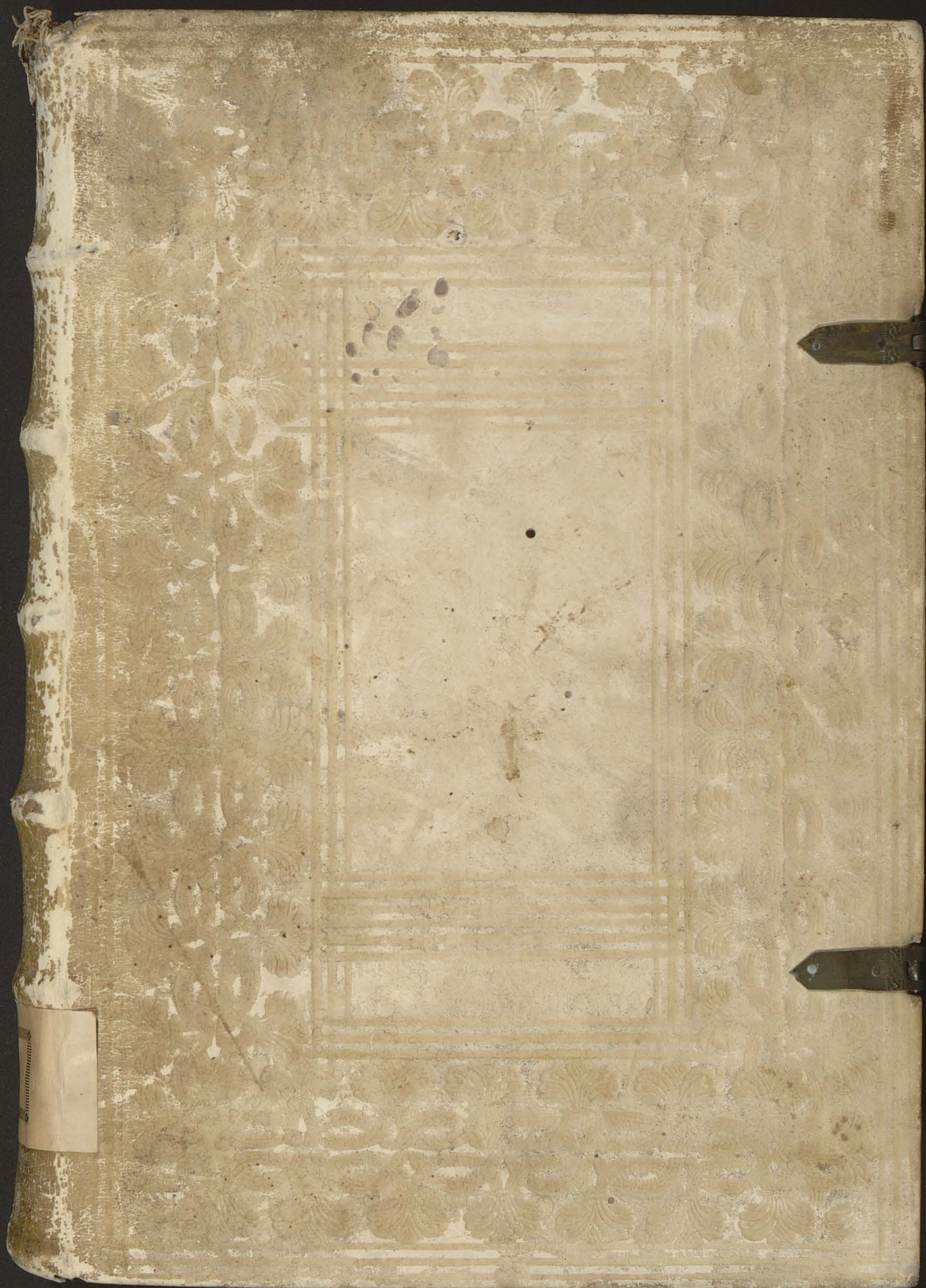




Ex Libris Eremi Montis Argentini
Prope Cracoviam Ordinis Eremitarum
Camaldulensium.

partialiter prohibitus

F. XV. 13.

RACCOLTA DEGLI SCRITTI VSCITI FVORI IN ISTAMPA, E SCRITTI A MANO, NELLA CAVSA DEL P. PAOLO V. CO' SIGNORI VENETIANI.

SECONDO LE STAMPE DI Venetia, di Roma, & d'altri luoghi.

LA TAVOLA DEGLI SCRITTI, è contenuta nel foglio ſequente.





STAMPATO IN COIRA
PER PAVLO MARCELLO.
ANNO MDVII.

(1607)

TAVOLA DEGLI SRITTI CONTEnuti in questo volume.

BREVE
DI SCOMMVNICA
DI P. PAOLO
V. CONTRA I
VENETIANI.





PAVLVS PAPA V.

VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARchis, Archiepiſcopis, & Epiſcopis, per vniuerſum dominium Reipublicæ Venetorum conſtitutis, & dilectis filiis eorum Vicariis in ſpiritualibus generalibus, necnon vniuerſis Abbatibus, Prioribus, Primiceriis, Præpoſitis, Archidiaconis, Archipresbyteris, Decanis, Plebanis, & Parochialium Eccleſiarum Rectoribus, aliiſque perſonis in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutis, in eodem dominio exiſtentibus, tam ſecularibus, quàm quorumvis Ordinum & Inſtitutorum regularibus, ſalutem & Apoſtolicam benedictionem.



VPERIORIBVS menſibus ad noſtram, & Apoſtolicæ Sedis audientiam peruenit, Ducem, & Senatum Reipublicæ Venetorum, annis elapſis in eorum Conſiliis plura, ac diuerſa decreta, tum Sedis Apoſtolicæ auctoritati, & Eccleſiaſticæ libertati, ac immunitati cõtraria, tum generalibus Conciliis, & ſacris Canonibus, necnon Romanorum Pontificum conſtitutionibus repugnantia ſtatuiſſe: Et inter cetera ſub die xxiij. menſis Maij anni M.DCII. ſumpta occaſione, ex quadam lite, ſeu controuerſia inter doctorem Franciſcum Zabarellam ex vna, & Monachos Monaſterij de Praglia nuncupatos Ordinis ſancti Benedicti Congregationis Caſſinen. aliàs ſanctæ Iuſtinæ de Padua in Diœceſi Paduan. ex altera partibus vertente, in eorum Conſilio ſtatuiſſe, non ſolum vt dicti Monachi tunc, aut deinceps vllo vnquam tempore, actionem, per quam ſub quouis titulo, aut colore in bonis Eccleſiaſticis emphiteoticis à laicis poſſeſſis præferrentur, prætendere, ac etiam iure prælationis, ſeu conſolidationis directi cum vtili dominio, aut extinctionis lineæ in primis inueſtituræ comprehenſæ, aut alia quauis cauſa bonorum prædictorum proprietatem ſibi vendicare minimè poſſent, ſed tantummodo ius directi dominij illis præſeruatum eſſet; verùm etiam, vt idipſum quoad cæteras omnes perſonas Eccleſiaſticas ſæculares, & regulares, Monaſteria Monialium, Hoſpitalia, & alia loca pia in eorum temporali dominio exiſtentia, declaratum, & firmiter deliberatum cenſeretur. Et ſub die decima Ianuarij M. D C I I I. ad ſuperiora quædam Conſilia ab eorum Maioribus, vt etiam aſſerebant, habita reſpicientes, quibus cauebatur, ne quiſquam, ſiue ſæcularis, ſiue Eccleſiaſticus in Vrbe Venetiarum, Eccleſias, Monaſteria, Hoſpitalia, atque alias religioſas Domos, & pia loca, ſine eorum ſpeciali licentia fundaret, & erigeret, in Conſilio Rogatorum congregatos iterum decreuiſſe, vt id eandem in omnibus iuriſdictionis eorum locis vim obtineret, & præterea exilij, ac perpetui carceris, & publicationis fundi, venditioniſque ædificij contra ſecus facientes pœnam edixiſſe: Vlterius eoſdem Ducem & Senatum die xxvj. menſis Martij anni M. DCV. inhærentes alteri decreto anno M. DXXXVI. ab eodem Senatu facto, in quo (vt aſſerebant) erat expreſsè prohibitum, ne quis ſub certis in illo contentis pœnis, in vrbe Venetiarum, eiuſque Ducatu bona immobi-

lia ad pias causas testamento, seu donatione inter viuos, relinqueret, aut alio quouis titulo alienaret, siue ad earum fauorem vltra certum tunc expressum tempus obligaret, (quod in illum vsque diem, vt ibi etiam dicebatur, vsu receptum, & obseruatum non fuerat:) non modo iterum id vetuisse, sed expresse etiam prohibuisse, ne bonorum eiusmodi immobilium alienationes in fauorem personarum Ecclesiasticarum, sine Senatus prædicti licentia, fierent; ac insuper decretum ipsum, & pœnas in eo contentas per vniuersum eorum dominium extendisse, & per Rectores, & Potestates Ciuitatum, & locorum sui dominij, promulgari fecisse, atque bona immobilia omnia, quę contra præmissorum formam vendi, aut quouis modo alienari cōtingeret, vltra nullitatis pœnam, publicari, & vendi, eorumque pretium inter Rempublicam ipsam, Magistratum exequentem, & eius ministros, ipsumque denuntiatorem diuidi mandasse, & alias, prout in decretis, & mandatis Ducis, & Senatus prędictorum latius dicitur, contineri. Ac præterea eosdem Ducem & Senatum, Scipionem Saracenum Canonicum Vicentinum, & Brandolinum Valdemarinum Forouliensem Abbatem Monasterij, seu Abbatiæ de Neruesa Taruisinæ Diœcesis, personam in dignitate Ecclesiastica constitutam, ob quædam prætensa crimina in ciuitate Vicentina, & alibi per illos (vt dicebatur) commissa, carceri mancipasse, & mancipatos detinuisse, sub prætextu, quòd eis hæc facere liceret, inter alia ob quædam ipsis Duci & Reipublicæ à quibusdam Romanis Pontificibus Prædecessoribus nostris concessa (vt asserebant) priuilegia. Cumq. præmissa in aliquibus Ecclesiarum iura etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis competentia auferant, ac præterea in illis, & aliis Sedis Apostolicæ ac Nostræ auctoritati, & Ecclesiarum iuribus, & personarum Ecclesiasticarum priuilegiis præiudicium inferant, ipsamque libertatem, ac immunitatem Ecclesiasticam tollant. Ac ea omnia in ipsorum Ducis & Senatus animarum perniciem, & scandalum plurimorum tendant. Et cum ij, qui supradicta, ac similia edere, & promulgare, illisque vti ausi sunt, in censuras Ecclesiasticas à sacris Canonibus, generalium Conciliorum decretis, & Romanorum Pontificum constitutionibus inflictas, necnon etiam priuationis feudorū, & bonorum, si quæ ab Ecclesiis obtinent, pœnam, eo ipso incurrerint, à quibus censuris, & pœnis, nonnisi à Nobis, aut Romano Pontifice pro tempore existente, absolui, & liberari possint, ac præterea inhabiles, & incapaces sint, qui absolutionis, & liberationis beneficium consequatur, donec editas leges nouis edictis atque decretis sustulerint, omniaq. inde sequuta reipsa in pristinum statum reintegrauerint: Cumque etiam Dux & Senatus prædicti, post plures paternas nostras monitiones à multis mensibus citrà eis factas, adhuc decreta, & edicta præfata non reuocauerint, ac eosdem Canonicum Saracenum, & Abbatem Brandolinum carceratos detineant, & illos venerabili fratri Horatio Episcopo Hieracēsi, nostro & Apostolicæ Sedis apud eos Nuncio, vt debebant, non consignauerint; Nos, qui nullo pacto ferre debemus, vt Ecclesiastica libertas, & immunitas, Nostraque & Sedis Apostolicæ auctoritas violetur, & contemnatur: Inhærentes plurium generalium Conciliorum decretis, ac vestigiis re. me. Innocentij III. Honorij III. Gregorij IX. Alexādri IIII. Clemētis IIII. & Martini etiam IIII. Bonifacij VIII. Bonifacij IX. Martini V. & Nicolai V. & aliorum Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum, quorum aliqui similia statuta aliàs contra libertatem Ecclesiasticam edita, tanquam ipso iure nulla, inualida & irrita reuocarunt, ac nulla, inualida, & irrita esse decreuerunt, & declararunt, & aliqui contra similium edictorum statutarios, & alios ad excommunicationis promulgationem, necnon ad alia infrascripta seu eorum aliqua deuenerunt; habita cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus matura consultatione, de ipsorum consilio, & assensu, licet supradicta decreta, edicta, & mandata ipso iure nulla,

iure nulla, inualida, & irrita sint, ea nihilominus ipso iure adhuc de nouo nulla, inualida & irrita, nulliusque roboris, & momenti fuisse, & esse, & neminem ad illorum obseruantiam teneri, per præsentes decernimus, & declaramus. Et insuper auctoritate omnipotentis Dei, ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius, ac Nostra, nisi Dux & Senatus prædicti intra vigintiquatuor dies à die publicationis præsentium in hac Alma Vrbe faciendæ computandos, quorum primos octo pro primo, octo pro secundo, & reliquos octo pro tertio & vltimo, ac peremptorio termino, & pro monitione canonica illis assignamus prædicta decreta omnia, & in illis contenta, & inde sequuta quæcunque, omni prorsus exceptione & excusatione cessante publicè reuocauerint, & ex eorum Archiuijs, seu Capitularibus locis, aut libris, in quibus decreta eiusmodi annotata reperiuntur, deleri, & cassari, & in locis eiusdem dominij, vbi promulgata fuerunt, reuocata, deleta, & cassa esse neminemque ad illorum obseruantiam teneri publicè nunciari, ac omnia inde secuta in pristinum statũ restitui fecerint & vlteriùs nisi à similibus decretis contra libertatem, immunitatem, & iurisdictionem Ecclesiasticam, ac Nostram, & Sedis Apostolicæ auctoritatem, vt præfertur, facientibus edendis, & respectiuè faciendis in posterum cauere, & penitus abstinere promiserint, ac Nos de reuocatione, deletione, cassatione, nunciatione, restitutione, ac promissione prædictis certiores reddiderint, & nisi etiam prædictos Scipionem Canonicum, & Brandolinum Abbatem prædicto Horatio Episcopo & Nuncio cum effectu consignauerint, seu consignari fecerint, ipsos tunc, & pro tempore existentem Ducem & Senatum Reipublicæ Venetorum, statutarios, & eorum fautores, consultores, & adhærentes, & eorum quemlibet, etiamsi non sint specialiter nominati, quorum tamen singulorum nomina & cognomina præsentibus pro expressis haberi volumus, ex nunc prout ex tunc, & è contra excommunicamus, & excommunicatos nunciamus, & declaramus: A qua excommunicationis sententia, præterquam in mortis articulo constituti, ab alio, quàm à Nobis, & Romano Pontifice pro tempore existente, etiam prætextu cuiuscunque facultatis, eis, & cuilibet illorum tam in genere, quàm in specie pro tempore desuper concessæ, seu concedendæ, nequeant absolutionis beneficium obtinere: Et si quempiam eorum, tanquam in tali periculo constitutum ab eiusmodi excommunicationis sententia absolui contigerit, qui postmodum conualuerit, is in eandem sententiam reincidat eo ipso, nisi mandatis nostris, quantum in se erit, paruerit: Et nihilominus, si obierit, post obtentam huiusmodi absolutionem, Ecclesiastica careat sepultura, donec mandatis nostris paritum fuerit: Et si dicti Dux & Senatus per tres dies, post lapsum dictorum vigintiquatuor dierum, excommunicationis sententiam animo (quod absit) sustinuerint indurato, sententiam ipsam aggrauantes, ex nunc pariter prout ex tunc ciuitatem Venetiarum, & alias Ciuitates, Terras, Oppida, Castra, & loca quæcumque, ac vniuersum temporale dominium dictæ Reipublicæ Ecclesiastico interdicto supponimus, illamque & illud supposita esse nunciamus, & declaramus, quo durante in dicta ciuitate Venetiarum & alijs quibuscunque dicti Dominij Ciuitatibus, Terris, Oppidis, Castris & locis, illorumque Ecclesijs, ac locis pijs, & oratorijs etiam priuatis, & domesticis Capellis, nec publicè, nec priuatim, Missæ tam solemnes, quàm non solemnes, aliaque diuina Officia celebrari possint, præterquam in casibus à iure permissis, & tunc in Ecclesijs tantùm & non alibi, & in illis etiam ianuis clausis, non pulsatis campanis, ac excommunicatis, & interdictis prorsus exclusis: neque aliter quæcumque indulta, & priuilegia Apostolica; quoad hoc quibuscunque tam sæcularibus, quàm regularibus Ecclesijs, etiam quantumcunque exemptis, & Apostolicæ Sedi immediatè subiectis, etiamsi de ipsorum Ducis, & Senatus iurepatronatus, etiam ex fundatio-

ne,& dotatione, aut etiam ex priuilegio Apostolico existant; ac etiam si tales sint, quæ sub generali dispositione non comprehendantur, sed de illis specialis, & indiuidua mentio habenda sit, Monasterijs, Ordinibus etiam Mendicantium, aut institutis regularibus, eorumque Primicerijs, Prælatis, Superioribus, & alijs quibuscunque etiam particularibus personis, aut pijs locis, & oratorijs etiam domesticis, ac Capellis priuatis, vt præfertur, in genere, vel in specie, sub quibuscunque tenoribus, & formis hactenus concessa, & in posterum concedenda vllatenus suffragentur: Ac vlterius eosdem Ducem & Senatum, & quemlibet eorum, non solum Reipublicæ, sed etiam priuato nomine, si aliqua bona Ecclesiastica in feudum, seu aliàs quouis modo à Romana, aut vestris, seu alijs Ecclesijs concessa obtineant, illis feudis, & bonis, necnon etiam omnibus, & quibuscunque priuilegijs, & indultis, in genere vel in specie, in quibusdam videlicet casibus & delictis contra Clericos procedendi, illorumque causas, certa forma præscripta, cognoscendi à Romanis Pontificibus Prædecessoribus nostris forsan quomodolibet concessis, ex nunc similiter, prout ex tunc, & è contra, priuamus, ac priuatos fore, & esse nunciamus, & decernimus. Et nihilominus, si ipsi Dux, & Senatus in eorum contumacia diutius perstiterint indurati, censuras & pœnas Ecclesiasticas contra illos, eisque adhærentes, & in præmissis quouis modo fauentes, aut auxilium, consilium & fauorem præstantes, etiam iteratis vicibus aggrauandi, & reaggrauandi, aliasque etiam pœnas contra ipsos Ducem & Senatum declarandi, & ad alia opportuna remedia, iuxta sacrorum Canonum dispositionem, contra eos procedendi, facultatem nobis & Romanis Pontificibus successoribus nostris nominatim & in specie reseruamus. Non obstantibus quibusuis constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, necnon priuilegijs, indultis, & litteris Apostolicis eidem Duci & Senatui, aut quibusuis alijs personis in genere vel in specie, præsertim, quòd interdici, suspẽdi, vel excõmunicari non possint per litteras Apostolicas, nõ facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, ac, aliàs sub quibuscũque tenoribus, & formis, & cum quibusuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsque efficacioribus, & insolitis clausulis, ac irritantibus, & alijs decretis, ac in specie cum facultatibus absoluendi in casibus, nobis, & Apostolicæ Sedi reseruatis, illis quouis modo per quoscunque Romanos Pontifices, ac Nos, & Sedem Apostolicam in contrarium præmissorum concessis, confirmatis, & approbatis: Quibus omnibus & singulis, & alijs suprà expressis, eorum tenores præsentibus pro expressis habentes, hac vice duntaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrarijs quibuscunque. Vt autem præsentes Nostræ litteræ ad omnium maiorem notitiam deducantur, Vobis & cuilibet vestrum per easdem præsentes committimus, & in virtute sanctæ obedientiæ, & sub diuini interminatione iudicij, necnon sub interdicti ingressus Ecclesiæ, ac suspensionis à Pontificalium aexercitio, ac fructuum Mensarum Patriarchalium, Archiepiscopalium & Episcoplium perceptione, quoad vos, Fratres Patriarchæ, Archiepiscopi, & Episcopi, ac etiam priuationis dignitatum, beneficiorum, & officiorum Ecclesiasticorum quorumcunque, quæ obtinueritis, ac etiam vocis actiuæ & passiuæ, ac inhabilitatis ad illa, & alia in posterum obtinenda, quoad vos, filij Vicarij, & alij supradicti, eo ipso incurrendis, alijsque arbitrio Nostro infligendis pœnis districtè præcipiendo mandamus, vt per vos, vel alium seu alios, præsentes litteras, postquam eas receperitis, seu earum notitiam habueritis, in vestris quisque Ecclesijs, dum maior in eis populi multitudo ad diuina conuenerint, ad maiorem cautelam, solemniter publicetis, & ad Christi fidelium notitiam deducatis, necnon ad earundem Ecclesiarum vestrarum valuas affigi, & affixas dimitti faciatis. Et vlterius volumus, vt præsentium transumptis etiam impres-

fis,

ſis, manu alicuius Notarij publici ſubſcriptis,& ſigillo perſonæ in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutæ munitis, eadem prorſus fides vbique habeatur,quæ ipſis præſentibus haberetur,ſi forent exhibitæ vel oſtenſæ, quodque eædem præſentes, ſiue illarum exempla, etiam vt præfertur impreſſa ad Eccleſiæ Lateranenſis, & Baſilicæ Principis Apoſtolorum, & Cancellariæ noſtræ Apoſtolicæ valuas, & in acie Campi flore vt moris eſt affixæ,& publicatæ eoſdem Ducem & Senatum,ac alios quoſcunque prædictos, voſque etiam vniuerſos, & ſingulos, reſpectiue perinde afficiant,ac ſi eorum ac veſtrum cuilibet perſonaliter directæ, intimatæ, & præſentatæ fuiſſent. Datum Romæ apud ſanctum Petrum ſub Annulo Piſcatoris, die XVII Aprilis M. DCVI. Pontificatus noſtri anno Primo.

M. Veſtrius Barbianus.

Anno à Natiuitate D.N.Ieſu Chriſti 1606. indictione quarta, die verò xvij. menſis Aprilis,Pontificatus Sanctiſs. in Chriſto Patris.& D.N.D. Pauli,diuina prouidentia Papæ V. anno eius primo,ſupradictæ litteræ earumque exempla impreſſa, affixa, & publicata fuerunt ad valuas Eccleſiæ Lateranen. ac Baſilicæ Principis Apoſtolorum,& Cancellariæ Apoſtolicæ,necnon acie Campi flore vt moris eſt, per nos Chriſtophorum Fundatum,& Ioan. Domenicum de Pace Apoſtolicos Curſores.

Petrus Aloyſius Peregrinus Curſorum Magiſter.

ROMÆ, Ex Typographia Vaticana. M. DCVI.



LITTERE DEL DVCE DI VENETIA AGLI ECCLESIASTICI del Dominio della Republica.

Leonardo Donato per gratia di Dio Duce di Venetia, &c.



A LLI Reuerendiss.mi Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui di tutto il Dominio nostro di Venetia, & alli Vicarij, Abbati, Priori, Rettori delle Chiese Parochiali, & altri Prelati Ecclesiastici Salute.

E venuto à notitia nostra, Che li xvij. Aprile prossimo passato, per ordine del Santiss.mo Padre Paulo Papa Quinto è stato publicato, & affisso in Roma vn' asserto Breue fulminato contra Noi, & il Senato, & Dominio nostro, diretto à voi, del tenore, & continenza come in quello. Per il che ritrouandosi in obligo di conseruare in quiete, & tranquillità lo Stato datoci da Dio in gouerno, & mantenere l'auttorità di Prencipe, che non riconosce nelle cose temporali alcun superiore sotto la Diuina Maestà, per queste nostre publiche littere protestiamo innanzi al Signor Dio, & à tutto il Mondo, che non habbiamo mancato di vsare tutti li modi possibili per render la Santità sua capace delle validissime, & insolubili ragioni nostre; Prima per mezzo dell' Oratore nostro residente appresso la sua Santità; Poi per lettere nostre, responsiue alli Breui, scrittici da lei; Et finalmente per vn' oratore espresso, mandatole à questo effetto; Ma hauendo trouate chiuse le orecchie della Santità sua, & vedendo il Breue sudetto essere publicato contro la forma d'ogni ragione, & contra quello, che le Diuine scritture, la dottrina delli Santi Padri, & li Sacri Canoni insegnano, in pregiudicio dell'auttorità secolare donataci da Dio, & della libertà dello Stato nostro, con perturbatione della quieta possessione, che per gratia Diuina sotto'l nostro gouerno li fedeli nostri soggetti tengono delli beni, honore, & vite loro, & con vniuersale, & grauiss.mo scandolo di tutti: non dubitiamo punto tenere il sudetto Breue non solo per ingiusto, & indebito, ma ancora per nullo, & di nissun valore, & così inualido, irrito, & fulminato illegitimamente, & de facto, nullo iuris ordine seruato, che non habbiamo reputato conuenire l'vsar contra quello li remedij, de' quali li nostri Maggiori, & altri Principi supremi si sono valuti con li Pontefici, quali nell' adoperare la Potestà datali da Dio in edificatione, hanno trapassati li termini; Massime essendo certi che da voi, & dalli altri fedeli nostri soggetti, & dal Mondo tutto sarà tenuto, & reputato per tale. Assicurandoci che voi, si come fino al presente hauete atteso alla cura delle anime delli nostri fedeli, & al culto Diuino, il quale per la vostra diligenza fiorisce in questo nostro Stato al pari di qualonque altro, così all' auenire continuarete nell' istesso vfficio Pastorale. Essendo deliberatione nostra fermissima di voler continuare nella Santa Fede Cattolica, & Apostolica, & nell' osseruanza della Santa Chiesa Romana, si come li Maggiori nostri dal principio della fondatione di questa Città sin' al presente per Diuina gratia hanno continuato.

Et queste nostre vogliamo, che ad intelligentia di tutti siano affisse nelli luoghi publici di questa nostra Città, & di tutte le altre nostre fedeli suddite al Dominio: Essendo certi, che vna publicatione tanto manifesta anderà all' orecchie di tutti quelli, ch' hanno hauuto cognitione del sudetto Breue, & peruenirà anco à notitia della Santità sua, quale preghiamo Dio nostro Signore che inspiri à conoscere la nullità del Breue suo, & delli altri atti fatti contro di Noi, & conosciuta la giustitia della nostra causa, ci accresca l'animo à seruare la riuerenza verso la Santa Sede Apostolica, della quale Noi, & li nostri Precessori insieme con questa Republica siamo sempre stati, & saremo deuotissimi.

Data

Data nel Nostro Ducal Palazzo à vj. di Maggio, nella Inditione Quarta. 1606.

Giacomo Girardo Secretario.

Stampata per il Rampazetto Stampator Ducale.

LETTERA DELLA SERENISSIMA REpublica, e Senato di Venetia, alle lor communità, e sudditi.

Essendo, per volontà dell'Eterno Iddio, ordinato, che al gouerno degli huomini, & alla conseruatione della società ciuile, assistano nel mondo i Principi, vicarij, & imitatori suoi: perche, come egli, Padre, & conseruatore vniuersale, con la sua gran bontà, & sapientia, a tutti soccorre, & prouede; così, da quelli con la prudenza & con le leggi, ne' particolari dominij, i sudditi loro sieno protetti, & difesi: al che la Republica continuamente inuigilando, e non hauendo meno a cuore il beneficio, & il commodo delle Città a lei sottoposte, che della propria Città di Venetia, ha voluto, con pio & paterno Zele, come membri carissimi & parte di se medesima, gli habitanti di quelle far participi sempre delle legi, & ordini, c'ha consciuto essere di beneficio & commodo loro: onde essendo per centenara d'anni prohibito in questa Città, & Dogado, l'alienare beni stabili in persone Ecclesiastiche; poi che del continuo acquistando, ne mai ritornãdo in laici, era cosa certa che in breue sarebbero passati in loro tutti, o la maggior parte de' fondi & stabili di essa, con pregiudicio delle cose publiche, & graue incommodo de' cittadini: a' quali restãdo sempre le grauezze personali col peso delle fattioni publiche, in pace & in guerra; priuati delle possessioni, e beni stabili, non haueriano potuto supplire agli oblighi della lor Patria. Il che intendẽdosi con maggior disordine essere introdotto, e potere interuenire nelle altre terre, & luoghi del suo Dominio, oue per l'accortezza delli Ecclesiastici, & per la sẽplicità delle deuote, & pie persone, si sono alienati il quarto, & ancora il terzo delli terreni, & altri stabili delle Città istesse. Però, come legge giustissima, riguardãdo al beneficio, e particolar cõmodo de' sudditi, ha ordinato che in ogni Città, & territorio sia osseruata la sopradetta prohibitione, stimando cosa indebita, che douendo voi sopportare le continue fattioni, & grauezze, altri, con poca, o senza alcuna publica ricognitione, otiosamente godano i beni acquistati col sudore, & col sangue de' vostri progenitori. Confermandoci in ciò con l'uso di tutti li Principi Christiani, che per buon gouerno delli loro stati, fanno che da' sudditi sia osseruato l'istesso. Questa legge è commessa a' sudditi laici solamẽte, & a' beni laici sottoposti al foro tẽporale, non intacciando, o pregiudicando in cosa alcuna li beni spirituali, e della Chiesa, alla quale in denari, & altro valsente mobile non solo vien riseruata facultà d'acquistare, & esser beneficiata; ma, con licenza del Senato, può acquistare beni stabili ancora: i quali tutti beni di essa Chiesa, che sono dalli principi, e publiche spese difesi, & protetti, deueno anco, come per li santissimi Concilij è decretato, nelli publici bisogni di guerra, o d'altro, ad essi Prencipi esser sempre obligati. Occorre ancora bene spesso che sotto coperta di Religione, s'introducono, nella Città, & fortezze, compagnie d'huomini forestieri, che construendo case, oratorij, & Chiese, in luoghi dannosi, & pregiudiciali alla sicurtà di esse, oltra l'introdurre costumi differenti, o contrarij al ben publico, possono partorire cattiui effetti, così di varij impedimenti, come che multiplicando, & crescendo in gran numero, le solite limosine, & opere pie, non suppliscono al molto numero de' Religiosi, con incommodo, anzi esterminio delle antiche, natie, & protettrici Religioni, i meriti, & orationi dellequali hanno sempre difese le Città, & la Republica stessa. Al che essendo, per antichissimo ordine, prouisto che, senza licenza, alcuno non fabrichi simili edificij in simili luoghi, non già per leuare le costruttioni delle Chiese, fatte hora abondantissime nello stato nostro, più che in altro luogo della Christianità tutta: ma, perche il senato, a chi incumbe la immunità vostra, & la sicurtà publica, sia conscio dell' innouationi che si vanno facendo: & tali ordini poi, per inaduertenza de' ministri essendosi tralasciati, hora per

sicurtà delle vostre patrie, & per conseruatione della publica libertà, è conuenuto di nouo regolare, & publicare, stimando seruire a Dio, con l'assicurare di nouo, & protegere quelle Città, & cittadini, che gli sono da sua Diuina Maestà raccommandati. Oltre a ciò, conuenendosi per il pacefico, & quieto viuere, essercitare indifferentemente giustitia contro agli scandalosi, & perturbatori della publica quiete: tra quali, come a tutti è palese, bene spesso occorre ritrouarsi Religiosi, & Ecclesiastici, che hora multiplicati in gran copia, & fatti per le molte ricchezze, & otio, licentiosi, & insolenti, con pessimo essempio inquietano, & trauagliano, non solo li cittadini, ma le città istesse, insidiando la robba, l'honore, & la vita del prossimo, facendosi lecito, per isfogare i suoi insatiabili appetiti, oltre alle litigiose, & cauillose altercationi de' fori, con veneni e col ferro, fin contro al propio Padre, aprir la strada de' suoi diabolici pensieri: & questi, benche nominati Religiosi, & Ecclesiastici, come cosa permessa dalle leggi diuine, & humane, furono sempre dagli antecessori nostri, che Catolicamente, & con pietà, ressero la Republica, castigati, & puniti, ad honor di Dio, & della Chiesa; & sollevatione degli oppressi: il che da molti santissimi Pontefici, con brieui, & bolle Pontificali, in vari tempi fu sempre lodato, & approuato. Però, volendo noi, & douendo, nelle sopradette giustissime leggi, & in così inueterata consuetudine di giustitia continuare; massimamente al presente, contra persone sospette de' sopradetti, & di maggiori eccessi; è stato persuaso, & ingannato il presente nuouo Pontefice Paolo V. da' nimici del ben publico, & adulatori, a volere impedire tali operationi, & interrompere l'antichissime consuetudini, & natiui priuilegi, con regolare il corso delle nostre giustissime leggi, quel che per lo spatio di 1200 anni potenza alcuna del mondo non ardì tentare; & impedire, che a beneficio di voi fidelissimi, & amantissimi figliuoli, non possiamo ordinar leggi, & punitioni a chi v' offende; quasi che se è licito ad ogni priuato di disporre della famiglia, & delle cose sue, & repellere le ingiurie, non lo possa maggiormente far la Republica posta da Dio alla custodia, & conseruatione vostra, Principe libero, ne mai ad alcuno sottoposto, meriteuole, per li tesori spesi, & per il sangue de' sudditi & cittadini sparso in diffesa della Chiesa Romana, non sol d'honore, & di lode; ma di essere da quella accresciuto, & ampliato. Alquale se bene con ogni humile affetto di riuerenza, & ossequio, per rimouerlo da tali opinioni, habbiam fatto dall' Ambasciador nostro in Roma riferir piu volte le giustissime nostre ragioni; benche contracambiati di breui, monitori, & di seuerissimi protesti, nell' istesso giorno santissimo di Natale, in tempo di riceuer la sacrosanta Communione, & che il Principe nostro Grimani esalaua l'anima, querelandosi anchora a torto di noi con i Principi, & con il concistoro de' Cardinali: tuttauia continuando noi sempre con il solito riuerente ossequio nostro, in segno di maggior humiltà, con nuoua, e straordinaria Ambascieria, habbiamo anchora rinouato ogni douuto, & conueniente officio, ne però s'è auanzato punto della sua premeditata rigidità, & consultata asprezza: anzi, accendendosi maggiormente, & venendo indurato l'animo suo da peruersi consigli, & risoluto indrizzar contra di noi, benche ingiustamente, interdetti, & altre sue vulgari, & solite armi; le quali, si come giustificati appresso sua Diuina Maestà, non dubitiamo poterci punto pregiudicare; così habbiam voluto in segno dell' amore, & beneuolenza paterna, farui del tutto consapeuoli; certi, che, conoscendo voi ciò incontrarsi per la protettione, e difesa de' beni, & dell' honor vostro, senza alcun demerito della Chiesa, ne di Dio, sentirete dispiacere di cosi indebite, & inique operationi, & procurerete in ogni euento di diffendere le ragioni communi, e le vostre particolari.

AVISO

AVISO
DELLE RAGIONI
DELLA SERENISSIMA
REPVBLICA DI VENETIA.

INTORNO

Alle difficultà che le sono promosse dalla Santità di Papa Paolo V.

DI ANTONIO QVIRINO
SENATOR VENET.

Alla sua patria, & à tutto lo Stato della medesima Republica.



IN VENETIA,

Appresso Euangelista Deuchino. M. DCVI.

Con licenza de' Superiori.

GLI Eccellentiſſimi Signori Capi dell'Eccelſo Conſeglio di Dieci infraſcritti, hauuta fede dalli Signori Reformatori dello Studio di Padoua per la relatione a eſſi fatta dalli Reuerendi Theologi a ciò deputati, & dal Circ. Secr. del Senato Giacomo Vicco, con giuramento, che nel libro intitolato, Auiſo delle ragioni della Sereniſſima Republica di Venetia, intorno alle difficoltà che le ſono promoſſe dalla Santità di Papa Paolo V. Di Antonio Quirino Senator Venet. alla ſua Patria, & à tutto lo Stato della medeſima Republica, da eſſi diligentemente veduto, & ben conſiderato, non ſi troua coſa alcuna contraria alla ſanta Fede Cattolica, Principi, ò buoni coſtumi, & è degno di ſtampa, concedono licenza, che poſſa eſſere ſtampato in queſta città, & non altroue.

Dat. die 21. Auguſti 1606.

D. Marco Contarini
D. Zuane Moro
D. Anzolo Correr
} Capi dell'Eccelſo Conſeglio di X.

Illuſtriſſimi Conſilij X. Secretarius
Ioannes Baptiſta Padauinus.



NEll' vniuersal commotione, & ammiratione di tutti quelli, a' quali è peruenuta la notitia del Breue di censura & interdetto fatto (come si dice) vltimamente publicare in Roma dal presente Pontefice Paolo Quinto, contra la Republica di Venetia, non ho potuto anch'io non grandemente commouermi, poiche pienamente instrutto del negotio passato tra questi dui Prencipi, & conscio, non solo delle ragioni validissime che sono dal canto della Republica per sostentar il suo Dominio temporale, & la Libertà del suo gouerno, contra di che sono indrizzate le pretensioni del medesimo Pontefice: ma della moderatione, & ossequio, con che ha trattato con sua Santità, parmi di poter esser certo, che nissuna giusta causa ha potuto concorrere à così fatta risolutione. Mà, perche à tutti non sono palesi, nè le dette pretensioni del Pontefice, nè le ragioni della Republica, hò stimato non esser disconueneuole di manifestarle à ciascuno, che restasse con desiderio d'intenderle, & à chi particolarmente dal Signor Dio è stata commessa la cura de' Popoli, acciochè comprendendo à qual termine si tenti di ridurre il gouerno di essi, & à che fine arriuino li pensieri di quelli, che sotto altri pretesti, hanno consigliato sua Santità ad aspirare ad vna assoluta auttorità, e potestà sopra di loro nelle cose temporali, possa ogn'vno con quel lume, che gli è donato, andar pensando à quelle cose, che concernono la salute commune. In che protesto inanzi il Signor Dio di non hauer altra mira, che quella del publico bene, & di non volermi dilongar punto dalla Catholica Religione di Santa Chiesa, & dalla pura, & sincera verità, della quale io posso esser tanto informato per quello, che aspetta à tutta questa trattatione, & negotio, quanto comporta la forza di humano intelletto, che intorno ad esso habbia con ogni attentione potuto versare dal principio alla fine, con total participatione di tutti i particolari concernenti questa materia, & quanto al fatto, & forse anco quanto alla ragione.

Le differenze, che passano trà 'l Pontefice, & la Republica, sono in sostanza queste, che vorrebbe sua Santità, che tutte le persone Ecclesiastiche, che commettessero delitti, à danno, maleficio, vergogna, & dishonore di ciascuno, sia chi si voglia nello Stato della medesima Republica, non douessero dalli Magistrati, ò Consigli di essa in alcun modo esser corretti, ò castigati della loro audatia, & temerità, & ha scoperta questa sua pretensione in tempo à punto, che il Consiglio di X. ch'è di suprema auttorità, & solito per immemorabile consuetudine di castigare tutti indifferentemente, tanto secolari, quanto Ecclesiastici de' delitti graui, & enormi commessi in tutto lo Stato del Serenissimo Dominio, à querela di persone offese nell'honore, nella vita, & nella robba, con maniere insolenti, insopportabili, & si può dir tiranniche, haueua per debito di giustitia, & di buon gouerno, & per quiete, & consolatione de' sudditi cominciato à formar processo, & fermate in buona custodia due persone ben vestite di esterior habito Ecclesiastico, mà per quello, che appare dalle sue imputationi, & dagli esami fatti fin hora sopra di esse, internamente habituate di così mali costumi, & nelle sue operationi tanto colme d'ardire, & sceleratezza, che il non pensare alla loro correttione sarebbe riuscito in tanto danno, & mala sodisfattione de' sudditi oppressi da loro, & da pari suoi co'l suo essempio, che euidente pericolo soprastaua, che non potendo esser con più longa patienza sopportati, & sofferti i loro eccessi, & delitti, fossero con maggior disordine, & scandalo da priuata mano vindicate l'offese de' particolari, & del publico insieme. Vorrebbe oltre di ciò Sua Santità, che fosse lecito ad ogni sorte di persone & laiche, & Ecclesiastiche, ò in maggiori, ò in minor compagnie, & congregationi (di qualunque stato venissero) nella Città di Venetia, ò nell'altre suddite alla Republica, di costruir Chiese, Monasteri, & altre fabriche simili, per mettersi in esse doue fosse di loro gusto di voler habitare, senzache nè la Republica, nè alcun Magistrato nella Città di Venetia, nè fuori d'essa in tutto lo Stato, douesse sapere, & intendere quali fossero, & onde, & à che fine venissero, nè che in sua potestà fosse di conceder loro licenza di costruir dette fabriche doppò hauerne hauuto le debite informationi, il che è stato ordinato vltimamente con vna legge dalla Republica in conformità di molt' altre; quasi che fosse lecito sotto pretesto di compagnie Ecclesiastiche introdurre nelle Città, & fortezze de' Prencipi ogni compagnia di persone, che potessero in molti modi, come si dirà poi, offendere, &

insidiare la sicurezza, & quiete de' Popoli, & perturbare anco con modi insidiosi, & fraudolenti la forma del publico gouerno. In oltre pretende, che non possa la Republica essequire molte leggi, che sono state instituite in diuersi tempi per dar buona regola, & norma à suoi propri sudditi nel disporre de' suoi beni, affinche transferendoli tutti nelle persone Ecclesiastiche non venissero à spogliar li posteri, & i loro congionti, & heredi del proprio sostentamento, & à priuar il Prencipe di quelle forze, che dalli detti beni derriua, onde col progresso del tempo hauesse à soccombere sotto il grauissimo peso, che sostiene di difendere li sudditi raccommandati alla sua protettione dal Sig. Dio, & se medesimo, & la sua libertà, in tempo specialmente, che conuienne hauer l'occhio alla gran potenza, & alle gran forze de' Prencipi lontani della vera Religione, & che leuata questa parte di antemurale della Republica potriano molto più facilmente farsi strada à sottoporsi il residuo della infelice Christianità. Queste sono le pretensioni, de' quali sua Santità ha fatto mentione in alcuni Breui scritti alla Republica, per indurla à ritrattar le sue leggi fatte sopra i beni de' laici, che passano ne gli Ecclesiastici, & sopra l'obligo, che deue hauer ciascuno di prender licenza di fabricar nouamente à vso, & commodo delli medesimi, & rimetter in sua mano le due persone imputate, come sopra si è dette de' delitti enormissimi. Ma non contenta del contenuto de' Breui, aggregando pretensioni à pretensioni, quali esse si siano, ha voluto aggiõgere in vn Editto di censure, mandato (come si dice) in stampa, senza che ne sia stata fatta alcuna minima mentione ne' sudetti Breui, che la Republica habbia grandemente errato in vn' altra sua legge, mentre ha voluto prohibire la prelatione à gl' Ecclesiastici sopra beni chiamati nell' istesso Editto emphiteotici, benche nella legge non si nominino tali beni, ma si prohibisca la prelatione in generale, & si dia la regola alli giuditij, che nelle difficultà occorrenti fra Ecclesiastici, & secolari sopra gl' istessi beni, sono stati per molti centenara d'anni, & per immemorabile consuetudine essercitati da Giudici laici, come che il giudicare possa non dependere dalla legge che il Prencipe stimi bene di constituire à suoi propri Giudici. All' incontro la Republica tiene le sue leggi per giuste, & per buone, & spettanti al suo temporal Dominio, trattandosi in esse di cose temporali, come stima parimente necessario, & suo proprio per l'auttorità concessale dal Signor Dio, & per ragione di buõ gouerno, & per quiete del suo Stato, & consolatione de' sudditi, il castigare & punire gli rei, che per immemorabile consuetudine hà sempre puniti ne' casi graui, & atroci. Io credo, che dalla sola narratione del fatto ciascuno di sano intelletto, & non punto appassionato chiaramente possa comprendere esser la ragione dalla parte della Republiba, per la quale parlano, & l'honestà, & la necessità, & l'uso, & la consuetudine, & la sua Religione, & il suo moderato gouerno. Mà, perche alcuno potria pensare che ciò non basti, & che sia necessario di trattar le ragioni, & dell'una, & dell'altra parte, perche più fondatamẽte se ne possa far il giuditio, non potendo così facilmente persuadersi, che vn Pontefice Romano, & Capo della Chiesa Christiana fosse passato à termini tali senza qualche ragione, che almeno probabilmente lo potesse mouere à risolutioni tanto rileuanti, & di tanta consequenza, non lasciarò di considerare quello, che possa esser detto in simil proposito concernente il merito di queste contese, acciò più chiaramente si vegga, che non erano conuenienti nè simil motiui, nè si fatte pretensioni di sua Santità, lasciando ch'altri intorno all'ordine faccia conoscere i molti errori, che sono stati presi, onde maggiormente apparisca la inualidità, & nullità delle sopradette censure.

Hanno molti discorso sopra le cause, che possono hauer mosso il Pontefice à così fatti pensieri, dicendo alcuni, che l'occasione, che hà hauuto per diuersi carichi essercitati innanzi al Pontificato di giudicar li sudditi della Chiesa Romana, & Ecclesiastici, & secolari sia stata di grande eccitamento à valersi della medesima auttorità, anco con coloro, che non sono suoi sudditi: & affermando altri, che sia stata causata in sua Santità qualche non buona dispotione verso la Republica, da suggestioni poco benigne & poco veridiche, le quali habbiano potuto hauer tanto maggior forza & vigore, quanto che stimate poco sospette sono state sempre congionte con vna continua persuasione, che se le andaua facendo, se ben senza fondamento di verità, che la Republica & il Senato non era vnito, & di vn sol parere intorno alle presenti difficultà, & che co'l timore delle censure

mag-

maggiormente si haurebbe diuiso, onde quelli del gouerno sarebbono stati astretti di cedere al voler suo: non lasciando altri di dire, che sia stato sospinto à così fatto tentatiuo contra sua voglia, per constituirlo in trauaglio tale dell'animo, che soprapreso dal pensiero, & dalla fatica hauesse à restar oppresso ò indebolito in maniera, che non hauessero ad allontanarsi per lungo spatio di tempo le speranze di nouo Ponteficato, & aggiongendo altri altre impulsioni, & altri discorsi, che saria lungo narrarli. Ma stimando io non necessario & molto pericoloso lo entrare in così fatti giudicij, stimo ben conueniente il dire, che per indur lo à tal fine, non hanno mancato mezi di ragioni ben alquanto apparenti, mà in vero non approuate dall'vniuersal consenso delle persone più prudenti, così della corte di Roma, per quello che se ne è sempre inteso per via sicura, come di tutto il rimanente d'Italia, & forse di tutta Christianità; le quali sapendo io, che consistono in pochi capi, non mi sarà graue il descriuerle con aggiongerne la risposta, per quanto io credo, assai chiara & risoluta, & che potrà acquetar l'animo di ciascuno, quantunque scropuloso, & difficile à contentarsi. Mà prima, ch'io passi à questo, ragion vuole ch'io tocchi i fondamenti con i quali la Republica stima, anzi stà sicurissima, di non hauer errato ne' suoi decreti, ne' suoi giuditij, & nelle sue leggi, da i quali potrà anco cauarsi la risoluta conclusione mandata fuori da lei à notitia di tutto il Mondo co'l maturo consiglio, non solo del suo Senato, la cui prudenza non fu mai per quello ch'io sappia sprezzata, mà di eccellentissimi, & eruditissimi professori di ogni buona dottrina, & ciò è, che non debba temere quelle censure, che con l'istesso parere, & consiglio crede ingiuste, inualide, & nulle. Primieramente adunque stima la Republica di non hauer errato nelle leggi, & constitutioni fatte da lei sopra la dispositione de' beni de' Laici, che passano ne gli Ecclesiastici, perche la necessità, la honestà, la ragion naturale, & diuina, ogni ragion ciuile, l'essempio di tutti gli altri buoni gouerni, & finalmente la cura, che deue hauere dell'istessa Religione, & della sua conseruatione, l'ha indotta, & astretta à farle: & la giurisdittione concessale da Dio sopra i suoi popoli non solo glielo hà permesso, mà glielo hà efficacemente persuaso: & chi è quello, che sia informato delle ricchezze possedute da' Ecclesiastici nello Stato della Republica & dell'accrescimento fatto in esse da certo tempo in quà, & di quello, che ogni giorno si andaua facendo, come ogni ragion voleua, che si informasse sua Santità, non vegga la manifesta diminutione delle publiche forze per quello ch'appartiene à tutte le fattioni reali, & personali, che conueuengono sostenere li Popoli per difesa, & conseruatione dell'esser suo? Sono giustamente li sudditi chiamati con le sue facoltà, con i suoi haueri, & con le sue proprie persone alla comune difesa per tante fattioni: & per tante spese, che ordinariamente, & estraordinariamente si fanno dal publico in tante militie terrestri, & maritime, in armate, in presidij, in fortezze, in monitioni, & in tant'altre publiche necessità, che concernono tutte il loro buon gouerno, & la loro sicurezza, & tutte volentieri, & di buona voglia concorrono, parte con le giuste contributioni de' danari, & parte con le proprie persone, non però restano di dolersi, che vn tanto peso, che deue esser compartito trà tanti beni, e trà tanta persone, resti sopra le spalle di vna sol parte, anzi hanno ben spesso fatto conoscere al Principe, che doueranno soccombere, se dalla publica mano non ne venga fatta quella prouisione, ch'oltra l'altre pur fatte in altri tempi in simil materia potesse giouare all'urgentissimo loro bisogno coll'assicurarli in qualche maniera, che non siano loro maggiormente diminuite le forze. Vedendo adunque la Republica, che quello, ch'era leuato alli poueri sudditi per portarlo alle persone Ecclesiastiche, ridundaua tutto à diminutione delle istesse lor forze, poiche quanto à queste si aggiungeua di commodo, & forse di superfluo, tanto à quelli si aggiongeua di debolezza, & si può dir di miseria, non hà potuto non vedere, & non sentire, & le giuste condoglienze de' sudditi, & la necessità c'haueua di prouederui. Percioche chiara cosa è, che ò conueniua solleuarli dalle sopradette fattioni per la detrattione de tanti beni, & di tante facoltà leuate dal cumulo di tutte l'altre, ò non ascoltandoli farli cader sotto il peso: il solleuarli non era possibile per il bisogno continuo delle istesse fattioni, senza le quali non possono conseruarsi li Stati: & il non vdirli, & non proueder loro d'honestissimo suffragio, & aiuto, era cosa ingiusta, dannosa, & perniciosissima: che adunque poteua farsi? se questa non è ragion di ne-

cessità, qual altra sarà stimata tale? deue il Prencipe abbandonar li sudditi? deue abbandonar se medesimo? deue lasciar il publico senza erario, lo Stato senza gouerno, le fortezze senza presidio? deue lasciar di fortificar le sue piazze, lasciar di riparar à fiumi, à publiche strade? deue restar ò senza, ò con diminutione di quelli, che fanno le sue debite fattioni, & per le militie, & per le armate? deue non custodir li suoi mari, deue lasciar in preda d'infedeli & de' corsari le nauigationi, & i commercij, & le marine & riuiere de' poueri Christiani non solo suoi sudditti, mà di quelli ancora, che poco riconoscono questo pio, & religioso seruitio? contiene punto in se di honestà, che tanti popoli & tanto numero di persone restino incustodite, & esposte à tanti mali, perche vn'altro assai picciol numero di persone se ne goda tanto pienamente, & abbondantemente tante ricchezze e tanti commodi, quanto è hormai noto ad ogni vno? Essendo adonque indrizzata la legge alla conseruatione di tutto lo Stato della Republica non può meritar alcuna minima riprensione perche se ciò hanno fatto alcune picciol Terre & Communità, affinche in breue tempo non restassero distrutte, & vuote affatto di habitatori, come Loretto & la Terra del Bosco d'Alessandria patria d'vn buon Pontefice, che lo consentì, & l'hebbe caro, quanto più deue admetterssi à conseruatione d'vna Republica così grande, & così Religiosa, & à conseruatione di tanti Stati ch'ella possiede, & che mantiene, come apunto antemurali contra Infedeli? Possedono le persone Ecclesiastiche nello Stato della Republica ricchezze immense, perche dalle veridiche informationi, che si hanno, & da' libri publici, & da altre ben fondate istruttioni, ascendono à più di trenta millioni d'oro de beni stabili, poiche le rendite loro arriuano à più d'vn milione e mezo, & queste hanno hauuto tutte dalla pietà, & Religione de' Laici, perche fossero sostentati i sacerdoti, fabricate, & riparate le Chiese, aiutati li poueri, & essercitato il culto Diuino, & fatta ogni altra buon opera di carità. Però degna cosa è da considerare, che quantunque in tutto lo Stato della Republica, non manco per la propria cura, & attentione di chi risiede al gouerno di essa, che per quella de' buoni, & veri Ecclesiastici fiorisca lo essercitio della vera Religione, & del medesimo culto diuino, con quel numero di Chiese, di Monasteri, & tanti altri luoghi pij, & con quel splendore, & honore, che à ciascuno è ben manifesto; non perciò per la maggior parte, mà per la minore spettante alle rendite, ciò viene essequito, & per la medesima picciol parte sono adempite le volontà, ò de' testatori, ò de' donatori di tanti beni, poiche se si numeraranno quelli Ecclesiastici, che ne godono le maggiori, & le miglior somme, si ridurranno à tanto picciol numero, che non saranno la centesima in comparatione degli altri, vedendosi tanta somma di beni capitar solo in pochissime teste, le quali pochissima parte, (ilche si dice con estremo dolore, & per il solo desiderio, che si ha dell'honore del Sig. Dio) ne dispensano in quell'opere, & à quel fine, à che sono state destinate. Ricchi sono li Vescouati, ricche l'Abbatie, ricchissimi alcuni Monasteri, alcuni de' quali passano li cinquanta mille scudi d'entrata, ma sotto questi pochissime persone rispetto alle loro facoltà destinate al culto Diuino, si sostentano, & si nutriscono, restando li poueri, che seruono alli Altari, alle Chiese, alle admistrationi de' Sacramenti, & alle predicationi, à pena co'l solo vitto, & vestito, & in gran parte anco dell'istesso vitto, & vestito proueduti dalle ordinarie elemosine de' Laici. Ha tuttauia il Prencipe comportato, & comporta, se bene con gran ramarico questo abuso, aspettandone il remedio dalla prouidenza di Dio, che saprà benissimo à tempo, & luogo porgerui la sua mano. Mà non è da lasciare, che non è minor sofferenza quella dell'istesso Prencipe, & Republica, in permettere, che le medesime ricchezze, che doueriano consumarsi in riparatione, & conseruatione della Religione Christiana dentro à quelle Città, & tra quei Popoli, i cui maggiori le hanno conferite, & donate, siano nondimeno trasportate con diuerse maniere, & ad altri Popoli, & ad altre Città, & in gran parte impiegate, non ad vso di Religione, ma à puro, & mero commodo temporale, & à sostentamento di splendore mondano, con grandissimo scandalo de' fedeli, & di tutta Christianità, che in gran parte di quà ha preso occasione, se ben non ragioneuole, d'alienarsi, & separarsi da noi, ne della verità di così fatta trasportatione delle sudette ricchezze è punto da dubitare, perche le Abbatie possedute da' forestieri, le pensioni poste sopra d'esse, & sopra li Vescouati, & sopra tanti al-

tri

ri benefici à persone di alieno Stato, li pagamenti delle annate di tutti li benefici & maggiori, & minori, per le loro collationi, & possessi, & le dupplicate grauezze chiamate taglioni imposte alle congregationi de' Frati, le quartarie, & quindenij, & altre simili, la renpono molto chiara, & palese: oltre quello, che forse con modo non consueuole, da alcuni per ambitione, ò per altri simili oggetti, viene occultamente inuiato, & da altri con non buona conscienza, per quanto può crederſi, riceuuto. Che honestà adonque contiene la pretensione di sua Santità, mentre vuole che chi tanto ha, e tanto possede, & forse abusa il posseduto, contra ogni buon termine di pietà, di giustitia, & di accostumatezza, & contra ogni documento di vera virtù, maggiormente posseda, & goda, perche all'incontro altri indebitamente ne sia spogliato, & impouerisca per non dire, che si riduca in miseria e infelicità? non sarebbe già honesta cosa vedere in progresso di poco tempo pochissimo numero di persone ricche, e opulenti, e patrone del tutto, restar libere da ogni disturbo; e dall'altro canto tutte l'altre spogliate, e nude versar per sempre in continuo trauaglio, & nelle domestiche, & nelle publiche operationi? honesta cosa adunque è, c'hauendo tanto gli Ecclesiastici nello Stato della Republica, quanto lor basta, & di grand'auantaggio, & che bene distribuito può largamente seruire, non solo à quel numero di persone, che al presente sufficientemente seruono al culto della nostra vera Religione, ma à molto maggior ancora, se proportionatamente fosse compartito, & distribuito, non sia con indebito modo procurato loro maggiore accrescimento di beni temporali, che finalmente secondo la dottrina de' Santi Padri possono esser causa più d'impedimento, che di aiuto al lor ministerio. La ragion della Natura, e di tutte le genti non permette, che quello di che l'huomo ha bisogno per suo proprio sostentamento, sia, ò per forza, ò con fraude leuato: non viene ciò comportato dal puro istinto naturale dato da Dio à tutti i viuenti, à ciascuno de' quali la istessa Natura par c'habbia inserto il modo di poterſi difendere, la ragion humana, ò sia fondata nel discorso dell'intelletto, ò sia statuita per consuetudine, ò legge scritta, nō l'ha mai consentito in alcuna congregatione di ciuiltà, ò di gouerno, ò sia de' presenti, ò de' antichi secoli: la vera Religione Christiana non lo permette, anzi commanda tutto il contrario: & all'incontro vorrà il Pontefice, vorrano gl'Ecclesiastici, che alli Popoli, & alli Prencipi siano fatte queste violenze con voler per forza leuar questa custodia alli beni laici, & con voler mantener vna larga licenza, sotto nome di libertà Ecclesiastica, di spogliar, & li Popoli del loro hauere, & delle loro facoltà, & il Prencipe delle sue forze, & del suo Dominio, & della potestà, c'ha per ogni ragione d'impedire così fatto spoglio, & di porger rimedio à tanto disordine con quelle leggi, & costitutioni, che in tutti i tempi, in tutti i gouerni, in tutti li Regni, & Prouincie, sono sempre stati stimati buoni, & ragioneuoli, ne punto repugnanti alla Religion Christiana insegnata dal suo vero capo, & Signor nostro Christo, & dalli suoi veri Apostoli, & discepoli, & da tanti Santi, & approbati Dottori della sua Chiesa? Et che sarebbe altro il credere à così fatta pretensione, che spogliar il Prencipe di quello, ch'è tanto suo proprio, & essentiale, che lo constituisce Prencipe, cioè di dar regola, & norma sopra le persone, & beni de' sudditi, & di leuar à sudditi la buona regola, & norma di douersi ben reggere & gouernare, tanto nelle loro persone, quanto nelli loro beni? leuata questa potestà al Prencipe, non gli resteria altro, che il puro nome: & leuato questo documento à sudditi, resteriano confusi, & esposti ad ogni male, & ad ogni rouina; e tanto è vnita, & congionta questa violenza contra dell'vno, & contra dell'altro, cioè contra il Prencipe, & contra i sudditi, che non è possibile riputarsi fatta contra due, mà contra d'vn solo, quando specialmente il gouerno non è violente, & tyrannico, ma legitimo, & moderato, come per gratia del Signor Dio è conosciuto il gouerno della Republica; percioche è chiara cosa, che quella potestà, & giuriditione, c'hà il legitimo Prencipe, non è altra, che quella appunto de' Popoli, che vnitamente & concordemente consentono nel gouerno, e tanto vagliono le leggi, & le costitutioni del Prencipe, quanto se tutti li sudditi insieme congregati, ad vno ad vno l'hauessero constituite, & decretate ciascuno col proprio voto. Come adunque non potria alcun o di sano discorso concludere, che ridotto insieme vna moltitudine libera, & non soggetta non po-

tesse disporre di se stessa, & de' suoi proprij beni à modo suo, senza che altri potesse riprenderla, ò violentarla, così non può, nè il Pontefice nè altri, sia chi si voglia, con giusta ragione dolersi, anzi ne anco ingerirsi in quelle leggi, & costitutioni di cose laiche, & temporali, che fa la Republica, appresso laquale stà la medesima potestà, & auttorità che risiede nel petto, & nella volontà di tutti i popoli, & sudditi sottoposti al suo giusto, & moderatissimo Imperio. Disponerà ogni priuata persona dell'hauer suo, & de' suoi beni, come meglio li piacerà; ordinerà vna perpetua successione delli medesimi suoi beni in vna qualità di persone, & ne escluderà vn'altra, ò sia Ecclesiastica, ò secolare: & l'vso, la consuetudine, & ogni legge lo permetterà? & al Prencipe più patrone della vita & della robba de' sudditi, di quello, che sia la persona priuata, sarà impedito di farlo? certa cosa è, che le leggi ciuili, & humane vogliono, & per questa, & per altre ragioni allegate dalli professori di esse, che la Republica, e gl'altri Prencipi possano formare tali constitutioni, cioè, di prohibire à suoi sudditi l'alienatione de' beni à certe, & determinate persone: & aggiongono, che non può alcuno giustamente dolersene, perche così fatto decreto non commanda se non à persone, & intorno à cose sottoposte indubitata mēte alla sua giurisdittione: perche le leggi formate in questa materia non commandano se non à laici, & intorno beni posseduti da laici: & benche sopra li posseduti da Ecclesiastici possano li Prencipi in alcune occasioni, quando si conosca esser necessario per il publico bene, deuenir à quelle resolutioni, che non repugnano, anzi sono conformi alla vera dottrina Cattolica, & della Chiesa; tuttauia non trattandosi hora di questo, constando chiaramente, & euidentissimamente, che nelle leggi, che si vorrebbeno porre in dubio, non si fa mentione d'altro, che di beni puri & meri laici, conuiene risolutamente tenersi, che habbia hauuto, & habbia tuttauia auttorità la Republica di formale, altrimēte restarebbe spogliata di quella potestà, che principalmente & formalmente la constituisce Prencipe, che vuol dir appunto vero legislatore, & reggitor de' suoi sudditi. Si aggionge, che trouandosi in molte Città d'Itali particolari Statuti, che contengono simili ò poco differenti prouisioni. & sopra la medesima materia de' beni laici da esser più in vn modo, che nell'altro trasferiti ne' Chierici, come in Genoua, Siena, onde trahe l'origine il medesimo Pontefice, & altre ancora di buono, & antico gouerno, disdiceuol cosa sarebbe, che la Republica, Principe, & patrone di molte Città, nelli Statuti dellequali particolamente si contengono simil prouisioni fatte in ogni tempo da buoni Cittadini di quelle, non potesso fare gl'istessi, & non differenti decreti, onde si riducesse à minore, & inferiore potestà, e giuridittione di esse. Ma che occorre addurre lo esempio delle Città d'Italia, se le Prouincie intiere, & i Regni, si può dir tutti, della Christianità, hanno osseruato di fare il medesimo, come si potriano produrre, & si produrriano, se fossero posti in dubio, li transunti delle leggi della Germania, gouernata per tanti secoli da Imperatori, che nelle cose temporali per longhissima serie de' suoi precessori hanno potuto dar leggi à gran parte del Mondo, & alla medesima Roma anco dopò l'auuenimento di Christo, per quel longhissimo spatio di tempo, ch'è benissimo noto à chi ha la notitia delle cose passate: quelli del nobilissimo, & Christianissimo Regno di Francia, tanto benemerito della Christianità, & di Santa Chiesa; & quelle delli Regni di Spagna, li cui Re sono stati tanto osseruanti della vera Religione, che ne hanno riportato il nome di Cattolici. Il Regno di Portagollo, & l'Inghilterra, in tempo delli Rè ossequentissimi della Sede Apostolica, hanno, formato, & osseruato le istesse leggi, che sono allegate da approbatissimi auttori. La Sicilia, la Borgogna, & la Fiandra, & altre Prouincie hanno, & osseruano le medesime costitutioni, onde à volerle distruggere, sarebbe necessario di distruggere la sapienza, & bontà di tanti legislatori, & di tanti, & così gran Regni, di souertire la loro potestà, & l'vso di tanti Popoli à loro soggetti, & di riuolgere sottosopra tutta questa parte di Mondo, residuodella vera Religione Christiana, che non ha bisogno di così fatti mouimenti, & riuolutioni. Si può oltre di ciò argomentare per la bontà & validità della legge, dall'esempio de' maggiori

ch'auendo

è hauendo gouernato santamẽte la Republica, & dato sempre chiarissimi segni di pietà in tutte le loro attioni, hanno nondimeno fatte leggi tali già molti secoli, costando ne' publici annali, & archiuij, anzi nelli diuulgati Statuti della Republica, che in tutti questi precedenti secoli di trecento verso quattrocento anni, senza rammemorar le più vecchie, che in questi, & altri simili casi furno formate, & constituite da loro, fecero prouisioni in tutto, & per tutto simili per indennità de' suoi sudditi, & per sicurezza commune. Non però li Pontefici Romani (de quali non si ha da presupporre, ò tanta negligenza, ò tanto poco zelo di Religione, che priuandoneli affatto, debba, ò la buona cura pastorale, ò il zelo del publico bene esser loro del tutto negato) se ne dolsero mai, ne diuennero à tentatiui di tal natura; il che si potria dire, che fecero mossi, oltra le tante ragioni dette di sopra, dal stimolo della propria conscienza, poiche non poteuano riprendere qulla legge, della quale essi haueuano dato à gl' altri l'esempio. Et chi non sà la prohibitione fatta dalle loro constitutioni à gl' Eccelesiastici d' alienare à laici in qualunque maniera i suoi beni? anzi à chi non è manifesto e notorio, che se alcuna volta ciò viene concesso dalli Pontefici, non è però permesso, che possa seguire senza euidente (come essi dicono) vtilità de gl' istessi Ecclesiastici, che vuol dire con certissimo incommodo, e danno de' laici; & se gl' altri Pontefici si acquetarono alla ragione, & alla equità delle sopradette leggi, molto maggiormente doueua acquetarsi il presente Pontefice, vedendo quest' vltime accompagnate da conditioni tali, che danno chiarissimo inditio di maggior pietà, & di maggior rispetto verso gl' Ecclesiastici: percioche dal beneficio de' beni mobili non sono esclusi, & ne beni stabili è loro concesso d'hauer il ritratto, & il valore di essi con la lor rendita, onde, ò altroue, ò nello Stato della Republica con licenza del Prencipe, può in altri beni esser re inuestito, in che deue presupporsi ogni facilità, poiche dopò le medesime leggi sono state date molte licenze à quelli, che l'hanno richieste. Può adonque esser riuocata in dubio vna legge della Republica fondata sopra tante ragioni di equità, di giustitia, di necessità, & sopra l'esempio di tutto il Mondo? Sarà adunque ridotta la sapienza, la giustitia, la pietà, la religione di tutti i popoli, di tutti i Prencipi, di tutte le prouincie, di tutti i Regni, di tutte le età, & di tutti i secoli, nel petto di quei pochi, che malamente consigliando sua Santità ben spesso si scoprono poco buoni consultori del publico bene? Qui si potria largamente discorrere come, & quando, & in chi la suprema prouidenza di Dio habbia donate così fatte virtù, onde si potria comprendere se attioni tali, che caminano alla perturbatione, & alla discordia, & alla souuersione della pace, & della quiete di tanti Popoli, possano deriuare da esse, & similmente si hauerebbe gran campo di spatiare, se siano conformi all'humiltà, alla patienza, allo sprezzo delle cose mondane, & à tant'altre Diuine, & humane virtù, che Christo lasciò per vero tipo, & esemplare de' suoi successori nella administratione di santa Chiesa. Ma, perche la soggetta materia, di cui si tratta, mi chiama altroue, passarò à dire quello che è bene, che s'intenda sopra la legge fatta dalla Republica, affinche con sua licenza, & consenso, & non altrimenti fossero costrutte noue Fabriche di Monasteri, & di Chiese, & altri simili luoghi, in che non apparirà (come io spero) minor chiarezza delle ragioni della Republica di quello, che si è veduto sopra il precedente capo dell' alienatione de' beni laici. Et per prima non è debole, ma fermissima ragione quella, che prouiene dall' autorità, & intellingenza delli professori Giuristi, li quali molto chiaramente con le allegationi, & dell' antiche leggi, & delle decisioni chiamate da essi (Responsa prudentum) che sono state sempre in tanto valore, & vigore, quanto le istesse leggi, affermano, che il Prencipe è patrone di tutto lo spatio, & come essi dicono, di tutta l'Area contenuta nel suo Dominio, onde ad alcuno non è lecito entrare in essa senza il suo consenso, molto meno è permesso ad alcuno di render sene patrone senza la sua concessione, & licenza; & aggiongono, che se non può esser fatto sforzo ad alcuna persona priuata per entrar nella sua casa, ò nella sua possessione, per fabricarui ò Chiese, ò Monasteri, ò altri luoghi dedicati al culto diuino,

in che consentono tutte le dottrine, e tute le leggi: molto meno tale violenza può farsi al Prencipe, il quale ha più assoluto dominio sopra le Terre da lui possedute, che nō ha il priuato, ò particolare. Essi mai veduto, che nella possessione, ò nella casa d'alcuno sia entrata persona, la quale sotto pretesto, ò di libertà Ecclesiastica, ò di opera di carità, & religione, habbia voluto, ò consacrare, ò administrar sacramenti, ò sepelir morti, benche tutte queste siano opere buone, contra sua voglia, & senza il suo assenso? non sarebbe discacciato à forza ogn' vno, che tentasse cosi fatta impresa? che direbbono i particolari, & priuate persone se si volesse hauer nelle loro case vn cosi fatto dominio? certa cosa è, che con la marauiglia, che ne facessero, quando per se stessi non bastassero di repugnare, come al sicuro fariano, hauerebbono ricorso al suo Prencipe per douer col suo aiuto restar illesi, & immuni da vna tale offesa, & ingiuria; & certa cosa è, che il Prencipe giusto non potrebbe negar loro il suo braccio, & la sua auttorità, per essaudire le loro giustissime istanze. Hor quello, che à giusta difesa, & manutentione dell' hauere del suddito potria fare il Prencipe, non lo potrà, & per il particolare, & per il publico beneficio decretare egli per buono? & in che altro consiste la legge del conceder la licenza del fabricare, fuor che in vedere, che ciò sia fatto nel debito modo, & col consenso di chi n'è patrone? il quale essendo di due sorti, cioè, ò con publica, ò con priuata auttorità, conuiene vedersi diligentemente se l'vna, & l'altra concorri all' alienatione de' luoghi da esser in dette noue fabriche impiegati, & se dall' vna, & dall' altra stà lontano ogni pregiuditio. Et lasciando di discorrere, come il priuato possessore, & anco il vicino possa restarne leso, ò con la fraude, ò con la forza, ò con altri mezi, & insidie, che hoggidì sotto varij colori si vsano nel Mondo per impatronirsi dell' altrui, onde, & le famiglie intiere, & le persone à loro congionte ne hanno sentito, & sentono tuttauia grandi incommodi, & danni; intorno à che basta, che s'accenni, senza passarne più oltre: non è fuor di ragione, che alcuna cosa si dica sopra il publico pregiuditio, al quale la Republica ha hauuto con maturo consiglio la mira. Nella Città di Venetia si trouano in essere intorno à cento e cinquanta fabriche di Chiese, Monasteri, & altri luoghi pij: e tra queste molte specialmente de' Monasteri, di tanto largo terreno, & per le commodissime habitationi loro, & per altre circostanze di cortili, claustri, & giardini, che si può dire, che abbraccino mezo il cōtenuto della Città: là doue i Cittadini tutti, quantunque nobili, & di gran prestanza, conuengono in comparatione di essi, anzi in comparatione delli habitatori delle altre Città, habitare molto ristrettamente. Non perciò essi hanno mai dimostrato di dolersi di questa commodità degli Ecclesiastici, anzi lo hanno procurato, & hauuto per bene, essendo in tuti i tempi state costrutte le dette fabriche con le loro facultà, & con estrema contentezza, & consolatione de i loro animi, di che se ne vedono fidelissimi documenti, & nelle Croniche, & ne gl' Annali tanto publici quanto priuati: nè per tal causa, nè à questo fine è stata indrizzata la prouisione: perche conforme alla pietà, & gran Religione de' suoi maggiori, non restano anco al presente di fabricarsi nuoue Chiese, & noui Monasteri con la publica licenza concessa più d'vna volta doppo la detta legge; la quale se è stata data assai facilmeute dopò hauuta la informatione del luogo, delle persone, & d'altre simili conditioni, che per ragione di buon gouerno è necessario di hauersi, non può alcuno dubitare, che il medesimo non hauesse ad osseruarsi per lo auuenire, cosi nella Città di Venetia, come in tutti li Stati della Republica; se bene in essi non se ne vede alcun mancamento, poiche sono tutti ripieni di nobilissime fabriche, di amplissimi Monasteri, & d'altri luoghi dedicati all' opere pie, con tal magnificenza di costruttione, & con tal splendore, & apparato spettante al culto Diuino, che ben dimostrano la vera Religione, che risiede nel petto di tutti gl' habitatori di essi. Ma il fine è stato per la publica sicurezza, & quiete, la quale potria facilmente turbarsi, quando con l'occasione di noue Chiese, & di noui Monasteri, onde ben spesso sono introdutte noue, & non conosciute schiere, & congregationi d'huomini, si lasciasse libero il campo d'introdurre noui costumi, & noui pensieri, onde li più semplici tanto nobili, quanto ignobili, & non tanto capaci delle fraudi, & inganni, sotto varij pretesti di Religione, restassero persuasi à questa, ò à quell' altra adherenza, & inclinatione, con notabi-

notabilißimo pregiuditio della publica libertà, & con pericolo di perniciosißimi semi di quelle diuisioni, & dissensioni, che con tal vie sono altroue stati introdotti, & da' quali la sincerità de' sudditi di questo Dominio, & la vniformità, ò più tosto vnione di questo gouerno, con la gratia del Signor Dio, & con la vigilanza continua de' publici, & sauij consigli, ne è stata lontana: & forse, che à tempi presenti, non se ne sono veduti manifestißimi effetti? essendo benissimo noto à ciascuno qual auttorità si siano acquistate, & à che negotij si siano applicate alcune Compagnie tali, che se la modestia non ritenesse chi scriue dal passarne più oltre, al sicuro si esplicarebbono cose, che renderiano per la loro disconueneuolezza, & indecenza, & si potrebbe forse dire, malitia, grandißima nausea à chi le ascoltasse. Ma di gratia qual è quel Prencipe, che comportasse, che nel suo Stato in tempi tanto gelosi, & pieni di machinationi, & d'insidie, si riponessero in quel sito, & in quel luogo, & appresso chi più loro piacesse qualche numero, ò multitudine d'huomini, che non fossero stati più veduti da lui, & che anzi fossero di natione straniera? non sarebbe ragioneuole, prima che admetterli, d'intendere le loro qualità, d'intendere li suoi fini, & li loro oggetti, di sapere da chi dipendessero, e di penetrare tutto ciò, che à prò, e danno, tanto del Prencipe, quanto de' sudditi, potesse da loro deriuare? certo non sarebbe cosa da sauio Prencipe il trascurare così fatte considerationi, & auertimenti, poiche sotto il protesto della Religione, che serue ben spesso per mantello d'altri fini, & oggetti, sono passate à tal segno l'operationi di alcuni, che si è manifestamente veduto, che la lor mira è d'obligare, & captiuare l'animo di quelli, che sono tirati alla loro prattica, in maniera tale, che nè potestà, ò auttorità del Prencipe, nè altro obligo di Natura, nè qualunque altro ragioneuol rispetto li trattenga di precipitarsi nel loro arbitrio, & dipender dal loro volere in tutte le cose e temporali, & mondane. Et hò io veduto in alcuni luoghi sottoposti alla medesima Republica esser stato tentato da alcune simili Compagnie d'introdurre alcune Scuole, & Congregationi, nelle quali erano obligati tutti quelli, ch' entrauano in esse à ridursi ben spesso insieme, & giurare, & far voto di seguire il suo capo in ogni occorrenza, & in ogni euento, per difendere li suoi ordini, & constitutioni, senza che vi hauesse à concorrere la publica auttorità, il che si vede non esser altro, che principio di diuisione, & di seditione secreta, onde co'l progresso del tempo n' hauessero à vscire fiamme, & incendij che non fossero facili da ammorzarsi: ne sono molto lontani dalla nostra età gli eccessi enormi di vna tale Congregatione di religiosi, onde conuenne alla Republica discacciarla dalla Città, & con ragione ne fu lodata da tutto'l Mondo. Lascio di dire quali dottrine con tali mezi si tentino di spargere, & seminare à danno, & diminutione dell'auttorità de' Prencipi co'l fare imbeuere ne' teneri animi di quelli, che possono esser poi ministri de' loro pensieri, perche ciò per la sua importanza, & consequenza vorrebbe altra commodità di discorrerne; ma, ritornando à quello, di che si tratta, non è poßibile, che alcuna persona sensata resti senza grandißima admiratione, che voglia il Pontefice, & vogliano gl' Ecclesiastici, che la Republica non conosca, & non vegga quello, che conuiene alla sicurezza di tante sue Città, & di tante sue fortezze, nellequali se si mantengono presidij, se si custodiscono con ogni vigilanza, se si spendono i thesori, perche riescano ò ben forti, ò manco espugnabili che si possa, con la construttione delle muraglie, de' terrapieni, di fosse, & spianate, & altre simili fatture grandi, & dispendiose, è anco conueneuole, e necessario, che siano guardate da ogni gelosa eminenza di fabriche, che potessero nuocere alla loro difesa, ò apportar commodo alla loro offesa; verrà adunque alcuno fabricar Chiese, & Monasteri, che alcuna volta riescono machine grandi, & d'immensa mole, ò nelle spianate, ò presso alle mura, ò dentro, ò fuori della Città; & il Prencipe, & la Republica non potrà vietarlo, & prohibirlo? certo, che questo non è comportabile, che se dicessero di non hauere questa intentione, & che intendono di fabricare in luogo doue nō sia pericolo di tal disordine, si può rispondere, che è necessario, che questa tal distintione di luogo,

& di tẽpo, & d'altre simili circõstãze sia conosciuta da alcuno, & nõ è il douere, che altri ne sia cognitore, che il patrone del luogo, trattandosi del suo pericolo, & della sua sicurezza, laquale non deue esser rimessa al giuditio altrui; onde in conseguenza cade, ch'egli possa permetterlo ò non permetterlo, & che possa concedere, ò non concederne la licenza, il che appunto è il contenuto della legge, & la sostanza d'essa. Nè si ha da dubitare, che salui i suoi giusti rispetti la Republica sia per cõcederlo, perche lo ha sempre fatto per il corso di tãti secoli, ne i quali tutti pure viueuano simili leggi, hora in vna, hora in vn altra forma dall'istessa Republica promulgate; & ne fanno chiarissima, & amplissima fede tanti Tempij, tante Chiese, tanti Monasteri, e tanti altri luoghi pij, de' quali sono ripiene, & la Città di Venetia, e tutte l'altre Città dello Stato, le quali tutte in diuersi tempi, non solo sono state fatte co'l publico assenso, ma dal publico istesso, & in vniuersale, & in particolare sono state aiutate per la loro costruttione, & dotate di quelle ricchezze, & di quelle rendite, ch'è stato detto di sopra; che se sono tante, e tali, che potriano bastare commodamente, e largamente à vn dupplicato, e triplicato numero de' Sacerdoti, & Religiosi, quanto è quello, che al presente si troua veramente seruire in essi al culto Diuino, ragioneuol forse sarebbe, che si pensasse come altre volte pensorno & grã Prencipi, & Imperatori, à qualche più giusta distributione delle medesime rendite, & à qualche miglior regola per il sostentamento delle persone applicate ad esse, che ad vna tanta facilità di construirne di noue. Aggiongesi oltre di ciò, che restando molte persone Religiose, & molti Monasteri già di vecchia institutione, & di conosciuta bontà, senza rendite Ecclesiastiche, conuengono in gran parte esser nodrite, & sostentate dalle elemosine, che giornalmente sono loro somministrate dalla pietà, & Religione de' laici, si come dalli medesimi sono ben spesso riparate, & adornate le Chiese; onde non è dubio, ch'essendo le forze de gli istessi laici non infinite, ma terminate, & limitate dentro à certi termini, bisogna auertire, che non essendo bastanti di supplire, & à quelle, che al presente si trouano in esse, & à quelle, che di nouo potessero esser introdotte, non hauesse à seguire, che, & gl'vni, & gl'altri restassero in mancamento: più tosto con conseguenza di scandalo, che con accrescimento di edificatione; ò che gli nouamente admessi, e introdotti hauessero à distrugger li vecchi, che per longo corso d'anni hanno dimostrato la loro pietà; ilche come non sarebbe punto accompagnato da alcun termine di giustitia, cosi riuscirebbe con grandissimo ramarico di tutti i Popoli, che si vedessero spogliati di quelle Religioni, & di quelle persone, che per molte età passate, & per molti secoli hanno tanto affaticato à beneficio della Religione con tante buon'opere spettanti al culto di Dio, quanto è manifesto, che sono prouenute da esse. Et chi non sà, & chi non conosce quanto frutto, & quanto beneficio habbiano al Mondo apportato le Religioni conosciute, & approbate? che se delli fondatori, ò institutori d'alcune viene scritto, che per visione fatta à Romani Pontefici hauessero à sostener la Chiesa cadente, non pare gia conueneuolo dopò, che, & per loro stessi santificati, & per tanti loro discepoli, c'hanno impresso le loro vestigie, ciò forse in gran parte è stato esequito co'l mezo della dottrina, della pietà, della humiltà, della vita esemplare, & di tant'altre virtù, de' quali dal Signor Dio sono stati addotati, c'habbino hora ad esser tenute in tanto dispreggio, che poco curando la loro conseruatione si habbia dall'un canto ad incorrer in gran nota d'ingratitudine, & dall'altro di poca prudenza, per non dire leggerezza, mentre lasciando il ben certo, & sicuro, si vada dietro all'incerto, & forse pericoloso. Ma non è da pretermettere, ch'essendo, & nella Città di Venetia, & in tutto lo Stato della Republica grandissimo numero de' Monasteri di Monache, che dedicate al Signor Dio con perpetuo voto di virginità porgono continui preghi per impetrare la sua misericordia, & clemenza, empia e cosa sarebbe, che quel cõtinuo suffragio, che viene loro concessa dalla carità sola de' laici, douesse esser loro sottratto, come al sicuro sarebbe, se, con accrescimento d'altri Monasteri dedicati à persone noue, le elemosine, & gl'aiuti del puro loro sostentamento hauessero ad esser altroue impiegate; & qui mi par di vedere, se douesse hauer luogo la pretensione del Pontefice, che tante Vergini, e tanti Religiosi benemeriti di questa Città, & di tant'altre, per le loro continue orationi, & per li loro replicati digiuni si volgessero

con

con le lacrime all'istessa Republica, & à tutti li Popoli gouernati da lei, dicendo, che conforme all'obligo del loro nascimento, & conforme à quello del loro voto non hanno mancato d'ogni segno d'amore, & d'affetto verso la Patria, & d'ogni possibil effetto di riuerenza, per quanto comporta la loro debolezza, varso il Signor Dio: che hanno osseruato la fede, c'hanno consumato il suo corso; & che essendo abbandonati, & derelitti dalla carità della medesima sua Patria ripongono nella mano sua la giustitia della loro causa: & chi potria aspettare altro dal cielo, che vna giusta vendetta di tanta impietà? ma ciò al sicuro non sarà per succedere, perche la Republica, & chi la gouerna, non è per comportare casi fatti abusi, & cosi gran disordini, anzi voglio credere, che il medesimo Pontefice, & gli Ecclesiastici ben informati di tante, & cosi valide ragioni, & di cosi importanti rispetti siano per rimouersi da' loro pensieri; ch'è ben cosa conueniente, anco à i più sauij, il mutar parere, quando si vegga manifestamente di mutarlo in migliore. Non lascierò d'aggionger breuemente per quello, che tocca à questo Capo, due cose per quanto io stimo assai rileuanti: l'vna è, che con l'introduttioe di noue Chiese, di noue Religioni, & di noui Monasteri fatti per li tempi passati, sono state non solo diminuite molte delle vecchie, ma co'l porre in commenda d'vna sol testa le rendite d'esse, si vedono con vniuersal scandalo abbandonate le Chiese, derelitti li Monasteri, pretermesso il culto Diuino, e quello, che doueua esser impiegato per il loro mantenimento, & riparatione, per il sostentamento de' sacerdoti, & per il sollenamento de' poueri, esser per contrario ben spesso consumato in quello, che malamente può dirsi accommodato à questa intentione: onde al sicuro si vede, che quanto più s'accrescono noue Religioni, ò noui Monasteri, tanto più si dà occasione di rimetter l'entrate de' vecchi sotto titolo di commende, che vuol dire di ridurre tutti li beni de' Laici à molto diuerso vso da quello, à che sono stati destinati. L'altra è, che queste leggi della Republica fatte in tutti i tempi nel medesimo proposito (poiche lasciando le più vecchie se ne veggono del 1337. del 1459. del 1515. del 1561.) non sono state dannose, nè al culto diuino, nè alle persone de gli Ecclesiastici. Et se nessun altro Pontefice se ne è doluto, anzi se tanti, e tanti suoi precessori le hanno conosciute per buone (poiche conuengono per la loro notorietà, & per la continua assistentia de' loro Nuntij appresso la Republica hauerle intese, vedute, & col loro silentio approbate) à che fine di gratia possono alcuni hauer persuasa sua Santità à mouersi, & farne cosi gran romore? se però non vogliono, che al suo moto, al suo cenno cedino, & cadano tutti li Prencipati, tutti li Regni, e tutti i Gouerni, che sarebbe tanto vasto, & smisurato concetto, che oltre l'esser contrario ad ogni ragione, & alla Dottrina di Christo, possono esser certi, che non sarebbe nè comportato, nè admesso da alcuno. Fin quì si è detto quanto credo io, che possa bastare per far chiara, & palese ad ogn'vno la giustitia della Republica intorno alle leggi formate da lei. Resta, che si parli delli giuditij, che il Pontefice pretende, che ella faccia contra ragione, mentre con essi castiga quelli empij, & scelerati, che sotto l'habito Chiericale vogliono saluare la loro impietà & sceleratezza; & è gran merauiglia, che sia entrata sua Santità in questo pensiero in tempo, & in occasione cosi poco conueneuole, & per persone meriteuoli per quello, che fin' hora appare della loro colpa, non di Ecclesiastica protettione, ma di seuerissima indagatione de' suoi delitti. L'vno di questi è incolpato d'hauer tentato di contaminare la honestà, & la pudicitia di honorata gentildonna della sua Patria, & seco congionta di parentela: & ripulsata la sua libidine, & il suo sfrenato appetito, che per le sue petulanti maniere era fatto palese, & scandaloso à tutta la Città di Vicenza, poiche, & nelle publiche strade, & nelle Chiese non si vergognò mai di dar manifesti segni, & del suo ardire, & della sua impudentia, & esperimentare diuerse altre insidie, che non puotero condurlo al suo fine: è insieme incolpato d'hauer per sdegno, & vendetta, fatta deturpar bruttamente la casa di lei, nel modo à punto, che alcuna volta da insolente, & infame mano suole esser fatto, con basso, & abietto fine di vituperosa, & opprobriosa vendetta: oltre la qual colpa, ha anco imputatione d'hauer lacerato da alcuni luoghi doue erano affissi li mandati, & rescritti de' publici Rapresentanti, ne' quali era im-

presso il sigillo di S. Marco, con parole di grandissimo sprezzo, che vuol dir colpa di lesa Maestà. L'altro è incolpato di attioni tanto scelerate, che non si può senza grandissimo horrore nè vdirle, nè sciuerle, nè imaginarle. Il violare la pudicitia di molte donne è gran delitto in persona Ecclesiastica: (se ben senza ordine di sacerdotio) ma non contentarsi di donna libera, & commettere quest' errore in sprezzo anco del matrimonio, facendosi notorio adultero, è assai maggiore: Il cauar poi di vita à questo fine, & li mariti, & li congionti, arriua a' termini di gran crudeltà; & lo esequir questi scelerati pensieri piu d'vna volta con veneni fatti quasi familiari nelle sue mani per tali oggetti, passa il termine d'ogni humanità; ma finalmente lo sprezzare la congiontione strettissima, & Religiosissima, che passa trail fratello, & la sorella, per sfogare la sua diabolica libidine, sono colpe di cose tanto scelerate, & abbomineuoli, che bene ad esse si conuiene il nome di ferità, & non vitio, & sceleratezza, che par che all'huomo, che non sia fatto del tutto fiera, possono esser attribuite. Hora per questi, che se bene fino alla definitiua sentenza non dico io, che debbano esser tenuti per tali, sono nondimeno grandemente indiciati delle sopradette grauissime colpe, è venuto in pensiero al Pontefice di contendere con la Republica, mosso, come si stima, da zelo di giuriditione Ecclesiastica; ma veramente può ancho credersi, che sia stato spinto dalle suggestioni, & dalli gran stimoli di quelli, che tacendo quello, che conueniua dirsi à Sua Santità, hanno detto quello, che conueniua tacersi, ò spiegarsi d'altra maniera: onde se alcuna escusatione può addursi per il Pontefice d'esser entrato per cause tali in queste pretensioni, che potriano souertire la Christianità, questa sola, & non altra pare, che possa hauer luogo, cioè, di hauer hauuto informationi poco veridiche, e appassionate, sopra le quali habbia cō quel zelo che lo accompagna, fondati li suoi discorsi; in che, come è da dolersi della mala fortuna di questi tempi, che nō habbie consentito, che questo buon zelo di Sua Sanità sia stato congionto con qualche dilatione, & longhezza del Pontificato, con la quale haurebbe potuto con quella discretione & longanimità, che da lei è meglio conosciuto, che da alcun'altro, essere propria del suo gran ministerio, & di cause, & negotij tanto rileuanti, & di tanta gran consequenza, conoscer, & discerner i tempi, i luoghi, & le persone, per vdire le sauie, & fedeli, & intelligenti, & allontanarsi le astute, accorte, & poco fedeli, & appassionate: così è da sperarsi, che consigliata con se medesima per le informationi fin'hora hauute, & per le considerationi, che vi farà sopra, possa rimouersi, & ritirarsi dal principiato camino, & ridursi à quella strada, à che lo chiamano, & la ragione, e la pace, & la quiete dell' Italia, & della Christianità, & la conseruatione della vera Religione, che con tali mouimenti và à gran pericolo di sentirne qualche disconcio. Et perche di gratia quelli, che sono stati auttori di queste contese, in luogo di diminuir le colpe di questi due sopranominati, non le hanno rappresentate come elle stanno? & perche in luogo di aggrandire la sua conditione non hanno soggionto il loro mal' habito, & consuetudine? & perche non hanno anco detto, quantunque non fosse necessario, che il loro stato era come laicale, poiche fuor che l' habito malamente portato non haueuano altro, che il nome d'Ecclesiastici? & perche in luogo di tacer la sofferenza de' sudditi della Republica, & particolarmente de gl' offesi in così strani modi, non hanno dettola loro gran patienza, & toleranza per tante ingiurie? poteuano anco giustamente, & veridicamente affermare à Sua Santità, che la ragione, che hà la Republica di riconoscer dal Signor Dio la sua auttorità, & l' vso, & la consuetudine immemorabile la astringeua à castigare in persone Ecclesiastiche tali delitti; & poteuano medesimamente soggiongere, che tal' vso, e tal consuetudine era stata approbata per santa, & per buona da molti Pontefici in diuersi loro Breui, & rescritti, & era anco ragioneuole, che informati dell' vso, & della consuetudine, & del contenuto di detti Breui facessero constare à Sua Santità, che l'essercitio di tal giuridittione era osseruato non solo nella Città di Venetia, mà in tutte l'altre del suo Dominio: & se di ciò non haueuano la compita informatione, più sauio, & prudente consiglio era

d'informarsi della verità, che di imprimere in Sua Santità concetto contrario, & lontano dal vero. Hor, poiche ciò non si è fatto da chi si doueua, non è forsi fuori di tempo farlo palese al presente ad ogni buon fine; & poiche per quello, ch' aspetta alle colpe delli dui retenti si è toccato di sopra quello, che conueniua, non è da pretermettere di farne sopra la debita consideratione. Et per prima è da vedere se li Magistrati, à quali appartiene il buon gouerno de' sudditi, & il far loro la debita giustitia, doueuano trascurare le loro querele, ò rimetterle altroue contra il solito di tutti i tempi, & di tutti li casi simili. Et che altro sarebbe stato il non porui mano, per aspettarne da parte lontana il rimedio, che abbandonarli, & riporli in vna certa disperatione di non poterlo mai conseguire? adunque li sudditi offesi in cose tanto graui, e tanto rileuanti doueranno comparire inanzi à persone, & à tribunali ò lontani, ò non conosciuti da loro, con grand' incommodo, con gran dispendio, & si può dire, con total sua rouina, per riportarne quella sentenza, che da Prencipe straniero, ò suo ministro, ò niente, ò poco può sollenarli dalli lor danni? & chi non sà à che arriuano ben spesso le sentenze de gli Ecclesiastici doppo la pena, che anni, & anni hanno sofferto li pretendenti inanzi di essi? & che sollenamento nè sentirà chi è stato offeso, & nella vita, & nell' honore, & nella robba, mentre vedrà, che chi l'hà offeso, & ingiuriato, resti corretto con qualche penitenza salutare, ò altra simile, che ha ben la mira alla salluezza dell' anima, mà non soccorre, nè alla integratione, nè al bisogno di chi è già oppresso: che se si dicesse, che in certi casi può anco rimetersi il reo al braccio secolare, da questo si comprende assai chiaro, che tali colpe, & tali castighi, & condannationi giuridicamente conuengono à chi soprastà alle cose temporali, & mondane, & non à chi hà la sola cura delle spirituali sopra gli Stati de gl' altri Principi: & se si vuole, che il Giudice dello Stato, ò Dominio Ecclesiastico, che in fine non vuole dir altro in casi simili, che Giudice temporale, sia buono, & atto per castigare delitti enormi, perche meglio non lo potrà fare quel Prencipe, ò suo ministro che per la naturale superiorità può meglio conoscere, & meglio giudicare tutte le particolarità, e tutti gl' accidenti, che concernono il fatto, & la ragione, & l'vso della patria, & ogni altro rispetto, che può concorrere al buon giuditio, & alla retta, & giusta sentenza? Doueranno adunque le persone tiranneggiate da alcuni mali Ecclesiastici comparire à Roma, ò a' suoi ministri per ricercare giustitia; chi della morte de' suoi cogionti, chi della violenza, & spoglio, c'hà riceuuto, & nell' honore, & nella robba? certo, che ciò sarebbe vn perdere tutti li sudditi, poiche nelli loro maggior bisogni restarebbeno priuati di poter hauer ricorso al suo proprio Prencipe, & di poter restar da lui solleuati, & in consequenza conuenriano conuertire, & quell' amore, & quel timore, che gli deuono, in altretanto poco buono affetto, per non dir odio: anzi è certissimo, che se in tali casi non fossero admessi & vditi, dati nella disperatione facessero con le lor mani, con maggior scandalo, & con pericolo di qualche disprezzo, nō solo delle persone, ma dell' ordine ancora, quella vendetta, & quella giustitia, che da altra parte nō potessero riceuere, nè forse sarebbe conueniente, nè forse potrebbe il Prencipe por loro il freno, ò se pure alcuna cosa volesse fare, conuerrebbe anco hauer la mira alla loro denegata, ò non ottenuta giustitia. Et nelli casi sopranarratti, chi non vede, che estrema afflittione, & cordoglio sarebbe entrato nell' animo di tanti, e tanto offesi, & interessati, & per morte, & per veneficij, & per altre si fatte ingiurie, mentre non hauessero trouata la strada aperta di ricorrer al suo natural Prencipe, per restar solleuati da vna tanto tirannica oppressione? & chi non conosce, che tanti altri ancora, con questo essempio di non poter esser aiutati, sariano stati astretti di porre il collo sotto il giogo, & disperati della loro salute ridursi à piangere la sua miseria, & infelicità? Chi non vede parimente, che la Città di Vicenza, ripiena di nobiltà & di popolo molto viuace, & assai dedito all' armi per ogni puntiglio, poteua correr qualche pericolo di diuisione, & di dissensione, mentre caso così geloso di honore fosse stato trascurato, & negletto? & che essempio si sarebbe dato ad altri d'obedire, & riuerire li publici mandati, & le publiche scritture, quando chi le hauesse così malamente sprezzate, & vilipese, ne restasse impunito? Corre pericolo vna Città di perturbarsi, & di diuidersi anco in parte li Citta-

dini, & il Prencipe non potrà porgerui rimedio con il mezo della giustitia? si trouerãno di quelli, che non solo saranno contumaci à suoi commandamenti, mà li sprezzeranno, & calpestaranno, quasi con animo ribellante al suo Dominio, & non potrà castigarli, & correggerli? & che Imperio, & che Dominio sarebbe il suo? Il Regno non capisce dui: non è mai stata conosciuta altra dottrina da alcun sauio, & buon Politico de' tempi andati: che se si volesse ciò ponderare anco con la vera dottrina della nostra Religione, & con li precetti, & con l'esempio di Christo, & de' suoi discepoli, & di tutti li S. Padri, & Dottori di S. Chiesa, molto facile sarebbe il ridurlo in chiaro, per quello, che tocca alle cose temporali, & mondane; ma non intendo d'entrar in questa consideratione, perche altri forse opportunamente douerà entrarui; à me basta di dire, che la Città è composta de' Cittadini, & che li Cittadini sono quelli, che godono del beneficio della Ciuiltà in esser conseruati in pace tra se medesimi, & in esser difesi da stranieri, in sentir la buona custodia delle lor facoltà, & de' suoi haueri, & finalmente in godere quelli beni, & felicità, à che la radunanza de' Cittadini è stata indrizzata, il che non è possibile di ottenere senza la communità delle leggi, & delli buoni ordini publici, & senza la communione de' giudicij. Questo è ordine naturale, & essentiale da esser osseruato in tutte le Città, dal quale se in qualche cosa particolare, ò per il suo proprio merito, ò per altro ragioneuol rispetto, alcuno resta libero, ciò è il douere, che rinosca dalla potestà, munificenza, & liberalità di chi glie lo può concedere, & deue prestare il suo assenso. Ma chi non hà tal'esentione, & che in tutte le commodità spettanti alla vita ciuile vuole godere del priuilegio del Cittadino, conuiene insieme per natura esser sottoposto alle leggi, & à gl'ordini, con lequali si constituisce il premio alli buoni, & il castigo, & la pena à i cattiui; & per questa ragione, che è dell'Imperio, della Città, & del Prencipe sopra i suoi Cittadini, il quale non fu leuato, ma confermato da Christo, che non volse leuar i Regni della Terra, anzi affermò di non voler hauer parte in essi per quello, che tocca alle cose temporali, & mondane, appare chiarissimo, che la Republica, come Prencipe libero, & independente, hà per natura del suo Principato auttorità sopra tutti i suoi sudditi indifferentemente; che se sopra alcuni per sua spontanea volontà dichiarita più con l'effetto, che co'l decreto, non hà voluto esercitarla, non è per questo, che non ne sia capace, ma perche in altri tempi ha stimato bene di così fare per dar grã segno di quel rispetto, c'hà voluto hauere ne i casi lieui alle persone, che per altro portauano seco qualche riguardo: & se da gl'Imperatori, & da gli Rè, ne i suoi Regni, & Prouincie sono stati liberati non in tutti casi gl'Ecclesiastici dal loro giuditio, il che appare dall'essercitio della giuridittione essercitata da essi sopra di loro; non può negarsi, che la Republica Prencipe anch'essa di tanta grandezza, & dignità, che và seguendo immediatamente gli Rè, habbia potuto fare, come in effetto hà fatto il medesimo: & se da buoni auttori, tanto Theologi, quanto Giuristi, viene affermato, che tal esentione de gli Ecclesiastici sia peruenuta in loro dalla concessione, & priuilegio de Prencipi, come appare ne i loro rescritti, ciò si concede esser vero nelli loro Stati proprij, ma in quello della Republica, stata sempre libera, potria affermarsi, che non douesse hauer luogo tal Priuilegio, se non in quanto apparesse la sua concessione, & poiche questa non appare, ma consta solamente dell'vso, & della consuetudine, perche all'incontro l'istesso vso, & la medesima consuetudine non deue valere à beneficio d'essa nell'hauersi ritenuta, & di continuo essercitata quella de' casi graui? Hà dunque rilasciato il giuditio d'Ecclesiastici in molti casi, ma ne i più graui si è risernata l'auttorità, la quale, oltra la ragione fondamẽtale di riconoscer dal Sig. Dio il suo Dominio, si vede chiara dalla consuetudine osseruata da lei in tutti i secoli, che sono molti, come è ben noto, del suo gouerno. Questa consuetudine tanto ragioneuole, & che hà forza di legge, & che è accompagnata da tanti giusti, & rileuanti rispetti, doppo vna osseruanza di tanti anni, & di tante età, douerà hora esser riuocata in dubio? & qual cosa potrà dirsi ferma e stabile sotto il Cielo, se questa, che è pure fermata per il corso di più di mille anni sarà contesa? L'vniforme gouerno della Republica è tale, che oltre la lode, che se gli dà, rende anco ammiratione nelle più estreme parti del Mondo; si troua nondimeno, chi al presente di questa vniformità continuata la vuol correggere,

reggere, & emendare? l'hanno lodata, & commendata tutti li Prencipi, e tutti li Popoli, & nel caso, di che si tratta, tutti li Pontefici passati, & alcuni d'essi con precipue scritture, & breui; nondimeno il presente Pontefice, sprezzando questo giuditio vniuersale, & specialmente de' suoi precessori, tenta di infringerla, & biasimarla. Et poiche del fatto, & essercitio di tale giuridittione non si può dubitare, attese le tante essecutioni fatte anco nella propria vita de' colpeuoli di brutti, & enormi delitti, tanto nella Città di Venetia, quanto nell'altre di tutto lo Stato, che sono notorie ad ogni sorte di persona, è bene, che si sappia, che sono ne gl'Archiuij della Republica molti Breui di diuersi Pontefici, come di Sisto Quarto, d'Innocentio Ottauo, di Alessandro Sesto, di Paolo Terzo, & altri, nelli quali sono espresse due cose chiarissimamente, l'vna, che la consuetudine delli sopradetti giudicij deue presupporsi lodeuole, & buona, & che habbia hauuto origine legale & canonica: l'altra, che viene commesso alli Patriarchi & suoi Vicarij, che non la debbino interrompere, ma che, chiamati per assistere al solo esame de' rei, non debbiano mancar di farlo; & rendendo la ragione di tal commissione, dicono, ch'è conueniente la loro assistenza, acciò che li rei pur Ecclesiastici possano, senza cadere nella censura di irregolarità, manifestar li colpeuoli, ò complici del delitto; onde si può concludere, che non hanno preteso di censurare, ò limitare l'auttorità del Giudice laico, anzi più tosto l'hanno presupposta per giusta, & per buona. Affermano anco li detti Breui, che l'auttorità sopradetta sia non solo de' casi della Città di Venetia, ma di tutto'l Dominio, con tanta chiarezza, che non si può desiderar d'auantaggio: & dalla sola lettura d'essi ogn'uno di mediocre intelletto può chiaramente comprendere, che mentre si pongono in dubio, si cerca il nodo nel gionco, & si mette difficoltà, doue, & con chi meno si doueria; perche potria bastare, anzi esser caro à sua Santità, che fosse fatta giustitia, che fossero castigati i colpeuoli, che fosse leuato lo scandalo, & l'obrobrio, che apportano al Mondo tali persone scelerate, & empie, & che finalmente con l'esempio del loro castigo, & della loro pena, data, & esequita ne i luoghi propri, doue hanno commesso delitti si enormi, si astenessero gl'altri da simili colpe, & da vita cosi obrobriosa. Et della rettudine della giustitia della Republica, non è alcuno, che possa dubitare: perche oltre il testimonio, che si hà dalla spontanea deditione di tanti sudditi posti volontariamente sotto il suo gouerno per questo rispetto particolare, oltre tanti altri; si potria aggiongere alcuna cosa della natura, & qualità, e temperamento de' Giudici, della loro equità, & moderatione, & del numero di quelli à chi è commesso lo essercitarla, della difesa per antichissime leggi data alli rei, & di altre conditioni, & circostanze, che la rendono desiderabile non meno à sudditi, che à gli esteri; poiche da lontani paesi nobilissime Città, & Popoli sono concorsi à prender norma di ben vsarla, & administrarla: cose tutte, che potriano accrescer la proua di questa verità, ma perche non è necessario immorar in questo, che, come s'è detto, non può cadere in dubio, stimando io d'hauer sodisfatto anco in questa parte alla ragione della Republica, passarò à quello, à che per innanzi mi son obligato, cioè à risoluere quelle poche, & debolissime ragioni, alle quali si appigliano gl'Ecclesiastici, mentre vogliono sostentare le pretensioni sopranarrate, per douer toccar poi breuemente alcune poche cose intorno la legge chiamata da loro de' beni emphiteotici, & con esse por fine à questa difesa. Tutte le loro ragioni consistono, in sostanza, in questo solo, & vnico fondamēto, che le leggi della Republica, & li giuditij essercitati da lei sopra li Chierici anco ne' casi graui, & atroci, sono contra la libertà Ecclesiastica. Che il contrauenire ad essa è detestato dalli Canoni. Che si mostra poca pietà, & Religione in prohibire loro maggior accrescimento de beni temporali, & nello impedire le fabriche delle Chiese, & che tutto ciò viene approbato dalli scrittori nella professione legale. Di questa libertà Ecclesiastica saria largo il campo di poter trattare, e discorrere, poiche per ancora non pare, che sia deciso, e determinato in che veramente consista, & varie sono le opinioni della sua vera diffinitione, anco in quelli, che nè hanno parlato, perche alcuni vogliono, che riguardi la conseruatione de' priuilegi, altri la saluezza di quello, che loro tocca per ragion

commmuno, & altri in non permetter alcuna cosa contra di essi, che gli renda più timorosi, & più audaci gli laici. La vera libertà Ecclesiastica dourebbe esser leuata di peso da quella, che volse hauer Christo, & li suoi discepoli, & dalla Dottrina Euangelica, & dal rimanente della scrittura dechiarita da lui per suo testamento, & dalla Chiesa, ne' suoi Santissimi, venerandi, & Generali Concilij, chiamata veramente Canonica, con questo nome apunto di Canone: ma, perche questa saria fatica di più longo tempo, che ad altri forse sarà concesso di poter impiegare in così buon opra, à me basterà dire, che molto ben chiaro si comprende, che vorrebbono alcuni Ecclesiastici torla da altroue, & che la loro Ecclesiastica libertà consistesse in operare, & fare liberamente, per non dir licentiosamente tutto ciò, che à loro piacesse, & fosse di gusto. Altri all'incontro crede, e tiene per fermo, che tal licentia non debbia esser nè comportata, nè sopportata, poiche non trouerãno, nè alcun Canone, nè alcuna Dottrina Cattolica, che dia loro libertà di far ingiuria, & offesa ad alcuno, ò di commetter delitti contra il publico, ò contra i priuati. La libertà Ecclesiastica non vuol dir altro, che libertà della Chiesa, & gli Ecclesiastici, che, in quanto tali, sono parte, & ministri suoi, non deueno pretender altra libertà, che quella istessa, che è della Chiesa, & la libertà della Chiesa principalmente è quella, che deue hauere nel proprio ministerio, ch'è di insegnare, & essequire la Dottrina, & i precetti di Christo, & de' suoi Apostoli, & di santa Chiesa, & chi impedisse la essecutione di tal ministerio si opponerebbe alla libertà Ecclesiastica. Hor chi può affermare, che la Republica habbia impedita alcuna minima opera indrizzata à tal fine? tanto è lontano, che ciò habbi fatto, che anzi ha fatto tutto il contrario, il che appare chiarissimo da quello, che diffusamente si è detto di sopra, hauendo fin dal suo primo nascimento portato sempre nel cuore, & nell'opre la Religione Christiana, & hauendo procurato di dilatarla, & diffonderla ne i paesi lontani con grandissima effusione di sangue de suoi Cittadini, & con larghissimo spargimento de' suoi thesori, di che ne fanno amplissima fede le imprese di terra Santa fatte contra infedeli; quelle di Constantinopoli contra inobedienti alla Chiesa Romana, le difese de' paesi Christiani da Saraceni reiterate, & replicate per longhissimo corso d'anni; li tanti aiuti dati à Romani Pontefici contra le maggiori Potestà, & Principati del Mondo, & le restitutioni di essi nella lor Sede; & finalmente li tanti trauagli, & fatiche, che oltre quelle de' più antichi tempi và sostentando da ducent'anni in quà co'l esser per la sua parte non inutile sponda, & muro contra l'impeto d'immense forze di chi fin hora senza il riparo, ch'ella vi ha fatto, & và tuttauia facendo, haueria forse fatto contra la Christianità lagrimabili progressi. Hà adunque la Republica grandemente aiutata la libertà Ecclesiastica, & non impedita poiche ha voluto, che la Religion Christiana sia dilatata, & conseruata, & difesa; ha voluto, che ogni ministerio della Chiesa sia liberamente essercitato; ha voluto, che la buona Dottrina, le predicationi, la administratione de' Sacramenti, & ogni altro officio spettante alla salute de' fedeli, & al culto Diuino sia admesso non solo da suoi, ma da esteri ancora; ha dato il modo à ministri delle dette sante & profitteuoli operationi, che sono li buoni Ecclesiastici, di poter sostentarsi commodamente; ha fabricato le Chiese, e li Monasteri, gli ha dotati di molti thesori, non solo per le amplissime facoltà, che possedono, ma per hauerle arricchite delle venerande reliquie di tanti Santi da lontani paesi, con segno di singolar pietà, trasportati, & riposti in esse. Come adunque può esser notata d'impedire la libertà Ecclesiastica? vuol ben ella impedire le male, & scelerate operationi, che tanto è lontano, che siano Ecclesiastiche ò spirituali, che più tosto sono del tutto carnali, & mondane, & non hanno alcuna conuenienza co'l Ecclesiastico, ò co'l spirituale, anzi del tutto sono contrarie: vuol hauer nel suo Stato, & Dominio tante Chiese, e tanti Monasteri, e tanti Sacerdoti & Religiosi, che largamente, & abbondantemente bastino al gouerno spirituale de' suoi Popoli, & sudditi, & vuole, che li medesimi habbiano gran ricchezze, & gran commodi, ma che tutto sia Chiese, e tutto Monasteri, & tutto passi ne ministri di esse, onde all'incontro siano spogliati li sudditi di tutto il suo, & siano ridotti poueri, & nudi sopra la nuda terra, & le publiche forze siano affatto distrutte,

non lo stima, nè giusto, ne conueniente, nè può permetterlo; & se alcun Canone in apparenza par, che dica contra il parere tanto honesto, & ragioneuole della Republica, non è per questo, che non vi sia risposta facile data dalli medesimi professori de' Canoni, li quali dicono, che in essi sono prohibiti li Statuti e Decreti de' Prencipi, che prohibiscono il total commercio con Ecclesiastici, & toglie loro il modo del viuere, non volendo, che possano i laici vender alli medesimi nè il Pane, nè il vino, nè macinar loro il grano, ò somministrar loro altra cosa simile, che possa seruire alla loro vita, e sostentamento; & molti intendono, che tal Canoni non habbiano luogo se non contra quelli Statuti, & Leggi, che generalmente, & assolutamente, & senza giusta causa prohibiscono l'alienatione de' beni laici ne gli Ecclesiastici, & altri affermano, che non sono li Statuti de' Prencipi prohibiti da detti Canoni, se non quando appare, ò si possa presupporre che siano fatti in odio d'Ecclesiastici, ò che la prima intentione, & mira del legislatore sia di inferire loro danno, & incommodo; le quali conditioni tutte sono alienissime dalle leggi della Republica, poiche non prohibiscono assolutamente la detta alienatione, ò costruttione di noue Chiese, & Monasteri, ma solamente quādo non siano con la licenza del Prencipe. Ne si può dire che siano fatte senza giusta causa, poiche dal discorso che se ne è fatto, si può vedere, che non vna, ma molte, e molte ben rileuanti sono concorse alla loro constitutione. Oltre che chiarissima è questa verità, che in esse non si parla, ne tratta, nè è stata intentione di trattare, ò de' beni d'Ecclesiastici, ò delle loro commodità: ma si parla solo de' beni laici, & sono solo ordinate à persone laiche, alle quali danno regola, e norma di disponer de suoi beni più nell'vno, che nell'altro modo; che se dal commodo de sudditi laici nè risultasse secondariamente, & fuor della intentione del legislatore qualche incommodo alli Ecclesiastici, che colpa può essere à lui attribuita? mà di gratia si dica se vna priuata persona, se vn padre di famiglia regolerà la sua casa, la sua moglie, & li suoi figliuoli, & terminerà che tanto si dispensi della sua facoltà nelle fabriche, tanto nel vitto, e tanto ne' vestimenti, e tanto nelle elemosine à persone Ecclesiastiche, & che mutando, e alterando la sua fortuna andarà anco mutando, e variando le dette spese; potrà, ò douerà quell' Ecclesiastico, à cui prima toccaua tanta elemosina, dir, che fà male, & riprenderlo? potrà dire, che tal diminutione, ò regolatione sarà contra la libertà Ecclesiastica? Il Prencipe è Padre di famiglia, dispensa à tempo, & luogo le sue facoltà, & quelle de' sudditi, fabrica Chiese, concede il terreno della sua Città, & del suo Stato, dona le possessioni, & l'entrate in gran copia con gran pietà, & Religione: si auuede, che hà allargato assai la mano, & che, se và dietro, la sua famiglia, ch' è il suo popolo, può grandemente patire: la istessa pietà, & Religione, & giustitia lo moue à retirarsene in parte: dice però à suoi figliuoli, che per tali tiene, e tratta li sudditi, che non dispensino tanto come faceuano: che vuole egli vedere, e intendere le sue dispensationi, & che vuole, che passino con la sua permissione, e giuditio indrizzato non ad altro, che al loro bene, & non lo potrà fare? & si dirà, che per vn Canone, ò non bene, ò non nel suo vero senso interpretato, & inteso, & che alcuni affermano, che non obliga, chi nō l'hà riceuuto, debba esserli ciò prohibito? Nel qual proposito è pur bene, ch'ognvno intenda, che quantunque vno, ò più Canoni di quelli, che sono constituti da Pontefici, dicessero alcuna cosa in contrario per quello, che tocca alla essentione delle persone Ecclesiastiche dal giuditio de' Prencipi, hauendo anch' essi dalla lor parte, chi molto fondatamente afferma, & scriue per la loro potestà sopra di esse, regola ferma, & sicura è delli medesimi professori legali, che trattando di cose temporali, deuono in tanto hauer luogo in quanto sono riceuuti da' Prencipi per buoni, & in quanto da essi sono posti in vso; & si è anco veduto, che alcuni fatti à pregiuditio delli istessi Prencipi sono stati a loro querela, & istanza ritrattati, & leuati; mà la verità è, che non sono le leggi della Republica contra li Canoni bene intesi, & dalla diligente discussione, che sopra ciò se ne è fatta da' professori di essi potrà molto chiaramente vedersi, se la necessità portarà, che si habbiano à diuulgare li loro consigli, & allegationi; nelle quali punto principalissimo è questo

 che bisogna

che bisogna riguardar al fine principale, & alla principal intentione del Legislatore, & non à quello, che oltra il principal fine, & oggetto, secondariamente, & accessoriamente ne può conseguire; che se il principal fine della Republica nel constituir le sue leggi è stato di conseruar le forze del suo Principato, & quelle de' sudditi suoi, & la sua sicurezza, & quiete, come è veramente, nè può negarsi, non può alcuno nè dolersi, nè pretenderne correttione. Aggiongo io, che non solamente per il sudetto principal fine sono buone, & sante le leggi, ma anco per quello, che accessoriamente ne può seguire, & che è stato maturamente considerato dalla Republica, come da sauio, & prudente Prencipe, per tante considerationi, che sono state fatte di sopra. Potriano dire gl'Ecclesiastici, che non accresceranno le sue ricchezze, che non si accrescerà il numero delle Chiese, & de' Monasteri, che non si accresceranno le Abbatie, & le Commende, & che puniti, che siano i lor delitti, si leuerà loro la libertà di operare quello, che vogliono: ma molto facile è la risposta, prima perche dalle leggi della Republica ciò non viene assolutamēte probibito, anzi dalla sua pietà possono sperarne quell' accrescimento, & cō quella moderatione, che si richiede; poi perche quantunq; ciò non seguisse, nō hà però hauuto questa intentione la Republica, laquale hà per fine di conseruar à laici li suoi beni, & à se stessa le forze: & quāto al castigo de i lor delitti, se opererāno bene, & cōforme al lor debito fuggirāno al sicuro il giudicio della Republica, essendo questa à punto la via mostrata di nō temer la potestà de' Prencipi, da chi fu chiamato da Dio, & poi inuiato ad insegnare à tutte le genti. Et mentre aggiongono, che sentirāno danno dalle leggi, io lo nego: Dāno sentiria alcuno quādo si volesse torgli la veste, ò il vino, ò li suoi dinari, ò altra robba, che possedesse: ma se altri non vorrà dargli la sua veste, ò altro del suo, perche à se bisogni, non potrà dire, che se gli faccia nè danno, ne ingiuria; & mala cosa sarebbe veder vn' Ecclesiastico à entrar nella casa d'alcuno per pigliarne la robba, ò per offenderlo in altra maniera, ò nell' hauere, ò nella persona, & che all' incōtro non ne potesse esser sospinto, con dire, che per ciò gli succedesse, ò incōmodo, ò danno. A quanto può esser detto da essi per argomento di poca ò pietà, ò Religione della Republica, può à sufficienza bastare quanto si è detto, cō questa sola gionta, ch'essa è nata Christiana, Cattolica, e che tale si è cōseruata, senza mai dipartirsi dalla Cattolica Fede per il corso di 1200. anni cōtinui, & che mai nō è stata cōtaminata d'alcuna heresia, cosa che nō può così facilmēte affirmarsi di molte altre parti di tutta Christianità, & che è stata tāto ossequente della Sede Romana, che grande, & validissimo argomēto cauano alcuni cōtra gli alienati da essa, della vera successione de' Pontefici nella istessa Sede, dalla cōtinuata vniformità dell' ossequio, & riuerenza della Republica verso di lei. Direi alcuna cosa di quei scrittori, che tengono opinione diuersa, & de' quali possono valersigli Ecclesiastici; ma nō stimando, che à me si cōuenga la fatica di essaminare i loro pareri, & opinioni, parmi però di poter dire, che alcuni di essi nō arriuando cō' loro discorsi à quel termine di ragion di gouerno, che si può chiamare architettonico delle medesime leggi, & giudicij, de' quali si tratta, nō già per lor mācamēto, ma per vna lōga & cōtinuata esperienza, che si ricerca all' acquisto di tal cognitione, nō ne possono dare quella cōpita risolutione, che si cōuiene: & che altri, mossi, ò dal timore, ò dalla sperāza, ò da altri simili affetti, & alcuni forse nō ben informati di tutti quei particolari, che in materia tāto graue, & tāto rileuāte è necessario sapersi, si lasciano facilmēte indurre à dechiararsi per la lor parte; oltre che dalla penna di quelli della medesima professione, che lōgamente versati ne' publici gouerni, & liberi da ogni passione caminano cō la ragione diuina, & humana, quella, tolta dalla Scrittura Sacra, che è il vero, & principal Canone; & questa, tratta dal lume dello intelletto, che nō sono pochi, & sariano in maggior numero quādo fosse loro lecito di dire, & scriuere quello che sētono, viene fatta, come io hò veduto, risposta cōueniēte, & molto ꝓpria alle loro disputationi. Per quello, che tocca al capo de' beni emphiteotici, ch' è stato posto nel principio, & frontispicio dell' Editto ò Monitorio mādato alla stāpa cōtra la Republica, nō sarà alcuno che, inteso quello che breuemēte io sō ꝑ dire, nō habbi à restar cō grā marauiglia del modo, cō che in questo negotio si è ꝓceduto; il che cōfermerà maggiormente ciascuno in credere, che la bōtà del Pōtefice sia

restata

restata ingannata, & delusa da falsa relatione di persona interessata, & appassionata, che l'hà fatta, per non dir altro, troppo acceleratamente risoluere. Viene nel detto Monitorio addotta per prima causa della condoglienza di Sua Santità, che la Republica habbia fatta vna legge, con la quale esclude gl'Ecclesiastici dalla prelatione, & acquisto de' beni Emphiteotici, si che nè per prelatione, nè per consolidatione del diretto, nè per estintione di linea, possano acquistare li detti beni: nondimeno la verità è, che nella medesima legge nell'istesso Breue nominata, non vien fatta alcuna mentione de' beni emphiteotici, da che si può comprendere, che non solo non sia stata considerata la detta legge, nè le validissime ragioni, c'hà hauuto la Republica di constituirla, mà che forse anco non sia stata veduta. Si tratta d'vna legge, che vuol dire d'vna gran discussione, & d'vn gran discorso spettante al publico gouerno, come è solito farsi nel decretare tutte le leggi, & di vn legislatore, & auttore di essa non punto sprezzabile, ch'è la Republica di Venetia stimata Prencipe sauio, prudente, & che hà constituite leggi in tutti i tempi, di tanta equità, & di tanta giustitia, che sono state desiderate da gli esteri, & ammirate, & riuerite da tanti Popoli suoi buoni sudditi, & nondimeno si pretende di correggerla, & abogirla, & hauerla per nulla, non solo senza hauerli sopra quella matura consideratione, che si deue, mà senza intenderla, & senza vederla? se chi hauesse da esserne il Giudice non hauria potuto, ne douuto, se non con grandissima maturità di pensamento trattar di correggerla, ò di emendarla, come può intelletto humano capire, che chi non ne è Giudice, nè può dir' altro, che pretenderne qualche grauame, possa per vna mal fatta relatione, & diuersa dal vero, che consta in fatto, senza quella diligente discussione, che in casi simili è necessaria, e quanto all'ordine, e quanto al merito, non solo risoluersi, e terminarsi nel suo giuditio, ma prorompere à eccessi tali, che finalmente conuengono nel cospetto del Mondo non esser approbati, ne ben' intesi? Ha parlato la Republica nella sudetta legge della prelatione de gli Ecclesiastici sopra li beni posseduti da' laici, li quali tutti può presupporre di altra natura, che gli emphiteotici, perche alcuni sono passati in essi da gli Ecclesiastici liberamente, senza alcun obligo, alcuni con certa determinata, e ben picciola pensione, ò ricognitione chiamata censo, & altri sotto titolo di longhissima, & si può dir perpetua locatione: questi che si trouano in grandissimo numero, & in grandissima somma, sono per il più già centinara, e centinara d'anni passati ne' laici, mentre erano di tal qualità, che senza alcuna cultura, & senza che se ne potesse trarre alcun minimo vtile, restauano (si può dire) abbandonati del tutto: saranno adunque dalla industria de' laici co'l mezo dello loro sostanze, e sudori ridotti al termine, che si trouano, ò co'l hauerli riparati dalle inondationi, & da fiumi, ò co'l hauerli asciugati dalle acque, ò con altre industrie & fatiche, di modo che di paludi siano conuertiti in fertili campi, con fatture, & con spese immense, & quando sono per trarre il frutto del sudore del proprio sangue, che v'hanno posto, all'hora à punto ne doueranno restar priuati? la ragion no'l consente, nè l'honestà lo permette; ne alcuna legge in tal natura, & qualità di beni lo commanda, à che aggiongendosi, che la consuetudine, & li giuditij non l'hanno mai comportato, difficilmente può credersi, che ne ancho quelli, che con tal mezi aspirano à maggior ricchezze, possano con buona conscienza sentirlo. Che l'vso, & la consuetudine sia stata tale, si può prouare dal fatto istesso, perche tanto è lontano, che siano stati soliti gli Ecclesiastici di ricuperar detti beni nelli sopradetti casi di prelatione, che più tosto si vede inueterato vso del contrario, poiche infinite altercationi di detti beni dall'vno all'altro possessor laico, per ogni sorte di contratto, non sono state mai impedite da gli Ecclesiastici, ne essi mai sono stati admessi alla prelatione, & se alcuna volta habbia alcuno tentato di esserne preferito, se ne veggono chiarissimi giuditij, & decreti del Prencipe, che non hà mai voluto, che habbiano luogo cosi fatti pensieri; e la causa de' suoi giuditij, e decreti è stata sempre appoggiata ad altretante ragioni, & forse maggiori, quante erano quelle che si sono addotte à fauore della legge sopranominata de' beni laici, anzi che in darno sarebbe stata fatta la detta legge, quando questa, chiamata da essi de' beni emphiteotici, fosse leuata; percioche se douesse hauer luogo la detta prelatione, tante sarebbono le confusioni, &

reuolutioni di tutti li possessori de' beni nello Stato della Republica, che non vi restarebbe nè Città, nè Castello, & in alcuni luoghi nè borgo, nè villa, nè forse casa, ò famiglia, ò persona, che non corresse pericolo, ò d'esser spogliata del suo, ò di patire qualche molestia; e li testamenti, le donationi, le vendite, & compre, li contratti dotali, & altre simili conuentioni fatte con buona fede, & fermate con longhissimo possesso, non sariano sicure, & sopra di essi potriano nascer tante controuersie, tante liti, e discordie, che sarebbe, ò difficile, ò impossibile il rassettarle, ò'l cōponerle. Sono questi troppo gran tētatiui, e troppo pericolosi, & perciò il Prencipe, & la Republica nō gli hà mai cōportati, & se ne veggono risolutissimi ordini à sollenatione de' possessioni de beni, & à correttione di chi hà preteso di mouer humori di tal natura. Ma perche questi non erano bastanti à reprimer il desiderio d'alcuni Ecclesiastici, che più potenti de gl'altri cominciauano à inferir troppa molestia à laici, non hà potuto lasciar la Republica di deuenir ad vna più chiara, & risoluta decisione di questa materia, ilche hà fatto con la predetta legge, per dar sicura scorta à tutti li Giudici di poter chiaramente sapere la volontà publica, secondo laquale hauessero à fare le loro sentenze in tutti li casi. Nè si può riuocar in dubio l'auttorità della Republica nel formarla, prima perche sopra di questa sorte di beni sempre è stato giudicato dal Giudice laico, anzi gli stessi Ecclesiastici hanno in esso acconsentito, & ad esso sono volontariamente ricorsi. Et essendo chiarissimo, che il Giudice Laico non deue esser regolato da altra potestà, che dal suo proprio legislatore, ch'è di potestà Laica, segue necessariamente, che la Republica habbia potuto giuridicamente formar la legge per dar forma di giudicare à suoi Giudici: poi si aggionge, che la Natura de' beni, ch'è, ò del tutto, ò per la maggior parte per li tanti miglioramenti, di ragion laica, non permette, che il possessore possa esser portato ad altro giudicio. Potrei aggiongere, che li Pontefici medesimi, per quiete de' Popoli, che gouernati da essi con temporal Dominio correuano pericolo di gran tumulti, e perturbationi, e trà se medesimi, e con gli Ecclesiastici, hanno fatto simili prouisioni in caso molto più ristretto, come appare da vna constitutione di Bonifacio Nono fatta sopra questa materia per la Città di Ferrara, la quale io hò veduta, & potrei addurre l'esempio di tali constitutioni e osseruanze anco in altri Stati; mà auuedendomi, che l'abbondanza delle ragioni mi portano più oltre del mio pensiero, poiche, oltre l'hauer promesso sopra questo capo la breuità, non par conueniente, che in cosa, dellaquale non hà parlato il Pontefice con la Republica di quel modo, & con quell'ordine che conueniua, onde ne anch'essa hà potuto, nè stimato necessario di far trattare le sue ragioni, si habbi à prender quella fatica che à tempo, & luogo douerà farsi. Mi ridurrò alla conclusione, dicendo, che hauendo tante, & così fondate ragioni la Republica dalla sua parte, & perciò, non hauendo commesso errore, nè peccato di alcuna sorte, anzi che hauerebbe peccato se hauesse fatto altrimenti, poiche haurebbe mancato al buon gouerno de' sudditi, & alla sicurtà, & quiete del suo Stato, tiene per fermo di non poter esser legitimamente corretta, nè censurata da sua Santità, & spera, & confida con ogni sicurezza nel Signor Dio di esser aiutata, & fauorita dalla sua bontà, & co'l suo mezo, & co'l suo fauore, non hà alcun dubio, che sarà anco fauorita, & aiutata la giustitia della sua causa da tutti i Prencipi, e da tutti i Popoli, dell'interesse de' quali non meno si tratta, che di quello di essa Republica: & finalmente spera, che Sua Santità medesima consigliata co'l suo proprio giudicio, e allontanata dal Consiglio di quelli, che per qualche passione, & affetto altrimente la persuadono, sia per conoscere, & ammettere per buone le sue validissime ragioni, & li suoi giusti rispetti: ilche faccia il Signor Dio, che segua per beneficio commune, e di tutta Christianità.

Io Pietro Antonio Ribetti Archidiacono, Vicario Generale, approbo la ſopradetta ſcrittura, & affermo non contenerſi in eſſa coſa contraria alla fede Catholica.

Io Fra Paolo da Venetia Theologo della Sereniſſima Republica hò letto, & eſaminaro la ſopradetta ſcrittura, & l'hò trouata conforme alla ſanta fede Catholica.

Io Fra Bernardo Giordani Theologo Franciſcano, affermo come di ſopra.

Io Fra Michiel'Angelo Bonicelli Venetiano, Lettor Theologo, minor oſſeruante, affermo come di ſopra.

Io Fra Marc'Antonio Capello Minor Conuentuale Theologo affermo quanto di ſopra.

Io Fra Camillo Venetiano dell'ordine di Sant'Agoſtino Theologo affermo vt ſupra.

Io Marc'Antonio Pellegrini Dottor e Cauallier, vno de Lettori primarij in iure dello ſtudio di Padoua, viſta, inteſa & conſiderata la ſopradetta ſcrittura, ſento per mia opinione le coſe contenute in eſſa, eſſer conformi alli termini della ragione.

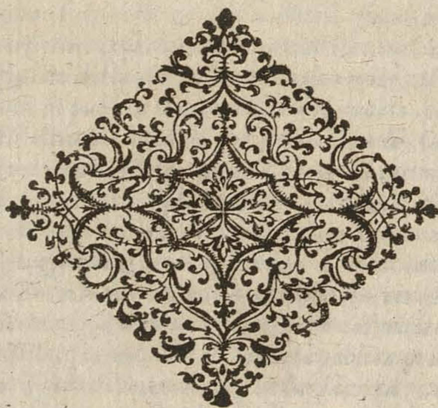
Io Mar'Antonio Ottelio Lettore Ordinario nel primo luogo di ragion ciuile della mattina nello ſtudio di Padoua, per quanto ſi appartiene à termini legali, affermo il medeſimo.

Io Giouachino Scaino Lettore frà li primarij di ragion ciuile nello ſtudio di Padoua la ſera, per quanto ſi appartiene à i termini legali, affermo il medeſimo.

CONSIDERATIONI
SOPRA LE CENSVRE
Della Santità di Papa Paolo V.
CONTRA
LA SERENISSIMA
REPVBLICA DI VENETIA.
DEL P. M. PAOLO
DA VENETIA
dell' Ordine de' Serui.

PSAL. CVIII.

MALEDICENT ILLI, ET TV BENEDICES.



IN VENETIA, Presso Roberto Meietti. 1606.

Con Licenza de' Superiori.

STIMO sempre la Republica di Vinetia, che il fondamento principale d'ogni Imperio, & Dominio, fosse la vera religione, & pietà, & hà conosciuto per gratia singolare di Dio l'esser nata, educata, & accresciuta nel vero culto diuino, ilquale ella hà con molta sollecitudine procurato sempre di accrescere, specialmente, con fabricar molti edifici sacri, & quelli adornare magnificamente, prouedendoli di condecenti ministri, & riceuendo quegli Ordini di religiosi, che i tempi sono andati producendo nella Chiesa Catolica. Di che fà manifesta fede il numero grande delle Chiese riccamente dotate, & l'ampiezza de Monasterij, non solo nella Città di Vinetia, ma ancora nelle altre soggette: & ciò sempre con opportuno, e necessario riguardo d'impedire tutti quegli accidenti, che potessero esser nociui alle Città & Dominij per le nouità, che s'introducono sotto pretesto di Collegij, Confraternità, Società, o Congregationi, & il danno, & pericolo, che portano alla publica sicurezza le fabriche grandi fatte e situate in luoghi non opportuni: perilche hebbe sempre in consideratione quali sorti di persone s'introducessero nella sua Città, & in qual luogo si fondassero li Monasterij, & Chiese per poter riceuerle e sostentarle; & quando conobbe che la diligenza commune, & ordinaria non bastaua, insino l'anno 1337. stabilì per legge, che in Vinetia non fossero fabricate Chiese, Monasterij, Hospitali, & altri tal luoghi senza licenza. La qual legge confirmò & innouò poi nel 1515. & nel 1561. Ma auuertitosi, che così fatta prouisione era necessaria ancora per le altre sue Città terrestri, & maritime, nel 1603. comandò alli Rettori, che per l'auuenire non douessero permettere à qual si voglia persona Religiosa, o Laica di fabricar Monasterij, Chiese, Hospitali, o altri ridotti di Religiosi, o Secolari, senza licenza del Senato, sotto pena di bando alle persone, & di confiscatione della fabrica & del fondo.

Stimò anco sempre la Republica che, sì come ella nelli tempi inanzi s'era essemplarmente conseruata, così douersi conseruare medesimamente nell'auuenire con l'vso della sincera, & incorrotta giustitia amministrata alli soggetti suoi, sapendo che la Scrittura diuina dice, regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias, & diuersos dolos. (*Eccl.* 10.) *Et in contrario*, Rex qui iudicat in veritate pauperes, thronus eius in æternum firmabitur. (*Prou.* 29.) *Perilche conseruando ciascuno in possesso delli suoi beni, con difesa e protettione specifica dell'honore d'ogn'vno, hà mantenuta e perpetuata felicemente, la quiete, & tranquillità publica. Laquale perche nō hauesse ad esser turbata con indebita vsurpatione & offesa altrui; essendosi spesso trouati in atroci, & enormi delitti diuersi Ecclesiastici; iquali con la bontà della vita, & de costumi, com'è l'obligo loro, douerebbono essentari dalla giustitia criminale; non è restata la Republica di vsarla contro di loro, per quanto la publica tranquillità ha ricercato, concedendo però loro essentioni dalli Magistrati nelli delitti communi per fauorir quell' Ordine, ad essemplio delli Principi circonstanti: tenendo di questa maniera sempre li cattiui in timore, & consolati gl'offesi: & così essercitando la potestà datale da Dio hà costumato dal suo nascimento fino alli tempi presenti senza alcuna interruttione di giudicare, & punire nelli delitti graui qualonq; Ecclesiastico di qual si voglia grado, & ordine; onde s'è continuato à godere & essercitare con la quiete publica l'antica & independente libertà del suo vero Dominio.*

Similmente la Republica in ogni tempo hà procurato di tenere li suoi soggetti abondanti di possessioni, & beni stabili, sapendo che alla sicurtà publica principalmente era di vtilissimo seruitio se il priuato fusse stato commodo; là onde già circa 300. anni cominciò ad auertire, che li Ecclesiastici andauano cercando cotidianamente di crescere in possessioni, & rendite: cosa che (se bene essi non haueuano tale intentione) riusciua però non solo in danno delle famiglie secolari, che necessariamente bisognaua mancassero, scemandosi la quantità delli beni loro, ma ancora in detrimento delle publiche rendite, & delle publiche forze. Imperoche, diminuendosi sempre il numero delli Cittadini, che attendono, & seruono al gouerno ciuile, & mancando la quantità de beni loro, sopra i quali le publiche rendite sono

fondate; & per il contrario, crescendo il numero de gli Ecclesiastici, che pretendono essentioni da tutti li carichi necessarij alla Republica, & augumentandosi la quantità de beni loro, che pretendono pure essere essenti, era necessario che le cose publiche si andassero sommamente diminuendo. Aggiungeuasi, che non potendo mai gli Ecclesiastici alienar cosa alcuna, se non con qualche loro auantaggio, & essendo le Chiese perpetue, se essi sempre acquistassero, & li Secolari sempre diminuissero, era necessario in fine, che restassero tutti li beni in mano de gli Ecclesiastici; & si estinguesse ogni nobiltà, & ogni ciuiltà, riducendosi il Mondo à due conditioni di huomini, Ecclesiastici & Villani.

Per prouedere adonque à così graue e noto inconueniente, ordinò la Republica l'anno 1333. che alle Chiese non fosse donato, o lasciato alcuno bene stabile in perpetuo nella Città, e Ducato di Venetia, & che se pur fosse lasciato dopo certo termine si vendesse, restando alle Chiese il prezzo; la qual legge variamente fu osseruata sino al 1536. quando fù stabilita in questo forma: Che non fossero da alcuno lasciati beni stabili alle Chiese, se non per dui anni, nel qual tempo si douesse venderli, e se ciò non fosse fatto da gli Ecclesiastici, vn Magistrato hauesse cura di farne l'essecutione. Et dalle sopradette leggi si vidde in diuersi tempi esser seguiti tanti beni, & publici & priuati, che alcune Città delle soggette per constitutioni sue municipali decretarono l'istesso, parte anticamente, & parte in questi tempi nostri. Le quai cose dal Senato considerate, per ridur tutto lo Stato suo ad vniformità, & prouedere alle diminutioni de beni secolari, nel 1605. estese la legge, che era ordinata per la Città di Venetia, à tutto lo Stato insieme. Aggiongendo che nissuno nella Città di Venetia, ò nel Stato, possa sotto qual si voglia colore vendere, donare, ò in altro modo alienare à persona Ecclesiastica beni stabili senza licenza del Senato, da concedersi nel medesimo modo, come si concede nelle alienationi de beni publici, & ch'ogni alienatione altrimente fatta sia nulla, & li stabili confiscati con pena alli Notari.

Per liquali rispetti, tre anni inanzi, del 1602. per moderar il soprabondante acquisto de gli Ecclesiastici, che sotto pretesto di ragioni dirette hauute da loro in beni posseduti da Laici, ogni giorno tentauano di appropriarseli; mouendo lite hora à questo, hor à quello delli possessori, dando nome di Enfiteusi alli Censi, & Locationi perpetue; & perciò eccitando pretensioni d'essere nelle vendite preferiti, ouero che li possessori fossero decaduti, o che li beni non potessero passare ad ogni sorte di heredi con molto danno delli sudditi, che erano trauagliati, & auiluppati in continue liti; deliberò il Senato per occasione di certa controuersia mossa dalli Monachi di Pragia, che le Chiese non potessero appropriarsi beni posseduti da Laici per ragione di prelatione di linee, consolidatione dell'vtile, saluo però il loro diretto.

Il che fu statuito, attesa la consuetudine di più di 200. anni sempre, & gli innumerabili giudicij in conformità seguiti, per leuare le occasioni delle controuersie, e liti, & dar forma scritta alli Giudici da seguire in ogni caso.

Queste leggi, ordinationi, & amministrationi della giustitia sono molto bene state vedute, sapute, & osseruate dalli Pontefici passati, si per gli auuisi continui, ch'hanno da gli Ecclesiastici di questo Stato, come per li particolari, che cotidianamente riceuono dalli Noncij suoi residenti in questa Città, senza che per se medesimi molti Pontefici n'hanno hauuto piena notitia, & informatione; altri per esser nati, & educati in questo Stato, altri per esser vissuti priuati facendoui officio di confessore per molti anni, alcuni officio d'Inquisitori, & altri Vescoui di qualche Città. Di modo che ogni Pontefice in qualche modo hà hauuta notitia della giustitia, & equità delle leggi Venetiane, & delli giudicij de loro Magistrati; onde si ha da presupporre che nõ hauendo mai reclamato, tacitamente insieme gli habbiano approbati?

Li Giudicij sopra le persone Ecclesiastiche sono sempre stati essercitati, & per lo passato più frequentemente, che nelli tempi prossimi: & le ordinationi, o leggi soprascritte, lasciando le più antiche memorie, si veggono esser state in vso già più di 300. anni, se bene in questi

questi vltimi tempi alcune sono state confirmate, altre dalla legge non scritta, con la quale s'osseruauano, ridotte in scrittura, & cosi finalmente espresse, e publicate. Delle quali vna del 1602. & l'altro del 1603. sono state vedute da Papa Clemente Ottauo zelantissimo & diligentissimo, ma con tutto ciò non hanno sodisfatto alla Santità di Papo Paulo V. Al quale per incognita cagione nel principio del suo Pontificato, è piaciuto di essaminare le leggi, & giudicij della Republica.

Et nel fine di Ottobre prossimo passato nella audientia ordinaria si dolse coll' Ambasciadore di essa Republica, perche nella Sede vacante hauesse fatto vna legge, che prohibisce à gli Ecclesiastici di acquistar stabili, soggiongendo, che quantonque fosse constituita in virtù d'vn altra prima, li Canoni però fanno inualida cosi la vecchia, come la nuoua; per il che omninamente voleua che fosse annullata, imponendo all' Ambasciadore di notificar questa sua volontà alla Republica.

Il che hauendo fatto, & riceuuto ordine dal Senato di dar conto al Pontefice delle ragioni, cause, & giustitia della legge, & della potestà, che la Republica hà di far simili ordinationi, il Pontefice attento alla sua deliberatione, disse apertamente, che vdiua per dar sodisfattione, & non per mettere cosi fatte ragioni in alcuna consideratione, & concluse di voler mandar sopra ciò un Breue hortatorio à Venetia, & mostrò vna scommunica, che haueua fatto stampare contro vn'altra Città, significando in simil cause di non voler risposte, o allegatione di ragioni, ma pronta obedienza; & soggionse vn altra querela per la retentione fattasi nelli mesi inanzi d'vn Canonico di Vicenza, & dell' Abbate di Neruesa, dicendo volere, che fossero rimessi al Foro Ecclesiastico, & che se la Republica hà priuilegi di giudicar Ecclesiastici, non si estendono ne à tal sorte di persone, ne à tal genere di delitti, per li quali li sudetti sono carcerati: & qui sarà necessario di digredire vn poco, per narrar le cause della carceratione di questi delinquenti. Brandolino Valdemarino, Abbate di Neruesa, fu querelato, & imputato d'hauer essercitato molti atti tirannici sopra la robba, & mogli de gli huomini habitanti nelle terre vicine à lui: d'hauer leuato di vita con veleno più persone, & tra queste vn Religioso Sacerdote suo domestico; d'hauer dato il veleno al Padre, & ad vn Fratello: d'hauer fatto vccidere più huomini; d'hauer tenuto commercio carnale continuato con vna sua sorella naturale; d'hauer essercitato molti atti magici, & empij, per ventre al fine delle sue dishonestà; & per altre cause, che non si può senza horrore narrare più particolarmente, come apparisce nelle denontie, e querele fatte da diuerse persone contro di lui. Et Scipione Saracino Canonico Vincentino fu imputato, che con sprezzo hauesse rotto li publici sigilli delli Rettori di Vicenza posti sopro la Cancellaria del Vescouato in sede vacante, per custodia & sicurezza delle scritture, & ragioni del Vescouato, à petitione, & instanza del Cancellier di quello: & di più d'hauer insultato vna Gentildonna vedoua di famiglia principale Vicentina sua parente, con sporcargli la porta, & la casa, dopò hauer tentato per longo tempo con modi indecenti la sua castità, con scandolo publico, perche non si asteneua costui di essercitare i suoi libidinosi tentatiui anco nelle Chiese.

Ma ritornando al Pontefice, la Santità sua in diuersi congressi con l' Ambasciatore, persuase la Republica à uoler lasciare da canto le sue ragioni, & vbidirla intieramente, & doppo alcuni giorni aggionse nuoue querele per la legge soprascritta, che prohibisce fabricar Chiese senza licenza. Et si restrinse risolutamente, che voleua fossero riuocate le due leggi sudette, & rimessi li dui pregioni al suo Nontio residente in Venetia. Et il dì 10. di Decembre formati dui Breui, vno sopra le due leggi, & l'altro sopra il giudicar gli Ecclesiastici, comise al Noncio suo, che li presentasse: ma il Noncio forse mosso, perche il Senato haueua in quegl'istessi giorni eletto vn Ambasciador straordinario per tentar ogni via humile, & possibile di rimuouere la Santità sua dalla resolutione presa inanzi la cognitione della causa, & indurla ad informarsi prima, che venir ad altra esecutione, differì la presentatione delli Breui, cosa, che non fù

approuata dal Pontefice: ma gli spedì in diligenza commandamento di presentarli immediate. Perilche il giorno della Natiuità di Nostro Signore, quando il Duce Grimani staua per render l'anima à Dio, & che la Signoria era congregata con li Senatori, de quali alcuni haueuano riceuuto il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, altri erano per riceuerlo, dimandò audienza, & presentò dui Breui sigillati; li quali non furono aperti per la morte del Duce, che successe nel seguente giorno, fino dopo l'elettione del nuouo. I quali aperti, si ritrouarono ambidui d'vn istesso tenore; & conteneuano, esser venuto à notitia sua, che la Republica nelli suoi Consegli haueua constituito molte cose contro la libertà Ecclesiastica, & l'auttorità della Sede Apostolica, & in particolare haueua esteso à tutto il suo Dominio alcune leggi, che erano per la sola Città di Venetia, ch'era di non fabricar Chiese, & Monasterij, & luoghi pij, & vn altra, che prohibiua l'alienatione de beni Laici in Ecclesiastici senza licenza del Senato; le qual cose, per esser contrarie alla libertà Ecclesiastica, dichiara nulle, & inualide, & chi le hà statuite incorsi nelle Censure Ecclesiastiche, & comanda sotto pena di scommunica latæ sententiæ, che siano reuocate, & cancellate, minacciando, se non sarà obedito, di procedere più innanzi. Al che il Senato sotto il dì 28. di Gennaro rispose; Hauer con dolore, & marauiglia inteso dalle lettere di Sua Santità, che le leggi della Republica osseruate felicemente per tanti secoli, non riprese da alcuno delli processori suoi, le quali reuocare sarebbe vn riuoltare li fondamenti del gouerno, si riprendino hora come contrarie all' autorità della Sede Apostolica, & coloro che le hanno constituite, huomini di eccellente pietà, benemeriti della Sede Apostolica, che sono in Cielo, siano notati per violatori della libertà Ecclesiastica: hauere egli, secondo l'ammonitione della Santità sua, essaminato le leggi, & vecchie, & nuoue, ne trouato in quelle cosa, che non habbia potuto per auttorità di supremo Prencipe statuire; & toccato qualche particolare delle sue ragioni, concluse, credere di non esser incorso in censure alcune, & che la Santità sua, piena di pietà, & religione, non vorrà senza cognitione della causa, persistere nelle comminationi.

Questo luogo ricerca prima, che passiamo piu innanzi, che si esplichi quali siano le oppositioni, che il Pontefice fà alle due leggi soprascritte, & quanto siano di facile, & pronta risolutione, & quali siano insieme le ragioni, la giustitia, & l'equità delle leggi, & quanto sia legitima nella Republica la potestà di costituirle.

Oppone il Pontefice à tutte due queste leggi insieme, dicendo, che sono Sedis Apostolicæ auctoritati & Ecclesiasticæ libertati immunitatique contrariæ, tum generalibus Conciliis & Sacris Canonibus, necnon Romanorum Pontificum constitutionibus repugnantes: per il che, inanzi d'ogni altra cosa sarà molto opportuno, che vediamo, che cosa sia libertà Ecclesiastica, & d'onde habbia riceuuto origine. Imperoche certa cosa è che questo è nome nuouo, & non inteso per xij. Secoli nella Chiesa. Fa mentione il Santissimo Apostolo Paulo della libertà Christiana nelle Epistole alli Romani 6. & alli Galati 4. à pieno; quiui dimostrando, che per lo peccato del Primo Padre nostro erauamo fatti serui del peccato, dalla qual seruitù Christo nostro Signore ci hà liberati, riscuotendoci con il suo sangue; e però dice, cum serui essetis peccati liberi fuistis iustitiæ, nunc verò liberati à peccato serui autem facti Deo, habetis fructum quidem sanctificationem, finem verò vitam æternam. Et alli Galati vn altra seruitù propone alle cerimonie della legge Mosaica, della quale similmente Christo ci hà liberati: quando dice: nunc fratres non sumus ancillæ filij sed liberæ, qua libertate Christus nos liberauit. Non ad altri è stata donata tanta gratia di liberatione, che à ciascuno delli fedeli di Christo, & alla Chiesa in corpo. Perilche si ritrouaranno alcuni delli Santi antichi chiamarla libertà della Chiesa: à questa non si oppongono se non li ministri del Demonio, & la parte dell' Inferno; & non ha dubbio, che qualonque con le sue leggi pensasse derogarli in vna minima parte sarebbe alieno dalla Santa Chiesa Cattolica. Ma di questa non si parla al presente, poiche il famoso, & augusto nome di Chiesa, che era commune à tutti le fideli anticamente così Clerici, come

rici, come Laici, adesso pare, che sia ristretto per lo piu à significar li Clerici solamente; Onde se le è data anco vna libertà propria loro separata dalla sopradetta, della quale pare, che Honorio III. fosse il primo à far mentione circa il 1220. ma quello, che esso Honorio intendesse per libertà Ecclesiastica, & Federico II. Imperatore, che nell'istesso tempo, & ad instanza dell'istesso Papa la nomina, ne essi lo dichiarano, ne tra li Canonisti è in tutto ben deciso: Poiche in tutta la Legge Canonica non si troua diffinita, ne si dichiarano le cose, che sotto essa si comprendono, ne è data regola come giudicarle; per lo che ancora non si accordano quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia contra la libertà Ecclesiastica. La libertà è diffinita dalli Giurisconsulti essere vna facoltà naturale di fare quello, che ciascuno vuole, quanto le leggi lo permettono. Alcuni pensano, che questa facoltà nelli Clerici di fare quello, che piace à loro conforme alle leggi, sia la libertà della Chiesa; in modo, che in questo senso quello istesso, che è libertà assolutamente nel Laico, è nell' Ecclesiastico libertà Ecclesiastica, & consiste in godere quella facoltà, che la legge commune dà à ciascuno. Pare che tale sia il senso del Cap. Eos qui; (De imm.ecc.in 6.) *doue dice, che se alcuno prohibirà che nõ sia cotto pane, macinata biada, fatto seruitio alli Ecclesiastici, questo si presume in derogatione contra la libertà Ecclesiastica. Altri non vogliono così; ma sotto questo nome comprendono quelle cose, che solamente à gli Ecclesiastici conuengono, per priuilegij concessi loro da Dio, o dal Papa nelle cose Spirituali, & dalli Principi nelle Temporali; talmente che non voglia altro dire, che priuilegio di essentione, concesso alla Chiesa vniuersale, così nelle cose Temporali, come nelle Spirituali.*

Vn altra opinione compone ambedua queste insieme. Altri chiamano libertà Ecclesiastica ogni cosa fatta à fauor de Clerici, & dicono essere contro à quella li statuti per li quali li Clerici si rendono piu timidi, & li Laici piu audaci; la qual diffinitione è di Bartolo, (Authen.cassa, C.sac. sanct. Eccl.) *& pare la piu accommodata all'essaltatione dell'ordine Clericale.*

Hora andaremo mostrando, che preso il vocabolo di libertà Ecclesiastica in qual si voglia di questi sensi, le ordinationi della Republica di Venetia, & la carceratione, & condannatione di persone Ecclesiastiche, non leuano alcuna libertà, & insieme risolueremo le oppositioni, che particolarmente si fanno à ciascuna delle leggi.

Non dice il Papa altra ragione speciale, per la legge del non potersi fabricar Chiese l'offende, se non per essere statuita, così sono le parole formali del suo breue; quasi ecclesiæ, & Ecclesiasticæ personæ, temporali vestræ iurisdictioni subiectæ aliquo modo essent, vel qui ea ratione in vestris ditionibus ecclesias, & alia pia, ac religiosa loca extruerent, tanquam in aliquo scelere deprehensi mulctandi viderentur.

Ne altra ragione medesimamente allega per prouar la sua intentione, che sia contro la libertà Ecclesiastica la prohibitione à Laici di non lasciare, o donare in perpetuo, & non alienare stabili nelli Ecclesiastici, se non che pare, che si fondi in vna certa vsurpata giurisdittione, che la potestà secolare habbia ne i beni Ecclesiastici, & queste sono le parole sue; perinde ac si temporalibus dominis liceret in Ecclesiastica bona quæ Ecclesijs Ecclesiasticisque personis, & alijs locis pijs a testatoribus, & cæteris Christi fidelibus pro remedio peccatorum, & exoneratione conscientiæ plerunque relinquuntur, aut alio modo conferuntur, ius aliquod exercere.

Ma primieramente ciascuno, che con interna diligenza vorrà considerare, penetrarà da se stesso, che'l far vna legge, che prohibisca ad ogn'vno così Ecclesiastico come Laico di non fabricar Chiese senza licenza, non è (come il Pontefice oppone) essercitar potestà sopra la Chiesa, ma sopra il fondo, sopra l'area, o superficie, oue si può fabricare; la qual nissuno negarà, che non sia pura, & meramente secolare. Nissun priuato, che prohibisca ad vn Ecclesiastico fabricar vna Chiesa nel sue fondo, si dirà, che ordini cosa alcuna sopra la Chiesa, ne à persona

Ecclesiastica, ma che disponga del fondo suo à suo beneplacito, & che vieti l'vso della cosa à chi nō è obligato per legge concederlo. Non si chiama Chiesa quella che si può fabricare, ma quella che è già dedicata: ogni priuato hà dominio sopra il fondo suo, & il Principe sopra tutti li fondi del Dominio hà vna potestà maggiore; perilche si come è ingiustitia fabricar vna Chiesa nel fondo di vn priuato senza sua permissione, così è ingiustitia fabricare in qual si voglia loco d'vn Principe cōtro la sua prohibitione. Non viene leuata qui libertà all'Ecclesiastico in nissuno delli sopranominati sensi: nel primo; perche nissuno hà libertà d'vsar la cosa altrui contro il voler del Padrone: nel secondo medesimamente; perche Dio vniuersal Signore d'ogni cosa, dando libertà alli ministri della Chiesa di edificar Tempij, non hà leuato il Dominio del priuato, ne l'Imperio del Principe sopra il fondo: ne il Papa hà disposto altrimente, ne potrebbe disporre, per esser cosa temporale: ne Principe alcuno con suo priuilegio hà potuto disponere alcuna cosa nello Stato di questo Republica nata libera: & così non è derogato in conto alcuno alla libertà Ecclesiastica.

Et se questa ragione valesse, la Chiesa è cosa spirituale, adonque chi dispone sopra il fabricarla, dispone sopra cosa spirituale, ne seguirebbe, che vn Principe, che prohibisse mettere nelle fabriche delle Chiese Roueri, che sogliono seruire al fabricar Galere, Barche, Ponti, & in altro; ouero che prohibisse coprirle di piombo per carestia, che n'hauesse per vso di guerra, si direbbe far legge sopra le Chiese, & loro coperti, essendo nondimeno vero, che fà l'ordinatione sopra li Roueri, & sopra il Piombo, che sono cose meramente laiche. Qual cosa è, che non possa esser dedicata al culto diuino? forse non si trouerà alcuna, che non essendo se non il solo peccato contrario à Dio, ogni cosa gli può esser consacrata; adonque chi disporrà d'una cosa, vietando, che non possa esser dedicata, offenderà Dio? non certo.

Il precetto dell'honor diuino, essendo affermatiuo, non comprende tutte le materie, tutti li luochi, tutti li tempi, come vorrebbono quelli che tiranno tutto all'Ecclesiastico; ma admette, che quando non manca cosa alcuna à lui, il resto s'applichi ad vsi humani, & ad esso si attribuisca quanto gli è appunto condecente.

Se fosse lecito contro il voler del Prencipe fabricar Chiese in qualonque luogo, sarebbe lecito similmente contro il suo volere adoperar qual si voglia materia, & qual si voglia artefice, il che estendendo anco alli paramenti, & ornamenti delle Chiese, & alli vasi sacri, restarebbe, che ogni panno, ogni metallo, ogni legno, & ogni altra cosa appartenerebbe all'Ecclesiastico; l'assurdità delle quali conseguenze mostrano chiaramente, che, sicome la Chiesa già dedicata appartiene al Spirituale, così nissuno luogo può esser dedicato senza la permissione del Principe Temporale, & la equità di questa legge fu sempre conosciuta dal mondo. Cicerone nell'oratione pro Domo sua, monstra che in quei tempi nissuna area poteua esser consecrata iniussu populi. Sotto gl'Imperatori gentili ancora erano quattro leggi, (L. sacra §. 1. ff. de re. diuis. L. si plures sint & L. 2. ff. de reliq. & sum. fum. L. vlt. ff. vn. in pos. legal. che vietano poterſi consecrare cosa alcuna senza licenza del Principe, le quali hauendo Giustiniano portate nelli Digesti senza dubio le hà accommodate alla nostra Religione, & dato loro virtù anco sopra il fabricar le nostre Chiese: & chi leggerà le historie Ecclesiastiche, & le Nouelle di Giustiniano, vederà che nelli tempi dell'Imperatori, così in Oriente come in Occidente, al Principe sopra tutti gl'altri è stato deferito in questa parte, si che non solo da loro è stata richiesta licenza del far nuoue Chiese; ma ancora nissuno hà mai pensato di erigere vna Chiesa in Cathedrale, o Metropolitana, senza permissione, & espresso decreto del Principe. Si può vedere sopra ciò la Nouella 67. di Giustiniano, & quello che Balsamon molto estesamente riferisce sopra il xvij. Canone del Concilio Calcedonense. Ne sarà fuor di proposito aggionger qui il costume di Francia, doue non si possono fabricar Chiese senza lettere Regie di espressa concessione, & appresso senza arresto del Parlamento. Et per portar anco esempio di qualche luogo d'Italia, si ricordarà qui, che nella Republica di Genoua si ha particolare con-

stitutione,

stitutione, che senza licenza di ambidua li Collegi non si possa fabricar Monasterij, in pena di confiscatione del loco.

Ma non tanto alle Chiese materiali la Republica di Venetia ha hauuto risguardo, quanto anco alle persone che deuono hauerle in gouerno, poiche non in ogni luogo stà bene ogni sorte di Religiosi. Habbiamo vn' ottimo essempio del famosissimo gouerno de i Re di Castiglia, poiche senza la licenza Regia non si può introdur nuoui Religiosi in quelli Regni, per il che sino al presente li Padri Cappuccini non hanno potuto hauerui ingresso. Et non sono molti anni, che li Padri di San Francesco di Paula diedero principio à fabricar vna Chiesa in Madril sẽza la permissione Regia, la quale opera il Re Filippo Secondo fece, che si fermasse, restando in essempio la Chiesa così principiata, & imperfetta. Et la Santità sua essendo Nuncio straordinario appresso quel Re l'ha potuta molto ben vedere.

Li fondamenti di ciò non sono men ragioneuoli, legali, & legitimi, che necessarij? perche si come nõ sarebbe permesso ad vn numero di persone d'alieno Stato, cõtrarie di costumi, & con fini diuersi da quelli d'vna Republica, che entrassero nello Stato di lei, & si riducessero in vn sol luogo insieme, si facessero vn Capo, & trattassero cõ li soggetti del Prencipe in secreto; poi che questa, come sospetta e perniciosa conuenticula sarebbe subito impedita: Così col pretesto di vn Monasterio nuouo potendo venir insieme sotto vn Capo molti di altre nationi, alle volte contrarij di costumi, e di sensi; & per la cõmodità, che hanno di trattare per le Cõfessioni, ò altri colloquij spirituali, insinuandosi con li sudditi del Prencipe, e così corromperli nella fedeltà; questo similmente con ottima ragione deue esser molto bene auuertito, per la publica conseruatione, e quiete dello Stato. Et per questo rispetto conuenne pur alla Republica, pochi anni sono licentiar di Venetia alquanti Padri di vn Monasterio tutti di natione aliena, per esser stati da loro suiati molti huomini dell' Arsenale. Et così gli Oratorij, & Collegij, che si fanno di tutta vna natione in vna Città, massime piena di molte sorti di huomini, non sono sanza grauissimo pericolo, quando non sia consapeuole il Prencipe di quello, che nelle sue ridottioni si tratta. Si aggionge, che le fabriche, se non sono situate in luoghi conuenienti portano graui danni alle Città, spetialmente à quelle, che sono forti: & si sà quante Città sono perite alle volte per vna Chiesa di fuori poco lontana dalla fossa, occupata dall' inimico accampato: & quanto danno habbia recato medesimamente vna fabrica tale vicina alle mura di dentro; & quante machine, & edificij sacri similmente per importanti rispetti ha bisognato spianare per sicurtà publica, con qualche marauiglia delle persone simplici, e deuote.

Non solo al ben publico è cosa vtilissima, come di sopra si è discorso, che non si fabrichino Chiese senza licenza; ma ancora è per bene di esse Chiese, acciòche ad arbitrio di chi si sia nõ siano fabricate in luoghi indecenti, appresso prostibuli, appresso cloache; ne di forma indecente, e senza decoro conueniente alla maestà della Religione, si che siano più tosto à derisione, che ad altro: ne si vede che il molto, & soprabondante numero delle Chiese sia vtile per la deuottione, anzi incontrario; perche quando sono troppo, non si può prestare li debiti seruitij à tutte, & cagiona più indeuotione vna Chiesa mal tenuta, che diece ben custodite; & le limosine anco non bastano per tutte le Chiese quando il numero è eccessiuo, si che ne le vecchie, ne le nuoue hanno i suoi debiti seruitij.

Per gratia di Dio non mancano Chiese, & luoghi pij nella Città di Venetia, & nelle altre tutte dello Stato; & queste sono tali e tante, che alcune Città colme di reliquie d'innumerabili Martiri, che restano poco decentemẽte conseruate, possono venir à prender essempio da queste: & con tutto ciò non hà tralasciato il Senato, quando l'opportunità si sia presentata, di dar licenza di fabricar nuoue Chiese, & luoghi pij douunque è occorso; & di dare parimente ingresso à nuoui Religiosi anco dopò fatta la stessa legge.

Ma chi non si marauigliarà vdendo riprendersi la pena della legge Venetiana imposta à chi fabrica Chiese senza licenza? dicendosi da chi oppone, che il fabricarle è opera in se

non cattiua, quasi, che l'opera in se & di sua natura buona, se sarà fatta senza le debite circostanze non sia vitiosa, & meriti castigo. Non dalla materia ouero oggetto solamente disse Aristotile, (2. Ethic. c. 6.) & dopò lui tutti li Theologi, si piglia la bontà dell'actione, ma dalla integrità di tutte le circonstanze: E' bene fabricar Chiese, in luogo, & tempo & modo conueniente, ma non è bene senza queste conditioni il fabricar in luogo altrui vna Chiesa; e senza consenso del patrone non è douere. Il Prencipe oltre il dominio, che il priuato hà, tiene sopra ogni luogo vna potestà molto maggiore; alla quale & il padrone, & il luogo sono soggetti, si che di essi non si può fare quello, che il Prencipe prohibisce, ò non consente.

Certamente hò consumato molto più parole di quelle, che bisognauano, per far capace ogn'vno, che habbi il senso cõmune, delle ragioni che sono per questa legge: ma nõ me ne pento, perche seruono anco à difesa della seguẽte del 1605 che prohibisce à Laici alienar stabili ad Ecclesiastici. Imperoche meno questa dispone di cosa Ecclesiastica, ne cõmãda à gli Ecclesiastici cosa alcuna, ma solamente alli Secolari, & sopra beni secolari. Che ingiuria farà mai vn Prencipe, che cõmandi à suoi sudditi di nõ cõtrattare con vna sorte di psone? E' cosa vsitatissima in tutti li Regni la phibitione di nõ trasportare fuori, o di nõ introdurre alcuna sorte di merci, adunque è ad offesa de forestieri? Nõ credo che alcuno assentirà in questa cõsequẽza: & tãto più quãto li priuati fanno tal legge sopra li beni suoi, quando nelli contratti liuellarij pongono cõditioni, che'l liuellario non possi vendere, o alienar li suoi vtili nella Chiesa: & pure questo si fà da tutti: Et altri nelli testamenti per conseruar la robba in casa sua, la conditionano si, che non può mai passar nella Chiesa. Tutte le leggi de Fidecommissi sarebbono contro la libertà Ecclesiastica: perche vietano, che il bene sia lasciato alla Chiesa, & quelle della Falcidia Trebellianica ancora, perche tutte detraheno alla Chiesa quella portione, che vogliono sia detratta dalli legati, & resti all'herede.

Sò che alcuno molto zelante di qual si voglia augumento delle cose Ecclesiastiche nel temporale, afferma, che così sia: ma non credo, che l'opinione sua hauerà molti seguaci. Et è vna gran risolutione il dannare attioni & ordinationi, che tutto il mondo Christiano da 1500. & più anni in quà, hà, non voglio dire solamente ammesso, mà lodato, commendato, e tenuto come seruitio di Dio.

Sono bene alcuni, che per far vn gran fauore al Secolare dicano, che sarebbe stato, & saria lecito statuir vna legge, che nessuno potesse vender li suoi stabili senza licentia, la qual così generale comprenderebbe anco gl'Ecclesiastici, & potrebbe il Prencipe richiesto della licentia concederla sempre, quando l'alienatione douesse passar ad vn Laico, & negarla quando ad vn'Ecclesiastico, che non sarebbe contro la libertà Ecclesiastica.

A quali bisogna ben rispondere con qualche libertà, che studiando vn poco di Logica trouarebbono, che concesso tutto il genere, viene concessa ogni spetie in particolare, & solitaria: La onde chi concede, che'l Prencipe possa assolutamente prohibire l'alienatione, bisogna, che confessi poterla prohibire in Forastieri, in Nobili, in Ecclesiastici, & in qual si voglia altra sorte di persone in particolare. Essi dicono può assolutamente à tutti, ma non però à gli Ecclesiastici soli, & la Logica dice, se può vniuersalmente à tutti, adunque anco alli soli Ecclesiastici.

Mà più seueramente gli parleremo, che studino vn poco la Diuina Scrittura, doue gli ammonirà San Paulo, (Gal. 6.) Nolite errare, Deus non irridetur. Bella cosa certo, se non è peccato questo effetto di operare, che li beni Laici non possino passare in Ecclesiastici, perche lo dannano, perche lo riprendono? Non hà fatto il Prencipe assai bene, se non hà offeso Iddio? & se è peccato, quando restando l'istesso effetto haueranno mutate le parole, che haueranno altro fatto, che burlatosi di Dio, & creduto d'ingannarlo con artificij? Dio non voglia, che in animo Christiano cadano simili pensieri. Se fosse voler di Dio, che gl'Ecclesiastici instituiti da lui per attendere alle cose spirituali, mutata la sua institutione si facessero patroni non solo d'vna parte delle cose temporali, mà di tutte ancora, non douressimo

honorarli

honorarli di sole parole, mà con fatti procurare d'effettuar quanto prima questo voler ultimo.

Ma passiamo à mostrar più chiaramente che il Prencipe in tal legge ordina sopra cose veramente sue, & non Ecclesiastiche. E' pur cosa chiara, che s'vna possessione hà qualche seruitù non può il patrone d'essa lasciarla alla Chiesa, sì che non ritenga la seruitù istessa; Mà qualunque stabile si ritroua in vno Stato, hà soggettione al Prencipe, laquale è molto maggiore, & più stretta, di qual si voglia altra che possa hauere con alcun priuato; imperoche la potestà del Prencipe sopra li beni è maggiore, che'l Dominio del priuato. Può il Prencipe per la potestà sua, à fine di ben publico, derrogare, & leuare il Dominio priuato, non può il patrone priuato derrogare in parte alcuna alla potestà del Prencipe. Perilche anco per sua donatione, ò testamento, ò altro non può fare, che il Prencipe non vi habbi la sua potestà. Pensi questo ciascuno, & consideri come sia conforme alla natura, che passi vn bene per dispositione del priuato nella Chiesa, & perciò resti libero dalla soggettione del Prencipe. Mà risponderanno contentarsi, che passi con gl'istessi oblighi di pagare quello, che pagaua quando era nel laico. Bene, mà perche adesso solamente consentono così, & per lo passato hanno voluto essentarsi da ogni obligo? Diremo poi appresso, che'l Prencipe hà altre ragioni sopra lo stabile, oltre li tributi ordinarij; poiche vi hà anco li straordinarij, senza il qual obligo non è douere, che esso stabile passi, per poterlo come gli altri aggrauare di altre grauezze. Et se questa par dura conditione, pure è naturale. Ma di più se il Prencipe riceue seruitio personale dalli possessori, di Militie, Officij, Curiali, & altro, perche douerà perderlo? & oltre di ciò il Prencipe hà Ius di confiscare quel stabile per li delitti del patrone; ma quando passa alla Chiesa non è più confiscabile, & però il Prencipe perche douerà perder il suo Ius? E qui serua vno essempio notissimo per conuincere li contradicenti.

Li beneficij Ecclesiastici vacano per la morte de beneficiati, & la Corte di Roma hà per ciò l'annata, & il prezzo delle Bolle. Essendo assai beneficij vniti à Monasterij, Capitoli, & altre Vniuersità, auuertirono li Pontefici, che per tal vnione si perdeua quell'emolumento, che per la morte del beneficiato riceueuano: & considerarono, che sotto sopra la vacanza hauerebbe potuto occorrere ogni quindeci anni, e però statuirono, che ogni quindeci anni delli beneficij vniti si pagasse la Quindena. Adunque potrebbe anco il Prencipe così riputare, che sotto sopra ogni cento anni vn bene potrebbe esser confiscato, & far pagare ogni cento anni la confiscatione. Al che per prouedere in alcuni Regni si costuma che quando alcun stabile è lasciato alla Chiesa ella è obligata dare huomo viuente moriente, & confiscabile, fino che lo stabile sia per autorità regia amortizato.

Lo stabile ancora spesso si vende, & per ciò paga al Prencipe gabella, ò si lascia ad heredi stranieri, onde similmente paga certa portione. Facciasi parimente che in tempo di tanti anni occorra vno di questi accidenti, sarà il douere, che'l Prencipe senza suo consenso venga priuato di queste sue ragioni? E per tanto è molto honesta & giuridica l'ordinatione del 1605. Et se appresso la licentia si ricercasse anco per le sopradette cause vna gabella propria, quando lo stabile hà da passar nella Chiesa, non sarebbe ingiusto; anzi in Francia, & in molti altri Regni, quando vn bene passa all'Ecclesiastico, etiandio con licentia, paga vna terza parte dicono per l'amortizatione, cioè perche quel stabile è come morto al Prencipe, che non se ne preuale e serue come prima. Non è adunque contra la giustitia, & equità, se il Prencipe, che tante cose perde, vedendo, che hanno gl'Ecclesiastici venticinque volte tanto di quanto si doueriebbeno contentare, delibera e risolue, che si fermino, & non acquistino più senza licentia, la quale nondimeno si darà loro quando sarà conueniente. I quali respetti di confiscatione, vendite, & legati ad estranei, potendo occorrere anco alle superficie, doue alcuni dissegnano di fabricar Chiese, non è marauiglia se il Prencipe non permette, che senza licentia sua sia amortizato. Ma passando più oltre, quelli che negano al Prencipe secolare il poter far leggi sopra cose Ecclesiastiche,

& che gl'Ecclesiastici siano soggetti alle leggi secolari, consentono nondimeno, che per il ben commune si possa far ogni sorte di leggi, che comprendano etiandio gl'Ecclesiastici. Ma il ben publico ricerca, che si conserui questo membro principalissimo della Republica, cioè il secolare, che porta li pesi, fà le fattioni publiche, così personali, come reali: acciò non auuenga quello che Vlpiano dice quòd viribus & viris destituta erat Respublica (ff. de mune. & hon. l. 3.) E' adunque giusta la legge, & è conueniente, che sia questo membro protetto dal Prencipe, si che conseruandosi li suoi beni in esso, resti colle forze necessarie per seruir la Republica: & se da questo nasce, che gl'Ecclesiastici hanno meno di quello, che hauerebbono, ciò non è direttamente inteso dal Prencipe, mà accidentalmente occorre: ne mai la ragione, & le leggi attendono à quello, che indirettamente, o per accidente segue. (l. si quis ne causam ff. si cert. pet. c. quia diuersitatem de concess. præb.) Ne quegli presume far ingiuria al prossimo, che hà per meta l'vtilità propria, se bene di là viene, che'l Compagno sia priuato di qualche guadagno, che farebbe. Se non fosse questa legge l'Ecclesiastico s'arricchirebbe più, lo confisso, mà l'ordinata carità, & Iddio commandano, che ciascuno riguardi prima alle cose à se necessarie, & questo è attendere alla vocatione sua. Chi conserua il suo senza dubio impedisce, che non vada in vn'altro, ne mai vno si fà ricco, se altri non si fà pouero. Non è però contra la Carità ouuiare alla propria pouertà, perche insieme s'impedisce la ricchezza altrui. Deue il Prencipe curare, che la tranquillità, & le forze del suo Imperio si mantenghino.

Se di quà viene, che gli Ecclesiastici non haueranne maggior abondanza, à questo non debbe risguardare il Prencipe. Haetano (In Summa ver. excom. c. 31.) seguito da tutti nega essere contro la libertà Ecclesiastica lo Statuto secolare, doue si restringa, & ponga modo alle spese de Funerali, Sponsalitij, & Messe nuoue, & pure da queste segue più manifestamente, che gli Ecclesiastici sono priuati di que' guadagni, che hauerebbono, se fosse lecita qualunque sontuosità.

Se vorranno gli Ecclesiastici comprare, di quali dinari compreranno? Commandò il Canone concesso, (12. q. 2.) che siano fatte quattro parte dell'entrate Ecclesiastiche, la prima per il Vescouo, la seconda per il vitto del Clero, la terza per la fabrica, la quarta per le limosine de poueri. Il che ancora fù da Carlo Magno nel suo capitolare (l. 1. c. 87.) confirmato. Non vorranno gli Ecclesiastici acquistar con la prima, ne seconda parte, ne è douere, che si leuino li suoi alimenti. Lasciar cader le fabriche per acquistar di nuouo, non è ragioneuole, ne il ben publico lo consente: d'implicarci la quarta parte, che è la debita alli poueri, la pietà non lo comporta, ne il detto del Signore: poiche S. Paulo ci comanda di hauere sempre in memoria beatius est magis dare, quam accipere. Perilche passando alli stabili donati, ò lasciati, è d'auuertire, che le Chiese per questa legge non sono impedite dall'hauere tutto quello, che loro viene o donato, ò lasciato, il che se non hanno in propria spetie, hanno però il prezzo, il quale è equiualente alla cosa.

Sarebbe forsi fuori di luogo l'aggiongere, ma pur con breuità non sia tanto male, che non è vtile à gli Ecclesiastici il possedere superfluamente, poiche così sono deuiati del seruitio di Dio, al quale è carico loro d'attendere, & si hà nelle leggi Ecclesiastiche tutto vn titolo, ne Clerici, vel Monachi Secularibus negotijs se immisceant, doue particolarmēte il 1. ca. pare fatto per prohibire li disordini presenti, & S. Paolo con poche parole comanda, nemo militans Deo implicat se negotijs secularibus, vt ei placeat, cui se probauit. (2. Tim. 2.) Vi è vn longo discorso di San Gio. Chrisostomo (In Matth. hom. 26.) doue mostra dalle ricchezze della Chiesa nascere dui mali, vno che li Laici cessano di essercitarsi nelle limosine: l'altro, che gli Ecclesiastici, lasciato l'officio loro, ch'è la cura delle anime, diuentano Procuratori, Economi, e Dacieri, esercitando cose indegne del suo ministerio.

Dicono qualche volta gli Ecclesiastici con graui querele, che viene prohibite loro quello, che è concesso à tutte le altre sorti di persone etiãde vili, & infami, quasi, che siano di peggior conditione. Alche si può rispondere, prima, che non tutto à tutti conuiene, ne conseguita se vna

cosa è

cosa è permessa à gl' altri, che debba esser permessa à loro: si concide à soldati, & à gentil' huomini andar armati, adunque à loro ancora douerà permettersi l'istesso? & se non si concederà, doueranno riputarsi offesi, & trattati come inferiori à gl' altri tutti? Poi se alcuna sorte di persone nella Repub. possiede più della parte sua, à quella non conuiene acquistar più. Constantino Porfirogenito, Romano, & Basilio Imperatori Costantinopolitani fecero leggi, che li Patritij, & Senatori, Vescoui, Monasterij, &c. non potessero acquistar da loro inferiori per compra, donatione, ò testamento: (Nouell. extrau.) per conseruare quel membro necessario alla Republica; così potrà fare il Senato altra legge sopra li beni delli sudditi suoi conueniente al suo buon gouerno quando ne sarà di bisogno: & la fà al presente sopra gli Ecclesiastici, perche conuiene tener così regolato il corpo della Republica, acciochè vn membro non cresca più del douere, si che faccia il corpo mostruoso, & prendendo più alimento del conueniente dannifichi le altre membra togliendo loro il suo debito; & per se stesso non potendo digerire il superfluo si riempia di mali humori, onde nasca prima infirmità in lui, & poi corrottione di tutto il corpo. Ma lo stato de gli Ecclesiastici in questo Dominio è vn membro, che può essere vna centesima parte di tutto il numero delle persone, & hà tirato in se nō vna portione delli beni à questo corrispondente; ma nel Padoano più d'vn terzo: nel Bergamasco più della metà, & non vi è luogo, doue almeno non habbia vn quarto delli beni: & se li fosse concesso acquistar ancora non è dubbio, che s'impatronirebbe di tutto il paese, lasciando tutti gli altri poueri, ignudi, & serui, & leando alli secolari ogni alimento.

Il luogo & tempo presente ricerca vna legge, che probibisca vn tale eccesso: anticamēte già quando l'Ecclesiastico era gouernato secondo la maniera, che li Santi Apostoli lo instituirono, & li Santi Padri à loro imitatione seguitorono d'osseruare, era cosa vtile, che hauesse molti beni: & nel corpo della Republica, era come vno stomaco, che prendeua tutto il cibo sì, ma ne digeriua poco per se, & molto per gl' altri. Così gli Ecclesiastici possedendo molto, & participādo delle rendite delli beni per se parchissimamente, & tutto il rimanente dando in elemosina, erano molto proficui alla Republica: Perilche anco tutti procurauano accumular loro possessioni, e beni: poiche quanto più haueuano, tanto riusciua in maggior vtilità publica, nella quale erano gli Ecclesiastici tutori, & procuratori per li poueri, & bisognosi, si che nō seguiua nissuna mostruosità; essendo li beni Ecclesiastici come beni cōmuni, che faceano accrescimento in tutto il corpo proportionatamente, e non in vna parte sola. Ma, mutata questa lodeuole consuetudine, li beni, & facultà passate ne gli Ecclesiastici, eccedono in grandezza, & ciò è troppo sproportionato al corpo della Repub. alla quale sarebbe di grandissimo incōmodo quando più crescesse, ne si potrebbe reggere, ma sarebbe necessario, ò che si riducessero alla debita misura, ò che ne succedesse la rouina di tutto il corpo. E se bene habbiamo parlato delli beni Ecclesiastici come cōmuni à tutti loro, nō perciò la possessione è vgualmente diuisa tra essi, anzi tre quarti delli religiosi non viuono sopra le rendite Ecclesiastiche, ma di limosine, & oblationi de' secolari; essendo le possessioni, & entrate in vn picciolissimo numero di Clerici, il quale appena arriua alla quarta parte di essi. Et quello, che più importa è, che di questi la metà habita fuori dello Stato; & questi tirano à se tutte le rēdite loro cō dāno euidētissimo del publico seruitio. Et se nelli tempi migliori quando gli huomini pensauano più al Cielo, che al Mondo, & quando fiorinano gli Augustini, che rifiutauano l'heredità lasciate alla Chiesa, priuati li figli (Ad fra. in ere. ser. 52.) s'è fatto vn tant' acquisto, che sarebbe nell' auuenire? trouandosi hora di quelli, che con artifici vanno persuadendo maggiori acquisti: sarebbe da temere al sicuro, che in due, ò tre centinara d'anni crescessero tāto gli acquisti, che diuenissero patroni del tutto. Sono Monasterij fabricati già 300. anni, & non hanno il quarto dell' entrata di quelli, che non è più di 40. anni, che sono edificati. Adesso vi sono assai religiosi, che hanno prohibitione di posseder stabili, la quale quando fosse leuata, che probabilmente potrebbe farsi, poiche vediamo ciò essersi fatto con quattro numerosissime religioni, oltre molte altre minori; pensi chi hà giudicio, quali acquisti si fariano in vn momento.

Molte cose nelli principij loro sono buone, che in progresso alterandosi si fanno perniciose: l'acquisto de gli Ecclesiastici nel suo principio, ottimo, è venuto per quattro gradi allo stato presente: prima le possessioni si vendeuano, & del prezzo si nutriuano gli Ecclesiastici, & li poueri. (Act. 4.) Si pensò poi di ritenere li stabili, & nodrire li poueri delle rendite. (c. futurum, & c......) Nel terzo luogo si passò à far quattro parti, vna per il Vescouo, la seconda per il Clero, la terza per la fabrica, la quarta per li poueri. (c. concesso.) Adesso sono fermati li benefici, & nata l'opinione, che da tutti i Theologhi, & buoni Canonisti è reprobata, che clerici sunt domini fructuum, con tutto che habbiano li Sacri Canoni, & li Santi Padri constantemente predicato, che li beni Ecclesiastici sono de' poueri. Perilche anco il Sacro Concilio di Trento omnino interdicit Episcopis, ne ex reditibus Ecclesiæ consanguineos, familiaresve suos augere studeant, cum & Apostolorum Canones prohibeant, ne res ecclesiasticas, quæ Dei sunt, consanguineis donent. Sed si pauperes sint, iis vt pauperibus distribuant. Et poco di sotto. Quæ verò de Episcopis dicta sunt, eadem non solùm in quibuscunque beneficia Ecclesiastica tam secularia, quàm regularia obtinentibus, pro gradus sui conditione, obseruari, sed ad S.R.E. Cardinales pertinere decernit.

Et però non douerebbono gli Ecclesiastici interpretrar così in sinistro vna legge fatta per necessità publica, tanto conforme all' equità, & giustitia, & dire che sia fatta per tenerli inferiori à gli huomini vili. Più tosto potrebbeno dire, che meglio sarebbe che viuessero conforme à gli Apostoli. (Act. 4.) Vogliono forse affermare, che essi Apostoli vendendo tutti li stabili, & dando limosina fossero di conditione inferiori alle persone vili? Vogliono dire, che siano di peggior conditione, che gl' infami? forse tante Congregationi de Regolari, che non possedono, doueranno esser riputate infami? Et se rispondono, che questi lor fanno volontariamente, si può replicare, che il volontario, ò inuolontario fanno ben differente circa l'esser virtuoso, ò meriteuole? ma non circa l'esser honorato, ò vile. In questo proposito è degno d'esser considerato vn Canone, doue si dice. (de consec. distin. 1. c. vasa.) Bonifacius martyr, & Episcopus, interrogatus si liceret in vasculis ligneis sacramenta conficere, respondit quondam sacerdotes aurei ligneis calicibus vtebantur, nunc è contrario lignei sacerdotes aureis vtuntur calicibus.

Mà contenti, si essi volontariamente di quello, che hanno, che eccede di tanto la sua parte, & così restariamo accordati. E' degno d'imitatione l'esempio di Moyse à c. 36. dell Esodo, il quale hauendo inuitato il popolo ad offerire oro, argento, & altre cose pretiose per la fabrica del Tabernacolo, quando fù offerto più di quello, che bisongnaua, per publica proclama ordinò, che nissuno più offerisse cosa alcuna. Ma soggiongasi vn' altra ragione ancora. Se per queste leggi fosse lesa la libertà Ecclesiastica, adunque per leggi Pontificie, che prohibiscono à gli Ecclesiastici alienare à secolari sarebbe offesa la libertà secolare; e di questa maniera essi potriano far leggi, che leuano altrui la libertà, & gli altri nõ potranno far verso loro l'istesso? E tãto più è forte la ragione, quãto se bene gli stabili laici nõ possono passar ne gli Ecclesiastici, può nõdimeno passarui il prezzo, & cõ la licenza anco essi beni à giusta cõpra: ma gli Ecclesiastici, possono alienar per qual si voglia contratto gratuito, nè vendere, ò permutare, se non con auantaggio: & se li secolari, che più ne hanno ragione, non si lamentano di questo, perche doueranno essi lamentarsi di cosa di minor apparenza? Finirò questa parte con dire, che innanzi l'anno 400. della nostra salute, Valentiniano, Valente, & Gratiano fecero legge, (C. Theo. de ep. & cler. l. 20.) che i Clerici non potessero acquistar cosa alcuna dalle Donne, &c. La qual legge fu anco inuiata à S. Damaso Pontefice Romano di quei tempi, che la publicasse, & si publicò; & fu anco per longhissimo tempo osseruata in Roma: & S. Girolamo, che ne fà mentione nell'Epistola ad Nepotianum, dice non dolersi della legge; perche i Clerici l'haueuano meritata; ma dispiacergli l'auaritia loro, c'hauesse data occasione à Principi di farla. Fu fatta vna simil legge in Sassonia da Carlo Magno di gloriosa memoria, & seruata longamente. Del

1300. *Odoardo iij.* (Polid.l.13 Hist. Anglicæ.) *Rè d'Inghilterra fece vna legge precisamente come questa, & quantunque gli Ecclesiastici repugnassero alquanto, fu posta però in essecutione. Lodouico Molina* (de contr.t.2.d.140.l.2.t.8.§.) *attesta nelle ordinationi di Portogallo esser vna legge, che le Chiese, & Monasterij, per compra, successione, ò donatione, non possino acquistar stabili, acciò non crescano più del douere à danno de' laici le possessioni, & rendite Ecclesiastiche; aggiungendo, che anco ne gli altri Regni di Spagna sia in vso l'istessa legge. Certo è, che Giacomo Rè d'Aragona* (Petr.Bollug.in spe.princ.R.13. *statuì nelli Regni soggetti à quella Corona, che li beni di Realenco (così chiamano quelli, che pagano alcuna cosa al Rè) non possino passar nell'Ecclesiastico senza Regia licenza. In Francia* (C.di Hen.iij.l.17.c.) *la medesima legge fu constitua da S. Lodouico, che è cosa molto notabile; & poi successiuamente confirmata da Filippo iij. da Filippo il Bello, da Carlo Bello, da Carlo V. da Francesco Primo, da Henrico II. da Carlo IX. & da Enrico III. Et hauendo però fatto già 300. anni la Republica di Venetia questa legge per la Città, & Ducato suo, non si hà da dire che la estensione di lei à tutto lo Stato sia vna innouatione, poiche Saluio Giuliano rispose* (C.de vet.iur.enucl. §.sed etsi.) omnes debere sequi leges & consuetudines vrbis Romæ, *come Giustiniano Imperatore riferisce. Et in Sicilia del* 1296. *il Re Federigo (si come è scritto nel Capitolare di quel Regno) fà vna legge della forma stessa della legge Veneta del* 1536. *se non che dà termine vn' anno solamente.*

Pio V. similmente nella Terra del Bosco, doue egli nacque, hauendo quiui fabricato vn gran Monasterio, perche ella non si distruggesse, prohibì in perpetuo à gli Ecclesiastici il poter comprar da Laici; & Clemente viij. auuertendo quanto la Santa Casa di Loreto possedesse, per conseruar li Laici prohibì, che essa più comprasse. Et pur anco in Genoa vi è Constitutione generale, che tutti li beni siano affetti alla Republica, si che non possino essere alienati ad Ecclesiastici. Risponde bene alcuno, che Papa Clemente fece tal legge come Principe temporale, hauendo richiesto licentia à se come Papa di farla. Consideratione molto sottile, mà non conforme alla soda dottrina Theologica, & morale, la quale vuole, che hauendo Dio dato vn Stato in gouerno à chi tiene la Maestà, con potestà independente nelle cose temporali gl'habbia anco data auttorità di fare da se, & senza licenza, ò permissione di qual si voglia, tutte quelle leggi, che sono necessarie per mantenerlo.

Non si trouarà mai, che Dio habbia fatto vn precetto, che per adempirlo bisogni pigliare la licenza da altri. Nelle cose indifferenti, ouero nelle buone mà libere può occorrere, che si commetta errore facendole cõtra il volere del superiore, mà in quelle, che sono di precetto espresso di Dio serue quello, che disse, S. Pietro, (Act.5.) obedire oportet Deo magis quàm hominibus. *Che Dio dica al Prencipe fà quelle leggi, che sono necessarie alla tranquillità publica, & se mancarai, io lo riceuerò ad offesa: & ci voglia licenza per obedirlo? Licenza si ricerca, doue senza,* non licet: *adunque quello, che Dio commanda non è lecito? La natura quando dà vn fine, dà ancora tutte quelle potenze, che sono necessarie per ottenerlo, & Dio darà vn fine, & vn precetto, che nõ si possa essequire senza riconoscere in gratia da gli huomini? questo è troppo grande inconueniente. Ma ritorniamo alla materia della legge, laquale si come non è vna noua inuentione, così di lei ancora i Iurisconsulti celebri hanno trattato, & l'hanno difesa per giusta. e trà gl'altri Baldo, l'Archidiacono, l'Abbate, Signarolo, Alessandro, Barbaccio, Croto, Tiraquello, Gaelio, Renato Copino.* (Bal. c. qua in ecclesiarum, c.ecclesia S. Mariæ de constit. Archid. c.Romana, de app. in 6. Abbas l.1. conf. 63. Signorolus conf.21. Alex.consi.93. Barbat.l.2.conf.14. Crotus l.1.conf.5. Tiraq. de retract. consang.§.1.gl 13. Gail l.2.conf.32. Copin. de pac.pol.l.3.tom.1.) *dalla lettione de quali ogn' vn potrà scoprire, se questa era vna causa, doue conuenisse procedere con censure, & massime non essendosi seruate le cose sustantiali del giudicio. Onde nõ sarà se non molto à proposito il dire anco qualche cosa intorno l'ordine seruato da S. S. acciò si veda quante nullità sono passate nel maneggio, dirò, di così fatto negotio, perche giudicio non si può chiamare, mancando di*

materia. I Theologhi dicono, che il giudicio ingiusto può bene nell'esteriore paree giudicio, ma in se non già, & ogni giuditio ingiusto esser etiandio da se nullo, ne essere il giudicio ingiusto più giudicio, di quello, che l'huomo morto sia huomo. Ma ancora vederemo in ciò mancamento di forma, e così sustantiale, che lo rende di niun momento. Primieramente senza citatione alcuna precedente vien dichiarato, che le leggi vecchie, & nuoue del non alienar beni, & non fabricar Chiese senza licenza, siano contra l'auttorità della Sede Apostolica, & della libertà Ecclesiastica, & che siano incorsi nelle Censure gli stessi legislatori. Et pure la citatione esser de iure naturali; & ricercarsi anco nelle declaratorie, etiandio di Censure, è cosa notissima appresso tutti li Iurisconsulti. Il che basta per nullità così del Breue sudetto, come di tutto quello, ch'è seguito dopò in virtù di esso. Ma che adesso siano dichiarati per escommunicati tanti huomini pij defonti in Christo, i quali hanno continuamente communicato con gli Pontefici de' tempi loro, che altro è, se non condannare gli Precessori della Santità sua? & affermare che non habbiano essercitato la cura delle anime, come doueuano? & pure trà quelli vi furono Pontefici di eccellente virtù, e Santità.

Rende il Papa la causa perche habbia deliberato proceder contra la Republica, dicendo; Cum prætermissionis officij nostri, & causæ Ecclesiæ desertæ à nobis ratioñe extremo Iudicij die exigi à Deo nullo modo velimus: neque enim existimetis nos, qui alioquin pacis, & quietis publicæ cupidissimi sumus, omnesque nostros cogitatus eò intendimus, vt soli Deo inseruientes rem Christianam, quantum possumus, pacatè gubernemus, quique omnium animos, præsertim maximorum Principum, nobiscum ea in re consentientes esse optamus, si aliquando Sedis Apostolicæ authoritas lædatur, si Ecclesiastica libertas, & immunitas impetatur, si Canonum decreta negligantur, Ecclesiarum iura & Ecclesiasticarum personarum priuilegia violentur, quæ muneris nostri summa est, id aliquo modo dissimulaturos, aut officio nostro defuturos: hac vero in re id vobis persuasum esse volumus, nos nullis humanis rationibus moueri, aut quidquam præter Dei gloriā quærere, aliudque habere propositum, nisi perfectam, quoad eius fieri possit, Apostolici regiminis functionem. *Et non senza ragione teme sua Santità il giudicio diuino, quando mancasse del debito pastorale: perche Dio per Gieremia minaccia*, Veh pastoribus qui dispergunt, & dilacerant gregem pascuæ meæ: dicit Dominus. Ideo hæc dicit Dominus Deus Israel ad pastores qui pascunt populum meum, Dispersistis gregem meum, & eiecistis eos, & non visitastis eos. Ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum: ait Dominus. *Et al popolo promette*, Dabo vobis pastores iuxta cor meum, & pascent vos scientia, & doctrina. *Imperoche certa cosa è la somma del carico pastorale essere la predicatione dell'Euangelio, le sante ammonitioni, & instruttioni delli costumi Christiani, il Ministerio delli santissimi Sacramenti, la cura delli poueri, la correttione delli delitti, che escludono dal Regno di Dio; cose, che Christo nostro Signore hà raccommandate à S. Pietro, & datele per carico; le quali sole sono state essercitate tanto da lui, quanto dalli Santi Martiri suoi successori succeduti di tempo in tempo, non in quel modo, che le tenebre succedono alla luce.*

La gloria di Dio nelle Scritture diuine vediamo essere nella propagatione dell'Euangelio, & nella buona vita delli Christiani; & in somma, come S. Paolo dice, nella mortificatione dell'huomo esteriore, & vita dell'interiore, (2. Cor. 4.) *& nell'essercitio dell'opere di carità. Ma se la gloria di Dio stasse nell'abbondanza delli beni temporali, haueressimo molto da temere di noi medesimi; poiche à gli suoi Christo non ha promesso se non pouertà, persecutioni, incommodi*, (Ioan. 15.) *& finalmente, come l'istesso vulgo conosce, li trauagli, & patimenti sono le visite, & le proue de gli amici di Dio, & niuno, dice l'Euangelio*, (Mat. 8.) *segue Christo, se non doppo hauer presa sopra le spalle la propria Croce.*

E' molto

E molto differente dalla dottrina di S. Paolo (1. Cor. 13.) *quello che da alcuno è stato disseminato in molti luoghi, & à molte persone, & ciò è, che non si sà vedere, perche questa Città si possa commendare di Religione, imperoche se bene vi abondano le limosine, & opere pie verso li poueri, & il decoro delle Chiese, & il culto diuino, il cimento però del Christiano è il fauorire la giurisdittione Ecclesiastica: & di questo si vede in Venetia il contrario. La sentenza di San Paolo è,* (1. Cor. 13.) Si tradidero corpus meum ita vt ardeam, charitatem autem non habuero, nihil sum. *Leggesi nel santo Euangelio, che il nostro Saluatore nel giorno del Giudicio dimandarà conto alli reprobi delle opere di pietà, & di misericordia non esercitate.* (Matt. 25.) E suriui enim, & non dedistis mihi manducare: Sitiui, & non dedistis mihi potum: Hospes eram, & non collegistis me: Nudus, & non operuistis me: Infirmus, & in carcere, & non visitastis me.

Ma che sia leuata à scelerati la licenza di offendere il prossimo, che sia lasciata alli secolari vna parte della portione de' beni, che loro conuiene, non è da temere, che Dio ricerchi ragione, anzi possiamo animosamente dare tutti li beni della Chiesa à poueri, senza dubitare, che Dio per ciò resti offeso.

Nè si deue tra lasciare quì di ponderare anco l'ultime parole di quel Breue, doue si dice, Quinimmo nulla alia ratione meliùs publica illa Christianæ religionis incommoda, in quibus euitandis tantopere insistitis, lōgè à vobis propulsabitis, quàm si Ecclesiarum, & Ecclesiasticorum, qui pro vobis dies, ac noctes excubant, & assiduas ad Deum preces effundunt, immunitates, & iura (prout religiosos, & pios viros decet) conseruaueritis.

Ha bisogno certamente la Republica di essere aiutata con le orationi de gli Ecclesiastici: perilche ella anco assiduamente si raccomanda loro; & ben sà quello che il Sauio dice: (Eccles. 21.) Deprecatio pauperis ex ore vsque ad aures perueniet. *Et si duole quando alcuni poco intenti à queste sante opere sono causa col male essempio di molti peccati nelli laici: onde in luogo di placare la diuina giustitia, & commouerla à misericordia verso noi, si irrita tanto più lo sdegno suo à castigarci co'l mezo de gl'infedeli. Nè dobbiamo credere, che le orationi de i più ricchi, & meglio agiati siano per piegare maggiormente la Maestà Diuina, della quale è scritto,* (Psal. 21.) Neque despexit deprecationem pauperis: *consiosiache molto male hauerebbono fatto, & farebbono con questa dottrina tanti santi Monachi, & Heremiti, che vissero, & viuono in estrema pouertà, & abiettione, con ferma credenza, che in tale stato le orationi loro debbano più facilmente ascendere alla presenza di Dio.*

Ma è tempo di passare al Terzo capo controuerso, il quale è in materia del giudicare gli Ecclesiastici, la qual cosa debbe esser trattata separatamente, poiche anco in diuerso tempo fu presentato il Breue sopra essa materia. Forse la prouidenza diuina dispose, che, come habbiamo detto, da qual si sia delli Ministri Pontificij fusse errato nel presentar delli Breui, accioche la Santità sua hauesse qualche tempo di pensar meglio di quanto momento fosse il negotio, che s'incomminciaua: ma nō però restò sua Beatitudine di commandare, che l'altro Breue sopra li dui Carcerati fosse presentato, come fu fatto à 25. di Febraro cō la sopra scritta, Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorū: *ancorche la Santità sua fosse cōsapeuole della morte di quel Principe successa dui mesi prima, & hauesse fatti fare gli vfficij di congratulatione col Serenissimo Principe presente suo successore. Qualche Canonista defenderebbe questa attione cō la dottrina loro,* Papa est iudex viuorū, & mortuorū, *ma più tosto si deue credere, che habbia pēsato, essēdo l'istessa dignità nō importasse la mutatione della persona, in che hauerà li Canonisti tutti contrarij, i quali vogliono, che trattādosi di Cēsure, chiamate materia odiosa, le parole debbano essere strettissimamēte interpretate: La onde se pretēde, che il Serenissimo Duce presēte sia per ciò ammonito, nō glie lo cōcederāno, si che cōtra di lui, anco per questo capo*

ha proceduto senza seruare vn'atto, ch'è sustantiale al giudicio, & cio è la citatione per la declaratoria, & l'ammonitione per le censure. Si deue tener per cosa certa, che se il Pontefice hauesse ascoltate le ragioni, doue la Republica di Venetia fonda l'auttorità sua di giudicar gli Ecclesiastici, mai hauerebbe sopra ciò mossa parola: ma non hauendo voluto trattar, & vedere le ragioni di essa Republica con quella patienza, carità, & maturità, che si prometteua dall Santità sua, come padre vniuersale della Christianità; non è merauiglia se biasma li giudicii della Republica, affermandoli fondati sopra vso, & consuetudine votißima, & sopra alcuni Breui de Pontefici. Rispose il Senato al Breue del Pontefice in poche parole; marauigliarsi, che nasca cotidianamente noua materia di dissensione, & che si tenti di souertire quelli fondamenti sopra quali la sua libertà è stabilita per 1200. anni: imperciochè dal nascimento della Republica li Maggiori suoi hanno riceuuto da Dio l'auttorità di punire qualcunque delinquente, la quale hanno essercitato continuamente ad honor di sua Maestà diuina, con quiete publica, & approbatione delli Precessori di sua Santità, & lode vniuersale. Di consuetudine non si fece mentione alcuna; attesoche hà la potestà sua molto più altamente, & fermamente fondata, che sopra vn'vso, se bene immemorabile: perche ella tiene per indubitata la dottrina de i Theologhi, & de i migliori Canonisti, che l'essentioni degli Ecclesiastici dal foro secolare nelli delitti nō Ecclesiastici, ma temporali, ò, come Giustiniano dice, ciuili, non sia de iure diuino, ma per priuilegio de' Principi; se però alcuno non volesse pigliare il significato della parola Ius diuinum *tanto largamente, ò abusiuamente, che vogli dire* Ius humanum.

Questa dottrina, che se gl'Ecclesiastici non fossero per priuilegio, & gratia essentati, sarebbono soggetti à Magistrati seculari, si mostra e conferma con gl'essempij del vecchio Testamento, doue si vede, che tutti li Rè hanno commandato, & giudicato, & punito li Sacerdoti, & questo esser stato fatto non da gli Rè cattiui, ouero mediocri solamente; ma da i santißimi, & pijßimi Dauid, Salomone, Ioas, Ezechia, & Iosia, & lo habbiamo precisamente nell' Euangelio nelle parole di Christo nostro Signore, dette à Pilato, (Ioan.19.) non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset de super; *aggiontoui, (se alcuno volesse dargli qualche senso strauagante (l'espositione di S. Agostino, di S. Bernardo, del Cardinal Gaetano, che il giudicio di Pilato fu bene iniquißimo, ma non vsurpato,* (super Ioan. tract.116. Epist.42. in 2.q.62.a.1.) *oltre di che si ha la confirmatione ancora co'l essempio di S. Paolo, il quale hauendo congiettura,* (Act. 25.) *che Festo sotto pretesto di giudicarlo in Hierusalem, volesse darlo in mano à gl'Hebrei, appellò à Cesare, cosa, che mai hauerebbe fatta, quando non fosse stato legitimo suo Giudice, essendo peccato mortale appellare à chi non hà potestà legitima. Viene ben fatta certa consideratione da vn Scrittor moderno, che S. Paolo hauerebbe appellato à Pietro, ma che non lo fece, perche sarebbe stata stimata pazzia: consideratione ben degna d'vn intelletto perspicace: ma non già degna della risoluta constanza di S. Paolo, che fosse restato di dire vna verità per timore d'esser riputato pazzo. Non hebbe egli questo rispetto innanzi à Festo, ne restò di dir parole per causa delle quali il Prefetto gli rispose,* Insanis Paule, *& esso stesso S. Paolo dice,* (Act.26.1.Cor.1.) Nos prædicamus Iesum Christum Crucifixum Hebræis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam; *& pure non restaua di dire, & predicare quello, che sapeua essere riputata pazzia. Però non faccia in modo alcuno questa ingiuria à S. Paolo, poiche veramente quel santißimo & essemplarißimo Apostolo non la merita. Ma che diremo de i precetti di S. Pietro* (1.Pet.2.) *& del medesimo S. Paolo? quali sono,* subiecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, siue Regi quasi præcellenti, siue Ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei. *Et di questo* (ad Tit. 3.) admonet illos Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire, *& quello che si hà nel 13. cap. à gli Rom.*

ch'è

ch'è come vn sole per rischiarare tenebre quali si siano di dubitatione: Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi à Deo, quæ autẽ sunt, à Deo ordinatę sunt: itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit, qui autem resistunt ipsi sibi damnationem acquirunt: nam Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem ex illa, Dei enim Minister est tibi in bonum, si autem malum feceris, time, non enim sine causa gladium portat, Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit; ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam: Ideo enim & tributa præstatis, Ministri enim Dei sunt in hoc ipsum seruientes; Reddite ergo omnibus debita, cui tributũ, tributũ, cui vectigal, vectigal, cui timorẽ, timorẽ cui honorem, honorem.

Veggasi S. Agost. che in quel numero de soggetti al Prencipe secolare pone anco se stesso. (expos. ad Rom. nume. 72 super Epistolam ad Rom. Homel..... in expos. *Veggasi Chrisostomo, Theodoreto, Theofilatto, & Ecumenio, che con apertissime parole includono Apostoli, Euangelisti, Profeti, Sacerdoti, & Monaci. Leggasi S. Thomaso sopra quel medesime luogo, e vederassi, che afferma apertamente ogni essentione Ecclesiastica esser per priuilegio de' Prencipi. Ma S. Bernardo ad vn Arciuescouo scriuendo più chiaramente dice,* (ep: 42.) omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est: si omnis, est & vestra: quis vos excipit ab vniuersitate? si quis tentat excipere conatur decipere. *Considerino i contradicenti se mai alcuni de i santi Pontefici, Vescoui, ò altri Sacerdoti hanno detto d'esser' essenti dalla potestà del Prencipe, & de Magistrati, che mai ne trouerãnno vno; ma si bene trouerãnno, che ciascuno hà confessata la suggettione, solo negando la giustitia nella causa, perche erano condennati.*

Vn famoso essempio habbiamo di S. Policarpo Vescouo di Smirna, Discepolo di S. Giouanni Euangelista, vno de gli fondatori della nostra fede, dopò gli Apostoli, eccellentissimo; le parole del quale portate da Eusebio sono queste: (Euseb. l. 4. c. 4.) Magistratibus enim, & potestatibus à Deo constitutis cum honorem qui nostrorum animorum saluti nostræque Religioni nihil affert detrimenti, pro dignitate tribuere docemur. *Alcuni dicono esser commandata da l'Apostolo la soggettione à gli Prencipi, quando erano infideli, ma non da poi che sono fatti Christiani; & questo perche gli Ecclesiastici per l'ordine sacro, & per auttorità spirituale, sono maggiori: & à costoro S. Gio. Chrisostomo risponde in poche parole,* Si enim Paulus cum gentiles adhuc essent Principes, præcepit, multo magis oportet & fidelibus exhibere, quod si maiora sibi concredita esse dixeris, disce non nunc honoris tui tempus esse, peregrinus enim hic es, & aduena, tempus erit cum omnibus apparebis illustrior, nunc vero vita tua abscondita est cum Christo in Deo, quando Christus comparuerit, tunc & vos comparebitis in gloria.

Ma chi può dubitare, che l'essentioni Ecclesiastiche siano concessioni di Prencipi, se si trouano le leggi, & priuilegij loro? & si vedono non concesse tutte in vn tempo, ma à passo per passo? lequali per sodisfattione d'ogni persona, che voglia certificarsi di questo, poiche molto importa, distenderò per li tempi loro.

Constantino Magno circa il 315. essentò gli Ecclesiastici dalle fattioni publiche, personali, & curiali; (C. Theod. de epis. & cler. l. 2. ibid. l. 10.) *Constanzo, & Constante suoi figli aggiunsero le essentioni dalle fattioni sordide, & dalli censi; & concessero alli soli Vescoui essentioni dalli Giudicij del Foro secolare,* (ibid. l. 12.) *restando gl' altri Ecclesiastici à i Giudici secolari, così in Criminale come in Ciuile: e sopra di ciò vi hanno dopò altre leggi,* (ibid. l. 23. ibid. l. 37. ibid. l. 41. ibid. l. 47.) *vna di Valente, & Gratiano circa il 380. l'altra di Arcadio, & Honorio circa il 400. Ma intorno l'anno 420. Honorio, & Theodosio II, & dopò l'istesso Theodosio con Valentiniano III. concessero il giudicio delli Clerici*

alli Vescoui, quande le parti ambedue si fossero contentate; rimettendo alli Magistrati secolari quando vna non volesse accettar' il Vescouo; laqual cosa fu anco confirmata da Martiano circa il 640. & da Leone suo successore: finalmente da Giustiniano circa il 560. (C. de episc. & cle. l. cum clerici, C. eod. l. omnis qui.) fù fermata e stabilita ogni varietà con la legge, che gl'Ecclesiastici nelle cause Ciuili fossero soggetti al Vescouo, nelle Criminali al Giudice secolare, il che durò fino al 630. quando Heraclio (Nouell. 83. Nouell...) gli essentò dalli Magistrati secolari, così in Ciuile, come in Criminale, salua però sempre l'auttorità delli delegati dal Prencipe; e fino alla diuisione dell' Imperio così sempre fu osseruato, & dopò quella tale è stato sempre l'vso e lo stile della Chiesa Greca, insino à tanto, che è durato quell'Imperio.

Ma in Occidente gli Imperatori Franchi, & Sassoni, & li Rè Italiani variamente hanno osseruato, alle volte lasciando li giudicij à gli Ecclesiastici, e tal hora giudicando non solo Preti, & Vescoui; ma gl'istessi Pontefici Romani quando rimettendo parte ad esser giudicati à gli Ecclesiastici, & parte alli Magistrati, secondo, che la varietà de' tempi comportaua, preualendo hora l'Auttorità de' Pontefici, hora quella de gli Imperatori; finalmente Federico II. circa il 1220. fece l'Authentica inserta nel Codice Giustiniano, (Auth. C. de episc. & cler. l. statuimus.) che nessuno possa tirar' al Giudicio secolare così Ciuile, come Criminale persona alcuna Ecclesiastica; & ogn'uno, che leggerà li Titoli De Episcopis, & Clericis, & de Episcopali audientia, vel de Episcopali iudicio, nel Cod. Theodosiano, & Giustiniano, ritrouerà tutte queste leggi, & resterà à pieno informato, come la essentione de gli Ecclesiastici è stata vna gratia fatta da gl'Imperatori; & anco si certificarà, che se bene essi hanno concesso alli Clerici essentioni dalla potestà de' suoi Magistrati; mai però dalla potestà sua suprema hanno essentato alcuno. È così congiunto col Principato la potestà di punire qualunque cõmette contra le leggi, ch'è inseparabile da quello; & tanto vuol dire, che nel suo Stato habbia il Prencipe vno non soggetto à se nelle cause temporali, & in qualunque altra concernente il ben publico, quanto che non sia Prencipe. Non potrebbe durare vn corpo naturale, che hauesse in se vna parte non destinata all'essere dell'intiero: meno può durare vn corpo ciuile, che nel suo mezo habbia huomo, che riconosca altri, che il Prencipe, nelle cose humane, e temporali. Il Papa medesmo nelle cose spirituali essenta chi gli piace dall'auttorità de Vescoui, Arciuescoui, ma da se stesso non può essentare alcuno senza restar d'esser Papa. La Republica di Venetia, essendo nata libera circa l'anno 420. se bene, come è auuenuto à tutte le gran potenze, nõ dilatata ne' principij suoi in grande & spacioso Dominio, hà però riceuuto da Dio non meno che gli altri Prencipi grandi nel loro grand'Imperio, la potestà sopra qualunque persona viuente nel dominio di lei: & à gli Ecclesiastici hà lasciato godere essa Repub. quelle essentioni dalli Magistrati, che godeuano nelle Terre dell'Imperio di tempo in tempo; bastandole punire in loro quei soli eccessi, che per esser graui, & enormi, poteuano turbare la publica tranquillità: & restano le memorie de' delinquenti Ecclesiastici puniti in qualunque sorte di delitti, & alle volte ancora in certi, che al presente si terrebbono per leggieri; ma che era necessario fossero per alcuna particolar circonstanza degni, che la Republica li correggesse. Et se bene i Pontefici Romani hanno fatti diuersi. (c. at si clerici de iudi. c. clerici. eodem. c. cum non ab homine eod. c. qualiter & quando eod.) Decreti dal 1160. in poi sopra l'essentione de' Clerici, questi però non sono stati riceuuti intieramente in loco alcuno appresso nissun Prencipe, ne hanno potuto ottenere, che li delitti di Maestà offesa non siano stati sempre soggetti alli giudicij secolari: quasi per tutta Italia si castigano li Clerici, se ben non ammoniti. che non vanno in habito, non ostante l'essentioni, & i decreti Pontificij. In Spagna si fà l'istesso ne' delitti di portar armi, & in molti altri. In Francia si distinguono i delitti communi, & priuilegiati; & quelli soli si rimettono à gli Ecclesiastici, & questi sono giudicati da' secolari,

La Republica parimente hà distinti li delitti in graui, & leggieri; & i leggieri sono rimessi al

messi al

messi al Foro Ecclesiastico: li graui commessi alli Magistrati. Et così ha continuato di essercitare sempre la giustitia, e la libertà della sua giurisdittione. Non diremo, che questa sia vna consuetudine solamente, la quale contraria ad vna legge per la longhezza del tempo habbia preso vigore sopra la legge istessa. Non dubitiamo, che la consuetudine mai può pregiudicare alla legge di Dio, & della Natura, se bene fosse longa à migliaia d'anni; & confessaremo ingenuamente, che se Dio hauesse essentato gli Ecclesiastici, ogni atto da qual si voglia Principe in contrario fatto, sarebbe vna vsurpatione, & vn'offesa di Dio; ma aggiongeremo ben anco con licenza di coloro, che chiamano la loro essentione de iure diuino, che se così fosse, il Papa non hauerebbe potestà di sottometterli: perche li secolari non sarebbono capaci di essercitare per dispensa del Papa quello, che Dio hauesse prohibito. Dio ha prohibito alli secolari dir Messa, confessare, &c. il Papa non può habilitarli in modo alcuno con sue dispense. Et se diranno, che questo è Ius diuinum *indispensabile, ma quello dispensabile dal Papa, per non disputare, & affaticarsi à mostrare la contradittione, che è nel dire ius diuino, & dispensabile per potestà humana, basterà rispondere loro che tutte le ragioni, che si possono acquistare per dispensa del Papa,* (Innoc. c. cum Apostolica. de sim. de priuil. c. quod quibusdam. de verb. signif. c. in his. c. super quibusdam.) *si possono acquistar anco per consuetudine, la quale sopr'auenga contraria alla legge: & se presupponessimo la essentione de clerici essere prima stata ordinata per legge, & eseguita ancora, & che poi per consuetudine immemorabile fosse stato prescritto in contrario, dico, che legitimamente si esercitarebbe. Ma nel nostro caso l'auttorità, & l'uso della Republica precede di tempo ad ogni legge, c'habbia essentati gli Ecclesiastici dalli giudicij in cause criminali enormi: nè qualunque decreto habbino fatto gli Ecclesiastici ha potuto pregiudicarle punto. S'aggionge à questo l'approbatione tacita di tutti li Pontefici, che vedendo, & sapendo questo, se non hauessero giudicato conuenire, l'hauerebbono ripreso: & la medesima approbatione espressa ancora di Sisto iiij. Innoc. viij. Alessandro Sesto, & Paolo Terzo; li Breui de' quali conseruati nelli Archiui della Republica, sono veramente in approbatione di quanto essa giustamente ha fatto. Il che chiaramente mostra Innocentio nel suo Breue diretto al Patriarca di Venetia, dato l'vltimo Ottobre 1487. nel quale mostrando come ragioneuolmente la Republica giudicasse gli Ecclesiastici non solo nelli atrocissimi delitti, ma anco in tutti gli altri graui, & atroci vsa queste parole,* Nos attendentes priuilegia ad bene viuendum dari, non ad delinquendum, illaque præsidio bonis contra improbos esse debere, non autem malis ad nocendum, facultatem, &c. *Cosa che non in questo tempo solamente occorre spessissime volte, ma allhora anco era frequentissima, come Sisto Papa Quarto in vn suo Breue pur al Patriarca di Venetia sotto il dì 2. Giugno 1474. testifica con queste parole,* Cogimur non sine cordis nostri dolore plurima quæ nollemus de personis Ecclesiasticis audire ex ista Ciuitate, præsertim in qua sæpè nonnulli aut monetas adulterasse, aut crimen læsæ maiestatis admisisse dicuntur.

Et se alcuno, per prouare, che l'essentione è de iure diuino, si volesse valere dell'essempio di Constantino nel Concilio Niceno, lo rilegga bene, & venga à dire, se fà per lui, ouero contro la sua intentione. Le Nouelle di Giustiniano Imperatore 3. 5. 6. 11. 83. 123. 131. 133. 137. con molta abondanza di chiarezza mostrano, quali essentioni hauessero li Clerici sotto quell'Imperatore, & quale haueuano goduto innanzi à lui. Se adunque per priuilegi degli Imperatori nel principio, & poi per conniuenza hanno hauuto l'essentioni, perche debbono far tanti rumori, quando la Repub. Veneta dice, che se altri nello Stato loro hanno concesso, che anco gli delitti enormi fussero giudicati dall'Ecclesiastico, credendo, & giudicando, che ciò potesse conuenire al gouerno loro, ella però non l'hà mai concesso, ò acconsentito coma cosa, che hà reputato essere contraria alla publica tranquillità sua.

Si può aggiongere qui che in nissun Regno, ò Dominio si pratticano queste essentioni nell'istesso modo: & chi leggerà quanto ne scriuono li Criminalisti, & Clario (l. 5. §. fin. q. 36.) *in parti*

in particolare, vederà come variamente in diuersi luoghi è esequita & datticata questa essentione: argomento indissolubile, che non è de iure diuino; sì che la consuetudine può regolarla, & che li Decreti de' Papi sopra ciò non sono stati per ogni luogo in tutto riceuuti.

E qui si douerà considerare ancora, che nel Breue delli 10. *di Decembre dice il presente Pontefice, che sono carcerati vn Canonico, & vn Abbate* personas in dignitate Ecclesiastica constitutas. *Vi sarebbono mille Breui Papali per mostrare, che* Canonicatus non est dignitas; *ma essendosene accorti, nel Monitorio stampato hanno escluso il Canonico, & detto solo dell' Abbate* personam in dignitate Ecclesiastica constitutam; *tanto che si raccoglie, che si può anco errare nelli Breui Papali, quando massimamente si scriue con troppa celerità, laquale è cagione, che non si consideri quanto fà dibisogno. Ma non è anco senza qualche dubbio, se questi Abbati commendatarij siano dignità, ò non, poiche il Sacro Concilio di Trento prohibisce le Commende. Importa nondimeno à quello, che noi trattiamo molto, che sia dignità, & che sopra questo il Papa faccia fondamento; sì che se fosse vn pouero Sacerdote senza beneficio nō riputarebbe la causa tanto importante; ma la qualità della dignità sia speciale per far maggiore e più authentica l'essentione: atteso che è cosa certa, che nella Chiesa sono posti gli ordini, che sono Sacramenti iure diuino, tra quali il Sacerdotio è sommo: ma queste dignità di Abbate, Preposito, Archidiacono, sono introdotte iure humano: adunque se la essentione fosse de iure diuino, sarebbe principalmente nelli Sacerdoti, se bene senza titolo; & non nelle dignità specifiche, come vogliono. Et al sicuro chi vorrà sciogliere questo nodo di ragione non tentarà di farlo senza grande, & vana fatica. Questa materia ricerca, che si consideri nella persona del Papa ritrouarsi due qualità, l'vna di Pontefice Rom. Vescouo di quella Chiesa particolare, & Capo dell' vniuersale; l'altra di Prencipe di quello Stato, che possiede; che se bene al presente sono congionte, non per tanto è necessario, ne che il Prencipe temporale di Roma sia Pontefice, ne che il Pontefice sia Prencipe. Non occerre adesso di esplicare, quando ambe queste qualità furono vnite, che forse non sono quattro Centenaia d'anni; ma concedasi anco, che già* 800 *anni ciò auuenisse, non importa al nostro discorso. Come Pontefice nella Città di Roma tiene il suo Vicario, & nelle Città soggette gli Arciuescoui, Vescoui, & altri Rettori Ecclesiastici: & come Prencipe hà li Ministri suoi Gouernatori, Giudici, & altri, che se bene in parte sono Preti, però non in quanto Preti essercitano quei carichi, & molti anco sono laici. Hora se alcun Ecclesiastico Prete, ò Frate, commette delitto enorme, vediamo, che non li Vescoui, & quelli che hanno li gouerni Ecclesiastici lo puniscono; ma li Gouernatori, Auditori, &c. Habbiamo veduto Torre di Nona, Corte Sauella, il Torrone di Bologna, & altre prigioni laiche piene di Preti, & Frati giustitiati; & quello, che importa, etiandio senza degradatione, nelli Pontificati di Sisto, & di Clemente s'è veduto impiccati Frati con l'habito regolare. Queste cose furono certamente necessarie, & giuste, altrimente lo Stato Ecclesiastico non viuerebbe in pace. Non sono però gli altri Stati senza questa necessità: & se piacesse alla Santità sua misurare li bisogni altrui con la misura, che vsa, & ha data à gli suoi; non dannarebbe li Principi, che castigano li Preti, che non viuono da Preti.*

Ma non si credi già poter riuscire ne gli altri Stati quello, che non riesce nel proprio; & doueressimo noi dar essempio di quello, che vorressimo essere fatto da gli altri; perche vedendo il male, che ne risulterà, compatiressimo alle altrui necessità.

Io sò la risposta, che si darà, & questa è, che il Papa hà le due qualità sopra narrate: vna di Principe, & l'altra di Pontefice; come Principe, vedendo esser necessario al buon gouerno dello Stato suo temporale, che col braccio laico siano castigati li delitti enormi de' chierici, ne chiede la licenza à se come Pontefice; & che si come la dà à se, così la darà anco à gli altri, se la dimanderanno in gratia: medicina più insopportabile, che la infermità, & che più nuoce al corpo; & risposta, che diuide l'inuisibile ancora. Non sarebbe più

facile dire, che il Pontefice, in quanto Principe, conosce esser necessario per il buon governo dello Stato suo, castigare con l'auttorità temporale ogn'uno, che perturba la quiete, se ben è Ecclesiastico? ma non vedendo li bisogni de gli altri Principi, & Stati, nè consentendo, che habbiano auttorità dalla Maestà diuina, conosce solo la propria auttorità di Pontefice, & Padre vniuersale; perilche vuole essere à parte delli gouerni loro.

Qui si oppongono alcuni dicendo, ogni castigo è per correttione del delinquente; altrimēti quando non hauesse questo buon fine, sarebbe opera tirannica: ma la correttione di ciascuno appartiene al Superiore suo: per tanto al Prencipe non debbe importare, se il delinquente Ecclesiastico sia corretto, ò non. Attendi pure à castigare i laici, che se gli Ecclesiastici non saranno puniti, li Prelati ne renderanno conto à Dio. Et veramente concluderebbe la ragione, se il supposto di essa fosse vero, che la correttione del delinquente fosse solo fine della giustitia criminale. E' fine certo, ma è fine secondario, & il minore, essendo per vtilità priuata: che il principale è vn fine publico, & in due cose consiste: vna, in mantenere nelli Cittadini buoni costumi, & nella Città tranquillità, & quiete: & l'altra, se alcuno si vsurpa sopra l'altro qualche auantaggio, affligendolo, ò danneggiandolo contro ragione, con altre tanta pena proportionalmēte data à lui ridurre le cose all'vgualità. L'Ecclesiastico quando posposto il timor di Dio, & del Mondo, contrauiene alle leggi, offende il publico, dando essempio alli laici, i quali con così fatta imitatione si rendono cattiui: & oltre di ciò inuita anco quello, che si troua offeso da lui, à vendicarsi con souuersione della quiete, & del riposo publico. Per le quali cose debbe essere cura del Principe, che il delitto sia castigato: altrimenti per la sopradetta ragione non dourebbe mai il Principe punire vn forastiero, che nel suo Stato errasse: poiche, non essendo suo suddito non ha da curare l'utilità di quello. Il Principe castiga il forestiero, non hauendo mira alla sua correttione, ma al difendere il suddito proprio dall'ingiurie, come è obligato, & all'impedirgli li essempi cattiui, che possono introdurre costumi perniciosi alla publica quiete. Nè vale dire, dunque se è necessario al ben publico, che l'Ecclesiastico sia castigato, procuri il Principe la correttione sua dal Prelato, nè permetta, che li Magistrati laici l'eseguiscano.

Perche per risposta è necessario considerare, che gli Ecclesiastici per delitti etiandio grauissimi, & enormissimi nō possono secondo li sacri Canoni punire in pena di sangue: ma castigano cō censure di sospensione, priuatione, depositione, è cō pene di irregolarità: ouero impongono penitenze salutari di orationi, digiuni, & altre opere tali: & la più seuera sentenza è confinare vno in Monasterio, ò in prigione più stretta, à far perpetua penitenza: la quale però nō si vede in questi nostri tempi eseguita per qual si voglia grauissimo eccesso. Anzi se alcune volte dāno di queste penitenze per qualche longo tempo, doppo fatta relatione della humiltà del penitente, & prontezza all'obedienza, le rimettono, & ne fanno gratia presto, & facilmente. Et quātunq; fosse cōmandamento di Giustiniano, che per li delitti fossero dati al braccio secolare; nōdimeno la cōmune, & praticata opinione de' Canonisti è, che questo si faccia solo in tre casi, di heresia, di falsificatione di lettere Apostoliche, & di conspiratione contro il proprio Vescouo. Del resto dicono affermatiuamente, che se vn Chierico hauerà commesso delitto enorme, & grauissimo, quātunq; hauesse vcciso il Sōmo Pontefice, sempre che offerirà di voler farne la penitenza, nō si debbe degradarlo, & darlo al braccio secolare, ma confinarlo à prigione perpetua.

Da questo modo, e cōditione di Giustitia segue, che gli Ecclesiastici facilmēte incorrono nelle transgressioni delle leggi: perche apportando loro più vtilità, ò dilettatione il peccato, che dāno, ò noia la pena; eleggono più tosto questo male riputato da loro minore, che priuarsi delli propri appetiti, & libidini: & nō temendo punto della vita (cosa, che sola frena, & atterrisce per lo più i delinquenti) & sperando anco se sarāno cō alcune pene Ecclesiastiche castigati d'accōmodare il tutto ben presto, si fanno lecito però senza rispetto alcuno di cōmettere ogni sceleratezza: oltre che nō sono dalli Fori Ecclesiastici puniti più li delitti, che turbano la publica trāquillità, ma quelli, che più sono contro li loro rispetti. Imperoche nō è di tanto interesse del laico la falsificatione di lettere Apostoliche, ò la conspiratione cōtro il Vescouo, che sono li casi (come

s'è detto di sopra) per li quali è ordinata la degradatione, ma la proditione, la Maestà offesa, la falsità della moneta, l'homicidio, per li quali darebbono delle sue penitenze Ecclesiastiche, sono quelli, che per seruitio della tranquillità publica deuono esser puniti con grande & essemplare seuerità. Et veramente il Prelato, che gouerna li soli Chierici, non può far opera, che habbia rispetto se non ad essi soli, & alla loro vtilità; ne può ne sà hauer risguardo al benefitio di tutta la Repub. nel punire li suoi Preti; si come vn Padre di famiglia non castiga gli figli, & serui suoi se non hauendo rispetto al bene della casa propria solamente; li soli castighi del Prencipe, e de' suoi ministri s'inuiano, e tendono veramente al benefitio commune, ch'è il fine suo reale. Il dire che delli delitti enormi, che turbano la publica quiete il Chierico sia punito dal suo Prelato, non vuol dir altro, se non che quella pena si riferisca al bene essere dell'ordine Ecclesiastico, & che delli delitti commessi da loro tutto il danno sia participato dalli Laici; & del bene, che nasce dalla loro pena, non riceuino parte alcuna. Et vaglia à dire il vero li Prelati mai puniscono li Chierici per offese fatte à secolari, se non per instantia che loro facciano li Magistrati, ò per timore, che essi non supplischino al mancamento; & con ragione, perche cura loro è gouernar il Prete, e non difendere il secolare. Ma il Prencipe, che riceue li tributi, & altri seruitij dalli sudditi, acciò difenda la vita, l'honore, & la robba loro, non può senza peccato abandonarli, quando sono oppressi dalla audacia di coloro, che sotto pretesto di essentioni ardiscono ogni male; permettendo, che li delinquenti vadino impuniti, ò siano castigati con sole pene spirituali: ma è in obligo di punirli per conseruatione della giustitia, & essempio de gl'altri: massime essendo esso Prencipe constituito dal Creatore, come S. Paolo dice, Minister Dei vindex in iram ei qui malum agit; in che se manca, è ancora punito con la priuatione del Dominio: Regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias, & diuersos dolos. Et oltre l'offesa di Dio, nella quale incorre il Prencipe abandonando li sudditi, & mancando loro della debita protettione, ne seguono altri mali, che tendono tutti alla publica ruina. Li Secolari offesi dagli Ecclesiastici nel sangue, nell'honore, e nella robba, vedendosi priuati di quella giusta vendetta, che si fà con la publica auttorità, sono incitati con qualche ragione alla priuata; quello, che peggio è, temendo di non essere di nuouo offesi, ne sperando nella giustitia de' Prelati, cercano di preuenire: & così di vn male nascono mille altri mali, che causano seditioni, e grauissime perturbationi nelle Città.

Quel tanto poi, che si dice à difesa delli giudicij Ecclesiastici, che le essentioni de' Fori laici sono concesse alli Clerici in honore di quell' Ordine, il quale dedicato al culto Diuino: è ragioneuole, che sia rispettato; questa è cosa, che ogni buon giuditio intenderà in contrario: perche se si vuol dire in honore di quello, che hà commesso il fallo; prima egli non merita essere honorato; & San Paolo dice, vis non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem: poi ben disse Socrate, ogn'vno, che pecca è infelice; ma più infelice però se fuggirà la pena. In honore delli buoni molto meno, perche possono esser macchiati per la compagnia delli cattiui, & restano più honorati li buoni, quando sono senza cattiua compagnia: consigliò S. Paolo auferte malum ex vobismetipsis; modicum fermenti totam massam corrumpit; onde se essi per li Sacri Canoni non possono leuando la vita a' tristi, escluderli dal suo numero, seruirà à dignità delli Ecclesiastici, che la loro bontà, purgata dalli cattiui con l'auttorità del Prencipe, resti sincera, & perciò honorata. Ne si può dire che altra libertà sia loro leuata, se non la libertà di far male. Da queste considerationi è più che manifesto, che la Republica Veneta non hà eccesso in conto alcuno, così nel constituir le sue leggi, come nell' amministrar la giustitia, quella potestà di Prencipe temporale supremo, che Dio le hà dato: & non hà così meritato, che si procedesse con lei con Censure Ecclesiastiche; & tanto più quanto si è proceduto alla fulminatione con tanta celerità, che ogni persona intendente delle cose di Roma si marauigliarà, onde nasca, che le cause (etiandio di poco momento) si trattino in Roma

con tanta longhezza, che gran parte di esse terminano più tosto per la morte delle parti, che per la sentenza de i Giudici: e nondimeno in vna causa di tanto momento sia stato proceduto non con celerità, ma con precipitio. Poiche nel principio di Nouem. solo passarono li primi ragionamenti di queste cause, siche in V. mesi s'hà potuto venire ad vna deliberatione tanto ardua di scommunicare vna moltitudine di tre Millioni di anime, & interdire così gran tratto di paese, e di dominio: massime, che con impatienza insopportabile si è aspettato questo breue tempo sempre con quermonia, che si cercasse dilatione per valersi del tempo. Et è venuta sua Santità à così fatta risolutione con darne solo notitia à Cardinali, & senza ricercar il parer loro, come è solito farsi specialmente in casi di tanta importanza, & ciò nō senza qualche mormoratione della Corte Romana, essendo solito non solo di fare li Cardinali participi di così fatte materie, ma di hauerli anco per consultori. Et doppo stabilito, & stampato ancora l'vltimo suo Breue delli 17. *di Aprile, l'istesso giorno ne parlò in Concistoro, & immediate procedette alla affissione, & alla intimatione. Et in ciò è cosa degna anco di gran stupore, che facendosi professione in Roma, che nessun'altro sappia far processi, & che in seruare l'ordine si vsi vna somma vigilanza, andando per bocca di tutti, come per prouerbio,* Omnis processus formatus extra Curiam, vt plurimum est nullus; *nondimeno in vna causa di tanto momento, s'habbia proceduto senza citatione. Dicono pur essi, che sia* de iure naturæ, *& hanno sempre in bocca,* Adam vbi es? & vbi est Abel frater tuus? *Et pure questo non si vede esser stato seruato. Et se alcuno dirà, che li dui Breui delli* x. *di Decembre seruino per citatione, à questo ostano tre cose. La prima, che sono essi dei primi Breui delli* x. *di Decembre ancora soggetti à questa infirmità insanabile, perche in vno di essi dichiarandosi le Leggi del Senato nulle, & coloro, che le hanno constituite, caduti in censura; à questo non si poteua venire senza prima citare à dire le ragioni in contrario. Poi altro è monitione, & altro citatione, come bene li Giurisconsulti dimostrano: quella comanda, che s'obedisca, come in cosa decisa: questa chiama à discutere, se sia bene, se sia necessario, ò obligo di obedire; per il che comandandosi in quei Breui la reuocatione delle Leggi, & la consignatione delli prigioni sotto censure, & pene, non si possono chiamare citatorij, ma monitorij; nè si può dire, che si risoluino in citatione, non hauendo termine alcuno, anzi comandando l'esecutione immediatamente. Nè si può dire risoluersi in citatione il Monitorio, che dà li* 24. *giorni di termine; atteso che vengono in quello dichiarati nulli, & annullati li Statuti della Republica, non doppo li* 24. *giorni, ma nell'istesso tempo delli* 17. *Aprile: adunque così fatta annullatione per modo alcuno non può risoluersi in citatione. Et molto meno ancora quanto al rimanente, mancando della clausula giustificatiua, senza la quale non solo mai si risolue in citatione, ma il Monitorio* ipso iure *è nullo, insieme con la sua scommunica, come à pieno pruoua Nauarra sopra il cap.* Cum contingat; 8. causa nullitatis. *Ma condonandogli tutti questi difetti, doue apparisce citatione, o monitione sopra la legge del* 1602. *che dicono essere de beni emfitentici, & che veramēte è più sopra beni censuali, ouer locati per longo tempo, laqual nondimeno entra nel Monitorio nel primo luogo, & viene annullata senzache pur s'intenda, qual sia il senso di quella, nè con quali ragioni si difenda? Hauessero almeno vdito vna volta parlarne: fussevi stato qualche discorso extraiudiciale sopra. Ma che sprouistamente sia prima dannata, che intesa, è grande, e scandalosa marauiglia.*

Non sarebbe perauentura necessario estendersi in trattare sopra il merito di questa causa di enfiteusi; poiche così notabile difetto è stato commesso nell'ordine giudiciario. Ma perche alcuno forse entrarà in desiderio di hauer qualche summaria notitia delle ragioni della Republica sopra di ciò, non sarà alieno da questo proposito, toccarne breuemente alcune; dalle quali si conosca manifesta la auttorità legitima nel Senato per constituire la Legge, la

neceßità, che ve l'ha spinto, & la equità nella cosa statuita: & incidentemente si suopra qualche errore, ò à studio, ò per caso incorso nella intelligenza delle parole, & cause di questa legge.

Dice il Pontefice nel Monitorio, che il Doge, & Senato à 23. di Maggio 1602. presa occasione da vna lite vertente tra il Dottor Francesco Zabarella da vna parte, & li Monachi di Pragia dall'altra, statuirono non solo, che li Monachi all'hora, o per l'auuenire, non potessero pretendere attione per sotto qual si voglia titolo di esser preferiti nelli beni emfiteotici posseduti da laici, ne ottenere la proprietà de' beni sudetti per ragione di prelatione, consolidatione, o di estintione di linea, o per qual si voglia altra causa, saluo il loro diretto: ma ancora, che ciò s'intendesse dichiarato, & fermamente deliberato quanto à tutte le altre persone Ecclesiastiche, & luoghi pij.

Da questo non appare se la Santità sua riprenda la ordinatione del Senato, in quanto estende à tutti li luoghi, & persone Ecclesiastiche quello, che è deciso nella causa tra li Monachi, & il Dottore, approuando però la decisione sudetta nella controuersia particolare: o vero se intenda riprendere, & l'vno, & l'altro insieme.

Che se concesso, che il Senato hauesse legitima potestà di por fine à quella lite, si nega potesse dichiarare, come per legge vniuersale, che l'istesso fosse, & s'intendesse deliberato in ogni altro simil caso; questo non si potrà capire in modo alcuno da qual si voglia mediocre ingegno: essendo chiarissima cosa, che alla istessa potestà conuiene il far legge in vna materia, & il giudicare le controuersie particolari occorrenti in quella. Aristotile (Polit.3.) *dimostra, che il giudicio sia vna legge particolare, & la legge sia vn giuditio vniuersale: Et che sarebbe à bastanza, quando il Giudice si potesse trouare senza affetti, ouero basterebbe la sola legge, quando potesse comprendere tutti li casi particolari: & nel Codice Giustiniano* (L. 3. t. 5. ne quis in sua.) *si vede, che la giurisdittione contiene dui capi, giudicare*, & ius dicere; *questo appartiene à far lo statuto sopra ilquale la sentenza si fondi; & quello al pronunciarla. Et l'officio del Pretore in Roma era fare gli editti generali, & deputar li giudici, iquali conforme à quelli rendessero ragione nelle cause particolari. Se la legge fosse spirituale, & il giudice mondano, egli non l'intenderebbe, nè potrebbe giudicar secondo quella. Scientia spirituale, & attione mondana non conuengono. La regola, dicono li Filosofi, debbe essere homogenea col regolato, per ilche li Giurisconsulti ragioneuolissimamente dicono* Forum sortiri, & statutis ligari paria sunt. (Pau. Cast. l. omnes populi, ff. de iustit. & iur. Decius c. quæ in Ecclesiarum, & c. Ecclesia Sanctæ Mariæ, de constitut. Alex. cons. 201. l. 2.) *Per tanto chi consente, che il Senato legitimamente habbia giudicato la causa tra li Monachi, & il Dottore, debbe anco concederli potestà di decretare in vniuersale quello, che sia stato regola nel giudicio occorso, & debba essere in quelli, che occorreranno.*

Ma se s'intende di riprendere anco la cognitione, & decisione fatta dal Senato nella causa trà li Monachi & il Dottore, questo si, che mostra molto bene quanto era necessario non procedere tanto innanzi, & formare vn Monitorio prima, & principalmente sopra questo capo senza vedere il processo formato nella lite, o controuersia nominata,

Atteso che non è vero, che il Dottore sia stato in quella causa l'attore, & li Monachi rei come il Monitorio suppone dicendo, inter Doctorem, &c. ex vna, & Monachos, &c. ex altera partibus.

Ma hauendo del 1598. *Corsato de Corsati comprato da Andrea Monaldo campi viij. che pagano Canone al Monasterio di Pragia, il Dottore del 1602. à 12. di Febraro depositò il valore per farne il retratto per ragione di confino, & alli 2. di Marzo, li Monachi pretendendo esser preferiti à lui, come Patroni del diretto di quei campi compar-*

uero innanzi al Podestà di Padoua, & contestarono lite, pretendendo Prelatione, nella qual causa si processe anco innanzi a quel Magistrato à molti atti, finche, secondo li ordini di questo Stato, la cognitione per supplica del Dottore, & della Communità di Padoua, fu trasportata al Senato. Non hà il Dottore tirato il Monasterio al giudicio laico, ma li Ecclesiastici istessi hanno conosciuto, che il giudicio di questa causa apparteneua al secolare, poiche hanno hauuto ricorso à quello; il qual ricorso solo, quando ancora altro non vi fosse, hauerebbe dato al Podestà giurisdittione, & al Senato consequentemente in quella causa, come è in espressissimo termine dichiarato alla l.prima, C.de iurisd.omn.iudic. Ma oltre questo fondamento saldo, & fermo, si aggionge quest'altro validissimo, & vniuersale; Che da immemorabil tempo, molto innanzi 200. anni prossimi, quando si è trattato de beni possessi da laici (diasegli nome di emfiteotici, ò censuali, ò feudatarij, ò locati per longo tempo, ò qual si voglia altro titolo) mai in questo Stato Giudice Ecclesiastico hà esercitato giudicio, ma sempre, & senza contradittione alcuna la cognotione, & giurisdittione è stata del secolare. Onde non solo si proua, che giuridicamente dal Senato è stata determinata la controuersia tra li Monachi, & il Dottore, ma ancora, che è propria di lui la potestà di fare statuti, che dispongano, & regolino li beni sopranominati posseduti da laici, ne' quali la Chiesa hà il diretto: imperoche à lui è appartenuto, & appartiene il giudicare le controuersie, che sono nate, & nascono intorno à quelli, & di sopra habbiano mostrato conuenire all'istessa potestà il far li statuti, & il giudicare. Restano in tutte le Cancellarie delle Città registri delli giudicij seguiti, innanzi al Giudice secolare, dopoi che sono soggette à questo Stato; & non si potrà mostrarne vno trattato in Foro Ecclesiastico. Nè si può dire vsurpatione, poiche gli Ecclesiastici non sono tirati in giudicio Rei; ma spontaneamente sono comparsi Attori, & quello, che stringe più la ragione è, che in simil controuersie tra Chiesa, & Chiesa, sono comparse esse stesse al Foro secolare per giustitia contra l'altra Chiesa. Anzi è da credere fermamente, che il principio di questa introduttione fosse molto canonico, poiche gli Ecclesiastici di quei tempi erano essi ancora molto buoni, & zelanti delle ragioni della Chiesa, & i Pontefici similmente accuratissimi conseruatori della giurisdittione Ecclesiastica, & così questi, come quelli sapeuano molto bene la natura delli fondi sopra quali compariuano in petitorio innanzi al Secolare, & pur nissuno mai ha ripreso questa consuetudine di giudicare: anzi con vera sicurtà si può dire, che essi l'hanno introdotta. Et vi è constitutione di Giustiniano espressissima, che la sola consuetudine dà giurisdittione altre tanto quanto la legge.

Ma poiche la Santità sua nel Monitorio dice, che la Ordinatione del Senato statuisce in bonis Ecclesiasticis emphyteoticis, è necessario, ò che li ministri suoi habbino hauuta altra scrittura, che la vera, ò che preoccupati dall'affetto habbino creduto di veder dentro quello, che non vi si troua in modo alcuno, ne in senso, perche quel emphyteoticis non vi è ne formalmente, ne in parole equiualenti, ne si possono scusare dicendo hauer creduto, che il senso fosse tale, quale l'hanno espresso; non essendo lecito riferire il detto altrui con altre parole, & massime che restringano ad vna sola specie quello, che è detto in genere. La legge dice, che le Chiese non possino appropriarsi beni posseduti da' Laici restando però salue le ragioni loro dirette. Non è vero che vi sia distintione di diretto & vtile solamente nell'Enfiteusi, ma ambedue questi dominij si ritrouano nelli beni patrimoniali, de quali si tratta in vn titolo del libro 11. del Codice Giustiniano; (tit. de fun. patrim. l. siquis fundos. L. fundi patrimoniales. L. hi quibus.) il diretto de quali può essere nella Chiesa se il Principe glie l'hauerà donato, & quantonque questa sorte di modo di possedere sia disusata in Italia sotto gl'Imperatori Franchi, & successori, & in luogo di essa sia entrato il Feudo, non è, che nō restino nelle Chiese, massime nelle Cathedrali alcuni beni di questa sorte, i quali furono donati prima che gl'Imperatori di Constantinopoli fossero esclusi totalmente dall'Imperio di queste regioni conuicine. Nella locatione perpetua ancora sono il diretto, & l'vtile, doue però (si come anco nelli fondi detti di sopra) non hà luogo ne la prelatione, ne la consolidatione, ne la estintione di linee, come Couarruuias, &

Valasco, allegati da molti dottori prouano efficacemente, se bene alcuni poco auuertiti tengono in contrario.

Gran parte delle ragioni dirette delle Chiese in queste regioni basse attorno il Mare, che erano altre volte paludi, & valli, sono di questo genere; Imperoche essendo li terreni tutti sotto acqua, ne cauandosi di loro altro frutto, che cannuccie, s'affittauano in perpetuo, ò à longhissimo tempo, per leggierissima pensione rispondente alli frutti, che produceuano; se bene hora per l'immensa spesa, & fatica di Secolari, & publica, & priuata, in solleuare il terreno, seccar paludi, e deriuar acque, sono ridotte allo stato presente. La onde in questi non hà ragione la Chiesa, ne per giustitia scritta, ne per equità di pretenderci prelatione, o deuolutione, ò altra ragione per appropriarseli, & sopra questi versa in gran parte la legge del Senato, si come anco statuisce sopra vn altra sorte di beni, come si dirà.

Imperò che occorre, che venga pagata alla Chiesa pensione per ragione di censo reseruatiuo sopra alcuni stabili, ò perche la Chiesa istessa nelle antiche vendite ne habbia stipulata la reseruatione, o che reseruato da altri padroni venditori, fosse poi da loro donato à lei. Nel qual caso il censo reseruato senza dubio appartiene alla Chiesa in perpetuo: ma sopra lo stabile non le resta dominio di sorte alcuna, in virtù del quale possa pretendere consolidatione, o prelatione, ò ritratto, ò altre simili attioni.

Il Feudo ancora è di questa natura, che in lui il diretto si distingue dall'vtile; & io resto marauigliato, perche volendo aggiongere alla legge del Senato, o dichiararla in senso alieno dal suo vero, con quella parola Emphyteoticis, *non habbino per aggrauarla tanto più, detto,* Feudalibus. *Ma forsi non sono passati tanto inanzi, perche non sperauano, che si restasse senza auuertirla, essendo voce volgare, & intesa pienamente da tutti.*

Il vocabolo Emphyteoticis *hà vn poco più del recondito, & è stato creduto più commodo per essere intromesso occultamente: perilche non debbo restar di replicare, che nella legge del Senato non è vsata la parola* Emphyteotici, *& che generalmente parla di tutti li contratti, o modi di possedere, doue dui Dominij vtile, & diretto, restano diuisi, ne è lecito ad alcuno volerla restringere, o in altro modo dichiarare contro il suo vero senso, per voler indi trarne la conclusione seguente posta nel Monitorio, che in altro modo non si poteua dedurre:* Cur præmissa in aliquibus ecclesiarum iura, etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesijs competentia, auferant.

Non è cosa nuoua, che gli Ecclesiastici per entrare nelli beni posseduti da Secolari habbiano tentato di dar nome di Enfiteusi alle ragioni, per le quali riceuono canone o pēsione. Anzi da 200. anni in qua molte Città d'Italia hanno per questa causa tumultuato contro di loro; & essi stessi sono alle volte stati sforzati à ritirarsi dalle sue pretensioni, & contentarsi del canone, che riceueuano.

Nell'istessa Città di Padoua già 150. *anni passarono gran controuersie tra la Communità & li Monaci di Santa Giustina, & Pragia, sopra di questo, le quali terminarono per transattione, doue fu dichiarato, tra le altre cose, in tutti li loro liuelli non hauer luogo la caducità, la prelatione, la consolidatione per linea finita, come constantemente affermaua la Città, che da tempo immemorabile per inanzi era stato costume, & vso.* (Extant authentica capitula transact.)

In Vrbino ancora inanzi quel tempo gran controuersia fù agitata tra il Clero, & il Popolo, la qual finì per transattione parimente, con espressa dichiaratione, che la consolidatione per linea finita non hauesse mai luogo. (Paul. Cast. l. consil. 244. l. 2.) *Più inanzi ancora in Ferrara furono sopra questo stesso graui, & pericolosi tumulti, i quali per sedare, Papa Bonifacio IX. più tosto come Principe supremo, che come Pontefice, non per gratia, ma per giustitia fù sforzato nelli Feudi, Enfiteusi, & altri simili contratti del Ferrarese, leuare la caducità, la prelatione, la consolidatione per linea finita, & darci nuoua forma conueniente alla giustitia, & equità, che li riducesse più à natura di censi, che d'altro contratto; & li dottori ancora, auuertito*

il notabil

il notabil danno, che il Laico riceue per la deuolutione ò consolidatione à linea finita, per loro commune opinione l'hanno leuata affatto, dicendo, che in tal caso il prossimo parente può dimãdar per giustitia d'essere inuestito, & essendoli negato può appellare, & molti vongono à questa specificatione, ancora che la Chiesa volesse lo stabile per se, & altri aggiongono, che non solo sia tenuta dare l'inuestitura, ma che non possa ne anco crescere il canone. (Vide Clar. & Valasc. Ruin. consf. 12. uol. 1. Decius consil. 131. Bero consf. 98. l. 1. Abbas c. bonæ, de postul. prælat. & consil. 113. Curt. Sen. cap. 47. Riminal. cap. 44.)

Non è nissuna marauiglia che per legge ò per transattione nelli luoghi sopranominati sia leuata la caducità per canone non pagato, & la prelatione in caso di vendita, & la consolidatione per linea finita, atteso che nissuna di queste conditioni è necessaria & essentiale al contratto. Ma tutto quello, che si può fare per legge si può fare per fatto, & ancora la consuetudine lo può introdurre; perilche in questo Stato ha potuto la longa & prescritta consuetudine, la qual si vede era immemorabile già 150. anni di leuare ad alcuni pochi beni enfiteotici (se pur v'erano) la caducità, la prelatione, & la consolidatione, & introdurre, che fuori del pagamento della pensione fossero tenuti patrimoniali, & allodiali: si vede il Consf. 72. Li di Panormitano, doue à longo discorre, che la consuetudine anco nell'emfiteusi ecclesiastiche ha potuto introdurre in Vrbino, che fosse leuata la conditione della caducità. La quale nondimeno è la più vtile per la Chiesa, imperoche per questa la Chiesa acquistarebbe li meglioramenti senza pagarli, che per prelatione, ò consolidatione, a linea finita nõ se li può appropriare se non pagandoli à giusto prezzo: onde per l'argomento à simili, & anco à maiori tanto più può la consuetudine leuare la prelatione & consolidatione. Aggiongesi, che non è singolar in questo Stato, che qualche bene emfiteotico sia fatto allodiale, ma in Francia tutte le emfiteusi sono fatte tali, come testifica Ioan. Rub. Auth. Ingressi, de Sacrosanctis Ecclesijs. Le quali cose mostrano, & la equità, & la necessità de vna tal legge. La qual se bene il Senato Veneto non hà constituito à quel tempo in forma di legge scritta publicata per tutto lo Stato suo intermi in vniuersali, l'hà nondimeno in vso & consuetudine, & rescritti nelle cause occorrenti fatta, osseruata, & esseguita da quel tempo fino ad hora.

Vi sono molti decreti delli Principi di questa Republica col suo Collegio, che di tempo in tempo nelle controuersie tra la Chiesa, & il Secolare, ouer tra Chiesa, & Chiesa, hanno terminato & deciso di non admettere caducità, o prelatione, o consolidatione dell'vtile col diretto, & alle volte sono passati à mettere nelli rescritti suoi clausule generali, che comprendono tutti li casi, come in tempo del Doge Vendramino del 1476. in vn rescritto al Podesta di Monselice sopra vna tal controuersia particolare, aggiõge queste parole, nũquam pati volumus (etiam in bonis Ecclesiasticis) quenquam, qui diu tenuerit agrum aliquem iure liuelli, quem sumptibus & laboribus suis meliorauerit, sic de facto expoliari, sed tantum quod soluat liuellos non solutos. Et in tempo del Doge Moro in vn rescritto alli Rettori di Brescia l'anno 1466. hauendo escluso l'Abbate di Leno dal poter ritrarre alcuni beni liuellarij suoi venduti ad altri, soggionge, & de hac nostra intentione date dicto Abbati notitiam, & declarate, ne contra eam dictos Christophorum, & Cornelium inquietet, sed acquiescat huic voluntati nostræ, quia hoc idem in alijs terris, & locis nostris seruari volumus, & facimus in similibus.

Da che appare chiaramẽte, che questa non è vna legge nuoua, ma è da antichissimo tempo stabilita in consuetudine, & confirmata, non solo per giudicij particolari delli Magistrati ma dal Principe istesso, de quali la legge dice si caussam Princeps inter partes cognouerit, & sententiam dixerit est lex in omnibus similibus: & secondo li Giurisconsulti (C. de leg. l. si Imperialis. Afflict. d. 313. Menoch. vide consf. 676. nu. 2. 487. nu. 3. 973. n. 20.) hanno forza di legge, se ben fossero decisiui solo d'un particolare caso: si come le leggi Canoniche quasi tuti e sono decisioni di casi particolari. Ma tãto più quãdo hãno anco la significatione della volõtà del Principe nelli casi simili, con espressione in termini generali, come li sopradetti. Et queste cose sono state fatte dalla Republica, vedẽdo ciò, & sapẽdo, & nõ reclamãdo, & perciò

tacitamente approuando per giusto, & necessario quello, che si eseguisca, non solo gli Ecclesiastici, che riceueuano la repulsa dalle loro dimande; ma li Nuntij Apostolici ancora, & per consequente li Pontefici stessi: si che quello, che dal Senato è stato deliberato del 1602. è vna dichiaratione, & espressione in scritto della legge vecchia, che staua in consuetudine, & in rescritti diretti à particolari Magistrati, si come in essa stessa legge si esprime pur apertamente con quelle parole. Ricerca il seruitio delle cose nostre, per quiete, & cõsolatione de' sudditi, che questa materia sia terminata in modo, che non solo nella presente occasione del sudetto Zabarella, ma per sempre in ogni oltra di simile natura, non habbia à succedere nell'auuenire diuersamente dalla buona consuetudine, & dalli Giudicij in conformità di essa più volte seguiti. Non restarò di aggiongere, che se vi fosse in tal legge minimo scrupolo Papa Clemente Ottauo, nel cui Ponteficato fu publicata, Pontefice zelantissimo, & che in questa Città teneua Ministri vigilantissimi, non l'hauerebbe dissimulata.

Et se il tenore di questa ordinatione è stato letto, par pure, che conuenisse, vdendo nominar consuetudine, & giudicij, il vedere, & intendere prima, che consuetudine, & che giudicij sono quelli. Chi è di così mediocre spirito, che non vegga, che si è proceduto senza cognitione della causa: & che studiosamente sono stati tralasciati molti particolari da coloro, che doueuano riferirli à Sua Santità, per verificatione del fatto? sapendo, & conoscendo, che tutte queste cose erano necessarie da vedersi prima di venire ad vna tanta essecutione. Par quasi, che vi fosse tanto desiderio, che si venisse alla Fulminatione, che per dubio di non incontrare in qualche cosa, che potesse diuertirla, s'habbia fuggito di far vedere tutto quello, che potesse rimuouere l'animo di Sua Santità da cotale deliberatione.

Se la proposta breuità del presente discorso permettesse, si mostrarebbe euidentemente quanto fuori di ogni conuenienza nel Monitorio si dica, hauendo risguardo à questa legge, come appare: Cúmque præmissa, in aliquibus Ecclesiarum iura etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesijs competentia auferant. *Et insieme si farebbe noto, che per quella non viene leuato alle Chiese alcun* ius quæsitum, *anzi che stando essa in vigore, & osseruanza, resta alle Chiese prontissimo, & facilissimo modo di ritenere* omnia iura quæsita sibi competentia. *Non fu mai costume di questa Republica di leuare il* ius quæsitum *à qual si voglia persona, non che alle Chiese: ma chi vuol giudicare le leggi altrui, & non errare, è necessario, che prima le intenda, & ne habbia intiera informatione, & non proceda al dannarle prima di vederne i fondamenti. Ho detto in questa materia più di quello, che conueniua à questo Discorso, & pur non è vna minima parte in comparatione di quello, che resta.*

Et se occorrerà mostrare li fondamenti di questa legge, vederà ogniuno quanto sia fondata sopra la giustitia, & equità, & quanto l'auttorità del Senato sia legitima per poterla constituire.

Hora tornando à dire quello, che resta sopra le altre materie discorse; Se il Pontefice preoccupato dalla sua deliberatione, non ha voluto admettere ragconi tanto chiare, quanto le sopra narrate, & hauere le cause della Republica per giustificate, almeno vedendo, che la Europa tutta ha leggi simili à queste da lui riprese, & che vn tanto numero di approuatissimi Dottori tenga opinione contraria alla sua, doueua hauere la causa per dubia, & procedere con risguardo, ricordandosi, che la scommunica è pena grauissima, & materia odiosa, & come li Canonisti dicono, Strictissimè interpretanda. *Nè s'intende, che alcuno v'incorra, quando le parole del Canone sono ambigue, o generali, lequali non è lecito tirare ad vn'altro caso per similitudine, nè meno con argomẽto à minori. Perche se bene, chi dà vn schiaffo ad vn Sacerdote è scommunicato: però chi gli tira vna archibugiata, anco in Chiesa, per ammazzarlo, & non lo coglie, non è scommunicato, se ben questo secondo delitto è maggiore al centoplo del primo. Concedasi, che chi fà Statuti contra la libertà Ecclesiastica sia scommunicato, conuerrebbe anco che fosse chiaro, li Statuti Veneti essere contro la libertà Ecclesiastica, ma s'è mostrato, che non*

sono

sono tali cō validißime ragioni, le quali quando pur anco nō valessero, stà pure in fatto, & non in discorso, che quelle leggi sono per tutta Europa. Si vede pure stampato, che tanti Scrittori le giustificano; adonque almeno non è chiaro, che siano contro l'auttorità Pontificia, come si presuppone. Alche si aggionge, che non essendo ancor deciso, che cosa sia questa libertà Ecclesiastica, come si è detto, nè essendo in ciò concordi li Dottori, non può meno esser chiaro appresso di loro, che queste leggi, & attioni siano contro di quella. E con tutto ciò in vna causa, doue appresso di alcuni par, che vi sia qualche controuersia, & che per tanti capi resta dubia, viene precipitata vna scommunica, & vn' interdetto, senza preuedere, & considerare maturamente gl'inconuenienti, che dice il Cap. (De sentent. excom. in 6.) Almà Mater seguire da tali censure: cioè, che il Popolo perde la deuotione, pullulano le heresie, sorgono infiniti pericoli delle anime, & si leuano alle Chiese i debiti seruitij senza loro colpa. La pietà Christiana veramente ricercaua, che prima si essaminassero con ogni diligenza li meriti delle cause, nè si presupponesse cosi facilmente animo meno che buono in vna Republica tanto pia, & deuota. Ogni Prelato è tenuto prima à capire in se stesso il merito delle cause, & poi farne capace altrui con mansuetudine Christiana: & come San Paulo insegna, in spiritu lenitatis, (Galat. 6.) il che, si come osseruato hauerebbe prodotto ottimo effetto, cosi tralasciato ha cagionato il male, che hora si vede, & i pericoli maggiori, che soprastanno.

Dice il Pontefice nel Monitorio suo delli xvij. di Aprile, che il Doge, e Senato di Venetia hanno fatto nelli anni à dietro molti, & diuersi Statuti, per liquali sono incorsi in censure, ma tra gli altri tre specialmente nominati, sopra i quali descende alla fulminatione, se non sono in xxiiij. giorni riuocati. Potrebbe ogni buon Christiano desiderare qui di sapere, se essendo, come si dice, in danno dell'anima vn numero grande di Statuti varij & diuersi fatti dalla Republica, & se per ciascuno di essi è incorsa in censure Ecclesiastiche, con obligo di cassarli, & annullarli tutti; perche non è il Senato auertito saluo, che di tre? Non si può, nè si deue credere, che si vogliano lasciarli altri in dannatione dell'anima; e però perche al presente non si tratta di tutti? Quando alcuno conuiene il suo debitore può dimandarli vna parte del debito: si come essendo Patrone glie lo può rimettere, & in parte, & in tutto: ma il Procuratore, e Fattore, non può, se non secondo la commissione del Principale. Se molti, & diuersi Statuti fatti ne gli anni à dietro offendono Dio, la Republica è in obligo di riuocarli tutti, nè per reuocar li tre sodisfarebbe al suo debito: dice S. Giacomo, (Iacob. 2.) Quicunque totam legem seruauerit, offendat autem in vno, factus est omnium reus.

Commandò il Saluatore l'vso della scommunica per li peccati, che sono in danno dell'anima, Quando disse; (Matt. 17.) Si peccauerit in te frater tuus : Ma S. Paulo espresse quali questi fossero, dicendo, (1. Cor. 5.) Si is qui frater nominatur est fornicator, aut auarus, aut idolis seruiens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum huiusmodi nec cibum sumere. Per ilche si può dire al tempo presente quello, che il Figliuol di Dio disse, (Matt. 23.) Væ vobis, qui decimatis mentam, & anetum, & ciminum, & reliquistis quæ grauiora sunt legis iudicium, & misericordiam, & fidem: hæc oportuit facere, & illa non omittere. Con che si risponde pienamēte à quel, che si dice nel Monitorio, le Leggi, & Giudicij della Republica essere in perniciem animarum. Ma quando anco si aggionge, che le attioni della Republica sono in scandalum plurimorum; è da auertire, che non si concluda il contrario di quello, che si vuole. Si debbe veramente attendere ad estirpare le cose scandalose, & massime se rendono mala edificatione à molti: però mai s'è vdito, che alcuno si sia scandalizato per vedere castigati, e puniti li delitti, che turbano la quiete publica, per vedere raffrenato li lusso, ò l'auaritia. Più tosto genera scandalo il vedere caminare per la Città vn scelerato, & che li suoi compagni nel delitto siano stati giustitiati; & cosi il veder saluato nella Chiesa vno, di cui ella più, che ogni altro, dourebbe procurar

il castigo. Nè occorre allongarsi molto in manifestare quali cose siano scandalose, poiche ogniuno è consapeuole in se stesso, di qual cosa dà, & riceue scandalo; & quelli ancora, che difendono le cose di mala edificatione, non lo fanno senza rossore, & senza sentire per conscientia, che oppugnano la verità.

Certamente questo Monitorio è fatto ad essempio di X. Pontefici, che in quello sono nominati; & dell'hauer cercato sua Santità d'imitarli sarà sempre commendata; ma non sono però degni di minor laude quelli, c'hanno seguito Cento Santissimi suoi Precessori, i quali mai hanno pur dato inditio di hauer hauuto pensiero di poter annullare le Leggi delli Principi fatte per publica vtilità; anzi, che le hanno & publicate, & esseguite ancora; & quando hanno sentito qualche difficoltà della giustitia loro, hanno con molta desterità, & carità cercato di rappresentar alli Prencipi quale si sia la volontà Diuina. Così S. Damaso publicò, & esseguì la legge di Valentiniano; San Gregorio vna di Mauritio, doue era prohibito al Soldato di Monacare. L'hauere ancora pronunciato sentenza di scommunica contro il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla Dottrina de gli Antichi, & buoni Theologi. Sant'Agostino (Lib. 3. contra Epist. Parmen. 23. q. 4. c. non potest.) hà per perniciosa, & sacrilega, impia, & superba (che queste sone le sue parole formali) la scommunica contra la moltitudine, se bene fosse in notorio, & manifesto peccato, & consiglia li buoni Pastori in casi simili di ricorrere à Dio, con le orationi, & gemiti, luogo trattato da quel Santo molto alla longa, & con tanto spirito, che se fosse letto in luogo di Barbaccia, ò Zenzelino, produrrebbe spirite di gran carità in ogni animo Christiano, cosa, che non può fare la lettione di questi altri. San Tomaso (q. 22. a. 5. in add. & in 4. d. 18. q. 2. a. 3. quol. 10. 15.) propone il quesito, se la Vniuersità può essere scommunicata: risponde di nò, & ne porta le ragioni: concludendo, che la Chiesa con molta prouidenza constituì, che la Communità non si potesse scommunicare: gli altri Theologi tutti concordi determinano l'istesso. & Papa Innoc. 4. nel cap. Romana (De sentent. excom. in 6.) così dice, In vniuersitatem, vel Collegium proferri sententiam excommunicationis penitus prohibere; doue la Glosa ricerca se sarebbe valida la sententia di scommunica prononciata contra vna Communità, & allega 4. celebri Dottori, che dicono non valerebbe, & vno per la contraria parte, & in fine consente, che non si debbe pronunciare, ma quando fosse prononciata hà per più sicuro il dire, che valerebbe. In questo proposito tutti sono concordi, che vna tal scommunica non possa fulminarsi: molti dicono, che fulminata è nulla & di niun valore, alcuni pochi, che fulminata vale. Appartiene ad vna mente religiosa, & pia seguire la sentenza de più celebri, la più fondata, & quella, che è stabilita per constitutione Pontificia, & che più fauorisce la pietà, & non la dannata dall'vniuersale de' Dottori, poiche anco quelli pochi, che l'hanno per vera, non consigliano, che si segua. Ne può esserci opposto quello, che si legge in tutti li libri de' Canonisti, Papa non potest errare, la qual propositione fù intesa sanamente da chi prima la disse, & fu limitata in materia di fede solamente, & nel decretare, & determinare, non nell'opinare, & ciò douendo il Papa sempre seruare li debiti mezi dell'inuocatione diuina, & conseglio humano. Al presente l'adulatione, leuate le limitationi, la porta per vera assolutamente, con tutto che gli effetti furono spesso in contrario. Sarà per essempio S. Pietro stesso, il quale doppoche da Christo gli fù detto, (Matt. 16.) tibi dabo claues Regni Cœlorum, immediate passò à riprendere esso Saluatore, che volesse essere Crucifisso, perilche il Signore gli disse, Vade post me Sathanas, scandalum es mihi, quia non sapis, quæ Dei sunt, sed quæ hominum. La negatione ancora à ciascuno è tanto nota, che non occorre raccontarla. Et nell'Epistola à Galati dice S. Paulo, (Galat. 2.) cum venisset Cephas Antiochiam in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat. Nè l'essempio di S. Pietro è vnico. Se non (Genes. 9.) fosse ripreso Cam d'hauer deriso la nudità del Padre Noè, si potrebbe portare qui 23. Pontefici soggetti à qualche imperfettione, non nelli costumi suoi priuati, ma nella dottrina, & gouerno; & se alcuno leg-

no leggerà le vite de Pontefici doppo l'anno 890. *per* 130. *anni seguenti, senza cercare li altri sparsi, conoscerà esser verißimo quello, che San Paulo dice*, (Hebr. 5.) Omnis Pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, vt offerat dona, & sacrificia pro peccatis, qui condolere possit ijs, qui ignorant, & errant, quoniam & ipse circundatus est infirmitate. *Di maniera, che non senza ragione S. Bonifacio Martire disse.* Si Papa suæ & fraternæ salutis negligens deprehenditur, inutilis, & remissus in operibus suis, & insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi, & omnibus, nihilominus innumerabiles populos cateruatim secum ducit, primo mancipio gehennæ cum ipso plagis multis in æternum vapulaturus. Huius culpas istic redarguere præsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus à nemine est iudicandus, nisi deprehendatur à fide deuius.

Non debbe alcuno sentir con tanta marauiglia, che vn Pontefice con le sue sentenze & censure possa hauer offeso ò fatto torto ad alcuno, ne reputar per tanto male il dire, che se li conuenga anco emendare li errori commeßi. Imperoche non solo li Pontefici di Santità, ma quelli ancora che si sono gouernati piu con mezi humani hanno confessato di hauer potuto fallare & offertisi alla retrattatione Innoc. 4. trattando della cõtrouersia tra lui, e Federico II. Imperatore dice queste parole, Quòd si ecclesia eum in aliquo contra debitum læserat quòd non credebat, parata erat corrigere, ac in statum debitum reformare, & si diceret ipse quòd in nullo contra iustitiam læserat ecclesiam, vel quòd nos eum contra iustitiam læsissemus, parati eramus vocare Reges, Prælatos, & Principes tam ecclesiasticos quam sæculares ad aliquem tutum locum vbi per se, vel per solemnes nuncios conuenirent, eratque parata ecclesia de consilio concilij sibi satisfacere si eum læsisset in aliquo, ac reuocare sententiam, si quam contra ipsum iniustè tulisset, &c.

Essendo adonque stata fulminata vna sentenza di scommunica contra il Dose, & Senato, & interdetto tutto il suo Dominio, perche non voglia lasciar defraudare la libertà della Republica, perche non consenta che si abbattino li fondamenti, sopra i quali è fabricata, perche non si lasci priuare di quella potestà nell'amministratione della Republica dattagli da Dio, necessaria per mantenere la quiete, e tranquillità del suo Dominio, perche difenda la vita, honore, & robba delli popoli raccommandati al suo gouerno: & in somma perche hà fatto, & fa quello, che dalla Maestà diuina li viene commandato. Et con tutto ciò che sia pronunciata essa scommunica senza cognitione della causa, senza citatione, ne osseruatione di termini essentiali al Giudicio, & ordinati da Dio per legge naturale, con diuerso affetto, da quello che la Maestà sua comanda senza la debita maturità, & contra la dottrina di Santi Padri, Sacri Theologi, & le istesse Pontificie Constitutioni: resta da considerare, hauendo per chiara non solo la ingiustitia, ma ancora per notoria la nullità, qual sarebbe il debito del Prencipe, & come douerebbe portarsi inanzi à Dio, & alla sua Santa Chiesa.

Alcuno al primo aspetto direbbe, che fosse bene seguire il consiglio di S. Gregorio sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta timenda: *Et raccomandare la causa sua à Dio con certezza, che il sopportare in patienza le censure ingiuste, risulta in gran merito appresso la Diuina Maestà. Conseglio, che per vn innocente, ilqual non potesse mostrare la giustitia della sua causa, sarebbe ottimo: ma ad vn Principe, che tiene cosi manifesta, & chiara ragione, non può essere il più pernicioso per se, per lo Stato suo, & per il seruitio di Dio: alquale sopra tutte le cose conuien hauer riguardo: è più obligato il Prencipe, che il priuato ad esser timoroso di Dio, zelator della Santa Fede, riuerente alli Prelati, che tengono il luogo di Christo: ma è anco più obligato fuggire la Hipocrisia, & la superstitione, à conseruare la sua dignità à mantenere lo Stato suo nelli essercitij della Santa Religione, & star auertito, che [illegible]*

ſuoi non auuenga quello, che à gl'Hebrei, liquali per la longa aſſenza di Moiſe, parendo loro eſſer priuati del vero Dio, ſe ne fecero vno d'oro: coſa, che ſe foſſe ben conſiderata, il Mondo non ſarebbe ne i mali termini, che ſi ritroua. Non è coſi generalmente vero quel detto: ſententia Paſtoris ſiue iuſta, ſiue iniuſta timenda, (11.q.1.c.ſententia.) *come viene interpretato da alcuni Dottori, che hanno introdotto, & vorrebbero conſeruare nella Chieſa di Dio vna poteſtà, che in nome ſi diceſſe Eccleſiaſtica, ma in fatti foſſe Temporale.*

Vi è vn altro Canone di Papa Gelaſio (11.q.1.c.cui illata.) *anteriore à Gregorio, & nō meno celebre in dottrina, & ſantità, doue dice,* Si iniuſta eſt ſententia, tantò curare eam non debet: quantò apud Deum, & eius eccleſiam, neminem grauare debet iniqua ſententia. Ita ergo & ea ſe non abſolui deſideret, qua ſe nullatenus perſpicit obligatum. *Non ſono contrarij queſti duoi Santi Padri, come le parole moſtrano, ma la dottrina Theologica concorda molto bene queſta apparente contradittione. Sono alcune ſentenze ingiuſte, perche con mal'animo, & peruerſa intentione prononciate, ſe bene per giuſta, e legitima cauſa: queſte niuno metterà in dubbio, che non debbino eſſer temute, & che non oblighino appreſſo Dio vgualmente, come le giuſte, ſe bene il Paſtore per l'animo cattiuo offende la Maeſtà ſua diuina, & di queſte s'intende* ſententia Paſtoris ſiue iuſta, ſiue iniuſta, timēda eſt. *Altre hanno la cauſa ingiuſta in verità, ma in apparenza giuſta: poiche nelle coſe humane ſpeſſo la verità è coſi naſcoſta, che non è poſsibile ſcoprirla, onde vn innocente alle volte reſterà condannato ſenza colpa alcuna del Giudice. Queſta ſorte di ſentenza non obliga appreſſo Dio, nè ſi debbe temere inanzi la Maeſtà ſua diuina, & in conſcienza, ſe bene è obligato il condannato per non ſcandalizare il proſsimo, il quale hà la ſentenza per giuſta, moſtrare di temerla, & inanzi Dio viuere ſecondo, che la ſua innocenza ricerca: inanzi al Mondo, che lo ſtima colpeuole (ſe non può moſtrare la verità) viuere in patienza, & raccomandare la ſua cauſa à Dio: ma ſe la ſentenza è ingiuſta, prononciata ſenza legitima cauſa, ne in verità, ne in apparenza, non ſolo non ſi deue temere, ma conuiene opporſele con tutto il potere. Queſta dottrina è ſtabilita in vndici Canoni nel Decreto,* (Cap. qui iuſtus, c. cui illata. cap. ſecundum Catholicam, c. cæpiſti. cap. temerarie, cap. quid obeſſe. cap. quò, c. illud planè. c. non debet, 11.q.3 cap. manet 24.q.1.c, ſi quis, 24.q.3.) *& è coſi commune di tutti li Theologi, & Caniſti, che niuno diſcorda, ſi come anco conuengono, che non poſſa eſſer ſcommunicato alcuno, ſaluo che per peccato mortale, nel quale voglia perſeuerare anco doppo, che dalla Chieſa ſarà auuertito. Chi leggerà li ſudditi Canoni tutti, reſterà tanto pienamente iſtrutto, che non dubitarà punto le cenſure inique non legare, non offendere, ne douer eſſer ſtimate, ma tanto più conoſcerà queſta verità, ſe leggerà gli Autori donde queſti Canoni ſono cauati, nelli fonti ſteſsi, perche le parole inanzi e doppo gli moſtraranno la coſa più chiara.*

La ſentenza ingiuſta in verità, ma in apparenza giuſta, & che per non dar ſcandalo ſi debbe temere, non può naſcere ſe non per errore nel fatto, perche dato il fatto ſecondo la verità, il Giudice, che falla in diſcernere il giuſto, etiandio per ignorāza, ſempre è in colpa, la onde qualonque ſententia ſia ingiuſta per manifeſto errore in iure, è nulla, e di niſſun valore, & non obliga appreſſo Dio, ne appreſſo il Mondo. In quello, perche il Pōtefice Romano fulmina la preſente ſcommunica, non cade errore alcuno nel fatto, la verità è chiara, le leggi del Senato ſono in ſcritto, i delinquenti accuſati, & carcerati, non vi può eßere innocenza occulta, che appariſca: la queſtione ſtà in iure, s'ha de vedere ſe nelle leggi fatte, & nelle carcerationi decretate ſia commeſſo peccato alcuno: che ſe il Principe, & Senato non hanno peccato, anzi hanno obedito alli comandamenti di Dio in procurar di conſeruare le uite, l'honore, li beni delli ſuoi ſoggetti, come à longo in tutti queſti capi ſi è dimoſtrato; non reſta luogo per dubitare della giuſtitia della cauſa del Senato, & in conſeguenza della nullità della ſentenza Pontificia: & maßime, che le ragioni per le quali ciò ſi fà manifeſto non ſono di quelle, che ricercano molta ſottilità di mente per eſſer capite, ma con leggiera conſideratione ſi fanno manifeſte a tutti: perilche, atteſa l'innocenza di eſſo Senato inanzi à

Dio

Dio, & la chiarezza ancora di quella co'l Mondo, non restando chi possa riceuer scandolo, non resta parimente che in alcun modo egli tema questa scommunica, ne in conscienza ne in foro esteriore, se non come si teme la manifesta violenza vsata à sinistro fine: essendo, che violenza manifesta sarà l'vsar la potestà data da Christo di scommunicare, contro l'institutioni di lui medesimo; & verso chi ha la potestà, & ingiustamente l'vsa, solo rimedio è il ricorso al Superiore, quando si possa; ma se non vi è Superiore à chi ricorrere, non ha dato Dio altro rimedio al Prencipe, che viene offeso, che il far ristenza; opponendosi alla forza con la propria forza: Poiche viene da Dio, & è à fine della sua gloria l'esser ciuile di ciascuna Republica, o Regno; per ilche non si può senza peccato, & offesa di Dio permettere, che sia leuata, & vsurpata la propria libertà, che è l'esser ciuile di ciascun Prencipato; nè si deue dubitare, che non sia con offesa di Dio graue la negligenza in difenderla, & grauissima, se volontariamente si lasciarà vsurpare. Per obedire adonque al commandamento di Dio, conuiene opporsi à chiunque vuole leuar la potestà, che Dio ha dato di far Leggi, & di difendere con la giustitia li sudditi offesi nella vita, nell'honore, & nella robba. Et si come l'innocēte per errore in facto, ingiustamente scommunicato per non dar scandalo è obligato sopportar con patienza; così quando l'error è in iure, & si scuopre l'ingiustitia manifesta, è obligato il Principe per non dar scandalo, à resistere, & opporsi all'ingiuria. Conciosiache non ha dubbio alcuno, che andādo à notitia negli altri Regni, doue sono in osseruanza le leggi simili alle Venetiane, & doue sono conformemente giudicati i delinquenti; che la Republica hauesse per timor di censure indebite, & nulle, ceduto alla violenza, ò lasciato di esseguire, & essercitare la sua potestà naturale; ne riceuerebbono grandissimo, & grauissimo scandalo; & li soggetti parimente, che vedessero, e considerassero vna tanta vanità di timore, ne riceuerebbono peruersa edificatione; & per tanto anco per questo capo è stato giusto, e necessario, che il Prencipe facesse la debita resistenza.

Di modo, che essendo stata ingiusta, & nulla la fulminatione del Pontefice, segue in conseguenza, che à necessaria difesa l'impedimento, che la Republica ha posto alla publicatione, & essecutione, sia stato giusto, & legitimo. Et i sudditi fedeli della Republica, & più di ogni altro gli Ecclesiastici doueranno quietare l'animo, & le conscienze loro, attendendo al seruitio Diuino, sotto la protettione del Prencipe; & creder fermamente, che lo Spirito santo è stato promesso, e dato à tutti li Fedeli, tra' quali lo stesso Christo è presente, quando sono congregati in nome suo: & che niuno può essere escluso dalla Santa Chiesa Catholica, se prima non sarà escluso per suoi demeriti dalla gratia Diuina. Et che l'obedienza, laqual Dio commanda, che si presti alli Superiori Ecclesiastici, non è vna soggettione stolida, o insensata; nè la potestà de Prelati è vn'arbitrario giudicio; ma l'vna, e l'altra sono regolate dalla Legge di Dio; il quale nel Deuteronomio ordinò l'obedienza al Sacerdote non assoluta, ma prescritta secondo la Legge Diuina, (Deut. 17.) Facies quæcumque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta Legem eius. Solo Dio è regola infallibile, à lui solo è lecito professar obedienza senza eccettione; chi la professa totale verso altri, non eccettuati li commandamenti di Dio, pecca; & chi si propone vna volontà humana per infallibile, commette gran bestemia, dando à creatura le proprietà Diuine. A Dio si rende assoluta obedienza; alli Prelati vna limitata tra li termini della Legge Diuina: & così vsauano nella Chiesa antica. Habbiamo esempio ne gli Atti Apostolici scritto da San Luca, che li fideli sentiuano il contrario di San Pietro, & contrastauano con lui intorno alla vocatione delle genti, ne furono però con fulmini di scommuniche atterriti, & minacciati da lui, & fatti tacere; ma sì bene con ragione, auttorità delle reuelationi Diuine, & delle parole del Saluatore insegnati, & persuasi. La Carità Christiana, dice San Paolo, (1. Cor. 13.) Patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa, Non minaccia non ruina, tratta tutti come Fratelli: non hanno da dominare li Prelati, nè da comman-

dare con imperio, ma con essempij, & correttioni di pietà, e di carità: Vdiamo S. Pietro, (1. Pet. 5.) Pascite, qui in vobis est gregem Dei, prouidentes non coactè, sed spontaneè secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntariè, neque vt dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo. *& S. Paulo,* (2. Cor. 1.) Non quia dominamur Fidei vestræ, sed adiutores sumus gaudij vestri: *& debbe la carità del Prelato esser così pronta all'insegnare, come all'imparar da altri. Imperoche quando S. Pietro fallò in Antiochia,* (Gal. 2.) *non hebbe rispetto S. Paulo di riprenderlo grauemente in presenza di tutti: ne sia alcuno quì che dica, Chi è come S. Paulo, che possa prender tanto ardire? quasi, che Paulo per la eccellenza sua hauesse ardire di opporsi à chi non fosse lecito resistere: anzi bisogna al contrario dire, & fermamente, Chi è come Paulo, che se gli possi comparare in humiltà, & cognitione di se stesso, & della riuerenza debita al Sommo Pontefice? Dobbiamo ben credere certamente, che S. Paulo, si come in tutte le virtù ha ecceduto quanto sapeßimo far noi, così nella riuerenza debita al Capo della Chiesa, habbia seruato quello, che ogni minimo di noi è obligato seruare. La Scrittura Diuina dice,* (Rom. 15.) Quæcunque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt: *Non hauerebbe lo Spiritosanto scritta questa historia, se non fosse à nostro essempio, acciò fosse imitato da noi: & si vede, che tutti li Dottori trattando come ciascuno debba opporsi al Papa quando fà errore, & indebitamente gouerna, ricorrono à questo essempio: & ci insegnano di fare, come fece San Paolo verso S. Pietro.*

Non si spauenti adonque alcuno attendendo la sola auttorità del Prelato: ricordisi, che à Pietro non vna chiaue sola, ma due sono date. (Mat. 16.) *& che se ambe non sono vsate insieme, non segue l'effetto del ligare, & del sciogliere: l'vna della potestà: l'altra della scientia & discretione. Non ha dato Christo vna potestà dà esser vsata senza la debita cognitione, & circospettione, ma sì bene con molto giudicio, ilquale se manca la potestà sola non sortisce effetto. Dicono li Canonisti, che la potestà di ligare, & sciogliere s'intende, clauè non errante, & lo dice espressamente S. Leone Papa, in vn Canone parlando di questo Priuilegio dato à S. Pietro, deriuato da lui nelli Successori:* (24. q. 1. c. Manet.) Manet ergo Petri priuilegium vbicunque ex ipsius fertur æquitate iudicium, nec nimia est, vel seueritas, vel remissio, vbi nihil erit ligatum, vel solutum, nisi quod Beatus Petrus soluerit, aut ligauerit.

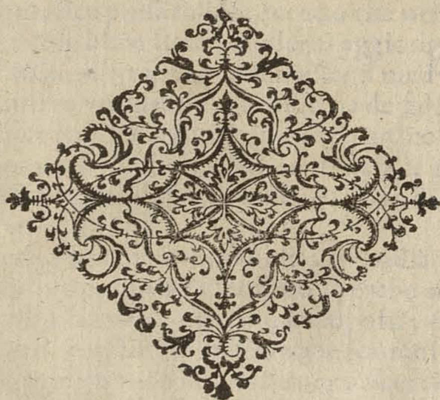


TRATTATO
DELL'INTERDETTO
Della Santità di Papa Paulo V.

NEL QUALE SI DIMOSTRA, CHE egli non è legitimamente publicato, & che per molte ragioni non sono obligati gli Ecclesiastici all'essecutione di esso, ne possono senza peccato osseruarlo.

COMPOSTO DALLI SOTTOSCRITTI THEOLOGHI.

Pietr'Antonio Archidiacono, & Vicario General di Venetia.
F. Paulo dell'Ord. de' Serui Theol. della Ser. Rep. di Venetia.
F. Bernardo Giordano Minore Osseruante Theologo.
F. Michael'Agnolo Minore Osseruante Theologo.
F. Marc'Antonio Capello Minor Conuentuale Theologo.
F. Camillo Agustiniano Theologo.
F. Fulgentio dell'Ordine de' Serui Theologo.



IN VENETIA, Appresso Roberto Meietti. 1606.
Con Licenza de' Superiori.

Ricerca



RIcerca il zelo, che ciascuno debbe hauere nel seruitio diuino, & la cura della propria salute, in questo tempo spetialmente, attese le controuersie, che vertono tra la Santità del Sommo Pontefice, & la Serenissima Republica di Venetia, che due questioni siano diligentemente esaminate, & decise.

La prima: Se gli Ecclesiastici debbano, o possano, senza peccato, osseruare l'Interdetto in questo Stato.

La seconda. Se il Prencipe possa, & debba prohibere, come per difesa vna tale osseruatione.

Sono alcuni, iquali per prouare, che gli Ecclesiastici di questo Stato sono obligati a seruare l'Interdetto; & che il Prencipe debba consentirlo; si reputano poterlo fare efficamente, quando haueranno mostrato, che al precetto del Papa giusto, si debba da ogn'vno vbidire: & in prouar questo s'affaticano molto, & à giudicio nostro souerchiamente, & fuori del caso. Poiche prontissimamente sarà loro concesso non solo questo, ma che al precetto giusto del Vescouo si debba vbidire, & di piu ancora che al precetto del Prencipe, & del Magistrato giusto sia debita l'obedienza: & per ampliar maggiormente la loro propositione diremo, che è debita l'obedienza al precetto giusto del Padre, del Padrone, del Marito. Se vogliono ridurre la propositione sua alli termini conuenienti piu tosto doueranno dire al precetto humano giusto di qualunque Superiore si debbe obedire per non incorrere in peccato; imperoche porta talmente seco il giusto precetto il debito dell'obedienza, che è contradittione trouar l'vno senza l'altro.

Tutta la difficoltà stà in dimostrare, che questo sia precetto giusto: imperoche si come ogn'vno, che commanda, appresso la qualità di Superiore, ve n'ha vn'altra congionta di essere soggetto al fallare, come huomo: questa è anco nel Sommo Pontefice, come S. Paolo à gli Hebrei testifica, che *Et ipse circundatus est infirmitate, & debet pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi*: & alli Galati mostra l'istesso, con l'essempio di San Pietro, alquale fece resistenza in faccia, perche meritaua di essere ripreso: & cōcordano tutti li dottori della Santa Chiesa Romana, che il Pontefice possa fallare, eccetto che nel determinare in cathedra le cose della Fede; & se bene alcuni moderni aggiongono ancora quel, che appartiene *ad mores in vniuersale*, viene però ad esser il medesimo, perche nessuna cosa concerne li costumi in vniuersale, che non sia de fide. Basta, che tutti consentono, che il Pontefice può fallare nelli giudicij particolari; & habbiamo molti essempij di errori commessi dalli Sommi Pontefici; & nelli Sacri Canoni non solo si suppone, che il Papa possa fallare; ma anco possa diuenir heretico, *distinct. 40. cap. si Papa.*

Per ilche procedendo noi in altra maniera, intendiamo di prouare, che gli Ecclesiastici non debbono seruare l'Interdetto, perche non sanno sufficientemente, Che la Città, & Dominio gli siano sottoposti; & quando lo sapessero non debbono seruarlo: perche ne nascerebbe scandolo, & turbatione nello Stato della Chiesa: & quando anco non fosse per nascerne scandolo sono scusati dal seruarlo per giusto timore, che scusa dalla obedienza di qualunque legge, & precetto del Sommo Pontefice: & quando pure non hauessero timore alcuno, non debbono seruarlo, se prima non saranno certificati, che la sentenza non sia ingiusta, & nulla, come il commune parere la stima.

Et che il Prencipe di Venetia per ogni ragione si può, & si debbe opporre alla

publicatione, & impedire per tutte le vie la essecutione del precetto Pontificio, correggendo quelli, che tentassero farsi essecutori: essendo egli certo, che l'Interdetto è notoriamente nullo, & di nessun valore.

Le quali cose si mostreranno euidentemente con la proua delle seguenti propositioni.

Propositione Prima.

IL precetto del Superiore (quantunque fosse del Pontefice) non obliga ad essere esequito, & obedito, se non è publicato, & intimato.

Questo si proua, perche non obliga piu il precetto del Giudice, di quelo, che fà la Legge, ma è essentiale alla Legge, che sia publicata: & senza, non obliga, come San Thom. 12. *quæstio.* 40. *artic.* 4. proua à pieno; adunque ne meno il precetto. Ogni vno sà quante Leggi, & Precetti de' Sommi Pontefici non si seruano, & non vagliano in alcuni Regni, perche quiui non sono publicati: solo ne dirò vno notissimo à tutti. Il Sacro Concilio di Trento non si serua, & non obliga in molte Prouincie, & Regni Christiani per questo rispetto: & quello, che piu di tutto importa, il Decreto della inualidità del matrimonio clandestino, che pure appartiene al Sacramento, secondo l'opinione di tutti non obliga, doue esso Concilio non è publicato: si che tutti tengono, che in quei luoghi i matrimonij clandestini vagliano.

Propositione Seconda.

NOn è stato publicato l'Interdetto nella Città, & Dominio di Venetia. Questo stà in fatto; imperoche non è stato letto nelle Chiese, o in altro luogo publico di commissione de' Prelati, & superiori ordinarij, nè affisso in modo, che sia stato veduto dal Popolo, o da chi appartiene il seruarlo. Risponderà alcuno, che l'Interdetto non è intimato, & publicato, perche la publicatione è stata impedita; & che non si può alcuno scusare sopra ignoranza, essendo ignoranza affettata quello di chi non vuol sapere; la quale piu tosto aggraua, che iscusi. A questo si replica, con l'istessa risposta, che molti precetti Apostolici, & il medesimo Concilio suddetto non sono publicati, perche la publicatione è impedita; & pure tutti confessano, che non obligano: & se si dirà, che per altra via si sà dell'Interdetto, & della volontà del Papa; si risponde, che medesimamente delli Decreti del Concilio per altra via si sà; anzi meglio, perche in quei Regni il libro del Concilio si porta, & si vende publicamente, & pure non obliga per solo mancamento di publicatione solenne & giuridica: adunque anco questo ricercarebbe vna publicatione giuridica. Et se alcuno dirà, che nel Monitorio del Papa forse si contiene, che la publicatione fatta in Roma basti per obligare, se gli replicarà, che Pio IV. per vna sua Bolla del 1564. dichiarò, che li Decreti del Sa. Concilio hauessero obligato tutto il Mondo senz'altra intimatione dal primo di Maggio di quell'anno: pur tutta via il parere & l'vso è, che nelli sopradetti Regni non obligano.

Aggion-

Aggiongesi, che nel Regno di Napoli è stile ordinario, che nessun commandamento Apostolico, se ben dica, che basti la publicatione di quello in Roma, è d'alcun vigore senza l'Esequatur Regio: si che è cosa ordinaria di quel Regno quello, che noi diciamo in questo nostro particolare proposito.

Qualche conscienza scropolosa di alcun deuoto Religioso dirà, io non curo di saper le cose tanto giuridicamente, mi basta in qualunque modo, ch'io le sappia: il mio Superiore l'ha scritto: ouero sò da persone degne di fede, che egli l'ha scritto. A questi bisogna dire, che l'istessa cosa si può sapere sufficientemente ad vn'effetto, & non sapersi à bastanza per vn altro effetto, come Nauarro pruoua *nel Man. cap. 16. num. 40. & cap. 27. numer. 288.* & piu a pieno sopra *il cap. si quis, de pœn. distinct. 7.* & ci sono *il cap. Dominus, de secundis nupt.* Doue Lucio Papa III. dice, che chi è passato alle seconde nozze, & dubita della vita del consorte debbe rendere il debito, ma non ricercarlo, & nel *cap. Inquisitioni, de sent. excom.* Innoc. III. dice, che se vno delli Consorti ha probabile, & disceta credulità di qualche impedimento del matrimonio debbe rendere il debito, ma non ricercarlo. Dalle quali determinationi si vede, che alcuna probabilità è sufficiente per credere, & operare cosa à proprio pregiudicio, come è ricercare il debito matrimoniale, laquale non basta per credere, & operare à pregiudicio altrui, che sarebbe il non renderlo: Ma il commandamento, che si crede faccia il Papa del seruare l'Interdetto, non è à pregiudicio di essi Religiosi; perche in tal caso forse douerebbono contentarsi di quella cognitione, che hanno: ma è à pregiudicio del Popolo, come Soto *in dist. 22. questio. 3. ar. 1.* dice; & l'istessa natura della cosa lo mostra, & perciò la probabilità, che dicono li Religiosi hauerne per lettere de' suoi, non li debbe indurre ad esequirlo; anzi trattandosi di tanto danno publico, debbono non credere mai hauerne sufficiente notitia, finche non viene loro intimato dal Prelato della propria Cathedrale, arg. nella Clem. *ex frequentibus, de sent. exc.*

Propositione Terza.



IL precetto del Papa, dal quale probabilmente si vede douer nascer scandalo, & perturbatione nello Stato della Chiesa, non debbe essere esequito da gli Ecclesiastici, ancorche lo commandasse *sub pœna excommunicat. latæ sententiæ.*

Questo lo dice quasi con l'istesse parole Syluestro *Ver. obedientia. §. si ex obedientia præsumitur status Ecclesiæ perturbandus vehementer, vel aliquod malum aut scandalum futurum, etiam si præcipitur sub pœna excomm. latæ sententiæ non est ei obediendum:* Et in confirmatione allega l'Abbate *c. si quando. & cap. cum adeo de rescr.* & Antonio Corduben. *l. 3. q. 13. reg. 3.* conferma l'istessa sentenza con queste parole *Ecclesia non intendit aliquem obligare ad aliquid cum scandalo inde probabiliter imminente, aut vnde probabiliter imminet graue malum spirituale, quia quod propter charitatem fit, non debet contra charitatem militare,* & poco di sotto *si Ecclesia iubeat denunciare aliquem, & inde probabiliter timetur maius malum quàm vtilitas, seu immineat scandalum, non tenetur: quia qui iusta causa non parte mandato excusatur à non paritione.*

Ma, che occorre allegar Dottori: il Pontefice Alessandro 3. che sopra tutti è stato ardente in conseruare l'auttorità *c. cum teneamur de præb.* dice, *si non potest ei sine scandalo prouideri æquanimiter sustinemus si mandatum nostrum non duxeris exequendum,* & la Glossa *mandatū Papæ debet adimpleri si non subsit ratio non adimplendi:* la qual Glossa sopra il *c. ad aures. de temp. ord.* dice *pro vitando scandalo cessat rigor disciplinæ.*

Et questa propositione si proua ancora, perche l'osseruanza della legge diuina

 si deb-

si debbe anteporre ad ogni precetto del Papa; ma il guardarci dallo scandalo è precetto della legge diuina naturale,& espresso nell'Euangelio: adonque debbe esser fuggito,& tralasciato il precetto del Papa.

Et ciò si conferma, perche tanto obliga in commandamento di fuggir lo scãdolo, che ancora perciò si debbe lasciare la osseruanza della legge diuina positiua: adonque tanto più della legge humana. E' precetto della legge diuina positiua l'integrità della confessione,nondimeno se dal confessar qualche peccato si temesse di dar scandolo al Confessore, si che perciò douesse cadere in alcun errore, tengono Adriano *de confes.q.* 4.& Nauar. *in Manu. cap.7.num.*4. che si debbe tralasciar qualche peccato confessando gli altri. Quanto maggiormente adonque per non partorire vn notabilissimo scandolo si douerà tralasciare il precetto del Papa,

Propositione quarta.


DAll'obedire al Pontefice seruandosi l'Interdetto nella Città & Dominio di Venetia nascerebbono scandali,pericoli,& mali innumerabili.

Questa sarà propositione chiarissima à chi considerarà, che cosa sia attione scandalosa, laquale secondo San Gieron. & S.Tomaso è vna attione, dalla quale nasce la ruina & cadimento spirituale di qualche persona semplice, & inferma di spirito. Cosa certa è, che primieramente sarebbe pericolo, che le genti per l'opinione, che hanno d'esser à torto & senza loro colpa censurate,ò interdette,non lo sopportassero patientemente, ma si riuolgessero alli sacerdoti, & alle Chiese, & per hauer li diuini vfficij vsassero verso di loro qualche violenza: & sarebbe pericolo ancora, che molti perdessero totalmente la deuotione; massime sentendosi le voci di molti, che dicono il Papa,che dourebbe esortarci alle Messe,procura di leuarnele; onde correrebbe pericolo di nascer il male,che altre volte nacque in Vrbino: la qual Città stette tanto interdetta,che quãdo furono restituite le Messe,& gli officij diuini, fu cosa difficile ad assuefar quel Popolo ad vdirle, & a ritornarlo nella debita riuerentia. Ma che occorre affaticarsi à prouar questo? poiche il *cap. Alma mater* afferma, che pullulano le heresie, cresce la indeuotione del Popolo. Se questa non è ruina spirituale & scandalo,non sappiamo vedere qual altra possa essere maggiore.

La perturbatione vniuersale dello Stato della Chiesa è manifestissima: imperoche se questa Città di Venetia, la quale è stata sempre deuotissima alla Chiesa Romana, & nella quale mai è stato altro culto diuino, che l'instituito dalli Pontefici Romani; doue mai nissuna heresia ha hauuto piede; donde mai non è riuscito chi habbi inuentata Dottrina contraria, si separasse dalla Chiesa; qual perturbatione, & qual difformita ne nascerebbe ogn'vno lo può considerare.

Li pericoli, che si vedono chiaramente soprastare non è bisogno nominarli: ogn'vno, che sia di sano giudicio preuede li mouimenti contro gli Ecclesiastici, & beni loro, iquali difficilmente potrebbono esser impediti: & così la licenza, ch'ogni vno si pigliarebbe di parlare come meglio gli piacesse dell'auttorità Ecclesiastica: appresso à molti altri disordini grandissimi; iquali non è da presupponere,se non con molta ingiura di sua Santità, che ella volesse che seguissero; anzi è piu tosto da credere, che quando hauerà la Santità sua conosciuto

sciuto il buon zelo, per il quale il Prencipe, & gli Ecclesiastici di questo Stato hanno risoluto, che gli vfficij diuini si continuino, sia per lodare la loro deliberatione; & dire, che se bene hanno operato contra le sue parole, non però contro la sua mente; alla quale piu che alle parole debbe attendere ciascuno, cosi in vbidire alla legge come alli precetti: *S. Tomaso in 2. distinct. 15. quæst. 3. & distinct. 19. quæst. 2.*

Propositione quinta.

IL timor giusto scusa dall'osseruatione, & obedienza d'ogni legge, & precetto humano, ancora che per altro fossero legitimi, giusti, & obligatorij.

La ragione di questa propositione non è perche da altra radice venga l'obligatione della legge diuina, & dell'humana: ma si presuppone per cosa indubitata, che l'huomo sia soggetto alle leggi, & precetti de' suoi superiori spirituali, & temporali; perche Dio hà commandato, che si presti obedienza loro; perilche le leggi humane hanno la sua forza & virtu dalla legge diuina. Onde S. Agostino diffini il peccato esser transgressione della legge eterna solamente; dalla quale derriua, & la legge naturale, & la diuina positiua, & ogn'altra humana, che viene da legitima potestà.

La differenza nell'obligatione della legge diuina naturale, dalla quale nissun timore scusa, alle altre è, perche essa contiene bontà naturale, & immutabile; & commanda cose assolutamente necessarie alla salute; ma le altre commandano cose che di sua natura non hanno bontà, ma diuentano tali, dopo che sono commandate. Et abrogata la legge restano anco di essere piu buone, & ritornano indifferenti: & similmente commandano cose, che innanzi il precetto non sono necessarie alla salute, ma diuentano tali perche sono commandate, & abrogata la legge restano d'esser piu necessarie; & Dio non vuole, che siamo obligati vgualmente à quello, che non è di sua natura bene, come à quello, che è assolutamente tale: per ilche San Thomaso 22. *q.* 147. *a. de in* 4. *dist.* 93. dice, che li precetti di Dio obligano assolutamente, ma li precetti della Chiesa non sono delle cose necessarie alla salute. Per ilche ui può essere qualche impedimento all'osseruarli.

Di piu il timor giusto scusa dall'osseruanza del precetto della legge diuina positiua, adonque molto piu scusarà dal precetto humano.

La integrità della confessione è di legge diuina positiua, come tutti li Theologhi affermano; nō dimeno chi in vna terra picciola hauesse vcciso secretamente il fratello del Curato, che fusse solo Sacerdote, essendo in necessità di confessarsi, potrebbe per timore di non essere scoperto dir gli altri peccati, & tacer quello: Nauarr. *in Manu. c.* 17. *n.* 3. S. Tomaso 4. *dist.* 17. *q.* 3. & secondo l'opinione di tutti il timore, che la grauida non muóra tagliandole il ventre per cauar la creatura viua, scusa dal precetto Diuino positiuo di battizarla.

Ancora il voto, & il giuramento non obligano meno che il precetto del Superiore, *cap. Debitores, de iureiuran. cap. magnæ, de voto*; ma dall'osseruanza di questi scusa il giusto timore come afferma la Glos. *cap. si vero, de iure iuran.* Adunque tanto piu scusarà dall'osseruāza del precetto humano. Syluest. *ver. metus, nu.* 7. *Metus non excusat à mortali. limita, verum in his quæ sunt mortalia de se, vt dictum est, quia videlicet sint naturali, vel diuino iure sub præcepto prohibita, secus si iure humano, quia tunc timor iustus excusat à mortali. Et verb. excomm.* 5. *num.* 14. *non tenentur subditi obedire Præ-*

latis præcipientibus subire mortem , vel verbera, vel aliquid facere ad quod ista sequuntur.

Et molti casi nota il Panormitano, *sopra il cap. Sacris, de his, quæ vi*, ne' quali il giusto timore scusa dall' osseruanza della legge humana.

La propositione sudetta è tenuta da San Tomaso *quol.11. artic.9. in Additio. quæstio.23. artic.3.* Gabriel Biel.4 *dist.18. qu.3. artic.3. dub.4.* Maior *in 4. distin.14. quæstio. 4.* Almain. *tractato primo, cap.3. quæst.4.* Angelo, *excomm.5. num.18.* Summa Confessorum. *tit.33. quæst.165.* Tabiena, *excomm.8. quæst.10.* Soto, *libro primo, de iust. quæst. 6. art.4.* Nauarr. *prelu.7. nume.12.* Azor. *l.1. cap.11.*

Oppõgono alcuni il *cap. Sacris, de his, quæ vi*, doue si dice, che nel participare con lo scommunicato la forza scusa dal peccato il timore non scusa, & pure il non participare con lo scommunicato, quanto alli particolar modi della participatione, è precetto humano. A questo risponde Soto, che allhora non scusa il timore, quando ne nasce scandalo in alcuno, & questo non per virtù della legge humana, ma per virtù della Diuina, che prohibisce lo scandalo, *l.1. de iust. quæst. 6. cap. quarto* & Syluestro *verb. excomm.5. num.14.* dice, che quel capitolo si intende, quando il timore non è giusto, ma leggiero ; & quando si participa con lo scommunicato nel peccato mortale per loquale è scommunicato, ouero quando si fà in pregiudicio della Fede.

Propositione Sesta.



TImor giusto è della morte , del tormento, della perdita di tutta, o della maggior parte della robba, della prigione , &c. & questo non solo nelle pertinenti alla persona propria , ma ancora alle persone delli congionti.

Il timor giusto è quello , che muoue l'huomo costante ; & la virtù della costanza ricerca , che s'incorra nel male minore per schifarne vno maggiore ; come San Tomaso afferma 2. 2. *q.* 125. *artic.* 4. d. 19. & perche non si possono pesar li mali in vniuersale per esaminar la grauezza loro, poiche le circonstanze alterano la loro qualità, di qui è, che la commune opinione afferma ; che, *Quis sit metus iustus determinatur arbitrio boni viri*, & si conferma dalla *l. qui metus, ff. ex qui. cau. maio.* consente la Glos. *cap. cum dilectus, de his, quæ vi.*

Nondimeno per quanto si può dire in vniuersale , la propositione si proua quanto alla vita , & tormento , *cap. cum dilectus , de his, quæ vi.* Quanto alli beni Nauar. *in Manual. cap. 22. num. 51.* Panorm. & Glos. *cap. Abbas , de his , quæ vi.* Quanto alla prigionia , *l. nec timorem, ff. quod metus causa* , & tutti li Dottori concordano , si può vedere *S. Thomaso in 4. d. 29.* de Theologi ; de Summisti Siluestro *verb. metus*, & de' Giurisconsulti la Glos. *cap. cum dilectus , de his, quæ vi* , che pienamente ne trattano.

Et San Tomaso , & Syluestro nelli luoghi citati estendono il giusto timore , non tanto se li sudetti mali soprastiano alla persona propria , ma ancora alla persona delli congionti Patre, Matre, Fatell, Fig i, Moglie & altri propinqui.

Pro-

Propositione Settima.



GLI Ecclesiastici di questo Dominio debbono hauere giusto timore di perdere la vita, & beni suoi, & di molto maggiori mali priuati, & publici alli suoi congionti, se seruassero l'Interdetto.

Conciosia che vedendo quanto il Popolo sia deuoto, & dedito all'essercitio delle opere Christiane, & massime dell'udir la Messa, si debbe certamente concludere, che non vorrà sta senzar; & che questo suo Zelo alle cose Diuine quando non potrà hauere effetto per le vie ordinarie, lo conuertirà in zelo indiscreto, vsando violenza per hauer l'essercitio della Santa Religione, che egli crede esserli debito; essendo persuaso, che la Santità sua non hà hauuto ragione di leuargliolo. Et perche è insieme persuaso, che non vi sia colpa dal canto del suo Principe; poiche ogni vno hà per notissimo, che altra non è la controuersia, che il Sommo Pontefice hà con la Republica, se non perche ella vuole con le buone leggi, & con la giustitia conseruare la vita, l'honore, & i beni delli sudditi suoi, onde auuerrebbe facilmente, che si mouesse contro gli Ecclesiastici con molto, & graue pericolo della vita loro, & anco con qualche circonstanza aspra, come suole auuenire in simili casi; & quando non succedesse morte, almeno succedessero altre violenze, o graui offese. Nè serue dire, che partino dal Dominio, come alcuni pochi hanno fatto: prima perche coloro, che sono partiti, se non fossero stati guardati da' ministri publici, sarebbono incorsi in grauissimi pericoli, & si videro molti perturbati, & mal disposti contra di loro per questa sua partenza: & poi perche se volessero ad vno ad vno partire, & tra tanto quelli, che rimangono non seruare l'Interdetto, non sarebbe effettuato il precetto: ma se volessero tutti insieme immediate partirsi nissuna causa sarebbe piu atta à concitare l'impeto popolare contro loro di questa, quando si vedessero tutti insieme, & al Popolo si manifestasse in questa maniera il torto, che reputarebbe esserli fatto. Et quando questo non fosse, che senza dubbio sarebbe, ne seguirebbe però la perdita delli suoi beni, con li quali si sostentano, che è vicino al perdere la vita, & si è mostrato causare timor giusto.

Ne si può dire, che questo vaglia solo nelli Clerici secolari, che hanno beni proprij, ne importi alli regolari, che li hanno in commune; poiche tanto maggior debbe essere la cura delli beni, quanto sono piu communi. San Benedetto nella regola commanda, & innanzi lui Santo Agostino: *Caritas enim, de qua scriptum est quod non quærit quæ sua sunt, sic intelligitur, quia communia proprijs, non propria communibus anteponit, & ideo quanto magis rem communem, quam propria vestra curaueritis, tanto vos amplius proficere noueritis.*

Et di piu essendosi nella precedente propositione mostrato esser giusto timore non solo se alla propria persona soprastanno pericoli & mali; ma ancora alli cogionti, ogni vno può da se giudicare quanto sarebbono malveduti, & à quali danni,& pericoli esposti i parenti dè gli Ecclesiastici: ma quello, che piu importa non solo per legge scritta, ma per naturale inserta nelli cori di tutti, il publico bene della patria, nell'animo di ciascuno debbe precedere ogni amor priuato verso qual si voglia congiontissima persona; & è manifestissimo il pericolo, quando l'essercitio della Religione si intermettesse, che non si perdesse totalmente la diuotione, che non s'introducessero opinioni peruerse, & non si disponesse la materia ne gli animi poco constanti à riceuere qualche mutatione di Religione.

Questo timore lo debbe hauere ogni buon Religioso, prima perche il *cap. Alma mater*, fatto già 300. anni (quando l'heresie erano pochissime, & lontanissime) dice, che da gl'interdetti indiscreti *excrescit indeuotio populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt.* poi perche i Dottori tutti confessano il poco bene, & molto male, che producono, con tutto, che siano giusti. Soto in particolare *in 4. d. 22. q. 3. ar. 1.* considerando, che l'Interdetto è stato trouato per conseruare l'autorità Ecclesiastica, confessa, che ne segue il contrario, poiche percio viene estenuata; oltre che al popolo si fà gran danno, & ingiuria; & che altre volte l'interdetto non duraua piu di tre giorni; & conclude, che non si douerebbe mettere, se non per vrgentissima causa, & che durasse solo tanto, che nõ s'intepidisse la deuotione del popolo. Ma quello, che piu importa, i presenti tempi, ne quali il nome de' Cattolici è ristretto in poche Prouincie; & questo Dominio, & la Città di Venetia sono ripiene di tante sorte di nationi, ricercano, che gli Ecclesiastici di questo Stato considerino li grauissimi pericoli, che porta il Diuino seruitio, & la Santa Fede; & hauendo perciò giusto timore, concludino di non essere obligati à seruare vn precetto humano d'Interdetto, quantunque anco fosse giusto.

Propositione Ottaua.



LA potestà del Sommo Pontefice di commandare alli Christiani, non è illimitata, nè si estende à tutte le materie, & modi; ma è ristretta à fine della publica vtilità della Chiesa; & hà per regola la legge Diuina.

Quelli, che nel Pontefice Sommo pongono vna liberta, & assoluta potestà in ogni cosa, hanno questo solo fondamento, che egli è Vicario di Christo, il quale è Dio, & però ha tutta la potestà di lui, la quale estendendosi à tutte le cose; per consequenza à tutto si estenderà ancora la potestà del Pontefice.

Non si debbe mettere in controuersia la suppositione, che sia Vicario: ma bene si mostrerà, che sia con limitata potestà: perche prima non gli ha communicato Christo la potestà sua, come Dio, ma come huomo: quella si estende vniuersalmente à tutte le cose; questa egli restringe al Regno Celeste: per il che disse il Signore, *Regnum meum non est de hoc mundo, Io. 18.* & negò esser dato per giudice à diuidere l'heredità tra dui fratelli: *Lucæ 12.* & si ascose quando erano per farlo Re, *Ioan. 6.* & esplicando bene la sua intiera potestà, *in San Ioan. al. 17.* disse al Padre di se stesso, *sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, vt omne quod dedisti ei, det eis vitam æternã.* Ecco qual potestà Christo nostro Redentore hà esercitato; la qual però non ha communicato al Pontefice tutta, perche quella si estende (si come è commune opinione di Theologi) al rimettere li peccati senza Sacramenti, *vt autem sciatis quia filius*

filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata. Mat. 9. Et questa nondimeno, secondo il parere di tutti, non l'ha communicata ad Pontefice: poteua anco Christo instituire Sacerdoti senza il mezo del Sacramento dell'Ordine; nè ciò hà concesso al Papa. Ancora Christo haueua potestà, di instituire i Sacramenti, che al Pontefice non hà dato potestà, nè de instituirne, nè di potere far cosa alcuna in mutatione della forma di quelli, o di altre cose essentiali. Non è Theologo alcuno, che dia al Pontefice tutta l'auttorità di Christo; ma bene sono molti, che espressamente dicono esser molto inferiore. *Gaet. 22. quæstio. 88. artic. 12. Si Dei Vicarius plenè potestate Dei fungeretur in terris, sine dubio posset omnia vota Vice Dei relaxare, sed quoniam non plenè fungitur Dei potestate, sed limitatè, scilicet ad pascendas oues, & ad clauibus Regni Cœlorum vtendum ad ædificationem, ideo non potest ad libitum vota relaxare, sed quantum ædificationi consonat commutare, vel dispensare, relaxare siquidem ad libitum vota, pertinet ad claues excellentiæ ipsius Christi, qui claudit, & nemo aperit.* Si può vedere Iacomo Almaino *de potestate Ecclesiastica, & Nauar. sopra il capit. nouit de iud. not. 3. num.* 130. Ne gli hà concesso Christo quella parte della potestà sua, che era vtile, che restasse nella Chiesa in vn capo visibile, se non à fine di edificatione; per il che San Paolo dice 2. *Cor.* 3. *non enim possumus aliquid contra veritatem, sed pro veritate: & Rom.* 14. *quæ pacis sunt sectemur, & quæ ædificationis sunt inuicem custodiamus: & 2. Cor.* 10. *&* 13. *de potestate nostra quam dedit nobis Dominus in ædificationem non in destructionem.* Edificatione chiama S. Paolo tutto quello, che è in accrescimento dell'honor diuino; & destruttione tutto quello, ch'è in diminutione: *Ephesi.* 2. *in quo omnis ædificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino, in quo & vos coædificamini in habitaculum Dei in Spiritu sancto*: Si come si fabrica il tempio materiale per honorar Dio in esso corporalmente; così si instruisce l'anima con la dottrina, & con l'essempio, & con le correttioni ancora, acciò Dio sia in quella honorato. Perilche S. Paolo 1. *Cor.* 4. dice *sic nos existimet homo vt ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei.* Et li dottori ancora restringono la potestà Ecclesiastica alla legge Euangelica, che si uede chiaro dalla diffinitione, che danno: ò pigliamo quella di Gerson, & delli Parisini, *est potestas à Christo Apostolis, & Discipulis, & successoribus eorum legitimis, supernaturaliter tradita ad ædificationem Ecclesiæ militantis secundum leges Euangelicas pro consecutione felicitatis æternæ.* Ouero quella di Nauarra, *est potestas à Christo instituta immediate & supernaturaliter ad gubernandos fideles secundum legem euangelicam in supernaturalibus, & quatenus ad illa opus sit, etiam in naturalibus.*

Da che si conclude, che della potestà Pontificia vi sia l'vso legitimo quando viene adoperata a quel fine; & secondo quelle regole, che Christo hà ordinato: & l'abuso quando venga adoperata in contrario.

Propositione Nona.

SE la potestà del Sommo Pontefice sia soggetta alli Sacri Canoni, & Decreti delli Concilij generali, ouero libera, & assoluta, & superiore à quelli, non è ancora deciso; ma resta in dubio nella Chiesa di Dio.

L

La decisione penderebbe dalla determinatione in chi sia la suprema potestà Ecclesiastica, nel Sommo Pontefice; o nella Chiesa, & Concilio, che la rappresenta. In questa questione dall'vna, & dall'altra parte sono celebri Dottori, & di auttorità, & di santità: Anzi dalli Concilij di Costanza, & di Basilea fu determinata la superiorità del Concilio. Da Papa Leone X. nel Concilio Lateranense fu dichiarata la superiorità nel Sommo Pontefice. Le Prouincie Christiane, altre seguono questa; altre quella opinione. Il Cardinale Bellarminio dice *ad litteram l.2. de auct. concil. cap. 13. & quamuis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi vltimo videatur quæstio diffinita, tamen quia Florentinum concilium non ita expressè hoc diffiniuit, & de concilio Lateranense, quod expressissimè hoc diffiniuit, nonnulli dubitant an fuerit verè generale, ideo vsque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos.*

Et Nauar. *supur c. nouit not. 3. num.* 84. rendendo la causa perche nella diffinitione della potestà Ecclesiastica non habbia detto tradita, ma instituta, dice *ne me oporteret diffinire cui illa fuerit principaliter à Christo collata, an Ecclesiæ toti an vero ipsi Petro, quod non est consilium facere in presenti, propter illam maximam discordiam Romanorum, & Parisiensium: illi enim tenent Petro, & successoribus datam esse hanc potestatem, atque ideo Papam concilio esse superiorem, ij vero, quibus Gerson adhæret, totam datam esse toti ecclesiæ, licet exercendam per vnum, atque ideo in aliquot saltem casibus concilium esse supra Papam*, & hauendo raccontato il numero de Dottori, che tengono l'vna: & l'altra opinione, porta per paro le di Ioan. Maiore. *Romæ nemini permitti tenere Parisiensium, & Panormitani, sententiam, nec rursus academiam illam Parisien. pati, vt contraria opinio asseratur in ea.*

L'istessa sentenza tiene Gioanni Maliana Gesuita nel suo libro de Rege l. 1. capit. 8. il qual libro è approuato per publico essamine della Compagnia di Giesu, & per essamine fatto con l'auttorità Regia di Spagna.

Propositione Decima.



L'Obedientia, che il Christiano debbe al precetto del Sommo Pontefice, non è assoluta in tutte le cose; ma eccette quelle, che sono contro la legge di Dio, nelle quali l'ubidirlo è peccato.

Questa propositione come notissima non ha bisogno di proua; nondimeno per non lasciarla senza alcuna confirmatione addurrò quello, che disse San Pietro ne gli Atti al 5. *Obedire oportet Deo magis quam hominibus*: Et la reprensione fatta da Christo Nostro Signore alli Farisei, *quare & vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram?* interpretando anco, che delli precetti de superiori contro li commandamenti di Dio profetasse Isaia, *frustra colunt me docentes doctrinas Dæmoniorum, & mandata hominum.* Tratta questa materia S. Tomaso 1. 2. *quæstio. 96. articu.* 5. Et li Canonisti sopra li Capitoli *si Dominus. Non semper. Iulianus. Et qui resistit* 11. *quæst.* 3.

Propo-

Propositione Vndecima.



L'OBEDIENZA debita al Sommo Pontefice non si estende à tutte le cose, che non sono contrarie alla legge di Dio; ma in molte etiamdio buone l'huomo è libero, si che non è tenuto vbidirlo.

Nel Deuteronomio *a* 17. L'obedienza debita al Sommo Sacerdote è restretta alle cose solamente contenute nella legge di Dio: *Facies quæcunque dixerint, qui præsunt loco quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta legem eius:* Ilche io non porto in questo luogo se non per mostrare à quelli, che l'allegano à prouare l'obedienza debita al Pontefice, che non proua se non vna obedienza relatiua alla legge.

San Tomaso 2.2.*quæst.* 104. *art.* 5. afferma, che nelli moti interiori dell'anima il Christiano non sia obligato vbidire à potestà alcuna humana, ne in quelle cose, che appartengono alla natura del corpo, *Secundum ea quæ ad naturam corporis pertinent, homo homini obedire non tenetur, sed solum Deo, quia omnes homines natura sunt pares puta in his, quæ pertinent ad corporis sustentationem, & prolis generationem.*

*Gaet.*2.2.*quæst. art.* 88.12. *Papæ Christiani quo ad bona temporalia & quo ad operationes personales non subijciuntur absolutè, sicut religiosi prælatis suis:* & piu abasso *nam patet innumeras esse obligationes, quæ non subsunt Papæ ad nutum, vt patet in contractibus inter hominem, & hominem, & multo minus inter hominem, & Deum:* & di sotto *clarè patet quod Christiani non sunt Papæ subditi absolutét quoad omnia, sed limitatè secundum quod ad spiritualia in ædificationem corporis Christi, & ea quæ ordinantur ad hoc;* Nauar. *nel Man. cap.* 23. *num.* 38. afferma che il Papa non potrebbe commandare ad vno, che si confessasse di nuouo delli peccati vna volta ben confessati; con tutto che il riconfessarli sarebbe opera buona; *Il Panorm. cap. cum olim de cler. coniug.* afferma che il Papa non potrebbe commandar la continenza ad vna sorte di persone; & pure il seruar la continenza è opera buona: *Siluestr. verb. obedientia primo* dice. *Obedientia limitatur secundum gradum superioritatis superioribus spiritualibus, puta Papæ obediendum est in spiritualibus pertinentibus ad salutem, quæ spopondimus in baptismo:* il che prima disse San Thomaso *in* 2.*dist.* 44. *quæst.* 2. Et con ottima ragione, perche il Sommo Pontefice sopra coloro, che non sono intrati ancora nella Chiesa di Dio, o perche sono infedeli, o non ancora battezzati, non ha auttorità alcuna: dice S. Paulo *quid mihi de his qui foris sunt iudicare?* l'acquista adonque, perche l'huomo se gli fà soggetto nel battesimo; perilche anco non resta obligato se non di quanto promette in quello. Et se si trouasse alcun luogo di qualche Padre, che affermasse, che siamo obligati di obedire in ogni cosa, conuiene à quella vniuersale dare vna distintione accommodata, & limitata secondo li terminini della potestà: imperoche S. Paulo al 3. *ad Colossen.* commanda, *Filij obedite parentibus per omnia, hoc enim placitum est Domino,* & alli serui *obedite per omnia dominis carnalibus,* & pur non è dubio, che s'intende d'obedienza ristretta secondo la potestà Paterna, & Dominicale; & la Glos. *cap. Ad aures de temp. ord.* dice, *Prælato, si non per-*

tinet ad officium suum quod præcipit, non est obediendum. Si vero pertinet ad officium, obediendum est, si non decipitur in præcepto. S. Bernardo *nel libro suo de præcepto, & dispens.* con longhissimo discorso ristringe ogni obedienza alla regola secondo laquale è promessa: luogo dignissimo d'esser visto, & considerato da tutti, &c.

Propositione duodecima.


IL Christiano non debbe prestar obedienza al commandamento, che gli viene fatto (se ben fosse del Sommo Pontefice) se prima non hauerà essaminato il commandamento quanto la materia ricerca, se è conueniente, & legitimo, & obligatorio: Et quello, che senza alcun essamine del precetto fattogli, vbidisce alla cieca, pecca.

Questo si proua efficacemente per la propositione di sopra mostrata; quello, che vbidisce al Papa contro il precetto di Dio pecca, adonque non gli è lecito vbidire se non essaminato prima il commandamento del Papa, & conferitolo con li precetti diuini & veduto, che non repugni loro.

Similmente niuno debbe vbidire al precetto del Papa, quando di là è per nascer scandolo, come di sopra si è prouato; ouero quando sia per riuscire in destruttione, non in edificatione della Chiesa: adonque conuiene, che ogn'vno consideri quello, che può nascere dall'obedienza, che è per prestare: & considerare, se può succederne scandalo, & non venire all'essecutione se non hauerà probabilmente conosciuto, che non sia per succederne male, ò turbatione nella Chiesa, o diminutione nel culto Diuino. Anzi farebbe vn gran torto al rispetto, & riuerenza, laqual debbe portare al Sommo Pontefice chi credesse, che sempre, ch'egli alcuna cosa commanda, non hauesse questa intentione di hauere per iscusato, anzi lodare il Christiano, che non sarà pronto alla essecutione, vedendo, che il suo commandamento sia per partorir male. Et in confirmatione di questo si porta la Decretale di Alessandro III. che nel *cap. si quando, de rescript.* all'Arciuescouo di Rauenna scriue, che quando egli alcuna cosa commanda, debba alli precetti suoi vbidire, ouero assegnar causa ragioneuole, perche non possa farlo. Adunque hà sempre il Pontefice questa mente di scusare, chi non l'obedirà per causa ragioneuole, & il suddito debbe essaminar innanzi, che venga alla esecutione, se vi è alcuna cosa ragioneuole per non farlo: altrimente non potrà esseguire quanto commanda la sudetta Decretale. Nè questo modo di fare è senza essempio tratto dall'istessa Scrittura Diuina: racconta San Luca *al* 17. *de gl'Atti Apostolici*, che predicando San Paolo in Beroe, alcuni ascoltauano le sue parole con grande auidità, scruttiniando ogni giorno le Diuine Scritture per vedere se così era, come S. Paolo diceua, & sono lodati molto dalla Scrittura Diuina, & aggionge, ch'erano li piu nobili de' Tessalonicensi, de' quali S. Paolo dice *in omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, profecta est.* Se fu degno di lode scruttiniar le Scritture per vedere se così è come San Paolo predicaua, non sarà di minor lode scruttiniar le Scritture, & le altre Dottrine Cattoliche, per vedere se così si debbe fare, come il Papa commanda, & se non fosse debito di regolare li precetti, & li essempi del Sommo Pontefice con li precetti Diuini, non hauerebbe S. Paolo ripreso San

Pietro

Pietro *alli Galati al 2.* che non caminaua conforme alla verità dell'Euangelio. Anzi il medesimo San Pietro quando *al cap.11. de gl' Atti Apostolici*, li Giudei conuertiti mormorauano contro lui, che hauesse riceuuto Cornelio Centurione, rese ragione del fatto per le Diuine reuelationi; intendendo dire non solo à gli altri, ma à se stesso ancora, *Parati reddere rationem vnicuique poscenti vos de ea, quæ in vobis est fide.*

Questo è certo, che il Pontefice può fallare nelli giudicij particolari, etiamdio hauendo vsato ogni diligenza; & anco con buona intentione: & molti *de facto* hanno errato in questo; & le Historie ne sono piene; perche adunque non debbe il fidele guardare se nel precetto vi sia errore?

Ma nessuno reputi qui, che il nostro senso sia diffinire, che si ricerchi longo, o breue esamine; ma si come nella propositione è detto, quanto comporta la materia. Sarà commandata cosa così chiara, che in vn momento l'huomo conoscerà l'obligo; altra ricercherà studio di vn giorno: & ad altra forse non bastarà vn mese. La prudenza Christiana è quella, che dà le regole in ciò; & nõ per altra causa si danno li termini, se non acciò il Christiano pensi, & conosca l'obligo; perche se fosse obligo di vbidire alla cieca, il dare termine sarebbe vano.

La seconda parte della propositione segue manifestamente dalla predetta: perche ogn'vno, che eseguisse il precetto senza hauerici sopra la debita consideratione, si espone à pericolo di far cosa, che sia contro la legge di Dio, o d'onde possa seguir scandolo: & lo esporsi à pericolo di peccare è peccato, *Ecclesiastici 3. Qui amat periculum peribit in illo*: & Gaetano *nella Somma*, & Nauarra *in Man. cap.14. num. 27.* & Gerson *in Regulis Moralibus*, lo mettono per regola generale: ne da ciò può essere scusato alcuno, dicendo di non sapere questa regola: Imperoche è precetto *de iure naturæ*, & ogni vno è obligato saperlo, come bene pruoua *Nauar. sopra cap. si quis. de pœn. dist.7. num.83.*

Questa propositione è Dottrina del Cardinale Toleto, il quale *nel suo libro Instructio Sacerdotum, l. 5. cap. 4.* così dice, parlando della residenza Episcopale. *Dum enim Papa imponit aliquod negotium Episcopo, quod requirit ad tempus absentiam, abesse potest. Sed attende quod non sufficit obedientia tantum, sed debita, quia cum absque causa rationabili aliquid præcipitur non debemus obedire, &c.*

Nè si può rispondere, che, chi per obedire al Papa facesse alcuna cosa inscientemente contro la legge di Dio, fosse scusato; imperò che non scusa la ignoranza se non è inuincibile, come San Tomaso, & tutti li Theologi, & Canonisti affermano: ma non è inuincibile ignoranza se non in chi hauerà fatto tutto quello, che hauerà saputo, & potuto per conoscere la verità; & nessuna cosa è più facile, che il pensarci, & essaminare conforme alla capacità sua: ciascuno adunque è tenuto farlo, & non facendolo si espone à pericolo di peccare.

Nè dica alcuno, che si debbe presupponere, che nessuno precetto del Papa sia contro la legge di Dio: perche si come questo è vero, che si debbe così presupporre ad effetto di non affermar temerariamente, che sia così, non si debbe presupporre ad effetto di eseguirlo alla cieca.

Io debbo stimare ogn'huomo per buono, & reale, nè giudicar temerariamente male di alcuno; ma non ad effetto di commettergli le cose mie senza consideratione, altrimenti sarà detto quello di San Paolo, *Qui ignorat, ignorabitur*: massime considerato, che il Sommo Pontefice è huomo, alquale non conuiene la impeccabilità, mà, secondo San Paolo, *Omnis Pontifex ex hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, vt offerat dona, & sacrificia pro peccatis, qui condolere*

possit his qui ignorant, & errant: quoniam & ipse circundatus est infirmitate: & la reprensione fatta à San Pietro da Nostro Signore lo mostra, *Vade retro post me Satanas, quia scandalum es mihi, & non sapis quæ Dei sunt:* Et se si dice, che non haueua ancora riceuuto lo Spirito santo, sappiamo bene, che li Pontefici *pro tempore,* hanno lo Spirito santo, solamente per non fallare nelle cose della Fede, & delli costumi in vniuersale, quando determinano, *Ex Cathedra*: & poi doppo la riceuuta dello Spirito santo, dice San Paolo di San Pietro: *Quod non rectè ambularet ad veritatem Euangelij*. Et vediamo frequentissimamẽte le reuocationi, che li successori fanno delle Leggi, & precetti de' suoi precessori, & anco delle sue proprie, quando riceuono migliore informatione: & nelle Decretali spesse volte i Pontefici dicono essere preparati di reuocare le sue sentenze, se sarà mostrato loro, che habbino cõmesso contro la giustitia; il che sarebbe vano se non potessero fallare: *veggasi il cap. ad Apostolicæ, de sent. & re iud. in 6.*

Nessuno creda, che questa propositione sia contraria alla Dottrina più commune, che il suddito, quando è in dubbio se sia tenuto vbidire al Prelato, o nò, si debba reputare obligato, & tenuto: perche questo non s'intende di chi è dubbio per non hauerci pensato sopra, ma di quello, che doppo hauer fatto diligente, & sufficiente essamine, resta dubbio per la incertezza della cosa, nõ per mancamento di diligenza; & di questo parlano quelli, che dicono l'obedienza esser debita in caso dubbio: ma non di quello, che è dubbio perche non vi hà hauuto sopra la debita consideratione.

Aggiongendo però, che quantunque il Christiano sia tenuto in caso simile dubio di ubidire, non segue però, che sia lecito al Superiore il commandare; imperoche egli grauemente pecca, quando cõmanda quello, di che dubita se il soggetto sia in obligo di obedienza. di questo tratta Adriano VI. *Quol.* 1. & vna delle sue conclusioni è, *Non pertinet ad potestatem Cathedræ præcipere, vt ei obediatur stante dubio, quia est contra legem naturalem.* Anzi se il Christiano sapesse essergli fatto vn commandamento, che lo istesso Prelato ha per dubio, non sarebbe tenuto di vbidire; ma il dubio inuincibile allhora tolera l'obligo, quando egli dubita, ma non sà, che il Prelato dubiti per se stesso.

Propositione decimaterza.



NOn salua il Christiano, che il Pontefice affermi asseuerantemente il suo precetto essere giusto; ma bisogna esaminarlo, & regolarsi come di sopra.

Ciò si manifesta dalle cose precedẽti: imperoche se può fallare nel ꝑcetto così può fallare nel stimarlo giusto: & si come pecca chi si espone à pericolo nõ essaminãdo il precetto se sia giusto; così si espone al pericolo medesimo nõ essaminãdo se sia vera la opiniõe, che il Papa ha della giustitia dell'istesso ꝑcetto. Ma chi oltre la ragione vuole in ciò espressa auttorità, dice la Glosa. *c. ad aures, de temp. ord. Si præcipitur quod omnino est malum, non faciat contra conscientiam, licet iustum videatur Prælato.* Nel particolare del Papa. Syluestro *verbo obed.* 5. *Vtrũ*

Papæ sit in omnibus obediendum ab Ecclesiasticis, respondetur quòd non: primò, si præceptum sapit peccatum, & intellige etiam de veniali; etiam si Papa credat mandatum iustum, & tamen subdito constat illud in se continere peccatũ: La istessa Dottrina porta Adriano VI. *Quol.2.art.3.* Et questa propositione si conferma efficacissimamente, *per il capit. inquisitioni, de senten. excommunicationis, & capitul. litteras, de restitutio. spolia.*

Propositione decimaquarta.



QVello, che hauendo fatto l'essamine del precetto, non si conosce atto à sapersi risoluere da se, se quello sia conforme, ò contrario alla legge di Dio; & se dalla obedienza sia per nascer scandolo, è obligato consigliarsi cõ persone che stimi di scienza, & conscienza buona, & zelanti della riuerenza debita alla Santa Sede Apostolica.

Nelli casi dubij debbe la buona conscienza eleggere la parte sicura, doue non è pericolo alcuno di fallare; & così la ragione mostra; & li Santi commandano. Ma quando il dubio è di tal natura, che da ambe le parti si espone à pericolo, all'hora fà bisogno vsare ogni mezzo per conoscere la verità.

Nel caso, che la propositione propone, non è la parte sicura; perciò che se non si fà quello, che il precetto dice, è pericolo di incorrere in peccato di disubidienza: se si fà, di offendere Dio. Perilche sempre l'huomo si esporrà à pericolo di fallare per ignoranza colpevole, insino, che non hauerà vsato tutti li modi possibili per saper la verità, & la giustitia di quello, che è per operare: ma il consiglio è vno di questi mezzi à chi non hà attitudine, o gratia d'intendere da se la legge di Dio. Adunque è obligato valersene, & fare come San Gregorio dice, *distinct. 84. cap. Peruenit, quod per se nequit attendere, ab alio saltem possit addiscere:* Alche anco si può addurre *dist.38.c.vlt.* & la Glos. *sopra il detto c. Peruenit, ex lege tunc non prodest ignorantia cũ potuit addiscere vel per se vel per aliũ.* Sopra che anco si può vedere Nau. *nel Manual. cap.23.nu.46:* & di questa materia tratta à longo l'istesso Auttore *sopra il cap. si quis autem, de pœn. dist.7. numer.50. & sequen.* Doue dice tra le altre queste parole: *Excusamus item illum qui cum non sit ea eruditione, vt per se opinionum fundamenta librare valeat, tamen bona fide ac seriò virum aliquem eruditionis, ac pietatis fama clarum consulit.* Et porta molte auttorità de' Dottori, che si potranno vedere, per non le replicar qui. Ma specificatamente Gerson *nel trattato in materia excommun.* dice, *excommunicatio vel irregularitas non incurritur dum in præmissis casibus dicit aliquis Iuristarum, vel Theologus iuxta conscientiam suam, quod huiusmodi sententiæ non sunt timendæ vel tenendæ: & hoc præsertim si obseruetur informatio, seu cautela debita ne sequatur scandalum pusillorum, qui existimant Papam esse vnum Deum, qui potestatem habet in cœlo & in terra: veruntamen expellenda est talium stultitia per informationes, qui si nolint acquiescere, ipsi iam sunt iudicandi de scandalo non dato, sed accepto.* Et Nauarro, *Cap. cum contingat, de resc. rem. 2. num. 30.* dice. *Qui vnius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris, auctoritate ductus, fecerit aliquid excusatur, etiam si forte id non esset iustum, & alij contra vsum tenerent.* Allegando anco molti Dottori; & aggionge. *Quod etiam ad excusationem à violatione censurarum præcedere speciatim satis fateatur Ioan. And. Dominicus, &c.*

Dalle

Dalle cose sudette, si conclude, che il Serenissimo Prencipe, & Republica di Venetia, per ogni debito ha essaminato due precetti fattili dal Pontefice sotto li X. Decembre; vno di reuocare le sue leggi, nelle quali ha prohibito l'edificar Chiese nel suo Stato, & le alienationi de' beni laici in Ecclesiastici senza licenza: & l'altro di remettere al Nuncio della Santità sua due persone Ecclesiastiche carcerate per enormissimi delitti: & hauendo trouato li sudetti precetti, non solo essere sopra cose, alle quali l'auttorità del Pontefice non si estende; ma ancora contrarij alla legge di Dio; ha giudicato non douerli vbidire: & ha risposto alla Santità sua con quella riuerenza maggiore, che si conueniua.

Segue anco, che li Prelati di questo Stato, se il Pontefice ha fatto loro o se farà precetto di seruare l'Interdetto, in maniera che faccia sufficiente, & legitima fede; sono obligati sotto pena di peccato, essaminare quanto il Pontefice ordina, ò ordinarà: per vedere se è conforme alla legge di Dio, se è per partorir scandolo, destruttione della Chiesa, o altri mali; & trouato, che così sia, rendere le cause ragioneuoli del non esequirlo; & se alcuno senza questo essamine, il quale vuole essere tanto piu diligente, quanto si tratta di cosa grandissimo momento, lo esequisse, peccarebbe: ne debbe alcuno per le cose prouate di sopra dire, che conosce le ragioni della Republica essere valide, ma che non gli tocca parlare contro il precetto: perche questo sarà contro il detto *cap. si quando*, nè meno, che nō vuole essaminarle; ma vuole presupporre che il Papa habbia ragione: acciò nō siano nel numero di quelli, che lo Euangelio dice, *Cæci sunt, & duces Cæcorum.*

Propositione Decimaquinta.



QVando il Pontefice per fare vbidire li commandamenti suoi ingiusti, & nulli, o perche eccedino la auttorità datagli da Christo, o perche siano contro la Legge Diuina, fulmina sentenza, o censura di scommunica, o di Interdetto; quella contiene errore intolerabile, & è ingiusta, & nulla; & non si debbe riceuere, nè vbidire, nè stimare; salua le riuerenza debita alla Sedia Apostolica.

Ciò si proua: perche chi non contrauiene à precetto alcuno legitimo non pecca; & chi non pecca mortalmente, anzi anco con contumacia, non può essere scommunicato: atteso che Christo Nostro Signore instituendo la scommunica, *Matth.* 18. Præpone, *si peccauerit in te frater tuus, &c.* Et San Paolo de' quali peccati dichiara *al* 5. *della* 1. *a Corint. Si is, qui frater nominatur est fornicator, aut auarus, aut Idolis seruiens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum eiusmodi, nec cibum sumere.* Nè admette la scommunica se non *ad interitum carnis.* Ma le opere della carne le numera *à Galat. al quinto*, concludendo, che escludono dal Regno di Dio: adunque saria contro l'intentione di Christo, & di San Paolo, che sia alcun scommunicato per causa, doue non ha commesso peccato, & non ha contrauenuto ad alcun giusto precetto. Nè si trouerà alcuno, nè Theologo, nè Canonista, che non tenga questa conclusione espressamenre.

Ancora il giudicio ingiusto non è giudicio, come San Tomaso dice, *secunda secundæ, quæstio.* 70. *articul. quarto.* Nè la sentenza ingiusta per difetto della causa è sentenza, come il Gaetano afferma *in quel luogo.* Nè la scommunica ingiusta

ingiusta è scommunica, come Adriano afferma *Quolib. sexto.* & Gaetano *tractat. 19. de excommunic.* & Soto *in quarta distio. 22. quæstio. prima, articul. tertio.* Et se è ingiusta solo nel Foro della cōscienza, non è sentenza in quel Foro; ma se è ingiusta, anco nel Foro esteriore, non è nè sentenza, ne scommunica, meno in esso Foro esteriore; & si conferma per San Tomaso, *secunda secundæ, quæstio. 67. articul. primo.* La sentenza è vna legge particolare, ma la legge ingiusta non è legge, anzi tirannide. Adunque la sentenza ingiusta non è sentenza. Per ilche si risponde al detto solito allegarsi, *Sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta, timenda:* che bisogna, che sia sentenza: ma quella che contiene errore intolerabile non è sentenza, onde non è *timenda.* Onde ben disse Gerson *in materia excommunicat. & irregular. consilio septimo. Alioquin Prælati possent inducere qualemcumque vellent super alios seruitutem, si suis sententijs iniquis, & erroneis, semper esset obediendum: & ita patet quod hoc commune dictum, sententia Prælati, vel Iudicis, etiam iniusta, timenda est, indiget Glosa, alioquin non est generaliter verum, si dicitur timenda, quia est sustinenda, nec repellenda: imo in casu pati illam esset Asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.*

Portano molti casi, ne' quali la sentenza di scommunica è nulla. La Glossa ne porta 12. *cap. præsenti de sentent. excommu. In 6.* li riduce Nauar: *a 5. in Manu. cap. 27. numer. 4.* Angelo *excommun. 4. §. 19.* ne porta 15.

Et in tutti questi Auttori si troua compreso per piu capi il caso nostro. Si può vedere Dom. Soto nel sudetto luogo, doue dimostra esser nulla la scommunica fulminata contro alcuno per hauer fatto opera virtuosa, ò per non hauer condesceso à cosa illicita. Ma Gerson nel luogo sopradetto, nominando, secondo la dottrina d'Innocentio, li casi della nullità della scommunica, dice nominatamente della scommunica fulminata dal Pontefice Romano, *Alter est si sententiet in præiudicium iustæ libertatis, vt si volens vsurpare Ciuitatem vnius Principis ferat sententiam excommunicationis in nolentem eam sibi tradere, & ita de multis similibus, vt si excommunicare vellet illos, qui suo Regi, & suis edictis rationabilibus obediunt: notauit hoc Innocen. vbi prius.*

Et per non attendere tanto alli Dottori, che si lascino li Canoni, gran numero ne porta Gratiano, che espressamente dicono non douersi temere l'iniqua scommunica: *capit. Cui illata. capitu. Secundum catholicam: cap. Cepisti habere cap. Temerarium: cap. Quid obest: cap. Quomodo: cap. Illud plane. 11. quæst. 3. cap. Si quis: 24. quæst. 3. cap. Manet: 24. quæst. 1.*

Et se alcuno non può vederli tutti, vegga almeno il primo & li dua vltimi: & resterà à pieno informato.

Et per esplicare in particolare come si debba portare il Christiano contro à chi è fulminata tal censura, Pietro di Palude così consiglia *in 4. d. 18. q. 1. Qui nulliter excōmunicatus publice excōmunicatus denunciatur, ita ex aduerso ipse publicet causam quare sententia non valet, puta appellationem, vel aliam iustā causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed Pharisæorum, vnde contemnendum.* Antonino segue l'istessa dottrina, & Nauar. *cap. cum contingat. rem. 2. & Gabriel. in quarta distinction. 18. quæstio 2.*

Dell'interdetto non fà bisogno far mentione speciale, perche è fondato sopra la scommunica: Onde se questa è nulla, anco quello resterà nullo; così dice Syluestr. *ver. interd. 2. numero 2.* & quando l'Interdetto fosse solo, per l'istesse cause è nullo, per lequali è nulla la scommunica. Nauar. *in Manua. c. 27. num. 187.*

Propoſitione Decimaſeſta.


A ſententia iniqua, & nulla (etiamdio del Sommo Pontefice) è vn abuſo della poteſtà, & per tanto vna violenza; alla quale è licito & neceſſario, à chi non ha Prencipe ſuperiore, che lo difenda, opporſi con tutte le forze, che Dio ha conceſſo; caſtigando li eſſecutori, ſalua ſempre la reuerenza alla ſede Apoſtolica.

Il far reſiſtenza alla forza, & difenderſi da chi vſa violenza, è coſa tanto naturale, & ciò non hà biſogno alcuno d'eſſer dimoſtrato, ſaluo che col portare la vera intelligenza di quel luogo, *Si quis percuſſerit te in maxillam dexteram prabe ei & alteram: & ſi quis voluerit tecum iudicio contendere & tollere tibi tunicam, dimitte ei & pallium: & qui angariauerit te mille paſſus, vade cum illo & alia duo.* Ilche Sant'Agoſtino *de mend. ad conſil. c.* 15. & *Ench. cap.* 78. & nell'eſpoſitione di quel luogo dichiara douerſi eſequire non in fatti, ma nella preparatione dell'animo à ſopportar con patienza ogni violenza. Ma non in modo, che l'huomo non debba vſarci contra ogni rimedio, che Dio concede: & ne dà l'eſſempio di S. Paolo, ilquale hauendo riceuuto vna guanciata per ordine del Sommo Sacerdote, nõ porſe l'altra guancia, anzi facendo la reſiſtenza, che potè, diſſe, *percutiet te Deus paries dealbate.*

Ma che l'iniqua ſentenza ſia vna violenza, è bene eſpreſſo *al* 20. *dell'Eccleſiaſtico, Qui facit per vim iudicium iniquum*: & Iſaia *al decimo. Veh qui condunt leges iniquas, & ſcribentes iniuſtitias, ſcripſerunt, vt opprimerent in iudicio pauperes, & vim facerent cauſæ humilium populi mei.* Niſſun priuato può renunciare la poteſtà del difenderſi, la quale è naturale; tanto meno lo può fare vna republica, come bene deduce Nauar. *cap. nouit, de Iudic. not. tertio, numero* 119. Ma perche queſta ragione è generale, forſe alcuno potria dire, che non ſia da valerſi di tal rimedij contro vna poteſtà coſi ſuprema, come è la Ponteficale: vediamo li Dottori, che in particolare inſegnano, non ſolo, che ſi poſſa; ma ancora, che ſi debba opporſi al Sommo Pontefice, quando abuſa la poteſtà. Baldo *ſopra il cap. olim, de reſcriptis*, non ſolo dice, che al Papa non ſi obediſca in tal caſo, ma appreſſo, che ſe gli reſiſta con riuerenza; & che à queſto effetto ſi adoperi anco le armi.

Gerſon *in Regulis Moralibus, titulo de Præceptis Decalogi, iure naturali vim vi repellere licet. Sic quod impetitus aliquis à quacunque perſona cuiuſcunque Dignitatis, etiam Papalis, via facti, & non habens iuris remedium, fas habet iniurianti de facto reſiſtere, ſecundùm qualitatem iniuriæ, ſcilicet quantum requiritur, & ſufficit contra illum ad ſui tutamentum ab hac via facti.* & nel libro *de A. P. conſilio decimoquarto: Quod ſi ſit aliquis, qui totam præſidentiam ſuam, & Papalem Dignitatem conuertere velit in inſtrumentum nequitiæ, & deſtructionis alicuius partis Eccleſiæ in temporalibus, vel Spiritualibus, nec pateat ſufficiens remedium aliud, niſi ſubducendo ſe ab obedientia talis poteſtatis ſæuientis, & ſeipſa abutentis, & hoc ad tempus, vel quouſque Eccleſia, vel Concilium prouideat, hoc fas erit.* Et *nel libro de Vnitate Eccleſiæ, conſi. decimo; occurrere poſſunt caſus multi, in quibus pro adeptione pacis publicæ, aut iuſtæ defenſionis, ſicut vim vi repellendo liceret à rite electo in Papam ſubtrahere obedientiam, & cætera. Et infra, fieret, quæ ei obedientia vera, potiusq; contradictio, vel reſiſtentia, liceretq; præmiſſas ſententias ſuas qualeſcumque non timere, nec temendas aſſerere, ſed lacerare eas, & in caput ſuum retorquere.* Et nel trattato, *circa materiam excommunicat. & irregul. cõſilio decimo. Contemptus clauium etiam non ſemper inuenitur apud illos, qui ne dum non obediunt ſententijs excõmunicat. promulgatis per Papam, vel ſuos, ſed etiã non eſt iudicanda*

eſſe a-

eſſe apud illos qui per poteſtatem ſecularem aduerſus tales prætenſas ſententias tueri ſe procurant: lex enim naturalis dictat, vt poſſit vis vi repelli, conſtat autem quod tales excommunicationes non debent dici ius, ſed vis, & violentia, contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus ſe tueri. In queſto Auttore ſpeſſiſſime volte è trattata, & concluſa queſta propoſitione; & ſi puo appreſſo li ſudetti leggere *de Vita Spirituali animæ, lectio. tertia, & il Trilogo in materia ſchiſmatis.* Ma oltra lui Sylueſtro ancora *ver. Papa quarto,* allegando Pietro di Palude, moſtra, che in molte coſe conuiene non obedire al Papa, ma reſiſterli; & coſi rimediare alli mali.

Il Gaetano nel primo ſuo opuſculo *de poteſtate Papæ, & Conciliorum, cap. vigeſimoſeptimo.* Soto *nel Quarto diſtinctio. decimaquinta, quæſtio. ſecunda, articulo ſecundo.* Vittoria *in repetitio. de poteſtate Papæ: & Conciliorum, propoſitione vigeſimaſeconda.* Vn luogo di Antonio Cordubenſe è bene portare con l'iſteſſe parole, il quale *l. quarta, quæſtio. decima, diſtinctio. tertia,* dice, *Vbi Papa poteſtate abutitur, Epiſcopi reſiſtere poſſunt, & ſi hoc non ſufficit, poſſunt implorare Principes ſeculares, vt eorum auctoritate, & potentia reſiſtant vi, & armis, non per viam iuriſdictionis in Papam, ſed iure defenſionis, & comprehendant, & puniant executores mandatorum, ſiue miniſtros. infra, neque excommunicatio, aut alia cenſura à Papa inflicta quicquam valet, neque tenenda, neque timenda, quia ſicut Mandatum eius, ita & ipſa ſententia iam notorie iniuſta ex parte cauſæ, & ipſo facto nulla, neque tenenda, neque timenda eſt.* Lo iſteſſo ancora ſente il Cardinale Turrecremata: *leg. ſecunda, cap.* 106. Et il Cardinale Bellarminio, *lib. 2. de Rom. Pont. cap. 29.* Le cui parole ſono, *Itaque ſicut licet reſiſtere Pontifici inuadenti corpus, ita licet reſiſtere inuadenti animas, vel turbanti Rempublicam, & multò magis ſi Eccleſiam deſtruere niteretur, licet inquam ei reſiſtere non faciendo, quod iubet, & impediendo ne exequatur voluntatem ſuam, &c.*

Di queſto modo di reſiſtere trattano Felino, & Decio *cap. Si quando. de reſcript.* Socin. Senior, *capit. nulli, de Sententia excommunicationis.* Curtius Senior, *conſilio decimo.* Nauarra *capit. cum contingat, rem. ſecundo.* Molti di queſti Dottori parlano della reſiſtenza, che debbono fare li Eccleſiaſtici alli Commandamenti, & Cenſure del Papa ingiuſte; & à molti de gli abuſi, che il Pontefice cõmette nella diſpenſatione delli beni Eccleſiaſtici; ne perciò queſti ſono meno à propoſito per prouare, che li ſecolari, maſſime Prencipi, & trattandoſi di coſe temporali, tanto piu lo poſſono, & debbono fare; perche ſe nelle Spirituali, & Eccleſiaſtiche, che pure Dio gli hà commeſſo, quando abuſa la poteſtà, ſi può reſiſterli; quanto piu nelle temporali, che Dio non gli ha ordinato di trattare? Et ſe gli Eccleſiaſtici, che ſono piu ſoggetti poſſono reſiſtere, quanto piu li Secolari, & li Prencipi? Et ſe molti di queſti Dottori admettono, che gli Eccleſiaſtici chiamino in aiuto li Prencipi per reſiſtere al Papa, quanto più lo doueranno fare eſſi Prencipi, quando ſi tratta della ſua giuriſdittione, che Dio hâ dato loro? & quando ſi tratta inſieme della difeſa dell'Imperio loro, & della Religione, vita, honore, & robba delli ſudditi, dati loro da Dio in gouerno? Il che è detto eſpreſſamente in tre Canoni, *vigeſimatertia quæſtione quinta, capit. Principes, capit. Regum, capit. Adminiſtratores: & 16. quæſtione ſeptima, cap. filijs.* Et che li Prencipi ſiano protettori della vera Religione de' ſudditi, ſi vede in molte Epiſtole di San Leone Papa primo à Martiano; & di Santo Gregorio à Mauritio, & in tutte le Epiſtole delli ſette primi Concilij generali à gl'Imperadori, che in quei tempi regnauano.

Nè queſta Dottrina repugna à quella ſentenza, che il Papa non poſſa eſſere giudicato da alcuno, nè ſia ſoggetto à qual ſi voglia poteſtà; atteſo che

altro è punire vno per giurisdittione hauuta sopra lui; & altro è impedire *de facto* le ingiurie, che egli tenta di fare ad altri, *de facto*: così insegnano Gaetano, & Turrecremata, & Bellarminio ne' luoghi allegati di sopra.

Propositione Decimasettima.


On solo è peccato nel Giudice il pronuntiare vna sentenza ingiusta, & nulla: ma ancora, quando è notoriamente tale, è peccato nel ministro l'esequirla.

E' cosa notissima appresso à tutti, che qualunque in modo alcuno participa del peccato altrui, commette peccato: perilche San Paolo *alli Romani al.1.* numerati alcuni generi di errori, disse esser rei della dannatione eterna *non solùm qui faciunt, sed, & qui consentiunt facientibus.* L'essequire la sentenza è vn modo di participare in essa molto principale: poiche alcuni participano, che però non portano niente di essentiale al peccato commesso; come chi lo lauda, o chi ne riceue frutto: altri sono talmente à parte, che l'effetto senza loro non seguirebbe. L'essecutione della sentenza è notabilissima parte, & tale che senza essa la sentenza non hà la vltima perfettione; adunque non solo pecca il ministro, che essequisce l'iniqua sentenza; ma hà parte principalissima nel peccato: per il che la diuina sapienza dice, *secundum Iudicem populi sic & ministri eius*; *Eccles.* 10. & *Prouerb.* 19. *Princeps qui diligit mendacium omnes ministros habebit impios.*

Dell'Interdetto non solo è essecutore chi ne porta la sentenza, & chi la intima; ma ancora qualunque Ecclesiastico, che l'osserua. Et la sentenza di Scommunica non solo è esequita da chi la intima; ma ancora da qualunque si ritira dallo Scommunicato, & li niega gli officij debiti, perche la sentenza è pronunciata contro di lui.

Dal che ne segue che, essendo vn'Interdetto nullo, peccano tutti li Chierici, che lo seruano: & essendo nulla la Scommunica, peccano tutti quelli, che s'astengono dalla Communione di chi è in tal modo indebitamente scommunicato, non prestandoli quelle cose, che peccherebbono negandoli per l'ordinario.

Questa conclusione è prouata, & determinato da Nauarro *cap. cum contingat, Rem.* 2. *numero vigesimonono*, il quale dice, *Iniuriam facit, qui excommunicatum, prætendentem suam excommunicationem nullam, vitat in his, in quibus vitatio est illi præiudicialis, secundum Innoc. & omnes alios in illo cap. solet.* Veggasi tutto *num.*28. & *num.*29.

Propositione Decimaottaua.


L Prencipe, contro il quale, per non hauer riceuuto vno commãdamento nullo del prelato spirituale, è fulminata sentenza di scõmunica nulla, & il cui Stato è sottoposto all'Interdetto perciò nullo; può con le forze, che Dio gli ha dato, prohibirne la osseruatione, & conseruarsi la possessione, nella quale si troua dell'essercitio della Santa Religione Cattolica: & se probabilmente credesse, che il culto Diuino fosse per diminuirsi, ouero nascerne alcuno scãdalo, pecca nõ lo facendo.

Questo si dimostra, atteso che per legge naturale ogn'vn può conseruar l'honor suo contro chi *de facto* vuol leuarglielo; & quando è persona publica, si che la vergogna sia per ridondare non in lui principalmente, ma nella communità,

non

non può senza peccato trascurarne la difesa, come proua Gaetano, *2. 2. qu. 73. ar. 2.* & Soto, *in l. de rat. teg.* & Nauarro *in Manual. cap.* 18. *num.* 46. & generalmente tutti li Theologi, Canonisti, & Summisti.

Ma incorrerebbe in grandissimo dishonore il Prencipe, il quale, vedutosi in necessità di conseruare la Libertà, & Sopranità datagli da Dio, non ha ceduto ad vn asserto commãdamento nullo, se doppo col permettere la esecutione dell'interdetto perciò fulminato, mostrasse hauer commesso peccato in non obedire, & perciò restasse, & appresso gli altri Prẽcipi, & appresso li sudditi suoi in opinione, & di poco prudente, & di poco Religioso; il qual dishonore ridondarebbe anco in vergogna delli sudditi, & dello Stato suo, & portarebbe incommodità grauissima al suo gouerno. Nauarr. *nel cap. Cum contingat, Rem. 2. numero 22. & 23.* dà per consiglio ad vn priuato, contro il quale erano state fulminate censure, le quali egli in publica disputa haueua mostrato essere inualide, & nulle, che non douesse in modo alcuno astenersi dalle cose Diuine, nõ solo, che sono di obligo; ma ancora dalle deuotioni voluntarie publiche: acciò che alcuno perciò nõ lo tenesse per scommunicato veramente: aggiongendo, che questo non è portar poco rispetto alle censure; anzi è vn portar gran rispetto alle censure legitime il negarlo alle false, non adorando vn Dio falso per il vero; & non confessando contro la propria conscienza, & con scandalo, di hauer commesso peccato. Ogniuno, che lo leggerà in quel luogo, non solo sottoscriuerà alle ragioni ottime allegate da lui per il caso, che tratta; ma resterà capacissimo, che vagliono tanto maggiormente nel presente, doue si tratta di vn Prencipe, & di vn Senato prudentissimo, & religiosissimo, per ilche il pericolo, & lo scandolo sarebbono eccessiuamente maggiori. Et oltre questa ragione due altre ne sono, che fanno proua intiera alla propositione sudetta.

Nel Deuteronomio *cap.* 26. dice Moise, *Dominum elegisti hodie, vt sit tibi Deus. Dominus elegit te hodie, vt sis ei populus peculiaris: & à* 29. *vt transeas in fœdere Domini Dei tui, & in iureiurando, quod hodie Dominus Deus tuus percutit tecum, vt suscites te sibi in populum, & ipse sit Deus tuus.* Quello, che per così solenne patto è stato da Dio concesso ad vn gouerno, non li può essere senza colpa leuato. Et quando viene priuato *de facto*, ha, per legge Diuina, naturale ragione di difendere la sua Religione; & contra la forza indebita, che vuole leuarglie la, mantenerla con forza, ad essempio delli Machabei. 1. *Machab.* 3. *Nos pugnabimus pro animabus nostris, & legibus nostris*; & ancora, *Pugnemus pro populo nostro, & Sanctis nostris.*

La seconda ragione è, che nel riceuere la Religione Christiana, fu come stabilito vn contratto per auttorità Diuina tra il popolo Fidele, & li Ministri della Chiesa; & ciò è, che essi al popolo predichino il verbo di Dio, & ministrino li Sacramenti, & officij Diuini; & scambieuolmente il popolo somministri loro il vitto necessario. Di questo parla S. Paolo, *alli Corinti nella prima cap.* 9. *Quis militat suis stipendijs vnquam, quis plantat vineam, & de fructu eius non edit, quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? nunquid secundum hominem hæc dico? An, & lex hæc non dicit? scriptum est enim in lege Moysi Non alligabis os boui trituranti.* Si come il soldato riceue lo stipendio deuutogli; così è obligato al seruitio militaer; & il Pastore è obligato à somministrar il pascolo, & all'incontro riceue il latte; & al boue può esser prohibito di mangiare il frumento dell'area, se non si adopra al battere.

Se adonque, quando il ministro dell'altare hauerà al popolo ministrato quello, che debbe, hà ragione di ricercare il suo stipendio, & può con le armi

sue spirituali difendersi contra chi glielo niega; così quando il popolo hà somministrato quello, che debbe delle cose temporali, può con la forza sua mantenersi nella possessione dello spirituale, che con violento modo se gli vuol leuare.

Non sarà giudicato troppo honesta cosa, che hauendo li Ecclesiastici non solo il vitto necessario, che assegna loro l'Euangelio per seruire al popolo nelle cose diuine; ma cento volte piu, & d'auantaggio; voglino al presente, godendo del contratto fatto, ritenersi quello, che è dato loro, & non contribuire scambieuolmente quello, che sono debitori.

Et se dirà alcuno che si contentano lasciar ogni cosa, & partirsi; se gli replicarà, che il contratto tra loro, & il Popolo, non è vn precario; ma vn'obligo scambieuole perpetuo.

Et si come, se il Principe volesse mandarli via reclamerebbe il Pontifice, dicendo, che li beni sono dati all'Ecclesiastico irreuocabilmente, perilche le persone loro non si possono licentiare; così quando essi uogliono partire, dice il Prencipe con ragione, non voglio che tu parta; perche il tuo seruitio nelle cose diuine mi è debito irreuocabilmente.

Ma per confirmare tanto piu le cose sopradette, resta mostrare vn'altra propositione.

Propositione Decimanona.



L'INTERDETTO è vna censura nuoua nella Chiesa, & che, se non è adoperata con la debita discretione, è à destruttione notabile di essa.

Et si proua; perche non si ha mentione d'Interdetto, ne quanto alla voce, ne quanto al significato, nella Scrittura diuina; ne in alcuno delli antiqui Padri; ne in le raccolte de' Canoni di Burcardo, ne di Iuone, ne di Gratiano, il quale scrisse circa il 1150. Ma bene incomincia doppo di quello. Perche ne fa mentione primo ne i Decretali Alessandro 3. in vna sua lettera alli Prelati d'Inghilterra l'Anno 1170. in circa.

Et se alcuno pensasse, che il cap. Mirot. 17. *quæstio.* 4. si potesse interpretare dell'Interdetto; prima da se stesso conoscerà, che a nissun modo si può intendere del locale, del qual parliamo noi: Secundò, che altro è *Oblatione non recipi*, & altro è *non interesse diuinis.*

Ma li versati nelle Istorie senza difficultà sapranno, che Bonifacio Conte habitò sempre in Cartagine, perilche non si puo per alcun modo trarne la conclusione dell'antichità dell'interdetto locale, che comprende li innocenti.

Nel principio, che s'incominciò à sottoponer luoghi all'Interdetto, furono prohibiti tutti gli Officij Diuini, eccetto il Battesmo de' putti, & la Penitenza de' moribondi. Alessandro III. *capit. Non est nobis, de spons.* Anno 1170.

Circa il 1200. Si concesse la Predica, & il Sacramento della Confirmatione da Innocen. III. *capit. Responso. de sent. excom.*

Circa

Circa il 1230. Gregorio IX. concesse, che vna volta per settimana si potesse celebrare vna Messa senza sonar campana con voce bassa, & serrate le porte, per consecar il Santissimo Sacramento per viatico delli moribondi penitenti, *capitul. Permittimus, de sentent. excommunicat.*

Circa il 1245. Innocentio Quarto concesse, che il Sacramento della Penitenza si potesse ministrare alli Crocesignati, & alli forestieri; & che li Chierici potessero celebrar i Diuini Officij à dui, ouero à tre, con voce bassa: *cap. Quod, in tex. de pæn. & Rem.*

Circa il 1300. Bonifacio Ottauo constitui, che la Penitenza si ministrasse non solo à gli infermi, ma anco alli sani; & che si celebri ogni giorno, & dicansi gli Diuini Officij con voce bassa à porte serrate, senza suono di Campane, & nelle Feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, & Assontione della Madonna, si celebri publicamente à porte aperte & con suono di Campane c. *Alma mater de sen. exc. in 6.*

Quali fossero li frutti de gl'interdetti è bene recitarli con l'istesse parole del detto capitulo *Alma mater*, & della Estrauagante *Prouide*. Quello dice, *Quia verò ex districtione huiusmodi statutorum excreuit indeuotio Populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt, ac Ecclesijs sine culpa earum debita obsequia subtrahentur.*

Le parole della strauagante sono, *Tolluntur mortuis, seu minuuntur suffragia, præsertim per oblationem frequentem hostiæ salutaris: adolescentes, & paruuli participantes rarius Sacramenta minus inflammantur, & solidantur in fide, fidelium tepescit deuotio, hæreses pullulant, & multiplicantur pericula animarum.* Et la Glo. sopra il detto capitul. *Alma mater* dice, che doppo leuato l'Interdetto d'vn luogo, gli huomini di 30. & 40. anni, che mai haueuano veduto Messa, si rideuano delli Preti, che celebrauano: vediamo ancora quello, che Dominico Soto celebre Dottore ne dica *in 4. distinct. 22. quæstio. 3. a. 1. Immo interdictum, quamuis ex vna parte ad terrorem excommunicatorum conducat, ex altera tamen in periculum diuini cultus vergit: potissimum si fuerit prolixum: nam tunc non solum populus desuetudine frequentandi diuina officia affectum eorum & sensum perdit, verum etiam & clerus ipse remissior fit, & ignauior ad eadem diuina celebranda, qua vtique ratione, & diuina religio detrimentum patitur, & populus solet in moribus siluescere.* Per ouuiare à questi disordini da qualche tempo in quà, quando per cause non legitime è stato interdetto qualche Regno, ò Stato, li Prencipi hanno vsato di non permetterne l'essecutione. Il che però hà fatto la Republica: & di ciò si potrebbono addurre molti esempij: ma perche tutti sono occorsi con strepito di arme insieme, ne diremo solo alcuni occorsi in pace. Nel 1468. Paulo II. sottopose all'Interdetto la Città di Niuers, & il Parlamento di Parigi per Aresto fatto sotto il 2. Decembre dell'istesso anno, che è nelli registri, ordinò, che il seruitio Diuino fosse continuato, & gli Ecclesiastici constretti à seguirlo.

Et nel 1488. Innocentio VIII. interdisse Gant, & Bruges; & il Parlamento dichiarò l'Interdetto abusiuo, & commandò la continuatione del seruitio Diuino, come racconta Renato Copino *l. 2. t. 4.* G à à tutti è noto, che Filippo Bello Re di Francia si valse del remedio, che la Republica vsa al presente, quando il Regno suo fu interdetto da Bonifacio VIII. & Lodouico XII. quando da Papa Giulio II. Ma aggiongeremo di più, che Lodouico Richeo-

mo, moderno Prouinciale de' Giesuiti nella sua Apologia al Re di Francia loda, & commenda il fatto del Re Lodouico XII. & lo propone ad ogni Re da imitare; si come anco afferma, che essi imitariano li Francesi sudditi di quei Re, quando alcun Papa volesse oppugnare per l'auuenire il Regno di Francia.

Adonque dalle cose sudette s'è prouato quanto da principio fu proposto; Ilche ancora più facilmente si poteua prouare con l'auttorità de' Santi Padri antichi: ma, perche al presente pare che i Dottori Classici insegnino più chiaramente, habbiamo però più tosto voluto confermare le cose proposte da noi con l'auttorità de i moderni, con tutto, che la dottrina di esse Propositioni sia stata tenuta nella Chiesa in tutti li tempi: & però la sottoponiamo anco al giudicio di essa Santa Madre Chiesa, che non può fallare.

IL FINE.



CAES. BARONII
S. R. E. PRESBYTERI
CARD. TIT. SS. NEREI ET
ACHILEI
Sedis Apostolicæ Bibliothecarii
PARÆNESIS
Ad Rempublicam Venetam.



AVGVSTÆ VINDELICORVM,
APVD
DAVIDEM FRANCVM.
M. DCVI.



si ad h
foret ,
(Matt
nus. c
solum
fecisti
tum E
rum, t
fensi n
lud eru
cum p
est Ecc
certus
in altu
Cun
re ne p
capitis
elesiast
martyr
riensi A
latis in
debetis
tueri .
excitar
pungat
lection

CAES. BARONII S. R. E. PRESBYTERI CARD. TIT. SS. NEREI ET ACHILLEI

Sedis Apostolicæ Bibliothecarij

PARÆNESIS

Ad Rempublicam Venetam.

DOLEO vehementer, quod hortaturus vos, quos plurimum diligo, nullis tamen salutationibus, quæ communicatorijs ac pacificis (August. ep. 192.) litteris inter Catholicos, Catholica communicatione coniunctos, in concordiæ symbolũ præfigi consueuere, more maiorũ, permulcere liceat: sed salutationibus intercisis, non aliter, quàm si ad homines extra Christianam religionem errantes Gentiles ipsos scribendum foret, vobiscum agere fas sit: iubente id potissimum Domino nostro IESV, (Matt. 18.) vt qui Ecclesiam non audierit, sit nobis tanquam Ethnicus, & Publicanus. cum tamen his infelicibus vos ipsos reddideritis infeliciores; siquidem non solum Ecclesiam non audistis, sed spreuistis, contempsistis, ignominia summa affecistis publicis datis litteris, omni execratione dignissimis, quas tanquam ostentum Ecclesia vniuersalis exhorruit, & vt monstrum excussit. Quis Orthodoxorum, timens Deum, qui legat vestras litteras contemptu plenas, non statim offensi numinis zelo exæstuans, ex intimis præcordijs in propheticum (Ierem. 2.) illud erumpat: Obstupescite cœli super hoc, & portæ eius desolamini vehementer] cum portæ inferi (Matth. 16.) adeo extolluntur contra Regnum cœlorum, quod est Ecclesia, ac ipsum Dominum? At sicut omnium in Deum bellum gerentium certus est casus, ita nec dubia ruina, secundum illud sacrarum sententiarum: Qui in altum mittit lapidem, super caput eius cadet. Eccle 27.

Cum igitur ea sit communis vox exclamantium in vos Orthodoxorum; silere ne potuerunt sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, ad quos non solum sui capitis, ipsius Romani Pontificis defensio spectat, sed qui cuiuscunque, pro Ecclesiastica libertate tuenda laborantis, suscipere patrocinium teneantur, ita ad eos martyrij candidato scribente, & iam sanguinis voce clamante S. Thoma Cantuariensi Archiepiscopo: (Cod. Vat. in app. ep. S. Thom.) Qua conscientia dissimulatis iniuriam Chrsto illatam in me, immò & in vobis, qui Christi vicem gerere debetis in terra? Nonne causa mea simul vestra est? immo penitus vestra, tueri videlicet tuentes Ecclesiasticam immunitatem?] Tanto igitur classico excitari, hortationem aggredimur, sed quæ me prius doloris iaculis feriat, & vos pungat reprehensionis aculeis ad salutem paratis. ita enim dictat exuberans dilectionis affectio, quia sitio salutem vestram in visceribus Christi. Vnde & hu-

ius ſeries exhortationis emanat, nempe de corde puro, conſcientia bona, & fide non ficta.1.Tim.1.

Quamobrem occurrentes veſtræ manifeſtæ perditioni, hiſce vos (vt in in re ual de ſeria) diuinis oraculis compellare compellimur:Quare auerſus eſt populus iſte in Ieruſalem auerſione contentioſa? (Ierem.8.) Apprehenderunt mendacium,& noluerunt reuerti. Attendi & auſcultaui, nemo quod bonum eſt loquitur:nullus eſt qui agat pœnitentiam ſuper peccato ſuo, dicens : Quid feci? Omnes conuerſi ſunt ad curſum ſuum, quaſi equus impetu vadens ad prœlium.] vt viſus ſit optaſſe, quod fugiendum eſſet maximum omnium malum. Auerſio plane illa contentioſa eſt, qua diluenda peccata, ad pœnitentiam patefacta, atque damnata verbis ac ſcriptis, mira animi firmitate, immo dura obſtinatione, ac furenti pertinacia defendi dicuntur ab omnibus, dum omnium nomine Senatorum litteræ aduerſariæ promulgantur: cum tamen probe nouerimus, ſtudia iſta haud ab omnibus Senatoribus comprobari, immo prudentiorum ſententijs condemnari, atque lacrymis deplorari. Et quamuis aduerſantes dicant (quod ibidem ſubijcitur à Ieremia) Sapientes nos ſumus, & lex Domini nobiſcum eſt : in eos ipſe iſta retorquet, dicens: Vere mendacium operatus eſt ſtylus mendax ſcribarum.] Vt merito illis, quos eadem peccata perſtringunt, vrgent, & damnant, timendum ſit, ne eadem quæ ibi ſubijcitur diuinitus immiſſa vindicta in exterminium gentis illius, vos maneat, vt feriat, perdat, atque conſumat. quod Deus à vobis auertat. Contingat enim me prius vita fungi, quam iſta adeo funeſta videre. Sumus, ſumus, ſicut & fuimus ſemper (teſtis eſt Deus) omnium veſtrum amantiſſimi & ſtudioſiſsimi, ſemper memores charitatis veſtræ, qua nos excepiſtis, cum Venetias veniſſemus, vt quantumlibet immeritus, & peccator, de vobis tamen mihi ſit propemodum prædicandum,quod Apoſtolus ait de Galatis: (Galat.4.) Sicut Angelum Dei excepiſtis me, ſicut Chriſtum IESVM.]memores & frequentis per dies ſingulos concurſus & accurſus ampliſſimorum Senatorum, atque illuſtriſſimorum magiſtratuum, nos conuenientium , & (ſecundum illud Ioannis(ep.3.)deducentium digne Deo.]cum & quadam amoris exuberantia coegiſtis,&extorſiſtis importune impertiri vobis aliquid gratiæ ſpiritualis in miniſterio verbi Dei,vt ſic penes vos noſtri apoſtolatus licet indigne perfũcti remãſerint qualiacũmq; impreſſa veſtigia. Currebatis bene,quis vos impediuit veritati nõ obedire? (Galat.5.ſpiritualis ſic vos arguam verbis Apoſtoli.) Vtinam abſcindantur qui conturbant vos,]& mergunt in profundum abyſſi,ipſum imum barathrum peccatorum, quod eſt diſciplinæ contemptus. ſic enim in ſacris oraculis ſcriptum eſt : Impius cum in profundum venerit peccatorum, contemnit.]Prou.18.

Ad quod puniendum ſiue expiandum delictum, quo ipſe peccans perpurgari nolit inuitus, quod non accuſet; magis autem defendat, opus fuerit eccleſiaſtico conflatorio cenſurarum(Eſt enim ignis in Sion,(Iſai.31.)& caminus eius in Ieruſalem) ad combuſtionem peccatorum. In qua quidem fornace ſic ardet ignis, vt purget, non autem conſumat niſi peccatum. Nam & Corinthius ab Apoſtolo in hanc eſt fornacem immiſſus, in interitum carnis,vt ſpiritus ſaluus ſit in die Domini. ita plane vbi bono remedio vtitur bene patiens, accidit iuxta illud Prouerbiorum(Prou.25.) Aufer rubiginem de argento , & egredietur vas puriſſimum : aufer impietatem de vultu Regis , & firmabitur iuſtitia thronus eius.] fiátque quod & per Iſaiam eſt pollicitus eidem populo ſuo, dicens: (Iſai. 1.) Conuertam manum meam ad te, & excoquam ad purum ſcoriam tuam

tuam, & auferam omne stannum tuum, & restituam iudices tuos, vt fuerunt prius, & consiliarios tuos, sicut antiquitus. Post hæc vocaberis Ciuitas iusti, Vrbs fidelis.] Ita quidem agitur res feliciter, si qui ad purgandum in conflatorium mittitur, non contradicat, nec augeat potius resistendo peccatum. Est enim tantæ officinæ opifex Deus, idémque ignis Dominus noster Iesus Christus, quod Malachiæ;(Malach. 3.) diuinitus ostensum est, qui ait: Ipse quasi ignis conflans,] & quod subdit: Sedebit conflans & emundans argentum.] Qui & docuit ista suos Apostolos:(Ioan 15.)Omnia,inquiens,quæ audiui à Patre meo, nota feci vobis] & collaborat vna cum ipsis. Nam hæc ad eos: vobiscum sum vsque ad consummationem sæculi.] Præficiens vero operi Petrum, hæc ad eum: (Matth. 16.)Tibi dabo claues regni cælorum. Quodcumque ligaueris super terram,erit ligatum & in cœlis: & quodcumque solueris super terram, erit solutum & in cœlis.] & spondens affore iugiter præsentia sua,ait: Vbi fuerint duo vel tres congregati in nomine meo, ego in medio eorum sum.] & contestans, se etiam non solum cum suis, sed & in suis esse,adijcit: (Luc.10.)Qui vos audit,me audit, & qui vos spernit,me spernit.]

Vnde summa fiducia, qui diuinitus ab eo ipsius successor subrogatus est Paulus, Pauli his potuerit ac debuerit vti verbis: (2.Cor.13.) An experimentum quæritis eius qui in me loquitur Christus? Quibus est vsus verbis Apostolus,cum comminatus est supplicium Corinthijs delinquentibus, vt sciret Ecclesia, vltori scelerum assistere Deum Episcopo, eius honorare ministerium, approbare auctoritatem. Hoc vniuersorum sanctorum Patrum concilium probat: quod denique scriptor suorum temporum luculentissimus Petrus ad Cœlestinum Pontificem scribens,his verbis insinuat: Petri. Bles.epis.146. princeps Apostolorum adhuc in Apostolica Sede regnat & imperat,& in medio est constitutus iudiciarius rigor. Illudque restat, vt exeratis in maleficos,Pater, gladium Petri, quem ad hoc constituit super gentes & regna. Christi Crux antecellit Cæsaris aquilas; gladius Petri gladio Constantini, & Apostolica Sedes præiudicat Imperatoriæ potestati. Vestra potestas à Deo est,an ab hominibus?Nonne Deus deorum locutus est vobis in Petro Apostolo, dicens: (Matth. 16.) Quodcumque ligaueris super terram, erit ligatum & in cœlis: & quodcumque solueris super terram, erit solutum & in cœlis?] Non ergo degenerat in hærede Petri dignitatis Apostolicæ reuerenda successio.

Paulus igitur, idémque Petrus vicem Christi agens in terris, suorum sanctissimorum prædecessorum exemplo, salubre,idemque necessarium ad salutem remedium est operatus in vobis, iam in certum prolapsis interitum, quo Imperatores & Reges eodem morbo duræ pertinaciæ laborantes redditi sunt pristinæ sanitati,& inter alios, qui penes vos curatus est, Fridericus Aenobarbus,diuturnus & obstinatus hostis Ecclesiæ; cupidissimúsque idem Pontifex vestræ salutis, salutaria vincula parauit, ad perpurgationem conflatorium amoris incendit, cũ in vos tonitrui instar cælitus lapsi ad perterrendum, potius quam ad perdendum, salubrem sententiam excommunicationis intorsit in sacro illo eodemque pleno fratrum consessu, vniuscuiusque rogata sententia. Tunc plane accidit secundum illud propheticum: (Dan. 4.) Commota sunt superliminaria cardinum à voce clamantis.] cum nimirum sacro suffragio reuerendissimorum S. R. E. Cardinalium,eadem sententia diuersis rationibus stabilita, disertis verbis asserta, magna animi constantia confirmatur ab omnibus, & roboratur: quod scirent omnes, à Deo decretum, quod esset per eius Vicarium promulgatum summa prudentia, atque scientia. sic namque ipsi, rem tantam agentes maiorum suorum exemplo,

memores patriæ vocis,qua olim(Apud Cypr. epi. 31.)Romanus Clerus ita litteris contra ingruentes schismaticos sanctum allocutus est Cyprianum, Absit ab Ecclesia Romana, vigorem suum tam profana facilitate dimittere. & neruos seueritatis, euersa Fidei maiestate,dissoluere &c.] Sicque pristinum retinuerunt cum sano capite coniuncta membra vigorem. Factum est igitur,vt quod maiorũ exemplo fuerat faciendum,& facientibus bene cessisse sciretur.

At hic(quod lamentatus est Ieremias Ier. 6.)defecit sufflatorium,in igne combustum est plumbum. Frustra conflauit conflator; malitiæ enim eorum non sunt consumptæ.] & quod queritur Ezechiel 24. dicens: Multo labore sudatum est, & non exiuit de ea nimia rubigo eius neque per ignem. Immunditia tua execrabilis, quia mundare te volui, & non es mundata à sordibus tuis. Ego Dominus locutus sum.] Quibus ita peccantibus alterum de duobus euenire solet, & quod terribilius, illud, vt istiusmodi à Deo penitus deserantur, secundum illud diuinum oraculum: Ierem. 51. Curauimus Babylonem, & non est sanata: derelinquamus eam.] Vt sit maxima omnium illa comminatio, quam intulit in furore suo per Ezechielem 16. Requiescet indignatio mea in te, & auferatur zelus meus à te, & quiescam, nec irascar amplius.] Vnde & deducta vulgata illa antiquorum ore sententia, à priscis etiam gentilibus tamquam axioma recepta. Senec. de diuin. pro.c. 4. ex Demetrio.) Nihil esse infelicius felicitate peccantium,] ab antiquis etiam Christianæ religionis(epist.53.Orig. in Periarc.Hier.) tractatoribus pariter vsurpata. Alterum vero totum misericors & peccantibus maximè vtile: nempe, vt qui in conflatorio Ecclesiæ sancto pióque, ipsorum repugnante malitia, & aduersante proteruia, mundari non meruerunt, in aliam longe ardentiorem, manibus hostium præparatam, incensamqúe hostilibus flammis fornacem,comburendi mittantur, vt factum est populo Iudæorum,cum eorum ciuitas cum templo in direptionem, combustionem, & desolationem; ipsi autem dati sunt in captiuitatem Assyriorum, ad quos ista declamauerat iussu Domini Propheta sanctus: Ezech. 22. Eo quod versi estis omnes in scoriam, propterea ecce ego congregabo vos in medio Ierusalem, vt succendam in ea ignem ad conflandum, sic congregabo in furore meo, & in ira mea, & requiescam: & conflabo vos: & congregabo vos, & succendam vos in igne furoris mei, & conflabimini in medio eius &c.] quæ hæc & alia ibi posita immensa mala! quæ tamen & exoptanda magis fuerint, quam relinqui miseros obstinate peccantes,maiori ira Dei in æternum plectendos.

At quid profuit, quod tu, confringens iugum Domini, & rumpens vincula ipsius, dixisti: Ierem.1. Non seruiam?] cum ista conuertantur in damnum tuum, sicut populo illi, qui ligneas confringens catenas, expertus est ferreas. Ibid. 28. Sic (inquiens Dominus) malitia tua(Ierem. 2.) arguet te, & auersio tua increpabit te, & scito, quia malum & amarum est reliquisse te Dominum Deum tuum.] Vis scire quam malum? ex verbis Domini facile est subducere rationem, Qui contestatus, ne vel vnus ex pusillis qui in eum crederent, contemni deberet, est comminatus supplicium quam acerbissimum in eum, qui scandalizauerit(Matth. 18.)vnum de pusillis: adeo vt ne in illud incurreret, expediret potius, vt suspenderetur mola asinaria de collo eius, & demergeretur in profundum maris. Quæ, rogo, pœna manebit peccantem in maximum, si ita horrenda atque terribilis teneat eum, qui peccauerit in pusillum? vnde merito tunc illud Dominus exclamauit: Væ mundo à scandalis.

Vis adhuc scire quam amarum? Prophetica veluti in te conuersa oracula intuere.

intuere. Est namque sermo Dei gladius vtraque parte acutus ad feriendum, Apocal. 1. sicuti anteriora, etiam posteriora; vt vbi par culpa, par feriat quoque vindicta. Ieremiam itaque (Ier. 51.) audi & pauesce, dicentem: Quæ habitas super aquas multas, locuples in thesauris, venit finis tuus pedalis præcisionis tuæ:] Præcisam namque te pedali præcisione à trunco per excommunicationis sententiam constat. Posthac bona quænam speranda? & mala quæ non timenda? à radice præciso ramo quis vlterius viror? Radix est námque, ex sententia Cypriani epist. 15. ipsa Romana Ecclesia, quæ plurimo germine se diffundens in arboeem, in Catholicam crescat, è qua si præciditur ramus, arescit ad ignem. Ipsa quippe omnium in terra mater, vt Deus in cœlo Pater. Adeo vt eiusdem sententia Martyris, habere non possit Deum Patrem, qui non habet Ecclesiam matrem:] (Idem de Vnit. Eccl. Cath.) Romanam intelligens, dum ait, quod in Petro vna Christi Ecclesia, vna Cathedra demonstratur. Vides igitur quam amarum, præcisam te ab Ecclesia, præcisam esse pariter à Domino Deo tuo? Hæc uero damna vestra duplicantur mensura conferta & cogitata, si non sentitis ea vestra colla prementia; sed si contemnitis, centuplicantur ipsa, immo crescunt in infinitum quæ tanta mala vt caueatis, hortamur, rogamus magis, & exoramus.

Sed quoniam vos, vt olim auersatrix Israel incredibili aduersus Deum contendens pertinacia, adhuc insane dicebat: Ierem. 2. 3. Absque peccato, & innocens ego sum. cum Deus ad eam: Ego iudicio contendam tecum, eo quod dixeris: Non peccaui] vos inquam, excusantes excusationes in peccatis, immo defendentes, & redarguentes qui iuste redarguunt, Deo pugnaciter & Ecclesiæ restitistis. prouoco vos ad prima Christianæ Fidei rudimenta, immo ad ipsius Naturæ cunabula, à quibus aberrantes, per deuia ferri, inferríque in abrupta præcipitia sit necesse.

Iure namque diuino atque humano sacra à profanis esse debere distincta, & diuersæ censeri penitus rationis, norunt omnes; adeo vt de his nulla dubitatio esse possit. Sacra autem quam illæsa voluerit Deus in sua Ecclesia conseruari, cũ plurima suppetant ex diuinis Scripturis exempla, vnum vel alterum tantummodo referemus, vt sic breuiter causam absoluamus. Quo enim ista cuique hominum magis paterent ad sensum, voluit Deus altissimi parietis interstitio sacras ædes à profanis esse in templo diuisas, usque adeo, vt nequaquam Regibus liceret illum à Deo constitutum terminum transilire, sed neque eidem appropinquare absque numinis offensa grauissima. Hinc vehemens illa querela Domini in Ezechiele 43. aduersus Reges Iuda: Fabricati sunt, inquit, limen suum iuxta limen meum, & postes suos iuxta postes meos (& murus erat inter me & eos) & polluerunt nomẽ sanctum meum &c. Si igitur non licuit Regibus appropinquasse termino præstituto inter sacra atque profana; quomodo in eum irrumpere, & suos intra sacra septa erigere parietes licuisset? ita plane erudiens Principes, longe diuersa esse inter se iura templorum, atque regnorum. Quod omnibus considerandum proponi volẽs Deus, sic alloquitur Ezechielem: Tu autem, fili hominis, ostende domui Israel templum; & confundantur ab iniquitatibus suis, & metiantur fabricam, & erubescant quæ fecerunt. Ita plane fiet, vt & vos ista metientes, erubescatis; vnde & magis pœniteat, non solũ limen & postes iuxta sacrũ parietẽ extruxisse, sed sacrũ dissipasse, & vestrũ erexisse, dũ quæ sunt Ecclesiæ iura peruasistis. quãobrẽ in vos illud accipite dictũ ab Isaia 30. Erit vobis iniquitas hæc sicut interruptio cadens, & requisita in muro excelso, quoniã subito, dũ nõ speratur, veniet cõtritio eius, & comminuetur sicut cõteritur lagena figuli cõtritione perualida, & non inuenietur

del fra-

de fragmentis eius testa, in qua portetur igniculus de incendio, aut hauriatur parum aquæ de fouea. Sed ne fiant ista, hortamur, anteuertite precibus & pœnitentia.

Hæc de muro ex veteri Testamento, quæ in figura contingebant illis, in Nouum transferenda esse spirituali sensu monemur, sed latiori mensura. Etenim in Christi Ecclesia non murum vnum tantummodo diuidentem inter sacra atque profana positum esse scimus, sed murum & antemurale, vt cecinit suo cantico Isaias, dicens: Ibid. 26. Saluator ponetur in ea murus & antemurale. Aperire portas, & ingrediatur gens iusta custodiens veritatem, non autem profanans sacra, diuina conculcans, temerans sancta, & dissipans Sanctuarium, quæ cum intus fuerit, iubetur proijci ab Ecclesia, secundum illud Apocalypsis 22. Foris canes, & venefici, & impudici, & homicidæ, & idolis seruientes, & omnis qui amat & facit mendacium.] In quorum sortem conijcit idem Isaias Is. 10. qui leges iniquas statuunt, dicens: Væ qui condunt leges iniquas; & scribentes, iniustitiam scripserunt. Quid facietis in die visitationis, & calamitatis de longe venientis? ad cuius confugietis auxilium? & vbi derelinquetis gloriam vestrã, ne incuruemini sub vinculo, & cum interfectis cadatis?] hæc tanta mala aggregata audiuimus, exigente diuina vindicta, in condentes leges iniquas. Sed quid si addatur, præscribi eas & non subditis? plane tyrannicum esse, vno omnes ore clamabunt. Et si apponatur, & sacris? nomen sacrilegorum non effugient. Quod tantum crimen mox præcipuum sensit Petrum vltorem, Acto. 5. cui non satis visum in vltionem facinoris eiusmodi delinquentes sententia anathematis ab Ecclesia separare; sed in terrorem credentium voluit eos interfecisse spiritu oris sui, ita horribili delinquentium pœna sanciens in Ecclesia disciplinam, ne dicata semel saltem mentis proposito dona Deo, quis impiè auderet attingere. Quod plane eo redditur execrabilius scelus, si lege firmetur, vt iure fieri videatur, quod contra ius diuinum etiam vsurpatur. Stent igitur altissimi ijdemque fortissimi diuidentes sacra à profanis exaltati à Christo parietes, quibus imperia sunt diuina lege distincta, vt quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo reddantur, Matth. 22. ne quid à Principibus aduersus personas Deo dicatas, vel bona eidem oblata, aut iura ipsi debita vendicetur.

In quibus attendite quotupliciter deliquistis, cum primo leges sancieritis in non vobis subditos homines Deo sacros; deinde quod tuleritis eas aduersus loca sacra, & res sacras, nempe bona Deo dicata; ac quod denique iura sacra, vt vestra statueretis, penitus euerteritis. & quidem non sine magno periculo lædendæ Catholicæ Fidei, in confundendo, immo euertendo ordinem hierarchicum, à Deo in ipsa Ecclesia Catholica antiquitus institutum, à Christo confirmatum, prædicatum ab Apostolis, assertum in Concilijs, roboratum traditione, cultúque receptum ab omnibus orthodoxis Principibus, & alijs cunctis inferioris ordinis Christianis. Quæ enim (inquit Apostolus) Rom. 13. sunt à Deo, ordinata sunt. interuertitur quidem ordo hierarchicus, si quæ sunt alterius, alter sibi perperam sumat. De huiusmodi enim idem Apostolus, Ibid. 10. qui fixos terminos sacros transgrediuntur, hæc ait: Ignorantes enim iustitiam Dei, & suam quærentes statuere, iustitiæ Dei non sunt subiecti, vtpote redditi malo opere iniustissimi.

Quid igitur uobis arrogatis de iuribus ecclesiasticis sancire leges, easdémque aduersarias legibus ecclesiasticis, quandoquidem laicis inconcessum sit etiam proficuas præscribere de his leges? Audite quid in Romano Concilio sub Simplicio Papa fuerit actitatum, vbi agens Basilius vicem Odoacri Regis, legem tulit de

tulit de non alienandis bonis ecclesiasticis: cui vos contrariam promulgatis, vt alienari omnino debeant. Intercessit enim tunc Maximus Bleranus Episcopus, qui conuersus ad sanctam Synodum, dixit: De me licuit laico legem dare? Respondens sancta Synodus, dixit: Non licuit: & recitata in Synodo ipsa lege, hæc de ea Eulalius Episcopus Syracusanus: Scriptura, quæ in sacro Concilio est recitata, nempe constitutio de non alienandis bonis ecclesiasticis, euidentissimis documentis constat esse inualida. Primũ, quod contra Patrũ regulas à laicis, quamuis religiosis, quibus nulla de ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi legitur vnquam attributa facultas, videtur. Deinde, quod nullius Præsulis Apostolicæ Sedis scriptione firmetur &c. Si istas neruosas adeo antiqui Patres nostri in Romano Concilio aduersus laicos legislatores dixere sententias; tolerabimus nos latas à vobis leges iniustas, atque damnosas, bona ecclesiastica dissipantes? cum latas à Regibus pro eorundem conseruatione proficuas, ea tantum ratione, quod non esset laicorum præscribere sacerdotibus leges, Patres continuo abrogarunt.

Quam autem fuerint cauti posteriores orthodoxi Imperatores Occidentales, ne quid inconsulto Romano Pontifice statuerent in Ecclesia, etiamsi pro Ecclesia: deducantur in exemplum vertices illi sæcularis potentiæ, toto orbe conspicui, Christianissimi Imperatores Carolus Magnus, & Ludouicus Pius, qui summa religione colligentes in vnum diligentia sanctorum monachorũ leges ecclesiasticas suis admixtas: nonnisi eas prius recognitas ab Episcopis, probatas vero ab Ecclesiæ Romanæ Pontificibus, edere præsumpserunt, prout ex eorumdem præfationibus constat. Qui plane nihil antiquius semper habuerunt, quam ecclesiasticam libertatem, in primis vero auctoritatem primariam Romanæ Ecclesiæ sartam tectam posteritati mandare. Hinc illud apud eos: Capitul. lib. 7. c. 265. 267. Constitutiones contra canones & decreta Præsulum Romanorum, seu reliquorum Pontificum, vel bonos mores, nullius sint momenti. & inferius de auctoritate Papæ super omnes Episcopos: Lib. 5. c. 33. Cum prouincialis Synodus retractetur per Vicarios Vrbis Romæ Episcopi, si ipse decreuerit. Quod si quid criminosum per clericos committi contingeret; quid in eos agendum, censet Carolus cum Episcopis Lib. 7. ep. 187. Romanum Pontificem consulendum. itidem, ne quid graue, inconsulto Romano Pontifice ageretur: &, Si maiores causæ in medio fuerint deuolutæ: ad Sedem Apostolicam (vt sancta Synodus statuit, & beata consuetudo exigit) incunctanter referantur. Si hæc ergo, quæ in fauorem Ecclesiæ sancita essent, non absque confirmatione summi Patris Romani Pontificis edere præsumpserunt Imperatores Christianissimi: qua fronte alij, quorumve exemplo, nisi Iuliani Apostatæ, vel aliorum tyrannorum, aduersarias sanctæ Ecclesiæ iuribus leges scribunt, & promulgant? Audite post alios ex Ioanne Damasceno, de imag. orat. 2. quorumnam sit iura ecclesiastica condere, cum post multa de eodẽ argumento tractata subijcit ista: Regum est ciuilis administratio; ecclesiastica vero constitutio pastorum atque doctorum. & inferius: Non suscipio Regem sibi sacerdotium per tyrannidem vendicantẽ. & post enumeratos Imperatores Orientales tyrannice rem agentes, subdit: Non regijs regulis, sed Patrum institutis tam scriptis, quã non scriptis Ecclesiã censeo constitui, & gubernari debere.

Sed audite optimi Imperatoris Basilij Macedonis verba, & exempla imitamini, ita in Octaua Synodo œcumenica Catholicos laicos alloquentis: De vobis autem laicis, tam qui in dignitatibus, quam qui absolute conuersamini, quid amplius dicam, quam quia nullo modo nobis licet de ecclesiasticis causis sermonem mouere, neque penitus resistere integritati Ecclesiæ, & vniuersali Synodo ad-

versari. Hos enim inuestigare & quærere, Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sanctificandi, qui soluendi & ligandi potestatem habent, qui ecclesiasticas & cœlestes adepti sunt claues: non nostrum qui pasci debemus, qui sanctificari, hoc est benedici, qui ligari, vel à ligamento solui egemus. Quantæcumque enim religionis & sapientiæ laicus existat, vel etiam si vniuersa virtute intus polleat, donec laicus est, ouis vocari non desinet. Rursus Episcopus quantacumque sit irreuerentia plenus, & nudus omni virtute, donec Antistes est, & veritatis verbum recte prædicauerit, pastoris vocationis & dignitatis damna non patitur. Quæ ergo nobis ratio est in ordine ouiũ constitutis pastores verborũ subtilitate discutiendi, & ea quæ super nos sunt, quærendi, & ambiendi? Oportet ergo nos cum timore & fide sincera hos audire, & facies eorum vereri, cum sint ministri Domini omnipotentis, & huius formam possideant, & nihil amplius, quam quæ nostri ordinis sunt, requirere. Nunc autẽ, vt videmus, adeo multos malitia in insaniam accendit, vt obliuiscentes proprij ordinis, & quod pedes sint, minime cogitantes, legem ponere velint oculis, non vt natura se habet. & inferius: Itaque moneo & exhortor omnes qui tales sunt, vt maledictum & alternum odium auertentes, & iudicare iudices desinant, attendant sibi, & secundum diuinam voluntatem, conuersari contendant. Nam non quiescit supremum iudicium, sed contra diffidentes diuinus furor stillabit, & iustam vltionem opere cunctis ostendet. Hæc Basilius. Quæ paulo fusius ad verbum retulisse voluimus, vt tanti Imperatoris exemplo intelligatis, quam reuerentiam & obedientiam rebus ac personis ecclesiasticis exhibere debeatis. Sed alia innumerabilia eáque clarissima in hoc genere exempla breuitatis causa recensere prætermittimus.

Est autem illud omnino falsum, quod ad peccati excusationem affertis; id ipsum scilicet factitatum à vestris antecessoribus, qui se nemini subijcientes, quod proficuum Reipublicæ videretur, hoc statuerent. At secus quidem illi, qui quod sibi scirent legibus ecclesiasticis inconcessum, nequaquam audebant decernere suis legibus, sed extorquendum putabant per Patriarcham, quod negandum sibi scirent à Romano Pontifice. In hoc sane vobis modestiores, quod non auderent condere leges de his, quæ nossent ad forum ecclesiasticum pertinere. Vt hæc autem euidentiori percipiatis exemplo, cum plures extent de his literæ, vnæ illæ, quæ & breuiores, recitandæ bis erunt Innocentij Papæ III. datæ ad Patriarcham Constantinopolitanum, ciuem Venetum, nuper creatum, cum ab ijsdem Venetis simúlque Gallis ipsa Constantinopolitana ciuitas est capta anno Salutis millesimo ducentesimo quarto. Sic enim se habent, vti leguntur in codice Actorum eiusdem Pontificis: qui ita incipit à ministerio sibi à Deo credito in regimine vniuersalis Ecclesiæ:

Adhoc (inquit) Deus Apostolicæ Sedis antistitem, qui plenitudinem habet ecclesiasticæ potestatis, super (Ierem. 1.) gentes & regna constituit, vt iuxta verbum propheticum euellat & destruat, dissipet & disperdat, quæ in agro Dominico tuæ culturæ commisso inutilia reperit & nociua, iuxta quod alibi sibi præcipitur à Domino per Prophetam: (Isai. 58.) Dissolue colligationes impietatis, solue fasciculos deprimentes. Nos igitur attendentes iuramentũ illud, quia prorsus illicitum, nõ esse seruandum, quod à te Venetijs constituto fuit à Venetis violenter exortum, sicut tua nobis insinuatio patefecit (vt videlicet neminem sis facturus Canonicum in Ecclesia sanctæ Sophiæ nisi Venetæ nationis, vel qui continue per decennium Venetijs habitasset: quódque bona fide, modis omnibus, quibus poteris, laborabis, vt semper in ecclesia sanctæ Sophiæ sit de Venetijs Patriarcha,

triarcha,saluis tamen in omnibus Apostolicæ Sedis iure,auctoritate, reuerentia, & honore. licet hæc conditio staret adiecta,vt non sit in scriptis redacta) præsentium tibi auctoritate mandamus,& in virtute Spiritus sancti districte præcipimus quatenus iuramentum illud nequaquam obserues cum Sanctuarium Dei non sit hereditario iure ab aliquibus possidendum,sed in omni gente,qui facit iustitiam, acceptus est Domino: præcauens diligenter,ne post hoc Apostolicæ Sedis præceptum in præmissis articulis iterũ delinquas.Qui si de cetero solos Venetos in ecclesia sanctæ Sophiæ Canonicos institueris,aut ad hoc impenderis operá qualemcumq;,vt semper in eadẽ ecclesia sit Venetus Patriarcha, in ipsa nõ ponendo Canonicum,nisi iuret,quod numquam alium de Venetijs eliget, aut recipiet Patriarcham: nulla deinceps ratione super his poteris excusari.Sed nec illud obserues, quod absq; iuramento diceris promisisse, vt neminem Archiepiscopum præter Venetum in tota facies Romania. Ne vero prætextu iurationis canonicæ, aut cuiuscumq; promissionis obtentu talia de cætero præsumãtur,aut si præsumpta sint obseruentur:nos obligationes huiusmodi auctoritate Apostolica irritamus, sub interpositione anathematis prohibentes,ne quis ea obseruare præsumat: tibiqúe præcipimus,vt id Canonicis sanctæ Sophiæ nõ solũ instituas, sed etiã instituendo caute denunties,quatenus hoc nefas valeant euitare.Licet autẽ plus debueris Dominũ timere,quã homines,ne iurares aliquid propter homines contra Deum: si tamen in illo iuramento per vim & metum extorto præscriptam adhibuisti cautelam,vt iuraueris,saluo in omnibus Apostolicæ Sedis iure,auctoritate, reuerentia,& honore: nos tibi delictum humiliter confitenti ex speciali gratia indulgemus,vt huiusmodi iuramentum nullum tibi possit præiudicium generare, dummodo præceptum,quod salubiter tibi facimus,ad saluandum ius, auctoritatem, reuerentiam,& honorem Apostolicæ Sedis, contra cuius statuta, ea quæ sunt iurata, redundant, fideliter exequaris.

Cæterum & si præscripta nobis à tuis Nuntijs secreto fuerint annuntiata: noueris tamen pro certo,quod quædam eorum certa relatione prius fuerant nostris auribus patefacta.] Hactenus litteræ Innocentij,quibus etsi non laudanda de maioribus vestris annuntiantur vobis,eos tamẽ reuerentiores fuisse, vt qui non ausi fuerint, vt vos facitis,de clericis leges sancire,satis apparet. Nouerit ex ijsdem pariter,haud adeo nouum,vt insurgant Romani Pontifices vindices aduersus vestros pro tuenda libertate ecclesiastica,ita quidem Innocentius.

Qui & si adeo redarguit Patriarcham pœnitetem,ad Romanam Ecclesiã supplicem confugientẽ,qua reprehensione,quibus cõminationibus & censuris exagitasset vestros Præsules,quos nõ dixerim Episcopos tanto nomine indignos, sed mercenarios,immo nec hoc nomine honestandos,cum nec sibi fuga, vt assolent mercenarij, consuluerint,sed lupos potius nominandos, qui se lupo venienti coniunxerint, atque in gregis totius internecionem miscuerint. Quod nolim contumeliæ loco dictum accipiant: mendax arguat, nisi hoc ipsum Euangelica auctoritate constiterit; nam cum præstent ipsi,quod luporum est,lupos dici debere non renuant: est namque luporũ oues dispergere, vt testatur Euangelista: (Ioan. 10.) omnes autem schismaticos dispergere. Christi Iesu sententia illa firmatur, qua inquit:(Luc.11.)Qui nõ est mecũ,contra me est;& qui nõ colligit mecum,dispergit.] Quod iure in eius Vicariũ,transferatur,vt dispergere æque dicatur omnis,qui nõ colligit cum Romano Pontifice. nã audi Catholicæ Ecclesiæ tubã, S. Hieronymũ,(ep.57.)scribentẽ ad Damasum Romanũ Pontificẽ: Quicumq; tecũ non colligit,spargit.hoc est: Qui Christi nõ est,Antichristi est.]Pastorũ vero est,

Christo collaborare, pro eius grege ex aduerso consurgere, Principibus plus æquo sibi sumentibus sacerdotali vigore resistere, constantia infracta reprehendere. quod & nauiter ab alijs omnibus Romanis Pontificibus actitatum scimus aduersus quoscumque Principes: vt continuo insurgerent legum Principum abrogatores vel correctores. Vt fecisse (Greg. lib. 2. epi. 62. & lib. 7. ep. 10.) S. Gregorius inuenitur, qui legem Mauritij Imperatoris, cogentem ad militiam monachos, nonnisi emendatam promulgandam curauit. Præstiterunt & hoc ipsum alij inferiorum ecclesiarum Episcopi, & inter alios (Ambros. ep. 32. 33. vet. edit. S. Ambrosius acerrimus vindex ecclesiasticæ libertatis, ne inuaderetur ea aliquatenus à laicis, quamuis Imperatoribus orbis dominis. Qui & legem trium Augustorum aduersariam ecclesiasticæ libertati Mediolani tunc promulgatam reuocari coegit. (Cod. Theod. lib. 27. de epis.) & edi omni errore purgatam.

Sed quid singulos memorem? iam ex sacro œcumenico Concilio inferamus hic testimonium; ne quid Principes suis legibus sibi arrogent contra leges ecclesiasticas. In sacrosan. Chalcedonensi Concilio cum causa Episcoporum ageretur, Eustathius Beryti Episcopus sic compellauit iudices cognitores: Num secundū canones ecclesiasticos, an secundum leges Imperatoris, causa dirimenda esset? Tunc ijdem interlocuti iudices, ista dixere: Sacratissimo domino orbis placuit, non iuxta sacras Imperatoris litteras & pragmaticos, res sanctissimorum Episcoporum procedere, sed secundum canones à S. Patribus datos. Omni igitur cessante è sacris pragmaticis definitione, canones de hoc capitulo editi legantur.] hæc iudices cognitores, qui ad S. Synodum conuersi, hoc ipsum rogarunt, Vtrum ei placeat ex regulis Patrum huius causæ quæstionem examinari: an ex sacris pragmaticis? sancta Synodus dixit: Contra canones nihil pragmaticum valebit, regulæ Patrum teneant.] hæc ibi, atque modo satis de his quæ generatim spectant ad leges Principum, latas de rebus atque personis ecclesiasticis. Nunc autem speciatim (vt cominus rem agamus) descendamus ad eas, quas vos sanxistis aduersus ecclesiasticam libertatem, quarum causa ab Ecclesia Catholica sententia excommunicationis iustissime excisi estis.

Redarguimini in primis litteris Apostolicis sanxisse legē, qua cauetur, ne personæ ecclesiasticæ sæculares & regulares in bonis ecclesiasticis à laicis possessis sub quouis titulo, aut colore, iure prælationis, seu consolidationis directi cū vtili dominio, aut extinctionis lineæ, aut alia quauis causa bonorū prædictorū proprietatē sibi vēdicare vllo vnquā tempore possint. Hoc est decretū in cōsilio vestro firmatū, quo iura humana pariter ac diuina subuertere nitimini. nā cū & prædones ab iniusta possessione exturbare sit vetitum, quomodo Christo ius acquisitū tollere præualetis? Verū caput hoc ad emphyteuses spectans superfluū fuerit attigisse, eo quod à vobis veluti causa cadentibus, in vestris est literis prætermissum, iā euicta causa vestro silentio: & quidē prudenter à male cœptis desistentibus, manus dantibus. Quod si in reliquis id ipsum præstitissetis, vere sapientium specimen numquam obliuione delendum posteris edidissetis, quibus tantopere frustra laboratis præscribere leges Deo penitus aduersarias.

Exagitamini insuper litteris Apostolicis, per vos statutum, Ne quis ecclesias, monasteria, hospitalia, atq; alias religiosas domos Venetijs, & vbiq; locorū dominio vestro subiectorū, sine vestra speciali licentia fundet & erigat. Quā antē cōtra ius, fasq; id præsumpseritis, quæ dicturi sumus, vos cōmonebūt. Clamat S. Ambrosius (Amb. ep. 33.) cum vel vnā saltē ecclesiā in amplissima Mediolanensi ciuitate, Valētinianus orthodoxus Imperator exposceret, & in negatā irrūperet, inquiens: Domū priuati nullo potes iure temerare; domū Dei existimas auferendā? allegatur, Imperatori licere omnia, ipsius esse vniuersa. Noli te grauare, imperator, vt

putes in eá quæ diuina sunt, Imperiale aliquod ius habere. Noli te extollere; si vis diutius imperare, esto Deo subditus. Scriptum est: (Matth. 22.) Quæ Dei Deo, quæ Cæsaris Cæsari. Ad Imperatorem palatia pertinent, ad sacerdotem ecclesiæ. Publicorum tibi mœnium ius commissum est, non sacrorum. Iterum dicitur mandasse: Debeo & ego vnam basilicam habere. Respondi: Non tibi licet illam habere.] hæc S. Ambrosius ad Valentinianum orthodoxum & bene Catholicum Imperatorem, matris Iustinæ tamen instantia causam agentem Arianorum, qui eo quod vi sibi vnam Ecclesiam vendicare tentauit, licet dimiserit, cito citius expertus est, quod Sanctus fuerat comminatus, vt tyranni gladijs confossus desierit imperare. Quod S. Ambrosius in Occidente, id ipsum præstitit S. Ioannes Chrysostomus in Oriente. (Theod. hist. lib. 5. c. 32.) Cum Gaina tyrannus peteret dari Constantinopoli Ecclesiam vnam, & ad hanc concedendam Imperatoi inclinaretur Arcadius: restitit vtrique Chrysostomus, Imperatori scilicet, quod promitteret, quod sub iure suo non esset repositum; & tyranno, quod male peteret, quod non esset Imperatoris.

Sed non solum id tanti professi sunt sacerdotes, sed etiam ipsi modestissimi Imperatores. Nam illa Occidentalis Imperij culmina Augustissima, æque ac robore militari potentia, simúlque doctrina rerum sacrarum conspicua, Carolus & Ludouicus, cum faterentur super ecclesias nullum sibi vendicandum esse dominium, vere legitimi laudati sunt Imperatores, vt qui lege scripta professi sunt, non tantum in Ecclesiarum constructione aliquod ius non esse concessum Imperatoribus, sed neque absque Episcopi licentia domi suæ Oratorii construendi habere aliquam facultatem. quod probe cognitum pragmatica sanctione ita relinquere voluere testatum, his verbis, (Lib. 5. c. 182.) Placuit nobis, vt (sicut ab Episcopis & reliquis sacerdotib. ac Dei seruis admoniti fuimus) ne capellæ in nostro palatio, vel alicubi sine permissu Episcopi, in cuius est parochia, fiant.) Si igitur nec capellam vnam & in suo palatio ædificandi absque licentia Episcopi tanti Imperatores facultatem se habere testati sunt; quomodo ædificandi ecclesias, & alia religiosa loca dandi licentiam, vel negandi, vos ita vobis arrogatis auctoritatem?

Verum habetis uos, quo magnopere gloriemini, habetis quem ostendatis vestræ legis auctorem Nicephorum Phocam Constantinopolitanum Imperat. qui reperitur vestræ similem condidisse legem, quam ob eius turpitudinem oportuit promulgasse elegantioribus fucatam coloribus. Ac plane talem vos imitatos esse hominem, est vt ex hoc magnopere erubescatis, vt pote monstruosum, fœdum, tam Græcorum quam Latinorum historicorum, & Luitprandi Episcopi Cremonensis apud eum legatione perfuncti, stylo exagitatum, & ad summam turpitudinem denigratum, atque infamissime deformatum. Huius Imperatoris, inquam, de his constitutio extat, sed decurtata apud Theodorum Balsamonem, integra vero in codice Iuris Græcorum, libro secundo Nouellarum constitutionum Imperatorum, quam ob nimiam, deformem, & execrabilem prolixitatem hic describere pretermisimus. consulat ipse Lector, si libet, eximiæ turpitudinis monimentum, sed ê Græcorum fontibus per vos tamquam à Solone atque Lycurgo depromptum. quam quidem tot coloratam fucis sanctionem quis ipso primo eius intuitu, meretricio deceptus ornatu, contemnendam esse putarit? Sed mala quæ secum plurima vexit, prudentiorem successorem reddidit Imperatorem. Vtpote quæ primum quidem auctori suo peperit clades immensas, parauerit Imperium funestissimum, & tandem eidem attulerit mortem acerbissimam. Sed nec finis malorum in nece promulgatoris, verum quamdiu factio illa non sancta, sed im-

pia viguit (quod fuit spatium annorum vigintitrium.) vigens iugiter ipsa fuerit pestis totius Imperij. quòd disertis verbis testatus est, qui eam abrogauit Basilius iunior Imperator, cuius cōstitutio à Theodoro Balsamone sic breuiter recitatur:

Diuinitus constituta maiestas nostra, cum & à monachis, quorum testata pietas ac virtus est, & alijs multis cognouerit, legem à domino Nicephoro vsurpatore Imperij de ecclesijs Dei, religiosisque domibus latam cum præsentium malorum, tum vniuersalis huius subuersionis atq; confusionis causam & radicem extitisse, velut non ad iniuriam, contumeliámq; duntaxat ecclesiarum & religiosarū domuum, sed ipsius quoq; Dei conditam: cumq; adeo re ipsa sic comparatum id esse cōpererit (nam ex quo lex ista robur habuit, nihil boni penitus in hodiernum vsque diem ætatis nostræ contigit, sed potius è contrario nullum omnino genus calamitatis intermisit (statuit per religiosam hanc auream bullam, cui subscripsit, legem illam prius latam ab hoc præsenti die cessare debere, ac deinceps irritam, nulliusque momenti manere: conditis ante ipsam legibus, tam de ecclesijs Dei, quam religiosis domibus vim & robur suum obtinentibus, quas & illustris auus maiestatis nostræ, & pater eiusdem & abauus optime ac religiosissime promulgarunt. Vtque sancta & immutabilis esset hæc constitutio: propria manu subnotatā, atque eo quoq; sigillo significari iussimus mense Aprilis, die quarta, Indictione prima, anno ab origine mundi sex millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto.] est annus salutis nongentesimus octogesimus septimus. Augistis, maioris fuisse auctoritatis apud Imperator. Basilium aliquot monachos petentes ab eo legis sacrilegæ abrogationem, quam apud vos summam dignitatem tanti Pontificis, id sępius litteris rogantis, & comminationibus postulantis? Toleraturus ergo ne ipse erat id genus legis vestrę, quæ etsi non aliunde, ex sui antiqua origine magnam secum afferret infamiam: quam etiam vt omnium malorum fontem successor pius Imperat. obstruxit?

Vultis & de his in Occidētalibus oris exemplū audire lugubre, historiā audire tetrā, quanta secū attulit damna vna edita ab Imperatore sanctio aduersaria ecclesiasticę libertati? Audire breuiter, quę malorū atrocitate longiori ambitu circumducēda esset oratio. Valentinianus (Nouell. Valent. tit. 12. de Episc. iudicio 10.) eius nominis nouissimus Imperator, an. Redemptoris 452. vbi post prostratū an. superiori in Gallijs Attilam, legē illam ignominiosissimā tulit, qua ecclesiasticum tribunal penitus tolleretur: mox secundū illud Danielis: (Dan. 8.) Datum est illi robur propter peccata,] eiusdem Attilę excisa potentia adeo rursum viruit & refloruit, vt eodem anno exciderit Aquileiam, aliásque Galliæ cisalpinæ nobilissimas ciuitates attriuerit, & nisi obicem passus esset Romanum Pontificem S. Leonem, eius semel accensa flamma vniuersa Italia conflagrasset. Ita plane euidenti fuit demonstratum exemplo, nihil aliud fuisse, præscripsisse Imperatorem leges contra ecclesiastica iura, quam hostes erigere iam bello prostratos in exterminium totius Imperij, quòd paulo ante fuerat victorijs clarissimis illustratum. Nam & post eandem latam legem, alijs & his maiorib. fuit cladibus labefactatum, Vrbe ipsa à Genserico capta. nec desiere mala, quousq; pessima illa, fons malorum omnium, lex permansit. Audistis quæ Oriens, quæ & Occidens clament de sanctionib. aduersus Ecclesiæ iura editis, tunc nimirum ruere Imperium, cum ipsæ vigeant. Et vos qui ex Aquileiæ cineribus orti estis: cauete ne ex eadem causa in cineres reuertamini.

Iam transeamus ad aliam legem per vos male sancitam de non relinquendis ecclesijs, vel personis ecclesiasticis bonis immobilibus absque Senatus vestri licentia, cuius causa etiam commeruistis excommunicatione percelli. Ita plane vos

estis

estis in ijs secuti eumdem execrandum Nicephorum Imperatorem, in cuius constitutione verba ista legistis: Itaque ab hoc tempore nemini liceat nec fundos, nec agros, nec loca, monasteriis, aut gerocomijs, aut xenonibus quomodocumque transmittere, adeóque nec alicui metropoli, vel Episcopatui &c.] quam legem vt Imperio damnosissimam, vt audistis, Basilius Imperator summam detestatione penitus abrogauit. Cuius vel tantum originem ostendisse, confutasse est, & abrogationem apposuisse, est exposuisse palam opprobrio. At scimus pariter, & antiquitus vetitum legibus Imperatorum, ne quid caperent clerici testamento viduarum. Reperitur enim Valentinianus vna cum Valente & Gratiano Imperatorib. (Lib. 2. de Epis. & cleric. in C. Theod.) sanxisse eiusmodi legem, sed tamen non sine Damasi Papæ conniuentia, ad cohibendum scandalum & auaritiam clericorum, per (S. Hieronymum ep. 2. 3, 22.) sæpe declamatam, & per (S. Ambros. ep. 31. 32. & serm. 7.) deploratam. Sed eam (Marcianus Nouell. 5.) Imperator amplissime reuocauit, cum capta Vrbs esset à Vuandalis, quasi ob iniquas leges Imperatorum tanta clades ab irato numine inferretur. Illud demum sic habeto (ne in his diutius immoremur) nullam hactenus promulgatam fuisse legem, eámque publicis tabulis indictam ad communem populi vsum, quę contra iura ecclesiæ esset, quin fuerit contrariis legibus abrogata. Stabunt ne vestrę? cum scriptum sit: (Matth. 15.) Omnis plantatio, quam non plantauit Pater meus, eradicabitur:] minime gentium. Vel stare non poterunt quæ ædificatæ sunt supra (Luc. 6.) petram leges ecclesiasticæ, super verbum Domini, ipso cœlo etiam firmiores? siquidem scriptum est: (Math. 24.) Cœlum & terra transibunt, verba autem mea non præteribunt?] Stabunt, stabunt, inquam, (Idem. 16.) verbo Domini consolidatæ, eo quod nec portę inferi pręualebunt aduersus eas. Porro per inferi portas interpretati sunt plures sanctorum Patrum, potentiam sæcularem Principum iniquorum.

His pro litteris Apostolicis præmissis, iam vestras atque primum illas ad Ecclesiarum Præsules à Duce datas inspiciamus. Quis existimare potuisset, tantum Ducem tot tantorúmque beneficiorum recens à Sede Apostolica perceptorum adeo profunda teneri potuisse obliuione; quorum saltem vinculis contineri in officio debuisset, ne adeo ab ipsa pertinaciter resiliret? Recens memoria est, cum vobis oppressis tyrannide Ottomannica, iacturam passis insulæ Cypri, amissuris proxime Cretam, inhiante tyranno ad extremam vestri dominij euersionem; Sedis Apostolicæ Præsul sanctissimus Pius Quintus sacro fœdere summa potentia in summa difficultate diuinitus concinnato, adeo admirandæ victoriæ fuerit auctor, & retinendæ libertatis adiutor. Cuius erga vos adeo ingentis impensæ beneficentiæ & munificæ largitatis transierunt onera ad successores, relicta adeo Ecclesia obærata, vt æris alieni dissoluendi reliqua nulla sit spes, oppignoratis redditibus ecclesiarum. Cuius beneficij si memores, si grati (quod & Ethnici faciunt) fuissetis, quæque grauissima ab eadem sancta Sede vobis imposita perpeti potius, quam ab ea euersione schismatica scindi debuissetis. Audite quæ vos immense redarguat vere summo Principe digna ipso Carolo Magno sententia, vna cum alijs sacris legibus promulgata: In memoriam inquit, beati Petri Apostoli (Dist. 19. c. 3.) honoremus sanctam Romanam & Apostolicam Sedem, vt quæ nobis sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat ecclesiasticæ magistra rationis. Quare seruanda est cum mansuetudine humilitas. Et licet vix ferendum ab illa sancta Sede imponatur iugum: tamen feramus, & pia deuotione toleremus,] hæc ipse.

Dux autem vester, quod ad salutem, non ad interitum promulgatum est in vos de illata excommunicatione decretum; nulla suæ salutis, vel suorū habita ratione,

mox contumaciæ plenas, contemptu refertas eas ad Præsules litteras dedit, quarum sola memoria vestra posteritas sit suffundéda pudore. Sed quid erit? iuxta Sapienté; Id quod fuit: (Eccles. 10.) quod & ita scriptũ legitur in sacris oraculis: Sedes ducum superborum destruxit Deus, & sedere fecit mites pro eis: Radices gentium superbarum arefecit Deus, & plantauit mites pro eis ex ipsis gentibus.] Quod fecit, facturus est semper Deus, apud quem nulla est acceptatio personarum, vt par pari feriat vindicta delictum, nisi vincens Deum pœnitentia intercedat. Ad quam capessendam vt vos adeo resilientes reddamus procliuiores, prouocandum est ad maiorum exempla, quib. innotescat, quantopere minorum quoque Episcoporum sint reueriti summi Duces vtcúmque latas excommunicationis sententias. Tempore Honorij Imperatoris Bonifacius Comes, dux totius exercitus tantæ erat auctoritatis, vt eius tantum nutu vniuersum Imperium contremisceret. Cum esset in Africa, atque Hippone scelestissimum hominem confugientem ad Ecclesiam è liminibus raptum detrusisset in carcerem: S. Augustinus (August. epist. 6. in appen) hæc audiens ad ipsum perbreues mox has litteras dedit, quibus absque alia citatione, vel commonitione præmissa, sententiam excommunicationis intorsit.

Miror quomodo tam subito fidei murum aries ruperit inimici. Noui enim qua religione semper sis Ecclesiam Dei veneratus. Quo instigante, frater, hominem de ecclesia rapuisti? Tuus si de tuo amico forte præsumeret fugitiuus, posset proculdubio intercessoris causa veniam promereri. Ergo si amicus intenditur, cur Deus offenditur? Sed si de potestate præsumitur, Nabuchodonosor Regem intende, qui causa superbiæ in bouem est ex homine commutatus. Non vt confundam te, hæc scribo, sed vt filium meum charissimum moneo. Ecclesiæ igitur illæsum reuoca, quem vt irreligiosissimum rapuisti. Oblatio vero domus tuę a clericis ne suscipiatur indixi, communionémq; tibi interdico, donec peracta pro ausibus vel errore à me definita tibimet pœnitentia & tempore condonato, pro hoc facto corde contrito & humiliato dignum offeras sacrificium Deo.] hęc ad Bonifacium Comitem Augustinus, erectus ad vltionem sceleris vigore sacerdotali. Quid ad hæc respondisse putas tantum Comitem, ducem exercitus, sic ab Augustino flagris censuræ ecclesiasticæ verberatum? Audi redditam ad eum epistolam his ipsis verbis.

Humilis saluto, quod primum est. Suscepi autem tremens sanctitatis tuæ verba verberibus plena. Scio quod veniæ præparatur, qui ab Augustino perfectissimo sacerdote corripitur: nec debet Episcopo denegare quod voluntas facit aut casus. Ipse enim sibi denegat curam, qui suam medico non publicat causam. Hominem ergo, pijssime Pater, è liminibus ecclesię raptũ tuis sanctis aspectibus iussio mea, furorque subduxit. Alieno non sunt facta ista consilio, Dei & Sanctorum eius regimine viuo. Illum itaque virum morte dignissimum, quem (vt dixi) meus de ecclesiæ foribus furor abstraxit, vitæ tuis iussionibus donamus illæsum. Agnosco culpas, indignæ meæ lacrymæ jungantur tuis fletibus iustis, quo possit hæc nota, nigro inscripta titione, deleri. Ecclesię mihi introitus non negetur: illic spero veniam, vbi admisi culpam. Oblatio vero domus meæ (vt tua sanctitas iussit) ad cęlestis Regis mensam eius manib. offeretur.] hęc Bonifacius, deferens in omnibus sacerdoti; sicut & Stylico sancto Ambrosio, ęque petenti reddi sibi delinquentem ab altari euulsum Cresconium, qui timore percitus ob vindictam militibus diuinitus illatam, qui suo iussu sacrilegium perpetrarant, per multos dies per pœnitentiam (vt Paulinus in Vita S. Ambrosij ait) eidem S. Episcopo satisfaciendum curauit. Addimus his & tertium exemplum de Andronico Pręside Pentapo-

lis

lis in Aegypto, qui eo quod suum edictum conuicijs plenum in ecclesia suspendisset, à Synesio Ptolemaidis Episcopo, collecta ibi Synodo, nulla preuia citatione commonitus; terribili anathematis sententia perculsus & magistratu abdicatus, magna animi submissione pœnitentia præuia admitti, ab Ecclesia, à qua exclusus fuerat, multum rogauit. hæcque cum Arcadius imperaret in Oriente.

At quid ex plurimis paucos memorem clarissimos præfectos prouinciarum, cũ & ipsi Imperatores & Reges magnam inde sibi gloriam compararũt, quod à Pontificibus perculsi sententia anathematis, haud contumaces sunt eisdem aduersati, sed obsequentes eorum mandatis, vt ex qua pulsi erant, in ecclesiam admitterentur, nihil prætermiserunt humilitatis officij, atque pœnitentiæ impositæ disciplinæ, vt qui primus inter eos initiatus est Christiana religione (Euseb. hist. lib. 6. c. 27.) Philippus Augustus, Theodosius Imperat. & post alios multos, quos breuitatis causa prætermittimus recensere, qui apud vos veniam ab Alexandro Papa humili obsequio promeruit Fridericus: vnde summam peperit sibi laudem, & conciliauit honorem. Sicut è contra illi ingentem contraxerunt infamiam, & ignominiosum adepti sunt nomen schismaticum, aut hæreticum, qui contra stimulum calcitrantes, reluctati sunt disciplinæ, exulantes ab Ecclesia, redditi etiam cœlestis gloriæ exheredes, excusantes excusationes in peccatis, & reijcientes culpam in Pontificis austeritatem: vt fecisse: reperitur, & suis ipse Dux vester testatus est litteris.

Quibus quidem primum de S.D.N. vehementer expostulans queritur, quòd missus ad eum à Legatus ipsius aures reperisset occlusas. At quid? Num quia exauditus non est, auditus non fuit? Hoc certè nemo negarit, cum alioquin nec audiri meruerit, qui non obediturus aduenerat, sed contradicturus Pontifici, vt exitus declarauit, secundum illud Osee. 4. Vnusquisque non iudicet, & non arguatur vir: populus enim tuus sicut hi, qui contradicunt sacerdoti,] profundum id malorum esse significans, cum non obeditur, sed contradicitur sacerdoti. vbi in eandem sententiam sanctus Hierony. in Ose. c. 4. pudenti Deum fronte contemnunt, audiunt: Non est necesse, vt veniatis ad iudicium, vt in vestris flagitijs arguamini; qui tantæ estis impudentiæ, vt nec conuicti quidem pudorem habeatis & verecundiam.] hæc & alia S. Hieronymus. Secundum ista & (Nicolaus ep. 27. & 55.) sanctissimus Pontifex prohibuit Lotharium Regem venire Romam ad dicendam causam, vt quod non mereretur audiri, qui hactenus sæpe monitus, mandatis Pontificijs obedire contempsisset, licet permisisset sæpius, se omnibus perceptis Pontificijs pariturum. Mam in epistola ipsius (Nicolai epist. 9.) ad Ludouicum & Carolum Francorum Reges hæc post multa: Ipse quidem Lotharius nobis & vobis per Imperiales Legatos mandauit, quòd Romam vellet venire. Cui interdiximus, & omnino interdicimus vt iter talis, qualis nunc est, non arripiat, eo quod S.R.E. talem respuat, & contemnat, & in hoc perseueret, quod late in toto diffusum est orbe.] quod scilicet vxore abiecta, pellicem introduxit. At quid ęquius videri posset, quam si Rex reus suam pręsentiam iudici exhiberet? Sed quia admonitionib. Pontificijs nõn obtemperasset: reijcitur vt indignus qui se conferat audiendus ad Apostolicum thronum. subdit demum: Quod si inquit, contra propositum nostrum forte presumpserit venire Romam: minimè cum qua cupit honestate vel hic suscipietur, vel hinc profecto regredietur.] Quid igitur expostulat Dux missum à se Legatũ occlusas reperisse Põtificis aures, cum ob spretas tot antea præcedentes admonitiones eiusdem summi Pontificis, nec ipse Dux, exemplo Lotharij Regis, admitti debuisset in vrbem, ne dũ ad ipsius Pontificis audiẽtiam? Ita quidem, si tanti prædecessoris exemplo sanctitate atque scientia eminentissimi res tractanda fuisset: vt nihil sit penitus, quod queri possitis. etiam si

Legatus vester nullatenus fuisset auditus. Vel si agendum fuisset exemplo Alexandri Tertij Romani Pontificis, qui Legatos Regis Angliæ missos, excusaturos Regem ipsum, quod mandatum non dedisset de inferenda nece S. Thomæ Cantuariensi Archiepiscopo (quod reuera non fecerat) negatus est tamen illis ab ipso Papa auditus, quousque iuratoria cautione adhibita ex parte Regis promisissent, Regem ipsum omni obseruantia & obedientia subiturum iudicium in omnibus Apostolicæ Sedis, eiusdemque in omnibus sententiæ pariturum. Qua ratione neque vester Legatus admitti debuisset ad audientiam, quem sciret Pontifex non ad parendum, & iurandum obedientiam, sed ad refragandum, & contradicendum à vobis missum fuisse.

Quoniam vero peculiare est malis Principibus, qui Apostolicæ Sedis iudicium vitare conantur, aliquid excipere, quo vel saltem contemptum pariant iudicanti, vt illud maxime, quod nimia celeritate præcipitauerit sententiam, potius quam ex præscripto canonum seruato ordine iudiciario, tulerit. Fuit olim ista querela Michaelis Imperatoris aduersus eumdem, de quo supra, Nicolaum Pontificem, qui redarguens ipsum ostendit, satis esse, absque aliquo seruato iuris ordine, summo Pontifici, si quomodocumque rem compertam habuerit, & quomodolibet delinquentes Principes commonuerit; & si non parerent, absque alio ordine iudiciario in contemptores vel contumaces excommunicationis sententiam ferat: idque factitari solitum ab ipsis, si quid aduersus Principes emerserit contentionis. Adeo vt nulla possit legitima esse querela aduersus Sanctiss. D. N. Paulum V. qui in eos commonendo multus fuerit, & nihil omnino profecerit. His itaque dilutis obiectionibus, iam quæ post hæc in iisdem Ducis litteris ad Præsules subijciantur, videamus.

Sunt plane huiusmodi, quòd ab exordio nascentis Ecclesiæ ab his qui se Catholicos profiterentur, contumaciores esse datas nullus inueniet: quippe quę acerbissimo sint referræ contemptu. Sed quæ in execrabiles contemptores Paulus Apost. (Actor. 13.) ingerat, & vos pertingant, audire: Videte, inquit, ne superueniat vobis quod dictũ est in Prophetis: Videte cótemptores, & admiramini, & disperdimini: quia opus operor ego in diebus vestris, opus quod nõ credetis, si quis narrauerit vobis.] Nempe quod desinetis esse quod estis, dum male quęritis esse super Ecclesiam, quod efficere non potestis. De vobis namque eadem pertractantibus illud diuinitus scriptũ oraculum esse sciatis: (Psal. 2.) Qui habitat in cœlis irridebit eos, & Dominus subsannabit eos. hi namque, vti vos, aduersus Dominum, & aduersus Christum eius, nempe præsidentes ipsis sacerdotes illa dicebant: Dirumpamus vincula eorum, & proijciamus à nobis iugum ipsorum.]

Quid aduersus summum sacerdotem sibi arrogat quisque quantumlibet summus Princeps? Etenim cum reuera laicus tantum sit, ouis est ex grege Petri, seu potius ouis fœtus. Siquidẽ quod Christus dixit, (Io. 21.) ad Petrum: Pasce oues, pasce agnos: per oues rectores ecclesiarum interpretati sunt Patres, per agnos ex eis in Christo genitos reliquos Christianos. Audi compellantem te quisquis es transgrediens terminos tuos) Apostolum Paulum, (Rom. 14.) & dominium tuum iustis limitibus adeo coarctantem, vt extra eos qui sunt tibi subditi, nullam in reliquis te habere sentias potestatem, vt eos iudices. Tu quis es, inquit, qui iudicas alienum seruum? domino suo stat, aut cadit.] Si alieni serui abripitur tibi Apostolica denuntiatione iudicium: quomodo præsumere poteris alterius fori non tibi subiectum saltem iudicare clericulum? quomodo diaconum, vel sacerdotem? quomodo Episcopum? & (quod horrendum dictu) quomodo tua sententia condemnabis & non horresces Archiepiscoporum, vel Patriarcharum sententias iudicare;

ac denique quod & monstrum atque portentum Luciferi est, dices: (Isai 14.) In cœlum conscendam: super astra Dei exaltabo solium meum, iudicabo iudicia Christi Vicarij, latas ab ipso sententias nullas esse propria denuntians auctoritate definiam; quod & fecisti. Sed sic eleuatus certum casum expauesce, qui subditur: Veruntamen ad infernum detraheris, in profundum laci:] adeo vt magno te scias periculo, sicut magno piaculo diuina tentasse, tribunálque diuinitus constitutum super cœlum exaltatum, eius retractando sententiam peruasisse. Sed audi te absterrentem Apostolum (1. Cor. 6.) Nescitis quia Angelos iudicabimus: quanto magis sæcularia?] Venerandum quod est Angelis, quomodo Principibus non reuerendum, quod contempsisti tribunal, & contumelijs affecisti? thronum circumstabant Angeli vindices: (Danielis 13.) Petri Cathedram deseret custodia Angelorum vlciscentium quidquid peccatur in eam?

Sed nulla grauior pœna peccati ipso peccato, quo & nullũ grauius impietate, quã parit contemptus, & alit. Nam audi sanctum Martyrem Cyprianum (epist. 65.) vbi redarguit diaconum contemnentem Episcopum: Hæc sunt, inquit, initia hæreticorum, ortus atque conatus schismaticorum, male cogitantium, vt sibi placeant, vt præpositum superbo tumore contemnant. Sic de Ecclesia reciditur, sic altare profanum foris collocatur, sic contra pacem Christi & ordinationem, atque vnitatem Dei rebellatur] porta igitur est hæc, quam aperit falsa iustitia, ex qua progressus patet in hæreses ex contemptu, de quo alibi (Idem ep. 69.) Inde enim schismata & hæreses obortæ sunt, & oriuntur, dum Episcopus, qui vnus est, & ecclesiæ præest, superba quorundam præsumptione cõtemnitur, & homo dignatione Dei honoratus, indignus hominibus iudicatur. Quis enim hic est superbiæ tumor, quæ arrogantia animi? &c.]

Sed quantum te deserat, & procul abhorreat iustitia quam præsumis, vt omnes intelligant, quæ sunt abs te posita contra sententiam Apostolicæ Sedis, hic reddamus: Ais inprimis, contra omnem rationis formam, litteras Apostolicas esse conceptas, & aduersus id quod diuina Scriptura Patrũ Doctrina, & sacri canones docent, esse conscriptas. Sentẽtiam vero excommunicationis ijsdem Apostolicis litteris promulgatam, non solum iniustam esse, & indebitam, sed etiam nullam, nulliusq; momenti illegitime fulminatam, nullo iuris ordine seruato.] ista leguntur in illis totidem verbis expressa. sed singula percurramus. Contra omnem rationis formam, & scita sacrarum legum litteras aduersus vos ab Apostolica Sede datas affirmas. Hic cogimur inuiti in memoriã reuocare, quæ per vos & vestros ministros perperam perpetrata, diu multúmque dissimulata sunt ab Apostolica Sede; deplorata tamen semper, dum nulla penitus emendatio sequeretur: quæ, si ex sacrorum præscripto canonum res agendæ fuissent, guttas pluuiæ fulmina anathematis superassent. Quot vidimus Romæ miseros exulantes Episcopos, vobis subditis ciuitatibus prȩfectos, dira prȩsecutione vexatos, cum obrutam reuocare in lucem tentarent ecclesiasticam libertatem? Quot clericorum inferioris ordinis perlatæ sunt iugiter querelæ, de foro ecclesiastico intercepto, & expilatis bonis ecclesiarum, sublatis iuribus, inuasis ecclesijs, violato sacro asylo frequenter? Quia annuntiatus frequentior Apostolicarum litterarum contemptus, ipsius vero in primis Bullæ in Cœna Domini promulgari solitæ, violatio, & cum violatione despectio? Prætermittimus verba contumeliosa, salsa dicteria, arguta scommata, irrisiones & inuectiuas, quibus iugiter exagitare consueuerunt vestri S. R. E. Clerum, isthæc iugiter perpeti assuetum, non parcentes ei, qui Christi loco, ipsius voluntate, primarium thronum obtinet, summo Pontifici: vt pudeat nos ista referre, quæ vos inferre delectet. Hæc & alia id genus plurima sæpe ingesta, &

audita frequenter sunt pacifice, & æquo animo adeo tolerata à prædecessoribus clementissimis, vt ipsis iam sua ipsorum patientia verteretur opprobrio, cum à nonnullis aduersus eos zelo Dei æstuantibus illud Dominicum iactaretur: Simon dormis? (Marc. 14.) Attamen passi sunt potius insimulari torporis, quam periclitari in Sede Apostolica tolerantiam; expectans cum Apostolo, (2. Tim. 2.) si quando daret vobis Deus pœnitentiam ad cognoscendam veritatem, & resipiscentiam à laqueis diaboli.] Vbi vero cognitum est, etiam firmitate legum per vos vestra obfirmata esse peccata: haud amplius tolerantiæ tempus visum est, sed diuisionis & combustionis, dicente messoribus patrefamilias illud Euangelicum: (Matth. 15.) Colligite zizania, & alligate ea in fasciculos ad comburendum.

Hic perpendite, an contra omnem rationis formam (quod obtenditis) diuinámque Scripturam, ac doctrinam Patrum, & sacros canones custos sacrarum legum Romanus Pontifex, post diu dissimulatum patientiæ somnum, tandem vindex euigilauerit: cum eidem omnes militent rationes, diuina aspirent oracula, Patres faueant, consentiant sacri canones, quorum vos omnium contemptores, omni destituti sacrarum legum præsidio, in illud absurdum impegistis; dixerim & monstruosum, vtpote hactenus à Catholicis intentatum, à schismaticis tantummodo, & ab hæreticis vsurpatum, vt laici cum sitis (quod neque sibi Episcopi in Concilijs arrogarunt) pronuntiare audeatis, ipsam in vos promulgatam excommunicationis sententiam à summo Pontifice esse iniustam, indebitam, nulliusque momẽti, atque illegitimam, vtpote (quod subijcitis) nullo seruato iuris ordine latam. Vnde tanta vobis auctoritas, vt iudicetis Iudicem vniuersorum, quem nullum hactenus Concilium legitime congregatum ausum est iudicare, cum ab eo omnia œcumenica Concilia accepere auctoritatem, vt absque eius sententia ipsa nec œcumenica dici, aut indici potuerint; nec in eis sanciri canones alicuius fuerint firmitatis, in quibus & frequenter sit conclamatum: Prima Sedes à nemine iudicatur: & Pontifici dictum: Tua te sententia purga, vel damna?] Ista cum fuerint hactenus summa religione custodita: quomodo laici hominis sententia labefactantur, ac penitus infringuntur?

Quis audiens ista, non cum (Isai. 37.) Ezechia mox illud exclamet: Blasphemiæ dies hæc?] & sicut ille Rabsacis litteras impias attulit in templum, & expandit eas coram Domino (4. Reg. 19. 2. Paral. 32.) ita quicumque fidelis, in cuius manus eædem ipsius Ducis litteræ contumaces atque proteruæ peruenerint, legerítque horrendas blasphemias effusas in contumeliam Apostolicæ Sedis, & contemptum eius, qui in ea à Christo per Spiritum S. magno miraculo positus sedet Petri successor, Christi Vicarius Paulus V. inferat eas in basilicam Petri, admoueat Confessioni ipsius, ibidemque expandens eas, illatam tantam contumeliam eius Cathedræ clamet, & deploret iniurias, ipsúmque inuocet suæ ipsius, quam à Christo regendam accepit, Ecclesiæ defensorem? vltores insuper appellet sanctissimos conditores canonum, & defensores ipsorum Ecclesiæ Romanæ Pontifices, & Sanctos omnes, in quorum omnium despectum præsumpta tãta abs te esse noscuntur? Qui cum adeo contempseris thronum, in quo habita ratione connexionis membrorum cum capite, ipse Christus insedit: noueris summo damno tuo in petram impegisse; de qua primum sit dictum in Psalmo: (Psal. 140.) Absorpti sunt iuncti petræ iudices eorum.] & à Domino de eadem: Qui ceciderit super lapidem istum, confringetur; super quem vero ceciderit, conteret eum, (Math. 21.) ea nimirum confractione atque contrittione, de qua iam dixerat ibidẽ verbis illis apertissimis: Auferetur à vobis regnum Dei, & dabitur genti faciẽti fructum eius.]

Petra

Petra autem ipsa, quouis impetu agitetur, verbo Domini confirmata, nullam sit vnquam passura iacturam. Vera ne sint ista, periodus millenorum ac sexcentorum annorum Christi regnantis edocet, qua innumeris impetita contrarijs petra ista, ferro & igne tentata sæpissime, nullam ipsa senserit, sed plurimam intulerit lacessentibus læsionem.

Quomodo autem ausus es pronuntiare illegitimam, iniustam, ac dicere excommunicationem esse nullam, quæ auctoritate non caruerit pronuntiantis, cui nec alia necessaria defuerint ad actum legitimum conducentia: vnde omnes istæ tuæ de nullitate exceptiones necesse sit euanescere? cum inducatur pariter necessario ex præmissis, nullo pacto dici posse eamdem esse sententiam excommunicationis nullam vel iniustam, sed omnibus esse consentientem Ecclesiæ iuribus, & exemplis: quam neque indebitam (vt inique asseris) illegitimamve (vel vt male infers) aut nullius esse momenti (vt manifestissime erras) asserere quisquam poterit, nisi cui Fides Catholica male oleat, & sit Primatus ipse Petri contemptui, existimétque cum hæreticis recentioribus, Romanæ Ecclesiæ priuilegia non esse à Christo, sed ab Imperatoribus, cum Patres & sanctissimi martyres Irenæus, (Ir.l.3.c.3.) & Cyprianus, (Cypri.de vnit. eccles.) qui Fabiani locum, Petri locum appellat, (Idem ep.52.) Optatus Mileuitanus, (Optat. contra Par. lib. 2.) sanctus Hieronymus, (Hier. ep.57.58.85.) sanctus Augustinus, (Aug. ep. 165. & contr.ep.Mar.c.4.& contr.partes Donati.) Fulgentius, sanctus Leo Magnus, (Leo epi. 55. 89. & in homiliis frequenter.) Gelasius, Ioannes Papa & Martyr. in epistola ad Iustinianum, (C. de sum Trinit. & Fid. cath. 4.) Vigilius ad eumdem, Gregorius Magnus, (Greg. M. lib. 4. ep. 32.) & denique omnes, quorum fastidio est immensum numerum recensere, omnes inquam tā Occidentales, quā Orientales cōfessi sint Patres, auctoritatē à Christo acceptā ad Romanos Pontifices per Petrū esse transfusam: eorumdemq; omniū vna eadémque sit sententia, Primatū Romanæ Ecclesiæ per Petrū à Christo descendere. Vnde omnes semper negarint ipsi Romani Pontifices, præsertim vero Gelasius, Bonifacius, Nicolaus, & alij posteriores, neq. per Synodos, neq; per Imperatores Romonā Ecclesiā esse, quod est, caput omniū Ecclesiarum, & super omnes auctoritate pollentem: sed tantum Christi promissione, quod & omnes sunt professi successores ipsius, ac deniq; omnes, quotquot nomen Catholicum meruerunt: vt ista negasse, sit omnino ab Ecclesia Catholica exulasse & cum hæreticis Nouatoribus collegisse; quorum mentis obtusæ argumenta repereris abundanter in Annalibus Ecclesiasticis confutata.

Christi igitur priuilegio roborato Petri Apostolatu, eadem promissione vniuersa eiusdem est roborata successio, de qua ad Anastasium Imperatorem Gelasius post alia, de ijsdem dignissime sicut iustissime prædicata: Impeti inquit, possunt humanis præsumptionibus quæ diuino sunt iudicio constituta, vinci tamen quarumlibet potestate non possunt.] præfatus hæc antea: Et si cunctis generaliter sacerdotibus, & recte diuina tractantibus Fideliū conuenit corda submitti: quāto potius Sedis illius Præsuli consensus est adhibendus, quem cunctis sacerdotibus Diuinitas summa voluit præeminere?] Cuius despectus quanti sit criminis, inde inferas, quod etiam minimorum Episcoporum, censuris ecclesiasticis rem agentium contemptus, sic afficit contemptores, vt indignos eos reddat, ipso nomine Christiano. Nam accipe quæ Gregorius Magnus ait, (Greg.lib. 9. ep. 29. prope fin.) quem & citat Nicolaus Papa: (Nicol. ep. 9.) Si vero sunt qui dicunt: quia compulsus quispiam necessitate, si anathematizatus fuerit, anathematis vinculo non tenetur: ipsi sibi testes sunt, quia Christiani non sunt, quia ligamenta sanctæ

Ecclesiæ varijs existimant conatibus soluere &c.] Quod si obtentus necessitatis nec sufficit, vt quis inualidam, vel nullam fuisse excommunicationem dicere possit, quo eam contemnat: vtique multo minus, si iniusta fuerit, sponte sua contemnere aliquis debet.

Est plane vulgata illa scriptorum omnium recepta sententia, excõmunicationem siue iustam siue iniustam esse timendam, ac minime contemnendam: quod velut firmissimum axioma ecclesiastica custodiuit antiquitas. Vt quod iam ab omnibus vbiq; & semper probari possit assertum, nulla prorsus habenda sit ratio, si quiuis magni nominis homo his quidpiam contrarium visus sit asseruisse: quem penitus contemnendum esse, his verbis docet Vincentius Lirinensis (Vincent. Lirin. contra hæres.) magnæ existimationis antiquus Theologus, dicens: Ille est verus & germanus Catholicus, qui veritatẽ Dei, qui Ecclesiã, qui Christi corpus diligit, qui diuinæ religioni, qui Catholicæ Fidei nihil præponit: non hominis cuiuspiam auctoritatẽ, non amorem, nõ ingenium, non eloquentiã, sed hæc cuncta despiciens & in Fide fixus & stabilis permanens quidquid vniuersaliter antiquitus Ecclesiam Catholicam tenuisse cognouerit, id solum sibi tenendum, credendumque, decernit: quidquid vero ab aliquo deinceps vno præter omnes, vel contra omnes Sanctos nouum & inauditum subinduci senserit, id non ad religionem, sed ad tentationem potius intelligat pertinere.

¶ Via hæc regia, ambulandum per eam: declinans vero per contemptum ad dexteram, vel sinistram, magnã sibi, in quam incidat, foueam, parat. Inobedientia enim pariens contemptum, reatum contrahit quouis alio grauiorem. siquidẽ diuina Scriptura testatur: (1. Reg. 15.) Quoniam quasi peccatũ ariolandi est repugnare, & quasi scelus idololatriæ nolle acquiescere.] Contra vero summa est laude digna simplicitas iusti, qui timens culpã, vbi non est culpa, innocentiã integram seruat, & gratia auget. Hinc laudatur pietas Theodosij iunioris Augusti, qui nõ iniustã tantũ, sed quæ nulla penitus erat, vtpote excõmunicatio lata ab homine petulante, cuius nulla erat prorsus excommunicandi auctoritas, ita exhorruit, vt neque cibum sumere vmquam sustinuerit, quousq; ab eodem, à quo eiusmodi nulla excõmunicatio progressa esset, benedictionem consequeretur. Sed audi breuem ipsam historiam memoria dignã, quam Theodoretus (Th. hist. lib. 5. c. 37.) recitat his verbis: Vir quidam excolens vitam monasticam, animo paulo audaciore præditus, ad Imperatorem rei cuiusdam petendæ gratia, accedit. Quod cum sæpius fecisset, Imperatori ecclesiastica interdicit communione, vinculoq; Ecclesiæ ei iniecto decedit. Imperator autem fide cum primis excellens, ad palatium veniens, cum tempus instaret conuiuij, & omnes conuiuæ adessent, dixit se non prius capturum cibum, quã Ecclesiæ vinculo solueretur. Proinde vnũ ex familiarissimis ad Episcopum mittit, vt potestatem faciat ei, qui ipsum ligauerat, vinculo soluendi. Cum autem Episcopus respondisset, non debere cuiusq; vinculum admittere, significassẽtq; eum solutum esse: non tamen solutione illa contentus fuit, donec ille, qui eum ligauerat, magno cum labore conquisitus, cõmunioni illũ restituisset. huiusmodi erat Imperatoris erga leges diuinas fides.] hactenus Theodoretus, & quidem factum repræsentans laude dignissimum: siquidem totum impensum est pietati, quidquid ex nimia scrupulositate videri poterat esse progressum. Odoratus est autem in sacrificio Dominus odorem suauitatis, qui pro ipso aduersus barbaros atque tyrannos pugnans, ipsi integrum atque floridum conseruauit Imperium, atq; feliciter propagauit. At iam, quod ad Ducis litteras spectat, satis.

Quod autem pertinet ad litteras Senatus, contra eamdem excommunicationem publice datas ad populum: quod in eodem argumento versentur, eadem rema-

remaneant confutatæ responsione. Cæterum simillimum plane id genus litterarum esse scias illi, quod male vsurpatum à Michaele Imperatore, à Nicolao epist. 9. summo Pontifice ita describitur, & condemnatur: Tantis erat epistola verbis contumeliosis, immo blasphemijs respersa, vt scriptor eius nonnisi in gutture colubri calamum tinxisse putetur, & dictatoris labia pro dictionibus venena fudisse videantur. adeo vt si cuiuspiam simpliciorum cor penetrent (non enim hæc aures prudentium suscipiunt) hunc continuo necent, nimirum tanto miserabilius, quanto mors animæ magis quam corporis per illum virulentum haustum admittitur.] Ex quibus vt aliqua promamus, ac simul promendo eadem confutemus, antidoto necando, quod possit necare, venenum: habetur in eis in primis quod mordeat Clerum, & sugillet pios, nimirum querela, quod (ut aiunt) sagacitate ecclesiasticorum, & simplicitate piorum, quarta iam pars esset alienata Veneti dominij bonorum immobilium. Sententiam plane dignam non religiosissimo vestro Senatu Veneto, sed Anglicano conuentu, qui apud vos est, vbi in odium Catholicorum Fidelium eiusmodi solent effutiri dicteria. Vnde dicere cogar: Anathema in medio tui est Israel. (Ios. 7.) nec est quod parere aliquid boni possit, immo non est malum, quod ex ea malorum fecunda propagine germinari non valeat. Quis aliquando orthodoxorum detraxit concionatori suadenti Fidelibus eleemosynas frequentare? Manichæum hunc fuisse oportuit, eiusmodi impietate respersum, qui nolit suaderi debere fidelibus, quod diuinis Scripturis faciendum, frequentioribus sententijs sermo diuinus inculcat. Sed & quis Catholicorum inuentus hactenus, qui bona sua erogantes, siue in restitutionem collabentium ecclesiarum, siue in ædituorum alimoniam, quod factum liquet à quàmplurimis viris sanctis, hos, vt vos, simplices nominarit, quos Redemptor noster, eo quod negotiari vtiliter sciuerint, prudentes appellat? (Matth. 24. Luc. 12.) vt qui didicerint pecunia traiecticia cœlum emere, & redimere temporarijs æternitatem, & transferre thesauros in cœlos: (Matth. 6. Marc. 10. Luc. 12. & 18.) vbi neque ærugo, neque tinea demolitur, atque facere sibi amicos de mammona iniquitatis: (Idem 16.) à quibus in æterna tabernacula recipiantur. Quibus & cõpetat nomen non adulterinæ, sed veræ simplicitatis, qua Iob (Iob 1) simplex & rectus, ac timens Deum, laudatur; & Daniel, (1. Mach. 2.) quod in simplicitate liberatus est de ore leonum; & Pauli Apostoli, (Rom. 12.) admonitione doceamur, dicentis: Qui tribuit, tribuat in simplicitate. Sancta plane simplicitas, non quæ penes vos sonat fatuitatem, qua sugillatis omnes, qui bona sua reliquerunt ecclesijs: qua contumelia suo damno Mauritius Imp. S. Gregorium legitur perstrinxisse.

Additis insuper de viris ecclesiasticis, quòd otiose fruantur bonis ecclesiarũ, partis populi totius sudoribus: sed cum neminem excipiatis, cum sint ex ijs complures, quos certum est digne in Euangelio laborare, ad Deum pro populo puras leuare manus; satis apparet, oculũ esse nequam, (Mat. 6.) ante quẽ totũ corpus appareat tenebrosum, cum nec intueri possit, nec distinguere filios lucis à filijs tenebrarum. Sed pœniteat vos hac in re esse imitatos Iulianum Apostatam, qui ijsdem incessebat calumnijs seruos Dei; qui & sicut est ipse Deum expertus vltorem, vos pariter sentietis execrandi sceleris vindicem, qui lædentibus seruos suos acerbissime comminatus est, dicens: Qui tetigerit vos, tangit pupillã oculi mei. (Zach. 2.) Sed hæc leuissima sunt, & nullius fere momẽti, respectu eorũ quæ mox inferi aduersus omnes ecclesiasticos euomuistis, q̃ etsi vera fuissẽt, vestris publicis litteris nequaquã spargenda erãt in vulgus, sed omni reuerẽtia cõtegenda, cũ noueritis filios Noe (Gen. 9.) retrorsũ incedẽtes, & caute obtegẽtes verẽda patris,

patris, benedictionem esse consecutos; Cham autem perpetuo maledictum. cuius vos exemplum sectatos par pœna condemnet, nisi vera pœnitentia crimen diluat, quod faciendum hortamur.

Quod si vos adeo seueri exactores, paucorum delicta conuertitis in vniuersos: plane grauissime inde peccatis, cum vno fasce iustos comprehendatis cum iniustis, eosdemque pari affectos ignominia pari censeatis dignos esse supplicio: vt omnes quidem in vos exclament tantæ arbitros iniquitatis. Si vero adeo sancti videri vultis, vt pati non possitis quempiam Ecclesiasticorum extra disciplinam sacrorum canonum euagari: laudare zelum, si esset secundum scientiam, quæ docet naturæ exemplis, admixta segeti zizania crescere, & donec ventiletur, grano paleam esse commixtam, monétq; ex alijs innumeris Scripturæ diuinæ sententijs: & quod potissimum est docet exemplo Christi summæ sapientiæ Patris, qui in numero duodecim Apostolorum passus est vnum ex ijs furem esse, & proditorem atque sacrilegum: insigniorem cæteris peccatorem, qui fuerint aliquando, vel in æternum futuri essent: ne quis adeo miraretur, vel scandalum pateretur, si forte contingeret in eius Ecclesia quemlibet duodecimum sacrorum ministrorum instar Iudæ reperiri omnium scelestissimum; quod absit vt possit asserere quispiam. Sed & si vere absque calumnia diceretur: ad Christi exemplum, quo tuto contineremur asylo, esset legitime prouocandum. Non tamen ista dicimus, vt eius modi delinquentes saluos esse velimus, sed acerrime puniri per suos iudices, vestros conciues, præfectos ecclesijs sub vestro dominio constitutos Episcopos, ad hoc ad ipsis Romanæ Ecclesiæ Pontificibus vestrates electos, vt cum non per alienos, sed per vosmetipsos cuncta administrari videretis, sineretis cuicumque foro iura habenti distincta, eidem esse salua.

Sed his omissis, iam illæ ipsæ litteræ, quibus adeo multipliciter & enormiter peccatum est, tamquam è portis inferi proditæ, in vltionem expansæ ad Petri Cõfessionem, in obliuionem perpetuo silentio complicatæ, scissæ in redargutionem audacissimæ scissionis, vti mendaces & contumaces, calumniosæ atque proteruæ, quibus ita ignominiose Romanam Ecclesiam impetistis: eandem excipiant digne sententiam, qua his similes litteras Michaelis Imperatoris blasphemas & calumniosas Nicolaus Pontifex condemnauit igni tradendas, (Nicol. ep. 9.) his pronuntiatam ab ipso verbis: Decernentibus nobiscum & simul considerantibus (al. confidentibus.) ijsdem sanctissimis fratribus & Coepiscopis nostris, ipsam epistolam (seu potius ipsas epistolas) in stipite videntibus cunctis suspensas, vasto supposito foco, ad vituperium vestrum coram omnibus nationibus, quæ penes memoriã S. Petri multiplices inueniuntur, extremæ perditioni donabimus. Quatenus his rite patratis, discat pius quod amet, & crudelis quod timeat.]hæc Nicolaus. quæ & facta sunt sub eiusdem Nicolai Pontificis successore Hadriano Pontifice tam de litteris Imperatoris, quã de Photij Patriarchæ. Maneat ergo suo robore cõstans sententia Nicolai, qua in cõtumaces & calumniosas litteras Michaelis Imperatoris est iudicatũ & præiudicatum in vestras illis similes, & alias quascumq; eiusdẽ generis litteras contigerit exarari: quas super respuit, nec lectione quidem dignas existimauit antiquitas veneranda. hinc de his ad [Cornelium Cyprianus: (Cyprian. epist. 42.) Viderint qui vel furori suo, vel libidini seruientes, & diuinæ legis, & sanctitatis immemores, iactitare interim gestiunt, quæ probare non possunt; & cum innocentiam destruere ac expugnare non valeant: satis habent, fama mendaci, & falso rumore maculas inspergere. Certe quod Præpositis & sacerdotibus congruit, danda est opera, vt talia cum à quibusdam scribuntur, per nos respuantur. Porro hæc fieri debere ostendimus, si quando talia quorumdam

rumdam calumniosa temeritate conscripta sunt,legi apud nos non patimur.]hæc acerrimus vindex existimationis Apostolicæ Sedis, & qui sederet in ea Romani Pontificis,martyr gloriosissimus Cyprianus.ac de vestris litteris hactenus.

Quoniam autem fortasse contigerit, vt aculeata Paræn esi vos queramini à nobis esse perstrictos: ad illam prouoco vos sacrorum Prouerbiorum sententiam: Prou.27. Meliora sunt vulnera diligentis, quam fraudulenta oscula odientis:] in memoriam reuocando, quod scripsit lacrymans Ieremias, inde videlicet populo florentissimo, & ciuitati amplissimæ excidium prouenisse, quod (vt ipse inquit) Prophetæ non aperiebant tibi iniquitatem tuam,vt te ad pœnitentiam prouocarent.] Vnde maximi loco emolumenti ducere debeatis,si hortando, monendo, rogando,& arguendo,vestra ad curationem peccata detegimus,quorum,dum latent,sit prorsus desperanda sanatio.Quamobrem vt dicam cum Apostolo:Philip. 3 Eadem scribere, mihi quidem non pigrum,vobis autem necessarium. Videte canes,videte malos operarios, videte concisionem.] Nempe cauete hæreticos, quos & habetis inter vos habitantes, & eisdem conniuentes prauos Catholicos, concisionem suadentes,nimirum ab Ecclesia Catholica scissionem. Qui scindit, scindatur ipse,acclamatum est sępe in Conciliis œcumenicis,secundum illud propheticum: Ier.50.Quæ fecit, facite illi.]nempe vt qui scidistis Ecclesiam Dei,patiamini ipsi in Republica vestra scissuram. Admoneat vos periculum vestrum: exterreat perditio vestra. Periculum, inquam,quod Deus,ob leuiorem populi in sacerdotem contemptum,conuertit iratus in regnum, sanctam ipsam quam instituerat Rempublicam inter Hebræos. Audite scribentem ad Rogatianum Episcopum,S.Cyprianum gloriosissimum martyrem, (Cyprian.ep.65.) & ista ex diuino oraculo sic deducentem: Cum Samuel sacerdos à Iudæorum populo ob senectutem,sicut tu modo,contemneretur; exclamauit iratus Dominus,& dixit: Non te spreuerunt, sed me spreuerunt. 1.Reg.8. Et vt hoc vlcisceretur,excitauit eis Saul Regem,qui eum iniuriis grauibus affligeret, & per omnes contumelias & pœnas superbum populum calcaret,& premeret,vt contemptus sacerdos de superbo populo vltione diuina vindicaretur.] dum ipsorum Rempublicam sua Deus plantatam manu mutauit in regnum.hæc vos pericula vitanda moneo.

Exterreat vero vos magis,quam dixi timendam,perditio vestra. Nam cum grauius peccatum,grauius supplicium iure exigat; & vtique cum insolentius & contumeliosius agitur in sacerdotem, grauiorem consueuerit Deus inferre vindictam: quæ igitur manere putatis vos damna,qui adeo enormiter peccastis in eum, qui loco Petri sedet in Apostolica Sede, Christi Vicarium? immo in Christum ipsum peccastis,dum eius tunicam inconsutilem (quæ est Ecclesia) schismate conscidistis. Sit vobis in exemplum Saul,cum contempto Samuele,eius spretis iussis, vendicauit sibi quod sacerdotalis muneris esset;quem & passus redarguentem, vt abeuntem retineret inuitum, ipsius scidit pallium recedentis, 1.Reg.15. cum & de vltione mox accepit oraculum, Samuele ad ipsum dicente: Scidit Dominus regnum Israel à te hodie.] Et quod ea sententia non esset quauis pœnitentia reuocabilis,ista horrore plena verba subintulit:Porro Triumphator in Israel non parcet,& pœnitudine non flectetur: neque enim homo est, vt agat pœnitentiam.] & quantumlibet dixerit Saul ipse: Peccaui, non fuit dignus audire, vt Dauid reprehensus à Nathan: (2.Reg.12.) Et Deus transtulit peccatum tuum.] nec vidit post hæc amplius Samuelem perditionem ipsius frustra lugentem. Quæ ipsa in exemplum perfidorum Principum iura Ecclesiæ inuadentium Damascenus (Orat. secunda,) aduersus Iconomachos agens inducit, atque ait: Regum est ciuilis administratio: ecclesiastica vero constitutio Pastorum atque Doctorum. Impe-

tus iste latronum est, fratres. Saul scidit pallium Samuelis. Et quid ei contigit? Abscidit regnum eius Deus.] Abscidistis vos, & conscidistis in frusta tot scissionib⁹, quot inobedient js contumacibus Christi tunicam in Romano Pontifice. Quid non timendum? vel non pauendum? Fiat, rogo, Deus ipse misericors & placabilis vobis, in omnibúsq; propitius, sicut cum per Ieremiam comminatus est populo, dicens: Insanabilis fractura tua, pessima plaga tua:] & tamen eodem contextu inferius subdit: Obducam cicatricem tibi, & à vulneribus tuis sanabo te, dicit Dominus.] Non enim obliuiscetur misereri Deus. Expiate igitur culpam, crimen abluite lacrymis pœnitentiæ.

Erigite insuper animos, rememoramini pristinos dies (Hebr. 10.) in quibus illuminati magnum certamen sustinuistis, quando non commiscuistis vos schismaticis, sed arctissimo glutino vnitatis Romanæ inhæsistis Ecclesiæ; ob idq; passi grauissima à Longobardis, & à contribulibus vestris, quo nomine ab Honorio Romano Pontifice datis ad cōprouinciales Episcopos litteris, (Habetur 8. Tom. Annalium hoc Anno 630. prope fin.) Veneta Respublica, Christianissima ab eodem fuit appellata, insigni gloriæ titulo, nonnisi de Romana Ecclesia bene merenti conferri solito. Sed & præter egregium titulum quid præterea fuerit eadem Respublica Veneta virtutis merito ab eadem Sede Apostolica consecuta, gloriose prædicat Gregorius Septimus, (Lib. 2. ep. 39.) sic scribens ad Dominicum Ducem, & populum Venetiarum: Scitis enim, quoniam præ multis terrarum partibus diuina dispensatio terram vestram Patriarchatus honore sublimauit, cuius dignitatis eminentia ex sui ipsius nominis & officij prærogatiua adeo augusta & rara est, cum non amplius quam quatuor in toto mundo reperiantur.] & inferius: Post Apostolicam Sedem, omnibus, quæ sunt in Occidente, gentibus clariores extitistis.] Vnde autem tanta vobis gloria, Pontificijs monimentis adeo celebrata, nisi ex schismatis odio implacabili, & Romanæ Ecclesiæ pace & vnitate tenacissima cōparata? Propagata vero felicioribus, sicut & maioribus incrementis, cum itidem maiores vestri, vestræ Reipublicæ decus & ornamentum, in summo discrimine constituti, cum dubia lance suspensus penderet orbis, & Principatus illi viderentur penitus interituri omnes, qui audacissimo Principi schismatico, Imperatori Friderico Ænobarbo aduersus Romanam Ecclesiam contra Alexandrum Pontificem non iungerentur: ijdem vestri generosissimi prædecessores vere Christi fideles, in spem contra spem credentes, (Rom. 4.) elegerunt affligi cum populo Dei potius, (Hebr. 11.) quam regnare cum Ecclesiæ Romanæ hoste obstinatissimo Pharaone. Sicq; iuncti tunc fœdere cum Longobardis, facti sunt omnes simul Romanæ Ecclesiæ defensores, schismatis vero fortissimi euersores, honestissimo patefacto aditu ad suam ipsorum Rempublicam Christianissimam augendam, cōseruandam, ac solidandam. Quibus à Domino tunc datum est, vt in ipsorum primariam Venetam ciuitatem trophæa inferrentur partæ victoriæ: quando & facti sunt ipsi nobilissimi ciues tanti Pontificis exceptores, exhibitores etiam triumphi omnium præstantissimi, sed & munificentissimi in expensis, promptissimi in obsequijs, in custodijs solertissimi. Vnde sibi celeberrimam à mortalibus cunctis immortalémq; gloriam compararunt, illustrata tunc mirifice eadem ciuitate manubijs Augustalibus, magis vero Pontificijs aucta fulgoribus, & sacris locupletata muneribus, è penu cœlesti largissime, Deo manum suam aperiente, profusis: honoris insuper titulis consignata perennibus, illis vero præcipuis, ex quibus præstātissimi ciues eius iure nominati sunt, schismatis euersores, vnitatis Catholicæ defensores, pacis conciliatores, fundatores quietis, atque Romanæ Ecclesiæ susceptores, ac protectores.

At qui-

At quinam modo audent insurgere eiusdem Reipublicæ hostes audacissimi, tantæ gloriæ euersores, vt contrarijs factis tenebrosa obducant ista caligine; aspergantque ignominijs, quę tot tantisq; sudoribus parta, sanguine comparata est, auitam gloriam? Cum autem consueuerint in quauis bene instituta Republica iuniores æmuli esse maiorum; nec pati ab antiquioribus suis esse degeneres, quos & factis egregijs superare contenderint: quinam modo (Isai. 18.) spiritus vertiginis exagitauit Principes sapientes, vt ab Ecclesia Romana (quod pro monstro habẽdum) adeo pudenda contradictione defecerint?] Potuitne istud fieri, vt à Petro scinderetur schismate Marcus, à patre filius, à magistro discipulus, ac minister assiduus, & vbiq; fidelis? Qui enim olim maximo lucro vestro, nonnisi odio schismaticorum, reliquit à se fundatam ecclesiam Alexandrinam; maximo quidem damno vestro, si sic perstiteritis (quod Deus auertat) vos relinquet, & Petro fixus inhærens, eius Vicario assidebit, & assurget in opus contra schismaticos & hæreticos collaborans.

Aliena vos pericula moneant. consueuit post scissionem desolatio sequi. Donatus in Africa schisma conflauit, à quo Donatistæ denominati fuere, qui vbi incurabiles redditi frequentiori lapsu, dati sunt omnes iusto Dei iudicio vna cum Africana prouincia, Vuandalis primum, atq; demum in excidium sempiternum Arabibus. In Oriente non solum quam diximus, Alexandrina, sed & reliquæ sedes Patriarchales, vbi schismate se ab Ecclesia Romana sciderunt, scissæ sunt pariter à protectione diuina, datæ omnes in captiuitatem, & ignominiosissimam seruitutem nefandæ Turcarum genti, sub cuius iugo ferreo hactenus in dies magis magisq; teruntur: in primis vero Græci ipsi auctores schismatis, exigente pœnas diuini acerbitate iudicij, vt palea sub plaustro ferrato teruntur, & conterentur quousq; desinet esse (Isai. 48.) neruus ferreus ceruix eorum. Ad quod tam grande malum anteuertendum, egregie laborauit suo tempore, quo sumpsit exordium Photianum schisma, Basilius Imperator, qui in diuino illo consessu Octauæ œcumenicæ Synodi, Spiritus sancti gratia congregatæ, ad pręsentes ibi schismaticos egregiam habuit orationem, quam adhuc integram conseruant Acta synodica: ex qua aliqua saltem hic vt describantur, à nobis exigit importuna rerum & temporum opportunitas. Audite quæso tunc illis tantum, sed nunc vobis ipsis Imperatorem diuino prorsus afflatum Spiritu perorantem:

Vos quoque, inquit, qui curatione indigetis, ac medela opus habetis, pretiosa membra Christi etsi nescio quomodo à malo dæmone detenti, à capite, nempe à Romano Pontifice separati estis: Vitis vera, quæ propter contentionem importunam, immo vero iniustam, in amaritudinem conuersa es: Amici & proximi nostri, (Psal, 37.) etsi propter odium irrationabile ex aduerso appropinquantes & stantes, ac vnitatem respuentes. Suscipite admonitionis sermonem (non autem confundor dicere) etiã deprecationis. In id enim nos adduxit misericordia quam circa vos habemus. Scrutamini intima conscientiæ vestræ, & inuenietis vos male ab Ecclesia esse disiunctos. Nouissima hora est, & Iudex pro foribus est, fratres: ne præoccupemur ab eius Ecclesia sequestrati, & longe ab illius gloria projciamur. Nihil turpe ducamus passionem manifestare, & vulnus ostendere, ac locum pœnitentiæ & medicinæ requirere, atque intra atrium saluantium fieri: ne confusionem obedientiam arbitrando, confusionis æternæ sumamus experimentum. Qualis autem hæc est confusio, fratres, procidere Deo, & veniam expetere? Deo enim procidunt, qui Ecclesiæ & spiritalibus istis Patribus procidunt. Confusio quidem reuera est & maximus pudor, immo vero in Deum dimicatio, nolle vnũquemque proprium confiteri peccatum, & humiliari propter Christum, & lucrari & se & multos.

Si autem omnino hoc confusionem arbitramini: ego, cui Imperij superposita est corona, forma vobis efficiar huius optimæ humilitatis. Ego, qui imperitus & insipiens sum, bonum initium ero vestrum qui sapientes estis, & scientia clari. Ego, qui in peccatis volutatus sum, primus vobis typus fiã, qui mundi estis, & virtuti operam datis. Ego primus memet super pauimentum proijcio, purpuram & diadema paruipendens: ascendite ad genas meas, & super oculos meos incedite, nec reputetis magnum, Imperatoris calcare scapulas: nec reuereamini pedibus tangere verticem, cui superimponitur à Deo donata corona: omnia pati promptum habeo, & agere promptius quæ vobis quidem confusionem, mihi autẽ gloriam, & maximam claritatem conferre videntur. Neque enim in hoc curam gero gloriæ meæ, tantum vt videam communionem, vnitatẽ, & vnam ecclesiarum festiuitatem, tantum ne animæ detrimentum patiar, & gaudeat super me ille omniũ inimicus diabolus, captiuum sumens, quod mihi desiderandum est, tantum spei meæ lampas insperate non extinguatur, per quam festinabam communi illustrari lætitia & gaudio.

Nescio quod erat satagendum & efficiendum, & non feci; vel quos proponendos admonitionis & deprecationis sermones, & non proposui. vos de cetero videbitis. Innocens enim sum à perditione vestra. Si vero & ad magnum & horrendũ illud iudicium futuræ diei vos remittitis, quasi pro vobis rationem daturos: noscite quia bene noui, quia nullus vobis iustitiæ sermo siue hic adest, siue illic aderit, nisi quantum in hac controuersia inuentum extiterit. Verum si vultis ante illud Iudicium, conscientiæ vestræ interrogare iudicium: dicetis amplius nihil, quã quod ab Imperio nostro dicitur. Deponite igitur contentiones, fratres, & resumite amorem fraternitatis: fugite dissensionem, & vnitatẽ amplectimini: odium auertite, & dilectionem in sinum recipite. state cum probabilibus & capiti compaginamini. Recipite per obedientiam diuinæ cõmunionis gratiam, & nihil ob secularia sitis solliciti. Sunt enim apud compatientissimum Imperium nostrum susceptionum modi diuersi per quos consolabimur, & incessanter, quæ secundũ sæculum vobis opportuna fuerint, faciemus. Rursus multimode decertabimus, obsecrantes, rogantes, & omne ingenium commouentes ad spiritales Patres nostros & Patriarchas, vt dispensent quid eorum quæ insunt animo vestro: tantum ne temere contra salutem vestram agatis &c. hæc & alia plura Imperator ad schismaticos Episcopos, sententia Romani Pontificis excommunicatione damnatos, hactenus in schismate permanentes.

Ista si spernitis, tanta charitate, atque animi demissione pronuntiata ab orthodoxo Imperatore, & eius contemnitis lachrymas: hostiũ proculdubio eritis audituri cachinnos, & ab æmulis eiusmodi ex diuina scriptura iactari ludibria, & subsannari improperijs istis: Hæccine (Thre.2.) est vrbs perfecti decoris, gaudiũ vniuersæ terræ? Aperuerunt super te os suum omnes inimici tui,] addentes: (Is.1.) Quomodo facta est meretrix ciuitas fidelis plena iudicij?] Exprobrantes insuper cum derisione deliria in ætate decrepita Reipublicæ senescentis, annísq; iam reliquam superantis; & quidem inexcusabilibus rationibus. Nonne delirium est aduersus Deum mortales bella suscipere, & contra diuinam institutionem audere laicos Dei ministris sacerdotibus dominari? Deliramentum quis esse negauerit, non curare, immo summe contemnere, habere loco ioci, immo & lucri, ab Apostolica Sede, ab ipsa Catholica Ecclesia excommunicatione esse præcisos? Deliratio nonne plane omnium maxima est, sperare extra Ecclesiam consequi posse salutem? At insuper quam grande illud delirium, Ecclesiam Romanam de vestra Republica semper bene merentem, conciliatricem Principum in sacrum fœdus,

in bello sociam, in pace matrem, erga filiam propensiorem, beneficentia largiore pandentem sinum frugum: eamdem ab eiusdem filiæ amplexu diuellere, ac diro schismate separare? cum id nihil aliud sit, quã eiusdem Reipublicæ neruos succidere, & caput amputare? Sed delirium plane risu dignum quis neget, velle contra stimulum calcitrare, & obstinato animo vrgere, vt fronte feriat durissimam petrã atque confringat? At non delirantis senis tantum, sed furentis insania animi signum illud est euidens pro titulis gloriæ infame schismaticorum nomen cõsequi laborare, ac demum illud pudendum, quod ipsi adiacet, hæreticum. Sed & illud quidem grande delirium apparet omnibus, quod sub velamine libertatis nectantur vincula seruitutis, connexa peccatis, testante id diuina Scriptura, (Ioan. 8.) quę euacuari non potest, quod qui facit peccatum, seruus est peccati, & quod funibus peccatorum suorum peccans quisq; ligetur: (Prou. 5.) contra vero contemnatur vera libertas, quæ sanctæ religionis cupiat vincula salutaria, quibus tantum obligata, libera consistere possit ac tuta, fortis, & permanens gloriosa, secundũ illud Ecclesiastici ita monentis: (Eccles. 6.) Inijce pedem tuum in compedes illius, & in torques illius collum tuum.] & sequitur: Erunt tibi, inquiens, compedes eius in protectionem fortitudinis, & bases virtutis & torques illius in stolam gloriæ, & vincula illius alligatura salutis.]

His vero & alijs id genus obiectantibus vestræ gloriæ ęmulis & aduersarijs, Respublica ipsa longiori senio effecta prudentior, mente sana, corde sapiens, ipsius nempe sanior pars ciuium, quod Anna Heli, iuste ista respondeat, (1 Reg. 1.) Nequaquam desipio, sed mulier infelix nimis ego sum: nec reputet me quis quasi vnam de filiabus Belial.] Nolens ipsa & inuita patior ista politicorum pressuris suffocata nouantium. Respiciat iam Deus ignominiam meam, & iudicet.

At hic tandem finis esto. Sed doleo vehementer, quod absque Valete. Ioannes enim Apostolus id vetat facere, (Ioan. ep. 2.) & cũ eo omnis simul Ecclesia, quod indignos salutatione iuste iudicet eos, qui non communicantes Romanæ Ecclesiæ, omnis penitus sint salutis expertes. Quod nolim putetis symbolum esse odij. Absit, Quisnam est qui magis pręcipiat & inculcet inimicorum dilectionem, ipso Ioanne? Neminem odit Ecclesia, quæ inimicos diligendos esse monet scriptis, & ingerit verbis; sed quæ à Deo (vt ipsa testatur) charitatem acceperit ordinatam: (Cant. 2.) quæ sunt Dei, diligat ipsa; & peccata, quæ sunt extra & contra Deum, odio persequatur. Hinc Augustinus (ep. 203.) scribens ad Maximum Donatistarum schismaticorum antesignanum, eadem ratione detestatus in ipso dirum schisma inter alios titulos, quibus honorare fas est hominem extra Ecclesiã positum, nominat dilectissimum. Testis est mihi Deus quomodo vos omnes cupiã in visceribus Iesu Christi, & hoc oro cum Apostolo, (Eph. 4.) Ephesios commonente, vt in Ecclesia Catholica sitis vnum corpus, & vnus spiritus, sicut vocati estis in vna spe vocationis vestræ] extra quã connexionẽ & vnitatẽ nulla cuiquam penitus poterit esse salus, sed lugenda semper absq; redemptione damnatio. Faxit Deus, vt S. Spiritus gratia, difflata illa caligine, qua obtexit Deus in furore (Thren. 2.) suo filiam Sion, arrideat nobis prior illa vestra serenitas; & sidera errantia, (Iud. epist.) quibus procella tenebrarum seruata est in æternum,] in firmamento Ecclesiæ fixa resplendeant in æternum, secundum illud propheticum (Bar. 3.) Stellæ dederunt lumen in custodijs suis, & lætatæ sunt, vocatæ sunt, & dixerunt, Adsumus: & luxerunt ei cum iucunditate qui fecit illas.] Amen.

Sit autem vobis Parænesis hæc vt sic perorem cum Augustino ad Donatistas, (epist. 162.) correctio. si velitis: testis vero, & si nolitis.]

FINIS.

AD PAVLVM V. PONTIFICEM MAXIMVM

EPISTOLAE DVORVM CLARISSIMORVM ITALIÆ IVRISCONSVLTORVM.



Anno M. DCVI.

CONTRA EDICTVM INQVISITIONI ROMANAE.

La: Gu: Co: Cr: I. V. D.

BEATISSIME Pater; Nunquid & oculi tui carnei sunt? & tu vides sicut videt homo? Pateris noua fulmina contra legentes literas Serenissimi Principis Veneti, quibus se Catholicum, & Sanctæ Sedis Apostolicæ Romanæ obseruantissimum, profitetur: Bone Deus! Benediceresne si contraria audires? Repetam alias dicta, vt eo magis Edicti Romanæ Inquisitionis infirmitas detegatur.

Suo iure vtitur Serenissima Respublica, cum leges dat subditis, ac publicum ius, & subditorum facultates tuetur. Ad hoc Principes à Deo cõstituti sunt. Quin non modo bonis, sed & discolis, Petrus (Epist. 1. cap. 2.) cuius tu successor es, & vices tenes, iubet populis subiectionem, & obedientiam. Discordant ista à Doctrina Petri, auctoris tui. Manus Domini fecerunt eos, & sic repente fulminas? Pergis, & consilium impiorum adiuuas, nouissimeq; Edicto publico, sub vinculo Anathematis, curasti prohiberi, ne literæ Serenissimi huius Principis, tum ad Communitates Subditas, tum ad Patriarchas, & alios Prælatos, nec alia quæcumque similem materiam continentia, legantur, retineantur, vel quouis prætextu communicentur. Audi in primis, quid Pontifices Præcessores, de legibus Principum Secularium, dixerint. Leo Quartus & Gelasius scribunt, Quis leges Principum dicat debere contemni? quæ irrefragabiliter sunt custodiendæ: Et si quis aliter dixerit, vel vobis dicturus fuerit, sciatis eum mendacem. Et leges, quæ hactenus viguere absq; procellis, & pro nullius persona hominis vllus reminiscitur esse corruptas, nunc & in æuum, robur suum, propriumque vigorem, obtinere volumus.

Tu, Sanctissime Præsul, longe ambulas à voto Præcessorum tuorum, qui vis leges, consuetudinesque Dominorum Venetorum obstruere, irritasque facere. Hæc sunt signa irati animi. Ostende mihi cur ita iudices? Quereris in congregato quorundam Cardinalium Senatu, ac Consistorio, de legibus Venetis, super bonis Emphiteuticis latis. Attende, non Cardinalium, sed Pontificum, & Sanctorum Patrum votum. Alex. iij. Quia non ad Ecclesiam pertinet de possessionibus iudicare, ideo Regi possessionum iudicium relinquatis, & de causa matrimoniali cognoscatis: D. Augustinus tradit, & est in sacris Canonibus registratum, Quo iure defendis villas Ecclesiæ iure humano? quia per Rectores seculi Deus eas distribuit humano generi. Si autem vt teneantur ista ab hominibus, iura Regum fecerũt vultis vt reticeamus Leges, vt gaudeatis? Dixisti, Quid mihi & Regi? Sed quid tibi & possessioni? qui ea possides iure Regum. Noli ergo dicere, Possessiones tuas, quia iura humana renunciasti, hæc Augustinus. Ex quibus prudentes inferunt Cõstitutiones Principum Secularium, ligare bona Ecclesiarum in eorum territorio existentia. Impugnas Decretum Dominorum Venetorum, quòd sine licentia Ecclesiæ ædificari non possint. Licentia requiritur ante constructionem, quo tempore, & situs, & materia, & omnia sunt temporalia, & in temporalibus nulla auctoritas Pontificum. Potestates enim sunt distinctæ à Deo, vnde terminos non transgreditur Decretum. Doles de Lege, quod Bona Ecclesiasticis

non alienentur. Intellige, Præsul sancte, votum super hoc, Ambrosij, Hieronymi, & Augustini, nec vota Cardinalium conferas cum sententijs horum sanctorum Patrum. Primus, nullam, persimilem Legem, suo tempore editam, Clericis iniuriam afferre attestatur. Secundus eam Legem prouidam appellat. Tertius attestatur Ecclesiæ non relinquendum, vbi sunt sui hæredes. Tandem accusas iudicia Secularium in Clericos; Vsus Reipublicæ talis est per tot sæcula approbatus à Præcessoribus Pontificibus: Nunc contradicere, est iura per Reges quæsita tollere, quod neq; contra priuatos solet Ecclesia.

Vltimo, hæc omnia sunt introducta ob publicum interesse; & ius publicum præfertur iuri Ecclesiastico, ex Peritorum, & Pontificummet sententia.

Ista non leuia, (vt quidam Senatores tui notârunt) sed maximi ponderis, debuissent animaduerti, & super his & alijs circa hæc, oratores etiam expresse audiri: Attamen, voto suscepto, à quibusdam tuis Cardinalibus, in tuo Senatu uocatis, post sententiam tuam iam firmatam, & typis datam, quod notorium est, hi inter spem, & metum, captiuantes eorum intellectum, votarunt pergendum. Fulminasti Censuras in Serenissimum Principem, & Excellentissimum Senatum Venetum, & interdixisti eorum Dominium. Quidnam in hoc discrimine, Pater sancte, agendum per religiosissimum Principem, nisi quod tumet fecisse dicis? Consulere Peritos, & conuocare Senatum suum. Id actum est. Hinc vrgebat propensum obsequium ergo sanctitatem vestram: Illinc iura, & libertas Reipublicæ, ac facultates, nec non publica quies subditorum. Re discussa in Senatu, trecentorum penè virorum, summæ doctrinæ, præstantiæ, & probitatis, concursu, sancitum est: Non obtemperandum præcepto, quo euertebantur libertas, & vsus Reipublicæ, ac subditorum bona & quies. Docuerunt hæc sancti Patres, & Decreta Pontificum Præcessorum. Qui apertis verbis pluribus locis ex Sacris literis affirmant, Non parendum Præsidi Ecclesiæ, cum mala iubet & illicita, & irrationabilia; & si hac de causa ad Censuras deueniat, non esse obediendum; quia non ligant, nec apud Deum; nec apud Ecclesiam. Quòd autem sint illicita, & irrationabilia, quæ præcipiuntur, alio loco ostendimus.

Nouum, & nusquam hac ætate auditum, vulgatur in subditos nuncium huius interdicti, & Censurarum: insolitus, ignotus, & improuisus sonos huius Tonitrui, non vt putabas, dispersit, sed sub alis Piæ Matris conseruit, & vniuit. Pietas, & Religio Serenissimi Principis Veneti, literis consolatur Communitates subditas. Rem declarat, & quæ saluti status Serenitatis suæ visa sunt oportuna, scribit.

Hæ literæ non adeo imprudenter per Ministros diuulgatæ fuerunt, vt earum tenor potuerit Romam vsque conuolare. Quod si hac occasione confictæ sunt aliæ literæ, è vicu allatæ, hic est partus suppositus; Nec satis competenter, parcant Illustrissimi Domini Inquisitores, fuerunt de literis prędictis edocti.

Et vt hoc, Senatus Veneti resistentia non obstante, toti orbi innotesceret; nil detractum continuatæ obseruantiæ huius Serenissimi Dominij erga sanctam Romanam Sedem; propterea decreuit Respublica literas patentes affigi, quibus, declarata causa resistentiæ, protestatur Serenissimus Princeps Religionem suam his prægnantibus verbis;

Essendo deliberatione nostra fermissima, di voler continuare nella santa fede Catholica, & Apostolica, & nella osseruanza della Santa Romana Chiesa, si come li Maggiori nostri dal principio della fondatione di questa Città, sino al presente per Diuina gratia hanno continuato. Hoc est:

Cum

Cum nobis decretum, constitutumque sit, in sancta fide Catholica, & Apostolica, atque in obseruantia erga sanctam Romanam Ecclesiam persistere, quam maiores nostri, a prima Ciuitatis origine, hucusque, diuina comitante gratia, & sine vlla intermissione, coluerunt.

Sanctitas vestra in Consistorio, ac Senatu suo, dixit se audiuisse homines Doctos, voluitque etiam votum aliquorum Cardinalium in eo congregatorum, qui eam vrgebant ad fulmina, vt supra. Serenissimus Venetus Princeps quamplures Theologos, & iuris, tum Pontificij, tum Cæsarei, peritos consuluit, & votum non aliquorum, sed trecentorum Senatorum, sine spe, vel metu, nemine contradicente, ad resistendum Censuris, habuit: Quod te latere non debet, verior & communior sensus Serenissimi Principis Veneti, longe maiori numero peritorum suffultus, probandus erat.

Nouum tamen fulmen vibras contra legentes, tenentes, & communicantes literas prædictas, & scripturas in hac materia. Nosti quòd Serenissimus Princeps litteris tenuit in officio subditos suos, quos alij seducere, & diuidere studebant: subditi, qui principem suum naturalem audiunt, & intelligũt; & cui Diuino mandato obligantur, merentur ex hoc ipso feriri anathemate? Bone Deus, quomodo intra terminos modestiæ continebimur? Regnum a Deo est. (Per me reges regnant) si populi subuertantur, & seducantur, quibus regnabit, & imperabit Rex? Pastor congregat oues, non disgregat. Iubentur Apostoli, quorum tu successor es, non disperdere, sed vnire: si in officio subditi tenentur, hoc est Præceptum Dei, istud tamen prohibetur, & damnatur, & Censuræ fulminantur, vt hæc officia abscondantur, & lateant? hæc sunt signa irati animi: ostende mihi cur ita iudices?

Multò minus patentes literæ affixæ debent hoc Anathemate impediri, sepeliriue. Finis earum est, vt se Princeps declaret, & protestetur Catholicum & obseruantissimum sanctæ Ecclesiæ Romanæ, vt antecessores sui. Quando operibus, viribus, & præsentia, se talem declarauit Princeps Venetus, annuerunt Pontifices, gratias Principi benemerenti habuerunt. Talis semper continuauit, Talem se adhuc exhibet, & protestatur. Lætatur vniuersa Ecclesia his officijs, & muneribus. Paulus autem V. Pontifex, damnat, & Anathemate ferit, qui diplomata hæc Christianissima legunt, & memoriæ tradunt, & ea conatur obliuioni mandare. Cogor dicere cum sancto viro Iob, Cur faciem tuam abscondis? & arbitraris me inimicum tuum? & scribis contra me amaritudines? Sed quid ista ad officium Inquisitorum hæreticæ prauitatis? Hæresis est crimen contra fidem Christianam. Nos, in nostris litteris, & expresse Christi fidem Catholicam Romanam sequimur, & eam profitemur & protestamur. Habent Inquisitores Iurisdictionem attributam, conditione existente; vnde neque possunt cognoscere, an aliquis sapiat manifeste hæresin, vt dicunt Prudentes. (C. Accusatus. sane & ibi Glo. verbo Manifeste, de hæreticis in 6.) Quid vero dicam de titulis datis in Edicto, litteris, & scripturis nostris; vbi asseritur, eas prohiberi, quia continent multa temeraria, calumniosa, scandalosa, seditiosa, erronea? Omnino non pertinent ad Inquisitores hæreticæ prauitatis ista. Iccirco, sicut primæ Censuræ, tanquam nullæ, & inualidæ, seruatæ non fuerunt; ita prohibitio, & Edictum istud, vti extra Iurisdictionem Inquisitorum, spernetur, & vosmet detrahitis dignitati Ecclesiasticæ, qui præcipitis non præcipienda. Cautius esset agendum, maxime in negotio Censurarum, & eo magis contra Principes supremos & Catholicos: quia qui male iubet, bene obauditur.

Non pateris ſcripturas in hac materia. Noluiſti iura Reipublicæ ab Oratoribus percipere; recuſas eas ſcripturis ab alijs intelligi. Quid eſt hoc, niſi defenſiones omnino negare, quæ de iure Diuino ſunt? Audi Melchiadem Pontificem Præceſſorem tuum. Primo ſemper ante omnia diligenter inquirite, vt cum iuſtitia & charitate diffiniatis, neminem condemnetis, ante verum & iuſtum iudicium. Nullum iudicetis ſuſpicionis arbitrio: Sed primum probate, & poſtea charitatiuam ſententiam proferte. Et quod non vultis fieri vobis, alteri facere nolite.

Cogita, Pater Sancte, ſi in tuis ſententijs has Præceſſorum tuorum ſeruaſti regulas; Iſta debent Pontifices Secularibus poteſtatibus: Nos autem cogimur hæcmet Paulo Quinto Pontifici inſinuare, & errata Magiſtro indicare: Quod tibi diſpliceret, alijs ne facito: Cenſebuntur oculi tui carnei cum ea non ſeruaueris: Fertur ijs medijs Eccleſiaſticos affectaſſe Monarchiam, & Poteſtatem à Deo diſtinctam totam ad ſuum Tribunal vnire, quod eſſet admodum Tirannicum, & contra expreſſam mentem Diuinam: Videte ne his vaſtis prætenſionibus, Claues vim perdant, & rubiginem inducant, & menti recondite, Quod cum res reducitur ad affectum, omne perit iudicium.

Viden, Pater Sancte, quæ Sathanas mala femina ſpargat hac occaſione? Audiſtin quæ dicuntur de auctoritate Pontificis, de diuiſione Poteſtatum? Vtinam non incidiſſemus in hæc tempora, nec conſilia mala præualuiſſent: Reſpublica nunquam deficiet à Religione Catholica, & à Communione Sanctæ Eccleſiæ Apoſtolicæ Romanæ: Sed nec vnquam patietur libertatem ſuam, vſusvè ſuos, facultateſque Subditorum ſubuerti. Stant ſimul, reſiſtere præcepto Pontificis, iſta turbanti; & non deſerere communionem Eccleſiæ Romanæ, & Catholicam Religionem: Memineris exempli Ignatij Patriarchæ Conſtantinopolitani, qui Anathemate iniuſto vulneratus à Iohanne Pontifice Octauo, non paruit. Mortuus nihilominus miraculis clarnit, & in numero Sanctorum fuit relatus. Audi quæ nuperrimo hoc proximo anno docuerunt Patres illi Societatis I e s v, ſcribentes librum Typis datum ad Henricum IV. Francorum Regem, in his verbis: Si adeo iratum Numen haberemus, vt ad ſe Clementem acccerſeret, & Bonifacios Octauos, Benedictos XIII. & Iulios Secundos induceret, quid ageremus? Nempe, breui dicam, quod in illo tempore probos, & bonos Francos, quod moderatos, ac frugi Eccleſiaſticos, cum Rege Philippo Pulchro, cum Ludouico XII. accepimus feciſſe. Qui ius ſuum, ac regni, cum mordicus tueretur, contra dictos Pontifices infeſtos, nunquam propterea à Sancta Sede Apoſtolica deſciuerunt. Recognouerunt in ſpirituali Dominatione Pontificem, officij Chriſtiani potiſſimas partes deſeruere nunquam, Chriſti Vicariam Maieſtatem ſunt omni ſtudio, omni fide, omni obſequio proſecuti: de quo, ne dubitandi ſuboriri poſſet vlla ſuſpitio, fecit Philippi Pulchri Regis, à Tilletio ſcripta, atque ad poſteritatem tranſmiſſa, reſponſio.

Iſtud idem exemplum, ac Conſilium Chriſtianiſſimorum Regum, ſequitur Reſpublica. Nec paruit, ſed reſiſtit, Cenſuris inualidis. Nec ſe ſeparat ab Eccleſia Romana, Nec officia potiſſima Chriſtiana vult in ſuo Dominio prætermitti: de qua, in fidem Catholicam, & Sedem Romanam perſeuerantia, ne ſuboriri poſſet vlla ſuſpitio, fecerunt Sereniſſimi Principis Veneti litteræ affixæ publicè, ſicut & Philippi Regis reſponſio, vt ſupra. Malo ingenio audis iſta, Beatiſsime Pater, ſiſte gradū, tolle fulmina, quieſcat ira tua, & eſto placabilis ſuper nos, nil noui

noui agimus,vtimur antiquo iure nostro,& qui iure suo vtitur, nemini iniuriam facit.Res aliter agitur cum Principibus,manu,viribus,& Potestate supremis.Dominos Venetos,alia via,vel in tuam trahe sententiam,si potes; vel melius consultus,tu in eorum intres opinionem. Si pergas, nosti quod nonobedieris, Abyssus Abyssum inuocabit,detrahetur Gloriæ Sedis tuæ, absque Dominorum Venetorum culpa, qui iura publica, & subditorum tenentur custodire, & tunc non in emendationem,sed in destructionem perges,cōtra Præcepta Patrum,& tuorū Præcessorum.Nā ad hoc indictæ sunt Censuræ,vt construant,non vt destruant.Quòd si fortè putasti, vi istud posse euincere, non succedet, quia res est cum Prudente, Potente,& benemerito Principe:Et tu Sedem,& Subditos tuos,sine fructu deplumabis. Sed interim,quæ desolatio Populorum,& totius Italiæ? In quo discrimine Sedem tuam constitues? Spumāt ora Luporum,exspectant vt hæc agantur, omnes hæreses Italiam inuadent, deturpabitur sanctissima Sedes: in caput tuum, Pater Sancte,tota faba cudetur.

Igitur,ne,te Præsule, mala ista eueniant, muta sententiam, præcidenda est occasio tam grauis incendij, habes in Sacris literis, Quod non possumus superare, tollerare debemus. Retia Domini rumpenda non sunt, nec deserendus grex Domini. Si ita egeris, habebis hanc Christianitatis fortissimam Columnam obsequentissimam.Dominus tecum erit; Longitudine dierum replebit te;& ostendet tibi salutare suum.

AD SVMMVM PONTIFICEM.

Al: Li: AEq: Ve: I: V: D:



ADMIRATVS sum valde, Summe Pontifex,Legem a te latam,qua omnes, qui pro Veneta Republica scribunt, diris execrationibus prosequeris, ac detestaris. Hæc enim(remoue quæso, dum pauca humiliter, ac piè, perinde ac si Deum Optimum Maximum alloquerer,propono,auctoritatem,&rem ipsam tene;) cum omnia circa diuina possis,verè non potes: Vris, cædis, lancinas, & viscera dignitatis,decoris,libertatis Reipublicæ,seuerissim[illegible] licā crudelissimè, & ingratissimè differs,& silentiū indicis? vocē comprimis. [illegible] obstruis? extrema minaris? Ne Dei optimi Maximi opem implorare audeat, prohibes? Virginem decorā, pudibundam, honestissimis,ac modestissimis moribus præditam,nō fuco illitam nec calamistris inustā,sed viuo sanguine,& pręclaro, ac splendidissimo pulchritudinis flore perfusam,& mirifice nitētem, & ab in cunabilis ad hæc vsque tempora castè & liberali custodia septam, & conseruatam, & admirandam, in totius orbis veluti Theatro,tanquam impudentissimum & turpissimum scortū exponis, producis,& quam maximis potes vocibus & clamoribus,ac veluti maximarum tubarum clangoribus,proclamas,& vocem vt contineat,iubes? non potes, Pater, non potes,fac velit,nec ipsa potest.Cum dolet acriter,lachrymæ excutiuntur, vox dolentis exprimitur,& erumpit naturæ vi cogente. Cæde puerum,aut seruulum,clamabit,statim vociferabitur;iube sileat, non parebit, altius clamabit, & maximas contumelias,& turpissima ingeret iurgia. Naturæ ius,& vis,& lex est, vt quis qua-

cumque ope potest vim sibi illatam repellere, & decus suum tueri conetur, & saltem dolere queat. Hanc tu tollere, seu immutare nunquam poteris. Altius tuo, naturæ est solium, & tu parere cogeris: hæc vero te docere possunt, hominem esse, non Deum. Si vera sunt quæ dicuntur, quid doles? Corrige, abstine, imitare veterum Romanorum Principum morem, & Prudentiam, quin & Græcorum. In libera Ciuitate, liberas esse linguas non vis? nec hoc potes, Pater: nam etsi eas euelleres, spiritu ipso & clamoribus libertatem, vita longè chariorem, libera hæc ingenia præ se ferrent, ac profiterentur, & nutibus ostenderent, ac significarent. Non possunt enim ferre cum contumelia damnum. Non legis, aut Pontificis contemptus hic est: Maiorum mores, veterum instituta verentur Veneti, ne quid immutetur prospiciunt, & summopere cauent. Si aliam in gerenda Republica, & in eius administratione, viam inire cogerentur, omnia ruitura existimarent. Proinde initijs obsistendum censent. Nimis attentè, ais, libertatis suæ habenas continent. Quid tua? Sed quid pro sepulcro Christi egerunt, quid pro Leone Nono, quid pro Nicolao Secundo, quid pro Gelasio Secundo, quid pro Alexandro Tertio, quid denique pro Pio V. cogita. Humilline, Pater Sancte, te obtestor, vt ad omnia oculos circumferas, ad salutem Italiæ imprimis, & totius Christiani orbis, ad vetus Venetæ Reipublicæ cum Apostolica Sede coniunctionis vinculum, ad labores, ad sumptus, ad sanguinem Ciuium Venetorum pro Apostolica Sede effusum, ab Barbarorum terrorem, ac vim, nec non & ad eorum gaudium, & exultationem. Maximus es, & excelsus, maior eris, si pace, & concordia, tibi nihil potius erit, aut antiquius. Gloriosum erit supremo Principi, a quo pietatis exempla sumuntur, si grauitati, ac seueritati suæ, lenitatis, & bonitatis simul suæ guttam aspersert. Iucundiora, lætiora, auspicatiora omnia Principatus tui erunt. Quod enim holocaustum maius, aut gratius Diuinæ potest offerri? Maiestati, & Bonitati, quàm Pax, & obsequentissimæ Ciuitatis conseruata libertas. Non enim Respublica nouarum rerum cupida, non aliena appetit; libertas tantùm, & mos maiorum, altissimo, tanquam cuiusdam necessitatis lex tradita, & sibi imposita, animo insidet; si quicquam immutaretur, omnia funditus euersum iri arbitrarentur. Cur igitur Pater irascatur? excandescat, & furias cum ardentibus tędis immittat? & ad furorem filiam impellat, vt vastitas Italię, & strages, & eluuies, ac rerum omnium perturbatio, ac confusio consequatur? Pacem igitur, Sancte Pater, cæteris omnibus omissis, benedictione tua constitue: quod si sponte, & non rogatus feceris, summæ virtutis, & veræ Christianæ pietatis, & laudis, & gloriæ columen, ac fastigium, omnibus coronis, & triumphis excelsius, assecuturum & omnium denique virtutum numeros impleturum te existima, & certò scias.

SEN-

SENTENTIA BARONII CARDINALIS, SVPER excommunicatione Venetorum.

DVPLEX est, Beate Pater, ministerium Petri, *Pascere, & occidere*: dixit enim ad eum Dominus: *Pasce oues meas*: audiuitque è cœlo vocem, *occide, & manduca*. Pascere oues est, curam gerere obsequentium fidelium Christianorum, mansuetudine, humilitate, ac pietate oues & agnos præ se ferentium. Cum verò, non cum ouibus & agnis negotium sit, sed cum leonibus & alijs feris animalibus, refractarijs & aduersantibus, agendum est, iubetur Petrus eos occidere; obsistere scilicet, pugnare & expugnare, ne tales sint penitus. Sed quod huiusmodi occisio non esse debeat, nisi ex summa caritate, quod occidit præcipitur *manducare*; nempe per Christianam caritatem, intra sua viscera recondere, in seipsum condere, vt simus vnum & idem in Christo: Quod dicebat Apostolus, Cupio vos in visceribus Iesu Christi. Sic igitur non est occisio ista, crudelitas, sed pietas atque sinceritas, cum sic occidendo saluatur, quod eo modo viuendo verè perierat. Est, vt Nicolaus I. docet, Excommunicatio, non ad occidendum venenum, sed ad sanandum optatum medicamentum. Sic & videmus Patrem amare vincula, quibus à medico filius ligatur phrænitide laborans, sperantem posse curari. Perge igitur, Sãcte Pater, quod cœpisti, in quo te nemo redarguere potest nimię festinationis, quòd dicat Paulus ad Christianos fratres scribens, Ecclesiam in promptu habere vlcisci omnem inobedientiam: in promptu hoc illi faciendum præcepit. Tuà verò Sanctitas in his diutius est immorata, scribens, dilationemque iterans in hunc vsque diem. Ego, vt ingenuè fatear, exulto spiritu, dicam cum Apostolo, superabundo gaudio: videor videre in Sede Petri Gregorium siue Alexandrum, has scilicet præcipuas radices collapsæ penitus Ecclesiæ libertatis; ambos ex Senensi Metropoli, vnde V. S. originem ducit vocatos ad Cathedram Petri, quorum alter expugnauit Henricum peruersissimum Imperatorem, alter verò, mira constantia resistens, Fredericum penitus superauit. Idem tibi certamen ineundum, modo ruinæ hæ in manu tua. Dicam cum Esaia: Erige collapsam, prostratam Ecclesiasticam libertatem, certa paratam victoriam. Etenim nobiscum Deus. Verbum Christi est, Et portæ Inferi non præualebunt aduersus eam. Positus es in Ecclesia Successor Petri, in promissione ipsi facta, præueniant & firmentur de petra. Et quod Hieremiæ, tibi dictum est, Posui te in columnam ferream, & murum aheneum. Memor esto te in Ecclesia positum esse in petram, in quam omnes qui offendunt confringentur. Tu verò permanebis illęsus, coniunctus Christo, qui pro te pugnabit & vincet.

SENTENTIA CARD. COLVMNAE.



OBSISTERE parentibus impium. Eam verò Matrem oppugnare, cuius Clementia in vna suorum filiorum curanda salute, defigitur, plane detestabile: Eoque magis, quo pluribus nominibus in eam maiorum obsequium declaratur. Satis cuique notum, quantum in ætatem hanc, Romana Sedes Reipublicæ Venetæ commodi fuerit studiosa, quantum illa se pariter erga illam Sedem, obsequentem, gratámque præbuerit: illam nunc ab huius Religionis obseruantia, nostra tempestate deficere, & contra libertatem Ecclesiasticam iniquas ferre leges, nemini ferendum. Remedio est opus. Satis à B. V. diuturnum concessum ad resipiscendum tempus. Decreta Patrum, Conciliorum Canones illi declarati, Euangeliumque docuit obseruandum: ne maiorum suorum Religionis oblita, firmius in suo errore persistat, flagellis corripienda potius, quam lenitate inuitanda: forsan, qui tantæ benignitatis indulgentia obduruere, pœnæ seueritate mitescent, & qui nunc nihil timere videntur incommodi, destituti paterno præsidio, iuribus Ecclesiasticis excitati, resipiscent.



RISPOSTA
D'VN DOTTORE
IN THEOLOGIA,

Ad vna lettera ſcrittagli da vn Reuerendo ſuo Amico,

Sopra il Breue di Cenſure, dalla Santità di Papa Paolo V. publicate contro li Signori

VENETIANI.

Et ſopra la nullità di dette Cenſure, cauata dalla Sacra Scrittura, dalli Santi Padri, & da altri Cattolici Dottori.



Molto Reuerendo Signore,

HO letto la vostra lettera, & mi sono grandemente marauigliato, che riceuend'io sempre in tutte le occorrenze li primi auuisi da voi, & particolarmente doue vi si parano innanzi occasioni di ricercar da me qualche parere, hora, che nella vostra Città corrono tante diffamationi di cosi rileuanti cose, & di somma importanza, siate stato l'vltimo ad auuertirmene. Et pure con tanta sollecitudine non mancate di richiedermi quel ch'io senta sopra questi Breui Pontificij publicati contro la Republica, & sopra le protestationi di nullità, & inualidità di essi Breui da lei fatte per difesa, & sostentamento delle sue ragioni. Io, se ben potrei non ingannarmi della causa di cotesta vostra tardanza, & attribuirla alla difficoltà della materia, ancorche non saprei persuadermi, che scrupolo potesse combattere l'animo vostro; tuttauia per farui piacere vi scusarò con le straordinarie occupationi, che mi allegate, & risoluendomi di compiacerui al solito, crederò etiandio di sodisfarui con la prestezza, che mostrate desiderare: ritrouandomi preparato, per l'essattissima consideratione, che tutti questi giorni con isquisito studio ho fatto sopra della preposta materia. Dico adunque (se ho ben conseguita la vostra intentione) che desiderio vostro è di sapere,

Se le censure publicate dalla Santità di N. S. Papa Paolo V. contro li vostri Sign. Venetiani siano inualide, & nulle, come si dichiara nel manifesto loro, onde, essendo elle nulle, possiate nella vostra Chiesa seguitar à celebrare, à ministrare i Santissimi Sacramenti, & essercitare tutti quei sacri, & diuini ministerij, ch'essercitauate prima della publicatione delle dette Censure, senza alcun scrupulo di conscienza.

Per rispondere dunque ordinatamente, & chiaramente à cotesti vostri quesiti abbracciarò tutto quello, che nella proposta materia si potrà dire in otto Propositioni, secondo l'vsanza dei Theologi, la dottrina delli quali, si come sarà lontana da ogni sorte d'interesse, ò adulatione, cosi sarà fondata nella sacra, & Diuina scrittura, nelli detti & espositioni de' Santi Padri, & nella onnipotente forza della Verità, & della e ragione, accioche niuno, eccetto chi fosse proteruo, habbia ardire di contradirle.

PRIMA PROPOSITIONE.

LA potestà che hanno i Prencipi secolari, anzi lo stesso Sommo Pontefice come Prencipe temporale di Stati, & Prouincie, che possede, è loro concessa immediatamente da Dio, senza alcuna eccettione.

Per intelligenza, & chiarezza di questa Propositione, deuesi auertire, che *de iure gentium* è stato introdotto il Dominio, & la seruitù, il comandar del Prencipe, & l'vbidire del suddito in quattro modi, cioè, Per elettione, Per heredità, Per donatione, ò Iure belli, in maniera, che tuti quei Prencipi, che in vno di questi quattro modi sono mai stati, ò sono hoggi collocati nel throno del Prencipato, sono giusti, & legitimi Signori. Questi (dico) che hanno l'auttorità da Dio, di commandare, di far leggi, di essiggere il tributo, di giudicare, di castigare i suoi sudditi, senza alcuna eccettione.

La dottrina non è mia, è dell'Apostolo S. Paolo nell'Epistola alli Romani nel cap. 13. anzi, è dello Spirito Santo, che con bocca di lui parlò, & con la penna di lui scrisse: Le parole dell'Apostolo sono queste: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas, nisi à Deo*: Questo luogo esponendo San Giouanni Chrisostomo, dice: *Facit hoc Apostolus, vt ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse vt politias euertat, sed vt ad melius instituat. Ostendens, quod ista omnibus imperetur, & Monachis, & Sacerdotibus, nō solū secularibus, id quod statim in initio declarat, Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, etiam si Apostolus sis, etiā si Euāgelista, etiā si Propheta, siue tandē quisquis fueris. Neq; tamen pietatē subuertit ista subiectio.* La onde nell'antica

legge,se bene i Leuiti hebbero vn Sommo Sacerdote,cioè Aron;tutta volta nelle cose temporali,& nelle cause,& ne i giuditij,rimasero soggetti à Mosè loro Prencipe temporale,come ben proua il Couarruuias nel c.31. delle sue questioni Prattiche al num. 3. & nella primitiua chiesa non vi fu la distintione del Foro; percioche Giustiniano Imperatore fu il primo, ilquale, à petitione del Vescouo di Constantinopoli,concesse à gli Ecclesiastici, che nelle Cause ciuili potessero essere giudicati dal suo Prelato, *ipso tamen non impedito*, nel qual caso, & nelli delitti criminali lascia,che gli Ecclesiastici siano soggetti al Prencipe, & alli Ministri del Prencipe temporale, come chiaramente si legge nella nouella constitutione 85.di Giustiniano,Imperatore. Nè,perche Constantino Magno Imperatore essendoli presentati alcuni processi contro le persone Ecclesiastiche, dicesse quelle parole: *Vos à nemine iudicari potestis, quia ad Dei iudicium reseruamini*, come scriue il Gratiano in cap.*Futuram* 12. *q.* 1.si caua da esse,che gli Ecclesiastici non siano soggetti al Prencipe secolare; Poiche fu questo vn' eccesso di quel Imperatore di mostrarsi verso della Chiesa,&benigno& pio;ma non già perche così vel vero sentisse; cōciosia cosa che se quello che disse cōstātino fusse vero,nè anco gliEcclesiastici potriano esser giudicati da suoi Prelati:dicendo,*ad Dei iudicium reseruamini*, il che saria vn grauissimo errore. Sono dunque tutti gli Ecclesiastici, & i secolari, de iure diuino,soggetti al Prencipe secolare. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*.& la ragione si è, perche,si come niuno è eccettuato dall'vbidienza,che deue à Dio; così niuno è eccettuato dall'vbidienza, che si deue al Prencipe; perche, come soggionge l'Apostolo,*Omnis potestas est à Deo*.La onde dal ProfetaDauid i Regi,& Prencipi secolari sono chiamati Dij: Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos dijudicat; Percioche, come esplica il Rè Giosafat nel libro 2. de Paralip.nel c.19.i Giudici secolari, *non hominum,sed Dei iudicia exercent*. Questo istesso luogo,delli Prencipi secolari parlando,cita Christo in S.Giouanni nel cap. 10.& conferma,che loro conuiene il nome di Dij:Si illos dixit Deos ad quos sermo Dei factus est;come dottamente nota il Cardinal Bellarmino al cap. 3. del libro, che scriue *de Laicis*. Seguita l'Apostolo, & dice: *Qui potestati resistit,Dei ordinationi resistit*. Ecco l'auttorità,che hanno li Prencipi secolari di far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona, conforme à quello che si legge ne' Prouerbij di Salomone,doue parlando Iddio,dice:*Per me reges regnāt,& legum conditores iusta decernunt*. Quindi è che li Christianissimi Imperatori Giustiniano, & Theodosio,nel Codice hanno fatto molte leggi appartenenti alle persone Ecclesiastiche,& alli beni, & disciplina Ecclesiastica; sotto li titoli *de Episcopis, & Clericis,de sacrosanctis Ecclesijs, &c.* A queste leggi comanda l'Apostolo, che si vbidisca, & non si faccia resistenza poiche quelli che faranno vna tal resistenza, *Ipsi sibi damnationem acquirunt*: cioè, fanno peccato mortale, nel quale se morissero sariano all'eterne fiamme dell'Inferno condannati. In oltre comanda l'Apostolo, che si paghi al Prencipe da tutti il tributo;perche chi lo paga al Prēcipe,lo paga à Dio: *Cui vectigal,vectigal, cui tributum,tributum,sunt enim ministri Dei ad tributa*: ilqual luogo esplicando l'Angelico Dottore S. Thomaso d'Aquino, Maestro di tutti i Theologi, vnico Sole della Cattolica Scuola, dice: Che se li Clerici sono liberi dal tributo,ciò hanno non come alcuno si pensa *de iure diuino*: ma *ex Priuilegio Principum*:& parla de' Prencipi secolari. Finalmente concludo con S. Paolo dell'auttorità del Prencipe: *Non enim sine causa gladium portat: Dei enim minister est ad vindictam*. Ecco l'auttorità del Prencipe secolare di punire *pœna sanguinis*. La quale non hauendo da Dio li Prelati Ecclesiastici, hauendo i Clerici malfattori degradato, & dichiarato inhabili del grado Clericale non passano più oltre. ma ac-

ma accioche siano con la morte castigati *tradunt eos brachio seculari*. Et perche alcuno non pensasse, che le parole sue fussero di consiglio, & non di precetto, per stabilire il tutto afferma l'Apostolo: *Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.* si che siamo vbligati in conscienza d'vbidire al Prencipe secolare in tutte quelle cose, che di sopra habbiamo detto, ammaestrati dall'Apostolo S. Paolo.

SECONDA PROPOSITIONE.

CHristo nostro Saluatore, se ben come Figliuol di Dio, vguale al Padre, *est Rex Regum, & Dominus Dominantium*; tutta uolta essendo vestito della nostra spoglia mortale, sì auanti la sua morte, come dopò la sua santissima resurrettione, non essercitò la potestà di Prencipe temporale. Non hebbe Regno temporale, come disse à Pilato *Rex es tu? Tu dicis*: rispose; ma auuertisci, che se ben son Rè, tutta volta *Regnum meum nō est de hoc mundo*, cioè temporale. La onde quando quei popoli, che furono da lui miracolosamente satiati con cinque pani, & due pesci, vollero farlo Rè, *aufugit, ne raperent, & facerent ipsum Regem*. Non volle giudicar alcuno, onde rispose à quelli che voleuano, ch'ei sententiasse in vna lor controuersia, *Quis me constituit Iudicem super vos?* Anzi conobbe Pilato, ministro di Cesare per suo giudice, *Non haberes in me potestatem nisi tibi data esset desuper*, come nota S. Thomaso nell'Epistola alli Romani: finalmente comandò, che il tributo si pagasse à Prencipe secolare, cioè a Cesare, *reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari*.

Alcuni s'oppongono a questa nostra propositione con dire, che se ben Christo pagò il tributo à Cesare per se, & per San Pietro, tutta volta disse, che non era obligato à pagarlo, *Nunquid filij debent soluere tributum?* nel che mostrò l'auttorità di Prencipe temporale, ilqual'è essente dal tributo. A questo dubbio si risponde, che quelli del paese, come dicono alcuni Dottori, chiamati co'l nome di filij non erano obligati à pagar quel tributo: essendo egli del paese, & San Pietro ancora, affermò, che non erano obligati, ò per dir meglio, volle accennare la sua santissima Diuinità, & dire, che come Figliuol di Dio non era obligato à pagar il tributo. Ma, perche il rendere questa ragione era troppo alto, & profondo sacramento, delquale erano incapaci quelli essattori del Prencipe, disse, *sed ne scandalizentur*: doue si vede quanto conto fece il Saluatore di non scandalizare i ministri del Prencipe secolare, con allegare vna vera, & reale, ma non da loro intesa essentione. Altri per contradire à questa istessa Propositione, ricordano, che Christo *eiecit ementes, & vendentes à templo*: ma questo fece come Profeta per zelo, onde à simil proposito l'Euangelista cita il verso di Dauid: *Zelus domus tuæ comedit me.* Altri dicono, che quando mandò i discepoli, che li menassero l'Asina, & l'Asinello, ordinò loro, che dicessero al padrone, *quia Dominus his opus habet*: cioè il padrone di tutto il mondo. Ma non s'intende così quel luogo, per ritrarne l'auttorità del Prencipe: ma si bene per accennare, che il Signore del cielo, & della terra era ad ogni modo tanto pouero, che gli conueniua dimandare in presto quei giumenti, come esplicano i Dottori: Et la ragione si è, perche se hauesse voluto essercitar l'auttorità di Prencipe, non hauerebbe detto *his opus habet*, ma *quia Dominus ita præcipit*, ò in altro modo. Finalmente quelli, da' quali questa nostra Propositione è giudicata difficile à prouarsi, vniuersalmente dicono, che Christo, quando entrò in Gierusalemme trionfante il dì delle

Palme essercitò l'auttorità di Prencipe temporale; onde l'Euangelista allega la Profetia: *Ecce Rex tuus venit tibi, mansuetus sedens super Asinam, & super pullum filium Asinæ*; Ma chi ben considera il fatto, vn tratto s'accorge, che se ben il Saluatore era il promesso Re, & Messia, tutta volta entrando in Gierusalemme à quel modo vile, & abietto, non essercitò l'auttorità di Prencipe temporale, anzi più presto diede ad intendere, che'l suo Regno, *non erat* (come disse à Pilato) *de hoc mundo*; ma si bene spirituale, & eterno: perche i Regi temporali entrano in altra pompa nelle Città del suo Regno, che non fece Christo, ilqual entrò in Gierusalemme pouerissimamente: *sedens super Asinam, & pullum filium Asinæ*.

TERZA PROPOSITIONE.



NOn hauendo il Signor nostro Giesu Christo essercitato l'auttorità di Prencipe tẽporale, nõ è il douere di dir, che questa auttorità habbi lasciata à S. Pietro, & alli suoi successori; liquali sono suoi Vicarij, atteso che il Vicario non è da più del suo Principale. Onde ben dicono il Soto nel lib. 4. delle Sentenze, trattando di questa materia, & il cardinale Bellarminio *de auctoritate Papæ*, che si marauigliano delli Canonisti, che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione, ò auttorità del Nouo Testamento di affermare, che *Papa est Dominus totius orbis directe in temporalibus*; dottrina nel vero scandalosa, & poco fondata. Sò bene che alcuni citano, oltre i Canoni, liquali come leggi humane in concorrenza delle Diuine non possono hauer vguale auttorità (dico) citano S. Thomaso d'Aquino *de Regimine Principum*, che nel cap. 10. & 19. di quel libro dice, che il Sommo Pontefice, *est Dominus totius orbis in temporalibus, & spiritualibus*: ma quel libro non è di San Thomaso, come bene dimostra il Cardinal Bellarmino nel libro *de potestate Papæ*; percioche oltre l'altre certissime congietture, vna è quella, che nel libro 3. al c. 20. fa mentione della successione di Adolfo Imperatore dopò Ridolfo. & della successione di Alberto dopò Adolfo, lequali auuennero l'anno 1292. cioè la prima, & la seconda l'anno 1299. & San Thomaso morì l'anno 1274. Citano in oltre vn'altro luogo di S. Thomaso nel lib. 2. delle Sentenze alla Distin. 44 doue dice, *Esse in summo Pontifice apicem vtriusque potestatis, temporalis, & spiritualis*: chi legge il Testo s'auuede, che S. Thomaso fù di contraria opinione; percioche hauendo detto, che nelle cose temporali si deue più presto vbidire al Prencipe temporale, che allo spirituale, & nelle cose meramente spirituali più presto allo spirituale, che al temporale; conclude se non fusse il sommo Pontefice, ilquale hauendo nelle prouincie à lui soggette l'vna, & l'altra giuridittione, dee essere dalli sudditi suoi vgualmente nell'vno, & nell'altro modo vbidito. Per indebolire la forza di questa nostra Propositione alcuni dicono, che Alessandro VI. Papa diuise l'Indie alli Regi di Spagna, & di Portogallo, perche egli come Vicario di Christo ne era natural Prencipe temporale, & che Leone III. diede l'Imperio d'Occidente à Carlo Magno per l'istessa ragione. Ma s'ingannano costoro di gran lunga. Poiche Alessandro, non come padrone delle Indie, ma come Giudice compromissario da essi Regi, eletto per sopire, & affatto smorzare la fiamma delle discordie per sentenza determinò, che i Mari fossero diuisi, & che l'armata dell'vno, per vno di quei Mari, & l'armata dell'altro, per l'altro Mare nauigasse, & che tutto quello, che quiui acquistassero *Iure belli* fosse di chi

chi l'acquistaua, secondo la diuisione da lui fatta, come dicono gli Historici di quei tempi. Leon III. è vero ch'essendo stato discacciato dalla Sedia, dal popolo Romano, essendoui stato rimesso da Carlo Magno, fece che'l popolo lo gridasse Imperatore, come dice il Platina. Ilqual fatto hora gli Historici attribuiscono al popolo Romano, che vedendo essere da i Greci l'Imperio mal gouernato, elesse *Iure antiquo* vn'altro Imperatore: hora dicono, ch'essendo Carlo padrone dello Stato comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatori: hora che Irene, & Niceforo si contentarono di quella diuisione. In somma sia quel che si voglia, è certo che il Papa, ilquale era stato discacciato dalla Sedia, nè possedeua cosa alcuna, non diede l'Imperio d'Occidente à Carlo, ilqual già l'haueua, & *Iure belli* n'era padrone. Et che assolutamente gli desse il titolo, ne anche è certo; se bene, sì in questo caso, come in altri, che si possono allegare contro la nostra Propositione, si dee rispondere, che nō hauendo il Papa hauuto l'auttorità da Christo *in temporalibus*, come s'è detto, & dirassi più chiaramente nella seguente Propositione, se hà essercitato la detta auttorità, ò l'ha fatto de consensu de gl'interessati, ò perche ancora egli ha alcuna potestà temporale in vno di quei quattro modi sopradetti; ma non per questo quindi si proua, ch'egli habbi hauuto l'auttorità *directe in temporalibus* da Christo Nostro Saluatore. In oltre molte cose si fanno da alcuni, delle quali, se si cerca *quo iure fiant*, non facile è il ritrouarlo.

QVARTA PROPOSITIONE.

L'Auttorità promessa da Christo nostro Saluatore a S. Pietro sotto la metaphora delle Chiaui, è meramente spirituale, *Tibi dabo Claues Regni Cœlorum*, non dice *Regni terrarum*: & la ragion insegna quello che nell Hynno della Chiesa si legge: *Non eripit mortalia, Qui regna dat cœlestia.* percioche il regno temporale, & la Monarchia, in che maniera si douesse gouernare già era stato fondato dal principio del mondo per l' auttorità del gran Monarca dell' vniuerso, Dio: di maniera, che Christo Saluator nostro non fondò la Monarchia temporale: resta dunque di dire, che fondasse la spirituale: ilche chiaramente si vede in San Giouanni nel cap. 20. doue, hauendo detto: *Data est mihi omnis potestas in cœlo, & in terra*: ad ogni modo la dà agli Apostoli insieme con S. Pietro limitata: *Insufflauit in eos, & dixit, accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt.* doue, & dall'atto, che Christo fa, & dalle parole, che dice, si caua, che l'auttorità del sommo Pontefice è spirituale, *& super peccato*, & sopra dell'anime solamente, secondo le parole di quella Oratione della Chiesa à S. Pietro, *Qui Beato Petro potestatem animas ligandi, atque soluendi tradidisti.* Laquale è limitata, come ho detto: anzi l'auttorità di scommunicare data all'istesso S. Pietro è conditionata, Matth. 18. *Si peccauerit in te frater tuus, & Ecclesiam non audiuerit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus.* Nel qual luogo il Saluatore dà l'auttorità di scommunicare; ma supposto il peccato, & la ostinatione nel peccato.

QVIN-

QVINTA PROPOSITIONE.


L'Essere le persone, & i beni Ecclesiastici essenti dalla potestà del Prencipe secolare, se bene alcuni, non sò con che fondamento, tengono, che sia de Iure diuino, tutta volta la contraria opinione, cioè, che sia solamente de Iure humano è migliore, & più conforme alla sacra, & diuina Scrittura, alli detti de i Santi Padri, & alle Historie: percioche, oltre quello, che habbiamo detto nella prima Propositione, Che li Sacerdoti nell'antica legge erano soggetti al Prēcipe secolare; oltre, che Salomone priuò Abiatar del sommo Sacerdotio degli Hebrei, come si legge nel 3. lib. de'Regi nel cap. 2. nel tempo della primitiua Chiesa insino à Giustiniano Imperatore, non si legge in iure Priuilegio alcuno di essentione fatta à gli Ecclesiastici. San Paolo disse, *Ad tribunal Cæsaris sto: Cæsarem appello*: & per lasciare gli altri infiniti essempi, si legge nella vita di Ottone primo Imperatore Christianiss. che depose *auctoritate propria* Giouanni Papa XII perche era vn'huomo pessimo: & se la essentione è de Iure diuino, perche Papa Hadriano primo vuole, che Carlo Magno habbia l'auttorità di eleggere il Romano Pontefice; nel capitu. Hadrianus? il che ancora fece Leone VIII. à fauore di Ottone primo, come si legge nel l'istessa distintione, che è la 63. can. in Synodo. Questa dottrina non solamente è di S. Paolo, come ho prouato nella prima Propositione, ma ancora di S. Giouanni Chrisost. di S. Thomaso d'Aquino, di Soto, prestantissimo Theologo nella dist. 25. del 4. lib. delle Sentenze, di Couarruuias Eccellentissimo Canonista nel cap. 31. *Practicarum Quæstionum*, ilqual cita à suo fauore Innocentio III. Papa, Alciato Ferrarese, Medina, & altri: & questi due Dottori, cioè Soto, & Couarruuias, si deuono in questo particolare molto stimar, per hauere scritto l'vno, & l'altro dopò il Concilio di Trento. Et la loro dimostratione è efficacissima, perche oltre l'auttorità affermatiua di S. Paolo, di S. Gio. Chrisostomo, di S. Thomaso, oltre l'vsanza della primitiua Chiesa, apportano ancora due argomenti negatiui efficacissimi; cioè, se li Clerici, & li beni Ecclesiastici sono essenti de iure diuino, doue si legge questo *Ius*? in che Euangelio, in che Epistola Apostolica, in che libro del Nuouo Testamento, ò sia ancora del Vecchio? L'altro argumento si è, che niun Prencipe secolare Christiano, hauēdo la mira alla quiete, & al buō gouerno del suo stato guarda à questo, ma lascia godere à gli Ecclesiastici quelle essentioni, che gli pare, & quelle, che non gli pare non permette, che le godano. Et se bene alcuni per legge humana intendono il Canone; tutta volta per quanto si caua dalla Dottrina della Propositione, si dee intendere il Priuilegio del Prencipe, ò la cōsuetudine da esso Prencipe dissimulata, ò il Canone riceuuto, ilquale non è sopra *ius diuinum*. in maniera, che hauendo il Prencipe secolare la potestà sopra di tutti li suoi sudditi de iure diuino, non sò, come possa questa potestà essergli ò sminuita, ò tolta dal Canone, ilquale *est ius humanum*, per regola commune de i Legisti, che *quotiescunque concurrunt duo iura, minus debet cedere maiori.*

SESTA PROPOSITIONE.


Mentre che il Prencipe di Venetia, legitimo, & natural Signore del suo Stato, ilquale non ha mai conosciuto altro superiore *in temporalibus*, eccetto Iddio, fa le leggi sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto al suo Dominio, & punisce le persone Ecclesiastiche, ne' casi graui, & attroci, e dispone sopra i beni non ancora passati à gli Ecclesiastici per l'auttorità,

torità, che ha immediatamente da Dio, della quale non si è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi ch'è in possesso di lei per immemorabile consuetudine di molti secoli, non che anni, non pecca. La ragione è, perche *Qui non facit contra aliquam legem non peccat*: meno si dee dir che pecchi, *qui obseruat legem*, & di più *qui retinet quod suum est non peccat*, nè si dee forzare à seguitare l'opinione di quelli, che tengono, che la essentione sia de iure diuino; percioche ogni Christiano è libero a seguitare, che opinione gli piace, pur che sia Cattolica, anzi il seguitare l'opinione ragioneuole d'vn Dottore contro il torrente, non è peccato, come ben proua Nauarro ne' suoi preludij: dunque non farà peccato il seguitare la dottrina di San Paolo, & di tanti, & così segnalati Dottori, allegati nella prima, & nella quinta Propositione: anzi a dir il vero non posso scusar quelli, che tengono opinione, che la essentione Ecclesiastica sia de iure diuino, parendomi hora poco fondati, hora poco auueduti, hora troppo arrischiati, & hora troppo adulatori.

SETTIMA PROPOSITIONE.

Mentre che la Serenifs. Signoria non è colpeuole, nè fa peccato alcuno in far quello che s'è detto nella Propositione precedente, se è dal Sommo Pontefice Paolo V. nel Breue delle Censure da lui publicato, scommunicata; se i luoghi sacri sono interdetti &c. è nulla la sentenza: non solamente de iure positiuo, per non essersi osseruato l'ordine prescritto dal Canone *de Sententia excommunicationis in 6.* come si legge nel Manifesto, ma ancora de iure diuino; percioche l'auttorità di scommunicare è conditionata, *si peccaueritin te frater tuus*; si che doue non è peccato, non ha luogo la scommunica, & la sentenza fulminata contro di chi non ha peccato è nulla, *ex defectu materiæ*; nè sia alcuno tanto grosso d'intelletto, che pensi, che se ben la Signoria Serenissima, come si ha prouato non hà peccato, nè pecca ritenendo *quod suum est*, pecchi nulla di manco, non volendo vbidire al Pontefice, & essere persistente nella sua opinione; percioche la constanza in vna buona opinione, non è ostinatione, & chi non hà peccato non deue dirsi disubidiente, ò ostinato; poiche chi osserua la legge fa operatione santissima, & meritoria, & chi non vbidisce in quelle cose, che non possono esserli commandate, non commette peccato alcuno.

OTTAVA PROPOSITIONE.

E Vero che S. Gregorio Papa dice, che *sententia pastoris iusta, siue iniusta, timenda.* Ma non fa al caso questa sentenza; percioche è gran differenza, fra la sentenza del Giudice Ecclesiastico, che è ingiusta, & quella che è nulla, come dottissimamente affermano il Nauarro *de Censuris Ecclesiæ* cap. 27. & il Soto 4. sent. distin. 22. & che l'ingiusta si deue temere, ma che la nulla non si dee osseruare: per tanto essendo le Censure publicate dal sommo Pontefice Paolo V. come s'è detto, nulle, perche sono, come vna scrittura formata nell'acqua, ò nell'aria, cioè senza sostegno, & senza materia, son di parere, che non le dobbiate osseruare, & che non dobbiate innouare cosa alcuna nella vostra Chiesa; Percioche se ben il Nauarro, nel luogo citato ragionando della scommunica inualida, & nulla, dice

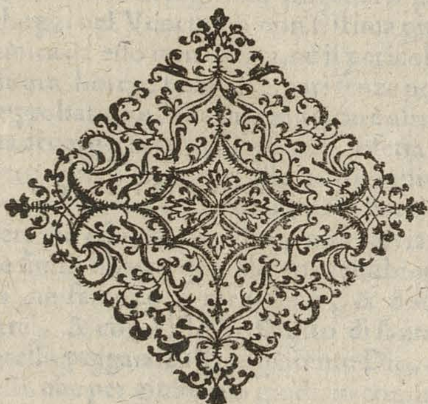
queste parole: *Sententia*, s'intende del Giudice Ecclesiastico, *inualida*, *seu nulla nihil aliud operatur in foro interiori, siue exteriori, quam quod obligat excommunicatum ad seruandum eam, quoad populus sibi persuadeat, vel persuadere debeat causas nullitatis propter scandalum*: tutta volta questa dottrina è molto à mio fauore; percioche consta a tutto il popolo di Venetia la causa della nullità. & se ad alcuno non constasse, doueria esserli manifesta per quello, che hà fatto intendere a tutti nel suo editto il Serenifs. Prencipe; di maniera che non solamente non si deue temere lo scandalo, anzi vi dico, ch'io non posso scusare certi Religiosi, liquali, ò sia nato il suo errore da poco sapere, ò da altro sinistro affetto, hanno eletto più tosto partirsi dalla Città, che seguitar à ministrare i sacramenti, & celebrare, come per lo bene publico, & della religione, lor veniua dal Prencipe ordinato; ilche facendo hanno scandalizato tutti; perche *ipsi sibi fuerunt lex*, & non hanno voluto pigliar l'essempio della Chiesa Cathedrale, & di tutte l'altre antichissime, & santissime religioni; & di tutte le parocchie, a' quali dirò con Christo, che *expediret, vt suspenderentur molæ Asinariæ in colla eorum, vt non scandalizarent pusillos istos*. Oltre che il difendere la libertà del suo Prencipe naturale, ilquale mantiene, & conserua nel popolo la pace, la libertà, la religione *est de iure Naturæ*, cioè diuino, & le sentenze Ecclesiastiche sono de iure positiuo, il quale deue cedere à quello, molto più, *quando constat de nullitate*; onde alcuni s'ingannano con pensare, che questa controuersia *sit de fide*, poiche è solamente *de moribus*, & se alcuna cosa è espressa nella sacra scrittura, ilche faria il negotio *de fide*, è l'opinione della Serenifs. Signoria, laqual'è espressamente insegnata da S. Paolo. Si che, Signor mio, seguitate pure à celebrare, à communicare, & far tutto quello, che nella vostra Chiesa prima della publicatione delle dette Censure faceuate, non solamente perche mi scriuete di esser risoluto di farlo: ma ancora per euitare lo scandalo, non solo perche *sententia nulla, minime est obseruanda, cum constat de nullitate*; ma ancora per non separarui dal vostro capo, ch'è il Prencipe nelle controuersie della giuridittione, senza alcuna ragione, anzi son di parere per l'istessa ragione, che chi nõ ascoltarà la Messa almanco il dì di Festa farà peccato; percioche la lascierà senza causa alcuna legitima, essendo la sentenza nulla, & celebrandosi per tutto. *Noli agnoscere timorem, vbi timor non est: noli trepidare, vbi non est timor*: non fate, che si dica di voi, che sete stato sempre fedele al vostro Prencipe, & alla Serenissima Republica *filij matris meæ pugnauerunt contra me*: anzi forzateui di vbidire al Precetto Apostolico: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, non solamente *propter iram*, ma ancora *propter conscientiam*. Questo vi dico non perche io dubiti della vostra costanza, poiche son certo, così di voi, comme di tutti gli altri di costestaCittà, che sete prontissimi à mettere la vita per il vostro Prencipe; ma accioche la giustitia della sua causa, laquale vi è manifesta, molto più palese vi si faccia con questa mia risposta. Per fine voglio auertirui, che se ben li Signori vostri Venetiani hanno ordinato sotto pena della vita, che li Religiosi tutti tengano aperte le Chiese, & seguitino à celebrare, come prima faceuano, che ciò non hanno, fatto per timore, che quelli iquali sono bene affetti, è hanno, & seguitano la vera dottrina, che sono quasi tutti, hauessero da fare altramente di quello c'hanno fatto, seguitando à celebrare, & essercitare tutti li Diuini ministerij: ma accioche per vano timore non s'intermettessero da alcuno in quella Città, she fu sempre Cattolica, & hora più che mai professa di conseruarsi tale. La onde non vuol patire, che ne gli essercitij di pietà si veda mutatione alcuna, ò che l'intermissione di essi ad alcuni sia occasione di precipitare, alqual male per interesse della Chiesa, il Prencipe

cipe è obligato in tutti i modi possibili *de Iure Diuino* rimediare. Molte altre auttorità, & ragioni haueria potuto addurre in questo discorso à mio fauore, ma per la fretta che mi date, & per lo desiderio che ho di esser breue le tralascio, riserbandomi à scriuer di questa materia diffusamente in vn libro, che presto mandarò in luce in lingua latina della suprema auttorità del Prencipe secolare: fra tanto vi ricordo, che leggiate la Dottrina del fondatissimo Dottor Nauarro, ilquale in tutto quello che si è detto di sopra è in nostro fauore, in particolare, in cap. *nouit de Iudicijs Notab.3.* & nel Manuale cap.27. *de Censuris*, & che per non pericolare vi ritiriate à quel sicurissimo porto di quella notabile dottrina, che tutti gli Ecclesiastici se godono alcuna essentione, non la godono *de iure Diuino*, ma *ex priuilegio Principum*, liquali Prencipi possono ritrattare, sminuire, dilatare li detti Priuilegij come lor piace quando se gli rappresentano nuoue ragioni di farlo per l'vtilità delli Dominij à loro soggetti, à quel modo che'l Sommo Pontefice fa nelli priuilegij dell'Indulgenze, & altre cose dipendenti dall'auttorità sua spirituale, liquali egli hora annulla, hora minuisce, hora accresce à suo piacere, & perche la dottrina, che ho apportata non è mia, ma tutta di peso cauata dalli libri delli Santi, & Cattolici Dottori, non addurrò altro hora per confirmatione di essa. Nostro Signore vi consoli.



RISPOSTA DEL CARD. BELLARMINO A VN LIBRETTO, INTITOLATO.

Risposta di vn Dottore di Theologia, ad vna lettera scrittagli da vn Reuerendo suo amico, sopra il Breue di Censure dalla Santità di Paolo V. publicate contra li Signori Venetiani.



IN ROMA,

Appresso Guglielmo Facciotto.

M. DC. VI.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

RISPOSTA DEL CARD. Bellarmino, ad vna lettera senza nome di Autore.

Sopra il Breue di Censure dalla Santità di Paolo Quinto publicate contro li Signori Venetiani.

QVESTA nuoua licenza di stampare libretti in Venetia senza nomi di Autori, senza licenza del Superiore Ecclesiastico, senza notare il tempo, e luogo della Stampa, è vn segno manifesto, che la disubidienza và crescendo con euidente pericolo della Fede. Perche il sacro Concilio generale Tridentino non per altro hà ordinato nella sessione 4. che non si possino stampare libri di cose Sacre senza nomi di Autore, & approuati prima dall'Ordinario, sotto pena di Scommunica, & l'approbatione si vegga nel principio del Libro, se non per chiuder la porta all'heresie, le quali per via di simili libretti sogliono introdursi nelle Città, & Prouincie. Hora chi vede, che hoggi nel Venetiano non si stima più l'auttorità del sacro Concilio nella Scommunica da esso minacciata, nè il pericolo dell'heresie, & che ogni giorno vengano fuora libretti pieni di errori senza nome di chi li hà composti, & senza nessuna approbatione, che può giudicare altro, se non che in breue sia quella Città, senza accorgersene, per trouarsi infetta della peste dell'heresia, la quale non solo è perniciosa alle anime, alle quali toglie il fondamento della salute: mà anco è la perturbatione, & rouina delli stati, Ma già che io non posso a tanto male porgere più efficace rimedio, non lasciarò di fare quel poco che posso, con refutare simili libretti quando mi venghino alle mani, sperando che altri più dotti di me faranno il medesimo, & doue non arriuarà vna risposta, arriuarà l'altra, & con l'istesso Spirito di santa charità procuraremo l'aiuto de' nostri fratelli, pregando l'Onnipotente Dio, che con occhi di misericordia risguardi quelli, che per giusto suo giudicio cominciano a mostrarsi di essere dati in senso reprobo.

Mi è venuto alle mani vn libretto di vno, che si intitola, Dottore di Theologia, & risponde, ò finge di rispondere ad vn suo amico Sacerdote, dal quale era stato dimandato, se le Censure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. contro li Signori Venetiani fussero valide, ò inualide, & se non ostante simili censure potesse nella sua Chiesa celebrare le Messe, & ministrare i Sacramenti, come prima faceua. La risposta sua è, che le suddette censure sono inualide, & nulle; & che senza scrupulo possono i Sacerdoti in Venetia, & nel resto dello stato celebrare le Messe, & i diuini officij, & ministrare i Sacramenti, come prima faceuano. Et per procedere Theologicamente (come egli dice) riduce tutta questa materia ad otto propositioni. Noi dunque proporremo fedelmente le sue propositioni, & a ciascheduna aggiogneremo la risposta, & lasciaremo che gl'huomini giuditiosi considerino, se questo Theologo à Dottore, o seduttore: & acciò nõ

si possa lamentare, che habbiamo tralasciato alcuna cosa, metteremo le sue parole.

PRIMA PROPOSITIONE DELL'AUTORE.

La potestà, che hanno i Prencipi secolari, anzi l'istesso Sommo Pontefice, come principe temporale di Stati, & Prouincie che possede, è loro concessa immediatamente da Dio senza alcuna eccettione. Per intelligenza, & chiarezza di questa propositione deuesi auuertire, che de iure gentium è stato introdotto il dominio, & la seruitù; il commandare del Principe, & l'vbedire del suddito, in quattro modi, cioè per elettione, per heredità, per donatione, ò iure belli; in maniera che tutti quei Principi, che in vno di questi quattro modi sono mai stati, ò sono hoggi collocati nel trono del Principato, sono giusti & legitimi Signori. Questi dico, che hanno l'autorità da Dio di commandare, di far leggi, di essiggere il tributo, di giudicare, di gastigare i suoi sudditi senza alcuna eccettione.

RISPOSTA.

QVESTA prima propositione contiene duoi chiarissimi errori. Il primo è in quella parola immediatamente; il secondo in quella, senza eccettione. Et per dire prima del secondo, che è più chiaro: se quella parola, senza eccettione, s'intende senza eccettione di sudditi è erronea, perche sopra de' Chierici non hanno potestà i Principi secolari, essendo che sono esenti, almeno de iure humano, secondo tutti li Autori Catholici, se bene, come diremo appresso, sono esenti anco de iure diuino. Se s'intende senza eccettione di potestà, è propositione heretica, perche non ci è potestà di Principe nissuno Christiano, che non sia sottoposta alla potestà del Vicario di Christo in qualche modo: poiche il Vicario di Christo è Pastore vniuersale, & capo di tutti li Christiani, ò Principi, ò priuati che siano. Se s'intende, senza eccettione de negotij & casi, è propositione similmente heretica, perche secondo le Scritture sante, & i sacri Concilij, i negotij spirituali non sono sottoposti a' Laici, ma solo alli Ecclesiastici, & in questo sono concordi tutti li Dottori, così Theologi, come Canonisti. Mà veniamo alla parola, immediatamente. Questa parola può intendersi in due modi; primò che i Principi in quanto Superiori, hanno immediatamente da Dio potestà di commandare a' loro sudditi, cioè che il commandamento dell'obedienza sia immediatamente da Dio, & questo è vero, nessuno l'hà mai negato, essendo che non saria Superiore, se non potesse commandare, & non saria suddito, se non fusse obligato ad obedire: & così commanda Dio nelle Scritture sacre, & l'insegna la ragione naturale, che ogni suddito obedisca al suo Superiore. Secundò che i Principi seculari, habbiano da Dio immediatamente per sudditi questi ò quei popoli, come per essempio il Rè Christianissimo li Francesi, il Rè Catholico li Spagnuoli, la Republica di Venetia i Venetiani, & per consequenza habbiano potestà sopra di tali popoli. Et questo è falso manifestamente, & l'Autore istesso di questo libretto è forzato dalle sue parole confessarlo. Perche dichiarando la sua propositione dice, che in quattro modi s'acquistano i Principati, per elettione, per heredità, per donatione, & iure belli, cioè per ragione di giusta guerra. Et certo questi titoli non sono diuini, ma humani, & se mediante questi titoli l'huomo acquista

dominio

dominio,& potestà sopra di questi ò di quei popoli,donque non hà tal potestà da Dio immediatamente: ma mediante la elettione,come l'Imperatore & il Rè di Polonia,ò mediante la successione hereditaria, come li Regi di Spagna & Francia,ò mediante la donatione, come li Principi feudatarij, ò mediante la giusta guerra come già Gottifredo, & altri Signori acquistorno la terra santa. Onde chi domandasse al Rè Christianissimo, con che ragione possiede la Francia, non direbbe, iure diuino,ma per ragione di successione hereditaria, & chi dimandasse al Doge di Venetia con che ragione hà il suo principato, non risponderebbe per ragione diuina,ma per elettione humana.Et questa è la differenza frà il Principato Ecclesiastico del Papa,& i Principati secolari, & politici: che il Papa non solo commanda à tuti li Christiani per quella ragione vniuersale ordinata da Dio,che li Superiori commandino a' sudditi: mà perche hà da Dio immediatamente tutti li Christiani per sudditi: e se bene il Papa si elegge dalli Cardinali, nondimeno non ha la potestà da' Cardinali,ma da Dio, il quale disse a S.Pietro, & in lui alli successori,Pasce oues meas. Et questo si dimostra con vna euidentissima ragione,perche il Papa non può alienare dal suo Primato Apostolico nessuna Prouincia,ne Città,ne persona,ne è possibile che sia vero Papa, & non sia Superiore di tutti li Christiani,& questo perche il titolo della sua potestà è diuino. Mà li Regi,& Principi secolari possono perdere i loro sudditi,ò tutti, ò parte: & possano loro stessi alienare qualche Città,ò Prouincia; & sottoporla ad vn' altro Principe, & così non hauere più potestà sopra quella Città, ò Prouincia, perche il titolo della loro potestà non è diuino,mà humano. Similmente nessuno può sminuire la potestà del sommo Pontefice, ò sia il Collegio de' Cardinali, ò il Concilio generale,ò l'istesso Sommo Pontefice, perche la potestà Papale, essendo immediatamente da Dio,non è sottoposta alla volontà di creature. Il contrario vediamo ne' Principati secolari, che spesso gli viene sminuita la potestà ò da popoli, ò da Principi superiori, & tal volta i Principati Monarchici diuentano Republiche libere; & per il contrario le Republiche libere diuentano Principati Monarchici.Il che tutto auuiene,perche la potestà loro non è da Dio immediatamente,ma da gl'huomini. Et se li Principi secolari non hanno potestà da Dio immediatamente sopra li Laici, molto meno l'hanno sopra de' Chierici,i quali sono esenti, come diremo appresso per ragione humana, & diuina. Dunque la propositione vera sarà questa,I Principi secolari non hanno potestà sopra de' Laici loro sudditi da Dio immediatamente,mà mediante qualche giusto titolo humano, & sopra de' Chierici habitanti ne'loro dominij, non hanno potestà ne diuina,ne humana.

AVTORE.

LA dottrina non è mia, è dell' Apostolo San Paolo nell' epistola da' Romani nel cap.13. anzi è dello Spirito santo,che con la bocca di lui parlò,& con la penna di lui scrisse.Le parole dell' Apostolo sono queste: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi à Deo. Questo luogo esponendo S.Gio. Chrisostomo dice: Fecit hoc Apostolus, vt ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse,vt politicas euertat, sed vt ad melius instituat, ostendens quod ista omnibus imperentur,& monachis,& Sacerdotibus,non solum sæcularibus,id quod statim in initio declarat; Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit,etiam si Apostolus sis,etiam si Euangelista,etiam si Propheta,siue tandem quisquis fueris. Neque tamen pietatem subuertit ista subiectio.

RISPOSTA.


A'vtorita' di S.Paolo al cap.13. della epistola alli Romani, parla della potestà in vniuersale,& insegna,che è diuina ordinatione, che il suddito obedisca al Superiore; mà non insegna,che il Principe secolare habbia le tali, ò le tali persone per suddite per ragione diuina immediatamente. Et è verissimo,che ogni potestà è da Dio, ma alcuna è da Dio immediatamente,come fu quella di Moise,& di Aron,& hoggi è quella del Papa: alcuna è da Dio mediante la successione,o elettione, o altro titolo humano. Et a quel testimonio di S.Gio.Chrisostomo sopra S Paolo,rispondo, che quel Santo non dice,che li Sacerdoti, & Monaci sono obligati per l'autorità di S. Paolo obedire a' Principi secolari: ma alli suoi Superiori, qualunque si siano.Se bene anco è vero, che li Ecclesiastici hanno da osseruare quelle leggi ciuili, che non sono contrarie alle Ecclesiastiche, & sono necessarie per il cõmercio, che hanno gli Ecclesiastici con i laici: perche, come scriue Papa Nicolò all'Imperatore, nel corso delle cose temporali la Chiesa si serue delle leggi Imperiali, tuttauia a questa osseruanza delle leggi de' Principi secolari, sono li Ecclesiastici obligati quanto alla direttione, non quanto alla forza, cioè Vi rationis, non vi legis. Come per essempio, se il Principe temporale tassa il prezzo de' grani, sono obligati li Ecclesiastici a vendere, & comprare a quel prezzo tassato: non perche siano obligati a quella legge, ma perche sono obligati a vendere, & comprare secondo il prezzo giusto: & in quel luogo la ragione detta, che quello sia il giusto prezzo, che è tassato dal Principe. Ma se per sorte qualche Ecclesiastico non osserua quella legge,non per questo può esser chiamato in giudicio, ne punito dal Principe laico, al quale non è soggetto; ma si bene dal suo Superiore Ecclesiastico.

AVTORE.


A' onde nell'antica Legge, se bene i Leuiti hebbero vn sommo Sacerdote, cioè Aron, tuttauolta nelle cose temporali, & nelle cause, & giuditij, rimasero soggetti à Moise loro Principe temporale, come ben proua il Couarruuias.

RISPOSTA.


Moise era sommo Sacerdote insieme con Aron, & era per diuina dispositione estraordinaria, maggiore dell'istesso Aron. Et se il Couarruuia dice il contrario, noi habbiamo a credere più alle Scritture, & a' Santi Padri, che al Couarruuia, il quale in materia della giurisdittione si è mostro sempre troppo partiale. Nel Salmo 98. si dice apertamente: Moyses, & Aaron in Sacerdotibus eius: cioè, Moise, & Aron erano Sacerdoti di Dio. Et nell'Essodo al cap. 40. offerisce Moise a Dio l'incenso, che era principal'officio del Sommo Pontefice. Et nel Leuitico al cap.8. consecrò Moise come Sommo Sacerdote il suo fratello Aron,& li figliuoli dell'istesso Aron fece Sacerdoti, & offerse il sacrificio nella loro consecratione. Onde Filone Hebreo dottissimo nel terzo libro della vita di Moise, nell'vltime parole dice, che Moise fu Pontefice, Rè, & Profeta. Et S. Gregorio Nazianzeno in vna oratione fatta auanti di Gregorio Nysseno,

Nyſſeno, dice che Moiſe era Sacerdote de' Sacerdoti, & Principe de' Principi: & S. Agoſtino nella queſtione 23. del Leuitico, dice che ambidue, cioè Moiſe & Aron, erano Sommi Sacerdoti, & il medeſimo torna à dire nel trattato ſopra del Salmo 98. come anco S. Hieronimo nel primo libro contra Giouiniano, & prima di tutti queſti S. Dioniſio Areopagita nel cap. 5. della Gierarchia Eccleſiaſtica. Si che eſſendo Moiſe ſommo Sacerdote, non è marauiglia, ſe i Leuiti, che erano li Eccleſiaſtici di quel tempo, gli erano ſoggetti, come a proprio loro giudice, & capo.

AVTORE.

ET nella primitiua Chieſa non fu la diſtintione del foro. Perciòche Giuſtiniano Imperatore fu il primo, il quale à petitione del Veſcouo di Conſtantinopoli conceſſe à gli Eccleſiaſtici, che nelle cauſe ciuili poteſſero eſſer giudicati dal ſuo Prelato, ipſo tamen non impedito, nel qual caſo, & nelli delitti criminali laſcia, che gl'Eccleſiaſtici ſiano ſoggetti al Principe, & alli miniſtri del Prencipe temporale, come chiaramente ſi legge nella nouella Conſtitutione 85. di Giuſtiniano Imperatore.

RISPOSTA.

IO trouo tutto il contrario nella Scrittura, & ne' ſacri Concilij: perche al tempo della primitiua Chieſa S. Paolo dimoſtra che il Veſcouo haueua il ſuo tribunale, & giudicaua i ſuoi ſudditi Eccleſiaſtici, come ſi vede in quelle parole nel 5. cap. della prima epiſtola a Timotheo Veſcouo di Efeſo: Aduerſus presbyterum accuſationē noli recipere, niſi ſub duobus, vel tribus teſtibus: cioè, non ammettere nel tuo tribunale l'accuſa contra di vn Prete, ſe non ſia prouata con due, ò tre teſtimonij. E nel Concilio generale Calcedonenſe, che fu celebrato prima che Giuſtiniano fuſſe nato, nel Canone 9. ſi legge coſi: Si Clericus aduerſus Clericum habet negotium, non relinquat Epiſcopum ſuum, & ad ſæcularia iudicia non recurrat. Cioè che li Chierici nelle loro liti non deuono ricorrere a Giudici ſecolari, hauendo il ſuo Veſcouo per giudice. Come dunque dice queſto nuouo Theologo, che nella primitiua Chieſa non ci era diſtintione di foro, & che Giuſtiniano fu il primo à permettere, che li Eccleſiaſtici fuſſero giudicati da' ſuoi Prelati? Ma che diremo che non ſolo il Concilio Calcedonenſe, ma anco l'Agathenſe nel Can. 32. dice: Clericus nec quemquam præſumat apud ſæcularem Iudicem, Epiſcopo non permittente, pulſare. Et ſi pulſatus fuerit, non reſpondeat, nec proponat, nec audeat criminale negocium in iudicio ſæculari proponere. Et il Concilio terzo Cartagineſe, ancora più antico, & circa cento, & trenta anni prima del tempo di Giuſtiniano, nel Can. 9. Item placuit, quiſquis Epiſcoporum, Presbyterorum, Diaconorum, ſeu Clericorum, ſi derelicto Eccleſiaſtico iudicio, publicis iudicijs purgari voluerit, etiam ſi pro ipſo fuerit prolata ſententia, locum ſuum amittat, & hoc in criminali actione: in ciuili verò perdat quod euicit, &c. Et il Concilio Mileuitano, ſimilmente antichiſſimo, come il Cartagineſe nel Can. 19. dice coſi: Placuit, vt quicunque ab Imperatore cognitionem iudiciorum publicorum petierit, honore proprio priuetur. Ecco quanto ſia falſo, che prima del tempo di Giuſtiniano non ci fuſſe diſtintione di foro. Ma perche Giuſtiniano ſi vſurpò grande auttorità in voler giudicar le cauſe de gli Eccleſiaſtici, però Menna Patriarca di Conſtantinopoli domandò all'Imperatore

che almeno lasciasse alli Vescoui la cognitione delle cause ciuili, & l'Imperatore lo concesse. Et che ciò sia vero, che Giustiniano si vsurpasse troppa auttorità, si vede chiaro, perche non solo s'intromesse a far legge sopra del Clero in cose temporali, mà anco in cose spirituali, come vedrà chi vorrà leggere il titolo de sanctissimis Episcopis, & l'altro, de sacrosanctis Ecclesijs. Et molto più chiaro il Nomocanone di Fotio: & nondimeno tutti li Theologi & Canonisti, etiamdio l'istesso Couarruuias, insegnano, che il giudicio delle cose spirituali, iure diuino, tocca solo alli Vescoui, & al Sommo Pontefice, come supremo Giudice. Onde non solo prima di Giustiniano, mà anco dipoi, i sacri Concilij prohibiscono alli Ecclesiastici, che non si lascino giudicare da' Giudici secolari, come si vede nel Concilio Toletano terzo nel Can. 13. & altri Concilij. Et acciò vegga ogni vno quanto poco fondamento si possa fare in quella nouella Constitutione ottantesimaterza (non ottantesimaquinta mal citata dall'Autore) di Giustiniano, si consideri, che l'istesso Imperatore nell'istessa Constitutione dice, che non può il Giudice secolare punire vn'Ecclesiastico, se prima non sia spogliato dal Vescouo della dignità Clericale. Et vsa quelle parole, prius hunc spoliari a Deo amabili Episcopo Sacerdotali dignitate, & ita sub legum fieri manu. Hora se l'Ecclesiastico non è sotto la mano delle leggi, cioè non è sottoposto alle leggi secolari, se prima non è dal Vescouo degradato, come può dal Giudice secolare esser giudicato, mentre ritiene la dignità Clericale? Et nell'istessa Constitutione dice l'istesso Imperatore, che le leggi Imperiali non si sdegnano di seguitare i sacri Canoni. Dunque hauendo i sacri Canoni ordinato, che li Ecclesiastici siano giudicati da' loro superiori Ecclesiastici, come si può osseruare l'istessa Constitutione, che determina il contrario? Aggiongo per vltimo, che tanto è parsa inconueniente questa determinatione di Giustiniano, che Federico Secondo Imperatore reuocò la sudetta legge di Giustiniano, & tutte le altre che sono contra la libertà della Chiesa: che così leggiamo nella prima Constitutione sua: Sane infidelium quorundam, & iniustorum adeo iniquitas abundauit, vt non dubitent contra Apostolicam disciplinam, & sacros Canones statuta sua confingere contra Ecclesiasticas personas, & Ecclesiasticam libertatem. Et più al basso: item statuimus, vt nullus Ecclesiasticam personam in criminali quæstione, vel ciuili, trahere ad iudicium sæculare præsumat, contra Constitutiones Imperiales, & Canonicas sanctiones. Quod si fecerit, Actor à iure suo cadat, & iudicatum non teneat, & iudex sit tunc iudicandi potestate priuatus. Et molto prima di Federico, l'Imperatore Basilio annullò vna legge di Niceforo Imperatore contra la libertà Ecclesiastica, dicendo che da quella legge erano venute infinite calamità alla Republica. Leggasi Balsamone sopra il Nomocanone di Fotio, doue dichiara il primo Canone del Concilio primo & secondo Constantinopolitano, & questo basti quanto all'auttorità di Giustiniano.

AVTORE.

NE perche Constantino Magno Imperatore, essendoli presentati alcuni processi contro le persone Ecclesiastiche dicesse quelle parole: Vos à nemine iudicari potestis, quia ad Dei iudicium reseruamini, come scriue il Gratiano cap. Futuram 12. q. 1. si caua da esse, che gl'Ecclesiastici non siano soggetti al Principe secolare. Poiche fu questo vn'eccesso di quell'Imperatore di mostrarsi verso della Chiesa & benigno, & pio: mà non già perche così nel vero sentisse. Conciosiacosa che se quello che disse Constantino fusse vero, ne anco li Ecclesiastici potriano esser giudicati da' suoi Prelati, dicendo, ad Dei iudicium reseruamini, il che saria vn grauissimo errore.

RISPOSTA.


Ran lode dà questo Autore a Constantino, poiche per farlo benigno, & pio, la fa bugiardo, dicendo, non già perche così nel vero sentisse. Mà acciò si vegga quanto degne di vn pio Imperatore siano le parole di Constantino, traduciamo parola per parola quello che scriue Ruffino nel decimo libro dell'historia Ecclesiastica al 2. capitolo. Disse Constantino a'Vescoui, Iddio vi ha constituiti Sacerdoti, & vi ha dato potestà di giudicare noi, & però noi da voi giustamente siamo giudicati; mà voi non potete esser giudicati da huomini. Per il che aspettate fra voi il giudicio del solo Dio, & serbate le vostre contese a quello essame: perche voi ci sete dati da Dio, come Dij, & non è conueniente, che l'huomo giudichi li Dei, mà quel solo, del quale è scritto, Dio stette nella sinagoga delli Dei, &c. Doue è da notare, che si come li Principi secolari sono chiamati Dei rispetto de'popoli, come più abasso vedremo, così li Sacerdoti sono Dei rispetto de'laici, ancorche siano Principi, come qui dice Constantino, & da questo fondamento raccoglie benissimo questo grande Imperatore, che li Sacerdoti possono giudicare gl'Imperatori, mà gl'Imperatori non possono giudicare li Sacerdoti. Se l'Imperatore del Mondo confessa di hauere i Sacerdoti per Dei, & non poterli giudicare, mà si bene esser giudicato da loro: quanto più lo doueria confessare con fatti, & con parole il Doge di Venetia? Nè da questo seguita, che li Sacerdoti non possino esser giudicati da'loro Prelati, anzi seguita il contrario, perche il Superiore sempre giudica in nome di Dio, dal quale ha la potestà, anzi Dio istesso giudica per mezo del suo ministro. Et così quando il Vescouo giudica vn Ecclesiastico inferiore, o il Papa giudica un Vescouo, Dio è quello che giudica per il suo seruo. Così dunque dice Constantino, che li Vescoui, che sono Dei rispetto de'laici, non possono esser giudicati da'laici, che sono huomini, & non Dei rispetto a'Sacerdoti; ma che Dio solo ha da giudicare i Vescoui, il che s'intende per mezo del suo Vicario. Come anco li Principi secolari, che sono Dei rispetto de gli huomini priuati, non possono esser giudicati da gli huomini priuati, ma solamente da Dio per mezo del suo Vicario, che è il Sacerdote, il quale per questo si chiama Dio, rispetto del Principe secolare, & così disse Dio a Moise, Feci te Deum Pharaonis: ti ho fatto Dio del Re Faraone, acciò lo giudichi, & lo castighi. Et che sia vero che Constantino credeua, che il Papa potesse giudicare li Vescoui, si vidde nella causa di Ceciliano Vescouo di Carthagine, che essendo accusato da Donatisti, Constantino non hebbe ardire di giudicarlo, me lo mandò a Papa Melciade a Roma, & se bene all'vltimo anco esso Constantino giudicò l'istessa causa, lo fece per confondere i Donatisti, & con animo di domandare perdono a'Vescoui di essersi intromesso per necessità in quella causa, come scriuono Ottato Mileuitano nel 1. lib. contra Parmeniano, & S. Agostino nell'epistola 48. & nell'epistola 162. & altre molte.

AVTORE.


Ono dunque tutti gli Ecclesiastici, & i secolari, de iure diuino, soggetti al Principe secolare. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Et la ragione si è, perche si come niuno è eccettuato dall'vbidienza che deue à Dio, così niuno è eccettuato dalla vbidienza, che si deue al Prencipe; perche come soggio-

gne l'Apostolo: Omnis potestas à Deo est. La onde dal Profeta Dauid i Regi, & i Principi secolari sono chiamati Dij. Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos iudicat. Perciochè, come esplicò il Re Giosafat nel libro secondo del Paralip. capite 19. i Giudici secolari, non hominum, sed Dei iudicia exercent. Questo istesso luogo, delli Principi secolari parlando, cita Christo in San Giouanni nel cap. decimo, & conferma che a loro conuenga il nome di Dei. Si illos dixit Deos, ad quos sermo Dei factus est, come dottamente nota il Card. Bellarmino al cap. 3. del libro, che scriue de laicis.

RISPOSTA.

SE si concludesse il contrario, cioè, Non sono dunque gl'Ecclesiastici, nè li secolari de iure diuino, soggetti al Principe secolare: ma li secolari de iure humano, li Ecclesiastici nullo iure, la conclusione si dedurria bene dalle cose dette di sopra: perche habbiamo dimostrato, che li Principi sono diuentati superiori di questo, & di quel popolo, per titolo humano, non per titolo diuino. Et se questo non è vero, mostri l'aduersario qualche luogo della Scrittura, dal qual si raccolga, che li Signori Venetiani siano padroni di Padoua, di Verona, & altre simili Città: & se si litigasse del Regno di Cipro, che titolo allegarebbono i Venetiani? forse qualche passo della Scrittura? certo che non allegarebbono altro, che titolo di donatione, & di antico possesso, & simili cose humane. Et se non possono prouare il titolo di ragione diuina sopra de'laici di Padoua, o di Cipro, quando lo mostraranno sopra de Chierici? Ma io vo più oltre, & dico, che de iure diuino, tutti li laici, etiamdio li Principi, sono sottoposti a'Sacerdoti, & per il medesimo ius diuino i Sacerdoti non sono sottoposti a'Principi laici: come poco auanti confessò Constantino Imperatore. Perche, secondo la Scrittura sacra, che è il ius diuino positiuo, i Sacerdoti sono pastori, & i laici, ancorche Principi, sono pecore: i Sacerdoti sono Padri, & i laici sono figliuoli; & secondo il lume naturale, che è il ius diuino naturale, la pecora è soggetta al pastore, & il pastore nõ è soggetto alla pecora: il figliuolo è soggetto al padre, & il padre non è soggetto al figliuolo. Et bellissima è la comparatione, che fa S. Gregorio Nazianzeno nell'oratione ad populum timore perculsum, & Principem irascentem, fra la potestà Ecclesiastica & secolare; la quale è seguitata cõmunemente da' sacri Theologi, & è, che si come nell'huomo vi è la ragione, e la carne, che insieme vnite cõpongono l'huomo: così nella santa Chiesa vi è la potestà Ecclesiastica, ò vogliamo dire spirituale, & la potestà secolare, & temporale, & tutte due compongono il corpo mistico della Chiesa. Et si come nell'huomo la ragione è superiore alla carne, & la carne non è superiore alla ragione, se non quando gli si ribella: & la ragione indrizza, & regge, & commanda alla carne, & taluolta la castiga con digiuni, & vigilie: ma la carne non indrizza, ne regge, ne commanda, ne punisce la ragione: così la potestà spirituale è superiore alla secolare, & però la può & deue drizzare, & reggere, & commandarli, & punirla, quando si porta male: mà la potestà secolare non è superiore alla spirituale, ne la può drizzare, ne reggere, ne gli può commandare, ne punirla, se non di fatto per ribellione, & tirannide, come hanno fatto taluolta i Principi Gentili, ò heretici. All'auttorità di S. Paolo già si è risposto di sopra, & è vero, che ogni potestà è da Dio, mà immediatamente, o mediatamente: & si come nessuno è eccettuato dall'obedienza, che deue a Dio, così nessuno è eccettuato dall'obedienza che deue al Principe, quando è suddito di quel Principe, & nelle cose nelle quali gli è suddito. E' anco vero che il Principe in quanto Principe tiene il luogo di Dio, & però se gli deue obedire

come a Dio, in quelle cose che appartengono alla sua potestà, come dice S. Paolo nell'epistola alli Efesi, nell'vltimo capitolo: Serui obedite Dominis carnalibus sicut Christo. Et il Card. Bellarmino, quando scrisse, che li Principi secolari sono chiamati Dei nella Scrittura, lo fece per confondere li heretici Anabattisti, i quali insegnano, che nella Chiesa di Dio, non ci hanno da essere Principi secolari, ne tribunali, ne giudicij, ne simili ordini politici. Et il medesimo Autore, si come ha detto, che li Principi secolari, rispetto delli sudditi loro, sono Dei; così hà detto, che li Sacerdoti sono Dei rispetto de' Principi secolari, veggasi il settimo capitolo del primo libro de Summo Pontifice, & altri luoghi simili: & però se l'Autore volesse imitare il Card. Bellarmino, dourebbe seruirsi della sua dottrina contro delli heretici, & non contra la Chiesa, cauando come ragno il veleno da quei fiori, da' quali le api cauano il mele.

AVTORE.

SEguita l'Apostolo, & dice: Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Ecco l'autorità, che hanno li Principi secolari di far leggi in ogni materia, & che obblighino ogni persona, conforme à quello che si legge ne' Prouerbij di Salomone, doue parlando Iddio, dice: Per me reges regnant, & legum conditores iusta decernunt. Quindi è che li Christianissimi Imperatori, Giustiniano, & Theodosio nel Codice hanno fatte molte leggi appartenenti alle persone Ecclesiastiche, & alli beni, & disciplina Ecclesiastica, sotto li titoli de Episcopis, & Clericis, de sacrosanctis Ecclesiis, &c. A queste leggi commanda l'Apostolo che si vbidisca, & non si faccia resistenza; poiche quelli, che faranno vna tal resistenza, ipsi sibi damnationem acquirunt, cioè fanno peccato mortale, nel quale se morissero sariano all'eterne fiamme dell'inferno condennati.

RISPOSTA.

MIrabile è la Logica di quest'huomo, che sà cauare conclusioni da luoghi, doue non sono. Et doue disse mai l'Apostolo, che i Principi secolari possino far leggi in ogni materia, & che obblighino ogni persona? Dunque potranno i Principi secolari far legge del modo di dir la Messa, & l'Officio diuino, & obligare i laici a dir Messa, & far voto di castità; & obligare i Preti a prender moglie, & in cambio del Breuiario portar la spada, & tutti saranno obligati ad vbedire, poiche hãno autorità di far leggi in ogni materia, & che obblighino ogni persona. Et quando i Principi infedeli faceuano legge, che tutti rinegassero Christo, & sacrificassero a gl'idoli, erano obligati li Christiani sotto pena di peccato mortale ad vbidire, perche quando santo Paolo cõmandaua che si vbbedisse alli Principi, tutti li Principi erano infedeli, & secondo la dottrina di questo nuouo interprete, dal commandamento di S. Paolo si caua, che li Principi secolari hanno autorità di far leggi, in ogni materia, & che obblighino ogni persona. Nõ ti accorgi quanti errori nascano dalle tue parole? & pure aggiogni, che questo è conforme a quello, che dice Salomone ne' Prouerbij, & nõ vedi che Salomone dice tutto il cõtrario. Perche mentre introduce la Sapienza diuina, che dice: Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt, dimostra chiaramente, che solo le leggi giuste vengano dalla Sapienza diuina, & le altre che tal volta fanno i Principi in cose che a loro non toccano, o sopra di persone a loro non soggette, o altrimenti ingiuste, le fanno da se stessi, & non sono

approuate da Dio. Et a quello che aggiogni, che Giustiniano & Theodosio hanno fatto leggi appartenenti a persone Ecclesiastiche, & alli beni & disciplina Ecclesiastica, già si è risposto, che in questo hanno eccesso li termini della loro potestà, & quãdo dici che a queste leggi cõmanda l'Apostolo che si vbbidisca, dici vna grãdissima, & euidente falsità. Perche l'Apostolo parla in vniuersale, che i sudditi obedischino a' Superiori, & quãdo poco appresso adduce l'essempio de' Principi secolari: parla de' Principi, che all'hora erano infedeli, & però nõ si può intẽdere, che l'Apostolo voglia, che li Christiani obedischino a tali Principi, parlãdo di leggi appartenenti al culto diuino, o alla disciplina della Chiesa, ma solo di leggi ciuili & di cose temporali alle quali leggi bisognaua, che i Christiani obedissero, almeno per non scandalizare, & per seruare la pace, & vnione, & acciò non credessero i Gentili, che la legge Christiana fusse contraria al gouerno politico.

AVTORE.

IN oltre commanda l'Apostolo, che si paghi al Prencipe da tutti il tributo, perche chi lo paga al Prencipe lo paga a Dio. Cui vectigal vectigal, cui tributum tributum: sunt enim ministri Dei ad tributa. Ilqual luogo esplicando l'Angelico Dottore S. Tomaso d'Aquino, maestro di tutti li Theologi, vnico sole della Catholica scuola, dice, che se li Clerici sono liberi dal tributo, ciò hanno, non come alcuno si pensa, de iure diuino, ma ex priuilegio Principum, & parla de' Principi secolari. Finalmente concludo con S. Paulo dell'auttorità del Principe: Non enim sine causa gladium portat. Ecco l'auttorità del Principe secolare di punire pœna sanguinis. La quale non hauendo da Dio li Prelati Ecclesiastici, hauendo i Clerici malfattori degradati & dichiarati inhabili del grado Clericale, non passano più oltre. Mà acciò che siano con la morte castigati, tradunt eos brachio sæculari. Et perche alcuno non pensasse che le parole sue fussero di consiglio, & non di precetto, per stabilire il tutto afferma l'Apostolo: Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Si che siamo vbligati in conscienza di vbedire al Principe secolare, in tutte quelle cose, che di sopra habbiamo detto, ammaestrati dall'Apostolo S. Paolo.

RISPOSTA.

IN queste parole bisogna prima notare, che l'Autore si finge le Scritture, ò le corrompe, come gli piace: perche in S. Paolo non si troua quella sentenza: Sunt enim ministri Dei ad tributa, nè anco quell'altra, Dei enim minister est ad vindictam. Et se bene di questa vltima, ci sia il senso: tutta via non è lecito, citando le parole della Scrittura, che sono parole di Dio, mutarle, o alterarle, & massime quando non ci è manco il senso, come in quella, Sunt enim ministri Dei ad tributa: perche San Paolo non dice che li Principi sono ministri di Dio per riceuere i tributi, mà per procurare la publica quiete, che così espongono S. Chrisostomo, & gli altri Santi quelle parole: Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum seruientes. Ne San Tomaso, nel quale l'Autore si fonda, dice il contrario: perche dice, che il tributo è come vn salario, che si dà a' Principi per la fatiga, che hanno in gouernare i popoli: & certo è, che il salario non si dà a Dio, & però non sono i Principi ministri di Dio per riceuere i tributi, mà per gouernare i popoli. Onde quando S. Tomaso dice hoc ipsum, id est pro ipso, non significa pro Deo,

pro Deo, mà pro recipiendo tributo ſeruientes: doue ſi è ingannato l'Autore. Quanto poi a quello, che queſto Autore allega S. Tomaſo, per prouare che li Eccleſiaſtici ſono ſtati liberati da pagare li tributi per priuilegio de'Principi; queſto veramente lo dice S. Tomaſo, & è conforme all'hiſtorie, come diremo più a baſſo: mà non dice S. Tomaſo quello che l'Autore pare che gl'impone, che nõ habbiano queſto priuilegio anco de iure diuino, anzi tutto il contrario: perche S. Tomaſo dice, che li Principi con i ſuoi priuilegij hanno liberati li Eccleſiaſtici dal tributo, perche ciò era conforme all'equità naturale: volendo dire, che i Principi hanno in queſto confirmato il ius naturale, che pure è diuino. Quanto all'vltimo che queſto Autore nega, che la Chieſa habbia poteſtà di punire cõ la pena della morte, non sò doue habbia letto tal coſa, ſe non appreſſo delli heretici Valdenſi, & Huſſiti, Marſilio de Padoua, & altri ſimili, che negauano la Chieſa hauere l'vna, & l'altra ſpada. Vero è, che la Chieſa non adopra la ſpada materiale, ne puniſce con pena di morte i delinquenti, non perche non poſſa, mà perche nõ gli pare conueniente alla manſuetudine Eccleſiaſtica, & però rilaſſa ſimili delinquẽti alla giuſtitia ſecolare. Aſcolta quello che dice S. Bernardo nel 4. lib de conſideratione, ſcriuendo ad Eugenio Papa: Vterque ergo Eccleſiæ & ſpiritualis ſcilicet gladius, & materialis, ſed is quidem pro Eccleſia, ille vero & ab Eccleſia exerendus eſt. Ille Sacerdotis, is militis manu, ſed ſane ad nutum Sacerdotis, & iuſſum Imperatoris: cioè l'vna, & l'altra ſpada, ſpirituale, & materiale, è della Chieſa, mà la ſpirituale l'eſſercita la Chieſa per mano del Sacerdote, la materiale per mano del Soldato, mà al cenno del Sacerdote, & commandamento dell'Imperatore. Et queſta dottrina di S. Bernardo ha dipoi autenticata Papa Bonifacio nell'Eſtrauagante Vnam ſanctam de maiorit. & obedien. Finiſce l'Autore con dire, che S. Paolo, quando dice, che ſi hà da obedire a'Principi, non dà conſiglio mà precetto: il che è vero, mà s'intende, come ſi è detto di ſopra, che ſi hà da obedire al Principe da quelli, che gli ſono ſoggetti per giuſto titolo, & in quelle coſe alle quali s'eſtende la loro autorità: d'onde ne ſeguita, che al Principe ſecolare non ſono obligati ad vbidire gli Eccleſiaſtici, perche ſono eſenti: mà ſolo i laici, & queſto in coſe ciuili, & che non ſono contra Dio. Dal che ſi può vedere quanto offenda Dio hoggi la Republica di Venetia, che non ſolo carcera gli Eccleſiaſtici, ma conſtrigne per forza coſi gli Eccleſiaſtici, come i laici, a non ſeruare l'interdetto del Sommo Pontefice, eſſendo queſta coſa puramente ſpirituale, & Eccleſiaſtica.

SECONDA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

CHriſto noſtro Saluatore, ſe bene come Figliuolo di Dio vguale al Padre, eſſ Rex Regum, & Dominus Dominantium: tuttauolta eſſendo veſtito della noſtra ſpoglia mortale, ſi auanti la ſua morte, come dopò la ſua ſantiſſima Reſurrettione, non eſſercitò la poteſtà di Principe temporale. Non hebbe Regno temporale, come diſſe à Pilato: Rex es tu? tu dicis, riſpoſe. Mà auuertiſci, che ſe bene ſon Re, tutta volta, Regnum meum non eſt de hoc mundo, cioè temporale. La onde quando quei popoli che furono da lui miracoloſamente ſatiati con cinque pani, & due peſci, volſero farlo Rè, aufugit ne raperent, & facerent ipſum Regem. Non volle giudicare alcuno: onde riſpoſe à quelli, che voleuano che ei ſententiaſſe in vna loro controuerſia, Quis me conſtituit iudicem ſuper vos? Anzi conobbe Pi-

lato ministro di Cesare per suo giudice. Non haberes in me potestatem, nisi tibi data esset desuper: come nota S. Tomaso nell'epistola alli Romani.

RISPOSTA.



Vesta seconda propositione non hà che fare con li negotij presenti, ne'quali non si tratta de'Regni temporali, mà di cose Ecclesiastiche: & solo serue à mostrare il mal'animo, & gli errori dell'Autore. Dico dunque, che è vero, che Christo in quanto huomo mortale, non essercitò in questo mondo la potestà di Principe temporale, perche venne, come esso disse, per patire, per seruire, per insegnare al mondo il dispregio della robba, & de gl'honori, & con essempio d'humiltà, & obedienza, mostrare a'superbi, & disobedienti la via del paradiso. Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, & dare animam suam redemptionem pro multis. Mat. 20. Filius hominis non habet vbi caput suum reclinet. Lucæ 9. Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde. Matt. 11. Scitis gratiā Domini nostri Iesu Christi, qui propter nos egenus factus est, cum esset diues. 2. Corinth. 10. Humiliauit semetipsum factus obediens vsque ad mortem, mortem autem Crucis. Phil. 2. Mà doueua l'Autore aggiognere, che Christo etiandio in quanto huomo, poteua, se hauesse voluto, pigliare il dominio delle cose temporali tutte, & farsi Rè, o Imperatore, come più gli fusse piaciuto, perche, come dice S. Giouanni al ca. 11. Omnia dedit ei Pater in manus. Et S. Paolo nel primo capo dell'epistola all'Hebrei, dice, Quem constituit hæredem vniuersorum. Doueua anco non dire, che Christo dopò la Resurrettione non habbia essercitato potestà di Principe temporale, senza aggiognere, che Christo dopò la Resurrettione gouerna tutto'l mondo, etiamdio in quanto huomo, non come Principe temporale, mà come Principe eterno superiore à tutti li Principi temporali, come dice S. Giouanni nel principio dell'Apocalisse: Qui est primogenitus mortuorum, & Princeps Regum terræ. Et esso stesso: Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra. Matth. 28. La qual potestà non è propriamente temporale, perche è eterna, mà tuttauia è sopra tutte le cose temporali, & eterne. Mà che Christo habbia riconosciuto Pilato per Giudice, questo non si può dire, se non con errore. Perche Christo ancora in quanto huomo, era sommo Pontefice con potestà di eccellenza, anzi era capo de gl'huomini, & de gl'Angeli, onde non haueua superiore in terra, nè poteua da nessuno esser giudicato de iure, mà si bene de facto, quando esso cosi permetteua. Et questo significa l'Apostolo quando dice: Humiliauit semetipsum. Philipp. 2. Onde à quelle parole: Non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset desuper; nelle quali pare che Christo riconosce Pilato per giudice datogli da Dio, si risponde, che in quel luogo per potestà s'intende permissione; & è il senso di quel luogo, che Pilato non haueria potuto far niente contra Christo, se Dio non l'hauesse permesso, come anco s'intende quell'altro luogo: Hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum. Lucæ 12. Et questa è la risposta de'santi Padri Chrisostomo, & Cirillo, mentre dichiarano il capitolo decimonono di S. Giouanni. Mà perche S. Tomaso sopra del capitolo 13. dell'Epistola ad Romanos, intende quel luogo di San Giouanni della potestà che hanno i Principi da Dio, diciamo che la potestà di Pilato come ministro di Cesare era da Dio, dal quale discende ogni legitima potestà. Ma che quella potestà si estendesse sopra di Christo, nasceua dall'ignoranza di Pilato, ilquale non sapeua la dignità di Christo, & lo giudicò come vna persona priuata di quel paese, delquale egli era

Gouernatore, come se hoggi fusse presentato al Giudice secolare vn Prete sotto nome di laico, in habito di laico, lo potria giudicare con la potestà con la quale giudica gl'altri laici; mà nõ per questo seguita, che i Preti siano sottoposti al giudicio de laici, nè che Christo fosse sottoposto al giudicio di Pilato.

AVTORE.

Finalmente comandò che il tributo si pagasse al Principe secolare, cioè Cesare, reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari. Alcuni s'oppongono à questa propositione con dire, che se bene Christo pagò il tributo à Cesare per se, & S. Pietro, tutta volta disse, che non era obligato à pagarlo: Numquid filij debent soluere tributum? Nel che mostrò l'auttorità di Principe temporale, il quale è esente dal tributo. A questo dubbio si risponde, che quelli del paese, come dicono alcuni Dottori, chiamati co'l nome di filij, non erano obligati à pagare quel tributo, & essendo egli del paese, & S. Pietro ancora, affermò, che non erano obligati. O per dir meglio volle accennare la sua santissima diuinità, & dire, che come figliuolo di Dio non era obligato à pagare il tributo. Mà perche il rendere questa ragione era troppo alto, & profondo Sacramento, delquale erano incapaci quelli essattori del Principe, disse, Sed ne scandalizentur. Doue si vede quanto conto fece il Saluatore di non scandalizare i ministri de Principi secolari, con allegare vna vera, & reale, mà non da loro intesa esentione.

RISPOSTA.

CHE Christo commandasse, che si pagasse il tributo à Cesare, è vero: mà non è à proposito: poiche nessuno nega, che si deue pagare a' Principi il tributo da quelli che sono obligati, come dice S. Paolo: Reddite omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, &c. Rom. 13. Mà quanto al tributo che pagò Christo per se & per San Pietro, pare che ti sia piaciuta l'heresia di Marsilio di Padoua, il quale disse, che Christo pagò il tributo, non condescensione, sed necessitate coactus. La quale heresia fu condannata da Papa Giouanni XXII. nella Estrauagante Licet, come riferisce il Card. Turrecremata nella Somma de Ecclesia lib. 4. p. 2. cap. 37. Perche non alleghi altra esentione à prouare che Christo non fusse obligato à pagare quel tributo, se non perche era del paese, & quei del paese erano chiamati co'l nome di Filij: & perche haueua la diuinità, secondo la quale era figlio di Dio, & come figliuolo di Dio non era obligato. La prima ragione è del tutto friuola & vana: perche non solo quei del paese non erano esenti, mà essi soli erano obligati à pagar quel tributo, come si vede dall'Essodo al cap. 30. doue fu imposto tributo a tutti li figliuoli d'Israelle, che ogn'vno pagasse vn mezo siclo, che sono due dramme: & questo tributo poi se lo pigliorno li Romani, come scriue Giuseppe nel 7. libro de bello Iudaico cap. 26. La seconda ragione fa Christo esente in quanto Dio, non in quanto huomo, & però in quanto huomo secondo te era obligato: questo è quello, che diceua Marsilio da Padoua. Il medesimo si raccoglie dal tuo discorso, perche tu vuoi prouare, che Christo non fu Principe temporale, & per prouarlo adduci per vltima, & principal ragione, Che Christo commandò che si pagasse il tributo al Principe secolare. La qual ragione non hà forza nessuna, se tu non aggiogni che Christo pagò il tributo. Et perche qui consiste la forza della tua ragione, però fai l'obiet-

tione contro di te stesso, dicendo, che alcuni s'oppongono con dire, che Christo non era obligato à pagare il tributo, mà lo pagò per non scandalizare gl'essattori del tributo. Hora io ti dimando, Christo, come huomo, era obligato, ò non era obligato à pagare il tributo? Se dici che era obligato, ti dichiari compagno di Marsilio condennato per heretico: se dici, che non era obligato, confessi che la tua ragione non ha forza veruna, & non parli a proposito. La verità è che Christo etiamdio come huomo, & anco gl'Apostoli, non erano obligati a pagare quel tributo; perche Christo come huomo, non era persona humana, ma diuina, nè era figliuolo adottiuo, ma naturale di Dio, che è Rè sopra tutti li Rè, & però non era obligato pagare il tributo a nessun Rè. Et perche quando vn Principe non è obligato pagare, manco la sua famiglia è obligata pagare, però nè anco gl'Apostoli, che erano la famiglia di Christo, erano obligati pagare. & da questo raccolgono S. Girolamo in cap. 17. Matthæi, & S. Agostino nel primo libro delle Questioni Euangeliche q. 23. che li Clerici non sono obligati pagare tributi a' Principi secolari, perche sono della famiglia di Christo, & per honor di Christo sono esenti. Tralascio di riferire il resto delle tue parole intorno a questa seconda propositione, perche sono cose leggieri, & non hanno bisogno di risposta, non essendo contro di noi.

TERZA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.


O: hauendo il Signor nostro Giesu Christo essercitato l'autorità di Principe temporale, non è il douere di dire, che questa autorità habbia lassata à San Pietro, & alli suoi successori, li quali sono suoi Vicarij; atteso che il Vicario non è da più del suo principale. Onde ben dicono il Soto nel lib. 4. delle Sentenze, trattando di questa materia, & il Card. Bellarmino de auctorite Papæ, che si marauigliano de' Canonisti, che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione, ò autorità del nuouo Testamento, di affermare, che Papa est Dominus totius orbis directè in temporalibus: dottrina nel vero scandalosa, & poco fondata. So bene che alcuni citano oltre i Canoni, liquali, come leggi humane in cōcorrenza delle diuine, non possono hauere vguale autorità, dico, citano S. Tomaso d' Aquino de regimine Principum, che nel cap. 10. & 19. di quel libro dice, che il Sommo Pontefice est Dominus totius orbis in temporalibus, & spiritualibus: mà quel libro non è di S. Tomaso, come ben dimostra il Card. Bellarmino nel libro de potestate Papæ, &c.

RISPOSTA.


Vesta terza propositione è simile alla seconda; perche non fa a proposito dell'intento principale dell'Autore: & solo serue a dimostrare la mala volontà sua, & la poca sincerità in citare gli Autori. Nō fa a proposito, perche l'intento suo è di mostrare, che la sentēza di Scōmunica, & d'interdetto, fulminata da Nostro Signor Papa Paolo V. sia nulla, & inualida, al che tanto vale il dire: Il Papa non è Re temporale del mondo, quanto s'hauesse detto, Il Rè di Francia non può mandare in galera nessuno, perche nō è Vescouo: perche, per fulminare sentenza di Scōmunica, & d'interdetto, non si ricerca autorità Regia, & tēporale, mà Pontificia, & spirituale: come per mandare in galera nō è necessaria la potestà spirituale, bastando la temporale. La poca sincerità nel citare gli Autori, si può vedere in quello che allega del Soto, & del Bellarmino

mino,perche nè l'vno,nè l'altro vsa quei termini immodesti di dire, che si marauigliano de' Canonisti,che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione,ò autorità del nuouo Testamento,di affirmare,che Papa est Dominus totius orbis directè in temporalibus,dottrina nel vero scandalosa,& poco fondata.Non si trouerà ne' nostri scritti quella marauiglia , che costui finge: nè meno che habbiamo detto,che sia dottrina scandalosa, & senza nessuna ragione quella de Canonisti; anzi non habbiamo detto,che sia de Canonisti assolutamēte:perche sappiamo,che ancora i Canonisti sono di diuersi pareri , & il Soto allega per se Gio. Andrea, & il Bellarmino allega per la sua opinione il Turrecremata , & il Nauarro, & poteua allegare Innocentio IIII.nel cap.Nouit,de iudicijs,& la Glosa nell'istesso luogo, doue pone la distintione directè, vel indirectè.Et la differēza,che è fra questi Autori non consiste in dare,ò torre al Papa la potestà suprema, nelle cose temporali, perche tutti lo concedono , eccetto gl'heretici, mà consiste nel modo: perche alcuni hanno creduto ch'il Papa habbia quella potestà in quel modo,che l'hanno i Principi secolari: altri hanno hauuto opinione , che la potestà del Papa propriamente,& in se, sia spirituale , mà che per ordine alle cose spirituali possa metter le mani nelle temporali, con pienissima autorità, come dimostra fra gl'altri diuinamente l'Autore dell' opuscolo de regimine Principum , lib.3. cap. 11. & 13.ò sia S. Tomaso, ò altro: perche il Bellarmino non nega assolutamente quell'opuscolo esser di S. Tomaso , mà riferisce ch'alcuni ne dubitano, non senza causa, perche in quell'opuscolo si racconta vn'historia,che successe dopò la morte di S. Tomaso: & l'istesso Bellarmino dice, che può stare, che quell'historia sia stata inserta dipoi in quel libro da qualche altro,& però non si fermando in quella risposta, che quel libro non sia di , S.Tomaso, nè aggiogne vn'altra più soda , & è di dichiarare vna sentēza di quel libro con altre sentēze del medesimo libro. Ma non si può perdonare la temerità grande,che vsa questo Autore,mentre parlando di sacri Canoni, dice:So bene che alcuni citano oltre de i Canoni, li quali come leggi humane in concorrenza delle diuine non possono hauere vguale autorità,dico,citano S.Tomaso , &c. Questo è vn grande sprezzo de sacri Canoni,quale non si è mai sentito in bocca di Catholici : perche costui , per quanto si vede , non si cura se la sua dottrina sia contraria a'sacri Canoni,ò a quelli conforme,ma nè anco si degna rispondere a chi li propone,come se nō hauessero autorità alcuna: dipoi il chiamarli assolutamente leggi humane,come se non fussero fatti con assistenza dello Spirito santo, è vn parlare molto diuerso da quello, che vsano i santi Padri , i quali sempre li chiamano sacri,& santi , & inspiriti da Dio. Odi quello che dice S. Leone scriuendo ad Anatolio : Nimis hæc improba,nimis sunt praua,quæ sacratissimis Canonibus inueniuntur esse contraria. Et finalmente,mentre dice,che i Canoni in concorrenza delle leggi diuine non possono hauere vguale autorità , dimostra che i Canoni in questa materia siano contrarij alle diuine leggi , & però non si deuino stimare:il che è vn riprendere non solo gl'Autori de sacri Canoni,come quelli,che habbiano fatte leggi cōtrarie alle leggi di Dio , ma anco tutta la Chiesa,che riuerisce l'istessi Canoni , come regole date dallo Spirito santo per mezo de'sommi Pontefici,ò de' sacri Concilij.

AVTORE.

PER indebolire la forza di questa nostra propositione,alcuni dicono,che Alessandro VI.Papa diuise l'Indie alli Regi di Spagna, & di Portogallo,perche egli, come Vicario di Christo, ne era natural Principe temporale. & che Leone III. diede l'Imperio di Occidente à Carlo Magno per l'istessa ragione. Ma s'ingannano costoro di gran lunga:poiche Alessandro non come padrone , ma come Giudice compromissario

da essi Regi eletto, per sopire, & à fatto smorzare la fiamma delle discordie, per sentenza determinò, che i Mari fussero diuisi, & che l'armata del l'vno per vno di quei Mari, & l'armata dell'altro per l'altro Mare nauigasse, & che tutto quello che quiui acquistassero iure belli fusse dichi l'acquistaua, secondo la diuisione da lui fatta, come dicono gl'Historici. Leone IIII. è vero che essendo stato discacciato dalla Sedia dal Popolo Romano, essendoui stato rimesso da Carlo Magno, fece che il Popolo lo gridasse Imperatore, come dice il Platina: il qual fatto hora gl'Historici attribuiscono al Popolo Romano, che vedendo esser da' Greci l'Imperio mal gouernato, elesse iure antiquo vn'altro Imperatore. Hora dicono, che essendo Carlo padrone dello stato, comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatore. Hora che Irene & Niceforo si contentarono di quella diuisione: in somma sia quello che si voglia, è certo che il Papa, il quale era stato discacciato dalla Sedia, nè possedeua cosa alcuna, non diede l'Imperio d'Occidente à Carlo, il quale già l'haueua, & iure belli ne era padrone.

RISPOSTA.



SI come la propositione non è à proposito, così nè anco le ragioni pro, & contra: però solo mi tratterrò in scoprire gl'errori di questo nuouo Theologo. Dice dunque, che Alessendro Sesto diuise il Mare alli Regi di Spagna, & di Portogallo, & che determinò che tutto quello, che acquistassero iure belli fusse loro, doue se per quella parola, iure belli, intende la guerra giusta, che presuppone l'ingiuria riceuuta da quelli, à chi si muoue la guerra, come dichiara S. Agostino nel libro delle Questioni sopra il libro di Giosue alla questione decima, dice bene: ma se intende che si possa far guerra all'infideli Indiani, quando non danno fastidio a' Christiani, solo per conquistar paesi, non dice bene, & parla contra tutti li megliori Theólogi, come il Card. Caetano nel Commentario della Seconda Secondæ q.66.art.8. & il Soto nel 5.de Iustitia & iure q.3.art.5.& nel 4.delle Sentenze dist.5.q.1.art.10.& il Vittoria nella seconda relettione de iure belli. liquali dicono, che gl'infideli Indiani sono veri padroni de' paesi loro: perche come insegna S. Tomaso 2.2. quæst. 10. art. 10. la fede, & la gratia non distrugge la natura, & però non toglie il dominio giusto, che hanno gli huomini prima di riceuere la Fede, ne è lecito andare alla conquista delle Prouincie, come si và alla caccia de gli animali senza ragione. Onde il Soto dice, che Papa Alexandro VI. non donò l'Indie alli Regi di Castiglia, & Portugallo, ma che gli concesse, che andando Predicatori in quei nuoui paesi, mandassero essi gente armata, che difendessero così li Predicatori, come anco li nuoui Christiani. Et anco si può aggiognere, che Papa Alessandro come capo della Christianità, vedendo il pericolo di guerra fra Principi Christiani per conto del traffico con gl'Indiani, volse che il Re di Castiglia nauigasse solo all'Indie Occidentali, & il Re di Portugallo all'Indie Orientali. Tocca poi l'Autore la translatione dell'Imperio, che fece Papa Leone Terzo, & sapendo bene la controuersia, che è di questa materia fra Matthia Illyrico heretico Lutherano, & il Bellarmino, gli è parso (come sempre si attacca al peggio) seguitare li errori dell'heretico; & così dice che Carlo Magno hebbe l'Imperio dal Popolo Romano, ouero che comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatore, ouero che Irene, e Niceforo si contentarono della diuisione dell'Imperio: & in somma dice esser certo, che il Papa non diede l'imperio dell'Occidente a Carlo Magno. Et pure il Bellarmino proua con autorità di trentatre Historici, di dieci Imperatori, di tutti li Elettori dell'Imperio, di sette Sõmi Pontefici, & con ragioni euidenti, essaminando tutti li titoli dell'acquisto d'vn Imperio, che Carlo Magno hebbe l'Imperio da Papa Leone Terzo Sommo Põtefice, onde l'opinione del Illyrico, & di questo

questo nuouo Theologo, si può chiamare heresia in historia, & temerità in Theologia, poiche repugna a tutti gl'Historici, & a' sacri Canoni: & per lassare gl'altri luoghi, Innocentio Terzo nel cap. Venerabilem, de elect. dice così: Romanum Imperium in personam magnifici Caroli Sedes Apostolica à Græcis transtulit ad Germanos. Et Clemente V. insieme con il Concilio Generale Viennense, nella Clementina, che comincia, Romani Pontifices, repete il medesimo. Come dunq; nõ è temerario chi contradice a due Sommi Pontefici, & ad vn Concilio Generale? Ne è vero, che Platina dica il contrario, perche solo dice, che il Papa per decreto, & preghiere del Popolo Romano, creò Carlo Imperatore. Volendo dire, che il Popolo decretò che si pregasse il Papa, acciò si contentasse di far Carlo Imperatore. Ne può essere che Carlo iure belli acquistasse l'Imperio Romano, poiche mai fece guerra con i Romani. Meno è vero, che cõprasse il titolo da Irene, ò Niceforo, perche queste sono fintioni di Matthia Illyrico, senza fondamento nessuno. Meno può esser vero, che Carlo hauesse l'Imperio dal Popolo Romano, perche mai hebbe il Popolo, ne il Senato questa potestà: e tutti gl'Imperatori antichi furono eletti dall'essercito, ò dall'Imperatore precedente. Et però Massimo, & Balbino, che furono eletti dal Senato, tosto furono vccisi da' soldati, i quali si sdegnorono di accettare Imperatore dal Senato, come riferisce Herodiano nell'ottauo libro della sua historia. Et però dice S. Girolamo nell'epistola 85. ad Euagrio, che gl'Imperatori erano eletti dall'essercito. Finalmente non osta, che Papa Leone non possedesse l'Imperio quando ne inuestì Carlo Magno; perche nõ gli diede il possesso, mà il titolo, & la ragione, per mezo della quale veniua ad essere legitimo Principe de' paesi, che soleuano gouernare gl'Imperatori occidentali, & hauere la dignità, & la prerogatiua, che haueuano li sudetti Imperatori. Et per far questo non occorreua, che il Papa possedesse l'Imperio, mà bastaua, che fusse Papa, & per consequenza hauesse la potestà Apostolica, laquale in caso, che cio sia vtile o necessario al Christianesimo, può disporre de' Regni, & de gl'Imperij de' Christiani, come più, & più volte i Sommi Pontefici hanno fatto.

QVARTA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

L'Autorità promessa da Christo nostro Saluatore à S. Pietro sotto la metafora delle chiaui, è meramente spirituale: Tibi dabo claues regni cælorum, non dice regni terrarum. Et la ragione insegna quello, che nell'Hinno della Chiesa si legge, Non eripit mortalia, qui regna dat cælestia. Percioche il Regno temporale, & la monarchia in che maniera si douesse gouernare, già era stato fondato dal principio del mondo, per l'autorità del gran Monarca dell' vniuerso, Dio. Di maniera che Christo Saluator nostro non fondò la Monarchia temporale. Resta dunque, che fondasse la spirituale: il che chiaramente si vede in S. Giouanni nel cap. 20. doue che hauendo detto: Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra, ad ogni modo la dà à gl' Apostoli insieme con S. Pietro limitata: insufflauit in eos, & dixit, Accipite Spiritum sanctum: quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt. Doue & dall'atto che Christo fà, & dalle parole, che dice, si caua, che l'autorità del Sommo Pontefice è spirituale, & super peccato; & sopra l'anime solamente, secondo le parole di quell'oratione della Chiesa à S. Pietro, qui beato Petro potestatem animas ligandi, atque soluendi tradidisti. La quale è limitata come hò detto, anzi l'autorità di scommunicare data all'istesso S. Pietro è conditionata, Matth. 18. Si peccauerit in te frater tuus, & Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Nel qual luogo il Saluatore dà l'autorità di scommunicare, mà supposto il peccato, & l'ostinatione nel peccato.

RISPOSTA.



QVESTO Autore và tanto sminuendo la potestà del Sommo Pontefice, che si rende sospetto di credere, che il Papa sia vn semplice Sacerdote ò Curato, che nõ habbia giurisdittione alcuna, nè possa fare altro, che essortare all'osseruanza della legge di Dio, come fanno i Predicatori, battezare, & confessare, come fanno i Curati: & cosi pare che voglia rinouare l'heresia de Valdensi, di VVicleffo, di Marsilio di Padoua, & di Giouanni Hus, quale hoggi è abbracciata da tutti li heretici moderni. Ma veniamo alle sue parole. Primò dice, che la potestà del sommo Pontefice è meramente spirituale. à che serue quel meramente? non bastaua dire è spirituale? non era meglio dire è principalmente spirituale? Il Nauarro, che tu tanto essalti, & essorti a leggere nel cap. nouit, de Iudicijs, & dici essere fõdatissimo dottore, dice bene, che la potestà del Papa non è meramente temporale, ma non dice, che sia meramente spirituale, come se non potesse in modo alcuno intromettersi nella dispositione delle cose temporali. Anzi dice, che è vna potestà eminentissima, laquale essendo in se spirituale, & per consequenza superiore alla temporale, può & deue drizzare la temporale, quando deuia, come si è detto di sopra. Ne osta che Christo habbia detto, Tibi dabo claues Regni Cœlorum, & nõ habbia detto, Tibi dabo claues regni terrarum, ne anco quella della Chiesa, Non eripit mortalia, qui regna dat cælestia: & che la Monarchia temporale già era fondata. Perche questo vuol dire, che il Regno di Christo, del quale S. Pietro hebbe le chiaui, non è vn Regno temporale, che non si può acquistare senza che vn'altro lo perda, mà è vn Regno che gouerna tutti li Regni senza torre il dominio a quelli, che l'hanno giustamente, altrimente potresti dire, che nè anco Iddio ha potestà sopra le cose temporali, poiche non eripit mortalia, qui regna dat cælestia. Dice secundò, che Christo diede a gl'Apostoli, & a S. Pietro la potestà limitata, cioè sopra il peccato, perche in S. Giouanni al 20. Insufflauit, & dixit, Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. Questa è appunto l'heresia di coloro, che tolgono al Papa, & alla Chiesa ogni giurisdittione. La quale heresia si cõdãna con le parole dell'istesso Christo nell'istesso luogo, poco auanti alle parole citate, percioche prima di dire, Quorum remiseritis peccata remittuntur eis, disse, Sicut misit me Pater, & ego mitto vos. Nelle quali parole diede vna potestà assoluta, & illimitata di gouernar la Chiesa in luogo suo, & però dicono i Theologi, che in queste parole gli diede la potestà della giurisdittione, & in quell'altre la potestà dell'ordine, & quando poi disse nel capitolo seguente à S. Pietro: Pasce oues meas, certo è che non ristrinse la potestà all'assolutione de' peccati, mà diede potestà amplissima di gouernare, & reggere tutta la Chiesa: perche quella parola, Pasce, è la medesima in lingua Greca, nella quale scrisse S. Giouanni, che è quella del cap. 19. dell'Apocalisse: Et ipse reget eos in virga ferrea; & quella di Michea al 2. cap. voltata dalli Settanta Interpreti: Ex te mihi exibit dux, qui regat populum meum Israel. Si che secondo il modo di parlare della Scrittura, il fare S. Pietro pastore, fu farlo Rettore, & gouernatore, & Principe di tutta la Chiesa. Et quando li disse in S. Matteo al 16. Quodcumq; solueris, & quodcumque ligaueris, non restrinse la potestà a' peccati, ne anco alle persone, perche non disse: Quemcumque solueris, vel ligaueris, sed, quodcumque, volendo esprimere vna potestà vniuersale di legare, & sciorre, cioè di comandare, & far leggi, & anco di dispensare, & rilassare, secondo che fusse bisogno, per guidare, & introdurre i fedeli

nel Regno del Cielo, hauendo pienissima autorità di ordinare à tutti quello che hauessero da credere, & operare, & leuare tutti gl'impedimenti, che potessero attrauersarsi nella strada della salute, come più à lũgo habbiamo dimostrato nel primo libro, de Pontifice. Dice terzo, che il Papa hà potestà sopra le anime solamente, & lo caua da quell'oratione Deus, qui Beato Petro animas ligandi, atque soluendi, Potestatem tradidisti. Se questa ragione è buona, anco li Principi secolari non haueranno potestà se non sopra le anime, perche S. Paolo dice: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Onde questo Autore, ouero è troppo semplice, non considerando, che nelle Scritture l'anima si piglia per tutto l'huomo, ouero vuole ingannare i semplici con le parole di santa Chiesa mal'intese. Et forsi la diuina prouidenza per tor via simili inganni, hà inspirato alli Reformatori del Breuiario, che togliessere da quell'oratione la parola animas, come anticamente non ci era, ne ci doueua essere, poiche l'oratione fu formata dalle parole dell'Euangelio: Quodcumque ligaueris, & quodcumque solueris. Dice vltimo, che la potestà di scommunicare è conditionata, presupponendo il peccato, & l'ostinatione nel peccato. La qual dottrina è nuoua & falsa. Nè potrà addursi Autore nessuno, che dica vna simil cosa. Vero è che si presuppone il peccato: perche essendo la Scommunica vna pena, anzi grauissima pena, non si può giustamente dare senza colpa, & colpa grauissima, cioè peccato mortale. E anco vero che si presuppone la disubidienza, ò vogliamo dire contumacia, & non basta qualsiuoglia peccato per Scommunicare, se non visi aggiogne la contumacia: perche il Signore disse: Si Ecclesiam non audierit. Onde non si può scommunicare vno, perche sia ladro, o adultero, se prima non sia ammonito, & egli ricusi di obedire. Mà cosa molto diuersa è l'ostinatione dalla disobedienza; perche può essere, che vno sia ostinato in vn peccato, del quale non sia stato mai auisato dalla Chiesa, & questo tale, benche ostinato, non si può scommunicare: & per il contrario può essere che vno sia disobediente, & può scommunicarsi, ancorche non sia ostinato poi nella disobedienza, & le parole del Signore, Si Ecclesiam non audierit, significano disobedienza, non ostinatione, parlando propriamente. Ne occorre che io mi affatighi in prouare questo che dico, poiche ne sono pieni li Autori, & l'aduersario non hà prouato il suo detto, se non con vn'autorità mal'intesa.

QVINTA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.

L'Essere le persone, & i beni Ecclesiastici essenti dalla potestà del Principe secolare, se bene alcuni non sò con che fondamento tengono, che sia de iure diuino, tuttavolta la contraria opinione, cioè che sia solamente de iure humano, è megliore, & più conforme alla sacra, & diuina Scrittura, alli detti de' Santi Padri, & all'historie.

RISPOSTA.

SE questo Autore portasse niente di riuerenza alla santa Chiesa, non direbbe mai così liberamente, & assolutamente, che le persone, & i beni Ecclesiastici habbiano l'essentione solo de iure humano. Perche il Concilio generale Tridentino, nell'vltima sessione al cap. 20. dice chiaramente, che la immunità della Chiesa, & delle persone Ecclesiastiche, è stata instituita per ordinatione diuina, & per decreti Ecclesiastici. Hora chi è quel Christia-

no,che habbia ardire di opporsi ad vna tale, & tanta autorità? ne questa antorità è sola,perche prima il Concilio Coloniense nella parte 9. al cap. 20. dichiarò l'istesso con queste parole:l'immunità Ecclesiastica è cosa antichissima,& è stata introdotta iure pariter diuino, & humano. Et nel Concilio Lateranense sotto Leone Decimo nella 9. Sess. si legge cosi : nè per ragione diuina, ne per ragione humana i laici hanno potestà alcuna sopra delle persone Ecclesiastiche. Le quali parole sono propriamente contrarie alle parole di questo Autore, che dice, li Principi laici de iure diuino hauer potestà sopra delle persone Ecclesiastiche. Onde si vede la temerità troppo grande di questo nuouo Goliath, che ardisce opporsi alle squadre dell'essercito di Dio, che è il Concilio vniuersale. Et prima di questi Concilij scrisse Bonifacio Papa nel cap. Quamquam de Censibus, come di cosa notoria, & da tutti riceuuta, che le persone, & beni della Chiesa sono liberi dalla potestà secolare iure diuino. Et prima di questo Pontefice,Giouanni Ottauo,come riferisce Gratiano dist.96.Can.Si Imparator,scrisse,che l'onnipotente Dio haueua ordinato, che li Sacerdoti, & altri Chierici non fussero ordinati,ne giudicati dalle potestà secolari,ma solo da' Pontefici.Et quello che dice questo Pontefice delle persone, disse molto prima delle robbe della Chiesa Papa Simmacho, insieme con tutto il Concilio terzo Romano, celebrato alla presenza sua. Et questo è conforme alle Scritture sante: perche noi leggiamo nel Genesi al cap.47.che Giuseppe Patriarcha, essendo come Vicario generale del Re Faraone, fece essenti li Sacerdoti da quei pesi, che sopportaua il resto del popolo. Et nel primo di Esdra al cap.7. leggiamo, che Artaxerse Re di Persia fece essenti similmente li Sacerdoti Hebrei; perche il lume naturale, che è da Dio immediatamente, dimostra che cosi conuiene. Onde Alessandro Terzo Papa,nel Concilio Lateranense disse quella bella sentenza:Non è decente,che la Chiesa di Dio sia manco libera al tempo de' Principi Christiani, che si fusse al tempo di Faraone,cap.Non minus,de immunit.Eccles.Mà vediamo come proua la sua propositione questo Autore, il quale dice, che la sentenza di quelli, che tengono,che l'essentione delle persone & robbe Ecclesiastiche, è solamente de iure humano, è più conforme alle Scritture sante, alli santi Dottori, & all'historie.

AVTORE.

Perche oltre quello, che habbiamo detto nella prima propositione, che li Sacerdoti nell'antica legge erano soggetti al Principe secolare: oltre che Salomone priuò Abiathar del Sommo Sacerdotio delli Hebrei, come si legge nel 3. libro delli Regi nel cap. 2. nel tempo della primitiua Chiesa insino à Giustiniano Imperatore non si legge in iure,priuilegio alcuno di essentione fatta alli Ecclesiastici.

RISPOSTA.

Et noi confutando la prima propositione habbiamo dimostrato, che nell'antica legge li Sacerdoti, & Leuiti erano soggetti al Principe Ecclesiastico:& perche l'Autore haueua detto, che Moise era Principe politico,al quale eran soggetti li Sacerdoti,noi habbiamo prouato con testimonij delle Scritture, & de' Santi Padri, che Moise era Sommo Sacerdote.Et à quell'essempio di Salomone si può rispondere, che Salomone fece quello come ministro della diuina volontà,che già haueua predetto, di far cessare la posterità

sterità di Heli, & così soggione la Scrittura, vt impleretur sermo Domini, quem loquutus est super domum Heli in Silo. Oltre che i fatti de' Principi non sono leggi. Ma che prima di Giustiniano non fusse nella Chiesa priuilegio di essentione, è falso manifestamente: perche Constantino Imperatore, che fu più di dugento anni prima di Giustiniano, & il primo Imperatore, che chiaramente facesse professione di Christiano, dichiarò subito li Ecclesiastici liberi da' pesi communi della Republica, come si legge nell'epistola di esso Constantino ad Aulinum, quale è riferita da Eusebio nel lib. 10. al cap. 7. dell'historia Ecclesiastica, & oltre questo priuilegio di Constantino ci sono molti altri nel Codice Theodosiano d'Imperatori più antichi di Giustiniano; come riferisce il tuo Couarruuia nel capitolo 31. delle Questioni prattiche, da te citate.

AVTORE.



Anto Paolo disse: Ad tribunal Cæsaris sto, Cæsarem appello. & per lassare gl'altri infiniti essempij, si legge nella vita di Ottone I. Imperatore Christianissimo, che depose auctoritate propria Giouanni Papa XII. perche era vn'huomo pessimo.

RISPOSTA.



QVESTO argomento, che fu proposto anticamente da certi heretici, risponde bene il Card. de Turrecremata, nel libro 2. al cap. 96. della sua Somma, che S. Paolo fu constretto appellare à Cesare, & riconoscerlo per suo giudice de facto, non de iure: perche all'hora non era conosciuta, ne creduta la potestà di S. Pietro, & però se S. Paolo hauesse voluto dire, che non conosceua altro Giudice, che il Vicario di Christo, haueria fatto ridere i Giudei, da' quali era accusato, & i Gentili da' quali era giudicato, & così dice egli stesso, Coactus sum appellare Cæsarem. Quanto all'historia di Papa Giouanni, & Ottone Imperatore, due falsità, & errori si contengono in queste poche parole: perche primieramente quelle due parole, auctoritate propria, sono falsissime de facto, & de iure: dico de facto, perche Ottone sapendo che non poteua esso, come laico giudicare vno Ecclesiastico, ricercò dal Concilio, che in Roma era congregato, che determinasse quello, che si hauesse da fare, Sancta Synodus quid decernat, edicat. Così parlò Ottone al Concilio. dunque non depose Ottone il Sommo Pontefice auctoritate propria, mà auctoritate Concilij. Dico de iure, perche non si trouerà in nessun' Autore Catholico, che il Papa possa esser deposto dall'Imperatore: mà si bene l'Imperatore dal Papa, come Ottone IV. fu deposto da Innocentio III. & Federico II. da Innocentio IV. & molto prima Henrico IV. da Gregorio VII. si che l'Autore in questa sua opinione non hà altri compagni, che heritici antichi & moderni, & in particolare Marsilio di Padoua, come testifica il Card. Turrecremata nel lib. 4. della Somma parte 2. cap. 37. Mà nè anco dal Concilio può essere giudicato il Papa, se non in caso di heresia, nel che tutti li Catholici conuengano, & questo è il secondo errore dell'Autore, perche Papa Giouanni XII. non fu incolpato di heresia, mà solo di mala vita: onde non poteua esser giudicato, & quel Concilio, che depose Papa Giouanni XII. non fu Concilio legitimo, mà conciliabulo, scismatico, & acefalo: & però poco dipoi fu abrogato, & cassato. Legga chi vuole sapere questa historia, il decimo Tomo del Signor Card. Baronio, ò per più breuità l'additione di Onufrio al Platina.

AVTORE.

ET se la essentione è de iure diuino, perche Papa Hadriano primo vole, che Carlo Magno habbia l'autorità di eleggere il Romano Pontefice, nel cap. Hadrianus, il che fece ancora Leone VIII. à fauore di Ottone Primo, come si legge nell'istessa distintione, che è la 63. Can. in Synodo?

RISPOSTA.

MOLTO mi marauiglio della sottigliezza di questo argomento. Che hà da fare l'essentione delli Ecclesiastici, con la nominatione della persona al Pontificato? dunque hoggi non sono essenti li Ecclesiastici in Francia, perche il Rè nomina le persone alle Chiese vacanti? Et douunque sono Iuspatronati, perche i patroni, che sono per il più laici, habent ius nominandi, è persa l'essentione? Hebbe dunque per vn tempo l'Imperator Carlo per priuilegio del Papa di poter nominare alcuno al Pontificato, quando era Sedia vacante, mà non per questo daua l'Imperatore al Papa alcuna autorità, nè anco poteua leuargliela, ò sminuirgliela; essendo che come si è detto di sopra, alla persona nominata, ò altramente canonicamente eletta, Iddio stesso dà la potestà Pontificale, per la quale quella persona, iure diuino, diuenta superiore, capo, & pastore di tutti li Christiani, ò Principi, ò priuati che siano. Del priuilegio dato da Papa Leone all'Imperatore Ottone si potria dire il medesimo, quando quel priuilegio non fusse stato vano, & senza effetto. Et questo si è detto, postoche fusse vero quello che scriue il Gratiano ne i Canoni citati, Hadrianus, & in Synodo. Mà il nostro illustrissimo, & dottissimo Card. Baronio nel Tomo 9. delli Annali, pag. 323. dimostra con chiari documenti, che il Gratiano si è ingannato, & che non fu mai dato tal priuilegio all'Imperatori di eleggere il Sommo Pontefice. Et cosi tutto l'argomento dell'aduersario và per terra, hauendo la consequenza mala, & l'antecedente falsa.

AVTORE.

QVesta dottrina non solamente è di S. Paolo, come hò prouato nella prima propositione, mà ancora di S. Giouanni Chrisostomo, di S. Tomaso d'Aquino, di Soto prestantissimo Theologo nella dist. 25. del 4. libro delle Sentenze, di Couarruuias nel cap. 31. Practicarum quæstionum. il quale cita à suo fauore Innocentio Terzo Papa, Alciato, Ferrarese, Medina & altri. & questi due Dottori, cioè Soto, & Couarruuia, si deuono in questo particolare molto stimare, per hauer scritto l'vno e l'altro, dopò il Concilio di Trento.

RISPOSTA.

SAnto Paolo, & S. Gio. Chrisostomo non parlano di essentione di Ecclesiastici, mà solo insegnano, che ogni huomo è obligato di vbidire a' suoi Superiori, come si è detto di sopra. S. Tomaso non nega l'essentione esser de iure diuino, se bene afferma essere de iure humano; perche può essere, anzi è de iure diuino, & humano, come

come dicono i sacri Canoni. Il Soto se bene nega l'essentione essere de iure diuino strettamente, tutta via dice esser conforme alla ragione naturale; & aggiogne che nessun Principe, & ne anco tutti li Principi insieme possono derogare à questa essentione. onde chiaramente la dottrina del Soto è contraria alli fatti de' Signori Venetiani, i quali ardiscono in tanti modi violare la sudetta immunità, come se stesse in mano loro di derogargli, quando gli piace. Ne è vero, che il Soto habbia scritto dopò il Concilio di Trento, perche se bene ei si ritrouò alle prime Sessioni celebrate sotto Paolo Terzo, tuttauia morì prima, che il Concilio si finisse, & cosi non vidde quell'vltimo Decreto, doue si dichiara, che l'immunità delle Chiese, & delle persone Ecclesiastiche, sia stata introdotta per diuina ordinatione: che se l'hauesse visto non gli hauerebbe in modo alcuno contradetto. Il Couarruuia come di sopra si è toccato, si è sempre dimostrato troppo partiale per la iurisdittione regia: mà nondimeno anco esso insegna, che il Sommo Pontefice ha potuto giustamente liberare li Ecclesiastici dalla potestà secolare, & che nessun Principe etiandio sommo, può derogare à questa immunità. Per il che si vede, che anco il Couarruuia condanna i fatti de' Signori Venetiani: onde l'Autore non sà quello, che si dica, mentre auertisce questi due Autori douere essere molto stimati. Finalmente non è da passare con silentio quello, che l'Autore dice, che Couarruuia allega per la sua opinione l'autorità d'Innocentio Terzo. Perche in questo luogo si hanno da notare due errori: vno dell'Autore, & l'altro del Couarruuia. Erra l'Autore, perche Couarruuia non ha mai citato per se Innocentio Terzo, che ben sapeua che gli era contrario. Il Couarruuia erra, perche allega per la sua opinione Innocentio Quarto nel Commentario sopra il cap. 2. de maiorit. & obedient. & pure Innocentio Quarto in quell'istesso luogo dice, che l'essentione fatta dal Sōmo Pōtefice cō consenso dell'Imperatore non è piena, & però bisogna confessare, che da Dio istesso li Ecclesiastici sono stati fatti essenti dalla potestà de' Principi secolari. Come poteua Innocentio IV. più chiaramente dire, che l'essentione delli Ecclesiastici sia de iure diuino? & pure il Couarruuia ardisce dire, che Innocentio IV. nega la suddetta essentione esser de iure diuino. Onde il Panormitano sopra il cap. Nimis, de iureiurando, riferisce, che Innocentio IV. tiene l'essentione delli Ecclesiastici essere de iure diuino. Ecco dunque di quanti errori sono piene quelle poche parole dell'Autore, il quale non contento di hauere allegato il Soto, & il Couarruuia, soggionge anco le proue loro con queste parole.

AVTORE.

ET la loro dimostratione è efficacissima, perche oltre l'autorità affermatiua di S. Paolo, di S. Giouanni Chrisostomo, di S. Tomaso: oltre l'vsanza della primitiua Chiesa; apportano ancora due argomenti negatiui efficacissimi, cioè se li Clerici, & li beni Ecclesiastici sono essenti de iure diuino, doue si legge questo ius? in che Euangelio, in che Epistola Apostolica, in che libro del nuouo Testamento, ò sia ancora del Vecchio? L'altro argomento si è, che niuno Principe secolare Christiano hauendo la mira alla quiete, & al buon gouerno del suo stato guarda à questo, ma lascia godere alli Ecclesiastici quelle essentioni, che gli pare, & quelle che non gli pare, non permette che le godano. Et se bene alcuni per legge humana intendono il Canone; tutta volta per quanto si caua dalla dottrina della prima propositione, si deue intendere il priuilegio del Principe, & la consuetudine da esso Principe dissimulata; ò il Canone riceuuto, il quale non è sopra il ius diuinum. In maniera, che hauendo il Prin-

cipe secolare la potestà sopra di tutti li suoi sudditi de iure diuino: non so come possa questa potestà essergli ò sminuita, ò tolta dal Canone, il quale est ius humanum: per la regola commune de' Legisti, che, Quotiescumque concurrunt duo iura, minus debet cedere maiori.

RISPOSTA.



Alle ragioni affirmatiue già si è risposto, nè occorreua ripetere tante volte il medesimo, per far il libro grosso. Alla prima ragione negatiua si risponde, che molti Autori Catholici hanno pienamente trattato questa materia; cosi Theologi, come Canonisti, & ne i libri loro si deuono cercare i fondamenti della sentenza loro. Et noi di sopra breuemente habbiamo accennato alcuni luoghi del Testamẽto vecchio, & nuouo, come è quello del Genesi al 47. & quell'altro del primo di Esdra al 7. & dell'Euangelio di S. Mattheo al 17. Ergo liberi sunt filij, doue per figliuoli s'intendono li Ecclesiastici, secondo l'espositione di S. Girolamo, & S. Agostino. Nè solo s'intende per ius diuino la Scrittura santa, mà anco il lume naturale, ò vogliamo dire la ragione, & legge naturale: & cosi dice Giouanni Driedone nel 1. lib. de libertate Christiana cap. 9. che l'essentione delli Ecclesiastici è de iure diuino, perche viene insegnata, & dittata dalla ragione, & lume naturale, perche ogn'vno naturalmente intende, che le persone & robbe consecrate à Dio sono proprie di Dio, & però non è ragione, che sopra di quelle habbiano potestà i Principi secolari, & che questo sia vn lume naturale, si può conoscere da questo, che in tutte le Religioni cosi vere, come false, si è osseruata questa legge di essentione. Cosi leggiamo nell'Essodo al cap. 30. & ne' Numeri al primo, che appresso li Hebrei, i Leuiti erano essenti, & nel Genesi al. cap. 47. che appresso li Egittij i Sacerdoti erano essenti, & nel 2. libro dell'Economica di Aristotile, che appresso li Greci, i Sacerdoti erano essenti. & il medesimo di altri Gentili si legge appresso Cesare nel lib. 6. de bello Gallico, & appresso Plutarcho nella vita di Camillo, & appresso altri Autori, che si lassano per breuità. Alla seconda ragione negatiua, si risponde, che quella ragione non si legge nel Soto, ne anco nel Couarruuia, mà l'Autore se l'ha finta del proprio ceruello, ne è ragione, mà calunnia contro tutti li Principi, come se tutti fussero Macchiauellisti, & concedessero, ò togliessero l'essentione a' Clerici, secondo che fusse vtile ò disutile alla ragione di stato. Mà noi sappiamo, che nella Chiesa di Dio vi sono molti Principi religiosi, & pij, & che temono Dio, come deuono. Mà quãdo fusse vero, il che non si concede, che molti Principi non permettessero l'essentione se nõ quanto è vtile alla ragione di stato, che modo di argumentare seria questo, Molti principi nõ permettono l'essentione, dunq; nõ è de iure diuino? il che è tanto, quanto se dicesse, moltissimi Christiani rubbano, adulterano, dicono falsi testimonij: dunq; nõ sono de iure diuino, li cõmandamenti non furaberis, non mœchaberis, non falsum testimoniũ dices. Bisognaua prouare, che quei Principi, che nõ permettono l'essentione, se nõ quanto li pare, faccino bene, ò non faccino male: & allora si poteua conchiudere, non essere de iure diuino: mà dal semplice fatto, ò per dir meglio dalla semplice preuaricatione di vna legge non si può raccorre, che non sia de iure diuino quella legge. Quel discorso poi dell'Autore intorno al ius humano, se sia ius Canonico, ò priuilegio de Principi, ò consuetudine, è del tutto vano, perche l'essentione delli Ecclesiastici, oltre al ius diuino, è de iure humano in tutti i modi, perche si trouano di questa essentione molti Canoni, molte leggi ciuili, & vna longhissima consuetudine; & questo non lo può negare se non chi non ha letto niente. Finalmẽte quella

te quella conclusione, che al Principe secolare non possa esser tolta ò sminuita la potestà sopra delli Ecclesiastici. per qualsiuoglia Canone, poiche il Canone è de iure humano, & la potestà del Principe è de iure diuino: è vna conclusione falsa, & raccolta da falso principio, & repugnante à tutti li Dottori catholici, tanto Theologi quanto Canonisti; che sia falsa conclusione, è manifesto, perche è contraria a moltissimi Decreti de Concilij, & de Sõmi Pontefici, & all'istesse leggi Imperiali, & al lume naturale, come di sopra si è mostrato. Che sia raccolta da falso principio si è prouato nella risposta data alla prima propositione, doue si è dichiarato come la potestà de' Principi sopra de' laici non è de iure diuino, onde molto meno sopra de' Chierici è de iure diuino. Che finalmente questa ragione sia contro tutti li Dottori Catholici, così Theologi come Canonisti, si vede chiaro, perche il Soto, & il Couarruuia, che sono i principali fra quelli, che vogliono l'essentione delli Ecclesiastici, nõ essere de iure diuino, scriuono che il Sõmo Põtefice ha potuto fare essenti li Ecclesiastici, & che tutti li Principi sono obligati à rinoscer questa essẽtione, & che nessuno di loro, ne tutti insieme, la possono torre ò sminuire. Et questo lo dicono nelli luoghi istessi, che questo Autore ha allegati. D'onde seguita, che questo Autore ha insegnato alli Venetiani vna dottrina nuoua, erronea, scandalosa, scismatica, & seditiosa: & se pur voglia dire, che non sia nuoua, non trouerà altri Autori, & compagni che heretici, & scismatici & in particolare Frà Pietro Martire Luterano, il quale scriuendo sopra l'epistola ad Romanos, & dichiarando il cap. xiij. dice apunto quell'istesso, che scriue qua il nostro aduersario.

SESTA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

MEntre che il Principe di Venetia, legitimo & natural Signore del suo stato, il quale non hà mai conosciuto altro Superiore in temporalibus, eccetto Dio; fa legge sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto il suo Dominio, & punisce le persone Ecclesiastiche ne' casi graui, & atroci, & dispone sopra i beni non ancora passati alli Ecclesiastici, per l'autorità che hà immediatamente da Dio, della quale non si è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi che è in possesso di lei per immemorabile consuetudine di molti secoli, non che anni, non pecca. La ragione è, perche Qui non facit contra aliquã legem, non peccat: meno si dee dire, che pecchi, qui obseruat legẽ, &c.

RISPOSTA.

HORA finalmente doppo molto girare l'Autore è tornato à casa, & ci ha scoperto intieramente la sua intentione. Mà perche non sà parlare senza mescolare de gl'errori di ogni sorte, nel suo ragionamento dipinge in vn modo il Principe di Venetia, come se fusse vn Monarca assoluto, dicendo che è Signor naturale del suo stato. Se così è, la Rep. di Venetia ha perso la libertà, nè si può più chiamare veramente Republica, poiche hà Signore, & Signore naturale. Signore è quello, che può fare del suo quello che vole, potẽdolo donare, vendere, impegnare, cãbiare. Et quello è Signor naturale che ha il Dominio per heredità, per successione di sangue, per nascimento, non per elettione, ò donatione. Se conuiene al Doge di Venetia esser natural Signore dello stato di Venetia, me ne rimetto al giuditio di ogni vno, che sa le cose di quella Republica. Dice di più questo Autore, che il Principe di Venetia non conosce superiore in temporalibus, eccetto Dio. Et che è questo, altro che farlo Signore assoluto come sono li Regi, ne' quali la Republica hà transferito tutta la sua

potestà ? Mà se la Republica è vera Republica, & libera, come ella pretende, non hà transferito tutta la potestà nel Principe, mà gli hà communicata quella parte, che gli è parsa, & può accrescerla, & sminuirla, & leuarla del tutto, & anco punire il Principe, quando si voglia far padrone, con pena di morte, come già fece nella persona di Marino Fallerio, & per consequenza il Doge deue riconoscere per Superiore in temporalibus, non solo Dio, mà anco la sua Repub. ò vogliamo dire il gran Consiglio. Mà lasciamo questi errori, che se non premeno a'Venetiani, manco deuono premere alli stranieri. Veniamo al punto della controuersia. Afferma quest'Autore, che il Doge di Venetia non hà peccato in fare leggi pregiudiciali alla Chiesa, & carcerar Ecclesiastici, delle quali cose è stato ripreso dal Sommo Pontefice, & dipoi per non hauer obedito, è stato Scommunicato. Et che non habbia peccato, lo proua con tre ragioni. Prima, perche hà potestà da Dio immediatamente sopra delle persone & robbe Ecclesiastiche. Secondo, perche non si è spogliato di questa potestà, ne per priuilegij concessi, ne per Canoni riceuuti. Terza, perche è in possesso di tempo immemorabile. Essaminiamo queste ragioni. La prima è falsa non solo per quello che si è detto nella refutatione della prima propositione, ma anco per quello, che esso Autore dice in questo luogo, & per euidente esperienza. Percioche in questo luogo dice l'Autore, che il Doge può punire li Ecclesiastici ne' casi graui, & atroci, il che è segno che non ha da Dio immediatamente la potestà, ma da qualcheduno, che glie l'ha concessa limitatamente: perche se de iure diuino immediatamente il Doge hauesse potestà sopra li Ecclesiastici, l'hauerebbe in tutti li casi graui, & leggieri, atroci, & non atroci. Et similmente dice, che il Doge può disponere de'beni non ancora passati alli Ecclesiastici: che significa questa limitatione ? se non che non ha potestà assoluta sopra de'beni Ecclesiastici, & così non l'ha da Dio immediatamente: perche se così fusse, nessuno gli l'haueria potuto limitare, come al Papa nessuno può limitare la potestà, perche l'ha da Dio immediatamente. Et poi domando, se la Rep. può sminuire, & crescere l'autorità al Doge, e se lo può deporre di Magistrato, quando non si porti secondo le leggi di Venetia ? certo è che può, che altrimente non saria libera, dunque il Doge non ha la potestà da Dio immediatamente, ma dalla sua Republica, & così la potestà del Doge è potestà humana, limitata, soggetta à potestà maggiore, pur'humana. La seconda ragione è similmente falsa, perche se il Doge, ò Principe, non si è spogliato della potestà sua per priuilegij concessi da lui alle persone Ecclesiastiche; questo è vero, perche non si può spogliare, chi non è vestito; & il principe di Venetia non fu mai vestito di tal potestà, essendo che la Repub. Veneta nacque, quando già li Ecclesiastici erano essenti dalla potestà laica, se bene si può anco dire, che quando vn laico diuenta Ecclesiastico, allora il Principe viene ad esser spogliato della potestà, che haueua sopra di quella persona per priuilegio diuino dato alli Ecclesiastici, & anco per molti Canoni talmente riceuuti in tutta la Christianità, che non può nessun Principe, nè anco tutti li Principi insieme derogargli, come habbiamo dimostrato poco auanti cõ l'autorità del Soto, & di Couarruuia, che l'aduersario haueua allegati per se. Et quando non fusse altro, doueria bastare quel Canone famosissimo, Si quis suadente 17. q. 4. doue si scommunicano tutti quelli, che mettono le mani violente sopra li Clerici, ò Monaci, & l'assolutione è riseruata alla Sede Apostolica, nè qui si eccettuano i Principi, ò altri Signori secolari. Et questo Canone non solo non è stato mai reuocato, ma volendo Martino V. nel Concilio Constantiense moderare la grauità delle Scommuniche, & ordinando, che fusse lecito conuersare

uersare con li scommunicati,eccettuò tuttauia quelli, che sono stati dichiarati nominatamente scommunicati, & quelli che notoriamente mettono le mani violente sopra le persone Ecclesiastiche: perche questi tali senza altra dichiaratione volse, che si douessero vitare, & che quanto a questi, non valesse la sudetta moderatione. La terza ragione del possesso immemorabile si refuta con l'istesse parole de Venetiani,perche non per altro l'anno 1605. rinouorno vna legge ò come loro dicono,parte fatta già nell'anno 1536. che non si possa donare alle Chiese beni stabili,se non perche non era mai stata osseruata fin'a quel giorno, come essi stessi dicono. Et poi contro la verità,contro la charità,contro la giustitia,che possesso,ò che consuetudine può valere? sì che è falsità troppo enorme, che il Doge di Venetia non habbia peccato in far quelle leggi, & in carcerare le persone Ecclesiastiche.Ma chi vede hoggi,ò sente li grauissimi & horrendi eccessi,che si fanno da quel Doge in carcerare Sacerdoti,& Religiosi, in violentare li Ecclesiastici a nō seruare l'interdetto Apostolico,a riempire i Monasterij di Soldati,& finalmente a fare vna publica persecutione alle Chiese, & alle Religioni, come già fece Valente Imperatore Ariano, & poi Hunerico Re de Vandali pure Ariano; come può dire che quel Doge non pecchi,se non sia del tutto acciecato dalla passione,& dato,come dice l'Apostolo,in reprobum sensum? Lasso le parole seguenti dell'Autore,doue dice,che non pecca,chi non fa contra la legge, nè chi osserua la legge,nè chi seguita la dottrina di S.Paolo,che sono cose troppo note, & più degne di leggier faciullo,che di graue Theologo.Ma quell'vltima censura che fa l'Autore, quando dice, che quelli che tengono l'essentione Ecclesiastica esser de iure diuino gli paiono hora poco fondati,hora poco aueduti,hora troppo arrischiati,& hora troppo adulatori: non è censura fatta contra li huomini, ma bestemmia proferita contro lo Spirito santo: perche,essendo quella sentenza espressa de Concilij Generali Lateranense,& Tridentino,& dicendo con verità i sacri Concilij,massime generali, di esser congregrati in Spirito santo: & potendo dire con il primo Concilio Hierosolimitano: Visum est Spiritui sancto, & nobis,ne seguita, che lo Spirito santo sia hora poco fondato, hora poco aueduto,hora troppo arrischiato,& hora troppo adulatore, se l'aduersario nella sua censura non mentisce.

SETTIMA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.



Entre che la Serenissima Signoria non è colpeuole, nè fa peccato alcuno in fare quello,che si è detto nella propositione precedente,se è dal Sommo Pontefice Paolo V. nel breue delle censure da lui publicato,scommunicata, se i luoghi sacri sono interdetti,&c.è nulla la sua sentenza,nō solo de iure positiuo,per nō esser si osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sententia excommunicationis in 6. come si legge nel manifesto: mà ancora de iure diuino,percioche l'autorità di scommunicare è conditionata. Si peccauerit in te frater tuus. Si che doue non è peccato non hà luogo la scōmunica,& la sentenza fulminata contro di chi non hà peccato è nulla, ex defectu materiæ. Nè sia alcuno tanto grosso d'intelletto,che pensi,che se bene la Signoria Serenissima, come si hà prouato, non hà peccato,nè pecca,retinendo quod suum est, pecchi nulla di meno nō volendo vbidire al Pontefice, & esser persistente nella sua opinione; perche la constanza in vna buona opinione, non è ostinatione, & chi non hà peccato, non deue dirsi disubidiente, ò ostinato: poiche chi osserua la legge fa operatione santissima, & meritoria,& chi non vbedisce in quelle cose, che non possono esserli commandate,non commette peccato alcuno.

RISPOSTA.

DVE cose afferma l'aduersario in questa propositione: prima, che la sentenza di Scommunica, & interdetto fulminata da Nostro Signor Papa Paolo V. è nulla de iure positiuo: secondo, che è nulla de iure diuino. nell'una, & nell'altra cosa erra manifestamente. Dice dunque primo, che quella sentenza è nulla de iure positiuo, perche non si è osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sent. excomm. in 6. questa prima è notoria falsità, perche nel titolo de sent. excomm. in 6. vi sono tre Canoni soli, che determinano l'ordine iudiciario, nel cap. 1. si comanda, che la sentenza si metta in scriptis, nel cap. Solet, si comanda, che non si scommunichi nessuno dopo che habbia appellato, nel cap. Statuimus, si commanda, che non si scommunichi nessuno senza prima auuisarlo canonicamente, cioè con tre monitioni. & se bene, non qualsiuoglia mancamento faccia la sentenza nulla, nondimeno non habbiamo bisogno di questa scusa, perche la sentenza di Nostro Signor è stata fatta in scriptis, & con le tre monitioni di otto giorni per primo termine, otto per il secondo, & otto per il terzo: nè si è interposta appellatione, ne si poteua interporre, essendo il Papa giudice supremo. Si che si è osseruato con ogni essattione tutto l'ordine giudiciario, che comandano li Canoni de sent. excom. in 6. Toccaua all'aduersario produrre il Canone, & mostrare in che cosa non si è osseruato: mà perche non lo poteua fare, & li bastaua ingannare gl'ignoranti, però se l'è passata con termini generali. Dici appresso, che la sentenza di Nostro Signore è nulla de iure diuino, ex defectu materiæ, perche la scommunica è pena, che non si può dare senza colpa, & però non hauendo la Signoria di Venetia peccato, non poteua essere scommunicata. A questo già si è risposto, & dimostrato, che la Signoria hà peccato grauissimamente, prima in fare le leggi inique contra la Chiesa, & incarcerar persone Ecclesiastiche, & di più in esser disobediente al Sommo Pontefice, non volendo emendare le cose mal fatte. Et quando fusse dubbio, se la Signoria ha peccato ò nò, certo è che ciò non tocca giudicarlo alla Signoria, mà al Papa, che è Giudice supremo in luogo di Christo. Et questo non lo può negare l'aduersario, il quale hà detto nella quarta Propositione, che la potestà del Papa è super peccato. Se adunque il Papa è Giudice sopra il peccato, a lui tocca discernere, se vna cosa è peccato, ò non è peccato, come in figura di questo nel Testamento vecchio, al Sacerdote toccaua giudicare, se vno era leproso, ò non era. Et hauendo già il Sommo Sacerdote giudicato, che il Doge di Venetia ha peccato grauemente, & è coperto d'vna lepra spirituale molto maligna, & contagiosa, & però l'ha separato pe mezo della Scommunica, dal consortio de' fedeli, come si può difendere, ò scusare? Et il dire, che la constanza in vna buona opinione non è ostinatione, è vero sin che la questione è dubitabile: mà quando è giudicata, & finita dal Giudice, al quale ogn'vno è obligato a credere, come è questa, della quale parliamo, il parere di chi difende li Venetiani, non è più opinione, ma errore, & la constanza in esso è ostinatione.

OTTAVA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.



Vero, che S. Gregorio Papa dice, che Sententia Pastoris iusta, siue iniusta timẽda est. Mà nõ fa al caso questa sentenza: percioche è gran differẽza fra la sentẽza del Giudice Ecclesiastico, che è ingiusta, & quella, che è nulla, come dottissimamẽte afferma

no il

no il Nauarro de censuris Ecclesiæ c.27. & il Soto 4. Sent. dist.22. & che l'ingiusta si deue temere, mà che la nulla nō si deue osseruare. Per tāto essendo le censure publicate dal Sōmo Potefice Paolo V. come s'è detto nulle, perche sono come vna scrittura formata nell'acqua, & nell'aria, cioè senza sostegno, & senza materia, son di parere, che non le dobbiate osseruare, & che non dobbiate innouare cosa alcuna nella vostra Chiesa.

RISPOSTA.

COME l'Aduersario da falsi principij conchiude, che la sentenza del Sommo Pontefice, per esser inualida & nulla, non si dee temere, & per consequenza deuono li Sacerdoti in Venetia, & nel suo Dominio celebrare i diuini Officij, come se non ci fusse interdetto: cosi noi hauendo gettato per terra tutti li suoi falsi principij, vani fondamenti, & dimostrato la sentenza di Nostro Signore Papa Paolo V. esser valida & giusta, & talmente soda & ferma, come se fusse scritta in marmo, ò bronzo, potiamo securamente concludere, che deue esser temuta, & osseruata, & che deono i Sacerdoti in Venetia, & nel suo Dominio, osseruare con ogni diligenza l'interdetto se nō vogliano offendere la diuina Maestà, & perdere la salute dell'anime loro, & de' popoli. Et questo sia detto intorno alle otto propositioni. Ma perche l'Aduersario, nel fine del suo ragionamētō fra molte cose impertinenti mescola di molti errori, andaremo con molta breuità scoprendoli ad vno ad vno.

Primo dice, che secondo la dottrina del Nauarro la sentenza di Scommunica quando è nulla si deue temere, & osseruare fin che il popolo sia ben persuaso della nullità, & questo per non generar scandalo: & aggiogne che il popolo di Venetia è persuaso a pieno della nullità della Scommunica Papale per l'editto del Doge. Questo non è altro, che dire, che quando il Giudice afferma la sua sentenza esser giusta, & valida, & il Reo afferma essere ingiusta, & nulla, allora si ha da credere al Reo, & non al Giudice. Dottrina per certo degnissima di si gran Theologo: & qual sentenza sarà mai giusta, & valida, se si ha da cedere al Reo? Secondo dice, che non può scusare certi religiosi, che hanno eletto piu tosto partirsi da Venetia, che celebrare i diuini officij, nel che hanno scandalizato molti. Non hanno bisogno quei Religiosi di essere scusati, & se alcuni si sono scandalizati dell'obedienza loro verso il Sommo Pontefice, bisogna dire quello, che disse il Saluatore de i Farisei: Sinite illos, cæci sunt, & duces cæcorum, Matth. 15. Terzo dice, che il difendere la libertà del suo Principe naturale è de iure diuino, ma le sentenze Ecclesiastiche sono de iure humano, il quale deue cedere à quello. Gran studio ha fatto questo Dottore nel ius diuino, che ad ogni parola gli vien in bocca. Et di qui nasce che argumenta cosi diuinamente: Difendere la libertà del Principe è de iure diuino, le sentenze Ecclesiastiche sono de iure humano: il ius humano cede al ius diuino: dunque deuono i Sacerdoti dispregiar le Scommuniche, & l'interdetto del Papa, per difendere la libertà del Doge di Venetia. Ma noi rispondiamo, che se è de iure diuino difendere la libertà del Principe della terra, molto più è de iure diuino difendere la libertà della Chiesa che è sposa del Principe del Cielo: & di più diciamo che la libertà, che hoggi pretende il Doge di Venetia, è libertà di carcerare quelli che non li sono sudditi, & di fare leggi contra la giustitia, & la pietà. & però è de iure diuino nō difendere ma impugnare cotal libertà: & aggiogniamo, che le sentenze Ecclesiastiche quāto alla potestà sono de iure diuino, fondate nell'Euangelio. Matth. 18.

Quarto dice, che alcuni s'ingannano con pensare, che la controuersia presente sia de Fide, essendo solamente de moribus: & se alcuna cosa sia espressa nella Scrittura, che faccia il negotio de Fide, è l'opinione della Serenissima Signoria, la quale espressamente è insegnata da S. Paolo. Rispondo, che la controuersia principale non è de Fide: mà nondimeno quelli, che hanno preso à difendere la Signoria di Venetia, hanno mescolato ne' loro trattati de gl'errori in materia de Fide. Et l'aduersario, che con la sua solita prudenza dice, che l'opinione della Signoria è espressamente insegnata da S. Paolo; non si accorge, che quelle cose che sono insegnate da S. Paolo espressamente, non si possono chiamare opinioni, perche nè seguitaria, che si potesse dubitare della dottrina di S. Paolo, essendo che l'opinione è incerta, & dubbia. La verità è, che l'opinione della Signoria non si troua in S. Paolo in modo alcuno, mà si bene si troua in S. Paolo nell'epistola alli Hebrei al 13. capitolo: Obedite præpositis vestris, & subiacete eis: ipsi enim peruigilant, tamquam rationem pro animabus vestris reddituri. Et contro questa dottrina, che non è opinione, mà certissima Fede Catholica, fanno hoggi li Signori di Venetia, ingannati da voi altri non Dottori, ma seduttori.

Quinto dice, che non deono i Sacerdoti separarsi dal capo loro, che è il Principe. Che direbbe altro vn'heretico Protestante in Inghilterra? chi ha mai inteso, che il Principe secolare sia Capo de' Sacerdoti, & per cõsequenza capo della Chiesa, se non doppo che il Rè d'Inghilterra Henrico VIII. si ribellò dal Papa, & fecesi chiamare Capo della Chiesa Anglicana? & poi dice costui, che non si tratta de Fide, ma de moribus.

Sesto, lauda li Ecclesiastici di Venetia, che siano prontissimi à metter la vita per il suo Principe. Nuoua sorte di Santi è questa, che vogliono mettere la vita per il Principe, che li constringe à far sacrilegij, & disubbidire al Vicario di Christo: fin hora si è letto nell'Officio diuino in laude de' Santi: Isti sunt triumphatores, qui contemnentes iussa Principum, meruerunt præmia æterna. Di quà auanti bisognarà dire: Isti sunt triumphatores, qui contempserunt Deum vt seruarent iussa Principum: se si ha da credere à questi nuoui Dottori.

Settimo dice, che li Signori Venetiani hanno messo pena della vita alli Religiosi, se non tengano aperte le Chiese, & non celebrano li diuini Officij, acciò che per vano timore non si intermettessero in quella Città, che fu sempre Catholica, & hora più che mai professa di conseruarsi tale. A questo non voglio rispondere io, mà lassarò che li risponda lo Spirito santo, per bocca di Samuele 1. Reg. 15. Nunquid vult Dominus holocausta, & victimas, & non potius vt obediatur voci Domini? melior est enim obedientia, quam victimæ, & auscultare magis quam offerre adipem arietum; quoniam quasi peccatum ariolandi est repugnare, & quasi scelus idololatriæ nolle acquiescere. Et acciò che non dica, che qui si parla dell'obedire à Dio, senti quello che dice il Signore in S. Luca al 10. Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit. Si che sia pur certa la Republica di Venetia, che li suei diuini Officij, & sacrificij non piacciono à Christo, che si fanno contro l'obedientia del Vicario di Christo: & nõ placano, ma accendono l'ira di Dio contra di quelli che li offeriscano, & di quelli, che constringano ad offerirli.

Ottauo ricorda, che si legga la dottrina del fondatissimo Dottor Nauarro nel cap. Nouit, de iudicijs notab. 3. & nel Manuale c. 27. de Censuris, dicendo che in tutto quello, che si è detto di sopra, è in suo fauore, & finalmente essorta che per non pericolare, ogn'vno si ritiri à quel securissimo porto di quella notabile dottrina,

trina, che tutti li Ecclesiastici se godono alcuna essentione, non la godono de iure diuino, ma ex priuilegio Principũ, li quali Principi possono ritrattare, sminuire, dilatare li detti priuilegij come loro piace. Rispondo, che il Nauarro ingiustamente da costui è infamato, come fautore di tanti errori, che fin qui ha insegnato. Et perche i libri sono stampati, & si leggano da tutti, mi rimetto al giuditio de' Lettori. Mà che li Principi secolari possino retrattare, ò sminuire li priuilegij di essentione, che hanno li Ecclesiastici, è dottrina tanto falsa, & tanto nuoua, che come si è detto di sopra, è riprouata in specie dall'istesso Couarruuia, che è vno de gli Autori, che meno fauoriscono la essentione Ecclesiastica.

Hora hauendo sodisfatto, come io penso, à tutte le obiettioni di questo Dottore; resta solo, che auuisi, & essorti, & preghi, come fo con tutto'l cuore, quella Nobilissima Republica, & il suo Serenissimo Principe, che consideri bene di che Dottori si fida. Et per non andar lontano, questo Dottore, al quale hò preso à rispõdere, dice, che il Nauarro è in suo fauore, & pure il Nauarro nella Sõma al tutto cap. 25. nu. 16. dice, che è peccato à cõstringere li Ecclesiastici ò commandarli, à non seruare l'interdetto. Et nel ca. Nouit, de iudicijs, not. 6. nu. 30. dice, che li Clerici & Monaci sono essenti dalla potestà de' Principi, secolari iure diuino, quanto alle cause criminali, & spirituali, & altre annesse al Clericato, & aggiogne questa esser sentenza commune de' Theologi, & Canonisti. Dunque secondo il Nauarro, pecca contra il ius diuino quel Principe, che mette in prigione i Clerici, ò Monaci, ò presume giudicarli in causa criminale: & similmente pecca contra il ius diuino, quando comanda a' Clerici, o a' Monaci, che celebrino le Messe, ò li diuini Officij, perche queste sono cose spirituali. Et finalmente peccaria contra il ius diuino se tentasse di torre, ò sminuire questa essentione che hanno i Clerici & Monaci da Dio. Ecco dunque quanto falsamente vi ha insegnato questo Dottore, & come ui hà ingannato sotto il nome del Nauarro. Et il simile fanno tutti gli altri, de' quali sin'hora sono vsciti libretti in simile materia, che tutti sono pieni di nouità, & bugie. Essorto, & prego appresso à pensare, che nessuno vuol meglio a' figliuoli, che il padre, & la madre: che però disse S. Paolo, ancorche habbiate molti pedagogi, mà non hauete molti padri. La Madre vostra è la Santa Chiesa Romana, il Padre vostro è il Sommo Pontefice, che in luogo di Christo vi nodrisce, & allieua fin che siate grandi, & capaci dell'heredità del Paradiso. Però douete presupporre, che molto più bene vogliono questa Madre, & questo Padre, che cotesti pedagogi, che vogliono insegnarui le regole al rouescio. Finalmente essorto, & prego à considerare i giuditij diuini, i quali molte volte si fanno sentire ancora in questa vita. Si legge nelle vita di santo Stanislao Vescouo, & Martire, che Papa Gregorio VII. per i peccati del Rè Boleslao messe l'interdetto in tutta la Polonia, scommunicò il Rè, & gli tolse il titolo Regio. Et perche il sudetto Rè stette indurato, & impenitente, Iddio lo castigò, con fare che fusse dispreggiato da suoi, & aborrito da' forastieri. Et perche non per questo si conuertì, aggionse Iddio il secondo flagello, con fare che gli si ribellasse parte del Regno, & nel resto nascessero dissensioni, & seditioni grandi. Et perche nè anco questo bastò, aggionse il terzo flagello, con fare, che come fuora di se andasse fuggendo, & errando per le selue, con i suoi cani appresso, & vn giorno cascasse repentinamente morto, & fusse da' proprij cani diuorato. Ecco l'horrendo fine di chi dispreggiaua la scommunica, & l'interdetto del Vicario di Christo, & nondimeno costui non fu mai ardito di comandare, che l'interdetto non si seruasse. Il medesimo fine fece Lodouico Bauaro Imperatore, il quale dispregiando le censure di Papa Giouanni Vigesimosecondo, & poi di Papa Benedetto Duodecimo,

vn giorno alla sprouista cascatogli il proprio cauallo sopra, repentinamente si morì, senza hauer tempo di essere assoluto da' peccati, & dalle censure, come scriue Giouanni Villano nel libro 12. cap. 105. Il medesimo Dio è hora, che era allora, & la medesima omnipotenza tiene, che allora teneua: si che, se così aspramente punì coloro; che non sforzauano à dispregiare le censure Ecclesiastiche, mà solo essi le dispregiauano, che gran cosa saria, che in questo tempo punisse coloro, che non solo essi dispregiano le censure: mà con minaccie di morte sforzano gl'altri à dispregiarle? Dunque obbediamo allo Spirito santo, che nel Salmo ci essorta: Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Et altroue: Nolite tangere Christos meos. Et altroue: Et nunc reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus, & pereatis de via iusta.



DIFESA
DI
GIOVANNI MARSILIO
A FAVORE
della Risposta dell'otto Propositioni

Contro la quale hà scritto

L'ILLVSTRISS. ET REVER. SIG. CARDINAL BELLARMINO.

Prou. cap. 1.

FRVSTRA IACITVR RETE ANTE OCVLOS PENNATORVM.



IN VENETIA,

Appresso Roberto Meietti.

M. D. CVI.

Con licenza de' Superiori.

PROEMIO.

NOn vedendo comparire in luce la difesa dell'otto Propositioni impugnate dall'Illustrissimo Signor Cardinal Bellarmino, come si era sparsa voce di douere vscire nel termine di pochi giorni: ho io preso ardire, mosso da quel zelo, che nel petto de credenti accende la Christiana carità, di mettermi all'impresa, sicuro che ciò non possa dispiacere ne al Signor Dio, che è l'istessa verità, à fauore della quale intendo di scriuere; ne à questa Serenissima Republica alla quale io seruo con quel picciol talento, che à sua diuina Maestà è piaciuto donarmi: per la cui difesa senza dubio si può credere, che siano state composte le otto propositioni: accioche si veggia, che à torto è stata diffamata vna dottrina vera, e Cattolica, e l'Autore di essa pro bono opere, per dir così lapidato (Io.c.10.) come se hauesse detto vna biastema.

Ilche mi sforzarò di fare con ogni chiarezza, & sincerità possibile, accioche non sia pur vno, che non s'accorga, che à gran ragione si può dire di coloro, che combattono la giusta, e ragioneuol causa della Serenissima Republica, quello, che à simil proposito disse il real Profeta (Ps.63.c.) Sagittæ paruulorum factæ sunt plagæ eorum.

Risponderò cō quella modestia, che insegna l'Apostolo, (Ph.4.) à tutti quei Capi, i quali dal Signor Cardinale sono à torto ripresi; ne mi farà spauento la moltitudine di quelli, che potessero andar secondando l'opinione contraria, purche io m'attenghi alla costanza del Profeta Michea. (Reg.3.cap.22.) Poiche la verità, tal hora dall'adulatione, ò da mondano interesse, ò da vano timore, ò da fallaci speranze combattuta, in fine non può essere estinta, non extinguetur lucerna eius; vincit, & præualet. (Prou.c.31. Esdr.3.cap.4.)

Ordine, e diuisione della Difesa.

Douendo dar principio alla difesa delle otto propositioni, & della verità della dottrina di esse, seruarò questo ordine di diuisione di abbracciar tutto in dieci Capitoli. Nel primo de' quali scoprirò l'Arti, & li stratagemi di sua Signoria Illustrissima. Nel secondo risponderò all'oppositioni, che fa nel suo proemio; ne gl'altri otto difenderò esse otto Propositioni, vna per capitolo.

Et perche questa difesa habbia maggior fede, & auttorità, metterò prima fedelmente tutto quel, che dice l'Auttore dell'otto Propositioni, aggiungendoui quello che è stato tralasciato dal Signor Cardinale, accioche la pittura non paia sconcia, e deforme, priua d'alcuni suoi principali membri. Secondo, l'oppositioni che fa sua Signoria Illustrissima, con l'istesse sue parole. Terzo, la mia Difesa.

Il modo poi di rispondere sarà facile, e fondato sopra la ragione, & l'auttorità della Sacra, e Diuina Scrittura esplicata da coloro, dal parere de' quali non è lecito ad alcuno partirsi senza nota.

Et se per auentura potesse riuscire, & parere questa difesa più lunga di quello, che il medesimo difensore hauerebbe sommamente desiderato, se ne escusa con la necessità in che hà posto il Sig. Cardinale ogn'vno, che hauesse voluto rispondere, il quale volendo riprendere ogni cosa e bene spesso senza portare ragione, o autorità alcuna costringe per confutare le sue risposte, e riprensioni, à portare per la difesa più ragioni, & più auttorità, le quali seruono à far che l'edifitio resti ben fondato, secondo il consiglio del Celeste Architetto supra firmam petram (Matth.cap.7. Luc.c.6.)

Prego il Signor Iddio, perpetuo, & indeficiente fonte d'ogni vero lume, che voglia illuminare la mente mia per la difesa d'vna causa tanto giusta, e ragioneuole.

Et la Beatissima Vergine sua santissima Madre, che voglia proteggere, come sempre hà fatto, le ragioni della sua deuotissima Città, percioche se Roma meritamente si chiama Ciuitas Petri, questa ancora, per esser fondata il giorno della sua Santissima Annuntiatione, e per li

continuati fauori da lei in ogni occorranza riceuuti, e per esser sempre nella Religione, & nella libertà stata Vergine, meritamente si può chiamare Ciuitas Virginis.

E finalmente il glorioso Euangelista San Marco, sotto le cui ali mitiamo, particolar scrittore, e magnificatore del Trionfo di Christo nostro Saluatore, che voglia assisterci con la sua protettione, & aiutarci con la sua continua intercessione, perche liberi da pericoli, goder possiamo quella pace, che egli per parte di Dio in quel suo sempre aperto, & non mai serrato libro ci promette.

Dell'arti vsate dal Signor Cardinale. CAP. I.



A prima Arte è stata, che non così tosto è comparso il detto trattato in stampa, che dalla Congregatione de' Signori Cardinali deputata in Roma à simili negotij, fra il numero de' quali è sua Signoria Illustrissima, è stato prohibito con tutte quelle scritture, che all'hora vscirono, concernenti l'interessi delli Signori Venetiani, senza allegare causa particolare della sudetta prohibitione, mà solamente certi generali titoli, e rispetti. Ma perche non hauesse à restar sepolta dottrina sana, & Cattolica con la diffamatione, & ignominia perpetua dell'ancor incognito nome del Cattolico Auttore di lei, hà permesso il secreto, & altissimo giuditio di Dio, che dall'vn canto si suscitasse impugnator famoso, e grande; e dall'altro difensore, altro tanto humile, & basse, quanto Cattolico; il quale conoscendo non potersi prohibire l'altissimo precetto della Carità, ne meno quello dell'incolpata tutela con alcuna humana legge dalla diuina permessa, & in molti casi sotto precetto comandata; hà preso la sua difesa, non solamente, perche il detto Auttore, & la sua dottrina non restasse indifesa, mà ancora perche hauendo congionta specialmente quel libro, con la sua, la causa della Christianissima Republica di Venetia, e di tutti i Prencipi Christiani, hà giudicato, che non si può prohibire con niuna ragione, che scriuendo alcuni Signori Cardinali in pregiuditio, & diminutione della loro potestà, & giurisdittione, non possano i suoi fedeli seruitori, & sudditi pigliar la sua difesa, & sostentare con ogni spirito l'auttorità loro, si come li detti Signori Cardinali per tutte le vie si studiano di aggrandire, & ampliare quella del Romano Pontefice, essenda cose molto più permessa il difendere il suo, che il tentare di pretendere quel d'altri, il giustificarsi, che l'offendere.

Hora, perche questo si faccia conforme alla mia obligatione, & al desiderio della mia rettissima intentione, in questo principio, per togliere via ogni, ancorche fosse apparente, occasione di prohibire questa opera, mi Protesto auanti il Concistoro della Santissima Trinità, auanti l'immaculata Vergine Madre di Dio, e tutta la Corte del Cielo, auanti quel Tribunale, che hà da giudicare l'opere mie, & li miei più occulti, & nascosi pensieri, che in questa opera non ho animo di tenere altra dottrina, che la Cattolica, & l'Ecumenica, che non solamente non contradirò ad alcun testo della sacra, e Canonica Scrittura, che sia apportato dal Signor Cardinale, ò in altra maniera, mà ne meno ad alcuna definitione della Chiesa vniuersale tanquam de fide, *anzi che non dirò cosa, la quale non sia stata detta, tenuta, difesa, e confermata da Dottori Cattolici, apportando, per quanto potrò, & la cosa lo ricercarà,* ad verbum *il parer loro. e quando facessi il cótrario per inauertenza, il che spero nel Signor Dio, che nó sarà, sarò pronto, di ciò accertato, à ritrattarmi, riputandomi à gloria, quando come huomo, nelli miei scritti fallassi, far quello, che in più libri fece quell'altro tanto humile, quanto ingegnoso, lume splendentissimo di questa nostra Chiesa d'occidente, S. Agostino. La Seconda è che fabrica sopra le parole dell'Auttore vn'espositione contraria al senso, & intentione di lui, à fine di cauarne conclusioni per riprenderle hora come heretiche, hora come scismatiche, hora come erronee, hora come temerarie, hora come scandalose, & hora come scempie. Con questa forma di dire, Se l'Auttore l'intende a questo modo, dice bene, ma s'egli l'intende a quest'altro, la propositione è heretica, erronea &c. maniera con la quale chi non vede, che si può riprendere non vn Scrittore ordinario, ma ogni testo della sacra Scrittura, come per essempio il Sign. nostro Giesù Christo disse* (Io. c. 14.) quia Pater maior me est, *secondo il modo del Sign. Card. vno potrebbe*

dire.

dire, Se intède questa Propositione della Diuinità è Heretica, perche qualis Pater, talis Filius: Symb. Ath. *mà se l'intède dell'humanità è verißima, e Cattolica. Et cosi andar dietro di vna in vna, cercàdo, come se suol dire,* in scirpo nodū. *Quādo Propositione par dubia, si suole esplicare sēpre nel miglior senso, che si può, mostrādo in questo sincerità, & charità Christiana termine che insegna apūto l'istesso Sig. Cardinale parlādo del Gersone à carte* 81. *della sua Risposta: del quale dice in questa maniera. Se ben è v. che il Cōmissario poteua far di meno di aggiungere quelle parole, nōdimeno nō sono degne di vna cēsura tanto rigida come è questa del Gersone, il qual hà preso in mal senso, quello, che si poteua pigliar in buono. Queste sono parole del Sig. Cardinale, lequali mi merauiglio, che nō osserui rispōdendo all'otto ppositioni, e tāto più quāto che si legge per tutto vn'Apologia di sua Signoria Illustrißima, se ben scritta à pena cōtro il Carerio, nella quale spesso li rimprouera, che l'habbia ripreso à torto interpretādo le sue Propositioni in mal senso, che poteua intenderle, & interpretarle in buono.*

La terza è, che confonde le materie; onde da quel Caos di confusione riescono consequenze simili; come per essempio l'Auttore parlando della potestà del Prencipe secolare, dice che può far leggi in ogni materia; cioè temporale, & iuxta suum finem, *& se ben non dice queste vltime parole, tuttauia necessariamente s'intendono, cōciosiacosache, secondo il costume ordinario, suppone* il Si est, & il quid est quod dicitur, *come à cose note, cioè che vi sia vna potestà temporale, & che questo nome non abbraccia se non le cose temporali, e non le spirituali. La doue sua Signoria Illustrißima fingendo di non intendere, conclude, se può far il Prencipe temporale leggi in ogni materia, dunque può far leggi che i Preti si maritino, del modo di dir la Messa, & cose simili: chi non s'accorge che questo è vn modo d'auuelenar le Dottrine per riprenderle? Ma l'Auttore per quello ch'io ho veduto leggendo attentamente l'opera sua, non si affatica in altro nella risposta, che in distinguere queste due potestà la temporale, e la spirituale; in modo che parlando dell'vna, non entra nelli confini dell'altra; e descriuendo la materia gl'atti, gli essercitij dell'vna, non li confonde con la materia, con gl'atti, con gl'essercitij dell'altra, osseruatore di quella dottrina, al tempo d'hoggi non sò perche cagione dal Signor Cardinale, e da altri poco abbracciata, di Nicolò primo Papa in Epistola ad* Michaelem. Cum ad verum ventum est, *parlando di Christo nostro Saluatore*, vltra sibi nec Imperator iura Pontificatus arripuit, nec Pontifex nomen Imperatorium vsurpauit: *il qual luogo esplicando sua Signoria Illustrißima,* lib. 5. de Rom. Pont. ca. 5. *dice,* Nicolaus Primus in Epistola ad Michaelem diserte docet Christum distinxisse actus, officia, & dignitates Pontificis, & Imperatoris, ne aut Imperator iura Pontificis, aut Pontifex iura Imperatoris præsumeret vsurpare. *Si che mi marauiglio, che hora sua Signoria Illustrißima confonda queste potestà, ò sia nell'esporre sinistramente le parole dell'Auttore, ò peggio, in voler, come si dirà, che nel Romano Pontefice siano tutte due queste potestà confuse* vi, & iure Pontificatus, *le quali sono ad ogni modo distinte: nō solamente per l'allegato testo mà ancora per quel che dice il deuoto Bernardo de Consid.* ad Eugenium Papam l. 2. Apostolis interdicitur dominatus, ergo tu, & tibi vsurpare audes, aut dominans Apostolatum, aut Apostolus dominatum? forma Apostolica hæc est, interdicitur dominatio, indicitur ministratio: *anzi di sopra sciogliendo quel dubio, che si suol fare che il Papa è ancora Prencipe temporale de' suoi stati, dal che si caua che in lui sono confuse queste Potestà, risponde l'istesso San Bernardo,* Esto vt alia quacunq; ratione hæc tibi vendices *(parlando dello stato temporale del Papa)* sed non Apostolico iure, nec enim ille dare, quod non habuit, potuit: *la qual risposta grandemente approua sua Signoria Illustrißima, nel* lib. 5. de Rom. Pont. nel cap. 10. *si che non si poßono, ne si debbono queste due Potestà cōfondere, ò sia per riprendere l'Auttore, ò sia per dimostrare che la Potestà del Pontefice sia illimitata, contro l'opinione di esso Signor Cardinale, altroue sinceramente tenuta, & esplicata, & hora abbandonata,*

La quarta è il dire, che l'Auttore nō sà logica, & che le cinq; prime Propositioni non sono à

proposito, acciochè il Lettore tenendole per tali, non li facci sopra consideratione, & li habbi à parer strano, quello che si conclude nelle tre vltime. Et pur l'Auttore come buon Logico osserua il precetto d'Aristotele nel suo argomentare fondando, e chiaramente dimostrando la verità delle premesse, per quindi trarne con ogni efficacia le conclusioni, intendendo bene quell'Assioma, Propter quod vnumquodque tale, &c. si che essendo le cinque prime Propositioni le premesse, dallequali efficacemente se ne cauano l'altre tre vltime, senza che esso Auttore vadi girando, come dice sua Signoria Illustrissima, le stabilisce, e le dimostra, come si conuiene fare ad vn buon Logico.

La quinta è sopra alcuni errori di stampa, e quelli, come si suol fare communemente, non attribuendo allo Stampatore, ma all'autore fà sopra di essi digressioni, non degne veramente della Dottrina, & Auttorità di esso Signore, come in quel numero fallato d'Innocētio III. nelquale lo Stampatore hà lasciato vn I. perche dica IIII. & in quell'altro della Nouella 83. doue lo Stampatore vi hà posto in luogo d'vn 3. vn 5. & in quello di San Paolo, doue dice sunt enim ministri Dei, ilche bastando al proposito dell'Autore, egli vi hà aggiunto, come io mi imagino, per inconsideratione la parola, ad tributa, la quale si è letta in molti esemplari corretta à penna, se bene le persone ancor mediocremente intendenti non era necessaria vna tal correttione, potentendosene elle senza esserne per auisate, facilmente auertire.

La sesta è caminar per uia di suppositi, come per essempio, suppone che habbia il Papa la suprema Auttorità sopra delli Christiani nel temporale; che la Potestà temporale, come Potestà, sia subordinata alla spirituale, & cose simili, lequali nō solamente suppone per cose certe, e non le proua, mà afferma, che il dire il contrario sia heresia, senza che apporti contro di quale testo, scrittura, ò contro qual definitione della Chiesa tanquam de fide siano tali propositioni.

La settima è citar spesso Auttori prohibiti, con dire hora che gli pare che all'Autore sia piaciuta l'opinione d'essi, hora che rinoua heretiche opinioni, ne, come di sopra si è detto, viene al punto di dire affirmatiuamente, questa opinione è heretica, perche è contro al tal testo della Scrittura, ò alla tal definitione della Chiesa. Quante cose hanno detto, & dicono li Auttori Heretici, lequali sono state dette, & ad ogni hora si dicono dalli Cattolici? non si deue riprouare vna dottrina, perche l'habbia detto vn' Heretico, mà si bene perche ella sia Heresia, ilche non si dimostra con dire solamente che quell'Autore l'ha detto, mà bisogna aggiungere, che quella Dottrina è stata dalla Chiesa in quell'Autore per heresia condannata. Questo termine tenuto dal Signor Cardinale vale à spauentare, & atterrir la plebe, e gli ignoranti, non ad ingannare i Sauij, & gli auueduti, i quali accortisi dell'artificio, non solamente non danno credenza à simili epiteti, mà ne meno à quelli, di erroneo, di temerario, di scandaloso, di seditioso, & di nouello Theologo, poiche non sono fondati in altro, che in vna maledicenza, anzi in vna licenza, che sua Signoria Illustrissima, & il Signor Cardinale Baronio si hanno preso di non solamente lacerare il nome delli Cattolici Scrittori, mà ancora delli Prencipi, delliquali, e con liquali li istessi Santi Pontefici, nelli antichi, & felicissimi tempi, parlarono sempre con vna riuerenza incomparabile, con epiteti eminentissimi, & essi all'incontro corrispondendo, aggrandirono di ricchezze, di priuilegij, & d'honoreuolezza la dignità del Pontificato.

Credendo sin quì, che à bastanza si siano scoperti al cauto, e Christiano Lettore gli artificij del Signor Cardinale contro questo pouero Auttore delle propositioni, si passerà al secondo Capo delle oppositioni, che fà sua Signoria Illustrissima nel suo proemio.

RISPO-

RISPOSTA

D'VN DOTTORE IN THEOLOGIA

AD VNA LETTERA SCRITTAGLI da vn Reuerendo suo Amico,

Sopra il Breue di Censure dalla Santità di Papa Paolo V. publicate contro li Signori Venetiani,

Et sopra la nullità di dette Censure, cauata dalla Sacra Scrittura, dalli Santi Padri, & da altri Cattolici Dottori.

Molto Reuerendo Signore,

HO letto la vostra lettera, & mi sono grandemente marauigliato, che riceuend' io sempre in tutte le occorrenze li primi auuisi da voi, & particolarmẽte doue se vi parano innanzi occasioni di ricercar da me qualche parere, hora, che nella vostra Città corrono tante diffamationi di così rileuanti cose & di somma importanza, siate stato l'ultimo ad auuertirmene. Et pure con tanta sollecitudine non mancate di richiedermi quel ch'io senta sopra questi Breui Pontificij publicati contro la Republica, & sopra le protestationi di nullità, & inualidità di essi Breui da lei fatte per difesa, & sostentamento delle sue ragioni. Io, se ben potrei non ingannarmi della causa di cotesta vostra tardanza, & attribuirla alla difficoltà della materia, ancorche non saprei persuadermi, che scrupolo potesse combattere l'animo vostro; tuttauia, per farui piacere, vi scusarò con le straordinarie occupationi, che mi allegate, & risoluendomi di cõpiacerui al solito, crederò etiamdio di sodisfarui con la prestezza, che mostrate desiderare: ritrouandomi preparato, per l'essattissima consideratione, che tutti questi giorni con isquisito studio ho fatto sopra della proposta materia. Dico dunque (se hò ben conseguito la vostra intentione) che desiderio vostro è di sapere:

Se le Censure publicate dalla Santità di N. S. Papa Paolo V. contro li vostri Signori Venetiani siano inualide, & nulle, come si dichiara nel Manifesto loro: onde essendo elle nulle possiate nella vostra Chiesa seguitar à celebrare, à ministrare i Santissimi Sacramenti, & essercitare tutti quei sacri, & diuini ministerij, ch'essercitauate prima della publicatione delle dette Censure senza alcun scrupulo di conscienza.

Per rispondere dunque ordinatamente, & chiaramente à cotesti vostri quesiti, abbracciarò tutto quello, che nella proposta materia si potrà dire in otto Propositioni, secondo l'usanza de' Theologi, la dottrina delli quali, si come sarà lontana da ogni sorte d'interesse, ò adulatione, così sarà fondata nella sacra, & Diuina Scrittura, nelli detti, & espositioni de' Santi Padri, & nella onnipotente forza della Verità, & della ragione, acciòche niuno, eccetto chi fosse proteruo, habbia ardire di contradirle.

RISPOSTA DEL CARDINAL Bellarmino, ad vna lettera ſenza nome di Auttore.

Sopra il Breue di Cenſure dalla Santità di Paolo Quinto publicate contro li Signori Venetiani.

BELLARMINO.



VESTA nuoua licenza di ſtampare libretti in Venetia ſenza nomi di Auttori, ſenza licenza del Superiore Eccleſiaſtico, ſenza notare il tempo, & luogo della Stampa, è vn ſegno manifeſto, che la diſubidienza và creſcendo con euidente pericolo della Fede; perche il Sacro Concilio generale Tridentino non per altro ha ordinato nella Seſſione quarta, che non ſi poſſino ſtampare libri di coſe Sacre ſenza nomi di Autori, & approuati prima dall'Ordinario, ſotto pena di Scommunica, & l'approbatione ſi vegga nel principio del Libro, ſe non per chiuder la porta all'hereſie, lequali per via di ſimili libretti ſogliono introdurſi nelle Città, & Prouincie. Hora, chi vede, che hoggi nel Venetiano non ſi ſtima più l'auttorità del Sacro Concilio, ne la Scommunica da eſſo minacciata, nè il pericolo dell'hereſia: & che ogni giorno vengono fuora libretti pieni di errori ſenza nome di chi li hà compoſti, & ſenza neſſuna approbatione: che può giudicare altro, ſe non che in breue ſia quella Città, ſenza accorgerſene, per trouarſi infetta della peſte dell'hereſia? la quale non ſolo è pernicioſa alle anime, allequali toglie il fondamento della ſalute: mà anco è la perturbatione, & rouina delli ſtati? Mà gia che io non poſſo a tanto male porgere più efficace rimedio, non laſciarò di fare quel poco che poſſo, con refutare ſimili libretti quando mi venghino alle mani; ſperando che altri più dotti di me faranno il medeſimo, & doue non arriuarà l'una arriuarà l'altra, & con l'iſteſſo Spirito di ſanta charità procuraremo l'aiuto de' noſtri fratelli, pregando l'Onnipotente Dio, che con occhi di miſericordia riſguardi quelli, che per giuſto ſuo giudicio cominciano a moſtrarſi di eſſere dati in ſenſo reprobo.

Mi è venuto alle mani vn libretto di vno, che ſi intitola Dottore di Theologia, & riſponde, ò finge di riſpondere ad vn ſuo amico Sacerdote, dal quale era ſtato dimandato, ſe le Cenſure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. cōtro li Signori Venetiani fuſſero valide, ò inualide, & ſe non oſtante ſimili cenſure poteſſe nella ſua Chieſa celebrare le Meſſe, & miniſtrare i Sacramenti, come prima faceua. La riſpoſta ſua è, che le ſudette cenſure ſono inualide, & nulle; & che ſenza ſcrupulo poſſono i Sacerdoti in Venetia, & nel reſto dello ſtato, celebrare le Meſſe, & i diuini Officii, & miniſtrare i Sacramenti, come prima faceuano. Et per procedere Theologicamente (come egli dice) riduce tutta queſta materia ad otto propoſitioni. Noi dunque proporremo fedelmente le ſue propoſitioni, & a ciaſcheduna aggiongeremo la riſpoſta, & laſciaremo che gl'huomini giuditioſi conſiderino, ſe queſto Theologo è Dottore, ò ſeduttore: & acciò non ſi poſſa lamentare, che habbiamo tralaſciato alcuna coſa, metteremo le ſue parole.

Dell'op-

Dell'oppositioni, che fà il Signor Cardinale nel suo Proemio.

Cap. II.

MARSILIO.

FA il Signor Cardinale due oppositioni nel suo Proemio. La prima si è che in Venetia siano stampati libretti contro la forma prescritta dal sacro Concilio di Trento sess. 4. il che amplifica dicendo, che ogni giorno quiui escono fuori simili libretti. La seconda, che cresce in Venetia la disubidienza, con euidente pericolo della Fede; alle quali risponderò ordinatamente. E per cominciar dalla prima, laquale è appoggiata ad vna falsa amplificatione, come è possibile che sia vera quella Hiperbole? poiche, all'hora, quando sua Signoria Illustrissima scrisse, non erano vsciti à fauore della Serenissima Republica, eccetto due libretti, vno sotto il nome di Auttore, che è il Christianissimo Gio. Gersone Cancelliere dell'vniuersità di Parigi, l'altro questo che noi difendiamo. E vero, per non dir altro del Gersone, che questo dell'otto Propositioni è stampato senza il nome dell'Auttore (sia stampato doue si voglia) dunque è egli così gran male? quanti libri si leggono in tutte le Prouincie fuori d'Italia da persone, che osseruano il sacro Concilio di Trento senza il nome dell'Auttore, e senza data, per giuste cause dall'istessi auttori tralasciati? Quanti libretti spirituali si leggono in Italia stampati senza nome d'Autore, e senza data, in particolare quel famoso Confessionario, che comincia, Perche la confessione &c. ne mai alcuno si hà fatto conscienza di leggerlo? Quella Spongia equitis Poloni *stampata in Napoli è pur'ella senza nome dell'Auttore letta communemente da tutti. Il sacro Concilio sotto le minaccie della scommunica, comanda che ne i libri che si hanno à stampare vi sia il nome dell'Auttore, & la licenza de' Superiori in fronte; e pure tutte quelle due cose tal volta, & non è molto tempo, sono state tralasciate in Roma. Sono le dette oppositioni, per non dir altro, di pochissimo rilieuo à chi intende il fine, & l'intentione del sacro Cócilio. Ilquale con gran giuditio non scommunica i contrafattori del suo ordine* ipso facto, *mà minaccia, come che* iustas ob causas, *si possano tralasciare le sopradette conditioni; e per tacer dell'altre, la sacra Congregatione sopra l'Indice, hà dichiarato che si può lasciar il nome dell'Auttore* causa humilitatis, *o per altre giuste ragioni. In somma il fine del sacro Concilio è, che nelli libri, che si stampano non vi siano errori d'alcuna sorte, & in particolare* in fide, *i quali non essendo in questo libretto, come chiaramente si dimostrarà, douendo io supponer, che prima di stamparlo, sia stato reuisto, & approuato da persone dotte, non interessate, Cattoliche, & che habbino tal auttorità, non veggio, perche cotanto quest'attione debbia esser ripresa da sua Signoria Illustrissima; all'hora si ch'io la riprenderei, quando fosse stata fatta in* contemptum Clauium, *mà essendo stata fatta à buon fine,* iustas ob causas, *mi pare che meriti più presto lode, che riprensione. E' chiaue, nol nego, questo libretto, mà non apre, come dice il Signor Cardinale, anzi che serra la porta all'Heresia; percioche pare à me di comprendere, che il fabro di essa la possi hauer fatta nella focina della sua carità con questa intentione; poiche l'Heresia che hoggi più d'ogn'altra è disseminata, & che è nelle porte d'Italia, & contigue alli stati della Republica, è quella de' sacramentarij, i quali prohibiscono l'vso de' sacramenti, il frequentar le Chiese, l'andar à Messa, gli essercitij della Religione, & l'esterno culto di Dio. Hor queste operationi Religiose essendo prohibite dall'Interdito, se si fosse solamente per otto giorni continui nel Dominio Venetiano osseruato; hauerebbe potuto contra il volere della Republica Religiosissima, & Cattolichissima andar serpendo, & entrar in esso la Peste di così fatta Heresia: percioche il Popolo che non mira alle cagioni, mà attende solamente a gli effetti, essendo l'istessi quelli dell'Heresia, e dell'Interditto, hauerebbe cominciato à raffreddarsi nelle diuotioni, à riceuer libertà di cóscienza, & ad abbandonar la vera Religione, & io hò sentito dire à molti có gran merauiglia queste parole, Il Pótefice, che doueria essortare ad andare alla messa, alla freque-*

za della santissima Communione, alle Chiese, non doueria prohibire gli esserciti di pietà, i quali se sono prohibiti da gli Heretici, non debbono esser prohibiti dalli Cattolici, e molto meno dal Pontefice. Oltre che in Venetia per antiche, & per recenti memorie, per cosi gran rispetto non si osseruò mai in alcun tempo l'Interdetto, ne si vide mai, che in qualche maniera si cessasse dal culto diuino. A questo hà hauuto la mira l'Auttor dell'otto propositioni per quanto io credo, sapendo li molti danni, che fanno gl'Interditti, annouerati nel Cap. alma Mater, onde il Soto in 4. dist. 22. dice, che non deueriano durare se non molto poco, per che vergunt in periculum diuini cultus. mà il mal de' mali è l'Heresia, à ciò rimediando questo libro, non sò perche si debbia dire, che sia chiaue, che apri la porta all'Heresia, & non che la serri: finalmente non saprei giudicare, ilche sia detto con ogni modestia, & profondissima humiltà, che fosse meglio in questi pericolosi tempi, hauer scommunicata, & interdetta la Serenissima Republica per cause di poco momento, e temporali, ò aprir la strada con la dottrina commune, come si possi senza peccato, e pericolo di Scisma stare in gratia di Dio, e non osseruare l'interditto, possendosi più facilmente sperar dalla Diuina onnipotenza l'addolcimento del cuore de' Prencipi, & che per altre vie si quietino questi motiui, che facilità al Prencipe di Venetia, entrata che sia l'Heresia nel suo Stato, il discacciarla.

Quanto alla Seconda oppositione, è certo, che il commandamento di Dio dell'obedienza al Superiore in temporalibus, oueramente in spiritualibus, s'intende con limitatione, iusta præcipienti. perche, se vn Superiore mi commandasse vna cosa contro la legge di Dio, non sono obligato ad obedirli. Oportet obedire magis Deo, quam hominibus, disse S. Pietro (Act. cap. 4.) Primo Papa doppo Christo Nostro Signore. Hora, hauendo la Serenissima Republica giurato à Dio di difendere, e conseruare nella sua libertà illeso quel Dominio, che hà riceuuto dalli suoi Antenati da ogni illecita soggettione, faria contro la legge della Natura, anzi contro la Giustitia, & contro il Sacramento, s'ella acconsentisse al precetto del Pontefice, col quale offende la sua antica libertà, & le scema il Dominio, & al quale non solamente non è obligata di obedire per l'allegato testo, perche oportet obedire magis Deo, quam hominibus, mà è obligata à resistere in tutti i modi à chi volesse sforzarla ad obedire, poiche come ben dice Cicerone nel I. lib. de gli officij ragionando dell'Ingiustitia, Iniustitiæ genera duo sunt, vnum eorum, qui inferunt, alterum eorum, qui ab his quibus infertur si possunt, non propulsant iniuriam. Dunque li Signori Venetiani non solamente non sono disobedienti, mà se facessero altramente di quel che fanno, ò hanno fermo pensiero di fare, perche sono gelosissimi della sua libertà, peccariano peccato iniustitiæ. A questo proposito fà molto quello, che dice il Sig. Cardinal Baronio tomo 10. Anno 878. di Santo Ignatio Patriarca di Costantinopoli, contro il quale hauendo Papa Hadriano publicato due monitorij, accioche douesse richiamare i Vescoui, che egli mandato haueua nella Bulgaria, perche diceua, che ciò fare alla sede Apostolica Romana s'apparteneua, e non à lui, vltimamente Papa Giouanni VIII. publicò il terzo monitorio, perche nello spatio di trenta giorni li richiamasse doppo la presentata, altramente che si tenesse per incorso nelle censure, e separato dalla Cattolica Communione, non si sà che Santo Ignatio mai obedisse, ne egli, ne li suoi successori: onde essendo morto fece grandissimi miracoli, & è tenuto per Santo, canonizato cosi dalla Chiesa Greca, come dalla Latina, la cui festa si celebra li 23. d'Ottobre. Il fatto di questo Santo con questa ragione viene scusato dal sopradetto Auttore. Neque est quod quis ob litem hanc Ignatium fuisse animo in Apostolicam Sedem infenso existimet, vel ingrato, cum quæ iuris essent suæ Ecclesiæ defendere iuramento teneretur, obstrictus etiam æternæ vitæ dispendio: non enim aliena retinere, sed sua possidere ex possessione prædecessorum ipse iustum putauit, cui haud dubium sponte cessisset, si id facere sibi licuisse credidisset. Probatum vas igne erat, excoctumque fornace omni rubigine carens. Dunque non è peccato conforme

forme all'essempio di questo Santo non obedire à sua Santità per ritenere quella Giurisditione, che la Republica hà giurato di difendere, hauendola dalli suoi Antenati riceuuta.

Questo istesso dice il P. Richeomo Prouinciale de Gesuiti nella sua Apologia stampata in Lione di Francia quest'anno 1606. nel cap. 24. parlando delle scomuniche, e Papali Interditti, ait (*dice egli del suo Auersario*) nos admodum consulto cauere vt dicamus quid acturi, quid molituri essemus, si adeo iratum numen haberemus, vt ad se Clementem, (*cioè ottauo*) extinctum accerseret, vt Bonifacios octauos, vt Benedictos decimos tertios, vt Iulios secundos induceret, *i quali scommunicarono i Christianissimi Regi di Francia, & interdissero il loro Regno*, O cœnum *risponde egli*, O labes, quid ageremus? audi, si pilum habes hominis sani, nempe vt breui dicã, quod in illo tempore probos, ac bonos Francos, quod moderatos, ac frugi Ecclesiasticos cum Rege Philippo pulchro, cum Ludouico duodecimo accepimus fecisse, qui ius suum, ac Regni cum mordicus tuerentur, nunquam propterea à SanctaSede Apostolica desciuerunt, recognouerunt in spirituali dominatione Pontificem, officij Christiani potissimas partes deseruere nunquam. *Ecco, che vuole questo Auttore, che ne li Christianissimi Regi Filippo Bello, & Ludouico duodecimo, ne li sudditi si Laici, come Ecclesiastici, habbiano commesso peccato di disobedienza, i quali per difendere, come egli dice,* mordicus iura Regni, *non obedirono alle Censure di quelli due Pontefici, anzi l'istesso Signor Cardinale* de Conciliorum auctoritate libro 2. cap. 19. *al qual proposito cita ancora il Turrecremata lib. 2. cap. 106. aggionge, che se il Pontefice perturbasse la pace della Respublica Christiana ingiustamente, non perche alcuni vogliano che egli non habbia Giudice superiore, in casi simili la Chiesa* erit sola sine remedio, *mà doppo le preghiere fatte à Dio N. S. che lo conuerta, doppo le modeste ammonitioni*, licet repugnare, & vim vi repellere, & armis: ad resistendum enim, & vim vi repellendam non requiritur vlla Auctoritas. *Si che ò sia non obedendo, ò sia facendo al Pontefice viril resistenza per le sudette ragioni, & Auttorità, e per difendere la sua Potestà temporale,* & non in contemptum Clauium, *non si può dire, che faccia male di alcuna sorte la Serenissima Republica, ò che in lei sia colpa di disubidienza, laquale non vi essendo, ne meno si può dire che ella cresca.*

L'altre cose che sono in questo proemio, perche sono più presto calunnie, e maledicenze nate forse, non da mal animo, che sua Signoria illustrissima habbia, mà piu tosto dall'affetto grande verso la sua opinione, che non lascia vedere la verità, & giustitia della causa, sono di parere di tralasciarle, come che non se li debbia dare altra risposta, eccetto, quello che si allegarà à fauore delle Propositioni in tutta questa Difesa.

Difesa della prima Propositione.

CAP. III.

PRIMA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.

LA potestà, che hanno i Principi secolari, anzi l'istesso Sommo Pontefice, come Principe temporale di Stati, & prouincie che possede: è loro concessa immediatamente da Dio, senza alcuna eccettione. Per intelligenza, & chiarezza di questa propositione deuesi auertire, che de iure gentium è stato introdotto il dominio, & la seruitù; il commandare del Prencipe & l'vbedire del suddito in quattro modi, cioè per elettione, per heredità, per donatione, e iure belli; in maniera che tutti quei Prencipi, che in vno di questi quattro modi sono mai stati, ò sono hoggi collocati nel Trono del Prencipato, sono giusti & legitimi Signori. Questi dico, che hanno l'auttorità da Dio di commandare, di far leggi, di essigere il tributo, di giudicare, di castigare i suoi sudditi senza alcuna eccettione.

OPPOSITIONI I.

BELLARMINO.

QVesta prima propositione contiene dui chiarissimi errori. Il primo è in quella parola immediatamente; il secondo in quella, senza eccettione. Et per dire prima del secondo, che è più chiaro; se quella parola senza eccettione, s'intende senza eccettione di sudditi, è erronea, perche sopra de' Chierici non hanno potestà i Principi secolari, essendo che sono esenti, almeno de iure humano, secondo tutti li Auttori Catholici, se bene come diremo appresso, sono esenti anco de iure diuino. Se s'intende senza eccettione di potestà, è propositione heretica, perche non è potestà di Principe nissuno Christiano, che non sia sottoposta alla potestà del Vicario di Christo in qualche modo: poiche il Vicario di Christo è Pastore vniuersale, & capo di tutti li Christiani, ò Principi, ò priuati che siano. Se s'intende senza eccettione de negotij, & casi, è propositione similmente heretica, perche secondo le Scritture sante, & i sacri Concilij, i negotij spirituali non sono sottoposti a' Laici, mà solo alli Ecclesiastici, & in questo sono concordi tutti li Dottori, cosi Theologi, come Canonisti. Ma veniamo alla parola immediatamente. Questa parola puo intendersi in due modi; primo che i Principi, in quanto Superiori, hanno immediatamente da Dio potestà di commandare a' loro sudditi, cioè che il commandamento dell'obedienza sia immediatamente da Dio, & questo è vero, & nessuno l'hà mai negato: essendo che nõ saria Superiore, se non potesse commandare, & non saria suddito, se non fusse obligato ad obedire: & cosi commanda Dio nelle Scritture sacre, & l'insegna la ragione naturale, che ogni suddito obedisca al suo superiore. Secondo, che i Principi secolari habbiano da Dio immediatamente per sudditi questi ò quei popoli, come per essempio il Rè Christianissimo, li Francesi, il Re Catholico, li Spagnoli, & la Republica di Venetia, i Venetiani, & per consequenza habbiano potestà sopra tali popoli. Et questo è falso manifestamente, & l'Autore istesso di questo libretto è forzato dalle sue parole a confessarlo. Perche dichiarando la sua propositione dice, che in quattro modi s'acquistano i Principati, per elettione, per heredità, per donatione, & iure belli, cioè per ragione di giusta guerra. Et certo questi titoli non sono diuini, ma humani, & se mediante questi titoli l'huomo acquista dominio, & potestà sopra di questi, ò di quei popoli, dunque non hà tal potestà da Dio immediatamente: ma mediante la elettione, come l'Imperatore & il Rè di Polonia, ò mediante la successione hereditaria, come li Regi di Spagna, & Francia, o mediante la donatione, come li Principi feudatarij, ò mediante la giusta guerra, come gia Gottifredo, & altri Signori acquistorno la terra santa. Onde chi domandasse al Re Christianissimo, con che ragione possiede la Francia, non direbbe, iure diuino, ma per ragione di successione hereditaria, & chi dimandasse al Doge di Venetia cõ che ragione ha il suo Principato, nõ rispõderebbe per ragione diuina, ma per elettione humana. Et questa è la differenza, fra il Principato Ecclesiastico del Papa, & i Principati secolari, & politici; che il Papa non solo commanda à tutti li Christiani per quella ragione vniuersale ordinata da Dio, che li Superiori comandino à' sudditi: ma perche hà da Dio immediatamente tutti li Christiani per sudditi: e se bene il Papa si elegge dalli Cardinali, nondimeno non hà la potestà da' Cardinali, ma da Dio, il quale disse a San Pietro, & in lui alli successori, Pasce oues meas. Et questo si dimostra con vna euidentissima ragione, perche il Papa non puo alienare dal suo Primato Aposto-

lico nessuna Prouincia, ne Città, ne persona, ne è possibile che sia vero Papa, & non sia Superiore di tutti li Christiani, & questo perche il titolo della sua potestà è diuino. Mà li Regi, & Principi secolari possono perdere i loro sudditi ò tutti ò parte; & possono loro stessi alienare qualche Città, ò Prouincia, & sottoporla ad vn'altro Principe, & così non hauere più potestà sopra quella Città, ò Prouinuincia, perche il titolo della loro potestà non è diuino, ma humano. Similmente nessuno può sminuire la potestà del sommo pontefice, ò sia il Collegio de' Cardinali, ò il Cõcilio generale, ò l'istesso SõmoPõtefice, ꝑche la potestà Papale essẽdo immediatamẽte daDio nõ è sottoposta alla volontà di creature. Il cõtrario vediamo ne' Principati secolari, che spesso gli viene sminuita la potestà ò da popoli, ò da Principi superiori, & tal volta Principati Monarchici, diuẽtano Republiche libere; e per il cõtrario le Republiche libere diuẽtano principati Monarchici. Il che tutto auuiene, perche la potestà loro nõ è da Dio immediatamẽte, ma da gl'huomini. Et se li Principi secolari nõ hãno potestà da Dio immediatamẽte sopra li Laici, molto meno l'hanno sopra de' Chierici, i quali sono esenti, come diremo appresso, per ragione humana & diuina. Dunque la propositione vera sarà questa, i Principi secolari non hanno potestà sopra de' Laici loro sudditi da Dio immediatamente, mà mediante qualche giusto titolo humano, & sopra de' Chierici habitanti ne' loro dominij, non hanno potestà ne diuina ne humana.

DIFESA.

MARSILIO.



Difesa della prima Propositione dimostraremo tre cose. La prima, che quelle due particelle immediatamente, & senza eccettione, riprese dal Sig. Cardinale sono verissime, dette da Auttori Cattolici, anzi dall'istesso Signore, nel senso, che l'Auttore le dice, insegnate & abbracciate. La seconda, che il modo, che tiene in rifutare non è quanto douerebbe essere conforme alla Christiana Carità. Nel terzo luogo additarò gli errori, che ho notato nel suo discorso.

Quanto al primo, che la eccettione delle persone Ecclesiastiche nelli delitti, & cose temporali, non sia stata comandata da Dio in alcun luogo della Sacra Scrittura, l'insegna expressis verbis *il Medina auttore fondatissimo, & Cattolico, de Restitutione q. 15. le cui parole sono queste.* Videtur oppositum esse verum, scilicet quod non sit de iure diuino, post legem veterem abolitam, obligante, Clericos, seu personas Ecclesiasticas à potestate seculari esse exemptas, sed hanc exemptionem diceremus Clericos ex concessione potestatis secularis obtinuisse, & obtinere. *Il che proua con efficacissimi argomenti à suo fauore, e rispondendo chiaramente à quelli de gli Auuersarij, in particolare conclude:* Denique hac ratione vnica videtur tenendum, quod dicimus, quia scilicet, nil debet dici esse de iure diuino, quod ex ipso iure diuino ostendi non possit: cum ergo præfata clericorum exemptio non possit ex iure diuino ostendi, sequitur, &c. *Il che proua risoluendo con gran facilità tutti quei testi, che si sogliono communemente allegare per dimostrare il contrario. Questa opinione fu ancora del Couarruuia lib.* Practicarum quæstionum, *cap.* 31. *conclusione* 2. *le cui parole sono queste:* In rebus tẽporalibus, & in criminalibus, quæ spiritualia nõ attinẽt, clerici, & eorũ res nõ sunt iure Diuino à iurisdictione Principũ seculariũ exẽpti. *E se bene questo Autore è ripreso dal Sig. Cardinale, come partiale della Giurisdittione del Sereniss. Rè Cattolico, si potrebbe egli difendere con dire all'incontro, che il Sig. Cardinale è partiale*

della Giurisdittione Ecclesiastica; à me basta che egli è Cattolico, & fondato Dottore, & per la sua opinione, oltre li molti, & efficaci argomenti, cita Innocentio de maiorit. & obed. *cap.* 2. *Ferrarese in* pract. ti. de Confessione, §. plenam, col. 1 *Alciato in cap.* cum non ab homine, col. 2. de iudiciis. *Lugdunense in* additionibus ad Consilia Alex. 8. libro 1. *Sono di questa istessa opinione il Vittoria, il Soto, e sù già il Sig. Cardinale nel libro de* Clericis, *nel cap. sotto questo titolo, se la immunità è de iure diuino, oueramente de iure humano; mà che stò à dire, che esso Sig. lo hà detto altrone, se in questo luogo, non volendo, lo confessa, cioè, che secondo tutti gli Auttori Cattolici la eccettione almeno è de iure humano? dunque confessa, che Auttori Cattolici tengono, che non sia de iure diuino, come dice l'Auttore, oltre che San Gio. Chrisostomo parla chiaro, dicendo* manifestum est quod ista omnibus imperentur non solum secularibus, sed & sacerdotibus, *dunque non vi è eccettione ne da Dio, ne da S. Paolo, il qual parla della potestà secolare per la bocca di Dio. Dalche resta manifestamente prouato, che quella particella, senza eccettione da Dio, è Dottrina buona, sana, e Cattolica di molti Auttori Cattolici, anzi si come prouarò in tutta la difesa, la più vera, e fondata.*

Riprende secondariamente la particella immediatamente, la quale è posta dal Nauarro Dottore fondatissimo, e Cattolico, Cap. Nouit, de iudiciis, *Notab. 3. nella definitione della potestà Laica, anzi facendo la conferenza, che fà il Signor Cardinale frà la potestà Laica, e la Ecclesiastica, dice,* Potestas laica prædicta, immediate à Deo est, sic scilicet, quod Deus indidit hominibus rationem naturalem, per quam concluditur esse debita in hominibus talis potestas, propter bonum regimen eorum. *Doue in oltre apporta per la sua opinione il Durando, Giouan. Parisiense, Almayno, Gersone, & altri Auttori Cattolici, onde conclude, che si come il precetto de* non occidendo *è de* iure naturæ *immediatamente da Dio, così l'auttorità del Prencipe laico de* occidendo *per la quiete della Republica è immediatamente da Dio. E ben vero, che questa potestà, come dice l'Auttore, l'ottiene questo, e non quello per modi humani, ò per heredità, ò per elettione, ò per donatione, ò iure belli, mà questo non impedisce, che ella non sia immediatamente da Dio, oueramente fà che sia da gli huomini, come dice il Signor Cardinale: & prima non può essere dagli huomini, perche San Paolo lo dice chiaramente,* (Ad Rom. cap. 13.) omnis Potestas est à Deo, *questa è potestà, dunque è da Dio: e di poi niun huomo può obligare l'altro huomo in conscienza ad osseruare le sue leggi: il Prencipe secolare può obligare li suoi sudditi ad osseruare le sue leggi in conscienza, dunque non hà l'auttorità da gli huomini, mà da Dio. e questo è quello, che dice San Paolo,* (Ibidem) qui potestati resistit, *non dice* hominis, *mà* Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. *Hora, si come secondo il Signor Cardinale niun nega, che la potestà Papale non sia immediatamente da Dio, se bene la elettione è dall'Illustrissimi, & Reuerendissimi Signori Cardinali, che sono huomini; così non si deue negare, se bene il modo dell'assuntione al Prencipato laico è humano, che la potestà di lui non sia immediatamente da Dio; ilche farò manifesto con vn'essempio filosofico. E' certo, che l'anima ragioneuole non è infusa da Dio nel corpo dell'huomo, prima che vi siano tutti gli organi, gl'instrumenti, le dispositioni, le quali rendono atto quel corpo à riceuerla; ilche tutto chiamano li filosofi,* conditio sine qua non, *dunque per questo vi sarà alcuno, il quale osi di dire, che l'anima ragioneuole non è immediatamente infusa, e creata da Dio nel corpo humano, mà* mediantibus dispositionibus? *sia lontana da vn Christiano vna tal biastema: hor così, se bene il modo, col quale questo, ò quell'altro Prencipe ottiene il Prencipato è humano, cio è* conditio sine qua non, *ad ogni modo riceue la potestà immediatamente da Dio per le ragioni sopradette. Conuinto dalla verità confessa parimente*

il Sig.

il Signor Card. che ella è immediatamente da Dio, dicendo, Questa parole immediatamente può intendersi in due modi: Primo, che i Prencipi in quanto superiori hanno immediatamente da Dio potestà di commandare à loro sudditi, cioè che il comandamento dell'obedienza sia immediatamente da Dio, e questo è vero. E se bene egli procura di confondere la parola Potestà, con la parola comandamento, tuttauolta secondo lui significano l'istesso; e meglio s'esplicaria per la parola Auttorità, oueramente giurisdittione, percioche per togliere l'equiuocatione cosi si deue trasferire la parola greca ἐξουσία. laquale significa la potestà, cioè l'Auttorità di comandare. E' dunque dottrina sana, Cattolica, anzi approuata dall'istesso Signor Cardinale, quella dell'Auttore in quelle due particelle, senza eccettione, & immediatamente, la quale se bene egli mostra, ne sò à che fine, di riprendere, pure per giusto giudicio di Dio non solamente non la riprende, ma l'approua.

Quanto al secondo si fabrica sua Signoria Illustrisima l'espositioni à suo modo lontanissime, per quello che si può ragioneuolmente discorrere, dall'intentione dell'Auttore; e poscia da quelle ne caua quell'ingiuriosi epiteti di Heretico, di Erroneo, &c. Per essere vna dottrina Heretica, & Erronea, bisogna, che sia espressamente detta, & ostinatamente tenuta da chi la dice, ò contro la sacra Scrittura, ò contro la definitione de fide *della Chiesa, ò che si caui per necessaria consequenza, che sia contro d'alcun detto della sacra Scrittura, ò della già detta definitione. L'ingiuria di poi è la maggiore, che si possa dire ad vn'huomo, non che ad vn Cattolico. Laonde l'Abbate Moyse come si legge in* vitis Patrum lib. 3. *volendo fuggire l'honore, che li voleua far quel Giudice, incontrandosi con lui, che nol conosceua, li disse, che l'Abbate era vn Heretico, riputando, che questo fosse il maggior peccato, & il più infame che si potesse riprendere in vn huomo; laonde il Giudice in vece d'honorarlo grandemente tra se stesso lo dispreggiò, & non dimandò piu di lui, si che non hà molto del buono il modo del Signor Cardinale, di far egli vn'espositione come si sia, e poi riprendere colui, ilqual non disse, ne potè dire parole, che ammettessero vna tal espositione.*

In oltre quell'altro modo di far vn lungo parallello, ò per dir meglio, vna lunga conferenza fra la potestà Laica, e la Ecclesiastica, di certo non è necessario. Percioche chi dice che la potestà Laica è immediatamente da Dio, *e senza* eccettione in temporalibus, *non nega che la Potestà Ecclesiastica possa essere immediatamente da Dio, e senza eccettione* in spiritualibus, *dunque è stata cosa superflua, e non necessaria il far tal conferenza. Hora veniamo à gl'Errori, e mi pardonarà sua Signoria Illustrissima se mi seruirò delle parole erra, & errore, perche non posso dimostrare che l'Auttore hà detto bene, e che a torto è da lui offeso, se insieme non dimostro, che egli senza occasione l'offende, & che ciò facendo erra, ne hò potuto ritrouare à questo fine più miti, e più vsate parole da quelli che disputano pro, e contra vna materia, di queste. Che errori siano poi quelli, che io additarò, cioè di che spetie, se in Theologia, se in* fide, *se in Filosofia, se in historia &c. lo lasciarò al giuditio del lettore per fuggire la maledicenza, e le punture.*

Erra I. perche essendo cosa certissima, che le due contradittorie non possunt esse simul veræ, *egli l'abbraccia tutte due per vere, e prima dice, Li Prencipi in quanto superiori, hanno immediatamente da Dio la potestà di commandare alli suoi sudditi: e dipoi pentito dice. Se li Prencipi Secolari non hanno potestà immediatamente da Dio sopra i Laici, molto meno l'hanno sopra i Clerici: & più à basso, Dunque la propositione vera sarà questa: i Prencipi secolari non hanno potestà sopra de Laici loro sudditi da Dio immediatamente. bisogna che ò l'vna sia vera, e l'altra falsa, ò che chi le tiene tutte due per vere, erri grauemente.*

Erra II. perche confonde queste due parole: il titolo della potestà, & la potestà istessa: lequali cose sono affatto distinte, percioche il titolo est conditio sine qua non acquiri-

tur Poteſtas, *mà la poteſtà è quella Auttorità, & Giuriſdittione, che dàl Iddio immediatamente al Prencipe, che riceue dagl'huomini quel titolo, il che è ſtato manifeſtamente prouato con l'eſſempio dell'anima ragioneuole, & il Signor Cardinale è forzato à concederlo, perche ammette per vero, che ſe bene l'elettione del Pontefice è dagl'huomini, tutta volta la Poteſtà egli la riceue immediatamente da Dio,* ergo à pari &c.

Erra III. perche dice, che è Hereſia affermare che la poteſtà temporale non ſia ſtata fatta ſoggetta da Dio alla ſpirituale. Atteſo che non vi è luogo di ſcrittura, ne definitione della Chieſa, che dica, che il Prencipe come Prencipe ſia ſoggetto al Pontefice, mà ſi bene come Christiano. Quando non vi era niun Prencipe Chriſtiano al Mondo, certo per ragione del Principato non era alcuno ſoggetto al Pontefice, mà all'incontro ſan Gio. Chriſoſtomo dice che il Pontefice era ſoggetto al Prencipe infidele in temporalibus, etiam ſi Apoſtolus ſis, etiam ſi Euangeliſta, neque tamen pietatem, id eſt religionem *ſecondo la parola greca* εὐσέβιαν ſubuertit iſta ſubiectio. *Dunque la poteſtà laica non è ſoggetta alla ſpirituale* ratione poteſtatis: *perche in tanto il Prencipe laico è ſoggetto* in ſpiritualibus *al Pontefice in quanto è Chriſtiano, ne in queſto vi è differenza frà lui, & vn particolare. Dunque la poteſtà laica in quanto poteſtà non è ſoggetta, ò ſubordinata all'Eccleſiaſtica, mà ſolamente in quanto è il Chriſtiano che l'eſſercita come ogni altro. La onde la poteſtà del Gran Turco, del Perſiano, del gran Cane, non hanno che fare con quella del Papa, e pure ſono poteſtà. Per queſto forſe il Signor Cardinal vi hà aggiunto la parola Chriſtiano, ma queſto è dire, che tutti ſono ſoggetti non* ratione Poteſtatis, *mà* Chriſtianitatis, *& coſi non proua, quel che propone.*

Erra IIII. perche hauendo l'Auttore parlato ſolamente della poteſtà temporale, egli ſi finge, come ſe haueſſe parlato della ſpirituale, dicendo, che è Hereſia dire, che i negotij ſpirituali ſiano ſoggetti alla poteſtà laica, chi dubita di queſto? mà l'Auttore non ſi ſognò, per quanto io credo, ne anco di parlare di negotij ſpirituali, mentre che non parla d'altro, che di poteſtà temporale, la quale chi non sà, che per ſe *non s'eſtende ſe non al temporale, e non allo ſpirituale.*

Erra V. perche dice, che interrogato vn Prencipe, perche ragione poſſiede vn Regno, non dirà iure Diuino, mà ò per heredità, ò iure belli, *dal che inferiſce, dunque non hà da Dio tal poteſtà immediatamente. Et io dico, che non riſponderà à quel modo, mà a chi li domandaſſe da chi ha la poteſtà, & l'auttorità di comandare a quelli ſudditi, riſponderà che l'ha immediatamente da Dio, ma a chi gli diceſſe da chi ha hauuto quel titolo, ò l'inueſtitura di tal poteſtà riſponderia, che l'ha da gli huomini, non biſogna, confondere queſte due coſe cotanto fra ſe ſteſſe diuerſe, Poteſtà, & Titolo, l'Auttore non parla per quello che ſi vede del Titolo, il qual'è vna mera conditione, ma della Poteſtà, dell'Auttorità, della Giuriſdittione, laquale è da Dio, e chi non sa, che interrogato il Rè di Francia per ſtar nell'eſſempio del Signor Cardinale, perche fa morir vno, perche fa leggi lequali oblighino in conſcienza, non dirà, che lo fa per heredità, ma ben dirà, che ha l'auttorità di farlo immediatamente da Dio, perche la heredità non dà la Poteſtà, ma è vna conditione, la quale è neceſſaria, che ſia in quell'huomo, perche Iddio immediatamente le dia l'Auttorità.*

Erra VI. perche dice, che il Prencipe non ha per ſudditi tutti quelli del ſuo Dominio immediatamente da Dio, ma il Papa ha per ſudditi immediatamente tutti i Chriſtiani; credo io, che l'Auttore habbia hauuto buona Logica, quantunque il Sig. Cardinale creda diuerſamente, & credo, che habbia ſaputo, che li correlatiui ſunt ſimul natura. *Dunque ſe la poteſtà del commandare è nel Prencipe laico immediatamente da Dio, l'obligatione de ſudditi d'obedire al ſuo Prencipe è immediatamente da Dio, e ſi come il titolo di ſuddito a queſto Dominio, ò il far delitti in eſſo, mi fa ſuddito al Prencipe di lui, coſi il carattere di Chriſtiano mi fa ſuddito al Pontefice. Et ſi come queſto non è mio Prencipe, ſe non, ò per heredita, ò per elettione,*

tione,&c.così alcuno non è Pontefice, se prima non è eletto dalli Cardinali: hora si come il Carattere battismale fa che vn'huomo sia suddito in spiritualibus *al Papa, così il nascere, ò far delitti nel Dominio Venetiano, fà che vno sia suddito della Republica di Venetia, nascere, ò far delitti nel Regno di Francia, fa che vno sia suddito del Rè di Francia, ne in questo vi veggio differenza di alcuna sorte.*

Erra VII. perche mette per certo, quello, che è ancora frà Catolici Dottori in dubio, se la potestà del Pontefice morendo lui resti nella Chiesa, ò pure con la morte del Pontefice resti la Chiesa spogliata d'vna tal potestà, in maniera, che volendo quelli dell'opinione Romana per parlar al modo del Nauarro, (c. Nouit.) *che la potestà de' Vescoui sia deriuata dal Papa: morendo lui non sanno rispondere à quell'argomento, dunque li Vescoui restano senz'auttorità, mà vanno girando, ad ogni modo tenendo, che la potestà non resti, nella Chiesa, e che resti, dicendo cose inintelligibili. Che il Signor Cardinale tenga per certo, che la potestà non resti nella Chiesa si fa manifesto; perche egli dice, che morendo il Prencipe l'auttorità resta nella Communità, almeno in quelli, che sono fatti per elettione; mà morendo il Papa, l'Auttorità Papale non resta ne' Cardinali, che l'eleggono, ò nella Chiesa. Questa opinione se bene è difesa dal Gaetano, e da quelli di Roma, tuttauolta la contraria, per l'accennato argomento, & altri molti, è difesa da Parigini, e dal famosissimo Collegio della Sorbona, & in particolare da Gio. Maggiore, da Giacomo Almayno, e dal Gersone, come racconta il Nauarro, cap. Nouit, de iud. Not. 3, li quali Auttori sono Cattolici: & l'istesso Nauarro, ilqual mette per dubia quella opinione, che il Sig. Cardinale pone per certa in questo luogo, se bene in altri la mette per dubia egli stesso.*

Erra VIII. perche dice, che la parola, pasce oues, *è detta à San Piero, e non alla Chiesa, e pure secondo molti Dottori, così la parola,* pasce oues, *come la parola* tibi dabo claues, *fu detta à San Pietro si, mà in persona di tutta la Chiesa, come prouano i Parigini, ne perche fù detto à San Pietro,* pasce, *ò* tibi dabo claues, *non fù l'istesso detto à gli altri Apostoli, come tutti concedono che gli Apostoli hebbero vgual auttorità, se bene San Pietro, per quella confessione, e per vn particolar affetto d'amore scoperto, meritò vn titolo di maggioranza frà gli altri Apostoli. Ilche quanto sia vero si caua dal testo di San Matteo al 18. doue parlando Christo Nostro Signore con tutti gli Apostoli dice le parole istesse, che disse à San Pietro.* Quæcunque alligaueritis super terram, erunt ligata & in Cælis, & quæcunque solueritis super Terram, erunt soluta & in Cælis: *Ilqual luogo esplicando il Signor Cardinale, lib. primo de Rom. Pontifice, cap. 12. dice,* est igitur communis expositio Hilarij, Hieronymi, Anselmi, & aliorum in hunc locum, nec non Augustini *tr. 22. & 49.* in Ioannem, Dominum loqui de potestate clauium, qua Apostoli, & eius successores ligant, & soluunt peccatores: *la quale poco dopoi dice, che s'intende della Potestà si dell'Ordine, come della Giurisdittione, la quale vuole, che sia stata promessa à gli Apostoli nel luogo citato, ma che sia stata data in San Giouanni al 20. doue disse il Saluatore à tutti gli Apostoli,* Pax vobis, sicut misit me Pater, & ego mitto vos, *cioè quella della Giurisdittione: e quella dell'Ordine, nell'vltima cena, che dopoi le parole dette a* San Pietro, tibi dabo claues, & pasce, *siano state dette ancora alla Chiesa, lo dicono Sant'Agostino tract. 50. in Ioan.* Si in Petro non esset Ecclesiæ Sacramentum, non ei diceret Dominus, tibi dabo Claues Regni Cœlorum, si hoc Petro dictum est, non facit hoc & Ecclesia, si autem hoc in Ecclesia fit, Petrus quando Claues accepit, Ecclesiam sanctam significauit, *lequali*

accepit *quādo li fù detto,* pasce oues meas. *Onde in quel luogo ripiglia Sant' Agostino l'istesso concetto. San Leone Sermone* 30. de Anniuersario suæ assumpt. *esplicando il passo,* tibi dabo Claues: Trāsiuit in alios Apostolos vis potestatis istius, & ad omnes Ecclesię Principes Decreti huius constitutio commeauit. *San Cipriano* libro de Simplic. Prælatorum, Erant & cæteri Apostoli, quod fuit Petrus pari consortio præditi, & honoris, & potestatis, sed exordium ab vnitate proficiscitur, & primatus Petro datur, vt Ecclesia vna monstretur. *Da questi, & altri molti passi de Santi Padri, e Dottori si caua, che l'Auttorità data à San Pietro, fù data parimente à tutti gli altri Apostoli, & alla Chiesa, basta hauer accennato, che non è così certo quello, che dice il Signor Cardinale, che la parola,* pasce, *sia stata detta à S. Pietro, e non alla Chiesa, poi che così la promessa,* tibi dabo claues, *come l'adempimento della promessa, che è il* pasce, *s'intende ancora de gli altri Apostoli, e della Chiesa, secondo li Santi Dottori.*

Erra IX. perche dice, che il Pontefice non può alienare dalla sua Giurisdittione spirituale niuna Prouincia, conciò sia che il Pōtefice nō padrone di quelli d'vna prouincia, perche sono di quella prouincia, mà è loro Pastore, perche sono Christiani, & per questo non può egli alienar le Prouincie ne le persone: prima perche non sono tutte le prouincie de Christiani: secondo, perche se bene li Christiani riconoscono lui per Superiore, tuttauolta questa Superiorità non è fondata in Dominio alcuno, e per consequenza doue non è Dominio, non vi può essere alienatione, (parlo di quelle Prouincie, che non sono soggette al Pontefice in tēporalibus) *Che il Sommo Pontefice nō sia padrone, non si deue attendere à quelle parole con le quali senza aggiuta d'altro lo chiamano con l'istesso titolo, che si dà à Christo, di Nostro Signore, mà si bene al titolo di che egli nelle sue lettere si adorna di* Seruus seruorum Dei. *Et perche il Saluatore Lucæ* 22. *mentre, che si contendeua frà gli Apostoli,* quis eorum videretur esse maior, *disse,* Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic. Qui inter vos maior est, fiat sicut ministrator, *si deue tenere il contrario. La onde in San Giouanni, al* 20. *per questo li disse,* sicut misit me pater, & ego mitto vos: *non in* potestate magna, & maiestate, *come verrà nel secondo Aduento, mà come venne nel primo* in humilitate, *secondo San Bernardo sermone primo de Aduentu. Quindi è, che l'istesso San Pietro, volendo accennare, qual sia l'officio delli Pastori della Chiesa nella prima Epistola nel cap.* 5. Pascite, *dice,* qui in vobis est gregem non coactè, sed spontaneè, non turpis lucri gratia, sed voluntariè, non tanquam dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo. *Doue si fonda la dottrina citata di San Bernardo ad Eugenio Papa.* Apostolis interdicitur dominatio, indicitur ministratio. *La onde il Saluatore non disse à San Pietro,* pasce oues tuas, *mà disse,* pasce oues meas. *Perche egli è il supremo Pastore, il sommo Sacerdote, il quale come dice l'Apostolo,* (Ad Hebr. c. 7.) semper habet sacerdotium, *egli è il supremo Giudice,* Vnus est legislator, & Iudex Christus Iesus (Iacobi c. 4.) *Mà il Pontefice, e gli altri Prelati Ecclesiastici,* sunt dispensatores mysteriorum Dei (1. Cor. c. 4.) *Non hauendo dunque il Sommo Pontefice cosa, che sia sua* iure Pontificatus, *non la può alienare, anzi perche la sua potestà è spirituale, e sopra l'anime, non potria alienarle dal Dominio di Christo N. S. capo della chiesa, se non facendole rinegare la fede; il che è vna horrenda biastema, perche non hà altra superiorità il Pontefice sopra le anime, che la spirituale di conuertirle, di indrizzar le alla vita eterna, la quale superiorità se bene è di Giurisdittione spirituale, & eminentissima, non hauendo annesso dominio, quindi è, che egli non può alienare da se niun'anima, il che può fare il Prencipe secolare delli beni suoi, perche possiede cose alienabili, se bene il Prencipe, ne meno questo può fare in cose importanti,* nisi in euidentem vtilitatem &c.

Erra X. perche dice, che il Prencipe secolare può perdere i suoi sudditi, mà il Pontefice non può perdere i suoi; il che piacesse à Dio, che fosse il vero, mà quanti popoli si sono partiti dall'

dall' obedienza della Chiesa Romana? basta dire, che quell' Albero, ilquale copriua vniuersam terram, *adesso à pena hà due, ò tre rami.*

Erra XI. perche dice, che la potestà non puo essere sminuita al Pontefice dal Concilio, ò dalli Cardinali, mà bene può essere sminuita la potestà del Prencipe secolare dalli sudditi: hò detto vn' altra volta, che non voglio disputare, se la potestà Papale, morendo il Papa, resti nella Chiesa, ò se il Concilio sit supra Papam, *questo è certo; che* in causa Hæresis est supra Papam, *& in caso de delitti scandalosi non sono mancati nella Chiesa li rimedij: mà veniamo alla ragione; che popolo può sminuire la potestà d'vn Prencipe assoluto? niuno certo: con che auttorità? chi dirà vn tal dottrina? dunque il popolo può deponere il suo Prencipe? sminuirli la potestà, &c. dunque i Prencipi non sono più Prencipi, mà sudditi? già che il popolo à suo piacere li può togliere la Corona dalla testa, lo Scettro dalla mano, la porpora da gl'homeri, e dal Soglio Regio deturbarli? questo è vn modo d'accendere la fiamma delle ribellioni, delle seditioni, delle congiure: non voglio io rispondere à questi sì euidenti semi d'vna horribil pestilenza, s'appartiene à Prencipi difendere la sua causa. Se bene non nego, che il Prencipe deue regolare la sua potestà assoluta secondo li suoi consigli, & le leggi del suo stato, come il Pontefice deue regolare la sua secondo il Consiglio de Signori Cardinali non interessati, ò passionati, che desiderino il suo bene, e della Chiesa, secondo i Canoni, secondo i Concilij: perche se bene il Prencipe per auuentura* non tenetur suis legibus quoad obligationem, tenetur, *almeno* quoad directionem, &c.

Erra XII. perche dice, che nei Prencipi Laici si veggiono mutationi di Republiche in Prencipati Monarchici, il che nega, che si possa vedere nella Chiesa. & prima se parliamo del supremo Pastore della Chiesa, che è Christo nostro Saluatore, è certo, che non li sarà mai tolta la Monarchia perche Regni eius non erit finis, *ne ciò auuiene per il titolo, ò non titolo, come dice il Signor Cardinale, mà perche in lui non hà luogo la violenza, laquale è causa di simil mutationi; mà se s'intende de suoi ministri, chi può negare, che la santa Chiesa cominciò à gouernarsi per modo di Republica, leggasi il cap. 15. de gli Atti Apostolici, doue San Pietro narra,* sicut narrauit Cephas: *San Giacomo giudica,* ego autem ita iudico, *& l'Editto si publica in nome de tutti.* Apostoli, Seniores, Fratres: fidelibus, Salutem. Visum est spiritui sancto, & nobis, &c. *Se San Pietro hauesse all' hora il primato, come il Doge di Venetia, ilquale se bene hà vna gran preeminenza, tuttauolta è soggetto poi à tutta la Republica, lo lascio disputare à chi tocca, questo basta al mio proposito, che gli Editti, che vscirono nella primitiua Chiesa à nome di Republica, hora si fanno à nome d'vn solo, ilche se significa mutatione, dicalo lo istesso Signore, che lo nega.*

Erra finalmente, perche volendo apportare la ragione delle differenze dell'vna, & l'altra Potestà, apporta quella, che il titolo dell' vna è immediatamente da Dio, & il Titolo dell'altra non è immediatamente da Dio: dico, che erra in due modi, perche se per Titolo intende la Potestà, non è così; perche la Potestà non è Titolo, & il Titolo non è Potestà: se intende per Titolo il modo d'ottenere la Potestà, tanto è humano l'vno, come l'altro, di che non mi lasciaranno mentire i Conclauisti, se bene ancora della Potestà Ecclesiastica parlando, non è ella tanto immediatamente da Dio, come la secolare, perche ella è in Christo homine tanquam in capite Ecclesiæ, *à chi la communica Iddio immediatamente:* Data est mihi omnis potestas in Cœlo, & in terra: (Ioan. 20.) *Egli poi la communica al Pontefice: dunque essendo lui, come dice l'Apostolo, ad* Timoth. 1. cap. 2. mediator Dei & hominum, *si deue dire, che Iddio dà la superiorità Ecclesiastica al Pontefice mediate,* id est, per Christum mediatorem: *La quale Potestà non è prencipale, mà Vicaria, non accenna Dominio, mà più presto*

Ministerio, & Seruitù: onde à gran ragione egli istesso non lo riputa à viltà, mà si adorna di quel altissimo titolo di Seruus seruorum Dei, *di quel di Pastore, di quel di Vescouo, liquali tutti accennano più tosto Ministerio, che Dominio, più presto humiltà, che grandezza, poiche queste cose non in* Domibus Pontificis, *in quanto tale, mà in* Domibus Regum sunt, *conforme al detto del Saluatore:* Matth. c.11. Lucæ c.7.

AVTORE.

LA Dottrina non è mia, è dell' Apostolo San Paolo nell' Epistola alli Romani nel cap.13. anzi è dello Spirito santo, che con la bocca di lui parlò, & con la penna di lui scrisse: le parole dell' Apostolo sono queste: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi à Deo. Questo luogo esponendo S. Gio. Chrisostomo, dice: Facit hoc Apostolus, vt ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse, vt politias euertat, sed vt ad melius instituat, ostendens quod ista omnibus imperentur, & monachis, & Sacerdotibus, non solum sæcularibus, id quod statim in initio declarat; Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, etiam si Apostolus sis, etiam si Euangelista, etiam si Propheta, siue tandem quisquis fueris. Neque tamen pietatem subuertit ista subiectio.

OPPOSITIONI. BELLARMINO.

L'Auttorità di S. Paolo al cap.13. della Epistola alli Romani, parla della Potestà in vniuersale, & insegna, che è diuina ordinatione, che il suddito obedisca al Superiore; ma non insegna, che il Principe secolare habbia le tali, ò le tali persone per suddite per ragione diuina immediatamente. E verissimo, che ogni potestà è da Dio, ma alcuna è da Dio immediatamente, come fu quella di Moise, & di Aron, & hoggidi è quella del Papa; alcuna è da Dio mediante la successione, ò elettione, ò altro titolo humano. Et à quel testimonio di S. Cio. Chrisostomo sopra S. Paolo, rispondo, che quel Santo non dice, che li Sacerdoti, & Monaci sono obligati per l'Auttorità di S. Paolo obedire a' Principi secolari: ma alli suoi Superiori, qualunque si siano. Se bene anco è vero, che gli Ecclesiastici hanno da osseruare quelle leggi ciuili, che non sono contrarie alle Ecclesiastiche, & sono necessarie per il commercio che hanno li Ecclesiastici con i laici: perche, come scriue Papa Nicolò all'Imperatore, nel corso delle cose temporali la Chiesa si serue delle leggi Imperiali, tuttauia à questa osseruanza delle leggi de' Principi secolari sono li Ecclesiastici obligati quanto alla direttione, non quanto alla forza, cioè Vi rationis, non vi legis. Come per essempio, se il Principe temporale tassa il prezzo de' grani, sono obligati li Ecclesiastici a vendere, & comprare a quel prezzo tassato: non perche siano obligati a quella legge, ma perche sono obligati a vendere, & comprare secondo il prezzo giusto: & in quel luogo la ragione detta, che quello sia il giusto prezzo, che è tassato da Principi. Ma se per sorte qualche Ecclesiastico non osserua quella legge, non per questo può esser chiamato in giudicio, ne punito dal Principe Laico, al quale non è soggetto; ma si bene dal suo Superiore Ecclesiastico.

DIFESA.

MARSILIO.

IN queste poche parole tocca sua Signoria Illustrissima quattro oppositioni le quali m'ingegnarò di risoluere distintamente, perche si veda, che non preuale l'Auttorità, quando non è fondata nella ragione.

Erra primo, perche dice che il testo di San Paolo Ad Rom. cap.13. omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit, *s'intende della potestà in vniuersale, e non de Prencipi secolari: haueria voluto, che di questo mi hauesse apportato alcuna ragione: come è possibile*

che San Paolo parli della potestà in vniuersale, se egli scriue questo capitolo per serrar la bocca di coloro, liquali andauano dicendo, che li Christiani erano seditiosi, & che predicauano vna scandalosa dottrina, cioè che non erano obligati ad obedire alli Prencipi secolari, anzi che erano esenti dalla loro Giurisdittione? parla al proposito San Paolo, & dice, omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit, *cioè alli Secolari, che viuono in grandezza, anzi secondo l'epiteto* sublimioribus, *restringe egli la parola* Potestatibus. *Et che questa sia l'intentione di San Paolo, leggasi chiaramente in San Giouanni Chrisostomo, in San Thomaso, in Santo Agostino, in Theophilatto, espositori di quel testo, iquali s'accordano in dire che parla delli Prencipi Secolari, & il Signor Cardinale osa negarlo, dicendo, che parla della potestà in vniuersale, & in particolare della Papale, laquale all' hora non era sublime, mà appresso d'vn pouero, semplice, & humile Apostolo. In oltre, se parla della potestà in vniuersale, come s'appropria alla potestà in vniuersale, quello ch' aggiunge* cui tributum tributum? non enim sine causa gladium portat, & cæt. *Il marito ha potestà sopra la moglie, il padre sopra il figliuolo, il Maestro sopra lo scolare, dunque questi debbono essiggere tributo, il condannare i suoi sudditi alla morte? Per dimostrare il* Saluatore, *che il suo Regno* non erat de hoc Mundo, *come haueua detto à Pilato, & che non era sublime, cioè mondana potestà, fece quell' Argomento,* (Io. 18.) si Regnum meum esset de hoc mundo, vtique ministri mei pro me decertarent, iam verò *(cioè perche* ministri mei pro me non decertant*)* Regnum meum non est hinc. *E tanto proprio del Prencipe Secolare l'essattione del tributo, il portar egli, ò i suoi soldati, la spada in* vindictã malorum, *che non si conuiene ad altra Potestà. Dunque San Paolo, parla in particolare, & non in generale. Et se bene pare che le cose, che dice San Paolo, si potriano allegoricamente, & in senso spirituale, o mistico, applicare al Prelato Spirituale, come che porti la spada della parola di Dio, ò della scommunica, che essigga il tributo delle lacrime, e della penitenza: tuttauolta quando si tratta d'vn Dogma, non bisogna ricorrere a simili sensi, e molto meno quando sono sensi contrarij, come nel nostro caso. Onde à Zuinglio, ilquale in quelle parole,* Hoc est enim Corpus meum, *esplica la parola* est, *cioè* significat *perche diciamo d'vna Imagine, Questo è il Crocifisso, questo è la Madonna, cioè significa il Crocifisso, significa la Madonna, arditamente si risponde, che la sua è Heresia, perche se bene vn tal parlare è vsato, tuttauolta, quando si tratta d'vn dogma tanto importante come quello del santissimo Sacramento, non si hà da incorrere à simili espositioni; mà fermarsi nella letterale, cioè che la parola* est, *vogli dir* est, *& non* significat; (Conci. Triden. sess. 13.) *così io dico, che importando pur assai questa dottrina per stabilire nel Christianesimo l'auttorità del Prencipe secolare, non bisogna fuggire all'allegorie, mà fermarsi nel senso proprio, e letterale.*

Doppo la ragione, veniamo all'autorità. La Glosa interlineare (in cap. 13. Ad Rom.) *esplicando le parole,* omnis anima Potestatibns sublimioribus subdita sit, *dice,* id est secularibus, bonis vel malis, *e poco doppo,* in hoc quod sublimes, id est mundanis. Sant' Ireneo, l. 1. cap. 24. Non diabolus determinauit huius sæculi regna sed Deus, Regis enim cor in manu Dei, & per Salomonem (Prou. cap. 8.) ait, per me Reges regnant. Et Paulus hoc ipsum ait, omnibus Potestatibus sublimioribus subiecti estote. Tertulliano, lib. de Idololatria cap. 25. Quod attinet ad honores Regum, vel Imperatorum, satis præscriptum habemus in omni obsequio esse nos oportere, secundum Apostoli præceptum, subditos magistratibus, & principibus. Sant' Agostino, in expositione quarundam propositionum epistolæ ad Romanos, Quòd autem, ait omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi à Deo: rectissime admonet, ne quis ex eo, quod à Domino suo in libertatem vocatus est, factus Christianus, extollatur in superbiam, & non arbitretur in huius vitæ itinere seruandum esse ordinem suum, vt potestatibus sublimioribus, quibus pro tempore rerum temporalium gubernatio tradita est, existimet non se es-

se subdendum. Cum enim anima constemus, & corpore, quamdiu in hac vita temporali sumus, & rebus temporalibus, ad subsidium degendæ huius vitæ vtimur, oportet nos, ex ea parte, quæ ad hanc vitam pertinet, subditos esse potestatibus, id est hominibus res humanas cum aliquo honore administrantibus. *Nel qual luogo auertisco tre cose: la prima, che San Paolo secondo l'espositione di Santo Agostino parla in particolare del Prencipe secolare, e non in vniuersale, come dice il Signor Cardinale: la seconda, che Sant'Agostino essendo Vescouo dice,* nos oportet subditos esse potestatibus; *la terza, che si serue della parola* oportet, *che significa necessità di precetto. Onde si vede quanto sia lontano, quel che dice il Signor Cardinale, dalla dottrina de' Santi, & in particolare del Sole de' Theologi Santo Agostino. San Tomaso d'Aquino in* caput 13. *ad Rom.* lectione prima. Circa primum considerandum est quod quidam fideles in pimitiua Ecclesia dicebant terrenis potestatibus se subijci non debere, propter libertatem, quam consecuti erant à Christo secundum illud Io. 8 si filius vos liberauit, verè liberi eritis, sed libertas per Christum concessa, est libertas spiritus, qua liberamur a peccato, sicut supra cap. 8. dictum est, lex spiritus in Christo Iesu liberauit me à lege peccati, & mortis. Caro autem adhuc remanet seruituti obnoxia, sicut supra cap. septimo dictum est, & ideo tunc nulli subiectioni homo per Christum liberatus, erit obnoxius, nec spirituali scilicet, nec carnali, vnde dicitur primo Corint. 15. Cum tradiderit Christus Regnum Deo Patri, & euacuauerit omnem Principatum, & Potestatem: interim autem dum corruptibilem carnem gerimus, oportet nos dominis carnalibus subiacere, vnde dicitur ad Ephesios 6. obedite dominis carnalibus, & hoc etiam est quod hic Apostolus dicit, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Potestates sublimiores hic dicuntur. homines in Potestatibus constituti, quibus secundũ Iustitię ordinem subiici debemus: Primæ Petri 2. subditi estote omni humanæ creaturæ propter Deũ, siue Regi quasi præcellenti, siue ducibus tanquam à Deo missis dicit autem indefinitè Potestatibus sublimioribus, vt ratione sublimitatis officij eis subijciamur etiam si sint mali, vnde 1. Petri 2. subdit, subiecti estote, non tantum bonis, & modestis, sed etiam discolis. *Era pur S. Tomaso Religioso, ilqual dice,* oportet nos subditos esse, *&c. ilquale non riceue commento, parla pur chiaro, & è il Prencipe delli Scholastici & Cattolici Dottori. Dottore anche'egli della Cattolica Chiesa S. Gio. Chrisostomo homil.* 23. In epistolam ad Romanos, omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit, facit hoc ideo, vt ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse vt politias euertat, sed vt in melius instituat. *Si che parla san Paolo della Potestà Politica. ma perche questo luogo l'esponeremo più à basso basti l'hauerlo accennato. Resta dunque prouato si per la ragione, come per l'Autorità della Glosa, e de' Santi, che il luogo di S. Paolo non s'intende d'ogni potestà in generale, come dice il Signor Cardinale, in maniera che debbia abbracciare la Papale, & l'altre, mà che s'intende della potestà Secolare. Che errore poi sia esplicare la Scrittura secondo il suo senso, & contra* vnanimem consensum patrum, *lascio che si legga nel Concilio di Trento, à punto nella sessione 4. da esso Signore citata.*

Erra II. perche dice, che la potestà, che hoggi hà il Papa è immediate da Dio, e non mediante la elettione de' Cardinali, come apunto fù quella di Moisè, & Aron. Ogni volta che si mostrarà, che Iddio habbia parlato ad alcun che sia eletto Pontefice dalli Signori Cardinali ad faciem in rubo ignis, aut in virga, *come parlò à Moise, & Aron,* (Exod. cap. 3. Nu. cap. 17.) *dirò che la elettione ancora di lui è immediatamente da Dio, e non solamente la potestà, & se Iddio hà parlato, e sempre parla à quelli che son eletti Pontefici, come dice il Sig. Card. à che son necessarij li Conclaui, tãte prattiche, & altre cose che seguono: dunq; nõ accade che gl'Illustrissimi Sig. Card. eleggano il Papa, perciochè egli è eletto da Dio immediatamẽte,*

come fù eletto Mosè, & Aron: quæ est doctrina hæc noua? Iddio come causa prima, lascia che le cause seconde operino à suo modo, & se bene nell'elettione del Pontefice, e de' Prencipi, assiste con modo particolare per lo bene vniuersale, non per quello forza la libertà de gli elettori; ò egli dichiara espressamente, parlando per l'ordinario quando de reuelatione non constat, che il suo volere è che sia eletto questo, e non quello, come fece di Mosè, & Aron, anzi tal volta permette per castigo delli nostri peccati che sia eletto vn Prencipe cattiuo, vn Pontefice simile, mà finita la legitima elettione dà la Potestà Vicaria instituita da Christo al Pontefice, & al Prencipe quella che è stata instituita dall'Auttore della natura humana con l'istessa natura. Ne vi veggio quella differenza che fà il Signor Cardinale, che il Prencipe sia eletto da gl'huomini, & il Pontefice sia eletto da Dio, e non dagli huomini, come fù eletto Moisè, & Aron.

Erra II. perche parlando San Gio. Chrisostomo chiaramente delli Prencipi, & magistrati Politici, delliquali ancora, come si è prouato, in particolare parla S. Paolo, egli liberamente dice, che non parla di essi, mà della potestà in vniuersale. Come è possibile che San Gio. Chrisostomo parli della Potestà in vniuersale? se il Signor Cardinale hauesse apportato pur vna coniettura, hauerebbe dato non picciola sodisfattione; mà perche non apporta altra ragione della sua risposta, che l'istessa risposta, non sarà fuor di proposito dimostrare il suo errore con le ragioni, e col testo dell'istesso Santo Dottore. E prima se San Paolo come s'è prouato parla in quel capitolo delli Prencipi secolari in particolare, come il suo fedelissimo espositore parlarà della Potestà di commandare in vniuersale? Secondo, quelle che San Paolo chiama potestà sublimi, egli chiama in tutto il suo Sermone con il nome di Prencipi, e di Magistrati; di quelli Prencipi, e Magistrati, li quali fanno le leggi Politiche, che portano il peso della Republica, à quali comanda l'Apostolo, che si dia il tributo, perche conseruano la pace, l'abondanza nella Città, fanno guerra per difendere i sudditi, castigano i seditiosi, e mali Cittadini. Chi sono per gratia questi, se non li Prencipi secolari? Terzo, non dice che essendo sparsa vna fama, che li Apostoli erano seditiosi, & che predicauano che non si doueua obedire alli Prencipi, & alle communi leggi, per questo San Paolo scrisse, & sotto precetto comandò i dogmi di questo capitolo? Quarto, non dice egli che l'Apostolo così in questo luogo, come in altri vuole, che si come li serui sono soggetti alli loro padroni, così quelli dello stato siano soggetti alli suoi Prencipi? Quinto, quelle parole facit autem hoc ideo, vt ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse vt Politias euertat, sed vt in melius instituat, cioè comandando, che se li debbia obedire, dar il tributo, &c. non dimostrano elle chiaramente, che intende in particolare de' Prencipi secolari, à quali si deue obedire secondo le leggi politiche? finalmente quella conclusione impedisce il passo à sua Signoria Illustrissima per ogni fuga: Ostendens quod ista imperentur omnibus, & Sacerdotibus, & monachis, non solum secularibus, id quod statim in ipso exordio declarat, cum dicit, omnis anima potestatibus supereminentibus subdita sit; quali siano le potestà supereminenti, oltra quello, che si è detto di sopra, lo dichiara l'istesso San Gio. Chrisostomo chiamandoli hora Prencipi, hora magistrati; onde risforzando il suo argomento aggiunge etiam si Apostolus sis, etiam si Euangelista, etiam si Propheta, siue quisquis tandem fueris, neque enim pietatem subuertit ista subiectio, id est Religionem Christianam, per rispondere à coloro, che diceuano che l'obedire i Christiani alli Prencipi secolari non era cosa degna, doue non dice che il Prencipe sia soggetto à gli Apostoli in temporalibus, ma ben dice, che gli Apostoli liquali erano tutti d'egual potestà, erano soggetti al Prencipe. E tanto chiaro questo, ch'erraria io grauissimamente se mi fermassi più nella sua manifestatione. Solamente voglio auertire, che San Gio. Chrisostomo per prouare che alla Republica è vtile la soggettione delli sudditi al suo Prencipe, secondo la sua vsanza dimostra, che in tutti i modi è vtile la soggettione dell'inferiore al superiore, come quella della

moglie al marito, del figliuolo al padre, dello scolaro al Maestro, del giouane al vecchio, della quale vtilità sono partecepi gl'vcelli, che vanno dietro la guida di vno, & anco i pesci, nella quale enumeratione potendo dire del suddito al Prelato Ecclesiastico, se ne astenne, forse per quello che, insegnato dall'istesso Spirito santo, disse S. Bernardo, Apostolis interdicitur Dominatio, indicitur ministratio: *mà quella enumeratione de' Superiori, & inferiori, non l'apporta per dire, che San Paolo parli di tutti in vniuersale, mà per dimostrare che essendo, come si vede in tutti quelli essempi, vtile la soggettione dell'Inferiore al Superiore, essendo il Prencipe superiore, & il suddito inferiore, se li deue obedire in tutte le cose da San Paolo espresse nella persona del Prencipe,* omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit. *Desidero che si legga quella Diuina Homilia, che è la 23. sopra l'epistola alli Romani.*

Erra IV. perche dice, che li Clerici non sono obligati ad obedire al Prencipe secolare, & alle sue leggi vi legis, *mà solamente* vi rationis. *S. Paolo dice* qui Potestati resistit, Dei ordinationi resistit: bonũ fac, & habebis laudẽ ex eo, si malũ feceris time, *perche* minister Dei est in irã ei, qui male agit, *& parla di tutti senza eccettuar pur vno. Et il Sig. Cardinale libera chi gli pare, & l'assolue della soggettione: mà io, à dire il vero, dò più fede à San Paolo, & alle lingue, & alle penne dello Spirito santo, che à tutti gli altri scrittori del Mondo: ogni volta che sua Signoria Illustrissima mi portarà vn testo dell'Euangelio, ò dell'Epistole Canoniche, ò libri simili, ilquale mi dica chiaramente che li Clerici in* temporalibus *non sono obligati ad obedire alle leggi delli Magistrati politici, doue non hanno hauuto priuilegio di essentione dall'istessi Magistrati, come li mostro vn testo chiaro di San Paolo, così inteso da San Gio. Chrisostomo, da Sant'Agostino, da San Tomaso, & altri, cioè che sono obligati da obedire,* Dabo manus. *Mi chiamarò del tutto vinto. E certo, che li Clerici siano essenti nelle cause Spirituali, & Ecclesiastiche, è il douere; mà nelli negotij secolari, e politici, che ragione lo vuole? forse perche hanno riceuuto il Carattere Clericale, ò Sacerdotale? non già; perche ne meno quelli che riceue il Sacramento del Battesimo, & il Carattere, per questo restano liberi ò dalla soggettione de Prencipi infideli, ò de padroni, se sono schiaui: Dunque à* fortiori, *quelli, che nascono, o sono* ratione delicti, *sudditi del Prencipe, non sono liberati dalla soggettione per hauer riceuuto il carattere Clericale, per la regola,* si non de quo magis, ergo neque de quo minus: *e la ragione di questo è quella, che apporta San Gio. Chrisostomo,* neque enim pietatem subuertit ista subiectio. *e quella di San Tomaso, perche la libertà Christiana è dello spirito, e contra il peccato, e non carnale, e dalla Giurisdittione secolare. Mà dato, e non concesso, che siano obligati ad obedire non* vi legis, sed vi rationis, *desidero d'intendere, che vuol dire quella forza della ragione. Credo, che intenda quello, che tutti intendono, che la legge della Ragione sia quella della Natura, il che se è così, à che fine tanti Monitorij, tante Scommuniche? perche non obediscono gli Ecclesiastici alle Parti della Serenissima Republica, le quali sono tanto ragioneuoli, come si è prouato in vn libro di questa materia dottissimamente scritto dal molto R. P. il P. M. Paolo dell'Ordine de Serui Theologo eminentissimo. La legge della natura è di molto maggior forza, che non è quella del Magistrato, dunque all'obedire. Mà mi dirà il Signor Cardinale, che se non s'obedisce, non hà da veder questo il Prencipe secolare, mà l'Ecclesiastico. Questo non toglie, che la Republica di Venetia, imitatrice di molti Prencipi Christiani, non possa far leggi Politiche, che abbracciano li Ecclesiastici per lo gouerno Politico, perche almanco, secõdo il Sig. Cardinale, sono obligati ad osseruarle* vi rationis. *Mà dico di più, che colui è Giudice del transgressore della legge, che può far la legge, il Prencipe secolare può far la legge, che obligbi tutti* in temporalibus, *& in conscienza, dunque li può anch'egli giudicare. il Carrattere dell'Ordine fa, che nelle cose, che al sacro Ministerio s'appartengono, che sono con esso congiunte, siano i Clerici soggetti al suo Prelato; mà che nelle cose temporali nascendo sudditi del Prencipe, tosto che sono ordinati, diuentino liberi dalla soggettione mi par*

che sia

che sia vn mostro, non solamente nella Dottrina Euangelica, doue tanto s'incarisce l'humiltà, & la soggettione, mà ancora nel lume naturale, il quale quando tutte le leggi scritte si perdessero, ipsum nobis esset lex. (Ad Rom. c. 2.) *Se questa persuasione del Sig. Cardinale fosse vera, perche non è* de iure diuino *che i Clerici non siano coniugati? Potriano i Sommi Pontefici compir di fare quello, che tentò di fare Bonifacio VIII. il quale dichiarò, che tutti quelli, che hauessero la Prima tonsura, ò li Quattro Minori, se bene coniugati, fossero soggetti alla Chiesa, al qual inconueniente con santissime leggi hanno obuiato tutti i Prencipi, & à ragione: perche sarebbe stato, e sarebbe vn modo facile à sua Santità di farsi padrone di tutta la Christianità* etiam in temporalibus, *con fare che tutti si tonsurassero, ò si ordinassero delli Quattro minori: è molto lontana questa libertà dall'Apostolica soggettione.*

AVTORE.

*LAonde nell'antica Legge, se bene i Leuiti hebbero vn sommo Sacerdote, cioè Aron, tuttauolta nelle cose tēporali, & nelle cause, & giuditij, rimasero soggetti à Moise loro Prencipe temporale, come ben proua il Couarruuias * cap. 31. qq. Prattiche concl. 2. **

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

MOise era sommo Sacerdote insieme con Aron, & era per diuina dispositione estraordinaria, maggiore dell' istesso Aron. Et se il Couarruuia dice il contrario, noi habbiamo à credere più alle Scritture, & a' Santi Padri, che al Couarruuia, il quale in materia della iurisdittione si è mostro sempre troppo partiale. Nel salmo 98. si dice apertamente: Moyses, & Aaron in Sacerdotibus eius: cioè, Moise & Aron erano Sacerdoti di Dio. Et nell' Essodo al cap. 40. offerisce Moise à Dio l' incenso, che era principal' officio del Sommo Pontefice. Et nel Leuitico al cap. 8. consecrò Moise come Sommo Sacerdote il suo fratello Aron, & li figliuoli dell' istesso Aron fece Sacerdoti, & offerse il sacrificio nella loro cōsecratione. Onde Filone Hebreo dottissimo nel terzo libro della vita di Moise nell' vltime parole dice, che Moise fu Pontefice, Re, & Profeta. Et S. Gregorio Nazianzeno in vna oratione fatta auanti di Gregorio Nysseno, dice che Moise era Sacerdote de' Sacerdoti, & Prencipe de' Prencipi: & S. Agostino nella questione 23. del Leuitico, dice che ambidue, cioè Moise & Aron erano Sommi Sacerdoti, & il medesimo torna à dire nel trattato sopra del Salmo 98. comme anco S. Hieronimo nel primo libro contra Giouiniano, & prima di tutti questi S. Dionisio Areopagita nel cap. 5. della Gierarchia Ecclesiastica. Si che essendo Moise sommo Sacerdote, non è marauiglia, se i Leuiti, che erano li Ecclesiastici di quel tempo, gli erano soggetti, come à proprio loro giudice, & capo.

DIFESA.

MARSILIO.

NOn accadeua, che si trauagliasse il Signor Cardinale in dimostrare con molte auttorità de Padri, che Mosè fu Sacerdote, e prima che inuestisse del sommo Sacerdotio Aron, per poter più attendere al gouerno Politico, ne che fosse sōmo Sacerdote: conciosiacosache questo nō viene negato ne dal Couarruuia, ne dall'Auttore, il che significa quella parola, rimasero, mà quel, che dice il Couarruuia, l'Auttore, & altri Dottori, è, che manifesto segno, che li Leuiti nelle cose temporali, e giudicij non fossero soggetti al sommo Sacerdote, mà al Prencipe temporale è

rale, è questo, che hauendo Mosè transferito tutta l'auttorità di sommo Sacerdote, & di attendere à tutte le cose, e negotij sacri, in Aron, ad ogni modo non si priuò dell' Auttorità di giudicare i Leuiti & i Sacerdoti in temporalibus: *dal che si conuince, che questa Auttorità non era connessa col sommo Sacerdotio: perche se fosse stata connessa, glie l'hauerebbe ancora data, si per non farli torto, si perche essendo, come dice il Sig. Cardinale de* iure diuino *l'essentione, douea lasciar il giudicio all'ordinario Giudice; si ancora perche lui sarebbe stato più libero, per attender all'altre cose politiche: oltre che se bene Mosè fù Sacerdote, & auanti Aron sommo Sacerdote, non è cosa conueneuole di dire, che in vn medesimo tempo fossero due sommi Sacerdoti,* quo ad exercitium, *massime che nella Scrittura, quando si fa mentione di sommo Sacerdote, non si fa mentione di Mosè, mà di Aron; anzi S. Paolo ad Hebreos c. 5. parlando del Pontefice non dice,* Qui vocatur à Deo tanquam Moyses, *mà* qui vocatur à Deo tanquam Aaron: *li Santi poi, che l'adornano di quelli Titoli, dicono quello, che fù, mà niuno dice, che fatto che fù Aron sommo Sacerdote, egli ancora fosse sommo Sacerdote* quo ad exercitium, *perche saria stato mostro una Chiesa con due Capi* in spiritualibus, *e poco haueria significato l'vnità della Chiesa, e di Christo: In oltre se il Signor Cardinale hà tanto per certo, che li Leuiti fossero essenti dalla Potestà, e dal Giuditio del Prencipe temporale* in temporalibus, *perche non hà apportato vn luogo chiaro, che questo dimostrasse, come l'Auttore glie n'apporta due, questo di Mosè, e quello di Salomone,* (3. Reg. c. 2.) *del quale si dirà al suo luogo, se bene quantunque l'apportasse, essendo li precetti della legge vecchia ceremoniali e Giudiciali annullati, non fariano al caso perche noi domandiamo vn precetto d'essentione nella legge Euangelica, ne per questo l'Auttore è degno di riprensione, perche non parla* ex propria sententia, *ma argomenta à simili con l'Auttorità del Couarruuia per la ragione sopradetta,*

AVTORE.

ET nella primitiua Chiesa non fu la distintione del foro. Percioche Giustiniano Imperatore fu il primo, il quale à petitione del Vescouo di Constantinopoli concesse à gli Ecclesiastici, che nelle cause ciuili potessero esser giudicati dal suo Prelato, ipso tamen non impedito: *nel qual caso, & nelli delitti criminali lascia, che gl'Ecclesiastici siano soggetti al Prencipe, & alli ministri del Prencipe temporale, come chiaramente si legge nella nouella Constitutione* 85. (corri. 83.) *di Giustiniano Imperatore.*

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

IO trouo tutto il cõtrario nella Scrittura & ne sacri Concilij: perche al tẽpo della primitiua Chiesa S. Paolo dimostra che il Vescouo haueua il suo Tribunale, & giudicaua i suoi sudditi Ecclesiastici, come si vede in quelle parole nel 5. c. della prima Epistola à Timotheo Vescouo di Efeso: Aduersus presbyter accũsatioñe noli recipere, nisi sub duobus, vel tribus testibus, cioè nõ ammettere nel tuo tribunale l'accusa contra di vn Prete, se non sia prouata cõ due, ò tre testimonij. E nel Concilio generale Calcedonense, che fu celebrato prima che Giustiniano fosse nato, nel Canone 9. si legge così, Si Clericus aduersus Clericum habet negotium, non relinquat Episcopum suum, & ad sæcularia iudicia non recurrat. Cioè che li Chierici nelle loro liti non deuono ricorrere à Giudici secolari hauendo il suo Vescouo per giudice. Come dunque dice questo nuouo Theologo, che nella primitiua Chiesa non ci era distintione di foro, & che Giustiniano fu il primo à permettere, che li Ecclesiastici fossero giudicati da' suoi Prelati? Ma che diremo, che non solo il Concilio Calcedonense, ma anco l'Agathense nel Can. 32. dice: Clericus nec quemquam præsumat apud sæcularem Iudicem,

Episcopo non permittente, pulsare; Et si pulsatus fuerit, non respondeat, nec proponat, nec audeat criminale negocium in iudicio sæculari proponere. Et il Concilio terzo Cartaginese, ancora più antico, & circa cento & trenta anni prima del tempo di Giustiniano, nel Can. 9. Item placuit, quisquis Episcoporum, Presbyterorum, Diaconorum, seu Clericorum, si derelicto iudicio, publicis iudicijs purgari voluerit, etiam si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali actione: in ciuili verò perdat quod euicit, &c. Et il Concilio Mileuitano, similmente antichissimo, come il Cartaginese nel Can. 19. dice così: Placuit vt quicumque ab Imperatore cognitionem iudiciorum publicorum petierit, honore proprio priuetur. Ecco quanto sia falso, che prima del tempo di Giustiniano non ci fosse distintione di foro. Ma perche Giustiniano si vsurpò grande auttorità in voler giudicar le cause de gli Ecclesiastici, però Menna Patriarca di Constantinopoli domandò all'Imperatore, che almeno lasciasse alli Vescoui la cognitione delle cause ciuili, & l'Imperatore lo concesse. Et che ciò sia vero, che Giustiniano si vsurpasse troppa auttorità, si vede chiaro, perche nõ solo s'intromesse à far legge sopra del Clero in cose temporali, mà anco in cose spirituali, come vedrà chi vorrà leggere il titolo de sanctissimis Episcopis, & l'altro, de sacrosanctis Ecclesijs. Et molto più chiaro il Nomocanone di Fotio: & nondimeno tutti li Theologi, & Canonisti, etiamdio l'istesso Couarruuias, insegnano, che il giuditio delle cose spirituali, iure diuino, tocca solo alli Vescoui, & al Sommo Pontefice, come supremo Giudice. Onde non solo prima di Giustiniano, mà anco dipoi, i sacri Concilij prohibiscono alli Ecclesiastici, che non si lascino giudicare da' Giudici secolari, come si vede nel Concilio Toletano terzo nel Can. 13. & altri Concilij. Et acciò veggia ogni vno quanto poco fondamento si possa fare in quella nouella Constitutione ottantesimaterza (non ottantesimaquinta mal citata dall'Autore,) di Giustiniano, si consideri, che l'istesso Imperatore nell'istessa Constitutione dice, che non puo il Giudice secolare punire vn'Ecclesiastico, se prima non sia spogliato dal Vescouo della dignità Clericale. Et vsa quelle parole, prius hunc spoliari a Deo amabili Episcopo Sacerdotali dignitate, & ita sub legum fieri manu. Hora se l'Ecclesiastico non è sottoposto alle leggi secolari, se prima non è dal Vescouo degradato, come può dal Giudice secolare essere giudicato, mẽtre ritiene la dignità Clericale? Et nell'istessa Cõstitutione dice l'istesso Imperatore, che le leggi Imperiali non si sdegnano di seguituare i sacri Canoni. Dunque hauendo i sacri Canoni ordinato, che li Ecclesiastici siano giudicati da'loro superiori Ecclesiastici, come si può osseruare l'istessa Constitutione, che determina il contrario? Aggiongo per vltimo, che tanto è parsa inconueniente questa determinatione di Giustiniano, che Federico Secondo Imperatore reuocò la sudetta legge di Giustiniano, & tutte le altre che sono contra la libertà della Chiesa: che così leggiamo nella prima Constitutione sua: Sanè infidelium quorundam, & iniustorum adeo iniquitas abundauit, vt non dubitent contra Apostolicam Disciplinam, & sacros Canones statuta sua confingere contra Ecclesiasticas personas, & Ecclesiasticam Libertatem. Et più al basso: item statuimus, vt nullus Ecclesiasticam personam in criminali quæstione, vel ciuili trahere ad iudicium sæculare præsumat, cõtra Constitutiones Imperiales, & Canonicas sanctiones. Quod si fecerit Actor a iure suo cadat, & iudicatum non teneat, & iudex sit tunc iudicandi potestate priuatus. Et molto prima di Federico l'Imperatore Basilio annullò vna legge di Niceforo Imperatore contra la libertà Ecclesiastica, dicendo che da quella legge erano venute infinite calamità alla Republica. Leggasi Balsamone sopra il Nomocanone di Fotio, doue dichiara il primo Canone del Concilio primo & secondo

Constantinopolitano, & questo basti quanto all'Auttorità di Giustiniano.

DIFESA.

MARSILIO.

LA Nouella di Giustiniano Imperatore 83. *laquale non è stata mal citata dall'Autore, mà il numero di essa mal posto dallo Stampatore, contiene tre cose, la prima è, che à petitione del Patriarca di Constantinopoli, chiamato Menna, l'Imperatore concede per priuilegio, che nelle cause pecuniarie, che l'Auttore chiama, secondo il cōmune modo, ciuili, gli Ecclesiastici possano essere giudicati dal suo Prelato,* non ex scripto, *mà sommariamente, eccetto se col consenso delle parti fosse necessario scriuere alcuna cosa: ma se la natura, o la difficoltà della cosa non permettesse che à questo modo sommariamente si decidesse, che fosse libero à gli attori ricorrere al foro delli Giudici secolari ordinarij.*

Le parole dell'Imperatore sono queste. Petiti sumus à Menna Deo Amabili Archiepiscopo huius felicissimæ Ciuitatis, & vniuersali Patriarca, Reuerendissimis Clericis hoc dare priuilegium, vt si quis habet aduersus eos quamlibet pecuniarum causam, prius ad Deo amabilem Archiepiscopum pergat sub quo constitutus est, & interpellet eum, & ex non scripto iudicium mereatur, & si hoc fiat nec inquietet eum, nec tradat ad auditoria Ciuilia, neque à sacro eum vacare faciat ministerio, sed ex non scripto examinetur negotium sine damnis, & accipiat formam forsan etiam scriptam, si hoc partes voluerint, & poposcerint, & liberentur alterutro certamine. Si verò propter causæ naturam, aut propter quādam difficultatem, non fuerit possibile Deo Amabili Episcopo decidere negotium, tunc licentiam esse & ad Ciuiles iudices pergere, & priuilegijs omnibus custoditis, quæ reuerendissimis Clericis sacræ prestant cōstitutiones, litigare, examinationem fieri, & terminum imponi liti. *In questa parte auuertisco più cose. Prima, che il Patriaca domanda il Priuilegio, dunque non l'hà de* iure diuino, *perche se l'hauesse de* iure diuino, *saria peccato in dimandarlo. Secondo che non li concede l'Imperatore assolutamente il Foro: mà che debbia giudicare senza strepito, &* ex non scripto: *ilche è molto contrario à quel, che si fà hoggi nelle Corti Ecclesiastiche, doue tal volta è più strepito giudiciario, più notari, più sbirri, più pagamenti per le scritture, che nelle Corti de Prencipi secolari. Terzo, dà la ragione, perche concede il priuilegio; acciòche li Clerici impediti in simili strepiti non tralascino li Diuini ministerij. Quarto, non fà vn priuilegio assoluto, ma conditionato.*

La seconda cosa, che contiene la Nouella si è, che nelle cause Criminali Ciuili, cioè temporali, e non spirituali, ilche esplica il Couarruuia con quelle parole, quæ spiritualia non attinent, *li Clerici debbiano esser giudicati in Constantinopoli dalli Giudici Secolari competenti, e per tutto l'Imperio dalli Podestà, con questa limitatione, che si finisca la causa nello spatio di due mesi, & che hauendo il Preside della Prouincia giudicato il Clerico, non prima faccia essequire la pena, che non sia degradato, e spogliato della dignità Sacerdotale, secondo l'vsanza, dal Vescouo. Le parole dell'Imperatore sono queste.* Si tamen de Criminalibus conueniantur si quidem Ciuilibus (*cioè*) non Ecclesiasticis, hic quidem competentes Iudices, in Prouincijs autem earum Præsides, siue Iudices non transcendente lite mensium duorum spatium ex quo litis contestatio fit; quatenus breuis imponatur causæ terminus. Illud palam est, si reum putauerit esse eum, qui conuenitur Prouinciæ præses, & pœna iudicauerit dignum prius hunc spoliari à Deo amabili Episcopo Sacerdotali dignitate; & ita sub legum fieri manu.

Nellequali si debbono notare anco più cose: prima, che vi sono delitti Criminali Ciuili, cioè Politici, che non hanno che fare con l'Ordine Clericale. Secondo, che questi

debbono essere puniti, e giudicati dalli Giudici temporali. Terzo, che il Giudice temporale può condannare alla morte gli Ecclesiastici per tali delitti. Quarto, che non obliga se, & li suoi Giudici della Città di Costantinopoli à far prima degradare li Sacerdoti, e poi darli al Ministro della giustitia, mà solamente li Podestà delle Prouincie; in maniera, che egli come Prencipe supremo, con i suoi Giudici di Costātinopoli resta libero da vna tal obligatione di far prima degradare il delinquente, e finalmente, che precede il giudicio del Giudice secolare, e poi seguita la degradatione, prima, che la sentenza si esseguisca, percioche manus legum, *è l'essecutore della giustitia, dal che si caua quanto sinistramente il Sig. Cardinale hà inteso questo passo, il qual dice, che prima deue esser giudicato, e degradato dal Vescouo in simili delitti, e poscia dal Giudice secolare, perche dice,* tunc sub legum fieri manu; *Percioche l'Imperatore parla chiaro, che deue precedere il giudicio definitiuo del Giudice secolare, e poi seguire la degradatione, e finalmente l'essecutione della sentenza, nelle Prouincie però, mà non nelle Città Imperiale. La terza cosa, che contiene la già detta Nouella, è, che se il delitto delli Clerici sarà delitto Ecclesiastico, il qual bisogna, che sia castigato con pena Ecclesiastica, che ciò debbia farsi dal Prelato Ecclesiastico, secondo le sacre, e diuine Regole, lequali le leggi Imperiali in questo non si sdegnano di seguitare. Le parole dell'Imperatore sono queste.* Si verò Ecclesiasticum sit delictum egens castigatione Ecclesiastica, & multa, Deo amabilis Episcopus hoc discernat, nihil communicantibus Clarissimis Prouinciæ Iudicibus; neque enim volumus talia negocia omnino scire ciuiles Iudices, cum oporteat talia Ecclesiastice examinari, & emendari animas delinquentium per Ecclesiasticam multam secundum sacras, & diuinas regulas, quas etiam nostræ sequi non dedignantur leges. *In queste parole ancora sono più cose degne di auertimento. Prima, che ci sono delitti Ecclesiastici, cioè annessi all'Ordine Clericale. Secondo, che li Sacri Canoni parlano di questi delitti, quando dicono, che debbono esser puniti dalli Prelati, & anco la Sacra Scrittura. Terzo, che questo giudicio, & pena non hà da essere con strepito corporale, ma che emendi l'anime, & per* Paternam correctionem, *la quale è pena Ecclesiastica, con altre simili, & non corporali. Hora perche questa distintione di delitti, di giudici, di pene, di foro, non si legge in alcuno prima di Giustiniano, per questo hà detto bene l'Auttore, che vna tal distintione non fu nella primitiua Chiesa, e perche la parola foro s'intende il Ciuile, & il contentioso è cosa certa che, prima che Giustiniano questo concedesse a Menna Patriarcha, niuno in cause simili ricorreua alli Prelati come a Giudici Publici, mà si bene alli Giudici Seculari. Hauendo dimostrato quanto fondatamente l'Auttore habbia detto che il foro nelle cause, e delitti politici delli quali si ragiona, non fù distinto nella primitiua Chiesa, prima che Giustiniano lo distinguesse per priuilegio, sarà hormai tempo di scoprire gli errori.*

Erra I. perche apportando il luogo di S. Paolo à Timotheo nel cap. 5. suppone, che Timotheo hauesse tribunale per li delitti che non erano ecclesiastici & spirituali, e pure S. Paolo non parla di forma giuditiaria, mà della Paterna & Ecclesiastica correttione; percioche dice Aduersus presbyterū accusationē noli recipere nisi sub duobus, vel tribus testibus, peccantes coram omnibus argue, vt ceteri timorem habeant. *La parola* argue *non vuol dire, che li carceri, che li mādi in essilio, che li faccia appiccare, mà che li faccia la correttione, se han peccato in priuato priuatamente, se in publico publicamente, il qual luogo esplicando S. Agostino secondo la glosa,* aliquando debes corripere peccantem inter te & ipsum solum, vt dominus in Euangelio, aliquando coram omnibus, vt cæteri timeant. *Dal che si caua che S. Paolo non parla altramente di Tribunali, come dice il Signor Cardinale, mà della Ecclesiastica correttione, laquale è propria d'vn'Euangelista, e non d'un Giudice, secondo le parole dell'istesso Apost. nella Epist. 2. all'istesso Timot. c. 4.* Argue, obsecra, increpa in omni patientia, & doctrina, *E poco doppo,* opus fac Euangelistæ, ministeriū tuum imple. *Non nego però, che attese le qualità delle persone, & i delitti enormi, non si possa da chi hà vna tal Auttorità far la correttione Ecclesiastica come scriue l'istesso Apostolo-*

lo ad Titum(c.2.) cum omni Imperio, *cioè senza timore. Mà chi vuol far questo, oltre le conditioni predette, hà da hauere quelle del Buon Prelato* (Ad Timo.c.3.) Oportet autem Episcopum esse irrepræhensibilem, &c. *Percioche questa differentia è fra colui che giudica, e quel che* arguit, *cioè corregge, che quel che giudica, se bene è cattiuo, tutta volta è vtile la sua sentenza; mà chi corregge non fà effetto alcuno:* quando prædicat non furandum, & ipse furatur. (Rom.2.)

Erra II. *perche intende per testimonij persone, che si debbiano essaminare* iuridicè, *e pure per far la paterna ammonitione, basta il semplice detto, accioche non facilmente si muoua il Vescouo à correggere il prete, mà con gran ragione accertato della verità del tutto da due, ò tre testimonij. A questo proposito parlando S. Ambrosio nella glosa dice,* Quoniam vero non facile credi debet de presbytero crimen, si probetur tamen, aut sit manifestum quatenus irreuerenter versatus est, publice præcipit arguendum, vt cæteri terreantur, quod non solum ordinatis proficit, sed & plebi, quando vident dignitosum virum erroris causa corripi: *Intendendo nelli delitti d'vna conuersatione irreuerente al suo stato, lequali cose tutte non dimostrano Foro, non che distintione di Foro, ma accennano la paterna correttione.*

Erra III. *perche San Paolo non dice che li Clerici in tutte le cause temporali, & delitti, bisogna che ricorrano al Giudice Ecclesiastico, ilche saria fare la distintione del Foro, ma dice solamente, che l'accusa, che riceue il Vescouo contro vn prete, non la debbia riceuere, se non venga confirmata da due, ò tre testimonij; ilche non fa al proposito nostro; percioche, ò sia per far la paterna correttione, ò sia nelle cause Ecclesiastiche, lequali al Vescouo s'appartengono secondo la citata Nouella, non deue il Vescouo dar credenza all'accusa contro vn Sacerdote, se non viene prouata da due, ò tre testimonij; ma non per questo si conclude, che San Paolo habbia ordinato vn Tribunale Ecclesiastico, nelquale, e non nel Secolare, siano giudicati gli Ecclesiastici delinquenti ciuilmente, di che parla l'Auttore.*

Erra IIII. *perche il luogo del Concilio Calcedonese non è a suo, ma a nostro fauore, ilquale non parla ne di tribunale, ne di distintione di foro, ma dice solamente, che nō si vada al Giudice Secolare prima, che si tratti il negotio auanti il Vescouo, ò auanti li giudici arbitri eletti da tutte due le parti; volendo il Cōcilio rimediare, che i Preti l'vn contra l'altro non andassero tutto il giorno per le Corti, & cosi si tralasciassero li Diuini ministerij: e perche il Sig. Card. nō cita tutte le parole del Concilio fedelmente le metterò io tutte.* Si Clericus aduersus Clericum habet negotium non relinquat suum Episcopum & ad secularia iudicia non concurrat: sed prius negotium agitetur apud proprium Episcopum, vel certe si fuerit ipsius Episcopi iudicium, apud arbitros ab vtraque parte electos audiatur negotium. *Nel qual Canone è da notare. Prima che si parla del negotio, che è fra due Clerici, in maniera che quando vno fosse Clerico, & l'altro Secolare, non ha luogo il Canone: Secondo, che si parla di quelle cause, che le possono accommodare gli arbitri: Terzo, che non si parla di foro, ò giuditio publico, ma di vn giuditio amicheuole a tutti concesso: Quarto, che non si prohibisce che i Clerici non vadino al Giudice Secolare, ma solamente, che non vi vadino prima, che non veggiano di potersi accordare insieme, non per via giudiciaria, ma per via amicheuole, & arbitraria. Hor che ha che fare il sopradetto, con dire che il Concilio ha distinto i fori, di che foro, ò di che giuditio publico si parla nel Concilio? anzi dal Concilio se ne caua il contrario, perche suppone che li Clerici debbano andare al giuditio secolare, ma gli auuertisce, che prima vedano d'accomodarsi in carità auanti il Vescouo, ò auanti li giudici da essi eletti, e non dice assolutamente che non ricorrano al giudice secolare; ma si bene, che prima di ricorrere, vedano d'accomodarsi al modo prescritto in carità. Ne è stato solo il Signor Cardinale, che ha malamente citato questo Canone; ma ha hauuto per compagni molti altri, i quali forse sono stati a lui causa di errore, ilquale credo che non hauerebbe fatto se hauesse letto il testo.*

Erra

Erra V. perche dice che il Concilio prohibisce che li Clerici non ricorrano alli giudici secolari, e pure il Concilio suppone il contrario, che vi possano ricorrere, mà non prima di hauer veduto d'accomodarsi auanti il Prelato, ilquale dice, che il Concilio chiama Giudice cōpetente, & nel Concilio non vi è tal parola.

Erra VI. perche supponendo il Concilio Agathense, che li Clerici ricorreuano per li delitti criminali auanti il Giudice Secolare, ò per accusare, ò per difendersi accusando alcuno criminalmente, prohibisce, che ciò non si faccia per lo pericolo d'incorrere in Irregolarità, non permittente Episcopo. *Ilche ancora s'usa: mà non da questo si caua, che vi era distintione di Foro, anzi il contrario, che non vi era altro Foro, che quello del Prencipe Secolare, alquale douendosi andare dalli Clerici per causa criminale, per non incorrere nella Irregolarità, vuol che il Vescouo lo permetta; il che non è contro la dottrina dell'Auttore, anzi à suo fauore, oltre che quelli Concilij furono fatti con consenso del Prencipe Secolare: ne questo che quiui si dice dimostra distintione di Foro.*

Erra VII. perche il Canone del Concilio Cartaginese terzo non dice quello che sua Signoria Illustrißima cita. Nelquale non si fà distintione di Foro Giudiciale; mà si prohibisce, che quelli Vescoui, ò Clerici, liquali erano auanti li Giudici Secolari Christiani arbitri per alcuna controuersia, secondo il detto Apostolico, non si debbiano partir da eßi per andare alli Giudici competenti, e non eletti, che erano i Secolari, & del Prencipe, mà che debbiano stare alla determinatione di eßi per non scandalizare. Per intendere meglio questo Canone è da sapere, che nella primitiua Chiesa, in alcune controuersie, che nasceuano fra le parti s'accordauano li Christiani, & eleggeuano di consenso di ambidue le parti Giudici arbitri infedeli, di che riprende l'Apostolo li Corintij nel Capitolo sesto della Epistola prima: Secularia igitur iudicia si habueritis, contemptibiles, qui sunt in Ecclesia illos constituite ad iudicandum: ad verecundiam vestram dico, si non est inter vos sapiens quisquam, qui non possit iudicare fratrem suum. *Nelle quali parole, se bene poche, sono molte considerationi à nostro proposito. La prima si è che parla de' negotij Secolari. La seconda, che parla di quelli Giudici, che possono essere da ogni vno eletti, che sono li arbitri, & non hanno Tribunale, ò Foro: perche dice* hos constituite. *La terza che vuole che questi non siano li Vescoui, mà quelli ch'erano poco habili à tal ministerio, liquali chiama* contemptibiles, *ilqual luogo esplicando S. Gio. Chrisostomo dice,* Apostoli talibus non vacabant, cioè Iudiciis Secularibus, quia prædicando circum ibant, sed sapientes, qui tamen sunt minoris meriti. *Et S. Gregorio secondo la Glosa:* terrenas causas examinent, qui exteriorum rerum sapientiam perceperunt, qui autem spiritualibus donis donati sunt, terrenis non debent negotiis implicari. *L'ultima, che hauendo S. Paolo la potestà Papale, non dice* constituo, *mà si rimette all'elettione de gl'intereßati, dicendo* constituite, *ne parla de' Preti, ò Sacerdoti, ò Vescoui, mà de' Fedeli in generale, li quali non erano essenti dal Tribunale del Prencipe, almeno i Secolari secondo tutte l'opinioni. Hora questo si osseruaua in Africa, & perche molti Vescoui, Preti, & Ecclesiastici, hauendo comminciato à esser giudicati à questo modo, poi ricorreuano alli Giudici Secolari, & competenti, il Concilio per ouuiare à questo male, fece quel Canone 9. citato dal Signor Cardinal, ilqual dice cosi:*

Item placuit vt quisquis Episcoporum, & Diaconorum, seu Clericorum, cum in Ecclesia ei crimen fuerit intentatum, vel Ciuilis causa fuerit commota, si relicto Ecclesiastico iudicio, publicis iudiciis purgari se voluerit, etiam si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali iudicio, in ciuili vero perdat quod euicit si locum suum obtinere voluerit. Cui enim ad eligendos iudices vndique patet auctoritas, ipse se indignū fraterno consortio iudicat, qui de vniuersa Ecclesia male sentiendo, de iudicio Seculari poscit auxilium, cum priuatorum Christianorum causas Apostolus ad Ecclesiam deferri,

atque ibidem determinari præcipiat. *Nelle quali parole primo si vede come il Signor Cardinale hà portato il testo tronco. Secondo, che si parla non di Foro publico, ne di Giudice competente, ò di Prelato, mà di Giudici arbitri, & Secolari, & di priuato giuditio. Terzo, che il Concilio sà bene à punire con pena Ecclesiastica della priuatione del luogo quelli, liquali essendo Ecclesiastici dauano quello scandalo. Quarto, che non comanda che si eleggano quelli arbitri; mà essendo già auanti di essi, comanda che si stia alla loro determinatione. Hor che hà che fare tutto questo con la distintione del Foro, che vi siano due Fori, due Giudici ordinarij, e competenti, vno per li Secolari, l'altro per le cause ciuili, & criminali delli Ecclesiastici?*

Erra V. nell'apportare l'Auttorità del Concilio Mileuitano. Perche il Concilio Mileuitano secondo il detto dell'Apostolo, che li Vescoui si deuono accommodare fra di loro nelle cause secolari, comanda che niun Vescouo debbia domãdar giudice nelli giudicij publici, doue si trattano cause secolari dall'Imperatore, mà che se otteneua dall'Imperatore vn giudice ecclesiastico, che non li fosse contraditto: apportisi no il Canone. Placuit vt quicunque ab Imperatore cognitionem iudiciorum publicorum petierit, honore proprio priuetur: si autem Episcopale iudicium ab Imperatore postulauerit, nihil ei obsit. *Nelle quali parole, Primo si prohibisce al Vescouo, che non debbia domandare il publico giudicio de' secolari; ma non si prohibisce, che chiamato, non debbia comparire: Secondo, si permette, che possa domandare dall'Imperatore di esser giudicato dal Vescouo, che è quello detto di sopra; dal che si caua tutto il contrario di quel che pretende il Signor Cardinale, cioè che non vi era distintione di foro; mà che tutte le cause Secolari ò fossero d'Ecclesiastici, ò di Secolari, non si doueano trattare nelli giudicij publici, ò priuati, senza licenza dell'Imperatore; anzi l'istesso Concilio ordina nel Canone 16. che si domandi dalli gloriosissimi Imperatori, che comandino alli suoi giudici, che vogliano dare alli Ecclesiastici alcuni auuocati, ouero difensori, iquali possino difendere le cause della Chiesa appresso di essi giudici secolari, dal qual Canone si caua manifestamente, che le cause della Chiesa si trattauano auanti li giudici dell'Imperatore.*

Erra VI. perche dice che Giustiniano si vsurpò souerchia Autorità in far quelle sue constitutioni; & io dico che il giuditio d'infiniti Concilij, & Pontefici, che sono stati, & in particolare quello di Adriano IIII. come si dirà più à basso, preualgono alla sua risolutione contro vn Christianissimo Imperatore, liquali non hanno ne meno pensato à dir vna cosa tale, mà le sue constitutioni, e quelle di tutti i Principi della primitiua Chiesa sono state sempre abbracciate con grande humiltà ancora nelle materie Ecclesiastiche, perche appresso de' popoli fossero in maggior' osseruanza i sacri Canoni confermati dall'Imperiale Auttorità. E per tralasciare infiniti essempij, leggasi la Lettera di San Lion Papa, con la quale domanda da Martiano Imperatore la confermatione del Concilio Calcedonese, & egli glie la concede. Quando i Pontefici, & la Chiesa di Roma hà tenuto quel conto, che si deue tenere de' Prencipi Christiani, è stata in gran veneratione; mà quando hà dispreggiato i Prencipi, in che calamità non è incorsa? che dispreggi non hà ella patito? legganſi le vite di Bonifacio ottauo, di Alessandro terzo, di Gregorio settimo, di Giulio secondo, di Sisto quarto, di Clemente settimo, di Paolo quarto, e quiui si vederà che vtilità hà tratto la Chiesa dal dispreggiare i Prencipi. Sò questo, che è stato molto dotto nelle leggi, & hebbe appresso di se huomini di grandissima dottrina; la cui Auttorità è più stimata appresso di tutto il Mondo, che non è il giuditio dato contro di lui da chi si sia.

Erra VII. perche per la mano delle leggi, intende il Giudice secolare, e pure noi habbiamo prouato che s'intende dell'essecutione della sentenza, ne dirò altro di quella nouella, per hauerla di sopra esplicata diffusamente, e dimostrato quanto sia stata da sua Signoria Illustrissima mal intesa.

Erra VIII. perche dice che le leggi Imperiali non si sdegnano di seguitare li sacri Canoni, & l'intẽde in generale; la doue l'Imperatore parla delle cause mere Ecclesiastiche, e Spirituali.

Erra

Erra IX. perche dice che non si può osseruare la costitutione, & insieme osseruare li sacri Canoni; percioche li sacri Canoni si deueno osseruare, mà nelle cose temporali non hanno Auttorità, nisi ex Priuilegio Principum, *& se l'hanno si doueria dimostrare con qualche testo della sacra Scrittura; perche il voler trascendere li limiti della sua Potestà senza il consenso de gli interessati, non è cosa che piaccia ne à Dio, ne à gli huomini. Se bene ancora ho dimostrato nelli allegati Canoni, che non repugnano alla Nouella.*

Erra X. perche contrapone vn Federico II. il quale si può dire che fù hieri, ad vn Giustiniano, che fù quando nella Chiesa fioriuà la Disciplina, & la Santità, vn'Imperatore di poco sapere, al maggior Legista, che mai sia stato, vn che se bene fece per simulatione quella costitutione, tutta volta non fu mai chi abbassasse più la libertà Ecclesiastica di lui, onde fu da Gregorio IX. successore di Honorio, scommunicato, deposto, priuato dell'Imperio, à vn Giustiniano del quale dice Adriano IV. nell'Epistola à Federico primo, Filius noster per illam viam incedat quam Iustinianus, & alii Catholici Imperatores incessisse noscuntur; exemplo si quidem & imitatione illorum, & honorem in terris, & felicitatem in Cœlis sibi poterit cumulare. *Doue dice, che non solamente fù Cattolico, mà che è Santo in Cielo: questa Epistola approua, & cita il Sig. Cardinale* l.1. de transf. Imp. c.5.

Erra XI. perche esto, che Federico II. habbia derogato alla costitutione di Giustiniano, e come Imperatore habbia voluto concedere tutti i priuilegij possibili alli Ecclesiastici, & ancora Basilio, & chi si sia doppo Giustiniano, quindi per questo non s'inferisce, che auanti al tempo di Giustiniano nella Primitiua Chiesa vi fosse la distintione del Foro, fatta da Giustiniano nella sua Nouella. Dunque l'Auttore della Propositione hà parlato ottimamente, & la sua dottrina non hà potuto esser abbattuta.

Erra vltimo, perche se bene Basilio in odium Nicephori *fece quello, tutta volta annullando la legge de Niceforo, cōfermò quella di suo Padre, & di suo Auo, la quale era più preiudiciale alli Ecclesiastici di quella di Niceforo: Di più Emanuele Comeno, come dice il Niceta, annullò la reuocatione di Basilio, & confermò la legge di Niceforo: il che mi meraviglio, che non sia stato visto dal Signor Cardinale, il quale pur si diletta di Historie. Le parole di Niceta nel lib. 7. sono queste,* Templum D. Irenæ maximum, & pulcherrimum, à Martiano Imperatore conditum, & incendio absumptum, instaurare aggressus, cum partes quasdam ex fundamentis extruxisset, destitit: & monasterium in Pōti faucibus, loco, qui Catascepe dicitur, Archiducis Michaelis nomine extruxit: in quo celeberrimos quosque & præstantissimos monachos collocauit, ea ratione, vt solitariam & quietam vitam sine vlla solicitudine possent degere. Cum enim monachos possessionibus, & negotijs turbatos, & tranquillitate animi & Dei cultu excidere intelligeret; nullas eis vineas, nullos agros, nullas possessiones, quas nec eorum professio admittit, assignauit: sed ex fisco tantum pendi iussit, quantum ad victum & cultum opus esset. Videtur nimirum immodicā cupiditatem struendi monasteria improbasse, & exemplum prodere posteris voluisse, quo pacto templa condenda, & quæ viuendi ratio eremitis, pauperibus, & a terrenis rebus se abstrahentibus proponenda sit. Tantum autē abfuit, vt eorum institutum laudaret, qui monasticā vitam professi, & opibus affluunt, & multitudine curarū magis distrahuntur, quā ij qui huius vitę delicijs occupātur: vt sanctionē Nicephori Phocæ, fortissimi & cordatissimi Imperatoris, olim abolitā, de nō augendis monasteriorū latifundijs, quasi postliminio reuocarit: neq; patrē, auū, cæterosq; cognatos suos omnes, qui monasterijs amplissima pdia donarant, incusare destiterit: non quòd de suis opibus Deo aliquid cōsecrassent, sed quòd rē bonam

bonam malè administrassent. Nam cum Monachis habitationes in abditis, & desertis locis, in antris & montium cacuminibus assignandæ essent: & Constantinopolis, tanquam Sirenum cantus vitanda: gloriola ductos, incrustata sua sepulchra, & vario marmore exornata, ijs qui templa ingrediantur, spectanda proposuisse, & mortuos quoque coronari se & hilari splendidoque vultu conspici voluisse, & in foro ac triuijs monasteria ædificasse; & ibi nullo cum delectu virtutis, velut in cauea conclusisse eos, qui monachos, non vltra tonsum capillum, & mutatum habitum, promissamque barbam exprimerent. His igitur de causis, siue vt Monasticam sanctimoniam nutantem, ac potius humi ferè prostratam fulciret, siue metuens, ne ea ipse facere diceretur, quæ reprehenderet: rationem à suis maioribus diuersam est secutus. *In queste parole sono da auuertire più cose molto à fauore della Serenissima Republica. La prima, che l'Imperatore Emanuele è laudato da Niceta per molto pio. Secondo, che egli, accioche la disciplina Monastica si riformasse rinouò l'annullata legge di Niceforo, il che non fece per odio, che portasse alla Chiesa, mà perche la Chiesa si riformasse. Terzo, che rinouò la legge di Niceforo annullata da Basilio, percioche Niceforo la fece prudentemente, chiamandolo Cordato Imperatore. Quarto, che niuno si lamentò di lui, che hauesse fatto vna tal legge. Quinto, che si da questo fatto, come da quel di Basilio, & di Niceforo, & de gli altri, si caua, che li Prencipi fanno simili leggi, & che la immunità* est ex priuilegio Principum, *come dice l'Auttore. Finalmente, che il Signor Cardinale piglia quel che fà per se da gli Auttori, & lascia quello, che è contro di lui, & si fonda in testi di poca importanza, & in priuilegij annullati, & lascia gli essempi di buonissimi, & Christianissimi Imperatori, & le leggi santissime, & li priuilegi non mai annullati, ne dalla consuetudine, ne da alcuno Superiore.*

AVTORE.



NE perche Constantino Magno Imperatore essendoli presentati alcuni processi cōtro le persone Ecclesiastiche dicesse quelle parole: Vos à nemine iudicare potestis quia ad Dei iudicium reseruamini, *come scriue il Gratiano cap.* Futuram 12. q. 1. *si caua da esse che gl'Ecclesiastici non siano soggetti al Prencipe secolare. Poiche fu questo vn' eccesso di quell'Imperatore di mostrarsi verso della Chiesa, & benigno, & pio: mà non già perche così nel vero sentisse: Conciosia che se quello che disse Constantino fosse vero, ne anco gli Ecclesiastici potriano esser giudicati da' suoi Prelati, dicendo, ad Dei iudicium reseruamini, il che saria vn grauissimo erroro.*

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

GRAN lode dà questo Autore à Constantino, poiche per farlo benigno, & pio, lo fa bugiardo, dicendo, non gia perche così nel vero sentisse. Ma accio si vegga quanto degne di vn Imperatore siano le parole di Constantino, traduciamo parola per parola quello che scriue Ruffino nel decimo libro dell'historia Ecclesiastica al 2. capitolo. Disse Constantino a' Vescoui, Iddio vi ha cōstituiti Sacerdoti, & vi ha dato potestà di giudicare noi, & però noi da voi giustamente siamo giudicati; ma voi non potere esser giudicati da huomini. Per il che aspettate frà voi il giudicio del solo Dio, & serbate le vostre contese a quello essame; perche voi ci sete dati da Dio, come Dij, & non è conueniente,

che l'huomo giudichi li Dei, mà quel ſolo, del quale è ſcritto, Dio ſtette nella ſinagoga delli Dei, &c. Doue è da notare, che ſi come li Principi ſecolari ſono Dei riſpetto de' popoli, come più a baſſo vedremo, così li ſacerdoti ſono Dei, riſpetto de'laici, ancorche ſiano Prencipi, come qui dice Conſtantino, & da queſto fondamento raccoglie beniſsimo queſto grande Imperatore, che li Sacerdoti poſſono giudicare gl'Imperatori, mà gl'Imperatori non poſſono giudicare li Sacerdoti. Se l'Imperatore del Mondo confeſſa di hauere i Sacerdoti per Dei, & non poterli giudicare, ma ſi bene eſſer giudicato da loro: quanto più lo douria confeſſare con fatti, & con parole il Doge di Venetia? Ne da queſto ſeguita, che li Sacerdoti non poſsino eſſer giudicati da' loro Prelati, anzi ſeguita il contrario, perche il Superiore ſempre giudica in nome di Dio, dal quale ha la poteſtà: anzi Dio iſteſſo giudica per mezo del ſuo Miniſtro. Et coſi quando il Veſcouo giudica vn Eccleſiaſtico inferiore, ò il Papa giudica vn Veſcouo, Dio è quello che giudica per il ſuo ſeruo. Coſi dunque dice Conſtantino, che li Veſcoui, che ſono Dei riſpetto de' laici, non poſſono eſſer giudicati da' laici, che ſono huomini, & non Dei riſpetto a' Sacerdoti. Ma che Dio ſolo hà da giudicare i Veſcoui, il che s'intende per mezo del ſuo Vicario. Come anco li Prencipi ſecolari, che ſono Dei riſpetto de gli huomini priuati, non poſſono eſſer giudicati da gli huomini priuati, ma ſolamente da Dio per mezo del ſuo Vicario, che è il Sacerdote, il quale per queſto ſi chiama Dio riſpetto del Principe ſecolare, & coſi diſſe Dio à Moiſe, Feci te Deum Pharaonis: ti ho fatto Dio del Re Faraone, acciò lo giudichi, & lo caſtighi. Et che ſia vero che Conſtantino credeua, che il Papa poteſſe giudicare li Veſcoui, ſi vidde nella cauſa di Ceciliano Veſcouo di Cartagine, che eſſendo accuſato da Donatiſti, Conſtantino non hebbe ardire di giudicarlo, ma lo mandò a Papa Melciade à Roma, & ſe bene all'vltimo anco eſſo Conſtantino giudicò l'iſteſſa cauſa, lo fece per confondere i Donatiſti, & con animo di domandare perdono a' Veſcoui di eſſerſi intromeſſo per neceſsità di quella cauſa, come ſcriuono Ottato Mileuitano nel 1. lib. contra Parmeniano, e S. Agoſtino nell'epiſtola 48. & nell'epiſtola 162. & altre molte.

DIFESA.

MARSILIO.

*Veſta è la prima volta, che intendo, che all'eccеſſo di amore, ò di lode in qualunque modo per buon fine, ſe gli dia il titolo di bugia, maſſime, che l'iſteſſo Signor Cardinale eſplica il Canone,* Quicunque *di Theodoſio, à queſto modo, cioè, che foſſe vn'eccеſſo di pietà. Ma veniamo al caſo: io non nego, che ſi come nelle cauſe ſecolari li Prencipi ſi poſſono chiamar Dei, coſi nelle ſpirituali li Sacerdoti ſi poſſano chiamar Dei, ſe bene il teſto,* Deus ſtetit in Synagoga Deorum, *s'intende delli Prencipi ſecolari, e non delli Sacerdoti, mà perche Ruffino riferiſce, che così l'eſplicò Conſtantino,* valeat quantum valere poteſt; *al certo ne Ruffino, ne Coſtantino ſono eſpoſitori della ſacra Scrittura; da queſto però non s'inferiſce, che le parole di Coſtantino ſi debbiano intendere* ad Dei iudicium reſeruamini, id eſt, Prælati, *perche* iudiciũ Dei exercet: *Atteſo, che Coſtantino parla chiaro, Aſpettate il giudicio del ſolo Dio, ſerbate le voſtre conteſe à quell'eſſame, perche ci ſete dati da Dio come Dij, e non è conueniente che l'huomo giudichi li Dei, mà quel ſolo delquale è ſcritto, Iddio ſtette nella Synagoga delli Dei. Nellequali parole auuertiſco primo, che Coſtantino intende ſenza dubio delle*

Ee

cause spirituali, perche parla delli Ecclesiastici, non come huomini, mà come Dij, attesa la po' stà spirituale di sciogliere, e di ligare. Secondo, che parla del Giuditio dell'altra vita. Terzo, che non parla di quel Dio, il quale è vno della Synagoga, mà di quello, che stetit in Synagoga Deorum, che è il supremo Giudice: dunque è vn'eccesso, come si è detto, questo di Costantino, nè vale la risposta del Signor Cardinale, che quando giudica il Prelato giudica Iddio per mezo di esso, & che per questo si dee dire, che giudica non vn'huomo, mà Dio; perche à questo modo quando giudica il Prencipe secolare, si doueria dire, che non giudica l'huomo, mà Dio, perche Dei minister est in iram ei qui male agit, come dice S. Paolo: oltre che potendo errare tutti i Prelati, e l'istesso Sommo Pontefice, come in più luoghi tiene il Signor Cardinale, & è opinione commune, anzi hauendo più volte errato in iudiciis facti, non si dee assolutamente dire, che quando eglino giudicano, giudica Dio, perche Iddio non può errare: sopra di questa espositione delle parole di Costantino, lequali siano di Costantino, ò pur di Ruffino, dette per vno eccesso in intelligibili, fonda il Signor Cardinale alcuni errori.

Erra I. perche dice, che il Doge di Venetia non riconosce per suoi superiori in spiritualibus li Sacerdoti: al che si risponde, che il Doge di Venetia è Prencipe Cattolico, e pio, & va alli piedi del confessore per l'assolutione, assiste cō ogni riuerenza alli saeri Officij, & non cede di bontà, integrità, & innocenza, & vero zelo di Religione à sia qual si voglia persona, benche eminente del mondo.

Erra II. perche essendo vero, che nelle cause, nelle quali li Sacerdoti si chiamano Giudici da Costantino, non deuono esser giudicati dal Doge, non per questo quindi s'inferisce, che nelle cause temporali, & secolari, nellequali sono sudditi, non possano essere giudicati da esso.

Erra III. perche dice, che Iddio fece, che Mosè fosse Giudice di Faraone, perche gli disse, feci te Deum Pharaonis, percioche non diede altramente a Mosè l'Auttorità di giudicare Faraone, ne come Sacerdote l'haueua, poiche egli era Sacerdote degli Hebrei, e non haueua auttorità sopra di Faraone, ch'era Egittiano, e Idolatra: mà perche faceua miracoli con la Verga, liquali perche non li poteua far vn'huomo, se non per diuina virtù, per questo la chiama Dio.

Erra vltimo, perche dice, che il Papa poteua giudicare la causa di Ceciliano Vescouo di Carthagine, perche l'Imperatore la rimesse à Papa Melciade: io non nego, che le cause ancora Ciuili e Criminali possono esser giudicate dagli Ecclesiastici, quando vogliono così i Prencipi, ne meno, che nelle cause mere Ecclesiastiche il Papa debbia correggere i Vescoui, & i Vescoui debbiano correggere i suoi sudditi: mà dico bene, che nelle cause criminali, e ciuili mere temporali, il Prencipe può giudicare li Ecclesiastici, doue non si è spogliato d'vna tal auttorità; il che si conferma con l'essempio di Costantino, ilquale prima rimesse la causa di Ceciliano al Papa, ilche significa auttorità, e poi publicamente lo giudicò: mà di questo si dirà in vn Trattato particolare di tutte le leggi, e giudicij legitimi seguiti da Prencipi intorno à gli Ecclesiastici, doue si esplicaranno li testi di Sant'Agostino, & di Ottato, che sono molto à nostro fauore.

AVTORE.

Sono dunque tutti gli Ecclesiastici, & i secolari, de iure diuino, soggetti al Principe secolare. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Et la ragione si è, perche si come niuno è eccettuato dall'vbidienza che deue à Dio, così niun è eccettuato dalla vbidienza, che si deue al Prencipe; perche, come soggionge l'Apostolo, Omnis potestas est à Deo. Laonde dal Profeta Dauid i Regi, & i Principi secolari sono chiamati Dij: Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos dijudicat. Percioche come esplica il Re Giosafat nel l.2. del Par. c.19. i Giudici

i Giudici secolari non hominum, sed Dei iudicia exercent. Questo istesso luogo delli Prencipi secolari parlando cita Christo in San Giouanni nel cap. 10. & conferma che à loro conuenga il nome di Dij: Si illos dixit Deos, ad quos sermo Dei factus est: come dottamente nota il Card. Bellarmino al cap. 3. del libro, che scriue de laicis.

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

SE si concludesse il contrario, cioè, Non sono dunque gl'Ecclesiastici, ne li secolari, de iure diuino soggetti al Principe secolare: mà li secolari de iure humano, li Ecclesiastici nullo iure, la conclusione si dedurria bene dalle cose dette di sopra: perche habbiamo dimostrato, che li Prencipi sono diuentati superiori di questo, & di quel popolo per titolo humano non per titolo diuino. Et se questo non è vero, mostri l'aduersario qualche luogo della Scrittura, dal qual si raccolga, che li Signori Venetiani siano padroni di Padoua, di Verona, & altre simili Città: & se si litigasse del Regno di Cipro, che titolo allegarebbono i Venetiani? forse qualche passo della Scrittura? certo che non allegarebbono altro, che titolo di donatione, & di antico possesso, & simili cose humane. Et se non possono prouare il titolo di ragione diuina sopra de'laici di Padoua, ò di Cipro, quando lo mostraranno sopra de Chierici? Ma io vo più oltre, & dico che de iure diuino, tutti li laici etiamdio li Prencipi sono sottoposti a'Sacerdoti, & per medesimo ius diuino i Sacerdoti non sono sottoposti a'Prencipi laici: come poco auanti confesò Constantino Imperatore. Perche, secondo la Scrittura sacra, che è il ius diuino positiuo, i Sacerdoti sono pastori, & i laici, ancorche Prencipi, sono pecore: i Sacerdoti sono Padri, & i laici sono figliuoli, & secondo il lume naturale, che è il ius diuino naturale, la pecora è soggetta al pastore, & il pastore non è soggetto alla pecora: il figliuolo è soggetto al padre, & il padre non è soggetto al figliuolo. Et bellissima è la comparatione, che fa S. Gregorio Nazianzeno nell'oratione ad populum timore perculsum, & Principem irascentem, fra la potestà Ecclesiastica & secolare; la quale è seguitata communemente da'sacri Theologi, & è che si come nell'huomo vi è la ragione, & la carne, che insieme vnite compongono l'huomo: cosi nella santa Chiesa vi è la potestà Ecclesiastica ò vogliamo dire spirituale, & la potestà secolare, & temporale, & tutte due compongono il corpo mistico della Chiesa. Et si come nell'huomo la ragione è superiore alla carne, & la carne, non è superiore alla ragione, se non quando si ribella: & la ragione indrizza, & regge, & commanda alla carne, & taluolta la castiga con digiuni, & vigilie; mà la carne non indrizza, ne regge, ne commanda, ne punisce la ragione; cosi la potestà spirituale è superiore alla secolare, & però la puo & deue drizzare, & reggere, & commandarli, & punirla, quando si porta male: ma la potestà secolare non è superiore alla spirituale, ne la può drizzare, ne reggere, ne gli può commandare, ne punirla, se non di fatto per ribellione, & tirannide, come hanno fatto taluolta li Prencipi Gentili, ò heretici. All'auttorità di San Paolo già si è risposto di sopra, & è vero, che ogni potestà è da Dio, mà immediatamente, ò mediatamente: & si come nessuno è eccettuato dall'obedienza, che deue a Dio, cosi nessuno è eccettuato dall'obedienza che deue al Prencipe, quando è suddito di quel Principe, & nelle cose nelle quali gli è suddito. E' anco vero che il Prencipe in quanto Prencipe tiene il luogo

di Dio, & però se gli deue obedire come à Dio in quelle cose che appartengono alla sua potestà, come dice S. Paolo nell'epistola alli Efesi nell'vltimo capitolo: Serui obedite Dominis carnalibus sicut Christo. Et il Card. Bellarmino, quando scrisse, che li Principi secolari sono chiamati Dei nella Scrittura, lo fece per confondere li heretici Anabattisti, iquali insegnano, che nella Chiesa di Dio, non ci hanno da essere Prencipi secolari, ne tribunali, ne giudicij, ne simili ordini politici. Et il medesimo Autore, si come ha detto, che li Prencipi secolari, rispetto delli sudditi loro, sono Dei: così hà detto, che li Sacerdoti sono Dei rispetto de' Prencipi secolari: veggasi il settimo capitolo del primo libro de Sommo Pontifice, & altri luoghi simili; & però se l'Auttore volesse imitare il Card. Bellarmino, dourebbe seruirsi della sua dottrina contro delli heretici, & non contro la Chiesa, cauando come ragno il veleno da quei fiori, da' quali le api cauano il mele.

DIFESA.

MARSILIO.

Non intendo questo pensiero del Signor Cardinale: vuole, che dalle premesse dell'Auttore si caui la sua conclusione: se l'Auttore fosse stato indouino, & hauesse pensato, che il Signor Cardinale hauesse douuto confutare la sua dottrina, hauerebbe fatte due conclusioni, vna vera, e fondata nelle sue vere, e fondate premesse, & vn' altra falsa, cauata dalle premesse di sua Sig. Illustriss. mà perch'egli non fù indouino, io per lui risponderò, che dalle premesse dell'Auttore se ne caua la sua conclusione, e da quelle del Signor Cardinale la sua, & che si come quella è vera, perche nasce dalle premesse vere, così quella del Signor Cardinale è falsa, perche la caua dalle premesse false, cioè dalla Dottrina da lui apportata, e da noi ributtata. onde

Erra I. perche dice, accioche vno sia soggetto al Prencipe de iure diuino, *bisogna, che allegbi per titolo di quella soggettione vn luogo della Scrittura: sono cose diuerse il Titolo alla Potestà, & la Potestà: la Potestà è da Dio, la quale necessariamente segue al Titolo; si che il Rè di Francia non comanda in Francia per heredità, mà perche hà l'Auttorità da Dio: ne il Prencipe di Venetia, che vuol dire la Republica, se bene il Signor Cardinale mostra con molto artificio di non saperlo, comanda à Padoa per quel modo con che se n'è fatto padrone; mà perche essendosene per modo humano fatto padrone; comanda poscia per potestà, laquale hà* de iure diuino, *come si è detto; ne in questo vi è differenza frà lui, & il Papa, ilquale interrogato, perche è Papa, dirà, perche è stato al Papato legitimamente eletto dalli Sig. Cardinali, ne apportarà alcun luogo della sacra Scrittura, mà interrogato perche dà l'indulgenze, &c. dirà, che hà la Potestà da Dio. Se io non intendessi questa ragione di somiglianza non vorrei più scriuere, ne comparire frà le persone intendenti.*

Erra II. perche per prouare, che li Prencipi sono soggetti alli Sacerdoti de iure diuino, *dice che il* ius diuinũ *è quello della natura, & de* iure naturæ *la pecora è soggetta al Pastore, dunque de* iure diuino *il Prencipe Laico è soggetto al Sacerdote: intorno à questo argomento, dico, che il Prencipe nõ è pecora del Sacerdote Pastore, mà di Christo: perche Christo nõ disse à S. Pietro,* pasce oues tuas, *mà* pasce oues meas, *onde se l'argomento cõclude alcuna cosa, cõclude, che sia soggetto à Christo, & nõ al Sacerdote, anzi il Sacerdote come pecora* in tẽporalibus *è soggetto al Prencipe: Dauid chiamò tutti i suoi sudditi pecore;* Si ego erraui, isti, qui oues sunt, quid fecerunt? *(2. Reg. cap. 24.) E San Paolo dice,* (Ad Roman. cap. 13.) Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit. *Dunque se l'argo-*

l'argomento del Sig. Card. è vero, chi'l suddito è obligato ad obedire al Superiore de iure diuino, essendo li Sacerdoti sudditi del Prencipe temporale in temporalibus, sono obligati ad obedire alle sue leggi de iure diuino.

Erra III. perche dice, che il padre non è soggetto al figliuolo, Se vno fosse eletto Rè, ò Papa, & hauesse padre, nõ sarebbe il padre come huomo, e come Christiano, soggetto al figliuolo, ò Rè, ò Papa? se bene come à padre li sarebbe portata riuerenza dal figliuolo: il padre può essere assoluto dal figliuolo Sacerdote; & il figliuolo Sacerdote corretto dal padre Secolare: bisogna distinguere li titoli, e le persone, chi non vuol errare. Così il Prencipe in spiritualibus, figliuolo, può in temporalibus, esser padre.

Erra IIII. perche se bene la similitudine del corpo, e dell'anima è vera in alcuna cosa, cioè che la Potestà del Prencipe temporale, è per se sopra i Corpi, e quella del Sacerdote Spirituale è sopra l'anime, non è vera però in tutto, perche la Potestà temporale non è subordinata alla spirituale, in spiritualibus, se non come essercitata da vn Christiano, come all'incontro il Sacerdote suddito in temporalibus, è subordinato al Prencipe temporale, non è buono questo modo d'argomentare. La Potestà temporale è sopra i corpi, la Spirituale sopra l'anime, dunque si come il corpo è retto dall'anima, & non l'anima dal corpo, così quello che hà la Potestà temporale deue esser retto da quello che ha la potestà Spirituale: percioche del corpo, e dell'anima se ne fà vn composito, che è l'huomo: mà della Potestà Corporale, e Spirituale non se ne fà vn corpo, mà due, e due capi, &c. E sono in tutte le cose à fatto diuerse, ne vi è subordinatione in quanto Potestà, come si è prouato di sopra, ne San Gregorio dice il contrario, ne men dice quello, che dice il Signor Cardinale, come vederà chi lo leggerà, mà proua, che si come l'anima è più nobil del corpo, così è più nobile la Potestà Spirituale della temporale, ilche non si nega.

Erra finalmente, perche dice, che quell'Autore si serue della dottrina sua contro la Chiesa, dellaquale si doueria seruire contro gli Heretici, simile al ragno, ilquale caua veleno da quel fiore, dalquale l'api cauano il mele, erra dico prima, perche chi dice la verità non parla contro la Chiesa, mà contro quelli, che pretendono d'vsurpare più di quello, che li tocca: secondo, la Chiesa è Regnum Cœlorum, e lui parla de Regno Terrarum, ilquale al certo non è della Chiesa se non per accidens, & ex donatione fidelium; la grandezza del quale egli ancora con quella di tutti gli altri Stati Temporali stabilisce. Terzo, perche la dottrina serue, non solamente per confutare gli Heretici, mà ancora per confutare quelli, che dicono, e tengono il falso, ò sia heresia, ò sia altro errore, se ben l'Auttore hà per opinione, che sia heresia contradire al testo di San Paolo. Quarto, & vltimo, perche colui è Ragno, che tesse tele di Ragno à pigliar le mosche, & che auuelena le dottrine con le sue false espositioni; mà questo Auttore, ilquale à guisa di Ape caue dalle Dottrine de' Santi, & altri Dottori il mele della verità, non hà à dispiacere, che si dica, che il suo mele sia tal volta veleno per occidere la falsità.

AVTORE.

SEguita l'Apostolo, & dice: Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Ecco l'auttorità che hanno li Prencipi secolari di far leggi in ogni materia, & che obligino ogni persona, conforme à quello che si legge ne' Prouerbij di Salomone, doue parlando Iddio, dice: Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt. Quindi è che li Christianissimi Imperatori, Giustiniano & Theodosio, nel Codice hanno fatte molte leggi appartenenti alle persone Ecclesiastiche & alli beni, & disciplina Ecclesiastica, sotto li titoli De Episcopis & Clericis, de sacrosanctis Ecclesijs, &c. A queste leggi commanda l'Apostolo che si vbidisca, & non si faccia resistenza; poiche quelli, che faranno vna tal resistenza, ipsi sibi damnationem acquirunt, cioè fanno peccato mortale, nel quale se morissero sariano all'eterne fiamme dell'inferno condannati.

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

MIrabile è la Logica di quest' huomo, che sà cauare conclusioni da luoghi, doue non sono. Et doue disse mai l'Apost. che i Prencipi secolari possino far leggi in ogni materia,& che oblighino ogni persona? Dunq; potranno i Prencipi secolari far legge del modo di dir la Messa, & l'Officio diuino, & obligare i laici à dir Messa,& far voto di Castità; & obligare i Preti a prender moglie, & in cambio del Breuiario,portar la spada,& tutti saranno obligati ad vbedire poiche, hanno Auttorità di far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona. Et quando i Prencipi infedeli faceuano leggi, che tutti rinegassero Christo, & sacrificassero à gl'idoli, erano obligati li Christiani sotto pena di peccato mortale ad vbidire, perche quando San Paolo commandaua che si vbedisse alli Prencipi, tutti li Prencipi erano infedeli, & secondo la dottrina di questo nuouo interprete,dal commandamento di S.Paolo si caua,che li Prencipi secolari hanno Auttorità di far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona. Non ti accorgi quanti errori nascano dalle tue parole?& pure aggiongi, che questo è conforme à quello, che dice Salomone ne' Prouerbij, & non vedi che Salomone dice tutto il contrario.Perche mentre introduce la Sapienza diuina, che dice: Per me Reges regnant,& legum conditores iusta decernunt, dimostra chiaramente, che solo le leggi giuste vengano dalla Sapienza diuina,&le altre che tal volta fanno i Prencipi, in cose che a loro non toccano,ò sopra di persone à loro non soggette, ò altrimenti ingiuste, le fanno da se stessi,& non sono approuate da Dio. Et à quello che aggiongi, che Giustiniano & Theodosio hanno fatto leggi appertenenti à persone Ecclesiastiche,& alli beni,& disciplina Ecclesiastica, gia si è risposto, che in questo hanno ecceßo li termini della loro potestà, & quando dici à queste leggi commanda l'Apostolo, che si vbidisca,dici vna grandissima, & euidente falsità.Perche l'Apostolo parla in vniuersale, che i sudditi obedischano a' Superiori,& quando poco appresso adduce l'essempio de' Prencipi secolari, parla de' Prencipi, che all'hora erano infideli,& però non si può intēdere,che l'Apostolo voglia, che li Christiani obedichisno à tali Prencipi, parlando di leggi appartenenti al culto diuino,o alla disciplina della Chiesa,ma solo di leggi ciuili, & di cose temporali, alle quali leggi bisognaua che i Christiani obedissero,almeno per non scandalizare,& per seruare la pace, & vnione, & acciò non credessero i Gentili, che la legge Christiana fosse contraria al gouerno politico.

DIFESA.

MARSILIO.

A Queste oppositioni,risponderò in vna sol parola che l'Auttore intende che può fare leggi in ogni materia Temporale,secondo che habbiamo detto in sopra, è per lo ben publico, e Ciuile,lequali debbono esser giuste,perche si suppone che non s'hà da obedire, nisi iusta præcipienti, si che le consequenze, che ne caua il Signor Cardinale,nascono da falsa intelligenza; percioche quando l'Auttore dice che può far il Prencipe Temporale,leggi in ogni materia,s'intende che siano giuste, & conforme alla sua Potestà, & all'esempio de' suoi predecessori, & altri Prencipi, & questo è stato sempre il senso dell'Auttore. A quello che dice di Giustiniano, & Theodosio, basta rispondere che le loro leggi sono santißime, e tenute per tali, fatte parte nelle cose temporali,e parte,per maggior osseruanza solo,delle Spirituali, parte per lo ben publico,ne mai alcun Pontefice si è risentito come si risente hora il Signor Cardinale; finalmente

nalmente à quello che dice della causa, perche erano obligati li Christiani sudditi ad obedire alli Prencipi infideli, mi bastarà per risposta, che San Paolo dice, ad Rom. cap. 13. *che si obedisca,* non solum propter iram, sed propter conscientiam, & qui Potestati resistit, Dei ordinationi resistit, & qui resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt: *ne in testi chiari bisogna portar nuoui sensi, con pericolo d'infedeltà, & Heresia, maßime che San Gio. Chrisostomo fà quel nobilißimo argomento nella sua Hom. 23. à minori, cioè se l'Apostolo comanda che s'obedisca à gli infedeli, quanto più dobbiamo obedire alli Prencipi fedeli?*

AVTORE.

IN oltre commanda l'Apostolo, che si paghi al Prencipe da tutti il tributo, perche chi lo paga al Principe lo paga à Dio. Cui vectigal vectigal, cui tributum tributum: sunt enim ministri Dei ad tributa: (dele ad tributa) *Il qual luogo esplicando l'Angelico Dottore S. Tomaso d'Aquino, maestro di tutti li Theologi, vnico sole della Cattolica scuola, dice, che se li Clerici sono liberi dal tributo ciò hanno, non come alcuno si pensa, de iure diuino, ma ex priuilegio Principum, & parla de Prencipi secolari. Finalmente concludo con S. Paulo dell' Auttorità del Principe. Non enim sine causa gladium portat, Dei enim minister est ad vindictam: Ecco l'Auttorità del Principe secolare di punire pœna sanguinis. La quale non hauendo da Dio li Prelati Ecclesiastici, hauendo i Clerici malfattori degradato, & dichiarato inhabili del grado Clericale, non passano più oltre. Ma acciò che siano con la morte castigati, tradunt eos brachio sæculari. Et perche alcuno non pensasse, che le parole sue fossero di consiglio, & non di precetto, per stabilire il tutto afferma l'Apostolo, Ideo neceßitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Si che siamo obligati in conscienza di obedire al Prencipe secolare, in tutte quelle cose, che di sopra habbiamo detto, ammaestrati dall' Apostolo S. Paolo.*

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

IN queste parole bisogna prima notare, che l'Auttore si finge le Scritture ò le corrompe, come gli piace; perche in S. Paolo non si troua quella sentenza: Sunt enim ministri Dei ad tributa, ne anco quell' altra, Dei enim minister est ad vindictam. Et se bene di questa vltima ci sia il senso: tutta via non è lecito citando le parole della Scrittura, che sono parole di Dio, mutarle, ò alterarle, & massime quando non ci è manco il senso, come in quella, Sunt enim ministri Dei ad tributa: perche S. Paolo non dice che li Prencipi sono ministri di Dio per riceuere i tributi, mà per procurare la publica quiete, che così espongono S. Chrisostomo, & gli altri Santi quelle parole: Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum seruientes. Ne S. Tomaso, nel quale l'Auttore si fonda, dice il contrario: perche dice, che il tributo è come vn salario, che si dà a' Prencipi per la fatica, che fanno in gouernare i popoli: & certo è, che il salario non si dà à Dio, & però non sono i Prencipi ministri di Dio per riceuere i tributi, mà per gouernare i popoli. Onde quando S. Tomaso dice hoc ipsum, id est pro ipso, non significa pro Deo, mà pro recipiendo tributo seruientes; doue si è ingannato l'Autore. Quanto poi a quello, che questo Autore allega S. Tomaso, per prouare che li Ecclesiastici sono stati liberati da pagare li tributi per priuilegio de' Prencipi, questo veramente lo dice S. Tomaso, & è conforme all'historie, come diremo più a basso, mà

non dice S. Tomaso quello che l'Autore pare che gl'impone, che non habbiano questo priuilegio anco de iure diuino, anzi tutto il contrario: perche S. Tomaso dice, che li Prencipi con i suoi priuilegij hanno liberati li Ecclesiastici dal tributo, perche ciò era conforme all'equità naturale: volendo dire, che i Prencipi hanno in questo confirmato il ius naturale, che pure è diuino. Quanto all'vltimo che questo Autore nega, che la Chiesa habbia potestà di punire con la pena della morte, non so doue habbia letto tal cosa, se non appresso delli heretici Valdensi, & Hussiti, Marsilio de Padoua, & altri simili, che negauano la Chiesa hauere l'vna, & l'altra spada. Vero è, che la Chiesa non adopra la spada materiale, ne punisce con pena di morte i delinquenti, non perche non possa, ma perche non gli pare conueniente alla mansuetudine Ecclesiastica, & però rilassa simili delinquenti alla giustitia secolare. Ascolta quello che dice S. Bernardo nel 4. lib. de consideratione scriuendo ad Eugenio Papa: Vterque ergo Ecclesiæ, & spiritualis scilicet gladius, & materialis, sed is quidem pro Ecclesia, ille vero & ab Ecclesia exercendus est. Ille Sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum Sacerdotis, & iussum Imperatoris: cioè l'vna, & l'altra spada, spirituale, & materiale è della Chiesa, ma la spirituale l'essercita la Chiesa per mano del Sacerdote, la materiale per mano del Soldato, mà al cenno del Sacerdote, & commandamento dell'Imperatore. Et questa dottrina di S. Bernardo ha dipoi autenticata Papa Bonifacio nell'Estrauagante Vnam sanctam de maiorit. & obedien. Finisce l'Autore con dire, che S. Paolo quando dice, che si ha da obedire a' Prencipi, non dà consiglio ma precetto: ilche è vero, ma s'intende, come si è detto di sopra, che si hà da obedire al Prencipe da quelli, che gli sono soggetti per giusto titolo, & in quelle cose alle quali s'estende la loro autorità: d'onde ne seguita, che al Principe secolare non sono obligati ad vbidire gli Ecclesiastici, perche sono esenti: ma solo i laici, & questo in cose ciuili, & che non sono contra Dio. Dal che si può vedere quanto offenda Dio hoggi la Republica di Venetia, che non solo carcera gli Ecclesiastici, ma costringe per forza così gli Ecclesiastici, come i laici, à non seruare l'interdetto del Sommo Pontefice, essendo questa cosa puramente spirituale, & Ecclesiastica.

DIFESA.

MARSILIO.

G*là si è detto nel capitolo primo, che quella parola* ad tributa, *è stato errore della Stampa, & se bene non fosse così, si può dire à suo fauore, che San Tomaso esplica*, pro ipso recipiendo seruientes, *ilche è l'istesso, che* ad tributa: *nondimeno che sia error di stampa si vede chiaramente, perche al proposito dell'Autore basta dire*, sunt enim ministri Dei, *& la parola* ad tributa, *non serue à nulla, onde non si deue dire con ragione che sia stata posta dall'Autore à bello studio. Non deue parer strano che vno stampatore per trascuraggine habbia posto la parola* ad tributa: *poiche li Signori Cardinali sopra l'Indice, nell'Indice stampato in Roma quest'anno 1606. dichiarano, che molte parole siano state poste dallo stampatore per errore, dicendo §.* cum in Appendice secundæ classis sub littera I. dicatur Io. Bodini Andegauensis Dæmonomania omnino prohibetur; liber verò de Republica, & Methodus ad facilem Historiarum cognitionem tamdiu prohibita sint, quousque ab Auctore expurgata cũ approbatione Magistri Sacri Palatij prodierint. Id quidem fortasse per errorem librarij factum creditur: *si che se tante parole possono esser state poste* per errorem librarii, *molto più verisimilmente si deue credere, che vna sia stata posta in questa propositione*, per errorem librarij. *Le parole* ira, & vindicta *sono l'istesse, mà*

perche

perche la parola vindicta,*è più conforme al senso dell'Apostolo,& è di molti Santi Padi,l'Autore si è seruito di essa.hora veniamo à gli errori.*

Erra I.perche dice che il tributo non si dà à Dio; Anzi dico io che ciò che si dà alli Ministri,che rappresentano Dio,si dà à Dio;come della elemosina,che si fà al pouero,dirà il Saluatore nel giorno del Giuditio(Matth.ca.25.)Quod vni de minimis meis fecistis,mihi fecistis.*Laonde al medesimo modo parla Iddio della Limosina,e del Sacrificio*(Matth.ca. 9.) Misericordiam volo & non Sacrificium *: alqual proposito dice San Girolamo nella Glosa sopra questo luogo,* per hoc enim quod illis tributa datis, Deo seruitis; sunt enim Ministri Dei.

Erra II. perche concede che San Tomaso dice che li Clerici non pagano il tributo, ex priuilegio Principum, *liquali lo concedono per vna certa equità, e poi dice che non lo pagano, perche siano essenti,*priuilegio Principum *: mà perche sono essenti* de Iure diuino *insino hora il Signor Cardinale non hà prouato questa essentione, si come si è offerto. A che proposito San Tomaso dice, che li Clerici non pagano il tributo* ex priuilegio Principum, *se sono essenti de* Iure diuino?*bastaua dire,non pagano il tributo perche sono essenti de* Iure diuino, *mà perche egli cita il capitolo 47.della Genesi doue si legge, che il Rè haueua fatto essenti li Sacerdoti dell'Egitto dal tributo,liquali al certo nõ erano essenti de* Iure diuino,*perche erano Idolatri,cõclude à pari,che li Clerici sono altresi essenti dal tributo,* priuilegio Principum, *& nõ de* Iure diuino,*anzi San Giustino Martire secondo la Glosa accenna il cõtrario,cioè che il pagare il tributo sia de iure diuino:*Vectigalia,tributaq; à vobis(Imperatores) instituta vbiq; ante omnes conamur pendere, sicut nos ipse Christus docuit,nam cum sciscitarentur ab eo num oporteat tributũ dari Cæsari,respõdit, reddite quæ sunt Cęsaris Cęsari.*Per questo Sãt'Ambrosio Arciuescouo di Milano scriuẽdo al Vescouo di Vercelli li.*5.Epistolarum Epistola 32. Si tributum petit Imperator non negamus,Agri Ecclesię soluũt tributum, si agros desiderat Imperator,potestatem habet vẽdicandorum,tollat eos si libitum est,Imperatori non dono,sed non nego:*che diria Sant'Ambrosio in queste presenti occasioni,doue non si toglie niente à nissuno? se vuole che il Prencipe habbia Potestà di togliere,& appropriarsi i Cãpi della Chiesa à suo piacere,senza,ch'egli, che ere Prelato li debbia far resistenza? Finalmẽte hà fatto la Chiesa sempre tãta stima di souuenire al ben publico ancora con danno,e spesa de gli Ecclesiastici,che nel Cõcil. Lateranense si legge, come cità la Glosa,*Clericus tametsi a tributorũ præstatione liber sit,tamẽ si ad id necessitas adegerit, proprijs etiam bonis parcendum non est, quatenus Reipublicæ saluti consulatur.

Erra III. perche mette in mano del Papa la sfoderata spada materiale, delche fù ripreso San Pietro da Christo,quando gli disse(Ioa.18.) mitte gladium tuum in vaginam,*e certo bisognarebbe far in questo luogo vna lunga dimostratione,mà per non attediare,basta che io ricordi che Iddio non volse che Dauid l'edificasse il tempio,*(2.Reg.ca. 7.)*perche* erat vir Sanguinum,*& haueа ammazzato molti, mà volse che fosse edificato dal pacifico Salomone; per dimostrare quanto hà da essere lontano dall'Ecclesiastico l'essercitio della Spada materiale; Che quelli che si seruono della spada sono irregolari, che per questo il Pastore Dauid tipo del Christiano, non potè andare armato con l'armi di Saule contro il Gigante Golia, mà con la fromba e i sassi ch'è la parola di Dio. Alqual proposito non solamente fà l'usanza delli Christiani,laquale approua il Signor Cardinale,che* tradatur brachio seculari, *mà ancora le parole diuine di Sant'Ambrosio nella seconda Epistola* ad Valentinianum Imperatorem, *doue dice* dolere potero, flere potero, gemere potero, aduersus arma,milites Gothos.lacrimæ meæ arma mea sunt,talia enim munimenta sunt Sacerdotis aliter enim nec debeo, nec possum resistere: *doue si deue notare quella parola,* nec debeo. *Finalmente il Signor Cardinale si fà forte nel testo di San Bernardo, ilquale à me pare, che sia contro di lui; parla quel Santo della Chiesa con contraposti,laquale è composta de' Secolari*

de' Sacerdoti, de' Soldati, e de' Clerici, nellaquale vi è la Potestà temporale & Imperatoria, la dignità Spirituale e Papale: hora dice San Bernardo: Vterque ergo Ecclesiæ, & Spiritualis gladius, & materialis, *mà non tutti due sono di ogn'vno:* Sed hic quidem, *cioè il materiale,* pro Ecclesia, ille uerò, *cioè lo Spirituale,* ab Ecclesia exercendus, ille Sacerdotis, is militis manu. *Ecco come il Sacerdote non hà in mano la spada,* gladium non portat. Sed sane ad nutum Sacerdotis, & iussum Imperatoris. *Le quali due parole sono contraposte, e dimostrano, che colui, che comanda, che vno sia ammazzato non è il Sacerdote, ma l'Imperatore, dunque lui, & non il Sacerdote,* habet potestatem gladij, *si che* ad nutum, *vuol dire non* ad iussum, *mà che hauendo degradato vno il Sacerdote,* tradendo brachio Seculari, *vuol essere inteso, che pena meriti con quell'atto di traditione, che chiama* nuto *ò veramente cenno, perche ne può con le parole di ciò far instanza, ne col comandamento far essequire la sentenza. Se Bonifacio non dice altro, che quello che dice San Bernardo siamo d'accordo. Se San Bernardo, se Sant' Ambrosio sono Heretici, se le ragioni, e le scritture apportate sono Heresia, ne lascio il pensiero al sauio Lettore; e poi volendo li Signori Ecclesiastici più Auttorità di quella, che gli conuiene, se li conuenisse quella della spada, la essercitariano, non l'essercitano, dunque non li conuiene: questo argomento fanno i Secolari, & è fortissimo, perche* frustra est Potentia, quæ non reuocatur ad actum, *massime da quelli che pretendono d'hauer vna tal Auttorità.*

Erra finalmente, perche non hauendo ancora prouato, che li Clerici sono essenti nelle cause, e negotij temporali, anzi essendosi per le già dette ragioni dimostrato il contrario, conclude, che sono solamente i Laici obligati ad osseruare il Precetto di San Paolo. Perche dopoi non habbia fatto male il Prencipe, vt vim vi repelleret, *ad ordinare sotto graui pene, che nel suo Dominio non s'osserui l'interdetto, ne parleremo più al caso nel fine della difesa.*

Resta dunque prouato che la Dottrina di questa prima Propositione è Cattolica, sana, buona, & Ecumenica, & che in niuna particella il Signor Cardinale hà potuto offenderla, ò sminuire la sua verità.

DIFESA DELLA SECONDA PROPOSITIONE.

Cap. IIII.

SECONDA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.

CHristo nostro Saluatore, se bene come figliuolo di Dio, vguale al Padre, est Rex Regum, & Dominus Dominantium, tuttauolta essendo vestito della nostra spoglia mortale, si auanti la sua morte, come dopò la sua santissima Resurrettione, non essercitò la potestà di Prencipe tēporale. Nō hebbe Regno temporale, come disse à Pilato: Rex es tu? tu dicis, rispose. Ma auuertisci, che se bene son Rè, tutta volta Regnum meum non est de hoc mundo, cioè temporale. La onde quando quei popoli che furono da lui miracolosamente satiati con cinque pani, & due pesci, volsero farlo Rè aufugit ne raperent, & facerent ipsum Regem. Non volle giudicare alcuno: onde rispose à quelli, che voleuano che ei sententiasse in vna loro controuersia, Quis me constituit iudicem super vos? Anzi conobbe Pilato ministro di Cesare per suo giudice: Non haberes in me potestatem nisi tibi data esset de super, come nota S. Tomaso nell'Epistola alli Romani.

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

QVesta seconda propositione non hà che fare con li negotij presenti, ne' quali non si tratta de' Regni temporali, ma di cose Ecclesiastiche, & solo serue à mostrare il mal'animo, & gli errori dell'Autore. Dico dunque, che è vero,

vero, che Christo in quanto huomo mortale, non essercitò in questo mondo la potestà di Prẽcipe temporale, perche venne, come esso disse per patire, per seruire, per insegnare al mondo il dispreggio della robba, & de gl'honori, & con essempio d'humilità, & obedienza, mostrare a' superbi, & disobedienti la via del Paradiso. Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare & dare animam suam redemptionem pro multis. Matt. 20. Filius hominis non habet vbi caput suum reclinet. Lucæ 9. Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde. Matth. 11. Scitis gratiam Domini nostri Iesu Christi, qui propter nos egenus factus est cũ esset diues 2. Corint. 10. Humiliauit semetipsum factus obediens vsque ad mortem, mortem autem Crucis. Philipp. 2. Mà doueua l'Autore aggiongere, che Christo etiandio in quanto huomo, poteua se haueſſe voluto pigliare il dominio delle cose temporali tutte, & farsi Rè, ò Imperatore, come più gli fosse piaciuto, perche come dice S. Giouanni al cap. 11. Omnia dedit ei Pater in manus. Et S. Paolo nel primo capo del'epistola alli Hebrei, dice, Quem constituit hæredem vniuersorum. Doueua anco non dire, che Christo dopò la Resurrettione non habbia essercitato potestà di Prencipe temporale, senza aggiongere, che Christo dopò la Resurrettione gouerna tutto'l mondo, etiamdio in quanto huomo, non come Prencipe temporale, ma come Prẽcipe eterno superiore a tutti li Prencipi temporali, come dice S. Giouanni nel principio dell'Apocalisse: Qui est primogenitus mortuorum, & Princeps Regum terræ: Et esso stesso: Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra. Matth. 28. La qual potestà non è propriamente temporale, perche è eterna, mà tuttauia è sopra tutte le cose temporali, & eterne. Mà che Christo habbia riconosciuto Pilato per Giudice, questo non si può dire se non per errore. Perche Christo ancora in quanto huomo, era sommo Pontefice, con potestà di eccellenza, anzi era capo de gl'huomini, & de gl'Angeli, onde non haueua superiore in terra, nè poteua da nessuno esser giudicato de iure, mà sì bene de facto, quando esso così permetteua. Et questo significa l'Apostolo quando dice: Humiliauit semetipsum. Philipp. 2. Onde a quelle parole: Non habetes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset desuper: nelle quali pare che Christo riconosce Pilato per giudice datogli da Dio, si risponde, che in quel luogo per potestà s'intende permissione; & il senso di quel luogo, è che Pilato non haueria potuto far niente contra Christo, se Dio non l'haueſſe permesso. come anco s'intende quell'altro luogo: Hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum. Luc. 12. Et questa è la risposta de Santi Padri Chrisostomo, & Cirillo, mentre dichiarano il capitolo decimonono di S. Giouanni. Mà perche S. Tomaso sopra del cap. 13. dell'Epistola ad Romanos, intende quel luogo di S. Giouanni della potestà che hanno i Prencipi da Dio, diciamo che la potestà di Pilato come ministro di Cesare era da Dio, dal quale descende ogni legitima potestà. Mà che quella potestà si estendesse sopra Christo, nasceua dall'ignoranza di Pilato, ilquale non sapeua la dignità di Christo, & lo giudicò come vna persona priuata di quel paese, del quale egli era Gouernatore, come se hoggi fosse presentato al Giudice secolare vn Prete sotto nome di laico, & in habito di laico, lo potria giudicare con la potestà con la quale giudica gl'altri laici; ma non per questo seguita, che i Preti siano sottoposti al giudicio de' laici, ne Christo fosse sottoposto al giudicio di Pilato.

DIFESA.

MARSILIO.

NEga il Sig. Cardinale, che nelli negotij presenti si tratti di Regno tẽporale, e pure è cosa nota, che non si tratta d'altro. Il Pontefice prohibisce alla Sereniſſima Signoria, due cose.

La Prima, che non possa giudicare gli Ecclesiastici, che hanno commesso delitti, merè temporali, *iquali come dice il Couarruuia*, Spiritualia non attinent. *La seconda, che non possa far parti, ò veramente leggi intorno ad alcuni beni stabili, non ancora peruenuti al Dominio Ecclesiastico*, in quæ bona nondum ipsis est ius quæsitum. *Domando con che Auttorità il Sommo Pontefice fà questa prohibitione? non già con quella di Prencipe temporale, percioche egli non è padrone* in temporalibus *del Venetiano, dunque con quella che hà come Pastore vniuersale. Hora perche quella che hà come Pastore vniuersale l'hà come Vicario di Christo, è necessario di dimostrare che Auttorità essercitò Christo* in temporalibus; *percioche la sua Auttorità è regola di quella, che hà il Pontefice secondo le parole dell'istesso Christo*, (Io. ca. 20.) sicut misit me pater, & ego mitto vos, *con le quali communicò l'Auttorità della Giurisdittione à San Pietro, & à gli Apostoli, come confessa il Signor Cardinale: & di più, perche* non est discipulus super Magistrum, neque seruus super Dominum suum, (Lucæ cap. 6.) *dalle parole*, Pasce oues meas, *cauarne, che si come Christo non fu Pastore* in temporalibus, *mà* in Spiritualibus; *così il Pontefice*, iure Pontificatus, *come dice San Bernardo, non hà Auttorità, ò Dominio* in temporalibus, *& in particolare quando le leggi temporali* non impediunt cursum ad vitam æternam, *anzi stabiliscono la pace Ciuile, sono indrizzate al mantenimento di quello stato, di quella libertà, di quel Dominio, doue si fà particolar professione della Religione Cattolica, & della Pietà, & in oltre alla conseruatione della giustitia, come sono tutte le parti delli Signori Venetiani notate, da* 200. *Senatori di bontà, & conscienza, votate à secreti suffragij. Dunque se l'Auttore, per prouar tutto questo, s'affatica di prouar prima qual Potestà essercitasse Christo nostro Signore*, in temporalibus, *parla molto al caso, e non allo sproposito, come dice il Signor Cardinale. Hora veniamo à gli errori.*

Erra I. perche confessando, che Christo non essercitò Potestà alcuna temporale in questo Mondo, il che è quello, che dice l'Auttore, tuttauolta dice, che doueа dire, che l'haueria potuto essercitare, se hauesse voluto. Et si come in questo confesso esser verissimo quello, che sua Sigaoria Illustrissima dice, perche non solamente era huomo, mà Dio, & le due nature erano vnite in vn supposito, & actiones, *secondo quella regola Filosofica*, sunt suppositorum, & Idiomata communicantur, *secondo quella Theologica, tuttauolta il dir che tutto questo, che diceua l'Auttore, non era al proposito, si risponde la nostra questione è* de facto, *non* de possibili, *conciosiacosa che, fondandosi l'Auttorità del Pontefice nell'essempio di Christo supremo Pastore, come ben dice, & afferma il Signor Cardinale, bastaua dire, di che attioni egli si seruì per pascere le sue pecorelle, senza trattare quella questione: che attioni hauerebbe potuto fare se hauesse voluto: perche ancora haueria potuto conuertire con vn'estraordinaria potenza il Mondo, santificar tutti in vn cenno senza lo spargimento del sangue, &c. atteso che*, non est impossibile apud Deum omne verbum (Lucæ 1.) *mà perche l'argomento dal possibile al fatto non vale, per questo l'Auttore non hà trattato che cosa Christo potè fare* in temporalibus, *mà che cosa nel vero fece.*

Erra II. perche suppone, che Christo nostro Signore, come huomo mortale, hauesse il Dominio in temporalibus, *e pure dottamente il Maldonato anch' egli Giesuita nel capitolo 27. Matth. esplicando quelle parole*, Regnum meum non est de hoc Mundo, *proua efficacemente il contrario; percioche dice, che in tre modi si può dire, che Christo hauesse il Dominio temporale del Mondo, come huomo, per heredità, per elettione, ò perche in più luoghi della Scrittura vien chiamato Rè come huomo; il che saria dire che egli era Rè di questo Mondo, ò* naturali iure, *cioè per heredità, ò* humano, *cioè per elettione, ò* diuino, *perche la Scrittura lo dice: mà egli non fù per heredità, perche se bene fu della stirpe di Giuda, & Regia, tuttauolta quel Regno si finì in Ieconia secondo la minaccia di Dio, e fù vn regnar particolare, ne fù figliuolo, ò herede di alcun' altro Rè. Non fù Rè per elettione, perche non si sà*

*che mai fosse stato eletto da popoli per Rè, anzi quando lo volsero eleggere fuggì: resta dunque ch'egli sia stato Rè temporale se bene non essercitò la sua potestà, per quello, che ne dicono le Scritture: mà le Scritture non parlano di Regno temporale, mà di Regno Spirituale, come l'esplica Sant'Agostino tract.*115. *in Io. & l'istesso Maldonato cõforme al parere di tutti i buoni Theologi apportando gran parte de' testi, & li più efficaci à questo proposito: dunque come huomo mortale non hebbe dominio, ò Potestà temporale, e per questo non essercitò vn tal Dominio: Laonde cõclude ottimamente,* Qua verò parte Christus homo erat nõ erat vniuersi orbis terrarũ temporalis Rex, vt & Augustinus eo loco, quẽ modo nominauimus, & omnes boni Theologi sentiũt. aut enim naturali, aut diuino, aut humano iure Rex esset: naturali nõ erat, quia Regis filius nõ erat, quod est naturalẽ esse Regẽ: diuino nõ erat, quia omnia sacrarum literarum testimonia, quæ de eius loquuntur Regno, vt Augustinus ait, & omnes boni Theologi affirmant, de Spirituali intelliguntur: humano non erat, quia non fuerat orbis terrarum consensu Rex electus, & cum Iudæi vellent eum rapere, vt Regem facerent, aufugit. (Ioan. cap. 6.) *Dunque non hauendo hauuto Dominio temporale come huomo mortale, non potè essercitarlo, percioche,* non est actus, vbi non est vlla potentia ad illum actum, *secondo la regola: ilche si deue intendere,* qua parte homo erat, *e come parla il Signor Cardinale, come huomo mortale; percioche come Dio, non è dubio, e confessa l'Auttore, che* est Rex Regum, & Dominus Dominantium, *ne accade far mentione della Potestà di Christo nostro Signore eterna, come sua Signoria Illustrissima la chiama, che gli fù data doppo la Resurrettione; perche la questione è della temporale Potestà, e non della eterna, laquale non hà dato certo al suo Vicario.*

Erra III. nell'interpretatione di quei due testi, Sciens quoniam omnia dedit ei Pater in manus: *& quell'altro:* Quem constituit hæredem vniuersorum: *intendendoli del Regno temporale, e pure il Maldonato con l'Auttorità di Sant'Agostino, e di tutti i buoni Theologi afferma che s'intendino, come nel vero si deuono intendere, del Regno di Christo Spirituale, ilqual nel Vangelo si chiama* Regnum cœlorum, *& se quelle parole si potessero intendere del Regno temporale haueria detto vna bugia Christo,* quod absit, *quando disse* Regnum meum non est de hoc Mundo, & Regnum meum nõ est hinc, (Io. c. 19.) *Poiche haueria negato quello che le Scritture diceuano, che lui era, cioè, Rè temporale. Se bene, come hò detto, dato, e non concesso, che Christo come huomo hauesse hauuto Dominio temporale, ad ogni modo non l'essercitò come confessa l'istesso Signor Cardinale, ilche basta al proposito dell'Auttore.*

Erra IV. perche dice che quel luogo di San Gio. al 19. non haberes in me potestatem nisi tibi datum esset desuper, *s'intende non dell'Ordinaria di Giudice, mà della Permissiua. Prima, perche Christo non haueria risposto à proposito à Pilato, ilqual intendeua della Potestà Giudiciaria,* nescis quia potestatem habeo dimittere te, &c. *Secondo, perche la Potestà permissiua l'hebbe non solamente Pilato, mà tutti li Giudei, dellaquale è vero che s'intende quel passo che cita il Signor Cardinale,* hæc est hora vestra, & Potestas tenebrarum, *laquale per questo si chiama* tenebrarum, *e non data* desuper. *Terzo, perche la Potestà Permissiua non si può chiamar data, mà più presto* non negata, *ò veramente,* non impedita desuper. *Quarto, perche quella si chiama Potestà Permissiua, con la quale permette Iddio, che vn peccatore caschi nel peccato, mà questa non glie la dà* desuper, *perche se glie la daße* desuper *concorreria al peccato, ilche è falsissimo: per questo San Tomaso dice, & lo confessa il Signor Cardinale, che s'intende della Potestà Ordinaria di Giudice, come ministro di Cesare; ne lo può negare sua Signoria Illustrissima. Anzi Sant'Agostino esplicando quel passo,* non haberes in me potestatem nisi tibi datum esset desuper, *dice* Discamus ergo quod dixit: *cioè Christo,* quod &

Apostolū docuit quia nō est Potestas nisi à Deo: quicquid sit de actu male vtentis ea. Et quia plus peccat qui innocētē occidendū Potestati liuore tradit, quā ipsa potestas, si eum timore alterius Potestatis maioris occidit, talem quippe Deus dederat illi Potestatem, vt esset etiam sub Cæsaris Potestate: *onde si caua vn'altro errore di sua Signoria Illustrissima, perche attribuisce all'ignoranza di Pilato quello che Sant' Agostino, & tutti attribuiscono al timore di non offendere Cesare, e San Bernardo* in Epistola ad Archiepiscopum Senon. Romani Præsidis Potestatem Christus super se quoque fatetur fuisse ordinatam, *& nell'istessa Epistola* ad Archiepiscopum Senonensem. Quid secularitem contemnitis? Secularior nemo Pilato, cui Dominus astitit iudicandus, non haberes, inquit, in me Potestatem, nisi tibi datum esset desuper: iam tunc pro se loquebatur, & in se experiebatur, quod post per Apostolos clamauit in Ecclesijs, Non est Potestas nisi à Deo.

Erra IIII. perche non negano ne San Giouan. Chrisostomo, ne San Cirillo, che Christo parli della Potestà Giudiciaria ordinata, mà solamente dicono, che potendo Christo fuggire quel giudicio, ò nascondendosi, forse come fece quando lo volsero lapidare, ò facendosi venire duodecim Legiones Angelorum, *come Dio, egli non impedì detta Potestà Giudiciaria, dal che non si argomenta, che quella Potestà non fosse da Dio, mà più presto il contrario. Il che s'intende dalli Theologi in oltre della Potestà d'impedire di Christo Assoluta, non Ordinaria, perche* oportuit Christum pati, & ita intrare in gloriam suam. (Lucæ c. 24.)

Erra V. perche apporta per ragione, quello che est in quæstione, *cioè il Sommo Pontefice non può esser giudicato* in temporalibus *da niun Giudice temporale, dunque Christo, perche era sommo Pontefice non potè esser giudicato da Pilato in quel fatto, che se gli apponeua* de vsurpata Iurisdictione: *questo modo di argomentare si chiama* Petitio principij, *perche alcuno più presto argomentaria al contrario, cioè perche Christo nostro Signore non fuggì il giuditio del Prencipe temporale, anzi disse, che quella Potestà,* erat data desuper, *& ad ogni modo era Sommo Pontefice; dunque il Pontefice Romano non la deue fuggire in casi simili. Le attioni di Christo hanno da esser regola di quelle del Romano Pontefice, e non quelle del Romano Pontefice di quelle di Christo.*

Erra VI. perche apporta vna espositione alle parole di San Tomaso, laquale è al senso di lui contraria, indegna della Dottrina d'vn Dottore Angelico, alquale fù ditto dal Maestro di tutti, bene scripsisti de me Thoma, *& in questo luogo sono ancora io obligato à combattere* pro patria, *per il mio Maestro, e compatriota. La santa, & Catholica Dottrina del quale io professo di tener in tute le materie Theologiche, specialmente in queste. La parole di esso Santo sono queste,* Quicquid enim communiter de Deo, & de creaturis dicitur, à Deo in creaturas deriuatur. Potestas autem de Deo, & hominibus dicitur Iob 36. Deus Potestates non abijcit, cum ipse sit potens, vnde consequens est, quod omnis humana potestas sit à Deo: Danielis quarto: Dominabitur excelsus in Regno hominum, & cuicunque voluerit dabit illud: & Ioan. 19. non haberes potestatem aduersum me vllam nisi tibi datum esset desuper: *talche parla della Potestà del giudicare, laquale* communiter dicitur de Deo, & de creaturis, *e non della Permissiua.*

Erra vltimo adducendo l'essempio del Prete, ritenuto in habito di Laico, & presentato auanti il Giudice Secolare, ilqual sapendo d'esser Prete, non diria al Giudice, pretendendo essentione, che hà potestà dal Cielo sopra di esso, anzi diria il contrario, tu non habes in me potestatem desuper: *Dunque non hauendo detto questo Christo, anzi il con-*

trario

trario, non hà dinotato vna tal pretensione: doue ancora si deue considerare, che il Signor Cardinale introduce vn Prete vestito da Laico di stucco, che non sappia dire pretendendo d'essere Prete, che egli è prete, ò mostrar le bolle: io sò, che si fà il contrario, perche in quelli stati doue li Prencipi hanno concessa l'essentione dalla sua potestà a Clerici nelle cause criminali, molti per fuggire il giuditio secolare si fanno far bolle false di Clericato, & il Signor Cardinal vuole, che chi nel vero l'hà, non lo sappia dire, ò mostrarla, anzi che confessi il contrario, che il Giudice habbia in lui l'Ordinaria potestà: queste cose non solamente sono false, mà hanno dell'incredibile.

AVTORE.

*Finalmente commandò che il tributo si pagasse al Principe secolare cioè Cesare, reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari. Alcuni s'oppongono à questa propositione con dire, che se bene Christo pagò il tributo à Cesare per se, & S. Pietro, tutta volta disse, che non era obligato à pagarlo: Nunquid filij debent soluere tributum? Nel che mostrò l'Auttorità di Prencipe temporale, il quale è esente dal tributo. A questo dubbio si risponde, che quelli del paese, come dicono alcuni Dottori, chiamati co'l nome de filij, non erano obligati à pagare quel tributo, & essendo egli del paese, & S. Pietro ancora, affermò, che non erano obligati. O per dir meglio volle accennare la sua santissima diuinità, & dire che come figliuolo di Dio non era obligato à pagare il tributo. Mà perche il rendere questa ragione era troppo alto, & profondo Sacramento, del quale erano incapaci quelli essattori del Prencipe, disse, Sed ne scandalizentur. Doue si vede quanto conto fece il Saluatore di non scandalizare i ministri de Prencipi secolari, con allegare vna vera, & reale, mà non da loro intesa esentione. *Altri per contradire à questa istessa Propositione, ricordano, che Christo eiecit ementes, & vendentes è templo, ma questo fece come Profeta per zelo, onde à simil proposito l'Euangelista cita il verso di Dauid: Zelus domus tuæ comedit me. Altri dicono, che quando mandò i discepoli, che li menassero l'Asina & l'Asinello, ordinò loro, che dicessero al padrone, quia Dominus his opus habet, cioè il padrone di tutto il mondo. Ma non si intende così quel luogo per ritrarne l'Auttorita di Prencipe: ma sì bene per accennare, che il Signore del Cielo, & della Terra era ad ogni modo tanto pouero, che gli conueniua dimandare in presto quei giumenti, come esplicano i Dottori. Et la ragione si è, perche se hauesse voluto essercitar l'Auttorità di Prencipe, non hauerebbe detto his opus habet, mà quia Dominus ita præcipit, ò in altro modo. Finalmente quelli da' quali questa nostra Propositione è giudicata difficile à prouarsi, vniuersalmente dicono, che Christo quando entrò in Gierusalemme trionfante il dì delle Palme, essercitò l'Auttorità di Prencipe temporale: onde l'Euangelista allega la Profetia: Ecce Rex tuus venit tibi, mansuetus sedens super Asinam, & super pullum filium Asinæ. Mà chi ben considera il fatto, vn tratto s'accorge, che se ben il Saluatore era il promesso Re, & Messia, tutta volta entrando in Gierusalemme à quel modo vile, & abietto, non essercitò l'Auttorità di Prencipe temporale, anzi più presto diede ad intendere, che il suo Regno, non erat (come disse à Pilato) de hoc mundo; ma si bene spirituale, & eterno, perche i Regi temporali entrano con altra pompa nelle Città del suo Regno, che non fece Christo, ilqual entrò in Gierusalemme pouerissimamente: Sedens super Asinam, & pullum filium Asinæ.** (tralassato dal Bellarmino.)

OPPO-

OPPOSITIONI

BELLARMINO.

CHe Christo commandasse, che si pagasse il tributo à Cesare, è vero; mà non è à proposito; poiche nessuno nega, che si deue pagare a'Prencipi il tributo da quelli che sono obligati, come dice S. Paolo: Reddite omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, &c. Rom. 13. Ma quanto al tributo che pagò Christo per se & per S. Pietro, pare che ti sia piaciuta l'heresia di Marsilio di Padoua, il quale disse, che Christo pagò il tributo non condescensione, sed necessitate coactus. La quale heresia fu condannata da Papa Giouanni XXII. nella Estrauagante Licet, come riferisce il Card. Turrecremata nella Somma de Ecclesia lib. 4. p. 2. cap. 37. Per che non alleghi altra esentione a prouare che Christo non fosse obligato à pagare quel tributo, se non perche era del paese, & quei del paese erano chiamati co'l nome di Filij: & perche haueua la diuinità secondo laquale era figlio di Dio, & come figliuolo di Dio nõ era obligato. La prima ragione è del tutto friuola & vana: perche non solo quei del paese non erano esenti, mà essi soli erano obligati à pagar quel tributo, come si vede dall'Essodo al cap. 30. doue fù imposto tributo a tutti li figliuoli d'Israele che ogn'vno pagasse vn mezo siclo, che sono due dramme; questo tributo poi se lo pigliorno li Romani, come scriue Giuseppe nel 7. libro de bello Iudaico cap. 26. La seconda ragione fa Christo esente in quanto Dio, non in quanto huomo, & però in quanto huomo secondo te era obligato: & questo è quello, che diceua Marsilio da Padoua. Il medesimo si raccoglie dal tuo discorso, perche tu vuoi prouare, che Christo non fù Principe temporale, & per prouarlo adduci per vltima, & principal ragione, che Christo commandò che si pagasse il tributo al Prencipe secolare. La qual ragione non hà forza nessuna, se tu non aggiongi che Christo pagò il tributo. Et perche qui consiste la forza della tua ragione, però fai l'obiettione contro di te stesso, dicendo, che alcuni s'oppongono con dire, che Christo non era obligato à pagare il tributo, ma lo pagò per non scandalizare gl'essattori del tributo. Horatio ti dimando, Christo come huomo era obligato, ò non era obligato à pagare il tributo? Se dici che era obligato, ti dichiari compagno di Marsilio condennato per heretico: se dici, che non era obligato, cõfessi che la tua ragione non ha forza veruna, & non parli à proposito. La verità è che Christo etiamdio come huomo, & anco gl'Apostoli non erano obligati à pagare quel tributo; perche Christo come huomo, nõ era persona humana, mà diuina, nè era figliuolo adottiuo, ma naturale di Dio, ch'è Rè sopra tutti li Rè, & però non era obligato pagare il tributo a nessun Rè. Et perche quando vn Prencipe non è obligato pagare, manco la sua famiglia è obligata pagare, però nè anco gl'Apostoli, che erano la famiglia di Christo, erano obligati pagare, & da questo raccolgono S. Girolamo nel cap. 17. Matthæi, & S. Agostino nel 1. libro delle Questioni Euangeliche q. 23. che li Clerici non sono obligati pagare tributi à Prencipi secolari, per che sono della famiglia di Christo, & per honor di Christo sono esenti. Tralascio di referire il resto delle tue parole intorno à questa seconda propositione, perche sono cose leggieri, & non hanno bisogno di risposta, non essendo contro di noi.

DIFE-

DIFESA.

MARSILIO.

La ragione è à proposito, perche se Christo fosse stato Rè temporale, non hauerebbe comandato, che il tributo si pagasse à Cesare, mà hauerebbe detto, reddite mihi, perche io sono il Rè Temporale, e non Cesare: erra poi il Signor Cardinale in questa oppositione in più maniere.

Erra I. perche torna à dare all'Auttore del tù, mà egli non credo, che lo faccia, ò per mancamento di creanza, ò perche non sappia li termini di ciuiltà, ò per disprezzo, mà per ira. Così suol auuenire, che quando s'attacca la lite, si comincia dal V.S. dal Voi, e poi si finisce nel Tù. E' ben vero, che non bisogna, che alcuno si lasci vincere dall'ira, ò d'altra passione disordinata, mà deue essere conforme all'Apostolo, Modestia nostra nota omnibus hominibus. Se bene non mi marauiglio, che dica del Tù sua Sig. Illustrissima à colui, ilquale ad ogni modo, non essendo se non buon Cattolico, vuol egli in tutti i modi che sia vn'heretico. onde

Erra II. perche hauendo, come dicono, Marsilio da Padoua detto, che Christo pagò il tributo necessitate coactus, dice, che l'istesso è stato detto dall'Auttore, e pure l'Auttore dice il contrario, che non essendo Christo, come figliuol di Dio, obligato à pagar'il tributo, lo pagò con tutto questo per non scandalizare li Ministri del Prencipe: chi dice questo, non dice, che Christo lo pagò, necessitate coactus, mà condescensione, cioè per non scandalizare.

Erra III. perche dice risolutamente, che il tributo delquale si parla in questo luogo fu quello, che comandò Iddio, che si pagasse al tempio, Exodi c.30. Et che questo dell'Esodo è quello, che impose Augusto, & si essiggeua al tempo di Christo N. S. & per prouar questo, cita Giuseppe nel l.7. cap.26. ma Giuseppe non parla del tributo, che impose Augusto, ma di quello, che impose Vespasiano, il quale fù molt'anni doppo la morte di Christo, e d'Augusto.

Erra IV. perche essendo dubio frà li Dottori, che tributo fosse questo, se quello del Tempio, come dice Sant'Hilario, se quello di Augusto, come dicono i Moderni, in singula capita, che si chiamaua census, se quello delli Primogeniti, come dice S. Gio. Chrysostomo, se altro imposto alli Forastieri, e non à quelli della Città, come dice Titelmano, il Signor Cardinale afferma risolutamēte, che questo delquale si parla in questo luogo, sia quello d'Augusto, senza apportare alcuna ragione, anzi citando il testo falso di Giuseppe: e di più dicendo, che quello d'Augusto fosse quello del Tempio.

Erra V. perche attaccandosi l'Auttore alla vera espositione, che Christo non era obligato à pagar'il tributo, perch'era figliuol di Dio, & i figliuoli non pagano il tributo, che si essigge in nome del loro Padre Re; il Signor Cardinale da questa negatiua ne caua contra tutte le regole dialettiche l'affermatiua, dicendo, Dunque l'Auttore tiene, che come huomo era obligato à pagarlo: atteso che, chi dicesse, non si deue dalli Romani far resistenza alli comandamenti di sua Santità, come à Vicario di Christo, non per questo, se ne caua, che se gli deue far resistenza, come à Prencipe Temporale; poiche, qui vnum negat, alterum non affirmat, quando non sono contrarij, mà disparati, come nel caso nostro; mà sò bene perche hà detto questo, per ricordare Marsilio da Padoua; ma bisogna ricordarlo à tempo: perche all'Auttore basta addurre la ragione, che apporta Christo, che come figliuol di Dio non era obligato à pagar'il tributo, per scioglier l'argomento proposto in contrario non da esso Auttore, mà da altri, ne per questo dice, che Christo N. S. era obligato come huomo à pagar'il tributo.

Erra VI. perche hauendo apportato Christo Nostro Signore per ragione dell'essere essente dal tributo, che era figliuol di Dio, egli passa vn passo, anzi più d'vn passo auanti, dicendo,

che San Pietro era essente, perche era della famiglia di Christo, che era figliuolo di Dio: mà Christo non parlò della famiglia, mà del figliuolo, & non haueua seruitori, mà discepoli, & se bene i seruitori del figliuol del Rè fossero essenti dal tributo quando sono al suo seruitio, tuttauolta li Discepoli non erano seruitori di Christo, non dixi vos seruos, sed amicos, non veni ministrari, sed ministrare. Anzi questa sua espositione è contra il testo, perche supponendo i Publicani, che San Pietro douesse pagare il tributo, solamente li domandarono, se lo pagaria il suo Maestro, & egli ordinò, che lo pagasse per tutti due, per se, per non scandalizare i Publicani, & per San Pietro, perche era obligato: doue auuerto primo, che all'hora San Pietro non era nè Sacerdote, nè Papa. Secondo, che in caso di necessità ancora gli Ecclesiastici essenti Priuilegio Principum, come dice San Tomaso, debbono pagare il tributo, perche il statere, oueramente siclo, col quale pagò San Pietro il tributo, lo ritrouò nel ventre d'vn pesce, per accennare, che gli huomini debbono pagare il tributo per sussidio de Prencipi, di quelli beni, che hanno da gli Pesci, cioè dalli fedeli Christiani in elemosina riceuuti: ilche è quello, che habbiamo detto di sopra con la Glosa.

Erra V I I. perche non vuol intendere la forza dell'argomento dell'Auttore, atteso che all'Auttore, per prouare, che Christo non essercitò il Dominio temporale, basta dire, che egli dicesse, Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari; mà perche alcuni fanno quell'argomento, non contro le parole, Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, mà contro tutto il discorso in generale, per dimostrare, che Christo era Rè Temporale, perche disse, che non era obligato à pagar' il tributo, risponde, che non lo disse per questo, perche egli fosse Rè temporale, mà perche era figliuol di Dio. Vorria pure il Signor Cardinale, che noi fossimo Heretici, hanno alcuni vn desiderio di questo mirabile, ex abundantia cordis os loquitur. (Lucæ cap. 16.) Nauseat anima eorum super cibo isto leuissimo. (Num. cap. 21.) E pure è vna manna la Religione del Dominio, e del Popolo Venetiano, mà non siamo, non saremo con la gratia di Dio tali, quali par che sue Signorie Illustrissime ci desiderino.

Erra V I I I. perche cita falsamente il testo di San Girolamo ilquale dice tutto il contrario. Le parole di quel Santo Dottore sono queste. Dominus noster secundum carnem, & secundum spiritum filius regis erat; vel ex Dauid stirpe generatus, vel omnipotentis verbum Patris, ergo tributa quasi regum filius non debebat, sed qui humilitatem carnis assumpserat, debuit adimplere omnem iustitiam, nosq; infelices (& parla di se, che era Prete, & come alcuni vogliono Cardinale) Christi censemur nomine, & nihil dignum facimus tanta maiestate, ille pro nobis Crucem sustinuit, & tributa reddidit, nos pro illius honore tributa non reddimus, & quasi filij Regis a vectigalibus immunes sumus? nel qual luogo non solamente non dice, che la immunità è de iure diuino, mà si duole grandemente, come dice il Iansenio, che li Ecclesiastici per honore di Christo non lo pagauano, come se fossero figliuoli del Rè, cioè essenti iure diuino: chi non vede quanto è stato lontano lo Spirito delli Santi dalle pretensioni de nostri tempi? mà quel che più mi preme è voler far dir' vna cosa alli Santi, liquali dicono il contrario. Leggasi il Iansenio, ilqual dice in questo luogo, che l'essentione è priuilegio, Principum secularium, & non iure diuino.

Erra I X. perche fa il medesimo errore citando il testo di Sant'Agostino l.1. qq. Euangelicarum, q.23. le parole delquale sono queste: Quod dixit ergo, liberi sunt filii, in omni regno intelligendum est liberos esse Regis filios, non vectigales, multo ergo magis liberi esse debent in Regno terreno filii illius Regis, sub quo sunt omnia regna terræ. Questo passo esplicando San Tomaso d'Aquino 2.2.q.104.ar.1.ad primum, dice così; Ad primum, Respondeo, illos, qui facti sunt filii Dei per gratiam, liberos esse in quolibet Regno secundum mentem à seruitute scilicet peccati, nō autem liberos esse à seruitute corporali; Nelle quali parole auertisco tre cose: Prima, che S.

che Sant'Agostino non parla de gli Ecclesiastici, come dice il Signor Cardinale, mà di tutti li Christiani. Secondo, che non parla della libertà, ò immunità delli pesi corporali, mà della libertà dello spirito, & della seruitù del peccato. Terzo, che San Tomaso caua da questo luogo, che non vi è libertà alcuna da Dio, che ci faccia essenti dal Dominio del Rè temporale in tẽporalibus, *secondo che l'istesso San Tomaso, & S. Agostino, Dottori della Chiesa, hanno scritto sopra il 13. cap. dell'Epistola alli Romani, da noi allegati.*

Se bene il Iansenio apporta alle parole di Sant'Agostino, (nelle quali par che dica, che tutti i Christiani sono liberi dal tributo, non parlando altramente di Ecclesiastici, come dice il Signor Cardinale) vna migliore, & più letterale espositione, perche dice, che egli argomenta nel numero del più, come argomentò Christo, mà nulla di manco si hà da intendere nel numero del meno, cioè del solo Christo; come per essempio, se vn figliuol del Rè di Francia dicesse, se in tutti li Regni sono liberi li figliuoli del Rè dal tributo; dunque molto più debbono essere nel Regno di Francia liberi li figliuoli del Rè, cioè io. Così dice Sant'Agostino, che disse Christo à San Pietro : In omni Regno liberi sunt Regis filii, non vectigales, ergo multo magis liberi esse debent in Regno terreno filii illius Regis, sub quo sunt omnia Regna, *cioè io*, sed ne scandalizentur, &c. *Questa è la vera espositione di quel luogo, doue chi non s'accorge del manifestissimo errore del Signor Cardinale? al certo non trouarà in niun Santo, che la essentione* sit de iure diuino, *mà ben trouarà il contrario, come si è detto di sopra, & si dirà più à basso; con questa occasione di questi due testi tanto lontani dal senso di che si tratta allegati, voglio auertire il Lettore, che habbia per sospetti quei testi importanti, quando si allegano dal Signor Cardinale li luoghi, & non si apportano le parole, come chiaramente si può accorgere di questi citati à suo fauore da esso Signore, & altri, li quali sono contro di lui.*

Difesa della Terza Propositione.

CAP. V.

TERZA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.

NOn hauendo il Signor nostro Giesu Christo essercitato l'Auttorità di Prencipe temporale, non è il douere di dire, che questa auttorità habbia lassata à S. Pietro & alli suoi successori, li quali sono suoi Vicarij: atteso che il Vicario non è da più del suo principale. Onde ben dicono il Soto nel libro 4. *delle sentenze, trattando di questa materia, & il Card. Bellarmino de auctoritate Papæ, che si marauigliano de' Canonisti, che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione, ò auttorità del nuouo Testamento, di affermare, che Papa est Dominus totius orbis directè in temporalibus, dottrina nel vero scandalosa, & poco fondata. So bene che alcuni citano oltre i Canoni, li quali come leggi humane, in concorrenza delle diuine, non possono hauere vguale auttorità, dico, citano S. Tomaso d'Aquino de regimine Principum, che nel cap.* 10. *&* 19. *di quel libro dice, che il Sommo Pontefice est Dominus totius orbis in temporalibus, & spiritualibus: mà quel libro non è di S. Tomaso, come ben dimostra il Card. Bellarmino nel libro de potestate Papæ,* percioche oltre l'altre certissime congietture, vna è quella, che nel libro* 3. *al cap.* 20. *fa mentione della successione di Adolfo Imperatore dopo Ridolfo, & della successione di Alberto dopò Adolfo, lequali auuennero l'anno MCCXCII. cioè la prima, & la seconda l'anno MCCXCIX. & S. Tomaso morì l'anno MCCLXXIV. Citano in oltre vn'altro luogo di S. Tomaso nel lib.* 2. *delle sentenze alla Distin.* 44. *doue dice, Esse in summo Pontifice apicem vtriusque potestatis, temporalis & spiritualis: ma chi legge il Testo s'auuede, che S. Tomaso fù di cõtraria opinione; percioche hauendo*

detto che nelle cose temporali si deue più presto vbi dire al Prencipe temporale, che allo spirituale, & nelle cose meramente spirituali più presto allo spirituale, che al temporale, conclude se non fusse il Sommo Pontefice, il quale hauendo nelle Prouincie à lui soggette l'vna, & l'altra giuridittione, dee essere dalli sudditi suoi ugualmēte nell'vno, & nell'altro modo vbidito. *(tralassato dal Bellarmino.)

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

QVesta terza propositione è simile alla seconda; perche non fà à proposito dell'intento principale dell'Auttore: & solo serue à dimostrare la mala volontà sua, & la poca sincerità in citare gli Auttori. Non fa a proposito, perche l'intento suo è di mostrare, che la sentenza di Scommunica, & d'interdetto, fulminata da Nostro Sig. Papa Paolo V. sia nulla, & inualida, al che tanto vale il dire: Il Papa non è Re temporale del mondo, quanto s'hauesse detto il Rè di Francia non puo mandare in galera nessuno, perche non è Vescouo, perche per fulminare sentenza di Scommunica, & d'interdetto, non si ricerca Auttorità Regia, & temporale, ma Pontificia, & spirituale: come per mandare in galera non è necessaria la potestà spirituale, bastando la temporale. La poca sincerità nel citare gli Auttori, si può vedere in quello che allega del Soto, & del Bellarmino, perche ne l'vno, nè l'altro vsa quei termini immodesti di dire, che si marauigliano de' Canonisti, che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione, ò Auttorità del nuouo Testamento di affirmare, che Papa est Dominus totius orbis directè in temporalibus, dottrina nel vero scandalosa, & poco fondata. Non si trouerà ne i nostri scritti quella marauiglia, che costui finge, nè meno che habbiamo detto, che sia dottrina scandalosa, & senza nessuna ragione quella de Canonisti, anzi non habbiamo detto, che sia de' Canonisti assolutamente: perche sappiamo, che ancora i Canonisti sono di diuersi pareri, & il Soto allega per se Gio. Andrea, & il Bellarmino allega per la sua opinione il Turrecremata, & il Nauarro, & poteua allegare Innocentio IV. nel cap. Nouit de iudicijs, & la Glosa nell'istesso luogo, doue pone la distintione di rectè, vel indirectè. Et la differenza, che è fra questi Auttori non consiste in dare, o torre al Papa la Potestà suprema nelle cose temporali, perche tutti lo concedono, eccetto gl'heretici: ma consiste nel modo, perche alcuni hanno creduto ch'il Papa habbia quella Potestà in quel modo, che l'hanno i Prencipi secolari: altri hanno hauuto opinione, che la Potestà del Papa propriamente & in se, sia spirituale, mà che ordine alle cose spirituali possa metter le mani nelle cose temporali, con pienissima Auttorità come dimostra fra gl'altri diuinamente l'Auttore dell'opusculo de regimine Principum, lib. 3. cap. 11. & 13. ò sia S. Tomaso, o altro, perche il Bellarmino non nega assolutamente quell'opusculo esser di S. Tomaso, ma riferisce ch'alcuni ne dubitano, non senza causa, perche in quell'opusculo si racconta vn' historia, che successe dopò la morte di S. Tomaso, & l'istesso Bellarmino dice, che può stare, che quell'historia sia stata inserta dipoi in quel libro da qualche altro: però, non si fermando in quella risposta, che quel libro nō sia di S. Tomaso, ne aggionge vn'altra più soda, & è di dichiarare vna sentenza di quel libro con altre sentenze del medesimo libro. Mà non si può perdonare la temerità grande che vsa questo Autore, mentre parlando di sacri Canoni, dice: So bene che alcuni citano oltre de i Canoni, liquali come leggi humane in concorrenza delle diuine

diuine non possono hauere vguale Auttorità, dico, citano S. Tomaso, &c. Questo è vn gran disprezzo de sacri Canoni, quale non si è mai sentito in bocca di Catholici: perche costui, per quanto si vede, non si cura se la sua dottrina sia contraria a sacri Canoni, ò a quelli conforme, mà ne anco si degna rispondere à chi li propone, come se non hauessero Auttorità alcuna: dipoi il chiamarli assolutamente leggi humane, come se non fossero fatti con assistenza dello Spirito Santo, è vn parlare molto diuerso da quello, che vsano i Santi Padri, i quali sempre li chiamano sacri, & santi, & inspirati da Dio. Odi quello che dice S. Leone scriuendo ad Anatolio: Nimis hæc improba, nimis sunt praua, quæ sacratissimis Canonibus inueniuntur esse contraria. Et finalmente mentre dice che i Canoni in concorrenza delle leggi diuine non possono hauere vguale Auttorità, dimostra che i Canoni in questa materia siano contrarij alle diuine leggi, & però non si deuino stimare: il che è vn riprendere non solo gl'Autori de sacri Canoni, come quelli, che habbiano fatte leggi contrarie alli leggi di Dio, ma anco tutta la Chiesa, che riuerisce l'istessi Canoni, come regole date dallo Spirito santo per mezo de' sommi Pontefici, ò de sacri Concilij.

DIFESA.

MARSILIO.

SE mai fù vero quel latino prouerbio, Tuo te gladio iugulas, *egli è in questa occorrenza verissimo, percioche il Signor Cardinale con l'istesso suo essempio resta rifiutato: dice, che se il Rè di Francia manda alcuno in Galera, lo fà per la Potestà temporale, e non in virtù della spirituale, la quale egli non hà: & io domando, se il Pontefice Paolo V. prohibisce, che la Serenissima Republica di Venetia non faccia quelle leggi, delle quali è là controuersia, con che potestà lo fà? non già con la spirituale, perche la spirituale non s'estende alli giudicij, & beni temporali; dunque con la temporale, questa egli non l'hà, dunque non può prohibirle. Et si come il Rè manda in Galera perche è Rè, & non perche è Vescouo, così il Pontefice essendo Papa, e non Rè Temporale del Venetiano, non può prohibire quelle parti, che prohibisce, e mentre le prohibisce, & non è obedito, chi non l'obedisce non pecca, perche egli non hà la Potestà di comandare in cose simili. hora veniamo à gli errori.*

Erra I. perche interpretando à suo modo il fine dell'Auttore dice, che parla allo sproposito. E' vero, che il fine dell'Auttore è prouare, che le Censure del Pontefice sono nulle; mà perche per prouar questo, bisogna, che prima proui, che la Serenissima Republica non pecca, atteso, che la Censura fulminata contro di chi non pecca è nulla: scriue questa Propositione, nella quale dimostrando, che il Pontefice non hà Auttorità di comandare, si concluderà, che la Republica non hà obligatione di obedire, & che non obedendo non pecca.

Erra II. perche si pensa, che l'Auttore voglia prouare, che le Censure sono nulle, ex defectu Auctoritatis spiritualis, *l'Auttore proua, che le censure sono nulle, perche li Signori Venetiani non peccano, ritenendo la sua Giurisdittione, & defendendola, ilche argomenta difetto nel Pontefice*, Auctoritatis non spiritualis, *mà* temporalis: *l'Auttorità spirituale fà, che egli possa scommunicare, mà il difetto dell'Auttorità temporale rende la Cēsura nulla, perche niuno è obligato ad obedire à chi non hà Auttorità sopra di lui, & non obedendo non pecca, & non peccando, non incorre in Censura di alcuna sorte.*

Erra III. perche sua Signoria Illustrissima non può negare, che l'Auttore in questa Propositione dica la verità in re, *se bene riprende il proposito, & le citationi di lui. Dunque non può dire, che hà mal animo: colui hà mal animo, ilquale* de nocte cōsurgens, *come dice lo Spirito santo* (Prou. c. 27.) *con falsità* benedicit proximo suo voce grandi, *mà ad ogni modo,*

maledicenti similis erit, *percioche* quomodo probatur in conflatorio aurum, & in fornace argentum, sic probatur homo ore laudantis. Prou. 27. *per questo alla fine,* melius est à sapiente corripi, quam stultorum adulationibus decipi. Eccl. 7. *Si che è meglio dir la verità, & essere ripreso da gli huomini, che essere adulatore, & essere castigato da Dio, secondo l'Apostolo,* (ad Gal. c. 1.) Si adhuc hominibus placerem Christi seruus non essem.

Erra IIII. perche la merauiglia dice che è immodestia, e confonde la merauiglia del Soto da lui citato, con l'epifonema dell'Auttore; percioche quelle parole, che quella dottrina è scandalosa, e poco fondata, non sono ne del Soto, ne del Bellarmino, mà dell'Autore, lequali sono lodi, à paragone di quello, che dice il Sig. Cardinale della Dottrina dell'Auttore, e pure egli riprende l'Auttore, & la Dottrina in concreto, & questo Auttore dice quello che è della Dottrina in astratto, il che è concesso, percioche qual maggior scandalo, che hauendo il Saluator detto dell'huomo perfetto (Matth. cap. 19.) Si vis perfectus esse, vende omnia quæ habes, & da pauperibus: non est Discipulus super Magistrũ. *All'incontro determinare, che quello, ilquale è più di qual si voglia altro Vescouo obligato alla perfettione, & all'imitatione del pouero Christo sia* Dominus totius orbis in temporalibus? *In oltre, che fondamento può hauer vna Dottrina contraria alle parole, & all'essempio di Christo?*

Erra V. perche nega, che il Soto si marauigli de Canonisti, e pur Soto nella dist. 25. q. 1. ar. 1. cita Agostino Trionfo, Siluestro, e Panormitano, liquali sono iuris periti, *come dice lui, oueramente Canonisti, e chiama la loro opinione della Potestà del Papa* directè in temporalibus, *vn Commento, cioè vna fauola, vna inuentione, della quale dice, che sono patroni; cioè defensori, & in particolare di Siluestro si duole, e merauiglia, che si sia partito dall'opinione di San Thomaso suo Maestro, laquale è delli Theologi: il Signor Cardinale non solamente cita il Soto, mà nelle sue manuscritte lettioni, & ne primi suoi libri si leggeuano le parole del Soto, il che se hora non concede, e non vuol hauerlo detto, poco importa, ne suoi libri si veggiono ogni di infinite mutationi; basta, lo dice il Soto da lui citato: se ben questo poco importa per la questione principale, lo voglia hauer detto, ò nò, non mi trauaglia, pur che l'habbia detto il Soto, la cui Dottrina, anzi la frase, & le parole istesse si sà quanto siano piaciute al Signor Cardinale.*

Erra VI. perche con vna gran sottigliezza nõ vuol, che si chiami opinione de Canonisti quella, ch'è detta da più Canonisti, tutto che frà essi vi sia vn Theologo, & che non sia di Theologi quella, che è di piu Theologi, se bene vi è vn Canonista. Li Nouitij in Theologia sanno questo, che appellatio, & denominatio fit à maiori parte: *anzi l'istesso Signor Cardinale và con questa distintione, e propone, per lasciar altri argomenti, il titolo della questione à questo modo:* probatur opinio Theologorum, *Dunque la contraria* est Canonistarum, *frà quali se bene egli cita in quest'vltime Stampe il Nauarro, il quale è Canonista, e non Theologo, tutta volta per la ragione detta non importa. Si chiama l'opinione di quelli, che dicono, che il Pontefice* est Dominus in temporalibus, *de Canonisti, perche non vi è auttorità di scrittura doue si fondi, eccetto che alcuni Canoni, cioè leggi nelli Decreti, & Decretali, mà la contraria è de' Theologi, perche si fonda in* verbo Dei, *e nella Scrittura.*

Erra VII. perche dice, che tutti concedono la Potestà suprema temporale al Sommo Pontefice, eccetto li Heretici: dunque, per lasciar molti altri, Nauarro in cap. Nouit, è Heretico, perche dice queste parole: Quare dicendum est Papam nullam habere Potestatem laicam à Deo, neque supremam, neque mediam, neq; infimã. *Io per me tengo per heresia quell'opinione, che è espressamente contro la Sacra Scrittura, laqual certo è di colui che dice, che il Papa hà la suprema Auttorità temporale. Christo Nostro Signore dice* (Matt. c. 16.)

Tibi dabo claues Regni Cœlorum, *& egli dice* Regni Terrarum. *Christo dice*, (Matth.c.20.Marci c.10. Lucæ c.22.) Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic, *& egli dice*, vos autem sic. *Christo dice*, (Ioan. c.19.) Regnum meum non est de hoc mundo, *& egli dice*, imo est de hoc mundo, & totius mundi. *Christo dice*, (Ioan.20.) Sicut misit me Pater, & ego mitto vos, *& egli dice*, Non sicut me misit Pater, ego mitto vos. *Sono due supreme Potestà, due Capi nella Christianità, come dice Vgone de Sancto Victore, l.2. de sacr. p. 2.c. 4.* Terrena potestas caput habet Regem; spiritualis Potestas habet Summum Pontificem. *E Gelasio Papa nell'Epistola ad Anastasio Imperatore, la qual si legge nel Decreto, dist.96. Can. Duo sunt.* Duo sunt Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, Auctoritas sacra Pontificum, & Regalis Potestas. *Fù questo ancora tanto certo appresso di Innocentio III. cap. Nouit, che disse quelle parole;* Cũ Rex superiorem in tẽporalibus neminẽ recognoscat. *Dunq; come è vero quello, che dice il Signor Cardinale, che regnoscit* Pontificẽ, *dicendo, che hà la suprema Potestà temporale? Confesso, che mi stupisco di queste parole, percioche quelli, che concedono nel Papa l'Auttorità indiretta non prorompono in questo eccesso, mà la vanno mitigando con dire, che quel* indirectè *è spirituale, non per se, mà per* accidens, & accessoriè, *in caso di necessità, massime col consenso de gl'interessati; mà dire, che è suprema, & temporale*, fateor scandalum est mihi: *Stante non solamente la vera dottrina, mà quella dell'istesso Sig. Cardinale, l.5. de Rom. Pont. cap.3. & 4.*

Erra IX. perche l'Auttore non dice, che il Signor Cardinale tiene, che quel libro non sia di S. Thomaso, mà dice, che dimostra bene, che non è di san Thomaso, & lo dimostra tanto bene, che non hà risposta in contrario: per questo forse il Signor Cardinale hà tralasciato la ragione, che apporta l'Auttore, il che ne in questo luogo, ne in altro doueua farlo, per hauer promesso fedeltà, mà noi metteremo il tutto, & in particolare quello, che egli hà tralasciato frà due stelle. Quella fuga poi, che egli hà vltimamente aggionto nelle sue opere, che quell'Historia sia stata aggionta à quel libro, oltre l'essere improbabile, perche egli non apporta alcuna conietturа, ò ragione, à che proposito vno hauerà voluto inserir quell'Historia in quel libro? à che fine? da quanto tempo in quà vi è stata inserita? chi ardisce di dire queste cose, toglierà la fede à tutte l'Historie. Il Signor Cardinal Baronio hà l'istesse risposte, come ritroua in difficoltà in sciogliere vn'argomẽto* ab Historia, *dice, che vi sono state inserite quelle, ò quell'altre parole: sono* 300. *anni, & più, che si legge quel libro, & mai alcuno si è accorto, ò hà osato dire, che quelle parole vi siano state d'alcuno interposte, & hora il Sig. Cardinale per aggrandire l'Auttorità del Pontefice* in temporalibus, *& farla suprema, senza alcuna ragione, ò conietturа dice asseueratamente, che vi siano state inserite.*

*Erra X. perche se bene apporta alle parole di san Thomaso vna espositione, la qual egli o*re proprio *chiama più soda, tutta volta quella risposta non fà che il libro sia di san Thomaso, anzi non è necessaria, perche bastaua dire, che non era di san Thomaso, per dimostrare, ch'egli non era contrario à se stesso,* quod erat in quæstione.

Erra XI. perche chiama temerità irremißibile, indegna di perdono quella, la quale se è temerità, è ancora di sua Signoria Illustr. percioche li Canoni, che in questa materia s'apportano sono 2. Canon. Quicunque litem, Can. Quæcunque contentiones, 11. q.1. *liquali il Signor Cardinale allegando* l.5. de Ro. Pontif. c. 5. *prima non li chiama sacri, dopoi li ributta, come di niuna auttorità, dicendo à questa maniera.* Respondeo ex illis Canonibus priorem esse Theodosij Imperatoris, qui ex pietate, non ex debito id honoris Ecclesiæ detulit: *Quello appunto, che l'Auttore hà detto di Costantino, & ne è stato ripreso da sua Sig. Illustriß. & poco doppo,* quem iam esse abrogatum per alios Canones, Glossa ibidẽ asserit: *Oltre che è stato dal Gratiano malamente citato, perche Theodosio non concesse quello, che si dice nel Canone*: Posteriorem Canonem perspicuum est nõ esse alicuius

Principis qui posset leges condere; *perche dunque l'Auttore, di questi duē Canoni intendendo, parla à quel modo, e non li chiama sacri, il Signor Cardinale fa tante ruine, & chiama questo vn peccato irremissibile, come se fosse in* Spiritum sanctum, *queste essaggerationi togliono affatto la fede, & l'auttorità à gli Scrittori.*

Erra XII. perche quelli Canoni ch'egli stesso rifiuta, dice che sono stati fatti con l'assistenza dello Spirito santo.

Erra XIII. perche dice che alli Canoni si hà da dare sempre quell'epiteto di sacri, *& egli istesso dicendo, che quel Canone* Quicunque *è stato abrogato* per alios Canones, *tralascia la parola* sacri, *e parla delli approuati.*

Erra XIIII. perche essendo l'Epiteto sacro, si delle leggi Ciuili, come delle Canoniche, come si lascia nelle Ciuili spesso, così si lascia nelle Canoniche, anzi non si cita sacro Canone Quicunque, *mà Canone* Quicunque.

Erra XV. perche se bene le definitioni delli Concilij, e della Chiesa, che non può errare, de fide, *sono sacre, e fatte con l'assistenza dello Spirito santo; tuttauolta infiniti altri Canoni di cose particolari, non si può dire senza errore* in fide, *che siano fatti con assistenza dello Spirito santo, percioche lo Spirito santo* (Io. c. 16.) Docet nos omnem veritatem, *& i Papi ne' Canoni particolari hāno spesso errato, e possono errare, e di questo non vi è dubbio alcuno, e lo concede il Signor Cardinale nelli suoi libri de* Potestate Romani Pont. *spesse volte.*

Erra XVI. perche l'Auttore hà portato di quelli Canoni, che si sogliono apportare dalli difensori della contraria opinione, che sono li già detti, & simili, & egli dice, che parla di tutti i Canoni, & in ogni materia.

Erra XVII. perche la concorrenza chiama contrarietà, e pure possunt concurrere duo iura, *& vno non essere contrario all'altro, come per essempio, il precetto di vdire la Messa, concorre con quello del gouernare un'ammalato, non si osserua quello di vdir la Messa, per osseruare questo del gouernar l'ammalato conforme al comandamento di Christo,* misericordiam volo, & non sacrificium. *Dunque uno è contrario all'altro? chi disse mai questo? così vi sono molti Canoni, liquali quando si possono osseruare, senza danno dell'obligatione maggiore, che è il* ius diuino, *e della natura, è ben fatto, mà quando non si può cedono i Canoni alla legge della Natura, ne questa si chiama contrarietà, mà subordinatione.*

Erra vltimo, perche chiama indifferentemente i Canoni Regole date dallo Spirito santo per mezzo de Pontefici, e Concilij, senza distintione alcuna, nel che li fà tutti indifferentemente eguali di auttorità alla sacra Scrittura, quæ est diuinitus inspirata, *& alle determinationi della Chiesa, che non può errare* de fide, *anzi gli dà questo epiteto; e pure in molti Canoni si sono ritrouati errori, e si riuocano, e chi li fà, li può disfare: la doue nella sacra Scrittura, e nelle definitioni* de fide, *non vi sono cose simili, nè si può emendare, ne riuocare: ne vi è altra ragione di questo, che quella dell'Autore, che la sacra Scrittura è inspirata da Dio* primo loco, secundo loco *le definitioni* de fide *sopradette, mà i Canoni, che contengono, ò possono contenere errore, sono leggi humane. Chi dice contro di questa Dottrina, è molto lontano dalla Cattolica verità.*

AVTORE.

PEr indebolire la forza di questa nostra propositione, alcuni dicono, che Alessandro VI. Papa diuise l'Indie alli Regi di Spagna, & di Portugallo, perche egli come Vicario di Christo ne era natural Prencipe temporale, & che Leone III. diede l'Imperio d'Occidente à Carlo Magno per l'istessa ragione. Mà s'ingannano costoro di gran lunga poiche Alessandro non come padrone dell'Indie** (tralasciato dal Bellarmino) *ma come giudice compromissario da essi Regi eletto, per sopire, & à fatto smorzare la fiāma delle discordie per sentenza determinò che i Mari fossero diuisi, & che l'armata dell'vno per vno di quei Mari, & l'armata*

*dell'altro per l'altro Mare nauigasse, & che tutto quello che quiui acquistassero iure belli fosse di chi l'acquistaua, secondo la diuisione da lui fatta, come dicono gl'Historici * di quei tempi. *Leone III. è vero, che essendo stato discacciato dalla Sedia dal popolo Romano, essendoui stato rimesso da Carlo Magno, fece che il Popolo lo gridasse Imperatore, come dice il Platina, il qual fatto hora gl'Historici attribuiscono al Popolo Romano, che vedendo esser da' Greci l'Imperio mal gouernato elesse iure antiquo vn altro Imperatore. Hora dicono che essendo Carlo padrone dello stato comprò il titolo da Irene & Niceforo Imperatore. Hore che Irene & Niceforo si cõtentorono di quella diuisione: in somma sia quello che si voglia, è certo che il Papa, il quale era stato discacciato dalla Sedia, nè posse deua cosa alcuna, nõ diede: l'Imperio d'Occidente à Carlo, ilquale già l'haueua, & iure belli ne era padrone. * Et che assolutamente gli desse il titolo, nè anche è certo: se bene, sì in questo caso, come in altri, che si possono allegare cõtro la nostra Propositione, si dee rispondere, che non hauendo il Papa hauuto l'Auttorità da Christo in temporalibus, come si è detto, & dirassi più chiaramente nella seguente Propositione, se hà essercitato la detta Auttorità, ò l'ha fatto de consensu de gli interessati, ò perche ancora egli hà alcuna potestà temporale in vno di quei quattro modi sopradetti, mà non per questo quindi si proua, ch'egli habbi hauuto l'Auttorità directe in temporalibus da Christo Nostro Saluatore; oltre che molte cose si fanno da alcuni delle quali se si cerca quo iure fiant, non è facile il ritrouarlo.**

* tralasciato dal Bellarmino.

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

SI come la propositione non è a proposito, così nè anco le ragioni pro, & contra: però solo mi tratterrò in scoprire gl'errori di questo nuouo Theologo. Dice dunque, che Alessandro Sesto diuise il Mare alli Regi di Spagna, & Portugallo, & che determinò che tutto quello, che acquistassero iure belli fosse loro, doue se per quella parola, iure belli, intende la guerra giusta che presuppone l'ingiuria riceuuta da quelli, a chi si muoue la guerra, come dichiara S. Agostino nel lib. delle Questioni sopra il libro di Giosue alla questione decima, dice bene; ma se intende, che si possa far guerra all'infideli Indiani, quando non danno fastidio a' Christiani, solo per conquistar paesi, nõ dice bene, & parla contra tutti li megliori Theologi, come il Card. Caetano nel Commentario della Seconda Secondæ q. 66. art. 8. & il Soto nel 5. de Iustitia & iure q. 3 art. 5. & nel 4. delle Sentenze dist. 5. q. 1. art. 10. & il Vittoria nella seconda relettione de iure belli. I quali dicono, che gl'infideli Indiani son veri padroni de' paesi loro: perche come insegna S. Tomaso 2. 2. quæst. 10. art. 10. la fede, & la gratia non destrugge la natura, & però non toglie il dominio giusto, che hanno gli huomini prima di riceuere la Fede, ne è lecito andare alla conquista delle Prouincie, come si va alla caccia de gli animali senza ragione. Onde il Soto dice, che Papa Alessando VI. non donò l'Indie alli Regi di Castiglia, & Portugallo; ma che gli concesse, che andando Predicatori in quei nuoui paesi, mandassero essi gente armata, che difendessero così li Predicatori, come anco li nuoui Christiani. Et anco si puo aggiognere, che Papa Alessandro, come capo della Christianità, vedendo il pericolo di guerra fra Prencipi Christiani per conto del traffico con l'Indiani, volse che il Re di Castiglia nauigasse solo all'Indie Occidentali, & il Re di Portogallo all'Indie Orientali. Tocca poi l'Autore la traslatione dell'Imperio, che fece Papa Leone Terzo, & sapendo bene la controuersia, che è di questa materia fra Matthia Illyrico he-

retico Lutherano & il Bellarmino, gli è parso (come sempre si attacca al peggio) seguitare li errori dell'heretico;& così dice che Carlo Magno hebbe l'Imperio dal Popolo Romano, ouero che comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatore, ouero che Irene & Niceforo si contentarono della diuisione dell'Imperio; & in somma dice esser certo, che il Papa non diede l'Imperio dell'Occidente a Carlo Magno. Et pure il Bellarmino proua con autorità di trentatre Historici, di dieci Imperatori, di tutti li Elettori dell'Imperio, di sette Sommi Pontefici, & con ragioni euidenti, essaminando tutti li titoli dell'acquisto d'vn Imperio, che Carlo Magno hebbe l'Imperio da Papa Leone Terzo Sommo Pontefice: onde l'opinione dell'Illirico, & di questo nuouo Theologo, si può chiamare heresia in historia, & temerità in Theologia, poiche repugna a tutti gl'Historici & a' sacri Canoni. & per lassare gl'altri luoghi, Innocentio Terzo nel cap. Venerabilem, de elect. dice così; Romanum Imperium in personam magnifici Caroli Sedes Apostolica à Græcis transtulit ad Germanos. Et Clemente V. insieme con il Concilio Generale Viennense nella Clementina, che comincia, Romani Pontifices, repete il medesimo. Come dunque non è temerario chi contradice a due Sommi Pontefici, & ad vn Concilio Generale? Ne è vero, che Platina dica il contrario: perche solo dice, che il Papa per decreto, & preghiere del Popolo Romano, creò Carlo Imperatore. Volendo dire, che il Popolo decretò che si pregasse il Papa acciò si contentasse di far Carlo Imperatore. Ne può essere che Carlo iure belli acquistasse l'Imperio Romano, poiche mai fece guerra con i Romani. Meno è vero, che comprasse il titolo da Irene, ò Niceforo: perche queste sono fintioni di Matthia Illyrico, senza fondaměto nessuno. Meno può esser vero, che Carlo hauesse l'Imperio dal popolo Romano, perche mai hebbe il Popolo ne il Senato questa potestà: e tutti gl'Imperatori antichi furono eletti dall' essercito, ò dall'Imperatore precedente. Et però Massimo, & Balbino, che furono eletti dal Senato, tosto furono vccisi da' Soldati, i quali si sdegnorono di accettare Imperatore dal Senato, come riferisce Herodiano nell'ottauo libro della sua historia. Et però dice S. Girolamo nell'Epist. 85. ad Euagrium, che gli Imperatori erano eletti dall'essercito. Finalmente non osta, che Papa Leone non possedesse l'Imperio, quando ne inuesti Carlo Magno; perche non gli diede il possesso, ma il titolo, & la ragione, per mezo della quale veniua ad essere legitimo Prencipe de' paesi, che soleuano gouernare gl'Imperatori occidentali, & hauere la dignità, & la prerogatiua, che haueuano li soddetti Imperatori. Et per far questo non occorreua, che il Papa possedesse l'Imperio, ma bastaua, che fosse Papa, & per consequenza hauesse la potestà Apostolica, la quale in caso, che ciò sia vtile ò necessario al Christianesimo, può disporre de' Regni, & de gl'Imperij de' Christiani, come più, & più volte i Sommi Pontefici hanno fatto.

DIFESA.

MARSILIO.

H*Aueua detto l'Auttore, che il Pontefice,* iure Pontificatus, *non può essercitare Dominio temporale, perche il Vicario non è da più del suo Principale; & perche le attioni di Christo nostro Signore hanno da essere regola dell'attioni del suo Vicario, per questo molto al proposito hora adduce due argumenti de gli Auersarij* à facto *per impugnare la vera Dottrina* in iure, *quello di Alessandro VI. e quello di Leone III. liquali due Papi pare, che habbino*

habbino essercitato Dominio temporale, quello diuidẽdo l'Indie alli Regi di Spagna, e di Portogallo, e questo trasferendo l'Imperio in Occidente, ò per dir meglio dichiarando Carlo Magno Imperator d'Occidente, liquali Argomenti egli scioglie con vna sol ragione, che cio non fecero iure Pontificatus. E dopoi rende ragione del fatto, non ex propria sententia, mà secondo il parere de gl'Historici; ilche se è à proposito ò nò, lo lascio cõsiderare all'accorto Lettore; oltre che tutti quelli Dottori moderni, che disputano qusta materia, apportano questi due Argomenti; mà hà tanto poca occasione sua Signoria Illustrissima di opponere alle Propositioni con verità, che non è marauiglia se gli oppone bene spesso in quello, che non è.

Erra I. perche fà vna digressione de bello iusto, e del modo di conuertire gl'Indiani: della quale poteua far dimeno, ò farne vn'altra de nauigatione, perche l'Auttore dice, che quella diuisione fù fatta dal Papa, perche vno non impedisse la nauigatione dell'altro, & gli acquisti. Se li Regi di Spagna, e Portogallo habbiano fatto acquisti legitimi, ò nò, non è questo il luogo di parlarne, massime che di quelli Cattolici, & Christianiss.mi Prencipi non si deue pensare se non che facessero il tutto con gran ragione, & consciemza: qui solamente si tratta della diuisione de' Mari fatta da Alessandro. L'Auttore suppone dopoi, che si la nauigatione, come gli acquisti, douessero essere legitimi, cioè iure belli, come nel vero sono stati, ne accade metter in dubio le cose certe, il che sia detto à difesa del Cattolico Rè di Spagna Filippo III. mio natural Signore, ilquale possiede iusto titulo, quelli stati.

Erra II. perche dice che Alessandro fece vna tal diuisione, e non dice se la fece de iure, ò de facto, mà dice che la fece come capo della Christianità, e pure ogni Christiano hà due capi, vno in spiritualibus, che è il Pontefice, & vno in temporalibus, che è il naturale, & legitimo Prencipe temporale di questo, ò di quello stato: non la fece Alessandro come Prencipe temporale, dunque come Spirituale, mà come à Spirituale già si è prouato, che de iure non li conuiene vna tal potestà, & quando li conuenisse quelli non erano paesi de Christiani, mà d'infedeli, dunque bisogna scusar il fatto come lo scusa l'Auttore con gli Historici, che ciò lo facesse come Giudice eletto dalle parti, e compromissario. E ben vero, che questo giudicio si doueа rimettere più presto à lui, che ad altri, per esser Vicario di Christo, & capo superiore di essi in spiritualibus, ne in questo si viene à negare al Pontefice quell' indirecte, che li concedono molti Theologi, perche quell'indirecte, non vuol dire Auttorità, ò assoluta giurisdittione in temporalibus, mà accessorie, casu, consulendo, admonendo, arguendo, in omni patientia, & doctrina: per questo il Nauarro c. nouit de iudicijs & tutti li fondati Dottori, quando parlano di questi, e simili fatti de' Pontefici, doue indirecte miscuerunt se negotijs secularibus, vi ricercano il consenso delle parti, e de gli interessati, doue si appoggia l'Auttorità primaria di essercitare il Dominio in alcuna cosa temporale, e non in iure Pontificatus.

Erra III. perche dice che Alessandro fece ciò come Capo della Christianità, & dicendo contro l'opinione commune, intorno à quel fatto non proua quel, che dice, oltre che diuidere li Paesi de gl'infedeli non s'appartiene al Capo della Christianità, quid mihi de his qui foris sunt iudicare? disse San Paolo, (1. Corint. 5. c. 3.) dopoi egli era Capo in spiritualibus, non in temporalibus.

Erra IV. perche citando l'Auttore fedelmente quello che dicono gl'Historici intorno al fatto di Leon III. egli dice, che casca in Heresia in Historia, perche rammenta quello, che dice l'Illirico. Prima perche non vi può essere Heresia nell' Historia, laquale è profana, e non è della sacra Scrittura. Secondo, perche egli non approua il detto d'Illirico, & come Cattolico non lo nomina. Terzo, perche egli quelle risposte non l'adduce ex propria sententia, mà solamente per dimostrare, che Leone quello che fece, non lo fece iure Pontificatus, poiche gli Historici non sono d'accordo, mà per dire, che questo ad vna, & quell' ad vn' altra ragione l'attribuisce.

Erra V. perche suppone sua Signoria Illustrissima nel suo trattato de Translatione

Imperij d'hauer dimostrato, che Lione ciò habbia fatto iure Pontificatus, e pure gli Historici, che egli apporta, i detti de gli Imperatori, e delli Pontefici, non parlano de iure, mà de facto, oltre che gran parte di quelli Historici, per non dir tutti, si possono intendere dell'vntione, della Coronatione, e di tutte quelle cerimonie, che fanno le persone sacre nelle coronationi de' Regi, come l'Arciuescouo di Reims nella Coronatione del Christianissimo, ilquale non per questo propriamente lo crea, & lo fà Rè: il Patriarcha di Costantinopoli coronaua gl'Imperatori d'Oriente, ne per questo alcuno disse mai, che egli li facesse Imperatori. Mà voglio, che oltre questo, Lione sia concorso col popolo à chiamarlo Imperatore: à darli il titolo, non per ciò si conclude, che lo fece de iure, ò per Auttorità, che hauea di farlo, à questo proposito siami lecito manifestare intorno à questo fatto il mio parere con ogni sincerità. E certo che il Pontefice, hauendo animo di priuare l'Imperator di Constantinopoli del titolo d'Imperator d'Occidente, per il maggior bene della Christianità, come dice il Signor Cardinal che lo fece, bisognaua, che prima l'ammonisse canonicamente, e per le vie ordinarie lo citasse, ilche non si legge, che facesse mai Lione. Secondo, che quel titolo egli lo possedesse, & lo potesse dare a chi li piacesse, ilche è certo di nò, perche come Papa, iure Pontificatus, non è padrone di simili titoli, & niuno suo predecessore haueua fatto cose ciuili: Terzo, che fosse simpliciter, necessario per lo mantenimento della Christianità, donar à Carlo quel titolo, è questo manco; percioche bastaua che Carlo fosse Rè dell'Occidente, e Cattolico, per gouernare bene, oltre che il titolo non fà che vno regga come si deue i suoi popoli, mà la Potenza, la Prudenza, e la Religione. Quarto, che egli lo potesse togliere all'Imperatore di chi era, e questo non si deue dire, perche non eripit mortalia, qui regna dat Cœlestia. Dunque resta che egli, vedendo, che Carlo era padrone dell'Occidente iure belli, perche tutti l'obediuano, se bene non haueua fatto guerra con tutti, in particolare essendo determinato scito populi Romani, lo coronasse, & vngesse Imperatore de Romani per le preghiere di essi: fù à ciò fare indotto, come dice il Platina, & altri scito populi Romani, & precibus, ilche se bene fù da lui fatto per tutti questi rispetti, non per questo io tengo che Carlo in conscienza fosse totalmente sicuro, & quel titolo de iure possedesse, insino à tanto che 12. anni dopoi questo fatto, fù da Michaele Imperatore di Costantinopoli chiamato Imperatore d'Occidente, con la qual lettera egli cessit iuri suo, e transferì tutte le sue pretensioni in Carlo, non hauendo li suoi antepassati dato insino all'hora à Carlo altro titolo, che di Rè. Dunque se potiamo Christianamente, giustamente, legittimamẽte, allegare questa ragione de translatione Imperij, à che proposito ricorrere à dottrine mẽdicate? Ne è marauiglia, che nel principio di questa translatione non vi sia quella giustitia, che conuerrebbe, perche tutti i principij de gl'Imperij, e titoli temporali, quando si transferiscono inuitis Dominis, hanno questo difetto, alquale poscia si remedia, ò con la pacifica possessione, ò col consenso de gl'interessati. Se dopoi quel cedere di Michaele fosse vn dichiarare che il Papa da quindi inpoi potesse creare l'Imperatore d'Occidente, ò il Popolo Romano, ò altri, non è questo il luogo di disputarne.

Erra VI. perche dice che l'Auttore è contrario alli detti delli Pontefici, e del Concilio, e pure non è così, perche l'Auttore solamente dice, che cio non fece Leone iure Pontificatus; & quelli Pontefici, & il Concilio parlano de facto, & forse de alio iure humano, di che non ne tratta l'Auttore.

Erra VII. perche hauendo sua Signoria Illustrissima detto di sopra nella risposta alla prima Propositione, che l'Auttorità d'eleggere il Prencipe, in caso di necessità, è ne' sudditi, & nel popolo, hora nega che il popolo Romano potesse eleggere per suo Imperatore Carlo.

Erra VIII. perche approua l'elettione, che faceua l'essercito dell'Imperatore, e pure quella era vn'elettione violenta. Augusto ilquale hebbe la Potestà Tribunitia doppo Cesare legitimo Prencipe de' Romani, non fù eletto dall'essercito, ma dal popolo, dal quale ancora hebbe la Potestà Consolare; la elettione poiche faceua l'essercito, fù violenta, ma non potendo il Popolo Romano far altro, condescendeua a quelle elettioni; e S. Girolamo parla del fatto, ma

non dice che quello, e non altro, fosse il modo legitimo di eleggere gli Imperatori: questo è certo che Vespasiano volle essere eletto dal Popolo, con la medesima Potestà d'Augusto come si legge in quel famoso marmo di Campidoglio, col titolo di legge Regia, &c.

Erra IX. perche approua il fatto di quei soldati, che vccisero Maßimo, e Balbino, e pure quella fù vn'attione violenta, & perche il Senato l'haueua eletto, toccando la elettione al Popolo, essendo il gouerno de' Romani Democratia.

Erra X. perche dicendo il Platina, & altri che il Papa à gran voce dichiarò Carlo Magno Imperatore, & che lo coronò Scito, & precibus populi Romani, *cioè per decreto, & à preghiere del popolo Romano, egli quel decreto l'interpreta non che il popolo hauesse decretato che lui lo publicasse, e coronasse Imperatore, mà che lo pregassero, che lui* propria auctoritate *lo facesse: chi non s'accorge di questa stiratura, può dire che il popolo Romano*, iure *pensando essere à lui in caso di necessità vna tal potestà deuoluta, hauesse fatto quel decreto. Et egli contro la ragione, & il senso delle parole, vuole attribuire il fatto al Pontefice, ilquale* iure Pontificatus, *non potè farlo; e lasciare le vie ordinarie d'approuarlo, ricorrendo alle straordinarie, & inintelligibili.*

Erra XI. perche apporta par ragione quello che è in questione: dice che per trasferire gl'Imperij basta esser Papa, e questo proua perche alcuni pochi Papi hanno osato far cose simili, de' quali la maggior parte l'hà tentato sì, mà non l'è riuscito; & se bene ad alcuni pochi e rare volte è riuscito, questo non proua, che ciò lo faccia, e lo possa fare il Papa, perche è Papa: perche l'Argomento dal facto, al ius, *non vale, maßime quando il* ius *è contrario al fatto, perche non hauendo il Pontificato come Pontificato, ne per l'essempio di Christo nostro Signore, ne di tutti i Papi per molte, & molte centinaia d'anni, ne per alcun luogo di Scrittura annesso l'essercitio d'vn tal Dominio, quando i Pontefici l'hanno essercitato non bisogna per rendere di ciò la ragione ricorrere al Papato, mà ad altra humana costitutione, ò violenza, ò titolo.*

Erra vltimo, perche dice che la dottrina dell'Auttore, ilqual dice che al Pontificato iure diuino, *non è annesso alcun'essercitio di Dominio temporale, è errore in Theologia, & Heresia in Historia; & io dico che dire il contrario è errore in Historia, & poco conforme alla vera Theologia, come si è prouato di sopra.*

Difesa della quarta Propositione.

Cap. VI.

QVARTA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.

L'Auttorità promessa da Christo nostro Saluatore à S. Pietro sotto la metafora delle chiaui, è meramente spirituale: Tibi dabo claues regni cælorum, non dice regni terrarum. Et la ragione insegna quello, che nell'Hinno della Chiesa si legge, Non eripit mortalia qui regna dat cælestia. Percioche il regno temporale & la monarchia in che maniera si douesse gouernare già era stato fondato dal principio del Mondo, per l'auttorità del gran Monarca dell'vniuerso, Dio. Di maniera che Christo Saluator nostro non fondò la Monarchia temporale. Resta dunque che fondasse la spirituale: il che chiaramente si vede in San Giouanni nel cap. 20. doue hauendo detto: Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra, ad ogni modo la dà a gl'Apostoli insieme con S. Pietro limitata: insufflauit in eos, & dixit, Accipite Spiritum sanctum: quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt. Doue & dall'atto che Christo fa, & dalle parole, che dice, si caua, che

l'auttorità del Sommo Pontefice è spirituale & super peccato; & sopra l'anime solamente, secondo le parole di quell'oratione della Chiesa à S. Pietro, Qui beato Petro animas ligandi, atq; soluendi Pontificium tradidisti. La quale è limitata come hò detto, anzi l'auttorità di scommunicare data all'istesso San Pietro è conditionata, Matth. 18. Si peccauerit in te frater tuus; & Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Nel qual luogo il Saluatore dà l'auttorità di scommunicare, mà supposto il peccato, & l'ostinatione nel peccato.

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

QVesto Auttore va tanto sminuendo la potestà del Sommo Pontefice, che si rende sospetto di credere, che il Papa sia vn semplice Sacerdote ò Curato, che non habbia iurisdittione alcuna, ne possa fare altro, che essortare all'osseruanza della legge di Dio, come fanno i Predicatori, battezare, & confessare, come fanno i Curati, & così pare che voglia rinouare l'heresia de Valdensi, di Vvicleffo, di Marsilio di Padoua & di Giouanni Hus, quale hoggi è abbracciata da tutti li heretici moderni. Ma veniamo alle sue parole. Primò dice, che la potestà del sommo Pontefice è meramente spirituale: à che serue quel meramente? non bastaua dire è spirituale? non era meglio dire è principalmente spirituale? Il Nauarro, che tu tanto essalti, & essorti a leggere nel cap. nouit, de Iudicijs, & dici essere fondatissimo dottore dice bene, che la potestà del Papa nõ è meramente temporale, ma non dice, che sia meramente spirituale, come se non potesse, in modo alcuno intromettersi nella dispositione delle cose temporali. Anzi dice che è vna potestà eminentissima, laquale essendo in se spirituale, & per consequenza superiore alla temporale, può & deue drizzare la temporale, quando deuia, come si è detto di sopra. Ne osta che Christo habbia detto, tibi dabo claues Regni Cælorum, & non habbia detto, tibi dabo claues regni terrarum, ne anco quella della Chiesa, Non eripit mortalia, qui regna dat cælestia, & che la Monarchia temporale gia era fondata. Perche questo vuol dire, che il Regno di Christo, del quale S. Pietro hebbe le chiaui, non è vn Regno temporale, che nõ si puo acquistare senza che vn'altro lo perda, ma è vn Regno, che gouerna tutti li Regni senza torre il dominio a quelli, che l'hanno giustamente: altrimente potresti dire, che ne anco Iddio ha potestà sopra le cose temporali, poiche non eripit mortalia, qui regna dat cælestia. Dice secondo, che Christo diede a gl'Apostoli, & à S. Pietro la potestà limitata, cioè sopra il peccato, perche in S. Giouanni al 20. Insufflauit, & dixit, Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. Questa è appunto l'heresia di coloro, che tolgono al Papa, & alla Chiesa ogni iurisdittione. La quale heresia si condanna con le parole dell'istesso Christo nell'istesso luogo, poco auanti alle parole citate, percioche prima di dire, Quorũ remiseritis peccata remittuntur eis, disse, Sicut misit me Pater, & ego mitto vos. Nelle quali parole diede vna potestà assoluta, & illimitata di gouernar la Chiesa in luogo suo, & però dicono i Theologi, che in queste parole gli diede la potestà della iurisdittione, & in quell'altre la potestà dell'ordine, & quando poi disse nel capitolo seguente à S. Pietro: Pasce oues meas, certo è che non ristrinse la potestà all'assolutione de'peccati, mà diede potestà amplissima di gouernare, & reggere tutta la Chiesa; perche quella parola, Pasce, è la medesima in lingua Greca, nella quale scrisse S. Giouanni, che è quella del cap. 19. dell'Apocalisse: Et ipse reget eos in virga ferrea: & quella di Michea al 2. cap. voltata dalli Settanta Inter-

Interpreti, Ex te mihi exiet dux, qui regat populum meum Israel. Si che, secondo il modo di parlare della Scrittura, il fare S. Pietro pastore, fu farlo Rettore, gouernatore, & Prencipe di tutta la Chiesa. Et quando li disse in S. Mat. al 16. Quodcunque solueris, & quodcunque ligaueris, non restrinse la potestà a' peccati, ne anco alle persone, perche non disse: Quemcunque solueris, vel ligaueris, sed quodcunque, volendo esprimere vna potestà vniuersale di legare, & sciorre, cioè di cõmandare, & far leggi, & anco di dispensare, secondo che fosse bisogno, per guidare & introdurre i fedeli nel Regno del Cielo, hauendo pienissima autorità di ordinare à tutti quello che hauessero da credere, & operare, & leuare tutti gl'impedimenti, che potessero attrauersarsi nella strada della salute, come più à lungo habbiamo dimostrato nel primo lib. de Pontifice. Dice terzo, che il Papa hà potestà sopra le anime solamente, & lo caua da quell'oratione, Deus, qui Beato Petro animas ligandi, atque soluendi Pontificium tradidisti. Se questa ragione è buona, anco li Prencipi secolari non haueranno potestà se non sopra le anime, perche S. Paolo dice: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Onde questo Autore, ouero è troppo semplice, non considerando, che nelle Scritture l'anima si piglia per tutto l'huomo, ouero vuole ingannare i semplici con le parole di santa Chiesa mal intese. Et forsi la diuina prouidenza, per tor via simili inganni, hà inspirato alli Reformatori del Breuiario, che togliessero da quell'oratione la parola animas, come anticamente non ci era, ne ci doueua essere, poiche l'oratione fu formata dalle parole dell'Euangelio; Quodcumque ligaueris, & quodcumque solueris. Dice vltimo, che la potestà di scommunicare è conditionata, presupponendo il peccato, & l'ostinatione nel peccato. La qual dottrina è nuoua & falsa. Nè potrà addursi Auttore nessuno, che dica vna simil cosa. Vero è che si presuppone il peccato, perche essendo la Scommunica vna pena, anzi grauissima pena, non si può giustamente dare senza colpa, & colpa grauissima, cioè peccato mortale. E anco vero, che si presuppone la disubidienza, ò vogliamo dire cõtumacia: & non basta qual si voglia peccato per Scommunicare, se non vi si aggionge la cõtumacia: perche il Sig. disse: Si Ecclesiã nõ audierit. Onde nõ si può scõmunicare vno perche sia ladro, o adultero, se prima non sia ammonito, & egli ricusi di obedire. Ma cosa molto diuersa è l'ostinatione dalla disobedienza, perche puo essere, che vno sia ostinato in vn peccato, del quale non sia stato mai auisato dalla Chiesa, & questo tale benche ostinato non si può scommunicare; & per il cõtrario può essere che vno sia disobediente, & può scommunicarsi, ancorche non sia ostinato poi nella disobedienza, & le parole del Sig. Si ecclesiam non audierit, significano disobedienza, non ostinatione, parlando propriamente. Ne occorre che io mi affatighi in prouare questo che dico, poi che ne sono pieni gl'Autori, & l'aduersario non ha prouato il suo detto, se non con vn'auttorità mal'intesa.

DIFESA.

MARSILIO.

E' Tanto chiara questa Propositione, che mi marauiglio molto, che il Signor Cardinale habbia trouato che opponerle, pure per poterli fondatamente rispondere, sarà necessario esplicarla. Non parla l'Auttore di tutte le Potestà che hebbe da Christo nostro Signore San Pietro come suo Vicario, percioche quelle furono due, vna dell'ordine, & vn'altra della Giurisdittione, in questo luogo non ricorda l'Auttore quella dell'ordine, solamente definisce quella delle Giurisdittione, la quale dice ch'è meramẽte Spirituale. Prima, perche Christo nostro Signore,

gnore, non essercitò Girisdittione alcuna temporale, questa Giurisdittione che è data à San Pietro da Christo è parte di quella ch'essercitò l'istesso Christo, dunque non è in alcun modo temporale, mà meramente spirituale. La maggiore del Sillogismo è stata prouata di sopra diffusamente, la minore è chiara per le parole ch'egli dice in S. Gio. al 20. sicut misit me Pater, & ego mitto vos. Dunque la conseguenza, cioè che questa Giurisdittione non sia in alcun modo temporale, è certa. Dunque è meramente spirituale. Secondo, questa Giurisdittione, ò Potestà, non è tutta quella che hebbe Christo, come Capo della Chiesa, percioche la Potestà dell'Eccellenza non la communicò à gli Apostoli, secondo tutti i Dottori, ne meno quella del suo Regno Spirituale, laquale è chiamata dal Signor Cardinale eterna, mà ad ogni modo hà hauuto principio, se bene durarà in eterno, con laquale gouerna per occulte vie, & modo, la sua Chiesa; perche egli da per sè la essercita nel Cielo, dunque è vn Ramo della Potestà, dellaquale dice il Saluatore, (Ioan. cap. 20.) Data est mihi omnis potestas. La Potestà di Christo, ò sia come Sommo Sacerdote, ò sia come Rè, è meramente Spirituale, come si è prouato dall'Auttorità di Sant'Agostino, & di tutti i buoni Theologi, dunque il ramo di essa, che è quella che fù data à S. Pietro, è meramente Spirituale. Terzo, la Potestà data à San Pietro è di sciogliere, e legare, cioè di assoluere, e di non assoluere i peccati, la Potestà di assoluere i peccati è meramente Spirituale, dunque la Potestà data à San Pietro di sciogliere, e ligare è Spirituale meramente. Quarto, chi difinisce vn'habito dal fine lo desinisce ottimamente, così Aristotele definì la virtù, est quæ bonum facit habentem, il fine della Potestà del Pontefice è la vita eterna secondo tutti: ilquale è meramente Spirituale, dunque chi dice, che la Potestà di lui è meramente Spirituale dice bene, percioche la definisce dal suo fine. Vltimo, se la Potestà della Giurisdittione data da Christo à San Pietro non fosse meramente Spirituale, mà temporale, hauerebbe egli pigliato chiaui materiali, & hauerebbe detto à lui, & à gli altri Apostoli, Accipite claues, quorum remiseritis, &c. mà hauendo fatto quell'atto Spirituale insufflauit, & dicendo accipite Spiritum sanctum, dimostra indubitatamente, che la Potestà non è temporale, mà meramente Spirituale, & questo è quello che dice l'Auttore, che dall'atto, che il Saluatore fece, & dalle parole, che disse, si caua, che ella sia meramente Spirituale: hora veniamo à gli errori.

Erra I. perche argomenta à genere ad speciem, dicendo la Potestà del Papa secondo l'Auttore è meramente Spirituale, dunque egli à pena crede che il Papa sia vn semplice Sacerdote, ò Curato. Questo à punto è l'argomento di colui, che dicesse: Voi dite che il Lione è animale, dunque voi dite, che il Lione è vna formica: e di quell'altro, Voi dite, che la Potestà del Rè Christianissimo è temporale, dunque voi dite, che il Rè Christianissimo, è vn padre di famiglia: chi dice che la Potestà del Papa è meramente Spirituale, non dice che sia ristretta in vna famiglia, ò senza giurisdittione, come è quella del Curato, ma concede che sia sopra di tutte l'anime a lui soggette.

Erra II. perche dice che è Heresia dire che la Potestà del Papa sia meramente Spirituale, & io dico che il contrario non è molto conforme alla sacra Scrittura; percioche non è conforme al testo di San Giouanni, (Ioan. cap. 20.) Sicut misit me Pater, & ego mitto vos. La Potestà che essercitò il Saluatore mandato dal Padre fù meramente Spirituale, come si è prouato, dunque essendo quella del Papa vn ramo della Potestà, che essercitò Christo, è meramente Spirituale. E ben vero, che si estende sopra di tutti i suoi sudditi de iure diuino, ilche perche negorono li ricordati Auttori dal Signor Cardinale, furono condannati, non già perche dissero, che fosse meramente Spirituale, percioche altro è dire che il Papa nō hà giurisdittione, altro è dire che la sua giurisdittione è meramente Spirituale.

Erra III. perche dice, che il Nauarro dice, che la Potestà del Papa non è meramente temporale, il che è come se egli hauesse detto, la Potestà del Papa è temporale; ma accessorie Spirituale; questo dinotano quelle parole, non è meramente temporale; ma Nauarro non si ha lasciato vscir dalla penna vn'errore così graue, dice tutto il contrario. Le parole del Nauarro

sono

sono queste numero 41. Credimus autem id quod Notabile hoc nostrum tertium habet, scilicet Romanum Pontificem, quatenus solum est Romanus Pontifex, & Vicarius Christi summus, nudus ab omnibus Priuilegijs,& donarijs humanis, nullam habere potestatem Laicam,neque summam,neque mediam, neque infimam, neque actu, neque habitu; habere vero id quod nostra conclusio affixa valuis habuit, scilicet Potestaté Ecclesiasticá nouè à Christo seruatore N. institutam,qualis nunquam ante illius institutionem in orbe fuit, quæque est species potestatis distincta à Laica, & longe nobilior ea,vt aurum est species metalli distincta à specie plumbi, & nobilior ea, quæq; directe solum amplectitur supernaturalia, indirecte verò eatenus naturalia, quatenus sunt necessaria ad consecutionem finis supernaturalis, ob quem sunt instituta. *Nelle quali parole auuertisco più cose. Prima,che non vi è ne meno vna suspitione di quello, che dice il Signor Cardinale, che il Nauarro dica, che la Potestà del Papa non è meramente temporale, anzi dice tutto il contrario. Secondo,che tutta la potestà Laica che egli hà,l'hà per priuilegij,e doni humani, e non come Vicario di Christo. Terzo,che come Vicario di Christo,non ha alcuna Potestà Laica, ne suprema,ne mediocre,ne infima. Quarto, che non hà l'atto di tal potestà, ne meno l'habito, cioè il poterla essercitare, se bene non l'essercita, & come dicono alcuni,* gladium in vagina. *Quinto, che la sua potestà è Ecclesiastica,cioè quella che fù instituita da Christo,laquale non fù mai nel Mondo auanti, che Christo la instituisse. Sesto,che non hà che fare niente con la potestà Laica, anzi che è à fatto distinta da essa, come l'oro, è à fatto distinto dal piombo, & che si come l'oro non è piombo, & il piombo non è oro, così la potestà del Papa non è in alcun modo temporale, & la Potestà Laica non è in alcun modo quella del Papa. Settimo,che direttamente abbraccia le cose supernaturali, cioè la gratia, che dà per mezzo delli Sacramenti, laquale è supernaturale. Ottauo,che indirettamente si serue delle cose naturali instituite da Christo per il fine supernaturale, cioè dell'acqua per battezzare, dell'oglio per l'estrema vntione, delli soldi per far la limosina, ordinando che (* 1. Corinth. cap. 9.) qui seruit altari, viuat de altari, *& che* non alligetur os boui trituranti, *secondo che Christo hà instituito,per ottenere il fine sopranaturale. Questa è la potestà della quale dice il Signor Cardinale,che dice Nauarro, che non è meramente temporale; parla egli mai di potestà temporale? ne meno si sognò di parlarne,& se bene dice che si serue delle cose naturali,non le chiama già,ne secolari, ne temporali,ne ciuili,ma naturali,& le ristringe à quelle che sono state instituite al fine sopranaturale,*&nô quatenus naturalia sunt,mà quatenus Spiritualia, *cioè vestite della bontà del fine, che è sopranaturale, secondo l'institutione di Christo. Come dunque è vero quel che dice il Signor Cardinale, che il Nauarro dice,che la potestà del Papa è Laica,e temporale, se bene non è meramente Laica,e temporale & che può ingerirsi in essercitare Dominio,e giurisdittione temporale come Papa? mà non è cosa nuoua à sua Signoria Illustrissima, come più volte habbiamo veduto,il citar gli Auttori per vna opinione,liquali dicono tutto il contrario.*

Erra IV. perche dice che il Regno del Papa è vn Regno che gouerna tutti li Regni, nô sò se egli gouerna il Regno del gran Turco, ò quello del Tartaro, ò del Re della China: il Papa non gouerna Regni, è Pastore delli Christiani, è hormai tempo di sradicare da vn'animo Cattolico questo fisso pensiero di regnare, non est discipulus super Magistrum,neq; seruus super dominum suum.

Erra V. perche fà che il Pontefice sia vn Dio,come lo conobbero li filosofi,cioè Causa Prima,percioche dice,che si come Iddio gouerna tutti i Regni,e non toglie alli Regi i Regni,liquali egli gouerna,così il Pontefice gouerna tutti i Regni,senza toglierli à quelli di chi sono. E' tãto esorbitante questo detto,apre vna si larga porta all'Idolatria,che non posso passarlo così alla leggiera. Dunque il Pontefice è omnipotente,omnisciente,est vbique per præsentiam essentiam,& potentiam; *perche gouerna tutti li Regni immediate come li gouerna Dio. Io*

non sò come è poßibile, che in intelletto humano, & Christiano, habbia fatto radice vn tal pensiero.

Erra VI. perche, dato, e non concesso, che il Papa gouerni i Regni come li gouerna Dio; Iddio lascia operare le cause seconde, solamente concorre con le loro operationi, con le buone positiuè, con le cattiue permissiuè: essendo dunque l'operationi delli Signori Venetiani buone, perche il Pontefice non li lascia operare? ne mi dica che li paiono cattiue, & che per questo vi vuole rimediare, percioche se egli si pigliasse per impresa di voler rimediare à tutti i mali; Prima non saria come Dio, che dißimula, & li permette. Secondo, bisognarebbe, che si pigliasse altre imprese maggiori di queste di voler due prigioni, cioè che togliesse il Regno al gran Turco, che conuertisse tutte l'Indie, che riducesse tutti all'vnità della Chiesa, & cose simili, lequali cose mentre che il Pontefice non può fare, si puo ben accorgere, che non è così quel, che dice il Signor Cardinale, che gouerna tutti i Regni, come li gouerna Dio.

Erra VII. perche dice, che si come Iddio gouerna tutti i Regni, & ad ogni modo non leua il Regno, ò la Potestà ad alcuno, così il Sommo Pontefice gouerna i Regni, e non leua la potestà alli Regi. Prima, perche quelle parole le dice la Chiesa di Christo huomo, e non di Dio, come dice il Signor Cardinale, delquale temeua Herode, che non li togliesse il Regno: Hostis Herodes impie, Christum venire quid times? Non eripit mortalia, Qui regna dat Cœlestia. Dopoi perche niun'huomo può essercitare Potestà temporale in vn Regno di vn'altro huomo, come Prencipe independente, che non la leui al Prencipe di esso Regno, niuno si fà ricco, se non con la pouertà di vn'altro.

Erra VIII. perche dice che il dire, che la Potestà della giurisdittione data à gli Apostoli è quella che gli diede Christo in S. Giouan. al 20. è Heresia: io non sò in che altro luogo Christo habbia dato à gli Apostoli la Potestà della giurisdittione, poiche tutti li Dottori, anzi egli istesso dice, che glie la diede in questo luogo, nelquale il Saluatore dice tre cose, la prima è, (Ioan. capit. 20.) data est mihi omnis Potestas in Cœlo, & in terra: ilche dice per dimostrare, che li voleua communicare parte della sua Potestà. La seconda, sicut misit me Pater, & ego mitto vos, cioè io sono stato mandato dal Padre per togliere, e cancellare i peccati, & per far tutto quello, (che dice il Signor Cardinale scriuendo contro la Propositione seconda) & così io mando voi, o Apostoli, per far l'istesso: nellequali parole non li communicò tutta la sua Potestà Spirituale, perche non li communicò la Potestà di assoluere senza Sacramenti, ne d'instituire Sacramenti, &c. ne il suo Regno Spirituale, e Celeste, dunque s'intende il sicut limitatamente, & non illimitatamente, come dice il Signor Cardinale. La terza è che insufflauit in eos, & dixit, accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt: doue limita la parola (sicut,) cioè vi dò la Giurisdittione Spirituale sopra dell'anime, e de' peccati, e che questo sia così, non è dubio, percioche è l'adempimento della promessa: la promessa fù fatta à S. Pietro, & agli Apostoli sotto la metafora del ligare, e sciogliere, del serrar in prigione con le chiaui, & di liberar con le stesse, questo è certo, che la seruitù, dellaquale ci liberò Christo è quella del peccato, come si è prouato nella prima Propositione: dunque la libertà è quella della gratia. Per questo il Saluatore quello, che hauea promesso sotto metafora, Matt. 18. in San Giouan. al 20. esplica con le proprie parole dicendo, quorum remiseritis peccata remittuntur, quorum retinueritis retenta sunt, percioche liberare con le chiaui, & serrare, ligare, & sciorre, rimettere, & ritenere i peccati sono parole, che significano l'istesso, parte propriamente, & parte per metafora.

Erra VIII. perche dice che la Potestà del Pontefice è illimitata, e non apporta alcuna ragione, ò Auttorità, & pure io non sò come si vada questa Propositione, perche solo Iddio hà la Potestà illimitata: Il prencipale ha la Potestà illimitata, e non il Vicario; in oltre credo che sia contra fidem, dire che tutta la Potestà che hebbe Christo come Capo della Chiesa & che ri-

che ritiene adesso in Cielo l'habbia communicata al Pontefice, ilche senza dubio si dice, mentre si dice, che la Potestà del Pontefice è illimitata.

Erra IX. perche parlando l'Auttore solamente della Potestà della Giurisdittione, laquale diede il Saluatore in San Giouanni al 20. con quelle parole accipite Spiritum sanctum, &c. *egli passa à quella del* pasce, *laquale abbraccia l'essercitio di tutte le due potestà, di quella dell'Ordine, e di quella della Giurisdittione.*

Erra X. perche non hauendo l'Auttore ristretto la Potestà del Papa a questi, ò quelli sudditi, ma hauendo parlato in generale, & concedendoli tutta la Giurisdittione Spirituale, che hà lasciato Christo, dice, che nega al Papa la Giurisdittione. Credo, che il Signor Cardinale si crede di parlare con huomini di legno, che non habbiano vna minima scintilla di discorso, ò di risiessione a quello, che si dice, ma s'inganna.

Erra XI. perche senza occasione alcuna passa all'esplicatione del pasce, *con dire che in greco significa rege: io non nego, che Christo sia Rè spirituale della Chiesa, e Pastore, e che si come li Regi temporali si chiamano nella Scrittura Pastori* in temporalibus; *cosi Christo Pastore, sia ancor Rè* in spiritualibus. *Et che il Pōtefice sia Vicario di Christo, Pastore, & Vicerè, con Potestà limitata* in spiritualibus, *la quale ad ogni modo è eminentissima per essere sopra l'anime, & Christiani: ma non quindi ne nasce, che il Pontefice sia Rè temporale, ne meno Rè Spirituale, come è Christo, ne che habbia alcuna Potestà temporole* iure Pontificatus: *anzi S.Gio. vsa due volte della parola greca* βόσκε, *& vna volta della parola* ποίμαινε *esplicando quell'vna con quelle due, che senza controuersia significano* pasce, *anzi il* ποίμαινε *propriamente significa* pasce, *come in questo luogo,* & per metaphora, rege, *come nell'Apocalisse, ilche è contra di lui, & non à suo fauore: mà esplichiamo la parola* pasce, *con li SS. Padri.* Ter dictum est Pasce, ad significandum, quod habentes curam animarum debent subditos pascere pastu verbi Dei & boni exempli, & prout potest etiam subsidio temporali: sed illud quod hic dicitur pasce, aliqui mali mutant in tonde, quia multum student circa subditos exactionem temporalium exercere, & de pastu dicto triplici nō curare. *S.Gio.Chris.Hom.*87. Perpende verba pasce agnos meos id est, fideles meos, non tuos, non vt rem tuam, sed vt meam tracta, propterea petiui an me amares, quia rem meam tibi commendare volui, & à te tanquam meā tractari, quem amorem erga me profiteris erga illos exerce, ipsisq; exhibe; pasce autem non te, sicut illi faciebant pastores de quibus dicitur Ezech.34. Væh pastoribus Isdrael, qui se ipsos pascebant, ille se ipsum pascere dicitur, qui propriam vtilitatem, gloriam, & commodum, non ipsorum fidelium quos gubernat, nō Dei gloriam ex regimine quærit. *Sant'Agostino tract.*132.*in Ioan.* Qui hoc animo pascunt oues vt suas velint esse, non Christi, se conuincuntur amare non Christum, vel gloriandi, vel dominandi, vel acquirendi cupiditate, non subueniendi, non Deo placendi caritate: contra hos igitur vigilat toties inculcata vox Christi quos Apostolus gemit, sua quærere, non quæ Iesu Christi: *e nell'istesso luogo:* Sicut oues meas pasce non sicut tuas, gloriam meam in eis quære non tuam, lucra mea non tua, hoc idem docuit ipsemet Petrus 1.epis.cap.5. Pascite, inquit, qui in vobis est gregem, prouidentes, non coactè, sed spontanee, non turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo. *Questi sono gli esserciti del vero Pastore, cosi s'intendono le parole* pasce, *e non che debbia il pascere del Pontefice essere vn regnare temporale, e sopra tutti li Regi temporali; anzi li Santi dicono tutto il contrario, cioè, cha egli dee fuggire i guadagni, gli acquisti, la Gloria, il Dominio, &c.*

Erra XII. perche il quodcunque solueris, *l'intende d'ogni cosa: à questo modo il Pontefice potria sciogliere ogni nodo, aprire tutte le prigioni, trasferire tutti i Regni liberare tutti i schiaui che sono in Turchia, à suo piacere, anzi sciogliere tutte le*

difficoltà in tutte le materie: chi non s'accorge della falsità di questa dottrina? Christo è venuto à liberar l'anime dalla seruitù del peccato, & vt Redemptor, come dicono tutti i Theologi: questo hà da far'il Pontefice, cooperare in questa redentione, sciogliere, e ligar' i peccati: non accade andar altramente colorendo le sue false opinioni, per quindi concludere, che il Potefice sia padrone d'ogni cosa, perche non è così.

Erra XIII. perche intendendosi la parola anima, hora per tutto l'huomo, hora per l'anima, secondo la materia di che si tratta, egli argomenta da vn luogo ad vn'altro, senza alcuna similitudine: perche San Paolo parla di Dominio temporale, la parola omnis anima, s'intende della Potestà sopra delli Corpi de gli huomini, & nella temporalità; & perche Christo diede à San Pietro la potestà spirituale, la parola animas, nell'Oratione della Chiesa significa l'anima, e non il corpo, nella spiritualità, & non nella temporalità.

Erra XIV. perche dice, che quelli, che hanno leuato dal Breuiario la parola animas, sono stati spirati dallo Spirito santo: non sò se lo Spirito santo è Auttore di discordie, sò bene, che vno delli suoi doni, e delli suoi frutti si è la Pace. Quelli, che fecero quell'Oratione hebbero la mira di esplicare le parole, quodcunque ligaueris, con la parola animas, per quel testo, che l'esplica, quorum remiseritis peccata, essendo li peccati nell'anima, & non nel corpo, acciòche non credessero alcuni, che il Papa fosse Dominus in temporalibus, & spiritualibus delli beni, delli corpi, & dell'anime, & che potesse sciogliere, e ligare ogni cosa, come par che creda il Signor Cardinale, & l'esplicarono con la parola animas, dalla quale esplicatione si rimedia à tutte le discordie, che possono nascere frà il Papa, & li Prencipi de meo, & tuo. La doue quelli, che l'hanno leuata vltimamente dal Breuiario hanno di nuouo destato vn fomento alle discordie, & alle liti, oltra che è cosa saputa da tutti, che nelli libri de Concilij, de Canoni, di altri Dottori, in somma sino à Breuiarij, & Missali sono state leuate, & si leuano di quelle cose, che sono à fauore de Prencipi Laici, per vedere se à lungo andare si potesse stabilire l'opinione de illimitata Potestate Pontificis in temporalibus: in maniera, che chi fà la conferenza fra li libri stampati nel 30. nel 50. & quelli di adesso, sì de Concilij, come d'altri, s'accorge euidentemente della vendemia, si che è marauiglia, che noi post vindemiam habbiamo trouato alcuni pochi racemi à difesa del nostro Serenissimo Prencipe. Questo è vn modo se si andarà dietro, di far perdere il credito à tutte le scritture, e di ruinare la Chiesa di Dio, ilche sia detto per l'occasione, che me ne ha dato il Signor Cardinale, & per carità, & per lo desiderio, che hò, che non si tocchino più le scritture, ilche sia parimente detto con ogni humiltà, & riuerenza.

Erra XV. perche dice, che ne gli antichi Breuiarij non vi era la parola animas: & io hò visto Breuiarij scritti à penna di più di 200. anni, & stampati di più di 100. & vi è la parola animas, & quando non vi fosse si doueria mettere, per togliere l'occasioni delle discordie.

Erra vltimo, perche confonde la parola disubidienza, con la parola ostinatione: questo è certo, che se vno disubedisce a vna legge, non può essere scommunicato, come ancora è certo, che chi è ostinato nel peccato, se non è stato auisato, non può essere scommunicato. Ma l'Auttore non si è sognato di dire ne l'vno, nè l'altro; quel che dice l'Auttore è, che per scommunicare vno, bisogna, che egli habbia fatto il peccato, & che ammonito più volte non resipiscat, il che, che è altro, che ostinatione nel peccato? percioche se vn'hauesse fatto vn peccato, e poi auisato si pentisse, non potria essere scommunicato: mà perche persistit, con tutto ch'è auisato, per questo può essere scommunicato, talche l'ostinatione è l'vltima causa della scommunica, della quale è segno manifesto, che essendone auisato non s'emenda, si che non ogni disubedienza è materia della scommunica, ne ogni ostinatione, mà quella ostinatione, che suppone l'ammonitione, della quale parla l'Auttore; della quale parlando tutti i Dottori non è dottrina, ne nuoua, ne falsa, quella dell'Auttore, & perche non est immorandum in claris, passiamo alla Quinta Propositione.

Dife

DIFESA DELLA QVINTA PROPOPOSITIONE.

Capit. VII.

QVINTA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

L'Essere le persone, & i beni Ecclesiastici essenti dalla potestà del Prencipe secolare, se bene alcuni non sò con che fondamẽto tengono, che sia de iure diuino, tutta volta la contraria opinione, cioè che sia solamente de iure humano, è migliore, & più conforme alla sacra, & diuina Scrittura, alli detti de' Santi Padri, & all' historie.

OPPOSITIONI.

Bellarmino.

SE questo Auttore portasse niente di riuerenza alla santa Chiesa, non direbbe mai cosi liberamente, & assolutamente, che le persone & i beni Ecclesiastici habbiano l'essentione solo de iure humano. Perche il Concilio generale Tridentino, nell'vltima sessione al cap. 20. dice chiaramente, che la immunità della Chiesa, & delle persone Ecclesiastiche, è stata instituita per ordinatione diuina, & per decreti Ecclesiastici. Hora chi è quel Christiano, che habbia ardire di opporsi ad vna tale, & tanta Auttorità? ne questa Auttorita è sola, perche prima il Concilio Coloniense nella parte 9. al cap. 20. dichiarò l'istesso con queste parole, L'immunità Ecclesiastica è cosa antichissima, & è stata introdotta iure pariter diuino, & humano. Et nel Concilio Lateranense sotto Leone Decimo nella 9. Sess. si legge cosi, ne per ragione diuina, nè per ragione humana i laici hanno potestà alcuna sopra delle persone Ecclesiastiche. Le quali parole sono propriamente contrarie alle parole di questo Auttore, che dice, li Prencipi laici de iure diuino hauer potestà sopra delle persone Ecclesiastiche. Onde si vede la temerità troppo grande di questo nuouo Goliath, che ardisce opporsi alle squadre dell'essercito di Dio, che è il Concilio vniuersale. Et prima di questi Concilij scrisse Bonifacio Papa nel cap. Quanquam de Censibus, come di cosa notoria, & da tutti riceuuta, che le persone, & beni della Chiesa sono liberi dalla potestà secolare iure diuino. Et prima di questo Pontefice, Giouanni Ottauo, come riferisce Gratiano dist. 96. Can. Si Imperator, scrisse, che l'omnipotente Dio haueua ordinato, che li Sacerdoti, & altri Chierici non fossero ordinati, ne giudicati dalle potestà secolari, ma solo da Pontefici. Et quello che dice questo Pontefice delle persone, disse molto prima delle robbe della Chiesa Papa Simmacho, insieme con tutto il Concilio terzo Romano, celebrato alla presenza sua. Et questo è conforme alle Scritture sante: perche noi leggiamo nel Genesi al cap. 47. che Gioseppe Patriarca, essendo come Vicario generale del Re Faraone, fece essenti li Sacerdoti da quei pesi, che sopportaua il resto del popolo. Et nel primo di Esdra al cap. 7. leggiamo, che Artaxerse Re di Persia fece essenti similmente li Sacerdoti Hebrei; perche il lume naturale, che è da Dio immediatamente, dimostra che cosi conuiene. Onde Alessandro Terzo Papa nel Concilio Lateranense disse quella bella sentenza: Non è decente, che la Chiesa di Dio sia manco libera al tempo de' Prencipi Christiani, che si fosse al tempo di Faraone, cap. Non minus, de immunit. Eccles. Mà vediamo, come proua la sua propositione questo Auttore; ilquale dice, che la sentenza di quel-

li,che tengono,che l'essention delle persone & robbe Ecclesiastiche, è solamente de iure humano,è più conforme alle Scritture sante, alli santi Dottori, & all'historie.

DIFESA.

MARSILIO.

Siamo arriuati alla chiaue della vera intelligenza della Cattolica, e fondata Dottrina dell'Autore: imperò sia di mestiero prima che passiamo alla difesa di essa, dichiarare in alcune Propositioni in che consista la differenza dell'opinione sua da quella del Signor Cardinale, e di coloro, che communemente sotto il titolo d'Heretici sono citati.

Prima Propositione. Vi è vna gran differenza frà queste due parole, non essere soggetto, & essere essente; percioche colui non è soggetto ad vn Prencipe sopra del quale non si estende la Potestà di quel Prencipe, come per essempio, vn Francese, che habita communemente in Francia non è soggetto, al Prencipe di Venetia, percioche la potestà del Prencipe di Venetia non si estende sopra di quelli, che sono Francesi, & habitano in Francia, mà quello, ch'è Venetiano, & habita in Venetia, se non obedisce al Prencipe di Venetia, & alle sue leggi, & se gli comporta, non si dirà, che lo fà perche non è soggetto à lui, mà perche ò da Dio, che è Padrone di tutti, ò dall'istesso Prencipe, è stato fatto essente. In maniera, che, quando l'Auttore dice, che la essentione, ò l'immunità Ecclesiastica non è de iure diuino, *non intende nelle cause, nelle cose, nelli delitti Ecclesiastici, e Spirituali, perche in questi li Clerici non si possono chiamar' essenti dalla Potestà del suo Prencipe legitimo, e naturale, mà non soggetti ad esso Prencipe. Resta dunque, che intenda in quelli beni, in quelle cause, in quelli delitti, che sono frà li termini della Potestà del Prencipe, che sono li temporali, e politici, dal che si caua l'errore di molti, & in particolare di sua Signoria Illustrissima, che dicendo l'Autore non sono li Clerici essenti dalla Potestà del Prencipe naturale* iure diuino, *egli inferisce, dunque può far leggi di dir la Messa, che li Preti si maritino; atteso, che non vale la conseguenza, non sono essenti dalla Potestà temporale; dunque sono soggetti nelle cause, & delitti spirituali; bisogna in questa materia fuggire vna tal equiuocatione, laquale è stata, & è hoggidì à molti occasione di errare: dunque quando si parla dall'Autore di eccettione, d'essentione, d'immunità dalla potestà secolare, necessariamente si hà da intendere in quelle cause, beni, e delitti, ne' quali, tolto ogni priuilegio, ò diuino, ò humano, l'huomo sarebbbe al Prencipe secolare necessariamente soggetto.*

Seconda Propositione. L'opinioni, che sono à gli Heretici attribuite, e come dannate, riprouate in questa materia, sono quattro. La prima si è di Marsilio da Padoua, & di Ianduno, liquali dissero, come se gli attribuisce da alcuni, che Christo pagò il tributo necessitate coactus. *La seconda di Caluino, il quale disse, che in tutte le cause, eccetto, che nelle mere Ecclesiastiche, erano li Clerici soggetti al Prencipe secolare per debito; in maniera, che nega, che possano essere essenti, ò che loro habbia da giouare alcun priuilegio di essentione. La terza è di Pietro Martire, ilquale dice, che li Prencipi non possono concedere alli Clerici Priuilegio alcuno di essentione, & che se lo concedono fan peccato, perche vna tal concessione, è contra* ius diuinum. *La quarta è di Brentio, & di Melantone, i quali dicono, che ancora nelle cause mere Ecclesiastiche li Clerici sono soggetti al Prencipe Secolare. Tutto questo è cauato* ad verbum *dal libro primo cap.* 28. de Clericis *del Sig. Cardinale: dalche si caua quanto sia stata ò l'affettata ignoranza, o la supina malignità di colui, ilquale disse, che nella Dottrina dell'autore vi erano Brentianate,*

Caluiniate, & Marsiliate da Padoua; imperoche l'Auttore non dice con Marsilio di Padoua, se pur egli disse quella opinione condannata, che Christo pagasse il tributo necessitate coactus, *mà per non scandalizzare. Non dice con Caluino, che in tutte le cause, & delitti criminali, siano soggetti i Clerici, & debbian' essere, mà in quelli, nelliquali non sono stati fatti essenti, laquale essentione non è de* iure diuino, *mà* Priuilegio Principum. *Non dice con Pietro Martire, che vna tal essentione non possa esser concessa dalli Prencipi, anzi il contrario, che da essi è concessa. Non dice finalmente con Brentio, che siano soggetti nelle cause spirituali, perche distingue le Potestà, la Temporale, & la Spirituale: e quando parla della soggettione, ò essentione delli Clerici, parla solamente nelle cose temporali, allequali la detta Potestà si estende, & non nelle cose mere Ecclesiastiche, & Spirituali,* nisi per accidens.

Terza Propositione. L'opinione dell'Auttore è questa, che li Clerici non sono essenti dalla Potestà del Prencipe secolare iure diuino, *mà solamente* Priuilegio Principum, *ò espressò, ò tacito, cioè hauendo riceuuto li publicati Canoni legitimamente, & approbate molte consuetudini in questa materia. Che questa sia opinione Cattolica, lo confessa il Signor Cardinale nell' istesso luogo, ilquale tenendo in quest' vltima editione, che la essentione sia de* iure diuino, *contro quello, che haueua nelli altri suoi libri dell' istessa materia tenuto, parlando del Medina, e del Couarruuia, auttori Cattolici, & che hanno tenuto secondo l'Auttore la vera opinione in questa parte, se ben egli dice, che han parlato liberamente, scriue così;* Sed operæ pretium erit ad eas obiectiones breuiter respondere, quas Didacus Couarruuias, & Io. Medina, C. de Restit. q. 15. (qui liberius aliis locuti sunt) in medium protulerunt: obiiciunt enim primò nullam extare legem diuinam, qua Clerici eximantur à iurisdictione Principum laicorum, &c. *& risponde alli loro argomenti, come ad argomenti di Dottori Cattolici, se bene non li scioglie altramente, come vederà chi leggerà questa sua vltima aggiuntione: mà che sto io a fermarmi in questo? se dalle cose dette nella Prima, & Seconda Propositione è noto, che San Thomaso fù di questa opinione espressamente, non solamente nell'Epistola alli Romani esplicando quelle parole,* cui tributum tributum, *& quell' altre,* ergo liberi eritis: *mà ancora nella* 2. 2. q. 104. ar. 1. ad primum, *esplicando l'auttorità di Sant' Agostino nelle qq. Euang. quæst. 23. San Chrisostomo, e Sant' Agostino esplicando l'Epistola alli Romani cap. 13. Ilche dice ancora espressamente tanto quanto il Medina, Cornelio Iansenio nella sua Concordia, esplicando quelle parole del 17. cap. di San Mattheo,* ergo liberi sunt filij: *ilquale è Dottore Cattolico, e fondatissimo, ne è merauiglia, che non vi sia vna caterua di Auttori, perche per la contraria opinione ancora sono pochissimi, & questo dubio è nuouo nelle scuole, & se alcuno scriue liberamente, si fà ridire, come si è fatto il Signor Cardinale, ò si cancella dalli libri, quello che fà à questo proposito, ò si minaccia, in maniera, che il Soto nel fine di questa materia, se bene haueua parlato liberamente, tutta volta perche vi aggiunse vna coda senza fondamento, che distruggeua tutto quello, che disopra haueua detto fondatamente; non potendo far altro, chiuse la sua questione, dicendo,* Seruum hominem multa decet sentire, & pauca loqui: *anzi l'Auttore non haueria al certo scritte quelle Propositioni, se non fosse stato* necessitate coactus propter euidens periculum animarum, *& per difesa di vn Prencipe tanto Cattolico, come è quello di Venetia: molte cose à tempo di pace si tacciono, che à tempo di liti, & di contese, non si può far di meno di non dirle per dire la verità. Si che resta prouato, che l'opinione dell' essentione è Cattolica, & fondata, & hà molti Auttori Cattolici per la sua, & se bene è stata liberamente detta, ciò si deue attribuire alle accennate cagioni, ne perche ne sia ripreso, & odiato da gli interessati hà fatto male; conciosiache ad ogni modo è verissimo il detto del Comico.* Obsequium amicos, Veritas odium parit.

Quarta Propositione. L'opinione dell'Auttore è tanto più fondata, e vera, quanto, che non vi è alcun luogo di Scrittura, come confessa l'istesso Signor Cardinale, anzi niun Concilio, niun Canone, niun Santo Padre, che tenga il contrario, come si dirà nella Difesa: e di già è stato detto di San Thomaso, di Sant' Agostino, di San Girolamo, liquale si sogliono citare per la contraria sententia, laquale non è se non d'alcuni pochi Canonisti, Can. Si Imperator, D. 96. & in cap. Quanquam, de censibus, in 6. *e di Gio. Driedone* l. 1. de lib. Christiana c. 9. *liquali se ben dicono, che l'essentione de Clerici è* de iure diuino, *non l'intendono, che sia* de iure diuino *scritto, ne meno* de iure naturali, *ne per necessaria conseguenza, mà per vna probabilità, cioè, che leggendosi nella Scrittura, che Faraone fece essenti li Sacerdoti dell'Egitto dal tributo, i quali erano Idolatri, & Artaxerse quelli del Popolo d'Isdraele, par che sia cosa decente, à* simili, *che li Prencipi facciano li Sacerdoti Christiani essenti dal tributo, ilquale argomento se bene si caua dalla scrittura, laquale* est ius diuinum, *tutta volta è contra di loro, perche dalla scrittura si caua, che li principi secolari, e non non Dio, fece vna tala essentione, che è quello, che dice l'Auttore: oltre che l'argomento à simili non vale, percioche si potria dire, nella legge vecchia, che è* ius diuinum, *li Sacerdoti si maritauano, dunque è* de iure diuino, *che si maritimo nella legge Euangelica. Et che quelle parole* de iure diuino, *li suddetti Auttori l'intendano al modo esplicato, lo dice l'istesso Signor Cardinale,* loco citato.

Quinta Propositione. L'opinione del Signor Cardinale nuoua, & nuouamente introdotta nella Chiesa, senza alcuna ragione, ò autorità, intorno à questa materia consiste i tre detti. Il primo si è, che la essentione de Clerici dalla Potestà secolare non è de iure diuino *scritto, perche non vi è luogo di scrittura, che comandi questa essentione, ne meno è* de iure naturali, morali, *il quale è ancora chiamato dalli Theologi* ius diuino, *qual è quello delli dieci comandamenti, &c. nel che s'accorda con l'Auttore, co'l Medina, & col Couarruuia.*

Il secondo detto si è, che per iure diuino, *intende vna certa decenza, e conformità con quelli due essempi allegati di Faraone, e di Artaxerse; onde ne caua, che i Prencipi Christiani deueriano far' il medesimo, mà non per questo dice, che sono obligati à farlo: onde ad ogni modo confessa, che alli Prencipi secolari s'appartiene dar vna tal immunità, oueramente essentione; mà che non sono però obligati per quelli luoghi di Scrittura; percioche quiui non si legge vna tal obligatione. Il terzo detto nuouo, come hò detto, & non più inteso è, che* de iure diuino, *vuol dire* de iure gentium, *ilche proua, perche il* ius gentium *è deriuato dal* ius diuino *naturale, dunque è* diuino, *& che sia* de iure gentium, *lo proua con dire, che tutte le genti hanno fatto essenti li Sacerdoti, ne dice in che cosa, se nelli tributi, se nelle cause; ne proua quella vniuersale, che tutte le genti l'hanno fatto, ne la potria prouare, perche è falsa; ne allega per la sua opinione alcun Dottore, il qual dica che de* Iure diuino, *vuol dire* de iure gentium, *ne finalmente dimostra, che la essentione sia de* iure omnium gentium, *leggasi il cap. 29 del libro suo* de Clericis, *nuouamente posto in luce.*

Se ben questa opinione da per se stessa cade, come mal fondata, e nuoua, tutta volta è ben auertire intorno à lei più cose. Prima, che vi hà gran differenza frà il ius diuino, *che è lo scritto, & il naturale, & il* ius gentium, *ilquale (se ben è naturale secondario, come dice S. Thomaso, atteso, che si caua dalli Principij del naturale, e diuino, come ancora il* ius Ciuile) *ad ogni modo non è diuino, mà* gentium, & humano; *e niuno mai pensò di dir simil cosa, che fosse diuino. Secondo, non tutto quello, che fanno alcune genti si può chiamar* ius gentium, *& per consequenza diuino; percioche la vendetta è vsanza commune delle genti, & pure non è* de iure diuino, *anzi è prohibita da Christo Nostro Signore,* (Matth. cap. 5.) Audistis, quia dictum est antiquis odio habebis inimicum tuum, ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros; *il maritarsi li Sacerdoti è stato commune di tutte le genti: Dunque vi è precetto del maritarsi frà Christiani li Sacerdoti, & è* de iure diuino, *chi farà questa*

conse-

Terzo, non perche alcuni Prencipi habbiano ciò concesso in vna cosa particolare, come nelli tributi alli Sacerdoti, si deue dire, che l'essentione in ogni cosa è de iure gentium, *percioche molte genti ciò non hanno fatto, ne fanno: come per essempio nella Legge della Natura tutti li Primogeniti erano Sacerdoti secondo la commune opinione, dunque si dirà, che tutti li Primogeniti del mondo erano essenti almeno dal tributo, ilche solo proua l'argomento del Signor Cardinale, non pare che sia questa risposta degna di huomo, che è di tanta letteratura. Quarto, se il suo argomento, che la essentione è* de iure gentium, *prouasse qualche cosa, non prouaria altro, se non che li Prencipi deueriano far essenti li Sacerdoti dal tributo, mà la nostra questione non consiste in questo, mà se in tutte le cose temporali senza priuilegio del Prencipe li Ecclesiastici siano essenti. Quinto,* ius gentium *si chaima quello, che è stato immutabile, & sarà sempre dal principio del mondo, come quello della giusta seruitù, & dominio; del maritarsi per conseruar l'humana specie, & che tutte le genti indifferentemente hanno osseruato, & osseruano, Turchi, Pagani, Christiani, Giudei, &c. mà che li Sacerdoti Christiani siano essenti, non può essere* de iure gentium, *perche furono instituiti da Christo, ne meno tutte le genti hanno fatto essenti li suoi Sacerdoti. Vltimo, hauendo Christo nostro Signore tanto incaricato la humiltà, & soggettione, & San Paolo per parte di lui hauendo assolutamente detto (* Ad Romanos capite decimotertio *)* Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit : *ancorche fosse stata la essentione* de iure gentium, *cioè osseruata da tutte le genti, le saria stato derogato, per il* ius diuino positiuo, *come Christo potè togliere quel costume delle genti della vendetta dell'inimico, con vna nuoua legge, & quello del maritarsi i Sacerdoti, con vn nuouo consiglio osseruato poi dalla Chiesa Latina come per precetto. Hauendo già à bastanza dichiarato quello, che sì l'Auttore, come altri, tengono nella presente materia, veniamo alla difesa della Propositione.*

Dice l'Auttore due cose: la prima si è, che le persone Ecclesiastiche non sono essenti dalla potestà secolare, ne meno i beni di esse, intendendo come si è detto, in quelle cose alle quali la detta potestà si estende, perche questo significa la parola essentione: la seconda, che la essentione l'hanno li detti Ecclesiastici non de iure diuino, *mà* de iure humano, *non descendendo ad alcun particolare, se questo* ius humanum *sia* gentium, *se* Ciuile, *se* Canonico, *se bene la sua opinione è quella del Medina, & de gli allegati in questa parte, cioè che la essentione sia* Priuilegio Principum : *hora veniamo à gli errori dell'oppositione.*

Erra I. sua Signoria Illustrissima, perche dice, che il Sacro Concilio di Trento hà determinato, che la immunità sia de iure diuino, *& nel Sacro Concilio di Trento, sess. 25. cap. 20. da lui citata, non vi è vna tal determinatione, solamente parlando il Sacro Concilio di immunità, & libertà Ecclesiastica in generale, le dà quel epiteto,* diuina ordinatione constitutam: *mà non dice, che chi dice, che non è* de iure diuino *tal'immunità* in temporalibus sit anathema : *ò determina, che sia* de iure diuino, *anzi parla in generale includendoui quella, che è nelle cause Ecclesiastiche, & Spirituali. come poi si debbiano intendere quelle parole,* diuina ordinatione constitutam, *si caua dalla Glosa* in cap. quanquam, de censibus, in 6. *alla quale li Dottori si rimettono ogni volta, che si troua essere l'essentione* in temporalibus, diuina ordinatione constitutam, *ò* de iure diuino, *laquale dice,* est de iure diuino, id est, deducitur ab exemplo Ioseph Patriarchæ, & Artaxerxis Regis Persarum, *ilche non vuol dire, che sia* de iure diuino, *come per precetto, mà che li Prencipi la concedono per quelli due essempij, che si leggono nella Scrittura, la quale* est ius diuinum,

mà l'Auttore non nega, che li Prencipi per questo essempio è decente, che concedano vna tal essentione dalli tributi, ò che hauendola concessa per questi essempij nelli detti tributi in particolare, delli quali si tratta, & non d'altro, che la debbiano riuocare extra casum necessitatis: mà dice, che non vi è, ne nella Scrittura, ne nel ius diuino naturale, precetto, che li Clerici, ò li loro beni siano essenti, senza che il Prencipe li conceda il Priuilegio dell'essentione: si che il Concilio non dicendo altro, che quello, che dice quel Canone citato, si hà da intendere prima, che non determina niente, secondo che parla dell'essentione nelle cose spirituali. Terzo, che se parla dell'essentione in temporalibus, parla per quandam decentiam, probabilitatem & similitudinem, come dice la Glossa, & altri Dottori, ilche non è negato dall'Auttore, ilquale parla de iure diuino propriamente, & non per similitudinem, & questa è la causa perche il Medina, il Iansenio, il Couarruuia, & altri, hauendo stampato doppo il Concilio, niuno hà detto, che habbiano tenuto opinione alcuna contro il Concilio: & pure hanno tenuto in questa parte l'opinione dell'Auttore: oltre che quella Sess. 25. essendosi partiti li Prelati Francesi dal Concilio, & hauendosi protestato li Spagnuoli, che le materie si precipitauano, fù fatta con gran fretta, e precipitio, per vsar la parola delli Diarij del detto Concilio, già che non possiamo citar gli Atti, non si leggendo come si leggono quelli de gli Antichi Concilij, ilche si dee attribuire alla disgratia de nostri tempi, & per questo credo, che nel fine aggiungessero i PP. quelle parole, che se alcuna difficoltà intorno alle determinationi del Concilio occorressero per l'auenire, il Pontefice procurasse di rimediarui, ò chiamando gli huomini dotti delle Prouincie, doue insorgessero le dette difficoltà, oueramente vn Concilio generale, ò in altro modo prouedesse alla quiete, & alla pace della Republ. Christiana. Si che dico prima, che quelle parole del Concilio sono mal citate dal Signor Cardinale, perche non dice Ecclesiæ, & personarum Ecclesiasticarum immunitas in temporalibus est instituta ordinatione diuina, mà dice, che li Prencipi non permettano, che li Magistrati inferiori violent Ecclesiæ & personarum Ecclesiasticarũ immunitatem, qual ella si sia diuina ordinatione constitutam, cioè, ò la merè Ecclesiastica, ò come dice la Glosa, la temporale, per l'essempij, che si leggono nella Scrittura dalli Prencipi concessa: mà non nega, che sia stata data dalli Prencipi ad essempio di Faraone, & Artaxerse l'immunità in temporalibus. Secondo, che non si ritrouando in che luogo della Scrittura sia vna tal essentione, anzi leggendosi il contrario in S. Paolo ad Rom. 13. bisogna esplicar il Sacro Concilio, come l'esplica la Glosa, perche non habbia detto errore.

Erra II. perche il Concilio Coloniense, oltre l'essere Prouinciale, & non generale, non determina cosa alcuna, mà parla al modo, che dice la Glosa, & più chiaramente, che il Tridentino, perche dice non che sia stata commandata l'immunità iure diuino, & humano, mà dice, introducta, percioche i Prencipi per l'essempio di Faraone, & Artaxerse, liquali si leggono nella Scrittura (laquale è ius diuino,) si sono mossi à dar priuilegij alli Ecclesiastici, di non pagar il tributo, ò ad altri: non perche la Scrittura ciò in alcun luogo comandi, mà prendendo volontariamente quel buon' essempio.

Erra III. perche il Concilio Lateranense, come sua Sig. Illustr. confessa in più luoghi, non è tenuto per generale, & quello che dice, non è tenuto per indubitato, mà esto sia cosi, se intende, che nelle cose spirituali, & mere Ecclesiastiche li Prencipi non habbiano potestà sopra li Clerici, per se è vero: mà se dice, che nelle cause criminali, & cose temporali sono essenti, perche ciò non hanno de iure diuino, come si è prouato, non deue essere seguitato: oltre che non lo può intendere se non al modo della Glosa, ilche non si nega.

Erra IIII. perche chiama l'Auttore Goliat, mà più presto crederei, che fosse simile à Dauid, perche pugnat pro Castris, & non contra Castra Dei, cioè per la dottrina de gl'Apostoli,

e della Sacra Scrittura del sommo Sacerdote Christo N. Saluatore, & degli altri Santi P P. ne dice, come si è prouato, cosa alcuna contro i Concilij.

Erra V. perche il Canone di Bonifacio s'intende secondo l'intende la Glosa, & dice l'istesso Signor Cardinale cap. 28. l. 1. de Clericis.

Erra VI. perche così Papa Gio. VIII. come Papa Symmaco, si debbono intendere nelle cause mere Ecclesiastiche, al modo esplicato, & non altramente, se bene di questi due Papi si dirà più al proposito in vn altro luogo: questo è certo, che non hanno determinato niente contro di noi, come vedrà chi leggerà le loro determinationi.

Erra VII. perche adduce due essempij in suo fauore, liquali sono contro sua Sig. Illustr. in due cose. Prima, perche dice, che Faraone, & Artaxerse, fecero essenti li Sacerdoti: dunque concede, quel che dice l'Auttore, che alli Prencipi s'appartiene far li Priuilegij dell'essentione. Secondo, perche dice, che il lume della Natura immediatamente ciò insegna a quelli Prencipi, & egli nel suo Trattato dice, che non è dal lume della natura immediatamente insegnata l'essentione, mà de iure gentium, & per quandam similitudinem.

Erra VIII. perche quelle cose, che insegna il lume della natura, non accade, che le diano li Prencipi per Priuilegio, & S. Thomaso, ilqual dice, che li Clerici sono essenti in particolare Priuilegio Principum, propter naturalem quandam æquitatem, *si deue intendere sanamente, cioè, che quel priuilegio è fondato nella ragioneuolezza, laqual si chiama equità naturale, nellaqual sono fondate tutte le le leggi ciuili, mà per questo non si dice, che elle sono* de iure diuino naturali, *mà* ciuili, reuocabili, &c.

AVTORE.

PErcioche oltre quello, che habbiamo detto nella prima propositione, che li Sacerdoti nell'antica legge erano soggetti al Prencipe secolare: oltre che Salomone priuò Abiatar del Sommo Sacerdotio delli Hebrei, come si legge nel 3. libro delli Regi nel cap. 2. nel tempo della primitiua Chiesa insino à Giustiniano Imperatore non si legge in iure, priuilegio alcuno di essentione fatta alli Ecclesiastici.

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

ET noi confutando la prima propositione, habbiamo dimostrato, che nell'antica legge li Sacerdoti, & Leuiti erano soggetti al Prencipe Ecclesiastico: & perche l'Auttore haueua detto, che Moise era Principe politico, al quale eran soggetti li Sacerdoti, noi habbiamo prouato con testimonij delle Scritture, & de' Santi Padri, che Moise era Sommo Sacerdote. Et a quell'essempio di Salomone si può rispondere, che Salomone fece quello come ministro della diuina volontà, che già haueua predetto di far cessare la posterità di Heli, & così soggionge la Scrittura, vt impleretur sermo Domini, quem loquutus est super domum Heli in Silo. Oltre che i fatti de' Prencipi non sono leggi. Ma che prima di Giustiniano non fosse nella Chiesa priuilegio di essentione, è falso manifestamente: perche Constantino Imperatore, che fu più di dugento anni prima di Giustiniano, & il primo Imperatore, che chiaramente facesse professione di Christiano, dichiarò subito li Ecclesiastici liberi da' pesi communi della Republica, come si legge nell'epistola di esso Constantino ad Auilinum, quale è riferita da Eusebio nel lib. 10. al cap. 7. dell'historia Ecclesiastica; & oltre questo priuilegio di Constantino ci sono molti altri nel Codice Theodosiano d'Imperatori più antichi di Giusti-

niano; come riferisce il tuo Couarruuia nel capitolo 31. delle Questioni pratiche, da te citate.

DIFESA.

MARSILIO.

Comincia l'Auttore ad apportare alcuni essempij, liquali danno gran trauaglio à sua Sig. Illustrißima perche insino adesso non hà parlato se non dell'essentione à tributis, *laquale dice, che con l'essempio di Faraone, & di Artaxerse è insegnata nella Scrittura, mà hora che bisogna, che dimostri come sono essenti li Clerici nelle cause criminali, dallequali ne meno l'istesso Giustiniano nella Nouella li fà essenti, sentirà vna gran difficoltà, come si vederà accennando gli errori.*

Erra I. perche dice hauer prouato nella prima Propositione, che Mosè fù Sommo Sacerdote, questo non hà negato l'Auttore, mà hà ben detto, che essendosi Mosè retirato dall'essercitio del Sommo Sacerdotio, hauendo constituito Aron, giudicò ad ogni modo i Leuiti, ilche significa che egli come prencipe politico fece questo e non Sommo Sacerdote; percioche se ciò al sommo Sacerdote fosse appartenuto, l'hauerebbe lasciato fare ad Aron; ilquale fù il Tipo del Sommo Sacerdote della Chiesa, & non Mosè.

Erra II. perche chi legge il testo vede chiaramente, che Salomone procedette contro Abiatar (3. Reg. cap. 2.) via ordinaria, *e non per particolare riuelatione* (*se bene come ministro della Diuina giustitia*) *percioche ogni Prencipe Secolare* est Minister Dei in iram, ei qui malè agit, *come dice l'Apostolo,* (Ad Ro. 13.) *& questa del Signor Cardinale, è vna manifesta fuga.*

Erra III. perche la parola, vt impleretur Sermo Domini, *intende, che cio facesse Dio, comandandolo in particolare à Salomone. mà questo non va cosi, perche la Diuina sapientia* (Sap. c. 8.) vt procedate à fine vsque in finem fortiter, disponit omnia suauiter, *cioè per le vie ordinarie, quando non costa della estraordinaria riuelatione: A questo modo non accade portar' essempij, perche il Signor Cardinale ricorrerà à quelle risposte, dellequali dice il Poeta,* nisi Deo dignus vindice nodus inciderit.

Erra IIII. perche dice, che i fatti de' Prencipi non sono leggi, & io dirò che ne meno li fatti delli Pontefici sono leggi, particolarmente di quelli, che non sono di quella sapienza, della quale era Salomone nel tempo che giudicò Abiatar, che fu prima del suo peccato, se bene è errore grauißimo dire che, hauendo ottenuto vna sapienza Diuina, in particolare per giudicare rettamente, hauesse errato giudicando Abiatar.

Erra vltimo, perche parlando l'Autore secondo la materia, e secondo gli antecedenti, & seguenti essempij, di essentione dal Foro, & di tutti gli Ecclesiastici, sua Signoria Illustrißima parla in generale: l'Auttore non nega ne che Costantino, ne che altri Imperatori auanti Giustiniano habbino fatto priuilegij di essentione alli Ecclesiastici, perche alli Prencipi tocca far questi Priuilegij, mà parla dell'essentione dal Foro, e giudicij publichi, distinguendo per vna legge, in corpore iuris, *li detti Fori, come si è detto nella prima Propositione, ilche non fece alcuno prima di Giustiniano, & quell'Autore haueua senza dubio ben letto il codice, ne si hà potuto ingannare in cosa cosi chiara.*

AVTORE.

San Paolo disse, Ad tribunal Cæsari sto, Cæsarem appello: & per lassare gl'altri infiniti essempij, si legge nella vita di Ottone I. Imperatore Christianißimo, che depose auctoritate propria Giouanni Papa XII. perche era vn' huomo peßimo.

OPPO-

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

A Questo argomento, che fu proposto anticamente da certi heretici, rispondе bene il Card. de Turrecremata, nel lib.2. al cap. 96. della sua Somma, che S.Paolo fu constretto appellare à Cesare, & riconoscerlo per suo giudice de facto non de iure: perche all'hora non era conosciuta, ne creduta la potestà di S. Pietro, & però se S. Paolo hauesse voluto dire, che non conosceua altro Giudice, che il Vicario di Christo, haueria fatto ridere i Giudei, da'quali era accusato, & i Gentili, da'quali era giudicato, & così dice egli stesso, Coactus sum appellare Cæsarem. Quanto all'historia di Papa Giouanni, & Ottone Imperatore, due falsità, & errori si contengono in queste poche parole, perche primieramente quelle due parole auctoritate propria, sono falsissime de facto, & de iure: dico de facto, perche Ottone, sapendo che non poteua esso come laico giudicare vno Ecclesiastico, ricercò dal Concilio, che in Roma era congregato, che determinasse quello, che si hauesse da fare, Sancta Synodus quid decernat, edicat. Così parlò Ottone al Concilio, dunque non depose Ottone il Sommo Pontefice auctoritate propria, mà auctoritate Concilij. Dico de iure, perche non si trouerà in nessun' Autore Catholico, che il Papa possa esser deposto dall'Imperatore; mà si bene l'Imperatore dal Papa, come Ottone IV. fu deposto da Innocentio Terzo, & Federico II. da Innocentio Quarto, & molto prima Henrico IV. da Gregorio VII. si che l'Auttore in questa sua opinione non hà altri compagni, che heretici antichi & moderni, & in particolare Marsilio da Padoua, come testifica il Card. Turrecremata nel libro 4. della Somma parte 2. cap. 37. Mà ne anco dal Concilio può essere giudicato il Papa, se non in caso di heresia, nel che tutti li Catholici conuengano, & questo è il secondo errore dell'Auttore, perche Papa Giouanni XII. non fu incolpato di heresia, mà solo di mala vita: onde non poteua esser giudicato: & quel Concilio, che depose Papa Giouanni XII. non fu Concilio legitimo, ma conciliabulo, scismatico, & acefalo; & però poco dipoi fù abrogato, & cassato. Legga chi vuole sapere questa historia, il decimo Tomo del Signor Card. Baronio, ò per più breuità l'additione di Onufrio al Platina.

DIFESA.

MARSILIO.

Questo Argomento lo propongono molti Cattolici, & se lo proposero Heretici, lo fecero ad altro fine, che non à quello che lo fanno i Cattolici: questo è certo, che ne il Torrecremata, ne sua Signoria Illustrissima sciogliono l'argomento, onde erra,

Primo, perche essendo dottrina di S. Paolo che li Christiani si debbano lasciar giudicar dalli Prencipi Secolari, & molto maggiormente in cause d'appellatione, doue chi s'appella si querela del Giudice inferiore ad redimendam vexationem, *dice che San Paolo ciò non fece* de iure, *dunque contra ius, dunque peccò, & se bene di altri si può parlare* de facto, *& nō* de iure, *tuttauolta non conuiene riprendere di peccato così per nulla l'Apostolo San Paolo.*

Erra II. perche la parola coactus, *l'esplica in altro senso, che l'intese San Paolo: perche San Paolo l'intese, che facendoli ingiustitia Festo Giudice inferiore,* ad redimendam vexatio-

 nem,

nem, *era forzato d'appellarsi al Superiore, secondo il commune modo di parlare di quelli che s'appellano,& il Signor Cardinale dice che* coactus,*per non far ridere se si fosse appellato à San Pietro.*

Erra III. perche dice che San Paolo per non far ridere, non s'appellò à San Pietro. Domando, San Paolo, mentre che non s'appellò à San Pietro fece bene, ò fece male? se fece bene, dunque l'essentione non è de iure diuino: *se fece male perche lo fece, per non far ridere, forse? dunq; per nõ far ridere si può far male, ò lasciar di dir la verità, in particolare dall'Apostolo? ilquale dice,* prædicamus Christũ crucifixũ, Iudæis quidẽ scandalũ, gentibus autẽ stultitiã,(1.ad Cor.c.1.) *& che cosa fà più ridere della pazzia? mà nõ per questo si astenne San Paolo di predicare, perche la sua predicatione era riputata dalli Gentili vna pazzia, anzi lo riputa à grandezza, & à gran virtu della sua predicatione. Dico la verità, non posso comportare, che di San Paolo, e della Scrittura, per fondare vna opinione improbabile, di che non vi è segno di comandamento nella Scrittura, si parli à questa maniera, & così liberamente.*

Erra IV. perche dice, che per saper l'Historia di Papa Giouanni & Ottone, si legga il Signor Cardinal Baronio, & l'Additioni di Onufrio à Platina. Del Signor Cardinale Baronio non dirò altro, se non ch'è vn Historico, che ancora viue, le cui opere sono sospette, come si parla dell'immunità, anzi, come non può dir'altro, nega tutti gli antichi Historici, & se però ne ammette alcuno, piglia le parole, che son per se, & quelle che sono contra di se, dice che sono state inserite in quell'Historico, come à punto fà in questa Historia, nella quale nega l'Autorità di Luitprando approbata nella Chiesa per lo spatio di 700. anni, & di altri Scrittori di quei tempi: si che essendo nel Mondo li suoi annali non in quella consideratione, che si pensaua, e douendo vscire presto vn libro in luce, intitulato Errores Cardinalis Baronij, *doue in particolare si dimostra più di 20. errori che egli hà fatto in negar questa Historia antichissima di Papa Giouanni, non accade parlar della sua Auttorità.* Nell'*Additione di Onufrio, oltre che egli è modernissimo, non ritrouo cosa contra dell'Auttore, anzi è à suo fauore, ammettendo la legitima elettione di Leone: si che veniamo à gli errori, iquali fà il signor Cardinale, supponendo per vera l'Historia, & impugnando il modo.*

Erra V. perche dice che Ottone non potè de iure *deponere Giouanni per delitti criminali, & che li Papi hanno deposto gli Imperatori* de iure: *insino adesso si è prouato il contrario* de iure, *cioè che nelle cose temporali il Papa* non habet ius auferendi Regna iure Pontificatus, *& che* de iure diuino *niuno è essente dal Prencipe Secolare nelli delitti criminali, & sua signoria Illustrissima argomenta* à contrario sensu, *ne sò doue si possa fondare.*

Erra VI. perche concede la legitima depositione di Giouanni, & è sforzato à concederla, perche in virtù della sua depositione fù fatto Leone, hauuto per legitimo Papa, dica quel che li pare il Ciacconi, del quale mi si perdonarà in questo caso, se dirò, Quicquid delirant Reges plectuntur Achiui: *dunque bisogna dire, ò che egli deponesse se stesso, e questo è falso, ò che fù deposto dal Concilio, & questo lo nega il Signor Cardinale, ò che lo deponesse Ottone Imperatore santissimo, all'essempio di Salomone, ilqual depose, & condannò il seditioso Abiator Sommo Sacerdote, e questo è quello che dice l'Auttore; ilche se fù fatto legitimamente, come bisogna dire che fosse fatto, per la legitima successione, bisogna anche che Ottone lo facesse* auctoritate propria, *hauendo forzato l'Imperatore à far per li suoi enormissimi delitti quello, che niuno osaria di fare ordinariamente per la Riuerenza, che si deue alla Santa Sede; & se bene tutto questo fece Ottone per consiglio di tutto il Concilio, onde disse,* Sancta Synodus edicat, *tutauolta come dicono gli Historici di quei tempi,* (Luitp. Reg.) *egli diede la sentenza definitiua, con il suo* placet.

A V T O R E.

E*T se la essentione è de iure diuino, perche Papa Hadriano Primo vuole, che Carlo Magno habbia*

habbia l'Auttorità di eleggere il Romano Pontefice, nel cap. Hadrianus, il che fece ancora Leone VIII. à fauore di Ottone Primo, come si legge nell'istessa distintione, che è l. 63. Can. in Synodo?

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

MOlto mi marauiglio della sottigliezza di questo argomento. Che hà da fare l'essentione delli Ecclesiastici, con la nominatione della persona al Pontificato? dunque hoggi nõ sono essenti li Ecclesiastici in Francia, perche il Rè nomina le persone alle Chiese vacanti? Et douunque sono Iuspatronati, perche i patroni, che sono per il più laici, habent ius nominandi, è persa l'essentione? Hebbe dunque per vn tempo l'Imperator Carlo per priuilegio del Papa di poter nominare alcuno al Pontificato, quando era Sedia vacante, mà nõ per questo daua l'Imperatore al Papa alcuna auttorità, nè anco poteua leuargliela; essendo che, come si è detto di sopra, alla persona nominata, ò altramente canonicamente eletta, Iddio stesso dà la potestà Pontificale, per laquale quella persona, iure diuino, diuenta superiore, capo, & pastore di tutti li Christiani, ò Prencipi, ò priuati che siano. Del priuilegio dato da Papa Leone all'Imperatore Ottone si potria dire il medesimo, quando quel priuilegio non fosse stato vano, & senza effetto. Et questo si è detto, postoche fosse vero quello che scriue il Gratiano ne i Canoni citati, Hadrianus, &, In Synodo. Mà il nostro Illustrissimo, & dottissimo Card. Baronio nel Tomo 9. delli Annali, pag. 323. dimostra con chiari documenti, che il Gratiano si è ingannato, & che non fu mai dato tal priuilegio all'Imperatori di eleggere il Sommo Pontefice. Et cosi tutto l'argomento dell'aduersario và per terra, hauendo la cõsequenza mala, & l'antecedẽte falso.

DIFESA.

MARSILIO.

GIà hò detto che il Signor Cardinal Baronio nella materia dell'immunità non habet auctoritatem, *& hò sentito dire, che si come insino adesso si hà fatto lecito di emendare li Padri, li Canoni, & gli Historici, cosi correggerà li Concilij à suo modo,* & ad suum finem, *& si pigliarà tal licenza,* quod absit: *questo è certo, che non correggerà il testo di San Paolo, di San Chrisostomo, di San Tomaso, di Sant'Agostino, & altri, si che non accade attendere alle nouità di sua Signoria Illustrissima, mà si bene rispondere al Sign. Cardinale, ilquale,*

Erra I. perche dice, che la nominatione al Papato, è come la nominatione alli beneficij, e questo è falso, perche il Papato non è beneficio, mà è vna dignità Spirituale suprema instituta dal Saluatore, & se è beneficio, dunque l'Imperatore habet ius nominandi.

Erra II. perche se la essentione delle persone Ecclesiastiche è de iure diuino, *niuno li può sottomettere alli Prencipi, massime in quello ch'è si gran dignità: conciacosa che si commetteria graue peccato: dunque l'essentione non è* de iure diuino: *questo Argomento è stato visto dal Signor Cardinal Baronio, per questo si sforza di negar quelli Canoni. Si che l'Argomento è vero per l'antecedente, & per la conseguenza; e non accade negar Canoni tanto antichi: nega ancora che Leone fosse vero Papa, la cui legitima elettione è stata approuata da Leone che si chiamò IX. & da tutti i Pontefici insino à questi tempi.* Dato vno inconuenienti multa sequuntur.

AVTO-

AVTORE.

QVesta dottrina non solamente è di S. Paolo, come hò prouato nella prima propositione, mà ancora di S. Giouanni Chrisostomo, di S. Tomaso d'Aquino, di Soto prestantissimo Theologo nella dist. 25. del 4. libro delle Sentenze, di Couarruuias nel cap. 31. Practicarum quæstionum, il quale cita à suo fauore Innocentio Terzo Papa, Alciato, Ferrarese, Medina & altri, & questi due Dottori, cioè Soto, & Couarruuia, si deuono in questo particolare molto stimare, per hauer scritto l'vno, & l'altro dopò il Concilio di Trento.

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

SAnto Paolo, & San Giouan. Ghrisostomo non parlano di essentione di Ecclesiastici, ma solo insegnano, che ogni huomo è obligato di vbidire a' suoi Superiori, come si è detto di sopra. S. Tomaso non nega l'essentione esser de iure diuino, se ben'afferma essere de iure humano; perche può essere, anzi è de iure diuino, & humano, come dicono i sacri Canoni. Il Soto se bene nega l'essentione essere de iure diuino strettamente, tutta via dice esser conforme alla ragione naturale; & aggionge che nessun Prencipe, & ne anco tutti li Prencipi insieme, possono derogare a questa essentione. onde chiaramente la dottrina del Soto è cõtraria alli fatti de' Signori Venetiani, i quali ardiscono in tanti modi violare la sodetta immunità, come se stesse in mano loro di dirogarli, quando gli piace. Ne è vero, che il Soto habbia scritto dopò il Concilio di Trento, perche se bene ei si ritrouò alle prime Sessioni celebrate sotto Paolo Terzo, tuttauia morì prima che il Concilio si finisse, & così non vidde quell'vltimo Decreto, doue si dichiara, che l'immunità delle Chiese, & delle persone Ecclesiastiche, sia stata introdotta per diuina ordinatione, che se l'hauesse visto non gli haurebbe in modo alcuno contradetto. Il Couarruuia, come di sopra si è toccato, si è sempre dimostrato troppo partiale per la iurisdittione regia; ma nondimeno anco esso insegna che il Sommo Pontefice ha potuto giustamente liberare li Ecclesiastici dalla potestà secolare, & che nessun Prencipe, etiamdio Sommo, può derogare a questa immunità. Per ilche si vede, che anco il Couarruuia condanna i fatti de' Signori Venetiani: onde l'Autore non sa quello, che dica, mentre auertisce questi due Auttori douere essere molto stimati. Finalmente, non è da passare con silentio quello, che l'Auttore dice, che Couarruuia allega per la sua opinione l'autorità d'Innocentio Terzo: perche in questo luogo si hanno da notare due errori, vno dell'autore, l'altro del Couarruuia. Erra l'Autore, perche Couarruuia non ha mai citato per se Innocentio Terzo, che ben sapeua che gli era contrario. Il Couarruuia erra, perche allega per la sua opinione Innocentio Quarto nel Commentario sopra al c. 2. de maiorit. & obedient. & pure Innocentio Quarto in quell'istesso luogo dice che l'essentione fatta dal Sommo Pontefice con consenso dell'Imperatore non è piena, & però bisogna confessare, che da Dio istesso li Ecclesiastici sono stati fatti essenti dalla potestà de' Prencipi secolari. Come poteua Innocentio Quarto più chiaramente dire, che l'essentione delli Ecclesiastici sia de de iure diuino? & pure il Couarruuia ardisce dire, che Innocentio Quarto nega la sudetta essentione esser de iure diuino. Onde il Panormitano sopra il c. Nimis, de iureiurando, riferisce, che Innocentio Quarto tiene l'essentione

tione delli Ecclesiastici essere de iure diuino. Ecco di quanti errori sono piene quelle poche parole dell'Auttore, il quale non contento di hauere allegato il Soto, & il Couarruuia, soggionge anco le proue loro con queste parole.

DIFESA.

MARSILIO.

Per proua della Propositione, non occorre dir altro: dunque veniamo à gli errori.

Erra I. perche dice che San Paolo, & S. Gio. Chrisostomo parlano in generale, già si è prouato che hanno parlato in particolare.

Erra II. perche dice che San Tomaso tiene l'essentione iure diuino: *già si è prouato che la tiene* priuilegio Principum, *fondato in vna ragioneuolezza, doue si fondano tutti i Priuilegij, & leggi humane, & che li libri* de Regimine Principum, *non sono di San Tomaso.*

Erra III. perche dice che il Soto, & il Couarruuia dicono, che tutti li Prencipi insieme nō possono derogare à quell'immunità, che hanno vna volta concessa, ò per Canoni fatti dalli Sommi Pontefici riceuuti, hanno accettato, & parla assolutamente, & pure questi Auttori parlano conditionatamente, cioè ordinarie, *perche in particolare il Soto dice, che* ad vim vi repellendam, *in cose certe si può leuare il priuilegio dell'essentione, come si hanno da intendere il Couarruuia, & Medina, secondo quello, che si dice da tutti li Dottori nella materia* de Priuilegijs, *liquali non si possono derogare, se non in caso di necessità*, & propter finem superiorem, &c. *& il Papa ogni giorno deroga à quelli da esso concessi.*

Erra IV. perche riprende li Signori Venetiani, de violatis priuilegijs immunitatis Ecclesiasticæ, *ilche è falso: perche li Signori Venetiani sempre hanno giudicato li Ecclesiastici nelli delitti graui, & atroci, osseruando in quello che l'è parso il contenuto della Nouella di Giustiniano, non perche ad essa siano obligati, mà perche hanno stimato bene di osseruare nel loro stato, & Dominio, quello che parue bene à Giustiniano di osseruare nel suo. Quanto a quelle parti intorno alli beni, già si è detto, che sono* de rebus temporalibus, quæ nondum peruenerunt in dominium Ecclesiasticorum: *Ilche non hà dubio, che si possa fare in tutte l'opinioni, & la parte che fecero l'anno 1333. l'hanno potuta poi ampliare per l'istessa Autorità, con che fecero quella, allaquale non hanno mai contradetto gli Ecclesiastici. Quanto all'altre immunità, che i detti Signori hanno concesso alli Ecclesiastici del suo Dominio, ò per priuilegij, ò per Canoni riceuuti, ò per la consuetudine, le mantengono illese, & ne sono secondo il Sacro Concilio protettori, e mai altereranno Priuilegio alcuno se non fosse* ad vim vi repellendam, ad redimendam vexationē, *ilche è permesso da tutti i Dottori*, & propter bonum commune euidentissimum.

Erra V. perche Innocentio IV. tiene che si ricerchi il consenso dell'Imperatore nella materia della immunità, & per questo lo cita il Couarruuia.

Erra VI. perche dice che l'Auttore hà preso errore in citare Innocentio III. per Innocentio IV. L'errore è stato dello stampatore; ne in la risposta vi è terzo, per lettere, come hà fatto stampare il Signor Cardinale per rendere l'errore inescusabile, mà per numeri, cioè III.

Erra vltimo, perche con gran sottigliezza dice, che Soto non scrisse doppo il Concilio, mà à mezo il Concilio: l'Auttore ha voluto dire, che fù nel Concilio, & che è stato stampato doppo il Concilio, come ancora il Couarruuia, il Medina, & altri, & pure niuno li hà prohibito, come che dicano cosa alcuna contraria al Concilio, di che si caua, che falsamente si cita il Concilio con dire, che ha determinato l'essentione de iure diuino; *perche se l'hauesse determinato, sariano stati prohibiti li detti Auttori.*

AVTORE.

ET la loro dimostratione è efficacissima, perche oltre l'autorità affermatiua di S. Paolo, di S. Giouanni Chrisostomo, di S. Tomaso: oltre l'vsanza della primitiua Chiesa apportano ancora due argomenti negatiui efficacissimi, cioè se li Clerici, & li beni Ecclesiastici sono essenti de iure diuino, doue si legge questo ius? in che Euangelio, in che Epistola Apostolica, in che libro del nuouo Testamento, ò sia ancora del Vecchio? L'altro argomento si è, che niun Prencipe secolare Christiano, hauendo la mira alla quiete, & al buon gouerno del suo stato guardi à questo, ma lascia godere alli Ecclesiastici, quelle essentioni, che gli pare, & quelle che non gli pare non permette che le godano. Et se bene alcuni per legge humana intendono il Canone: tutta volta per quanto si caua dalla dottrina della prima propositione si deue intendere il priuilegio del Prencipe, & la consuetudine da esso Prencipe dissimulata; ò il Canone riceuuto, ilquale non è sopra ius diuinum. In maniera, che hauendo il prencipe secolare la potestà sopra di tutti li suoi sudditi de iure diuino, non so come possa questa potestà essergli ò sminuita, ò tolta dal Canone, ilquale est ius humanum: per la regola commune de' Legisti, che Quotiescumque concurrunt duo iura, minus debet cedere maiori.

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

ALle ragioni affermatiue già si è risposto, nè occorreua ripetere tãte volte il medesimo per far il libro grosso. Alla prima ragione negatiua si risponde che molti Auttori Catholici hanno pienamẽte trattato questa materia, cosi Theologi, come Canonisti, & ne i libri loro si deuono cercare i fondamenti della sentenza loro. Et noi di sopra breuemente habbiamo accennato alcuni luoghi del Testamento vecchio, & nuouo, come è quello del Genesi al 47. & quell' altro del primo di Esdra al 7. & dell' Euangelio in S. Matth. al 17. Ergo liberi sunt filij, doue per figliuoli s'intendono li Ecclesiastici, secondo l'espositione di S. Girolamo, & S. Agostino. Nè solo s'intende per ius diuino la Scrittura santa, mà anco il lume naturale, ò vogliamo dire la ragione, & legge naturale: & cosi dice Giouanni Driedone nel primo libro de libertate Christiana cap. 9. che l'essentione delli Ecclesiastici è de iure diuino, perche viene insegnata, & dittata dalla ragione, & lume naturale, perche ogn'vno naturalmente intende, che le persone & robbe cõsecrate à Dio, sono proprie di Dio, & però non è ragione, che sopra di quelle habbiano potestà i Prencipi secolari: & che questo sia vn lume naturale, si può conoscere da questo che in tutte le Religioni cosi vere, come false, si è osseruata questa legge di essentione. Cosi leggiamo nell'Essodo al cap. 30. & ne' Numeri al primo, che appresso li Hebrei, i Leuiti erano essenti, & nel Genesi al cap. 47. che appresso li Egittij i Sacerdoti erano essenti, & nel 2. libro dell'Economica di Aristotile, che appresso li Greci i Sacerdoti erano essenti, & il medesimo di altri Gentili si legge appresso Cesare nel lib. 6. de bello Gallico, & appresso Plut. nella vita di Camillo, & appresso altri Auttori, che si lassano p. breuità. Alla seconda ragione negatiua, si risponde, che quella ragione nõ si legge nel Soto, ne anco nel Couarruuia, mà l'Auttore se l'ha finta del proprio ceruello, ne è ragione, mà calũnia cõtro tutti li Prencipi, come se tutti fossero Macchiauellisti, & cõcedessero, ò togliessero l'essentione a' Clerici, secõdo che fosse vtile, ò disutile alla ragione di stato. Mà noi sappiamo, che nella Chiesa di Dio vi sono molti Prencipi religiosi,

& pij,

& pij,& che temono Dio, come deuono. Mà quando fosse, vero, ilche non si concede, che molti Prencipi non permettessero l'essentione se non quanto è vtile alla ragione di stato; che modo di argumentare saria questo? Molti Prencipi non permettono l'essentione, dunque non è de iure diuino? ilche è tanto, quanto se dicesse, moltissimi Christiani rubbano, adulterano, dicono falsi testimonij: dunque non sono de iure diuino, li commandamenti non furaberis, non mœchaberis non falsum testimonium dices. Bisognaua prouare, che quei Prencipi, che non permettono l'essentione, se non quanto li pare, faccino bene, o non faccino male; & allora si poteua conchiudere, non essere de iure diuino: ma dal semplice fatto, o per dir meglio, dalla semplice preuaricatione d'a vn legge non si può raccorre, che non sia de iure diuino quella legge. Quel discorso poi dell' Auttore intorno al ius humano, se sia ius Canonico, ò priuilegio de Prencipi, ò consuetudine, è del tutto vano: perche l'essentione delli Ecclesiastici, oltre al ius diuino è de iure humano in tutti i modi, perche si trouano di questa essentione molti Canoni, molte leggi ciuili, & vna longhissima consuetudine; & questo non lo può negare se nõ chi non ha letto niente. Finalmente quella conclusione, che al Prencipe secolare non possa esser tolta ò sminuita la potestà sopra delli Ecclesiastici, per qual si voglia Canone, poiche il Canone è de iure humano, & la potestà del Prencipe è de iure diuino, è vna cõclusione falsa, & raccolta da falso principio, & repugnante a tutti li Dottori catholici, tanto Theologi quanto Canonisti; che sia falsa conclusione, è contraria à moltissimi Decreti de Concilij, & de Sommi Pontefici, & all'istesse leggi Imperiali, & al lume naturale, come di sopra s'è mostrato. Che sia raccolta da falso principio s'è prouato nella risposta data alla prima propositione, doue si è dichiarato, come la potestà de' Prencipi sopra de' laici non è de iure diuino. Che finalmente questa ragione sia contra tutti li Dottori Cattolici, cosi Theologi come Canonisti, si vede chiaro, perche il Soto, & il Couarruuia, che sono i principali fra quelli, che vogliono l'essentione delli Ecclesiastici nõ essere de iure diuino, scriuono che il Sommo Pontefice ha potuto fare essenti li Ecclesiastici, & che tutti li Prencipi sono obligati à riconoscer questa essentione, & che nessuno di loro, ne tutti insieme, la possono torre, ò sminuire. Et questo lo dicono nelli luoghi stessi, che questo Auttore ha allegati. D'onde seguita, che questo Auttore ha insegnato alli Venetiani vna dottrina nuoua, erronea, scandalosa, scismatica, & seditiosa: & se pur voglia dire, che non sia nuoua, non trouerà altri Auttori, & compagni che heretici, & in particolare, Fra Pietro Martire Luterano, il quale scriuendo sopra l'Epistola ad Romanos, & dichiarando il cap. xiij. dice apunto quell'istesso, che scriue qua il nostro aduersario.

DIFESA.

MARSILIO.

CHe libro grosso può fare vn ricordare solamente quello che si è detto? & poi quella risposta non è vn libro, mà vna lettera di due fogli, si che à torto sua Signoria Illustrissima riprende l'Auttore. Onde

Erra I. perche dice che ripete le ragioni affirmatiue per far'il libro grosso, non le ripete, le ricorda secondo l'vsanza di tutti li Scrittori,

Erra II. perche dice che hà risposto alla ragione negatiua, e pure come si è prouato, sua

Signoria Illustrissima non ha altrimente risposto, anzi sono stati sciolti tutti li suoi argomenti, oltre che per difendere la sua opinione de iure diuino, non ritrouando luogo di Scrittura à suo fauore, è caduto in vna nouissima dottrina, dicendo, che la essentione è de iure gentium, & che de iure gentium, vuol dire, de iure diuino, mà non è marauiglia, perche douendo sua Signoria Illustrissima scriuere per compiacenza, come si crede, contro di quello che già haueua scritto secondo la dottrina de buoni Auttori, non poteua far di meno di non cadere in simile nouità.

Erra III. perche dice che non è di quelli Auttori la dottrina della riuocatione de' priuilegij in caso di necessità, e pure è non solamente di essi, mà di tutti che trattano la materia de priuilegijs, ne per questo si debbano chiamare macchiauellisti, perche questa setta è più disseminata altroue, che in Venetia: in Venetia non si ha altra mira, che alla quiete publica, alla Religione, alla Giustitia, & in caso di necessità ad vim vi repellendam: cose tutte permesse da Dio, da gli Auttori Catholici, & de iure naturæ, ilquale se tutti li Auttori del Monde tacessero, ipsum nobis esset lex. (ad Rom. c. 1.)

Erra IV. perche riprende quella diuisione del ius naturæ, del Canonico, del priuilegio del Principe, della consuetudine, & pure tutti la fanno à questo proposito, & è necessaria.

Erra V. perche dice manifestamente contro il testo di S. Paolo, (ad Rom. c. 13.) omnis Potestas est à Deo: & quello della Sap. al 6. ad vos ergo Reges sunt hi Sermones, & poco doppo, quoniam data est à Domino Potestas vobis, & virtus ab Altissimo: & il Signor Cardinale dice di hauer prouato che la potestà de' Prencipi sopra i Laici, non è de iure diuino, mà de iure humano, & molto manco sopra i Clerici. Che parlar sia questo, lo lascio considerare a chi l'intende: non è possibile parlar dell'essentione a quel modo, che sua Signoria Illustrissima parla, e non parlare contro la Scrittura.

Erra VI. perche dice, che può esser tolta, & sminuita la potestà al Prencipe dal Canone, ilche è falso de iure, & niun buon Theologo lo dirà mai, dirà bene che il Papa può ammonire vn Prẽcipe, che può essortarlo a riceuere li suoi Canoni de immunitate, mà che lo possa forzare de iure diuino, come nõ siano di cose Spirituali e giuste, nõ l'hò letto in niuno, anzi S. Bernardo riprende Papa Eugenio, quid alienos fines inuaditis? si voles vtrũq;, perdes vtrũq;.

Erra VII. perche se bene è vero, che il Sommo Pontefice può far Canoni intorno all'essentione, & altre cose, tuttauolta il Canone non ha forza, doue non è legitimamente publicato, & riceuuto, perche essendo legge humana secondo tutti i Dottori, per obligare ha bisogno di queste due essentiali conditioni: onde il sacro Concilio di Trento non obliga in alcune Prouincie, perche non è stato ne publicato legitimamente, ne riceuuto, & altri Canoni in altri luoghi; ne sò che alcun Dottore mai di questo dubitasse, & il Couarruuia, il Soto, il Nauarro, ricercano sempre oltre il Canone, il consenso de gli interessati, perche altramente non essendo il Papa Dominus totius orbis in temporalibus iure diuino, quando fà Canoni, che pregiudicano alla Giurisdittione Laica, bisogna, che, perche habbiano forza, s'appoggino al consenso di chi hà la giurisdittione, altramente sariano nulli: questa dottrina è certissima appresso li già detti, Couarruuia, Soto, Nauarro cap. nouit, Medina, & tutti quelli, che parlano fondatamente.

Erra VIII. perche dice, che li Prencipi non possono sminuire l'Auttorità delli Canoni riceuuti, ilche è vero, & lo dicono il Soto, & il Couarruuia, mà s'intende ordinariamẽte, & perche hauendo accõsentito al riceuere di quel Canone, non stà ben per ogni leggier causa toglierli il priuilegio; mà niuno nega che in caso di necessità non si possa derogare al priuilegio, come si legge in tutti quelli, che trattano la materia de Priuilegiis, anzi i Papi ogni giorno derogano alli suoi Priuilegij.

Erra vltimo, perche facendo vna falsa illatione, dice gran villania all'Auttore, alche non si risponde: basta concludere, che la dottrina dall'Auttore insegnata è verissima, Catholica, & fon-

& fondatissima nella sacra Scrittura, nelli Santi Padri, & quella del Signor Cardinale merita quelli epiteti, che il giuditioso Lettore le darà, hauendo letta la nostra difesa.

DIFESA DELLA SESTA PROPOSITIONE.

Capit. VIII.

SESTA PROPOPOSITIONE DELL'AUTORE.

*Mentre che il Prencipe di Venetia, legitimo & natural Signore del suo stato, ilquale non ha mai conosciuto altro Superiore in temporalibus eccetto Dio, fa legge sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto il suo Dominio, & punisce le persone Ecclesiastiche ne' casi graui & atroci, & dispone sopra i beni non ancora passati alli Ecclesiastici, per l'Auttorità che hà immediatamente da Dio, della quale non si è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi che è in possesso di lei per immemorabile consuetudine di molti secoli, non che anni, non pecca. La ragione è, perche Qui non facit contra aliquam legem, non peccat: meno si dee dire che pecchi, qui obseruat legem, * & di più qui retinet quod suum est non peccat, nè si dee forzare à seguitare l'opinione di quelli, che tengono, che la essentione sia de iure diuino; percioche ogni Christiano è libero à seguitare, che opinione gli piace, purche sia Cattolica: anzi il seguitare l'opinione ragioneuole d'vn Dottore contro il torrente, non è peccato, come ben proua il Nauarro ne' suoi Preludij, dunque non sarà pecato il seguitare la dottrina di S. Paolo & di tanti, & cosi segnalati Dottori, allegati nella prima, & nella quinta Propositione, anzi à dir il vero non posso scusar quelli, che tengono l'opinione, che la essentione Ecclesiastica sia de iure diuino, parendomi hora poco fondati, hora pòco auueduti, hora troppo arrischiati, & hor a troppo adulatori.* * (Tralasciato dal Bellarmino.)

OPPOSITIONI.

Bellarmino.

Hora finalmente doppo molto girare, l'Autore è tornato à casa, & ci ha scoperto intieramente la sua intentione. Ma, perche non sà parlare, senza mescolare de gl'errori di ogni sorte, nel suo ragionamento dipinge in vn modo il Prencipe di Venetia, come se fosse vn Monarca assoluto, dicendo ch'è Signor naturale del suo stato. Se cosi è, la Republica di Venetia ha perso la libertà, ne si può più chiamare veramente Republica, poiche hà Signore, & Signore naturale. Signore è quello, che può fare del suo quello che vuole, potendolo donare, vendere, impegnare cambiare. Et quello è Signor naturale, che ha il Dominio per heredità, per successione di sangue, per nascimento, non per elettione, ò donatione. Se conuiene al Doge di Venetia esser natural Signore dello stato di Venetia, me ne rimetto al giudicio di ogni vno, che sa le cose di quella Rep. Dice di più questo Auttore, che il Prencipe di Venetia non conosce Superiore in temporalibus, eccetto Dio. Et che è questo altro, che farlo Signore assoluto, come sono li Regi, ne' quali la Republica hà transferito tutta la sua potestà? Mà se la Republica è vera Republica, & libera, com'ella pretende, non hà transferito tutta la potestà nel Prencipe, mà gli hà communicata quella parte, che gli è parsa, & può accrescerla, & sminuirla, & leuarla del tutto, & anco punire il Prencipe, quando si voglia far padrone, con pena di morte, come gia fece nella persona di Marino Fallerio, & per consequenza il Doge deue riconoscere per Superiore in temporalibus,

ralibus,non solo Dio, ma anco la sua Republica, o vogliamo dire il gran Consiglio. Mà lasciamo questi errori,che se non premono a' Venetiani, manco deuono premere alli stranieri. Veniamo al punto della controuersia. Afferma quest'Auttore, che il Doge di Venetia non hà peccato in fare leggi pregiudiciali alla Chiesa & carcerar Ecclesiastici,delle quali cose è stato ripreso dal Sommo Pōtefice & dipoi per non hauer obedito,è stato scommunicato. Et che non habbia, peccato, lo proua con tre ragioni. Prima,perche ha potestà da Dio immediatamente sopra delle persone & robbe Ecclesiastiche. Secōdo,perche non si è spogliato di questa potestà,ne per priuilegij concessi,ne per Canoni riceuuti. Terzo perche è in possesso di tempo immemorabile. Essaminiamo queste ragioni. La prima è falsa,non solo per quello,che si è detto nella refutatione della prima Propositione, mà anco per quello,che esso Auttore dice in questo luogo,& per euidente esperienza. Percioche in questo luogo dice l'Auttore, che il Doge può punire li Ecclesiastici ne' casi graui,& atroci,il che è segno che non hà da Dio immediate la potestà, ma da qualcheduno,che glie l'ha concessa limitatamēte;perche se de iure diuino immediatamente il Doge hauesse potestà sopra li Ecclesiastici, l'hauerebbe in tutti li casi graui,& leggieri,atroci,& non atroci. Et similmēte dice,che il Doge puo disponere de' beni non ancora passati alli Ecclesiastici:che significa questa limitatione?se non che non ha potestà assoluta sopra de' beni Ecclesiastici, & cosi non l'ha da Dio immediatamēte?perche se cosi fosse,nessuno glie l'haueria potuto limitare, come al Papa nessuno può limitare la potestà,perche l'ha da Dio immediatamente. Et poi domando, se la Republica può sminuire, & crescere l'auttorità al Doge,e se lo può deporre di Magistrato,quando non si porti secondo le leggi di Venetia? certo è che può, che altrimente non saria libera:dunque il Doge non ha la potestà da Dio immediatamente, mà dalla sua Republica, & cosi la potestà del Doge è potestà humana limitata, soggetta a potestà maggiore, pur humana. La seconda ragione è similmente falsa,perche se il Doge,ò Prencipe,non si è spogliato della potestà sua per priuilegij concessi da lui alle persone Ecclesiastiche;questo è vero, perche non si puo spogliare, chi non è vestito; & il Prencipe di Venetia non fu mai vestito di tal potestà,essendo che la Rep. Veneta nacque,quando gia li Ecclesiastici erano essenti dalla potestà laica: se bene si può anco dire, che quando vn laico diuenta Ecclesiastico,allhora il Prencipe viene ad esser spogliato della potestà, che haueua sopra di quella persona, per priuilegio diuino dato alli Ecclesiastici, & anco per molti Canoni talmente riceuuti in tutta la Christianità, che non può nessun Principe, ne anco tutti li Prencipi insieme, derogarli, come habbiamo dimostrato poco auanti con l'autorità del Soto, & di Couarruuia, che l'aduersario haueua allegati per se. Et quando non ci fosse altro,doueria bastare quel Canone famosissimo, Si quis suadente 17. q. 4. doue si scommunicano tutti quelli, che mettono le mani violente sopra li Clerici,ò Monaci, & l'assolutione è riseruata alla Sede Apostolica,nè qui si eccettuano i Prencipi, ò altri Signori secolari. Et questo Canone non solo non è stato mai reuocato, ma volendo Martino V. nel Concilio Constantiense moderare la grauità delle Scommuniche, & ordinando,che fosse lecito conuersare cō li scōmunicati,eccettuò tuttauia quelli,che sono stati dichiarati nominatamente scōmunicati,& quelli che notoriamēte mettono le mani violēte sopra le persone Ecclesiastiche;perche questi tali senza altra dichiaratione volse,che si douessero vitare,& che quanto a questi,non valesse la sodetta moderatione. La terza ragione del possesso immemorabile si refuta con l'istesse parole de Venetiani, perche non per altro l'anno 1605. rinouorno vna legge,o come loro dicono,parte,fatta gia nell'anno 1536. che non si possa donare

nare alle Chiese beni stabili, se non perche non era mai stata osseruata fin à quel giorno, come essi stessi dicono. Et poi contro la giustitia, che possesso ò che consuetudine può valere? si che è falsità troppo enorme, che il Doge di Venetia non habbia peccato in far quelle leggi, & in carcerare le persone Ecclesiastiche. Ma chi vede hoggi, ò sente li grauissimi, & horrendi eccessi, che si fanno da quel Doge in carcerare Sacerdoti, & Religiosi, in violentare li Ecclesiastici à non seruare l'interdetto Apostolico, à riempire i Monasterij di Soldati, & finalmente a fare una publica persecutione alle Chiese & alle Religioni, come gia fece Valente Imperatore Ariano; & poi Hunerico Re de Vandali pure Ariano; come può dire che quel Doge non pecchi, se non sia del tutto acciecato dalla passione, & dato, come dice l'Apostolo, in reprobum sensum? Lasso le parole seguenti dell'Auttore, doue dice che non pecca, chi non fa contra la legge, nè chi osserua la legge, ne chi seguita la dottrina di S. Paolo, che sono cose troppo note, & più degne di leggiere fanciullo, che di graue Theologo. Ma quell'vltima censura, che fa l'Auttore, quando dice, che quelli, che tengono l'essentione Ecclesiastica esser de iure diuino, gli paiono hora poco fondati, hora poco aueduti, hora troppo arrischiati, & hora troppo adulatori: non è censura fatta contra li huomini, ma bestemmia proferita contro lo Spirito santo: perche essendo quella sentenza espressa di Concilij Generali Lateranense, & Tridentino, & dicendo con verità i sacri Concij, massime, generali di, esser congregati in Spirito santo: & potendo dire con il primo Concilio Hierosolimitano: Visum est Spiritui sancto, & nobis; ne seguita, che lo Spirito santo sia hora poco fondato, hora poco aueduto, hora troppo arrischiato, & hora troppo adulatore, se l'aduersario nella sua censura non mentisce.

DIFESA.

MARSILIO.

Hauendo l'Auttore prouato che la Potestà del Prencipe temporale è immediatamente da Dio, se bene il modo d'ottenerla è humano, & che niun sdlito è stato fatto essente dall'istesso Dio dalle leggi, & comandamenti giusti di essa Potestà, & in oltre che la Potestà del Pontefice, se bene è Spirituale, non può impedire la temporale, che non esserciti il suo giusto Dominio sopra delli suoi sudditi; da questi due principij chiaramente prouati, ne caua vna necessaria conseguenza, cioè, che comandando il Pontefice per la sua Spiritual Potestà al Prencipe di Venetia, che egli non esserciti la sua temporale sopra li suoi sudditi, non è obligato il Prencipe di Venetia ad obedire, & che non obedendo non pecca, non sò se si poteua caminare più à drittura che & pure il Signor Cardinale dice, che egli è ito girando. Mà perche dice che l'istesso Auttore non sà parlare senza mescolare de gli errori di ogni sorte, sarà anco necessario liberarlo da questa calunnia, dimostrando, che non sono errori, quelli dell'Auttore, mà si ben quelli contenuti nell'Oppositioni, e tanto più inescusabili, quanto, che errando riprendono la dottrina altrui di errore.

Erra I. perche la Serenissima Republica, essendo Prencipe naturale del suo Stato, ne essendosi nelle Propositioni dell'Auttore mai parlato di Doce, mà ò di Signoria, ò di Republica, & di Prencipe, il Signor Cardinale confonde la parola Prencipe con la parola Doce, & insieme con la parola confonde la Potestà delle persone, in maniera, che per Prencipe di Venetia intende il Doce, e pure il Doce è solamente capo della Republica, laquale è il vero Prencipe: è tanto notabile questo errore del Signor Cardinale, che ogn'vno lo vede, & conosce, & questo solo hà bastato per scemare al restante delle sue Oppositioni la forza, e l'auttorità.

Erra II. perche mostra di hauer si vil concetto di quell'Auttore, che presuppone, che nō sappia distinguere il Prencipe quando significa la Republica, & quando il Doce, che è vna particolar persona, se ben prima nella Republica; ò che coloro, che hanno reuista quell'opera siano stati cosi ciechi, che non si fossero accorti d'vn si chiaro errore, mà pare cosi vago il Signor Cardinale di ritrouare frà li fiori le spine, che non è merauiglia, che alcuna volta veggia vna cosa per vn'altra, e dia il nome d'errore alla virtu.

Erra III. perche non si facendo mai in questa Risposta mentione di Doce, mà di Republica, di Signoria, & non si trattando, che del suo Dominio, e Potestà, douea ben intendere, che la parola Prencipe è generica à significare si gl'Imperatori, & i Regi, come le Republiche, che in questo luogo non il Doce, mà la Rep. significaua: oltre che le parole dell'Autore non ammettono altro senso: perche dice che il Prencipe di Venetia non hà mai conosciuto superiore in temporalibus, *eccetto Dio: non si può intendere del Doce, ilquale essendo procurator di Marco, conosceua il Doce per superiore, & essendo hora Doce riconosce per superiore la sua Rep.*

Erra IIII. perche non hauendo mai l'Auttore nella sua Risposta fatto mentione, ne della parola Doce, ne della persona di lui, ne hauendo detto vna minima cosa, che à lui, ò alla sua dignità si appartenesse, egli poscia non solamente della parola Doce si serue, mà ancora lontanissimo da ogni ragione, discorre sopra della persona di lui: dalche alcuni contemplatiui hanno, (& con gran fondamento) argomentato, che questo non è stato errore fatto à caso dal Signor Cardinale, mà à bello studio, per hauer occasione di rendere l'Autore delle Propositioni odioso appresso vna Republica molto gelosa della sua libertà, dicendo, che egli faceua Signore di lei il Doce, & trattar in maniera della persona di esso Doce, che si destasse ne gli animi di tutta la Republica qualche sinistro concetto, ò di affettata potenza, ò di men pura religione, ilche manifestamente si caua dal suo discorso, ilquale non hà altra mira, ne scopo, che seminar discordie, maleuolenze, & seditioni. E' ben vero, che si come l'occasione di far questo è stata nimis longe petita, *cosi l'effetto è stato nullo, anzi accorgendosi li Signori Venetiani quanto à torto voglia il Signor Cardinale metter loro in disgratia quell'Autore, l'amaranno, & lo fauoriranno più che mai, & consapeuoli della virtù del suo Doce, e quanto lontane siano le sue attioni dalle calunnie che il Signor Cardinale li oppone, continui testimonij della sua integrità, valore, prudenza, & religione, ringratiano Iddio infinitamente, che in questi moti habbia loro proueduto di sì fedele, & secura scorta, d'vn'huomo, ilquale essendo passato per tutti li carichi della Republica, ilquale hauendo appresso molti Prencipi per parte della Serenissima Signoria essercitato più, & più volte nobilissime Ambasciarie, essendo stato General da Terra, & Procurator di San Marco, senza mai hauer dato vna minima occasione di parlare sinistramente di se, anzi sempre con gran lode, e merauiglia, hoggi finalmente come Capo, in più stima, e reputatione, che mai, regge la sua Republica.*

Erra V. perche dice, che l'Autore dice, che il Doce hà fatto leggi: l'Autore non dice vna tal scempietà: il Prencipe di Venetia, cioè la Republica è quella, che fà le leggi, non il Doce, e l'Autore non fece mai mentione di Doce.

Erra VI. perche dice, che in Venetia sono state fatte leggi pregiudiciali alli Ecclesiastici, & alla Chiesa: ogni volta, che si portarà vn luogo della Scrittura, vna definitione della Chiesa tanquam de fide, *che quelle leggi non si possano fare dalla Republica di Venetia, che quelli Ecclesiastici per delitti secolari non possano esser carcerati, che il Papa* iure Pontificatus *si possa intromettere in cose simili: diremo, che quelle leggi sono contra la legge di Dio: mà mentre il Prencipe hà l'auttorità temporale da Dio assoluta, secondo l'Apostolo San Pietro, & San Paolo, secondo i Santi Padri, secondo la definitione* de fide *di Nicolò Primo* in Epistola ad Michaelem, *laquale non li può esser ristretta dal Papa in materia, e delitti temporali, come è prouato, della quale esso Prencipe non si è mai spogliato, le attioni, che fà, non sono pregiudiciali alla Chiesa, mentre che è ristret-*

to nelli

to nelli suoi confini, & non li passa. Si potria più tosto dire, che sua Santità passando i confini della spiritual Potestà, possi perturbare la quiete delli Prencipi temporali, anzi bisognarebbe, che spesso si ricordasse delli detti del deuoto Bernardo, Apostolis interdicitur Dominatio, indicitur ministratio. Petrus dare quod non habuit, non potuit, *ilqual disse à colui* argentum, & aurum non est mihi, quod autem habeo hoc tibi do, *che era la corporale sanità, in virtù della Santità, che haueua, e potestà di far miracoli, e finalmẽte quelle,* Quid alienos fines inuaditis? si voles vtrumque, perdes vtrumque. *Et quando li dicono di questa immunità, volerne vedere la radice doue è fondata, se nella Scrittura, se ne' Padri, se in* Priuilegio Principum, *se nell'vsanza; & che l'vsanze de paesi sono diuerse, e diuersi i priuilegij, & finalmente vedendo, che il fine delli Signori Venetiani è ottimo, non solamente non contrario alla vita eterna, ma conforme per mantenere vna Republica Christiana, & Cattolica nelle sue forze, per l'osseruanza della Giustitia, & che i Clerici sapendo d'esser prestamẽte, & seueramente castigati per li delitti Ciuili* in officio contineantur, *approuare le loro attioni con il silentio, percioche quelli, che danno al Pontefice l'Auttorità di potersi tal volta intromettere* indirectè in temporalibus, *glie la danno in caso di estrema necessità, e quando s'impedisce alli sudditi il corso della vita eterna: hora perche le attioni, & parti delli Signori Venetiani non solamente non impediscono il corso alla vita eterna, anzi che lo rendono più spedito, & ageuole, che necessità vede sua Santità, per la quale s'intrometta in prohibire le leggi politiche, le quali sono fuori delli confini della sua Giurisdittione.*

Erra VII. perche secondo il suo costume mostra di non intendere la forza dell'argomento: argomenta l'Auttore non dalla potestà, che hà il Prencipe in generale da Dio, mà da quella del cui essercitio non si è mai spogliato, ne per priuilegio concesso, ne per Canone riceuuto, ne per longa consuetudine, laqual è legge, per prouare che li atti, che fa conforme ad essa potestà sono buoni, & legitimi: & egli argomenta da questi atti particolari, che il Prencipe non habbia altra potestà da Dio. Hà il Prencipe da Dio la Potestà sopra tutte le cose temporali, mà l'essercita in queste, e non in quelle, perche quelle l'hà fatte essenti dalla sua potestà per priuilegio, & queste nò, ilche non significa, che Iddio glie l'habbia concesso limitatamente, come dice sua Signoria Illustrissima, mà ben che egli la limita à se stesso per li concessi priuilegij; percioche niuno può limitare la potestà del Prencipe temporale in temporalibus, *quando non è Tirannica, & non hà superiore, eccetto Iddio, molto manco, quando è* ad optimum finem *essercitata.*

Erra VIII. perche dice, che l'Auttore dice, che il Doce può punire, può disponere, può far leggi. l'Auttore non si serue ne della parola Doce, ne della parola può, mà dice il Prencipe, cioè la Republica, punisce, dispone, fà leggi: son cose molto diuerse l'atto, & la potenza, il poter far leggi, & il farle.

Erra IX. perche pur vuole, che l'Auttore parli di Doce: l'Auttore parla della Republica, laquale hà l'auttorità, & in temporalibus, *e non il Doce: perche la Republica è quella, che essercita la Giurisdittione di Prencipe in Venetia, & non il Doce.*

Erra X. perche dice, che l'auttorità della Republica sopra i suoi sudditi è da gli huomini, e quella del Papa è da Dio. Questo errore è stato rifutato di sopra con l'espresso testo di San Paolo ad Rom. 13. della Sap. al 6. & è euidentemente contro la Sacra Scrittura.

Erra XI. perche dice, che essendo nata la Republica quando li Ecclesiastici erano essenti, non si è potuta spogliare di quello, di che non fu mai vestita: bisognaua, che il Signor Cardinale dimostrasse, che all'hora li Ecclesiastici erano essenti, perche egli non apporta se non vn Priuilegio di Federico II. il quale è di niun valore, anzi (si può dire) che fù l'altro hieri, ne deueria essere appresso gli Ecclesiastici d'alcuna stima, perche dopo quel priuilegio fù scommunicato & deposto dall'Imperio da Gregorio IX. & per consequenza furono annullate tutte le sue

constitutioni. Mà li Signori Venetiani hanno tenuto lo stile di Giustiniano Imperatore Santissimo, la cui Nouella non è stata mai annullata, & non hà tolto alli Ecclesiastici niuna essentione, che haueuano, anzi glie ne hà concesse dell' altre.

Erra XII. perche dice, che vi characteris il Prencipe viene spogliato dell' auttorità, che hà sopra i suoi sudditi: questo perche è espressamente contro San Paolo, & li Santi citati di sopra nella Prima Propositione, non dirò altro. Se il Battesimo non libera dalla suggettione del Prencipe, molto manco il Clericato, secondo ottimamente argomenta il Medina, q. 15. de Restitutione, il qual argomento è giudicato ancora dal Nauarro insolubile, cap. Nouit. de iudic. Notab. 6.

Erra XIII. perche dice che la Scrittura, la legge Diuina, li Canoni, li Concilij, hanno concesso à gl'Ecclesiastici l'essentione: la Scrittura ciò non comanda, come confessa sua Signoria Illustrissima nel suo trattato vltimo, ne la legge della Natura l'insegna, che è la Diuina: li Concilij non hanno mai definito tal cosa, ne li Canoni tanquam de fide, come si è dimostrato: che poi vi siano alcuni Canoni d'essentione fatti dalli Pontefici, doue sono stati legitimamente publicati, & riceuuti, dico, che sunt adhuc in suo robore, & che extra casum extremæ necessitatis, come parla il Soto, & il Couarruuia ordinariamente non si deueno derogare, come si definisce nella materia de Priuilegiis: mà questo non fà al caso nostro, perche non hanno mai li Signori Venetiani riceuuto alcun Canone, che sia contrario alle parti, che hoggi fanno.

Erra XIV. perche adducendo il Canone della dict. 17. quæst. 4. si quis suadente Diabolo in Clericum manus violentas iniecerit, suppone, che li Signori Venetiani suadente diabolo manus violentas in Clericos iniecerint, mà non hanno fatto questo suadente diabolo, mà suadente Deo, atque iustitia: Il Canone parla delle ingiurie, & offese priuate, altrimenti anco li Giudici Ecclesiastici sariano sottoposti ad esso; si che il Canone è in osseruanza nel Venetiano, perche se alcuno priuato suadente diabolo manus in Clericum inijcit, e casca nella scommunica, procura l'assolutione.

Erra XV. perche dice, che non è in possesso la Republica delli Giuditij, che essercita, delle parti, che fa, il che quanto sia falso è stato ottimamente prouato dal Dottissimo P. Maestro Paolo del l'Ordine de Serui nelle sue Considerationi; dirò solamente due cose, che la parte, che si legge in questa materia, primamente fù fatta l'anno 1333. & non l'anno 1536. come dice sua Signoria Illustrissima, e non, perche vna legge tal volta non si osserua, il Prencipe hà auttorità di farla, di rinouarla, ò di dilatarla; percioche l'istessa auttorità con che si fece la prima volta, basta poi per rinouarla, dilatarla, &c.

Erra XVI. perche attribuisce al Doce quello, che è ordine di tutta la Republica, la quale lo può fare ad vim vi repellendam, & acciòche non entri l'Heresia nel suo Stato, & perche sà di certo, che le Censure sono nulle, ne dubita di questo, & perche è in possesso immemorabile, che mai nel suo Dominio si è osseruato Interdetto.

Erra XVII. perche non mette li soldati ne' Monasterij, come dice il Signor Cardinale, & chi ha riferito questo, non hà detto il vero, e molto meno è vero, che si faccia publica persecutione alla Chiesa, anzi quello che fà, lo fà à fauore della Chiesa, & se questo non è così, dica il Signor Cardinale di che Heresia è protettrice la Republica, la quale non pretende altro, che difendere il suo? onde

Erra XVIII. in paragonarla con li Prencipi Arriani: lo dirò vna volta, si credono li Signori Cardinali Bellarmino, & Baronio, spauentar le genti con cotesti loro epiteti di Heretici, di Scismatici: si sà bene, che cosa è Scisma, che cosa è Heresia, & se si facesse vn Concilio Generale, doue fosse congregata tutta la Chiesa, che non può errare, come consiglia il Sacro Concilio Tridentino sessione vltima, manifestamente si vederia, chi è Heretico, chi Scismatico: interim basta dire, che la Republica non è tale, anzi Cattolica

più

più, che mai: queste cose si finiranno, & saranno stimati li Signori Venetiani, qui semper fuerunt.

Erra XII. perche confessando sua Signoria Illustrißima, che il Concilio Lateranense non è Generale, & non parlando il Tridentino dell'essentione, dellaquale parlano gl'Auttori della contraria opinione, ne hauendo l'vno, ne l'altro definita in questo cosa alcuna de fide, *non si deue dire, che hanno vguale auttorità con quel Canone, del quale si dice,* Visum est Spiritui sancto, & nobis.

Erra vltimo, perche quelli epiteti non li dà l'Auttore à quelli, che tengono l'essentione de iure diuino largo modo, *cioè* per comparationem, & similitudinem, *come dice la Glossa, & s'intendono i Canoni, & i Concilij, mà à quelli, che dicono, che è de iure diuino, cioè comandata nella Scrittura* expressis verbis, *ò de iure diuino naturali, ò in altro modo, alliquali non è dubio, che conuengono quelli epiteti.*

DIFESA DELLA SETTIMA PROPOSITIONE.

Capit. VIII.

SETTIMA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.

MEntre che la Serenißima Signoria non è colpeuole, nè fa peccato alcuno in fare quello che si è detto nella propositione precedente, se è dal Sommo Pontefice Paolo V. nel breue delle censure da lui publicato, scommunicata, se i luoghi sacri sono interdetti, &c. è nulla la sua sentenza, non solo de iure positiuo, per non essersi osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sententia excommunicationis in 6. come si legge nel manifesto: ma ancora de iure diuino, percioche l'auttorità di scommunicare è conditionata, Si peccauerit in te frater tuus. Si che doue non è peccato non hà luogo la scommunica, & la sentenza fulminata contro di chi non hà peccato è nulla, ex defectu materiæ. Nè sia alcuno tanto grosso d'intelletto, che pensi, che se bene la Signoria Serenißima, come si hà prouato, non hà peccato, nè pecca, ritenendo quod suum est, pecchi nulla di manco non volendo vbidire al Pontefice, & essere persistente nella sua opinione, perche la Costanza in vna buona opinione, non è ostinatione, & chi non hà peccato non deue dirsi disubidiente, ò ostinato: poiche chi osserua la legge fa operatione santißima, & meritoria, & chi non vbedisce in quelle cose, che non possono esserli commandate, non commette peccato alcuno.

OPPOSITIONI.

Bellarmino.

DVe cose afferma l'aduersario in questa propositione, prima, che la sentenza di Scommunica, & interdetto fulminata da N. Sig. Papa Paolo V. è nulla de iure positiuo: seconda, che è nulla de iure diuino, nell'vna, & nell'altra cosa erra manifestamente. Dice dunque primo, che quella sentenza è nulla de iure positiuo, perche non si è osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sent. excomm. in 6. questa prima è notoria falsità, perche nel titolo de sentent. excommunicat. in 6. vi sono tre Canoni soli, che determinano l'Ordine iudiciario: nel cap. 1. si comanda, che la sentenza si metta in scriptis, nel cap. Solet si comanda, che non si scommunichi nessuno dopo che habbia appellato, nel cap. Statuimus, si comanda, che non si scommunichi nessuno senza prima auuisarlo canonicamente, cioè con tre monitioni, & se bene, non qual si voglia mancamento faccia la sentenza

nulla, nondimeno non habbiamo bisogno di questa scusa, perche la sentenza di Nostro Signore è stata fatta in scriptis, & con le tre monitioni di otto giorni per primo termine, otto per il secondo. & otto per il terzo. Nè si è interposta appellatione, ne si poteua interporre, essendo il Papa giudice supremo. Si che si è osseruato con ogni essattione tutto l'ordine giudiciario, che comandano li Canoni de sent. excom. in 6. Toccaua all'aduersario produrre il Canone, & mostrare in che cosa non si è osseruato; mà perche non lo poteua fare, & li bastaua ingannare gl'ignoranti, però se l'è passata con termini generali. Dice appresso che la sentenza di Nostro Signote è nulla de iure diuino, & ex defectu materiæ, perche la scommunica è pena, che non si puo dare senza colpa, & però non hauendo la Signoria di Venetia peccato, non poteua essere scommunicata. A questo già si è risposto, & dimostrato, che la Signoria hà peccato grauissimamente, prima in fare le leggi inique contra la Chiesa, & in carcerar persone Ecclesiastiche, & di più in esser disobediente al Sommo Pontefice, non volendo emendare le cose mal fatte. Et quando fosse dubbio, se la Signoria ha peccato ò nò, certo è, che ciò non tocca giudicarlo alla Signoria, mà al Papa, che è Giudice supremo in luogo di Christo. Et questo non lo può negare l'Aduersario, il quale ha detto nella quarta Propositione, che la potestà del Papa è super peccato. Se adunque il Papa è Giudice sopra il peccato à lui tocca discernere, se vna cosa è peccato, ò non è peccato, come in figura di questo nel Testamento vecchio, al Sacerdote toccaua giudicare, se vno era leproso, ò non era. Et hauendo già il Sommo Sacerdote giudicato, che il Doge di Venetia ha peccato grauemente, & è coperto d'vna lepra spirituale molto maligna, & contagiosa, & però l'hà separato, per mezo della Scōmunica, dal cōsortio de' fedeli, come si può difendere, ò scusare? Et il dire, che la constanza in vna buona opinione nō è ostinatione, è vero, fin che la questione è dubitabile, mà quando è giudicata, & finita dal Giudice, al quale ogn'vno è obligato à credere, come è questa, della quale parliamo, il parere di chi difende li Venetiani, non è più opinione, mà errore, & la constanza in esso è ostinatione.

DIFESA.

MARSILIO.

La difesa di questa settima Propositione è facilissima, perche de iure sono state riprouate l'oppositioni di sua Signoria Illustrißima efficacemente di sopra, si che resta solamente, che dimostriamo quanti errori egli faccia nella espositione del fatto.

Erra I. perche dice, che il Pontefice prima di proferire sentenza contro li Signori Venetiani li hà ammoniti tre volte canonicamente, & pure il primo suo monitorio, non fù monitorio, mà sentenza declaratoria, & definitiua, allaquale non precedette monitorio alcuno. Di più nel terzo Monitorio vi è posta la causa delli emfitheotici, come li chiamano in Roma, dellaquale non si fà mentione nel primo, & secondo monitorio, in maniera, che se non fosse per altro, la sentenza è nulla per questo capo. Oltre, che quando li Monitorij, non sono monitorij, mà sentenze, come quelli di sua Santità, hanno quell'inescusabile difetto, & che rende ogni causa nulla, del mancamento della iuridica citatione; mà perche di questa materia ne hà eruditißimamente discorso, e determinato à fauor dell'Auttore il M. R. P. M. Paolo di Venetia dell'Ordine de Serui nelle sue Considerationi, non dirò altro.

Erra II. perche dice, che l'Auttore douea à lungo dimostrare il difetto de iure positiuo,

con

conciosiache l'Auttore lo hà supposto per euidente, perche in Venetia non si parlaua d'altro, & in oltre non hà fatto gran fondamento in esso perche sà bene la risposta di Roma, quando il Papa facit contra Canones, *cioè che egli* est supra Canones: *ilche se possa esser vero nel caso nostro, lo lascio considerare al Signor Cardinale, poiche quel Canone è appoggiato all'ordine della fraterna correttione prescritto dal Saluatore, il quale dal Papa non si può alterare.*

Erra III. perche dice, che la sentenza del Pontefice non è nulla de iure diuino, *& sua Signoria Illustrissima hà dimostrato, che li Signori Venetiani peccano grauissimamente. Atteso, che io non nego, che ella habbia detto, che peccano grauissimamente, mà nō è già vero, che l'habbia dimostrato, poiche è indemostrabile, che chi* non facit contra aliquām legem *non pecchi, che chi* retinet quod suum est mordicus, *pecchi, & che chi obedisce più presto à Dio, che à gli huomini, pecchi, & che chi fà resistenza alla violenza, pecchi: queste sono le attioni delli Signori Venetiani, dunque non peccano: ilche è stato prouato efficacemente dall'Auttore, & il Signor Cardinale non hà opposto alla dottrina di lui, cosa, laquale almeno in apparenza hauesse del probabile, non che del certo, ò del demostratiuo, come egli dice.*

Erra IV. perche hauēdo detto l'Auttore, che la Potestà del Pontefice si estende alle cose spirituali, & che è super peccato, *inferisce che al Pōtefice s'appartenghi di giudicare sempre, & iu ogni causa qual sia peccato, ò nò: questa l'opinione del Durando da tutti riprouata, anzi piggiore, perche il Durando non tratta, che in ogni peccato si debbia stare al giudicio del Pontefice se è peccato, ò nò, perche questo non è necessario, mà solamente dice, che il Pontefice può giudicare gli huomini Christiani* ratione peccati, *à suo piacere, e tirare ogni cosa al suo foro, mà il Signor Cardinale passa più oltre, e vuole, che se il Papa giudica, che vn'atto di virtù sia peccato, se ben io son certo, che non è peccato, il giudicio del Papa lo faccia peccato, & pure in questa persuasione sono errori intolerabili. Il primo si è, che il giudicio del Papa* in iudicijs facti *non è infallibile, mà può errare, & hà spessissime volte errato come tutti i Dottori dicono, in quel fatto di Papa Stefano, & Papa Formoso, & altri de' quali si può leggere il Platina, & è dottrina certissima nella Chiesa: dunque può errare, dicendo, che vna cosa è peccato, laquale non sia peccato, dunque non è giudice infallibile.*

Erra secondo, perche sia così, che nelle cause dubie se vno è peccato, ò nò, si debbia ricorrere al suo giuditio, o d'altro Dottore, nelle certe non è necessario far questo, perche vn sà di certo, che rubbare quest'oro è peccato, & il difendere il suo, & l'obedire à Dio è virtù, ne perche il Papa dicesse il contrario, se gli hà da prestar fede, essendone io certo, e non dubio, perche quelli, che concedono ogni Auttorità al Papa, & il giudicio di discernere inter lepram, & lepram, *cioè se è lepra, ò nò, lo concedono* in dubijs, *mà non già* in certis, *perche* in certis, *ò il lume della natura* nobis est lex, *ò la sacra Scrittura, ò la estimatione commune di tutti;* vox populi, vox Dei.

Erra finalmente, perche dice, che nelli negocij presenti basta, che il Papa dica, che li Signori Venetiani pecchino, per credere, che pecchino, & pure il peccato prima lo fa la peruersa intentione, secondo San Bernardo, tolle voluntatem, & infernus non erit, *secondo l'essere egli* dictum, factum, concupitum contra legem Dei, *secondo San Agostino: dunque quando vno hà buona intentione, non fà contro alcuna legge, se bene il Pontefice dice, che pecca, non pecca, ilche s'intende* secundum omnes, *come si è detto* in re certa: *hora perche li Signori Venetiani sono certi di non peccare, & che hanno ottima intentione, basta loro di saper questo senza ricorrere al giudicio del Pontefice, massime in vna causa, nellaquale egli vuol essere, e giudice, e parte.*

Erra V. perche dice, che il supremo Giudice hà giudicato, che il Doce è coperto di lepra, dunq; è coperto: conciosiache il Sacerdote antico nō giudicaua della lepra, mà diceua, tu sei

leproso, dũque nõ voglio, ch'entri nel Tẽpio: ilqual giudicio s'appartiene ad ogni medico, & ad ogni vno quando la lepra si vede, & è noto, che vno è leproso. Dopoi se vn Sacerdote antico hauesse detto, che vno è leproso, ilquale è sano, si sariano burlati di lui. Terzo, p saper se vno è leproso in cose dubie, che si ricorra al Sacerdote, ò alli Dottori, mà quãdo vno è certo d'esser sano, e non leproso, non accade, che ricorra al Medico, se non fosse quell'imaginatiuo, ilquale essendo sano. perche il Medico li disse, che haueua la febre, vn tratto la febre li venne, e si morì: finalmente se il supremo Giudice, ch'è Christo, ilquale non può errare, dicesse contro al giudicio delli Sign. Venetiani, che peccano in quello, che eglino son certi di non peccare, non è dubio, che stariano al suo giudicio, perche è diuina, & infallibile sapienza, mà potendo il suo Vicario errare, & de facto *hauendo errato* in iudiciis facti, *nelle cose certe, & euidenti, chi dubita, che non si hà da stare al suo giudicio? niuno ancora hà detto, che il giudicio del Pontefice* de peccato, *se vna cosa è, ò non è peccato, si debbia interporre* in certis, *mà solamente hanno detto, che* in rebus dubijs *si deue stare al giudicio del Superiore, ilquale secondo le diuerse occorrenze, chi sia, me ne rimetto alli Dottori.*

Erra vltimo, perche dice, che la questione, che verte frà li Sig. Venetiani, & il Pontefice, sia dubitabile, laquale non è dubitabile, mà certa appresso di essi nel fatto: & se bene alcuni Dottori tenessero il contrario, non per questo fanno, che la questione appresso di loro sia dubitabile; perche ita præbent assensum vni parti, vt omnino denegent alteri parti; *Ilche fà l'opinione certa, & almeno probabile, & non dubia, percioche non ogni auttorità, ò ragione apparente rende dubia vn'opinione, mà quelle auttorità, & ragioni, che sono al pari delle contrarie stimate, e fondate, secondo la Dottrina commune* de conscientia, *allaquale rimetto il Lettore, quali non essendo quelle, che si apportano contro l'opinione della Serenis. Repub. non la possono in modo alcuno render dubia, onde non bisogna, che ella ricorra al giudicio di altro Superiore.*

Difesa della Ottaua Propositione.

CAP. X.

OTTAVA PROPOPOSITIONE DELL'AVTORE.

*E' vero che S. Gregorio Papa dice, che sententia Pastoris iusta, siue iniusta, timenda. Ma non fà al caso questa sentenza; percioche è gran differenza, fra la sentenza del Giudice Ecclesiastico, che è ingiusta, & quella che è nulla, come dottissimamente affermano il Nauarro, de censuris Ecclesiæ, cap. 27. & il Soto 4. Sent. dist. 22. & che l'ingiusta si deue temere, ma che la nulla non si dee osseruare: per tanto essendo le Censure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. come s'è detto nulle, perche sono come vna scrittura formata nell'acqua, ò nell'aria, cioè senza sostegno, & senza materia, son di parere, che non le dobbiate osseruare, & che non dobbiate innouare cosa alcuna nella vostra Chiesa. * Percioche se ben il Nauarro, nel luogo citato ragionando della scommunica inualida, & nulla, dice queste parole: Sententia, s'intende del Giudice Ecclesiastico, inualida, seu nulla, nihil aliud operatur in foro interiori, siue exteriori, quam quod obligat excommunicatum ad seruandum eam, quoad Populus sibi persuadeat, vel persuadere debeat, causas nullitatis propter scandalum: tutta volta questa dottrina è molto à mio fauore; percioche consta à tutto il popolo di Venetia la causa della nullità, & se ad alcuno nõ costasse, doueria esserli manifesta per quello che hà fatto intendere à tutti nel suo editto il Serenissimo Prencipe; di maniera che non solamente non si deue temere lo scandalo, anzi vi dico, che io non posso scusare certi religiosi, li quali, ò sia nato il suo errore da poco sapere, ò da altro sinistro affetto, hanno eletto più tosto partirsi dalla Città, che seguitar à mi-*

tar à ministrare i sacramenti, & celebrare, come per lo bene publico, & della religione, lor veniua dal Prencipe ordinato; il che facendo hanno scandalizato tutti: perche ipsi sibi fuerunt lex, & non hanno voluto pigliar l'essempio della Chiesa Cathedrale, & di tutte l'altre antichissime, & santissime religioni, & di tutte le Parocchie: a' quali dirò con Christo, che expediret, vt suspenderentur molæ asinariæ in colla eorum vt non scandalizarent pusillos istos: Oltre che il difendere la libertà del suo Prencipe naturale, ilquale mantiene, & conserua nel popolo la pace, la libertà, la religione est de iure Naturæ, cioè diuino, & le sentenze Ecclesiastiche sono de iure positiuo, il quale deue cedere à quello, molto più, quando constat de nullitate: onde alcuni s'ingannano con pensare, che questa controuersia sit de fide, poiche è solamente de moribus, & se alcuna cosa è espressa nella sacra Scrittura, il che faria il negotio de fide, è l'opinione della Serenissima Signoria, laqual'è espressamente insegnata da S. Paolo. Si che, Signor mio, seguitate pure à celebrare, à communicare, & far tutto quello, che nella vostre Chiesa prima della publicatione delle dette Censure faceuate, non solamente perche mi scriuete di esser risoluto di farlo, ma ancora per euitare lo scandalo, non solo perche sententia nulla, minime est obseruanda, cum constat de nullitate: ma ancora per nõ separarui dal vostro capo, che è il Prencipe nelle controuersie della giuriditione senza alcuna ragione, anzi son di parere, per l'istessa ragione, che chi non ascoltarà la Messa, almanco il dì di Festa farà peccato: percioche la lasciarà senza causa alcuna legitima, essendo la sentenza nulla, & celebrandosi per tutto. Noli agnoscere timorem, vbi timor non est, noli trepidare vbi non est timor: non fate, che si dica di voi, che sete stato sempre fedele al vostre Prencipe, & alla Serenissima Republica, filij matris meæ pugnauerunt contra me, anzi forzateui di vbidire al Precetto Apostolico: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non solamente propter iram, ma ancora propter conscientiam. Questo vi dico, non perche io dubiti della vostra costanza, poiche son certo, così di voi, come di tutti gli altri di cotesta Città, che siete prontissimi a mettere la vita per il vostro Prencipe: ma accioche la giustitia della sua causa, laquale vi è manifesta, molto più palese vi si faccia con questa mia risposta. Per fine voglio auuertirui, che se ben li Signori vostri Venetiani hanno ordinato sotto pena della vita, che li Religiosi tutti tẽgano aperte le Chiese, ex seguitino à celebrare, come prima faceuano, che ciò non hanno fatto per timore, che quelli à quali son ben affetti, & sanno, & seguitano la vera dottrina, che sono quasi tutti, hauessero da fare altramente di quello c'hanno fatto seguitando à celebrare, & essercitare tutti li Diuini ministerij, ma accioche per vano timore non s'intermettessero da alcuno in quella Città, che fù sempre Cattolica & hora più che mai professa di conseruarsi tale. La onde non vuol patire, che negli essercitij di pietà si veda mutatione alcuna, ò che l'intermißione di essi à alcuni sia occasione di precipitare, alqual male per interesse della Chiesa, il Prencipe è obligato in tutti i modi poßibili de iure diuino rimediare. Molte altre Auttorità, & ragioni haueria potuto addurre in questo discorso à mio fauore, ma per la fretta che mi date, & per lo desiderio che ho di esser breue, le tralascio, riserbandomi à scriuer di questa materia diffusamente in vn libro, che presto mandarò in luce in lingua Latina della suprema auttorità del Prencipe secolare: fra tanto vi ricordo che leggiate la Dottrina del fondatissimo Dottor Nauarro, ilquale in tutto quello che si è detto di sopra è in nostro fauore, in particolare, in cap. nouit, de Iudicijs Notab. 3. & nel Manuale cap. 27. de Censuris, & che per non pericolare, vi ritiriate à quel sicurissimo porto di quella notabile dottrina, che tutti gli Ecclesiastici se godono alcuna essentione, non la godono de iure diuino, ma ex priuilegio Principum, liquali Prencipi possono ritrattare, sminuire, dilatare li detti Priuilegij come lor piace, quando se gli rappresentano nuoue ragioni di farlo per l'vtilità delli Dominij à loro soggetti, à quel modo che il Sommo Pontefice fà nelli priuilegij dell'Indulgenze, & altre cose dipendenti dall'auttorità sua spirituale, liquali egli hora annulla hora sminuisce, hora accresce à suo piacere, & perche la dottrina che ho apportata non

è mia,

è mia, ma tutta di peso cauata dalli libri delli Santi, & Cattolici Dottori, non addurrò altro hora per confirmatione di essa. Nostro Signore vi consoli. * (tralasciato dal Bellarmino.)

OPPOSITIONI.

BELLARMINO.

COme l'aduersario da falsi principij conchiude, che la sentenza del Sommo Pontefice, per esser inualida, & nulla, non si dee temere, & per consequenza deuono li Sacerdoti di Venetia, & del suo Dominio, celebrare i diuini Officij come se non ci fosse interdetto: così noi hauendo gettato per terra tutti li suoi falsi principij, & vani fondamenti, & dimostrato la sentenza di N. S. P P. Paolo V. esser valida & giusta, & talmente soda & ferma, come se fosse scritta in marmo, ò bronzo, potiamo securamente concludere, che deue esser temuta, & osseruata, & che deono i Sacerdoti in Venetia, & nel suo Dominio, osseruare con ogni diligenza l'interdetto, se non vogliono offendere la diuina Maestà, & perdere la salute de l'anime loro, & de' popoli. Et questo sia detto intorno alle otto propositioni. Mà perche l'Aduersario, nel fine del suo ragionamento fra molte cose impertinenti mescola di molti errori, andaremo con molta breuità scoprendoli ad vno ad vno.

Primo dice, che secondo la Dottrina del Nauarro la sentenza di Scommunica quando è nulla si deue temere, & osseruare sin che il popolo sia ben persuaso della nullità, e questo per non generar scandolo, & aggionge che il popolo di Venetia è persuaso a pieno della nullità della Scommunica Papale per l'editto del Doge. Questo non è altro, che dire, che quando il Giudice afferma la sua sentenza esser giusta, & valida, & il Reo afferma essere ingiusta, & nulla, allora si ha da credere al Reo, & non al Giudice. Dottrina per certo dignissima di si gran Theologo: & qual sentenza sarà mai giusta, & valida, se si hà da credere al Reo? Secondo dice, che non può scusare certi religiosi, che hanno eletto più tosto partirsi da Venetia, che celebrare i diuini officij, nel che hanno scandalizzato molti. Nõ hãno bisogno quei Religiosi di essere scusati, & se alcuni si sono scandalizati dell'obediẽza loro verso il Sommo Pontefice, bisogna dire quello, che disse il Saluatore de i Farisei, Sinite illos, cæci sunt, & duces cæcorum: Matth. 15.

Terzo dice, che il diffendere la libertà del suo Prencipe naturale è de iure diuino, ma le sentenze Ecclesiastiche sono de iure humano, ilquale deue cedere à quello. Gran studio ha fatto questo Dottore nel ius diuino, che ad ogni parola gli vien in bocca. Et di qui nasce che argumenta così diuinamente: Difendere la libertà del Prencipe è de iure diuino, le sentenze Ecclesiastiche sono de iure humano, il ius humano cede al ius diuino, dunque deuono i Sacerdoti dispregiar le Scommuniche, & l'interdetto del Papa, per difendere la libertà del Doge di Venetia. Mà noi rispondiamo, che se è de iure diuino difendere la libertà del Principe della terra, molto più è de iure diuino difendere la libertà della Chiesa, che è sposa del Prencipe del Cielo: & di più diciamo, che la libertà, che hoggi pretende il Doge di Venetia, è libertà di carcerare quelli, che non li sono sudditi, & di fare leggi contra la giustitia, & la pietà, & però è de iure diuino non difendere, mà impugnare cotal libertà: & aggiongiamo, che se sentenze Ecclesiastiche quanto alla potestà sono de iure diuino, fondate nell'Euangelio. Matth. 18.

Quar-

Quarto dice,che alcuni s'ingannano con pensare,che la controuersia presente sia de Fide,essendo solamente de moribus,& se alcuna cosa sia espressa nella Scrittura, che faccia il negotio de Fide, è l'opinione della Serenissima Signoria, la quale espressamente è insegnata da S. Paolo. Rispondo, che la controuersia principale non è de Fide: mà nondimeno quelli, che hanno preso à difendere la Signoria di Venetia,hanno mescolato ne'loro trattati de gli errori in materia de Fide. Et l'Aduersario, che cõ la sua solita prudenza dice, che l'opinione della Signoria è espressamente insegnata da S.Paolo,non si accorge, che quelle cose che sono insegnate da S. Paolo espressamente, non si possono chiamare opinioni, perche ne seguitaria, che si potesse dubitare della dottrina di S.Paolo, essendo che l'opinione è incerta, & dubbia. La uerita è che l'opinione della Signoria non si troua in S. Paolo nell'Epistola alli Hebrei al 13. cap. Obedite præpositis vestris, & subiacete eis: ipsi enim peruigilant, tanquam rationem pro animabus vestris reddituri. Et contro questa dottrina,che non è opinione, mà certissima Fede Catholica,fanno hoggi li Signori di Venetia,ingannati da voi altri nõ Dottori,mà seduttori.

Quinto dice, che non deono i Sacerdoti separarsi dal capo loro, che è il Prencipe: Che direbbe altro vn'heretico Protestante in Inghilterra? chi ha mai inteso, che il Prencipe secolare sia Capo de'Sacerdoti,& per consequenza capo della Chiesa, se non doppo che il Re d'Inghilterra Henrico VIII. si ribellò dal Papa, & fecesi chiamare capo della Chiesa Anglicana? & poi dice costui, che non si tratta de Fide,ma de moribus.

Sesto, lauda li Ecclesiastici di Venetia, che siano prontissimi à metter la vita per il suo Prencipe. Nuoua sorte di Santi è questa,che vogliono mettere la vita per il Prencipe,che li cõstringe à far sacrilegij,& disubbidire al Vicario di Christo: sin hora si è letto nell'Officio diuino in laude de'Santi,Isti sunt triumphatores,qui contemnentes iussa principum meruerunt præmia æterna. Di qua auanti bisognarà dire: Isti sunt triumphatores,qui contempserunt Deum, vt seruarent iussa Principum,se si ha da credere à questi nuoui Dottori.

Settimo dice,che li Signori Venetiani hanno messo pena della vita alli Religiosi,se non tengano aperte le Chiese,& nõ celebrano li diuini Officij,acciò che per vano timore non si intermettessero in quella Città, che fu sempre Catholica; & hora più che mai professa di conseruarsi tale. A questo non voglio rispondere io,mà lassarò che li risponda lo Spirito santo, per bocca di Samuele 1. Reg. 15. Nunquid vult Dominus holocausta,& victimas,& non potius vt obediatur voci Domini? melior est enim obedientia quam victimæ, & auscultare magis, quam offerre adipem arietum; quoniam quasi peccatum ariolandi est repugnare, & quasi scelus idololatriæ nolle acquiescere.Et accio che non dica,che qui si parla dell'obedire à Dio,senti quello che dice il Sign.in S.Luca al 10. Qui vos audit, me audit; qui vos spernit,me spernit.Si che sia pur certa la Republica di Venetia che quei diuini Officij,& sacrificij non piacciono a Christo, che si fanno contro l'obedientia del Vicario di Christo,& non placano, ma accendono l'ira di Dio contra di quelli che li offeriscano,& di quelli,che constringano ad offerirli.

Ottauo ricorda, che si legga la dottrina del fondatissimo Dottore Nauarro nel cap.Nouit,de iudicijs notab.3. & nel Manuale c.27.de Censuris,dicendo che in tutto quello,che si è detto di sopra,è in suo fauore,& finalmẽte essorta che per non pericolare,ogn'vno si ritiri a quel securissimo porto di quella notabile dottrina,che tutti li Ecclesiastici,se godono alcuna essentione,non la godono de iure diuino,mà ex priuilegio Principum,liquali Prencipi possono ritrattare,sminuire

dilatare li detti priuilegij come loro piace. Rispondo, che il Nauarro ingiustamente da costui è infamato, come fautore di tanti errori, che fin qui ha insegnato. Et perche i libri sono stampati, & si leggono da tutti, mi rimetto al giuditio de' Lettori. Ma che li Prencipi secolari possino retrattare, ò sminuire li priuilegij di essentione, che hanno li Ecclesiastici, è dottrina tanto falsa, & tanto nuoua, che come si è detto di sopra, è riprouata in specie dall'istesso Couarruuia, che è vno de gli Auttori, che meno fauoriscono la essentione Ecclesiastica.

Hora hauendo sodisfatto, come io penso, a tutte le obiettioni di questo Dottore, resta solo, che auisi, & essorti, & preghi, come fo con tutto'l cuore, quella Nobilissima Republica, & il suo Serenissimo Prencipe, che consideri bene di che Dottori si fida. Et per non andar lontano, questo Dottore, alquale ho preso à rispondere, dice che il Nauarro è tutto in suo fauore, & pure il Nauarro nella Somma al cap. 25. nu. 16. dice, ch'è peccato à constringere li Ecclesiastici o commandarli à non seruare l'interdetto. E nel cap. Nouit, de iudicijs, notab. 6. num. 30. dice che li Clerici & Monaci sono essenti dalla potestà de' Prencipi secolari, iure diuino, quanto alle cause criminali & spirituali, & altre annesse al Clericato, & aggionge questa esser sentenza commune de' Theologi, & Canonisti: Dunque secondo il Nauarro pecca contra il ius diuino quel Prencipe, che mette in prigione i Clerici, o Monaci, ò presume giudicarli in causa criminale: & similmente pecca contra il ius diuino, quando comanda a' Clerici, o a' Monaci, che celebrino le messe, ò li diuini Officij, perche queste sono cose spirituali. Et finalmente peccaria contro il ius diuino se tentasse di torre, o sminuire questa essentione che hanno i Clerici & Monaci da Dio. Ecco dunque quanto falsamente vi ha insegnato questo Dottore, & come vi hà ingannato sotto il nome del Nauarro. Et il simile fanno tutti gl'altri de' quali fin'hora sono vsciti libretti in simile materia, che tutti sono pieni di nouità, & bugie. Essorto, & prego appresso a pensare, che nessuno vuol meglio a' figliuoli, che il padre, & la madre: che però disse San Paolo, ancorche habbiate molti pedagogi, mà non hauete molti padri. La Madre vostra è la Santa Chiesa Romana, il Padre vostro è il Sommo Pontefice, che in luogo di Christo vi nodrisce, & allieua fin che siate grandi, & capaci dell'heredità del Paradiso. Però douete presupporre, che molto più bene vi vogliono questa Madre, & questo Padre, che cotesti pedagogi, che vogliono insegnarui le regole al rouerscio. Finalmente essorto, & prego a considerare i giuditij diuini, i quali molte volte si fanno sentire ancora in questa vita. Si legge nella vita di santo Stanislao Vescouo, & martire, che Papa Gregorio VII. per i peccati del Rè Boleslao messe l'interdetto in tutta la Polonia, scommunicò il Re, & gli tolse il titolo Regio. Et perche il sodetto Re stette indurato, & impenitente, Iddio lo castigò, con fare, che fosse dispreggiato da suoi, & aborrito da' forastieri. Et perche non per questo si conuertì, aggionse Iddio il secondo flagello, con fare che gli si ribellasse parte del Regno, & nel resto nascessero dissensioni, & seditioni grandi. Et perche ne anco questo bastò, aggionse il terzo flagello, con fare, che come fuora di se andasse fuggendo, & errando per le selue con i suoi cani appresso, & vn giorno cascasse repentinamente morto, & fosse da' proprij cani diuorato. Ecco l'horrendo fine di chi dispreggiaua la scommunica, & l'interdetto del Vicario di Christo, & nondimeno costui non fu mai ardito di commandare che l'interdetto non si seruasse. Il medesimo fine fece Lodouico Bauaro Imperatore, il quale dispreggiando le censure di Papa Giouanni Vigesimosecondo, & poi di Papa Benedetto Duodecimo, vn giorno alla sprouista cascatogli il proprio cauallo sopra, repentinamente si morì, senza hauer tempo di essere assoluto de' peccati, & dalle

& dalle censure, come scriue Giouanni Villano nel lib. 12. cap. 105. Il medesimo Dio è hora, che era all'hora, & la medesima onnipotenza tiene, che all'hora teneua: si che se cosi aspramente punì coloro, che non sforzauano à dispreggiare le censure Ecclesiastiche, mà solo essi le dispreggiauano, che gran cosa saria, che in questo tempo punisse coloro, che non solo essi dispreggiano le censure, mà con minaccie di morte sforzano gl'altri à dispreggiarle? Dunque obbediamo allo Spirito santo, che nel Salmo ci essorta: Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Et altroue: Nolite tangere Christos meos. Et altroue: Et nunc Reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus, & pereatis de via iusta.

DIFESA.

MARSILIO.

Tralascia il Signor Cardinale il fine della Risposta dell'Auttore, perche mutilata, & deforme desinat in Piscem, *mà noi suppliremo al mancamento, à fine, che non apparisca priua d'alcuno de' suoi principali membri. Et perche sua Signoria Illustrissima determina, che la Propositione di esso Auttore sia falsa, perche la caui da falsi principij da esso Signore gettati per terra, nondimeno costando molto euidentemente, che questi consistono, & sono più stabili, & più fermi, che possono essere, non si vede restarui occasione, che necessiti di dare à questa sua determinatione altra risposta se non si volesse ripetere, quanto si è per difesa allegato, onde si uenirà alla dimostratione de gli errori.*

Erra I. perche confonde due Attioni molto fra se stesse diuerse. Quella di vn Giudice superiore, ilquale pro tribunali sedens, *giudica la sentenza del Giudice à lui soggetto, per nulla & inualida, & quella di vn priuato, ilquale tiene, e stima l'istessa senteza dell'istesso Giudice per nulla, & inualida, perche la giudica tale per la certezza, che ha della sua nullità, atteso, che quella prima attione giuridica non può essere essercitata, se non da quello, che hà vna tal Auttorità, & superiorità; & questa seconda può essere essercitata da ogni vno, che hà giuditio. Il Prencipe di Venetia, ò altri, giudicando, stimando, e tenendo le censure di sua Santità nulle, & inualide, non lo fanno come Giudici Superiori à lui in simili cause, mà come quelli à chi è permesso per l'euidenza del fatto stimarle, & tenerle par tali, ilche essendo lecito di fare ad ogni priuata persona, molto più sarà lecito ad vn Prencipe per conseruare la libertà, la pace, e la Religione nel suo stato.*

Erra II. perche dice, che quando vna sentenza è ingiusta, & nulla, non si deue credere al Reo, ma al Giudice. L'Auttore non dice, che si deue credere al Giudice, ne che si deue credere al Reo, perche si l'vno, come l'altro possono essere interessati, & ingannarsi per la passione, ma dice bene che si deue credere à chi per certe, & euidenti ragioni scuopre, e manifesta la verità del suo parere, ne ciò facendo fà male, percioche fa vna cosa laquale è permessa, ne vi è potenza, che possa trattenere il giuditio, & il libero arbitrio d'vn huomo, che non affermi vna cosa per certa, indotto à ciò affermare, e tenere dall'euidenza e certezza delle ragioni, ò che quelli, à chi si scuopre, e manifesta vna tal certezza, & euidenza, non affermino, & tengano il medesimo; anzi quelli nelli quali si esseguisce vna sentenza ingiusta con la forza, se bene non possono fuggire l'essecutione di essa, tuttauolta publicamente si dogliono della ingiustitia, ne per questo meritano biasimo: dunque ne meno debbono essere biasmati quelli, li quali manifestano la nullità, & ingiustitia d'vna censura publicata contro di essi, potendo non solamente tener & affermare che sia nulla, & ingiusta per l'euidenza, ma ancora non osseruarla.

Erra III. perche dice, che li Religiosi, che sono partiti da Venetia, non hanno dato scandalo: io non dirò cosa alcuna per mia inventione, solamente accennarò alcune poche cose, che hò sentito dire dal Popolo scandalizzato: diceua prima che alcuni pochi Religiosi non doueuano preferire il suo giuditio alla Chiesa Catedrale, l'osseruanza della quale era data alli Religiosi dalli sacri Canoni per regola della osseruanza nella materia delle Censure. & che non doueuano condannare col suo essempio gli altri tanto Dotti è Religiosi quanto essi si persuadeuano d'essere. Secondo, che cio faceuano per ambitione di Capelli, & di Vescouati, & per acquistare la gratia di sua Santità, & non perche nel vero sentissero, che la causa fosse giusta. Terzo, che essendo stati difesi, protetti, & in tutte le sue necessità aiutati dal Prencipe, faceuano male à non osseruarli fedeltà in causa temporale, e nella quale l'istesso Prencipe haueua ragione. Quarto, che non corrispondeua la professione, che faceuano, al fatto, perche essi faceuano professione d'andare in lontanissimi Paesi, fra Indiani, & Heretici, per conuertirli, li quali sono parte ethnici, parte scommunicati, & hora si partiuano da quelli fedeli, che erano ingiustamente scommunicati, & interditti. Finalmente alcuni diceuano, che se tutti hauessero seguitato l'essempio loro in partirsi sarebbe restato il Dominio Venetiano come vn Paganesmo senza Sacerdoti, onde i lupi a suo piacere hauerebbono concorso alla destruttione dell'Ouile di Christo: accresceuano l'occasione dello scandalo le parole, che essi Religiosi andauano dicendo, che il Pontefice era Monarca della Christianità, & che bisogna obedirli in ogni cosa ò sia temporale, ò Spirituale da chi si sia: questi sono scandali à dire il vero, che non si possono scusare, liquali se non sono nati dalla cecità di quelli che l'han dato, si dee dire, che tanto più incolpano le loro attioni.

Erra IV. perche concedendo, che l'obedire al suo Prencipe naturale, & concorrere alla sua difesa, è de iure diuino, & che la sentenza del Pontefice è de iure humano, nega senza alcuna ragione la consequenza, cioè che li sudditi hanno fatto bene in obedire più presto al suo Prencipe, che alla sentenza del Pontefice, ne maggior forza hà l'istanza, che sua Signoria Illustrissima aggionge, della prima risposta, dicendo se è de iure diuino difendere la libertà del Prencipe della terra, molto più è de iure diuino, difendere la libertà della Chiesa, che è sposa del Prencipe del Cielo, il che è vero, mà non è al caso, perche li Signori Venetiani non pretendono di togliere alla Chiesa alcuna sua libertà. Percioche lasciando tutte le cose in suo robore, fanno intorno alli delitti, & beni soggetti alla sua Potestà leggi giustissime, & ordinarij giudicij, il che hanno sempre fatto, senza che altri Pontefici Predecessori del presente si siano di cio risentiti, anzi che col tacere hanno acconsentito alle loro giuste operationi. Si che non vi essendo in Venetia, chi procuri di togliere la libertà alla Chiesa, non hanno occasione li Ecclesiastici di difenderla.

Erra V. perche di nuouo confonde la parola Doge, con quella di Prencipe: il Doge non fa cosa alcuna nel Venetiano da per se stesso, il Prencipe, cioè la Republica, è quella, che dà gli ordini, & fa le leggi, si che non occorre rendere odiosa la persona del Doge con attribuirle quello, che si dee attribuire à tutta la Republica.

Erra VI. perche dice, che il Prencipe di Venetia fa carcerare quelli, che non sono suoi sudditi: già si è prouato di sopra il contrario, che li Clerici nelli delitti graui, quæ Spiritualia non attinent, non sono essenti, & per consequenza che sono sudditi, & che la libertà lasciata da Christo nostro Signore alla sua Chiesa, e quella dello Spirito, e dalla seruitù del peccato, come diuinamente si è prouato, oltre gli altri molti Argomenti, & Auttorità, con quella diuinissima dottrina di San Tomaso sopra l'Epistola alli Romani cap. 13.

Erra VII. perche dice, che le leggi, delle quali è la controuersia, fatte dalli Signori Venetiani, sono contro la giustitia, & la pietà: non dirò altro à questo proposito, perche è stata que-

sta Oppo-

sta Oppositione di sua Signoria Illustrißima, dall'Illustrißimo Sign. Antonio Querini Senatore Amplissimo, eloquentissimamente, & fondatißimamente ributtata nel suo Auiso nuouamente posto in luce, e dal Molto Reuerendo Padre Maestro Paolo da Venetia dell'ordine de' Serui nelle sue considerationi.

Erra VIII. perche ricorda, che le sentenze Ecclesiastiche quanto alla Potestà sono de iure diuino, *ilche non si nega mētre si rattengono nelli suoi confini, mà quando li trapassano volendo ferire quelli, che giustamente si seruono della sua temporal Potestà, non solamente non sono* de iure diuino *quanto alla Potestà, mà sono contra* ius diuinum, *& contro ogni ragione.*

Erra IX. perche concedendo, che la presente controuersia non de fide, *mà* de moribus, *aggiunge quello, che ne sua Signoria Illustrißima, ne altri hanno ancora dimostrato, ne, con la diuina gratia, si dimostrarà, cioè, che nelli libri scritti da quelli, che tengono opinione à fauore della Serenißima Republica sono errori* in fide: *errore* in fide *è dire cosa che sia, ò contra la sacra Scrittura, ò contro la definitione della Chiesa, che non può può errare,* tanquam de fide, *ilche non prouarà alcuno, che sia stato mai detto da chi ha difeso, ò difende la causa della Serenißima Republica. Quando si tratta di cosa di tanta importanza, non è lecito persistere nelli generali, si deue venire alli particolari, perche se gli presti indubitata fede; fra tanto si ha da tenere à fauore de gli offesi, mentre sono ripresi, e nō si dimostra la causa della riprensione.*

Erra X. perche confonde il principio con la conclusione, laquale virtute continetur in principijs. *Il Principio, dal quale si caua l'opinione della Republica di Venetia, è* de fide, *& in San Paolo* (Ad Ro. cap. 13.) omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit, *mà la conclusione è opinione certa fondata in tutto quello, che si è detto di sopra. L'Auttore non ha detto, che il Principio insegnato da San Paolo sia opinione, mà ben hà detto, che è certa quella opinione, laquale è fondata in vn principio* de fide, *insegnato da San Paolo, siche la sottigliezza del Signor Cardinale suanisce.*

Erra XI. perche il testo di San Paolo, obedite præpositis vestris, & subiacete eis; ipsi enim peruigilant tanquam rationem pro animabus vestris reddituri: *l'intende che se gli debbia obedire in ogni cosa, & pure San Paolo, ilquale haueua detto de' Prencipi temporali,* omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit, *perche non sia contrario à se stesso, si deue intendere, come tutti l'intendono in quel luogo, della Potestà Spirituale, & sopra l'anime, ilche dimostra la ragione, che i detti Prelati hanno da rendere à Dio, laquale dice che sarà* pro animabus, *e non dice* pro rebus temporalibus.

Erra XII. perche dice che li Signori Venetiani fanno contra la già detta dottrina dell'Apostolo per detto dell'Auttore: l'Auttore non hà mai parlato contro l'Apostolo, anzi nella Propositione Quarta hà stabilito, & confermato la dottrina già detta dell'Apostolo, ne li Signori Venetiani hanno mai fatto cosa alcuna contraria à quello, che comanda l'Apostolo, come si è in tutta questa difesa dimostrato, riconoscendo nel Pontefice la Potestà Spirituale ordinata.

Erra XIII. perche l'Auttore non hà parlato del Capo in Spiritualibus, *ilquale è il Pontefice, mà del Capo* in tēporalibus, *che è il Prencipe, alquale il suddito è per molti, e molti titoli: obligato leggasi l'Homelia 23. di Sā Gio. Chrisostomo sopra l'Epistola alli Romani: ma li Protestanti dicono altro, dicono, che il Prencipe temporale, è ancora Capo* in Spiritualibus, *ilche non dice l'Auttore. In questo luogo siami lecito rammentare quella commune dottrina de Theologi, cioè che il fine, ilqual rende vna operatione lodeuole, e buona, è il primario; & non il secondario, & conseguente: come per essempio, Christo nostro Signore desiderò la morte, & volontariamente si espose ad essa, ilche non potendo seguire senza il peccato di Giuda, di Pilato, e delli Scribi, & Farisei, non per questo si dee dire, che Chisto hauesse per fine il peccato di costoro, & che quella sua operatione d'immensa carità meriti biasimo per questo Capo: concio; cosa, che non si dee far conto del fine secondario, mà solamente del primario per determinare della bontà, & giustitia dell'operatione: così dico io che il fine del suddito è vbedire al suo Prencipe tempo-*

rale nelle cose, che li può comandare, ilche non potendo fare senza lasciar d'vbedire alle sentenze nulle del Pontefice, non si dee dire, che l'attione di quel suddito sia in disprezzo del Papa, percioche il fine di lui è obedire à chi è obligato, & li può comandare, & non di dispregiare il Pontefice, & le sue Censure, lequali ad ogni modo per necessaria consequenza non l'osserua, preferendo il fine superiore, e primario, all'inferiore, e conseguente.

Erra XIIII. perche l'Auttore non hà detto, che li sudditi che mettono la vita per obedire, & difendere il suo Prencipe sono martiri, ma hà detto, che non fanno male, anzi che fanno bene, ne si potrà dire di loro isti sunt triumphatores, qui contempserunt Deum, vt seruarent iussa Principum, *ma si bene* isti sunt triumphatores, qui, vt seruarent vissa Dei, obediuerunt suis principibus.

Erra XV. perche confonde la voce di Dio, con la voce dell'huomo. Samuele parla della voce di Dio che non può errare, & l'Auttore parla della voce dell'huomo, (Ad Hebr. cap. 5.) qui circundatus est infirmitate, *& à questo modo s'intendono le parole,* Qui vos audit me audit, & qui vos spernit me spernit: *cioè quando li Prelati dicono cose giuste, & conforme alla sua Potestà debbono essere ascoltati: altramente haueria fatto male San Paolo, ilquale* restitit in faciē *à S. Pietro* quoniā reprehensibilis erat, (Gal. 5.) *& se questa vniuersale fosse vera, quelli, che hauessero abbracciata la Dottrina di Gio. 22. haueriano fatto bene, & pure ella fu vna manifesta Heresia, perche diceua, che l'anime delli beati non vedeuano Iddio tosto, che vsciuano da corpi, ma che doueuano aspettare insino al giorno del giuditio per vederlo; che questa fosse la dottrina di Gio. 22. lo dicono espressamente, Adriano Papa 6. & il Gersone.* (Ser. de Assūp.) *Finalmente à che Proposito li Summisti dicono, che le censure nulle non si debbono osseruare, se in ogni cosa si deue obedire alla voce del Pontefice ò dell'inferiori Prelati? anzi il Saluatore vuole che si esamini la dottrina, dicendo* (Matt. cap. 7.) à fructibus eorum cognoscetis eos: *e S. Paolo,* (2. ad Timoth. cap. 4.) *accennando che saria venuto tempo, che alcuni Prelati non hauerebbono hauuto dottrina sana, ma che si hauerebbono lasciati guidare dalli suoi humani desideri, ammonisce il suo discepolo Timotheo, che egli non sia di quelli: doue si vede che non si deue ascoltare ogni vno, & in ogni cosa, ma quelli che dicono cose conforme alla sacra Scrittura, & alla verità & all'essempio di Christo, e delli Santi.*

Erra XVI. perche dice, che la Dottrina di Nauarro è contraria à quella dell'Auttore, & pure di parte di essa si è dimostrato con le parole stesse del Nauarro, che è à lui molto conforme, & poco più abasso si dimostrarà del Restante.

Erra XVII. perche chiama dottrina falsa, & nuoua quella delli Priuilegii, di poterli sminuire, ampliare &c. & pure li Pontefici ogni di fanno cose simili con la sua Potestà Spirituale, perche dunque li Prencipi temporali non lo potranno fare con la sua temporale? il Couarr. & il Soto s'intendono ordinariamente, & extra casum necessitatis, *ma in caso di necessità, come per essempio* ad vim repellendam, *come dice il Soto, ò altro, come dicono tutti quelli, che trattano* de Priuilegijs, *non si può negare la dottrina dell'Auttore, anzi è antichissima si* de iure, *come* de facto.

Erra XVIII. perche il Nauarro facendo quell'argomento plus differt Christianus à pagano, quam clericus a Christiano, sed Christianus remanet subditus Principi laico, ergo multo magis Christianus post clericatum remanet subditus Principi laico, *si risolue à dire, che questo argomento è insolubile, & che non si puo risoluere, se nō con dire, che la esentione è* de iure humano: *leggasi l'istesso Dottore cominciando dal numero citato dal Sig. Cardinale insino al Corollario.*

Erra XIX. perche è vero, che comandare, che vno non osserui l'Interdetto valido è peccato, & questo è quello, che dice il Nauarro, mà l'Auttore parla dell'inualido, & del nullo, del quale mentre si ragiona, si hà da ricorrere alla Dottrina dell'istesso Nauarro, laquale si legge nel suo Manuale, nel cap. 27. dal num. 3. insino al fine, ridutta à queste propositioni.

Prima, Nemo tenetur nostra ætate seruare interdictum aliquod, nisi denūtiatū.

Secunda

Secunda. Neque tenetur seruare interdictum, quando est nullum in se, & nullitas est sufficienter publicata, exceptis religiosis, qui debent illud obseruare, si Ecclesia Matrix id obseruet.

Tertia. Interdictum est nullum regulariter in eisdem casibus, in quibus est nulla excommunicatio.

Quarta. Excommunicatio est nulla, siue inualida, quando continet intolerabilem errorem, quē habet illa, quæ datur contra aliquem, ex quo rectè aliquid fecit.

Quinta. Excommunicatio inualida, seu nulla, nihil aliud operatur in foro interiori, siue exteriori, quam quod obligat excommunicatum ad seruandum eam, quoad populus sibi persuadeat, vel persuadere debeat, causas nullitatis ad euitandum scandalum.

Sexta. Idem dicendum de suspensione, & interdicto nullo, quod dictum est de excommunicatione nulla.

Si che hauendo il Principe comandato vn attione di virtù, cioè che non si osserui vn interdetto nullo, il quale vergebat in periculum diuini cultus & religionis, *non ha peccato, anzi ha osseruato la dottrina di Nauarro* ad verbum.

Erra XX. perche niuno nega, che il Pontefice sia Vicario del N. Padre, qui est in cælis, *nelle cose spirituali, mà diciamo di più, che il Prencipe è Padre del Popolo* in temporalibus, *anzi che si come quel figliuolo à ragione non obedisce al Padre, che li vuol togliere li beni che sono suoi particolari, ò causa* dotis, *oueramente* castrensi, *ò* quasi castrensi, *così il Prencipe non dee obedire al Pontefice, se ben è suo Padre* in spiritualibus, *quando pretende di toglierli li beni temporali, & la sua temporale giurisdittione.*

Erra XXI. perche hauendo detto il Signor Cardinal Baronio, che la Repub. di Venetia è decrepita, & che per questo delira, egli all'incontro dice, che è tanto fanciulla, che hà bisogno di pedagogi: la Sereniss. Republ. non è decrepita, ne men fanciulla, è di perfetta età, quāto determina lo fà con gran prudenza, hauendo sempre la mira alla giustitia, & alla pietà, ne hà bisogno di chi l'insegni nelle cose temporali, & nel gouerno de suoi stati, & de suoi sudditi, essendo i suoi Senatori Sapientissimi: quello, che fanno li Auttori, lo fanno da per se stessi per difendere la giusta causa del suo Prencipe, & la verità.

Erra XXII. perche confonde il nome di pedagogo con quello di Dottore, & pure Cicerone lo distingue nel suo Dialogo dell'Amicitia, percioche quello del Pedagogo è essercitio seruile di coloro, che vanno dietro à fanciulli: quello del Dottore è liberale, & nobile d'insegnare ex cathedra, *ne sò, che alcuno habbia scritto insino adesso à fauore della Sereniss Repub. che sia pedagogo, mà si bene hanno scritto, & scriuono Dottori celebri, e stimatissimi, & li Collegij intieri.*

Erra XXIII. perche l'essempio del Rè Boneslao non fà al caso, attesoche il Re Boneslao fù vn'huomo empio, & sceleratissimo, & la Republica è vna adunanza di Senatori Cattolici, & pij, amatori della giustitia, e della Religione.

Erra XXIIII. perche se tutti quelli, che non hanno osseruato l'interdetto, e comandato che non s'osserui, hauessero hauuto da morire, come morì Boneslao, ò auuelenati come morì il Bauaro, e nō di morte subitana, come dice sua Signoria Illustriss. li Christianissimi Filippo Bello, & Ludouico XII. sarebbuno morti à quel modo, anzi tutto il suo Regno, il che non essendo stato così, è segno, che non ogniuno, che comanda, che non si osserui l'interdetto, ò che non l'osserua, morirà à quel modo. Voglio concludere questa mia difesa, ricordando due altri essempi di Pontefici, già che sua Signoria Illustriss. ne hà apportato due di Prencipi temporali: il primo è di Gio. XII. il quale hauendo scommunicati quelli Vescoui, che haueuano discussa la sua causa per ordine di Ottone I. non fù da essi obedito, anzi fù dichiarato nulla la sua sentenza, & pure non si sà, che alcuno di quel Concilio miseramente morisse, la doue il detto Pontefice fece vna morte tanto infame, & miserabile, che non è lecito il raccontarla,

hauendo prima come Bonislao errato per le selue con le fiere per qualche tempo. (Platin. Luithpr.)

Il secondo è di Bonifacio VIII. il quale hauendo scommunicato il Re Filippo Bello di Francia, & interdetto il suo Regno, ne essendo stato obedito, finalmente morì miseramente, del quale scriue così il Platina: Moritur autem hoc modo Bonifacius ille, qui Imperatoribus, Regibus, Principibus, nationibus, populis, terrorem potius, quam religionem iniicere conabatur, quique dare regna, & auferre, pellere homines, & reducere conabatur, aurum vndique conquisitum, plusquam dici potest, sitiens: discant igitur huius exemplo Principes omnes tam religiosi, quam seculares, præesse clero ac populo non superbè, & contumeliosè, vt hic, de quo loquimur, sed sanctè, & modestè, vt Christus Rex noster, eiusque discipuli, ac veri imitatores, & malint a Populis amari, quàm timeri, vnde tyrannorum pernicies oriri meritò solet.

Questi due essempi non ho animo, che siano applicati al presente Sommo Pontefice, alla cui Maestà humilissimamente, & profondissimamente m'inchino come à Vicario di Christo N. S. mà li hò ricordati perche il Sig. Cardinale veda, che il suo argomento, ab exemplo *non hà alcuna forza, sì perche la comparatione non è quale conuiene, sì ancora perche intenda, che se Prencipi interdetti, & scommunicati sono morti miseramente, vi sono ancora de Pontefici, li quali hauendo interdetto, & scommunicato gli altri, sono anch'eglino morti miseramente.*

Finalmente prego sua Illustr. Sign. che mi perdoni se non hauendo potuto far di meno per coscienza di prender e questa difesa, son stato ardito di rispondere, essendo io humile, & basso soggetto, ad vn Cardinale della Chiesa, percioche non si deue sdegnare niuno, per grande che egli si sia, hauendo offeso con i suoi scritti l'innocente, che all'incontro sia l'innocentia difesa con la verità, & in particolare con quella modestia, che ho sempre professato nelli miei scritti, li quali sottopongo alla censura della S. Chiesa, che non può errare.

Da tutto quello, che si è detto fin qua, per difesa della Dottrina dell'otto Propositioni manifestamente si caua, che ella è sana, cattolica, & vera, conforme alla sacra, e diuina Scrittura, alli generali Concilij, alli Sacri Canoni, alle sacre Constitutioni Imperiali, all'essempio delli Santi Romani Pontefici, de Regi, & Imperatori sapientissimi, alla Dottrina de Santi Padri, & in particolare della Glosa, di S. Agostino, di S. Girolamo, di S. Chrisostomo, di S. Giustino Martire, di S. Ireneo, di S. Ambrosio, di S. Bernardo, di S. Thomaso d'Aquino, di S. Gregorio Papa, di Tertulliano, di Theofilatto, & di quelli Dottori Cattolici, che sono stampati doppo il Sacro Concilio di Trento, cioè di Nauarro, di Medina, di Couarruuia, di Soto, di Vittoria, & di Cornelio Iansenio.

Che quelle tre Propositioni, delle quali è la controuersia, sono verissime, Cattoliche, & fondatissime, tratte dalli già detti luoghi della sacra Scrittura, *Concilij generali, Sacri Canoni, Constitutioni Imperiali, Historie, santi, e Cattolici Dottori, cioè che*

Il Sommo Pontefice, nudus, *come dice il Nauarro,* à donariis, & priuilegiis Principum, & iure Pontificatus, *come dice S. Bernardo,* Nullam habet laicam potestatem, neque supremam, neque mediam, neque infimam, neque actu, neque habitu.

Secondo, *che nelle cose, & delitti temporali,* quæ spiritualia non attinent, *come dice il Couarruuia, Gli Ecclesiastici non sono essenti dalla Potestà del Prencipe secolare, in tutto, e per tutto, e* de iure diuino, *mà solamente in alcune cose e delitti, ò* priuilegio ipsorum Principum, *ò per Canone del Pontefice da essi riceuuto, ò per la consuetudine approbata.*

Terzo, che la censura, che costa chiaramente, che è nulla, non solamente non si deue osseruare, mà ne anco si deue temere. In maniera, che di tutta la sopradetta Dottrina, si può dire quello, che della candida Colomba disse lo Spirito santo, ET MACVLA NON EST IN TE, *maßime in quelle due sue ali, dico nella difesa della Cattolica Religione, della Sereniß. Republica, & della sua Libertà, lequali due prerogatiue essendo sue proprie,*

& ancora

& ancora Vergini, speriamo nel fauore del Sig. Iddio, che sempre nella sua virginità senza alcuna macula le conseruarà.

Il che essendo così, come si è detto, prego l'Illustrissimi, & Reuerendiss. Signori Cardinali à questo negotio in ciò deputati, li Illustriss. & Reuerendiss. Ordinarij, a non prohibire, che questa nostra Difesa si legga per tutta la Christianità, & che non uogliano adoperare in questo la potenza, la quale dà scandalo alli pusilli, mà si bene la giustitia per edificare; percioche hauendo l'Illustriss. Signor Cardinale senza alcuna ragione, come si è prouato, diffamato vna dottrina per heretica scismatica, erronea, scandalosa, &c. per tutto il mondo, il douer vuole in tutte le leggi, che all'incontro si legga la sua Difesa, maßime tanto giusta, e ragioneuole, & prender essempio dalli suoi istessi auersarij in questa controuersia, che sono li Sig. Venetiani, liquali lasciano, che si leggano nel suo stato li libri nuouamente vsciti in luce delli Illustrißimi Signori Cardinali Bellarmino, & Baronio & altri; tutto che siano pieni di maledicenze, & calunnie, contro di essi, ne da permettere ciò li trattiene alcun vil timore. ilche molto più si douria permettere da sue Sig. Illustriss. per essere i libri che escono in luce à fauore della Sereniss. Republ. oltre la verità ben prouata, adorni di Christiana modestia, & humiltà, la quale ci sforziamo tutti d'imparare dal diuino Maestro, ilquale & con l'essempio, & con le parole le ci insegnò, dicendo,

Discite à me quia mitis sum, & humilis corde, (Matth. c. 11.)

Della Dottrina poi del Sig. Cardinale non starò in questo luogo à dir altro, se non in breuità quello, che si è detto diffusamente di sopra, che egli non ha in modo alcuno prouate quelle tre sue Propositioni alle nostre contrarie, cioè della suprema monarchia del Papa in temporalibus, *& della sua limitata Potestà, della essentione de Clerici in tutte le cose* de iure diuino, *dell'osseruanza delle censure, ancorche siano nulle; percioche non hà apportato alcun luogo di Scrittura à suo fauore, ò alcun Concilio, ò sacro Canone ben inteso, ò alcun santo Padre, ò fondato Dottore. Ilche non si deue à mancamento di Dottrina attribuire, mà alla condition della causa, laquale prego il sopremo Giudice, che voglia à fauor della verità, & dell'innocenza con la vniuersale allegrezza di tutta la Christianità determinare.*

LAVS DEO.

Gli Eccel. Signori Capi dell'Eccelso Cons. de X. infrascritti, hauuta fede dalli Sig. Riformatori del studio di Padoua, per relatione fatta dalli Reuer. Theologi, à ciò deputati, & dal Circ. Secretario del Senato Giacomo Vico, con giuramento, che nella Difesa di Gio. Marsilio à fauor della Risposta alle otto Propositioni, contra là quale ha scritto l'Illustriss. & Reuer. Sig. Cardinal Bellarmino, da essi diligentemente veduta, & ben considerata, non si troua cosa alcuna contraria alla Santa Fede Cattolica, Principi, & buoni costumi, & è degna di Stampa, concedono licentia, che possi esser stampata in questa Città.

Datum die 11. Sept. 1606.

D. Lorenzo Loredan.
D. Gio. Pasqualigo. } Capi dell'Eccelso Cons. de X.
D. Gieronimo Priui.

Illustr. Consilij Decem Secretarius
Io. Baptista Padauinus.

1606. à 12. Settemb. Regist. in lib. à car. 158.
Antonius Lauredanus offic.
Cont. Blasph.

AL LETTORE.

PERCHE in questa Difesa ho più volte detto, che gli Auttori sono stati fatti ridire, ò che dalli loro libri sono state leuate molte cose sinceramente dette à fauore della Potestà delli Prencipi temporali, per stabilire con questi modi l'opinione *de suprema Auctoritate Papæ in temporalibus*, mi occorre auisare il Lettore, che le citationi da me apportate sono state cauate *ad verbum*, da quei libri, liquali sono incorrotti, & contengono l'opinione de gli Auttori sinceramente; & che, quanto sono più antichi gli esemplari, & lontani da questi nostri tempi, tanto sono migliori, & in particolare desidero, che sia auisato, che il *Caput Nouit, de iudicijs*, stampato in Roma l'anno 1575. appresso Gioseppe de Angelis con licenza de Superiori è quel testo, il quale è stato seguitato dall'Auttore dell'otto Propositioni, & da me, ilquale contiene sinceramente l'opinione del Nauarro, & delli Parisiensi, laquale ne gli stampati dopoi è stata in maniera mutata, che non è più quella, anzi è diuenuta la contraria, cioè del Gaetano: nel che auuertisco tre cose, prima, che da gli antecedenti, & conseguenti non si caua l'inserta opinione, ma la vera stampata l'anno 1575. citata da noi, secondo che hauendo fatto dire al Nauarro l'opinione conforme à quella di Bartolo, senza alcuna causa, fanno dire all'istesso Nauarro, che Bartolo dice, che è Heresia l'opinione da esso Nauarro eletta. Terzo, che l'opinione delli Parisiensi, laquale quiui si dice essere quella dal Nauarro eletta, non è quella, che doppo l'anno 1575. è stata posta nelle sue opere, laquale è quella del Gaetano, mà quella che nell'istesso anno egli nell'allegato testo di Roma esplicò scriuendo al Re di Portogallo sinceramente.

Di più vi voglio auertire, che è stato stampato in Roma il Bellarmino contro le Propositioni, & il Gersone, fatto in Latino da vn Theologo anonymo, con vna lettera pure *de rebus sacris*, ilqual libretto è pur egli *de rebus sacris*, dalche si caua quanto à torto dal Sig. Cardinale sia stato ripreso, ò l'Auttore dell'otto Propositioni che habbia taciuto *iustas ob causas* il suo nome, ò l'interprete del Gersone, che non habbia manifestato il suo.



PRO D. IO. MARSILIO PRESBITERO NEAPOLITANO SACRÆ THEOLOGIÆ DOCTORE.

CORAM vobis Reuerendo P. Inquisitore Generali Venetiarũ cõparuit Dominus Ioannes Marsilius Presbyter Neapolitanus Sacræ Theologiæ Doctor,& exposuit qualiter ad eius notitiam peruenit, quod Romæ affixæ fuerint,& publicatæ quædam literæ citatoriæ,siue monitoriæ,in quibus ad instantiã Reuerendi D.Ludouici Boidi I.V.D.Sanctæ Romanæ,& Vniuersalis Inquisitionis Procuratoris fiscalis,tãquã p edictũ publicũ ab Illustr.&Reuerẽd.DD Card.Generalib.Inquisitoribus,ipse cõparẽs citatus fuit,attento quod iudicialiter constaret ad præfatum coparẽtem non patere tutum accessum,& notorium esset in eius propria persona literas eiusmodi citatorias,ac monitoriales exequi non posse,ad personaliter comparendum in Romana Curia in Officio Sanctæ Inquisitionis,& respondendũ corã ipsis,vel eorum cõmissario generali de fide,ac se expurgandũ ab obiectis de quibus in processu sub pœnis,vt in præfatis literis cõtinetur,ad quas &c. Cui citationi cum ipse cõparens parere nullo modo possit, cum ipse ab hac Ciuitate Venetiarum sub pœna capitis discedere non valeat,neq; illi ad Romanã Curiè pateat tutus accessus,neq; per interiacentia loca securus transitus,ac præterea notorium sit,quod corã suspectis iudicibus citatur,attento quod notorium apud omnes est, quod ipse cõparens sumpserit defendendam quandam Epistolam continentem octo propositiones in materia Censurarum à Sanctitate sua contra Venetam Rempublicam fulminatarum, quæ à præfatis Illustr.Dominis prohibitę fuerunt,& contra quas Illustr.Dominus Cardinalis Bellarminus integrum edidit tractatum , quam ob rem valde eidem cõparenti Iudices præfati , salua semper in omnibus illorum reuerentia,suspecti redduntur, cumq; in Ciuitate Venetiarum adsit Sancti Officij Inquisitionis Tribunal, in quo ter in Hebdomada illius officiales conueniunt, resident, & ius dicunt,quod etiam consueuit à tempore suæ institutionis vsque in præsens ,causas fidei cuiuscumque generis tractare , in illis procedere , & etiam per definitiuam sententiam terminare,neque vnquam ad hanc ciuitatẽ vllę citatoriæ,aut monitoriales literæ contra quasuis personas ab Officio Sanctæ Inquisitionis Ramanæ cõsueuerũt decerni,sed omnes eiusmodi causæ in eo Tribunali iudicãtur, vnde nulla apparẽte causa propter quam præfatus cõparens extra hanc ciuitatẽ debeat citari,meritò illius suspicio augetur , Quibus stantibus prout stant , & ipse comparens quatenus opus sit legitimẽ probare se offert , protestatur coram vobis, quod paratus est quodlibet iudicium fidei in hac ciuitate subire,& ab omnib. sibi obiectis se expurgare,& si quando poterit secure ex hac ciuitate,& Dominio exire,paratus est ad quæcunque loca sibi non suspecta , & coram non suspectis iudicibus cõparere , & fidei suæ rationẽ reddere,protestans,pariter,quod sẽper tenuit, ac in præsentiarum tenet Sanctam Fidem Catholicã Sanctæ Romanę Ecclesiæ,quæ continetur in professione Fidei Sanctę Memorię Pij IV.quã sæpe emisit,& paratus est vsque ad effusionẽ sanguinis confiteri. Quapropter ad nullos actus cõtra ipsum in Romana Curia,aut in ipso S.Inquisitionis Ro. Officio de iure deueniri posse.

Protestans de nullitate omnium, & singulorum, quæ in eius absentia, stantibus præfatis legitimis impedimentis agentur, aut tractabuntur, saluis omnibus alijs rationibus, & iuribus sibi in præmissis, & in alijs quomodolibet competentibus, & nihilominus si quidquam contra huiusmodi suam protestationem attentatum fuerit ex nunc, prout ex tunc, de iniustitia, & de grauamine, & de illorum nullitate protestatur, ac ab eis, & ab illorum quocumque ex nunc prout ex tunc, prouocat, de nullitate dicit, & appellat ad illum, siue ad illos, ad quem, vel ad quos, ac ex nunc prout ex tunc Apostolos petit, non se astringens, &c.

Præsentata, & Acceptata in Tribunali Sanctæ Inquisitionis Venetiarum, vt statim Romam transmitteretur intra tempus in monitorio præfixum, coram Notario, & Testibus, vt in Actis. die 9. Septembris. 1606.



TRATTATO
ET RESOLVTIONE
Sopra la validità delle scommuniche.

DI GIO. GERSONE THEOLOGO & Cancelliero Parisino, cognominato il Dottore Christianissimo.

Tradotto dalla lingua Latina nella volgare con ogni fedeltà.

In Opuscoli due.

AL PIO ET RELIGIOSO LETTORE.

ESSENDO sparsa fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natiuità di N. Sig. contra la Serenis. & religiosissima Republica di Venetia siano state fulminate scommuniche, & censure, & minacciate maledittioni, & interdetti, ilche però non par ragioneuole, nè credibile; perche ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gli ha donato; Io mi son dato à ricercare ne gli approuati Auttori, qual fosse la loro forza, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste. Et leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole degne d'essere scritte in lettere d'oro, Benche l'arma della scommunica sij il neruo della disciplina Ecclesiastica, & molto salutifero per contenere li popoli in vfficio, nondimeno si debbe adoperare sobriamente, & con gran circospettione, insegnando l'esperienza, che se si fulmina temerariamente, & per cose leggieri, più tosto è sprezzato, che temuto, & partorisce più pernicie, che salute: haurei desiderato, che si come quei Santissimi Padri hanno prescritto alli Prelati la regola, che debbono seruare per vsar vna tal medicina à salute, così hauessero insegnato alle deuote, & religiose conscienze, qual fosse il loro debito quando il suo Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Christo N. Sig. & da S. Paulo, & dalli sacri Canoni antichi: & mentre non trouando qui quanto desideraua, riuolgo molti Auttori, mi è passato per mano anco Giouanni Gersone Dottore Christianiss. degno di eterna memoria, così per la santità della vita, come per le molto fatiche fatte in questa Vniuersità, insegnando tanti anni la sacra Theologia; & nel Concilio di Constanza, doue s'adoperò, & con la dottrina, & essempio, & con la qualità che teneua in quel Concilio d'Ambasciatore del nostro Christianiss. Rè, per la vnione della S. Chiesa Romana, & estintione del perniciosissimo scisma.

Et tra molte belle considerationi sparse per tutte le opere sue, doue sempre mostra reuerentissima osseruanza all'auttorità Ecclesiastica, vsata come Dio comanda, & insieme molto dispiacere de gli abusi introdotti da quelli, che cercano la grandezza propria, & non quella di Giesu Christo; Ho trouato li presenti due opuscoli, liquali giudicando essere molto à proposito per le cose, che hora si trattano, à consolatione delle anime timorate, ho voluto tradurli in lingua Italiana, & fargli stampare separatamente, acciò ciascuna pia & religiosa conscienza leggendoli, possi consolarsi, non incorrendo in quella grande auersità che Dio manda alli reprobi di hauer timore delle cose, che non ne sono degne, trepidauerunt timore, vbi non erat timor: *ma secondo l'Apostolo, confortati nel Signore, & nella potenza dello sua virtù, pigliaranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti, & l'arma dello Spirito, che è la parola di Dio. Di Parigi, al primo d'Aprile*

1606.

PIO ET RELIGIOSO LECTORI.



Vulgato rumore, & sparsa passim fama in inclyta hac Ciuitate Parisiorum, ipso die Sanctissimæ Natiuitatis Domini & Saluatoris nostri, contra Serenissimam æquè ac Religiosissimam Venetorum Rempublicam fulminatas fuisse Excommunicationes, ac Censuras, & cõminatas simul Maledictiones, & Interdicta (quod tamen vt rationi minime consonum, ita uix credibile videtur) idq; ea potissimum de causa factum fuisse, quod auitam illam suam cœlestis & euiterni numinis beneficio concessam libertatem alieno cordatè & prudenter submittere renuat arbitrio. Ego probatorum quorundam Authorum reuolutione, seriò inquirere cœpi, quænam huiusmodi Excommunicationum, Censurarum & Interdictorum sit vis & energia, vbi præter demeritum delinquentium improuidè, inconsulteq; omni æquitatis & Iustitiæ contempta ratione fulminantur. Et quidem Sacri Concilij Tridentini Decretis accuratè inspectis, legendo verba hæc digna vt aureis conscripta literis perpetuo duraturæ æternitati consecrentur. (Quamuis Excommunicationis gladius neruus sit Ecclesiasticæ disciplinæ, & ad continendos in officio populos valde salutaris: sobriè tamen, magnaq; cum circumspectione exercendus est, cum experientia doceat, si temerè, aut leuibus ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari, & perniciem potius parere, quam salutem:) in votis mihi maximè fuisset, vt quemadmodum Sanctissimi illi Patres in Spiritu Sancto haud dubiè congregati, Prælatis Ecclesiarum & fidelium cætui præpositis Antistitibus regulam ab ijsdem in huiusmodi remedij applicatione & vsu salutifero obseruandam præscripsere: sic pariter deuotas & religiosas piorum conscientias informassent, quidnam earum muneris foret ac officij, quando earũ Præsides ac Inspectores formæ à Christo Seruatore, Apostolo, & Antiquis veterum Canonum Sanctionibus traditę & præscriptæ ex diametro aduersantes, Censuras intentant Ecclesiasticas, aut in subiectos populos Excommunicationes fulminant; Et cum hic desiderio viderem meo fieri nequaquam satis, Classicorum quorundam inspiciendo authorum vigilias, ecce præ reliquis vnus sese mihi nihil tale cogitanti & inopinè obtulit Ioãnes ille Gerson popularis & Sympatrida meus, Doctoris Christianissimi non immerito à bonis omnibus cognomine donatus, æterna sanè vir memoria dignissimus, tum ob vitæ innocentiam & sanctitatem, tum ob inexhaustos pariter in hac celebri Vniuersitate quondam exanthlatos labores, Sacram longa annorum serie Theologiam omnium cum applausu publicè profitendo, tum etiam in Constantiensi Concilio, vbi doctrina, exemplo, & authoritate qua pollebat, Regis Gallorum Christianissimi ad prædictum Concilium Orator destinatus, resplendens, indefessè admodum pro vnione S.R.E. procuranda, & perniciosissimo schismate tunc temporis suscitato penitus extinguendo cum desudarit, immortalem nominis gloriam citra iniuriam omnem est consecutus. In huius inquam tam præclari profecto viri Opusculis passim euulgatis, præter reliquas quamplures pulchras & elegantes sanè considerationes (in quibus semper reuerenter Ecclesiasticam authoritatem iuxta Diuinorum placita mandatorum exercitam, venerari se officiosè, & obseruare sedulò, vt decet, ostendit; & maxima ac discreta seueritate reprehendit abusus in eandem, temporum iniuria & quorundam malitia & astutia inuectos, qui sua quærendo, non quæ sunt Iesu Christi, propriæ priuatæq; amplitudini student non publico Ecclesiæ inuigilant profectui) hæc duo reperi Opuscula, quæ cum rebus quæ in præsens aguntur valde opportuna & proposito admodum

modum subseruire nostro iudicarim negocio, ad animarum Diuino timore & zelo inflam matarum consolationem, volui ab alijs seiuncta Opusculis separatim euulgare, hac potissimum motus ratione, vt quilibet pietatis studiosus & timoratæ vir conscientiæ, ea perlegendo, exoptata perfrui consolatione possit ac tranquillitate, excusso penitus timore omni haudquaquã metuendo, quem reprobis in multiplicis demeriti pœnam passim Diuina solita est Maiestas potenter immittere, sicut Regius noster Psaltes cecinit: *Trepidauerunt timore, vbi non erat timor*; & iuxta doctrinam Apostoli, confortati in Domino, & in virtutis suæ potentia, arripiant scutum Fidei, illudque indiscreto fulmini opponant, gladium Spiritus accipiendo quòd est Verbũ Dei, Christianã libertatẽ Christiano planè animo & heroico, cũ pietate tamen & moderatione, quam enixissimè tueantur, & defendant.

ITEM AB EODEM DOMINO CANCELLARIO CIRCA MATEriam excommunicationum, & irregularitatum resolutio.

CONSIDERATIO PRIMA.



Ontemptus clauium ecclesiasticarum causat quasi formaliter, & principaliter excommunicationis, vel irregularitatis detrimentum. Sic enim solent communiter Domini Iuristæ dicere; quod irregularitas contrahitur, dum aliquis excommunicatus se immiscet sacris in contemptum clauium. Fundatur autem hæc consideratio principaliter ex illa lege Euangelica Matth. 18. *Si peccauerit in te frater tuus*, sequitur: *dic Ecclesiæ: si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & publicanus.*

CONSIDERATIO SECVNDA.

Contemptus clauium potest interuenire multipliciter in aliquo. Vno modo directè, & causaliter: & hoc propriè dicitur fieri ex contemptu: quando scilicet contemptus est causa actionis principaliter: ita quod non fieret actio, nisi esset ad contemptum clauium: quemadmodum si quis dicat Episcopo excommunicanti: Ego in despectũ vestri, & vestri præcepti nihil agam illius quod iubetis. Alio modo fit contemptus implicitè: quia videlicet est contumax in obedientia: quamvis non ex inobedientia, vel propter non obedire: sed propter aliquod aliud delectabile vel vtile, aliquis peccat contra prælati iussionem: tertio modo dicitur contemptus interpretatiuè omnis voluntaria transgressio cuiuscunque præcepti, & isto modo reperitur contemptus in omni peccato, præsertim mortali, directè, vel indirectè, verè, vel interpretatiuè.

CONSIDERATIO TERTIA.

Contemptus primo modo rationabiliter demeretur excommunicationem, cõsequenter irregularitatem; similiter & secundus, dum iungitur contumacia. Sed tertius contemptus non semper est excommunicationis ecclesiæ, nec consequenter irregularitatis demeritorius. Dicitur, ecclesiæ, notanter: quia omnis peccans mortaliter est à Deo, & apud Deum excommunicatus: sed non semper per ecclesiasticam sanctionem.

CON-

CONSIDERATIO QVARTA.

Contemptus neutro modorum prædictorum dicendus est interuenire contra præceptum aliquod prælati: quando manifestè, & notoriè prælatus abutitur in huiusmodi præcepto clauium potestate: & hoc dum scit,& cognoscit ille, qui nō obedit: nec aliundè generat in se,vel in alijs scandalosum contemptum clauium: Quoniam in hoc talis non est inobediens clauium potestati: sed erroneo clauium abusui.

CONSIDERATIO QVINTA.

Contemptus clauium magis inuenitur quo ad culpam in prælato, taliter (vt præmittitur) abutente sua potestate: quam in non obediente: si comparatio recipiatur abusiua. Est igitur quandoque meritorium,& honorificatiuum ecclesiasticæ potestatis,quod tali prælato in faciem resistatur cum appositione inculpatæ tutelæ: quemadmodum restitit Paulus Petro.

CONSIDERATIO SEXTA.

Contemptus clauium quandoque posset inueniri in vno qui non pareret sententiæ sui prælati; vbi,& quando alius in eadem sententia non obediens, nullo modo contemptus esset reus,præsertim apud Deum. Cuius ratio est: quoniam vnus reputat sententiam iustam, aut quomodolibet obediendum illi: alius vero non: sed scit certitudinaliter,aut probabilitate sufficienti, suum prælatum male vti in præiudicium clauium,& in destructionem ecclesiæ.

CONSIDERATIO SEPTIMA.

Contemptus clauium debet inuestigari ex potestate legitima, & vsu legitimo potestatis illius,qui præcipiendo excommunicat,vel irregularitatē comminatur. Alioquin prælati possent inducere qualemcunque vellent super illos seruitutem: si suis sententijs iniquis, & erroneis semper esset obediendum. Et ita patet,quod hoc commune dictum: *Sententia Prælati,vel Iudicis etiam iniusta timenda est*: indiget glossa. Alioquin non est generaliter verum,si timenda dicatur: quia est sustinenda: nec repellenda: immo in casu, pati illam esset asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.

CONSIDERATIO OCTAVA.

Contemptus clavium plus habet periculi erga personam Summi Pontificis, quam erga inferiores. Quoniam ab abusibus inferioribus patet recursus ad Papam per appellationis subsidium, & si dicatur quod ita potest a Papa fieri appellatio ad Concilium generale. Dixerunt olim ante Concilium generale Pisanum, & Constantiense,quod hoc nullo modo licebat: & allegant iura sua pro se valde (sicut eis videtur) expressa. Sed constanter nunc asseritur,quod est hæresis damnata per Constitutionem expressissimam, & practicatam in Concilio prædicto Constan. prout alibi diffusius est ostensum. Respondetur igitur aliter quod non pro leuibus causis (ubi etiam liceret) potest aut debet pro appellationibus prosequendis Concilium celebrari: sicut habetur recursus ad Papam.

CON-

CONSIDERATIO NONA.

Contemptus clauium non incurritur in multis casibus quibus Papæ mandato non obeditur : dum scilicet abutitur enormissimè, & scandalosissimè potestate sua in destructionem non in ædificationem, sicut tamen dicit Apostolus ideo potestatem datam esse. Exemplum : si Papa vellet thesauros ecclesiarum diripere, aut hæreditates vsurpare, aut in seruitutem abiectam clerum, cum suis bonis, redigere, & iuribus suis spoliare sine causa, quis diceret ista debere tolerari? Quis non censeret posse dici Papæ : cur ita facis? quis non assentiet, in faciem sibi resistendum?

CONSIDERATIO DECIMA.

Contemptus clauium etiam non semper inuenitur apud illos, qui nedum non obediunt sententijs excommunicationum promulgatis per Papam, vel suos: sed etiam non est iudicanda esse apud illos, qui per potestatem secularem aduersus tales prætensas sententias tueri se procurant. Lex enim naturalis dictat, vt possit vis vi repelli. Constat autem, quod tales excommunicationes non debent dici ius, sed vis & violentia, contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus se tueri.

CONSIDERATIO VNDECIMA.

Contemptus clauium, & consequenter excommunicatio, vel irregularitas non incurritur, dum in præmissis casibus dicit aliquis Iuristarum, vel Theologus iuxta conscientiam suam, quod huiusmodi sententiæ non sunt timendæ, vel tenendæ, & hoc præsertim si obseruetur informatio, seu cautela debita, ne sequatur scandalum pusillorum, qui æstimant Papam esse vnum Deum, qui habet potestatem omnem in cœlo, & in terra. Veruntamen expellenda est talium stultitia per informationes idoneas: qui si nolint acquiescere, ipsi iam sunt iudicandi de scandalo non dato, sed accepto, hoc est, de scandalo Pharisæorum, & ex malitia : non pusillorum, & ex simplicitate, vel ignorãtia.

CONSIDERATIO DVODECIMA.

Contemptus clauium dicendus est magis foueri, quam tolli, dum debentes abusui clauium resistere, diuiduntur inter se, & impediunt se, vel per stultitiam, vel per ignauiam, ne communi consensu fiat ambulatio in domo Domini: dum alij fauent abusibus, alij tollere volunt. Veritas est, quod omnis via fauorabilis, & humilis, tentanda est cum summo Pontifice, dum male informatus, fert per se, vel suos, iniustas sententias, quod desistat & reformet : sed si nihil prodest humilis sedulitas, arripienda est virilis, & animosa libertas.

DISCVSSIO ILLIVS ASSERTIONIS
Sententia Pastoris etiam iniusta tenenda est, per eundem Cancellarium.

CAsus est: Quidam se gerens pro Commissario Papæ, posuit in suo processu publico assertionem, quæ sequitur: *Sententiæ nostræ etiamsi essent iniustæ sunt tenendæ, & timendæ.* Quæritur super hac assertione. Primo, si sit falsa, & erronea. Secundo, si sit iudicio fidei reprobanda. Tertio, si assertor sit ad iudicium fidei rationabiliter euocandus. Arguitur quod sit vera: quia secundùm B. Gregorium, Sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta fuerit timenda est. Cui consonat Vrbanus Papa, dicens, quod valde timenda est sententia Episcopi, licet iniustè liget. Sed Papa nedum est Pastor & Episcopus, sed supremus Pastor & Episcopus. Sed contra est dictum Hieronymi, super epistolam Pauli ad Philemonem, & fundatur in dicto Esa. 5. *Si quis dixerit iniustum iustum, abominabilis est apud Deum.* & Gregor. in homil. 27. *Ipse ligandi, atque soluendi potestate se priuat, qui hanc pro suis voluntatibus, & non pro subditorum iuribus exercet.* Et idem: *Tunc est vera absolutio præsidentis, cum interni Iudicis sequitur arbitrium.* Et idem: *Non debet is pœnam sustinere canonicam, in cuius damnationem non est canonica prolata sententia*: constat autem quod sententia iniusta non est canonica.

Ponuntur pro decisione propositiones, quæ sequuntur, ad examinandum.

Hæc assertio proposita in processu publico, si sit erronea in fide & moribus, non est dissimulanter prætereunda, cum sit scandalosa, & ex deliberatione posita. Hæc assertio est vna propositio conditionalis includens vnam consequentiam talem, Si sententiæ nostræ sunt iniustæ, illę etiam sunt timendæ. Hæc assertio conditionalis sic resoluta, si sit falsa, est impossibilis: patet hæc propositio, sicut, & præcedens ex regulis infallibilibus Logicorum: addendo quod assertio prædicta continet istam Vniuersalem, quod omnes sententiæ dicti Commissarij quantumcunque iniustæ sunt tenendæ. Hæc assertio falsa est, quoniam oppositum consequentis stat cum antecedente: quoniam stat, aliquas sententias Pastoris, vel Papæ, & suorum Commissariorum non esse tenendas, immo nec timendas, dum sunt iniustæ. Et hoc in multis casibus. Primo, si sententia lata sit post appellationem legitimam, vt notauit Innocentius III. in epistola ad Archiepiscopum Senonen. Secundo, si contineat errorem intolerabilem: vt notauit idem. Et hoc multipliciter potest euenire, cum nullus Pastor viuens in terris, immo nec Papa, sit impeccabilis, quin possit abuti sua potestate; cum circundatus sit infirmitate; vt dicitur ad Hebr. Vnus casus est: si sententiet expresse vel etiam implicitè contra fidem & Scripturam sacram. Alter, si sententiet in præiudicium veritatis vitæ & iustitiæ; vt si volens rapere sponsam alterius, ferat in contranitentes sententiam excommunicationis. Alter, si sententiet in præiudicium iustæ libertatis, vt si volens vsurpare ciuitatem vnius Principis ferat sententiam excommunicationis in nolentes eam sibi tradere: & ita de multis similibus: vt si excommunicare velit illos qui suo Regi, & suis edictis rationabilibus obediunt. Notauit hæc Inno. vbi prius: & habetur fundamentaliter, ex infallibili

fallibili lege diuina, & naturali: cuius deductionem hic omittimus. Hæc assertio est impossibilis: sequitur hæc ex præcedentibus. Notando quod iura quibus inniti videtur, non loquuntur tali modo conditionali & hypothetico: nec dicunt quod sententia Pastoris sit tenenda: quia longè aliud est dicere, quod sententia aliqua sit timenda, & quod sit tenenda: quia tyrannica iniquitas etiam timeri potest, sed non teneri debet: immo contemni, vel persequi. Hæc assertio censenda est erronea contra bonos mores & canones: patet: quia cum spectet ad mores, & canones (sicut constat) & non est eis conformis in veritate, immo nec esse potest, sicut patet ex præcedentibus, sequitur quod est eis dissona atque cõtraria. Hæc assertio debet in fide meritò suspecta reputari: patet ex præcedentibus, & hoc accipiendo fidem pro obiecto fidei, pro Scriptura sacra & iure diuino. Hæc assertio reddit assertorem suum in fide suspectum: & ita consequenter ad iudicium fidei rationabiliter euocandum, qui compellendus erit, vel se exponere, vel reuocare, vel (si pertinaciter renuerit) relinquendus erit iustitiæ seculari. Consequenter ad aggrauationem dictæ assertionis, cum protestatione, quòd hoc fit ad finem ciuilem & ecclesiasticum, & pro defensione Catholicæ veritatis, & ecclesiasticæ libertatis: & non ad ingerendum crimen lęsæ Regiæ maiestatis, inferuntur propositiones, quæ sequuntur.

Rex Christianissimus Francorum iurauit in sua consecratione defendere, & tenere iura & libertates ecclesiarum Regni sui.

Rex idem pluries à viginti annis citra habuit conuocationem, & Concilium Prælatorum, & Vniuersitatum Regni sui: ad quorum deliberationem, & requestum conclusit solemniter per arrestum curiæ suę supremę parlamenti, quod Ecclesia Gallicana, in se, & in membris suis, ad suas antiquas, & legitimas libertates reduceretur, nominatim in collatione beneficiorum per Ordinarios, & in electionibus faciendis.

Rex idem, & legitimus filius suus nunc regens, nouissimè post quatuor, & quinque annos fecerunt idem arrestum solemniter publicari cum adiectione pœnarum in rebelles.

Rex idem debet reputare quod sententiæ cuiusq; Pastoris, etiam Summi Pontificis, factæ, vel latæ in oppositum mediatè, vel immediatè, sunt iniustæ: & continent errorem intolerabilem contra publicam iustitiam: & in vsurpationem indebitam: & ex consequenti nec tenendæ sibi sunt, nec necessario timendæ: præsertim cum obtulerit in facie Concilij Generalis Constan. se paratum velle prouidere statui Summi Pontificis, sicut alij Reges, & regna pro parte sua. Dicitur hic quod non necessario timendæ: quia possunt timeri à timoratis conscientijs in aliquo casu, quamuis non ob hoc sint tenendæ. Multum enim differt dicere quod sint tenendæ & dicere quod sint timendæ. Et ideo assertor prædictus qui addidit de suo, quod sententiæ Pastoris iniustæ sunt tenendæ, valde temerariè, & scandalosè, & erroneè videtur fuisse locutus: nec iura, quibus inniti videtur, loquuntur modo suo: immo longe modestius, ita vt possint ad verũ sensũ reduci, nõ autem assertio sua, modo quo posita est: sicut patet ex propositionibus ante dictis.

Rex idem potest se tueri contra procedentes in eum, vel suos, occasione prædicta, sicut contra volentes vsurpare possessiones temporales Regni sui: immo magis, quantum spiritualia, & ecclesiastica potiora sunt temporalibus.

Rex idem debet habere subditos suos (præsertim ecclesiasticos) fauorabiles in dicta prosecutione: & obedientes, iuxta monitionem Apostolicam, debent obedire Regi tanquã præcellenti, & hoc præcipuè dum vtitur sua legitima potestate in obseruationẽ proprij iuramenti, & ecclesiasticæ libertatis tuitionẽ.

Rex idem debet protegere subditos suos, si præmissorum occasione, & propter obedientiam sibi factam pati habeant, & assumere causam in se. Et sub hac protectione subditi, tam seculares, quam ecclesiastici: debent, & possunt in quiete viuere, non plus sapientes, quam oportet.

Rex idem potest rationabiliter conqueri de subditis suis, præsertim ecclesiasticis, si in prædicta reductione libertatum inueniantur tepidi, & tergiuersatores, & claudicantes: & potest ab eis per se, aut suos exigere rationes, quibus mouentur sentire contra deliberationes nedum Consilij sui, sed suorum Prælatorum, ac Vniuersitatum Regni sui. Cæterum de pœnis per eundem infligendis, iubet ecclesiastica modestia quiescere, nec habere sermonem.

RESOLVTIONE circa la materia delle scommuniche, & irregolarità.

CONSIDERATIONE PRIMA.

LA pena della scommunicha, ouero della irregolarità, è causata quasi formalmente, & principalmente dallo sprezzo delle chiaui della Chiesa, impercioche gli Giurisconsulti sogliono cōmunemēte dire, che s'incorre in irregolarità, quando alcuno scommunicato, s'intromette nelle cose sacre per sprezzo delle chiaui: & questa consideratione si fonda principalmente sopra quella legge Euangelica à 18. di San Mattheo, Se il tuo fratello peccherà in te, &c. seguita, dillo alla Chiesa, & se non vdirà la Chiesa, habbilo per pagano, & publicano.

CONSIDERATIONE SECONDA.

Può interuenire in molti modi lo sprezzo delle chiaui della Chiesa. Al primo modo direttamente, & causalmente, perche propriamente si dice, che alcuna cosa sij fatta per sprezzo, quando lo sprezzo è causa principale dell'attione, si che non si farebbe se non fusse per sprezzo delle chiaui: come se alcuno dicesse al Vescouo, che li comanda sotto pena di scommunica, Al dispetto vostro, & del vostro precetto, io non farò niente di quello, che voi comandate. Al secondo modo interuiene lo sprezzo indirettamente quando alcuno è pertinace a non obedire, ma non pecca contra il precetto del Prelato per inobedienza, ouero hauendo per fine a non obedire: ma per qualche sua dilettatione, ò vtilità. Al terzo modo si chiama sprezzo apparentemente ogni volontaria transgressione di qual si voglia precetto, & a questo modo si può dire, che in ogni peccato, massime mortale, v'interuenghi sprezzo, ò direttamente, ò indirettamente, oueramente almeno apparentemente.

CONSIDERATIONE TERZA.

Lo sprezzo al primo modo con ragione merita la scommunica, & consequente-

quentemente la irregolarità, & similmente il secondo, quando è congiunta la contumacia: ma lo sprezzo della terza sorte nõ sempre merita la scommunica della Chiesa, nè per consequente la irregolarità; dico della Chiesa, perche ogn'vno, che pecca mortalmente, è scommunicato da Dio, & appresso Dio, ma non sempre per Constitutione ecclesiastica.

COSIDERATIONE QVARTA.

Non si debbe dire che alcun vsi sprezzo in nissuno de' tre modi sopra detti contra il precetto del Prelato, quando esso Prelato in tale precetto manifestamente, & notoriamente abusi la potstà dalle chiaui; & questo mentre lo sà, & conosce colui, che non obedisce, & per altro rispetto non causa in se, ò in altri, sprezzo scandaloso delle chiaui ecclesiastiche: impercioche in questo fatto vn tal' huomo non è disobediente alla potestà delle chiaui, ma all'abuso erroneo di esse.

CONSIDERATIO QVINTA.

Si ritroua maggior sprezzo, & maggior peccato in vn Prelato, che abusi la sua potestà, come è stato detto, che in quello, ilquale non l'obedisce, facẽdo la comparatione nell'abuso solamente: per ilche alcune volte è cosa meritoria, & cede in honor della potestà ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia ad vn tale Prelato, con moderatione, che non ecceda li termini della legitima diffesa, si come San Paolo si oppose à San Pietro.

CONSIDERATIONE SESTA.

Potrebbe auuenire alcuna volta, che nel medesimo caso vno fusse disobediente per sprezzo delle chiaui ecclesiastiche, non obedendo alla sentenza del suo Prelato, doue, & quando vn'altro che non obedisse alla medesima sentenza, nõ fusse reo in modo alcuno di sprezzo, massime appresso Dio: & la ragione di questo è, perche quello reputa la sentenza giusta; ouero per qualunque altra ragione reputa, che se gli debba obẽdire: ma quest'altro non la reputa tale, ma sà certamente, ouero hà sufficiente probabilità, che il suo Prelato vsa male l'autorità sua in pregiudicio delle chiaui, & destruttione della chiesa.

CONSIDERATIONE SETTIMA.

Per conoscere se interuiene sprezzo delle chiaui, si debbe risguardare la potestà legitima, & il legitimo vso della potestà, di quello che comanda sotto pena di scommunica, ouero minaccia irregolarità: altramente li prelati potrebbono imporre sopra loro qual si voglia seruitù, se fusse necessario sempre obedire alle sue sentenze ingiuste, & erronee, & per tanto è manifesto, che hà bisogno di glosa quel detto commune, *la sentenza del Prelato, ò del Giudice, ancorche ingiusta, si debbe temere.* Altrimenti, non è generalmente vero, se si dica che si debbe temere, cioè sostenere, & non resistergli; anzi in alcun caso il sopportarla sarebbe vna patienza asinina, & vn timor da lepre, & sciocco.

CONSIDERATIONE OTTAVA.

Porta piu pericolo lo sprezzo delle chiaui verso la persona del sommo Ponte-

fice,che verſo l'inferiore, perche dagli abuſi de gl'inferiori è aperto il ricorſo al Papa per il beneficio dell'appellatione: & ſe alcun dica che parimente ſi può appellare dal Papa al Concilio Generale, diceuano altre volte innanzi il Generale Piſano,& Coſtantienſe,che queſto non era in alcun modo lecito,& allegauano le ſue ragioni a fauor loro molto chiare (per quanto loro pareua) ma nondimeno al preſente conſtantemente ſi afferma, che il negare la ſuperiorità del Concilio ſopra'il Papa ſia heresia condannata per Conſtitutione eſpreſſiſſima,& praticata nel detto Concilio di Conſtanza, ſi come altroue piu diffuſamente è ſtato moſtrato: per il che ſi riſponde altramente, cioè, che non ſi può, ne debbe celebrar coſi facilmente, & per leggier cauſa vn Concilio,per vdir le appellationi, doue anco fuſſe lecito appellarſi,ſi come facilmente ſi hà ricorſo al Papa.

CONSIDERATIONE NONA.

Non s'incorre nello ſprezzo delle chiaui in molti caſi,ne' quali non ſi obediſce al commandamento del Papa; cioè quando egli abuſa enormiſſimamente, & ſcandaloſiſſimamente la poteſtà ſua a diſtruttione, & non ad edificatione. eſſendo che la poteſtà,come dice l'Apoſtolo, gli è ſtata data in edificatione. Per eſſempio, Se il Papa voleſſe rapire li teſori della chieſa,ouero vſurpar l'eredità,ò ridur in ſeruitù abietta il clero co' ſuoi beni, ò ſpogliarlo ſenza cauſa delle ſue ragioni,Chi direbbe,che tal coſe ſi doueſſero tolerare? Chi non giudicarebbe, che ſi poteſſe dire al Papa,Perche fai coſi?Chi non ſentirebbe che ſe gli doueſſe reſiſtere in faccia?

CONSIDERATIONE DECIMA.

Non ſolo non interuiene ſempre ſprezzo delle chiaui in quelli,che non obediſcono alle ſenteze delle ſcommuniche, publicate dal Papa, ouero da' ſuoi miniſtri, ma nè anco ſi debbe giudicare,che interuenga in quelli, che procurano diffenderſi contra tal pretenſe ſentenze per mezzo della poteſtà ſecolare:Imperoche la legge naturale inſegna,che a viua forza ſi poſſi far reſiſtenza alla forza,ma è coſa chiara, che tal ſcommuniche non ſi debbono chiamar ragione giuridica,ma forza,& violenza,contra la quale è lecito ad ogni huomo,& animo libero il diffenderſi.

CONSIDERATIONE VNDECIMA.

Non s'incorre nello ſprezzo delle chiaui,& per conſeguente nè anco ſcommunicationi, ò irregolarità, quando nelli ſopradetti caſi qaulche Giuriſconſulto, ò Theologo in ſua conſcientia dice, che tal ſorte di ſententie non ſono da temere, nè da oſſeruare,maſſime ſe ſi oſſeruerà la debita informatione,& cautela,che non ſeguiti ſcandolo nelli deboli di conſcientia, & ſcrupuloſi, quali reputano, che il Papa ſia vn Dio,che habbia ogni poteſtà in cielo,& in terra: ma ſi debbe liberar queſti tali dalla ſua ſcicchezza con idonee,& conuenienti informationi,li quali ſe non vorranno acquietarſi ſi douerà giudicare, che il loro ſcandolo non ſia ſcandolo datogli da gli altri,ma ſcandolo riceuuto da loromedeſimi, cioè ſcandolo de' Fariſei,& che naſce da malitia, & non ſcandolo de' deboli, & ſcrupoloſi, che viene da ſemplicità,& ignoranza.

CONSI

Si debbe dire quelli piu tosto fomentare lo sprezzo delle chiaui,che tenerle in riuerenza, i quali douendo resister all'abuso delle chiaui, si diuidono tra loro, & s'impediscono l'vn l'altro,ò per imprudenza,ò per dapocaggine, non caminando nella casa del Signore di commun consenso, mentre alcuni fauoriscono gli abusi, & altri li vogliono leuare. La verità è,che si debbe tentare ogni via fauorabile, & humile,col sommo Pontefice, quando male informato pronuntia ingiuste sententie,ò per se stesso,ò per mezzo di suoi ministri,acciò desista, & le reduchi a debita forma;ma se la humil diligenza non gioua niente,si debbe dar di mano ad vna virile,& animosa libertà.

ESSAMINE DI QVELL'Assertione, Sententia Pastoris etiam ingiusta timenda est, dell'istesso Gio. Gersone Cancelliero.

CASO.

Vn certo,che si faceua commissario del Papa,pose in vn suo processo publico l'assertione,che segue,*le nostre sententie, quantunque fussero ingiuste,si debbono osseruare,& temere*: si cerca sopra questa assertione prima se sij falsa, & erronea: secondo,se si debbe dannarla nel giuditio della fede:terzo,se l'auttore con ragione si possi chiamare in giuditio di fede.

Et prima pare,che sij vera,perche secondo San Gregorio, la sententia del Pastore si hà da temere,ò giusta,ò ingiusta che sia:al quale concorda Vrbano Papa, qual dice,che si debbe molto temere la sentenza del Vescouo, quantunque leghi ingiustamente, ma il Papa non solo è Pastore,ò Vescouo, ma supremo Pastore, & Vescouo.

Ma incontrario è il detto di S.Girolamo sopra la epistola di S. Paolo a Filemone, fondato in quel di Esaia al 5. Se alcun dirà che la cosa ingiusta sia giusta, questo è abomineuole appresso Dio,& San Gregorio nell'homilia 27. quello priua se stesso della potestà di legare,& sciogliere,che la essercita secondo gli suoi appetiti,& non secondo le ragioni de' sudditi. Et l'istesso San Gregorio dice,all'hora l'assolutione del Presidente è vera, quando segue l'arbitrio dell' interno giudice, cioè di Dio: Et ancora l'istesso Santo dice, quello non debbe sostenere pena canonica, ilquale non è condennato per sentenza canonica, ma è cosa certa,che la sentenza ingiusta,non è canonica,&c.

Per decisione si propongono le seguenti propositioni da essere essaminate.

Questa assertione posta in processo publico, essendo erronea nella fede, & nelli costumi,non è da dissimulare, nè da trapassare, perche è scandalosa, & posta deliberatamente. Questa assertione è vna propositione conditionale, che

include vna tal consequenza, ancorche le sentenze nostre sijno ingiuste, nondimeno si debbono osseruare, & temere, la qual assertione così dichiarata, essendo falsa, è ancora impossibile, come è manifesto per le regole infallibili del discorso. Aggiongendo, che contiene vna vniuersale, che tutte le sentenze del detto Commissario (quantunque ingiuste) si debbono osseruare. Questa assertione è falsa, perche l'opposito del conseguente stà con l'antecedente, imperoche è vero, che alcune sentenze del Pastore, ò Papa, & suoi Commissarij non debbono essere osseruate, anzi ne anco temute, quando sono ingiuste, & questo in molti casi: Primo, se la sentenza sij pronunciata dopò l'appellatione legitima, come notò Innocentio III. nell' epistola all' Arciuescouo di Sans. Secondo, se contenga errore intolerabile, come notò l'istesso: & questo può auuenire in molti modi, poiche nessun Pastore, che viua in terra, anzi nè anco il Papa, sia impeccabile, si che non possi abusare la sua potestà, essendo circondato d'infirmità, & imperfettioni, come si dice nella epistola à gli Ebrei. Vn caso, se sententiasse espressamente, ò implicitamente contra la fede, & sacra Scrittura. Vn'altro caso, se sententiasse in pregiudicio della verità, della vita, & della giustitia, come se, volendo alcuno rapir la moglie d'vn'altro, pronunciasse sentenza di scommunica contra chi se gli opponesse. Vn'altro caso, se sententiasse in pregiudicio d'vna giusta libertà, come se volendo vsurpar la Città d'vn Prencipe, scommunicasse quelli, che non volessero dargliela: & così di molti altri simili casi, come se volesse scommunicar quelli che obediscono il suo Rè, & gli suoi editti ragioneuoli. Notò le sudette cose Innocentio nel nominato luogo, & di ciò si hà il fondamento nell'infallibile legge diuina, & naturale, che tralascio di dedurre qui.

Questa assertione è impossibile, il che si conclude dalle cose dette di sopra, notando che li Canoni, & leggi, sopra quali pare che si fondi, non parlano in tal modo conditionale, & Ipotetico, & non dicono, che la sentenza del Pastore si debba osseruare, essendo molto diuerso il dire, che alcuna sentenza si debba temere, dal dire, che si debba osseruare: Impero che la iniquità tirannica si può temere, ma non si debbe osseruare, anzi si debbe sprezzare, & perseguitare.

Questa assertione si debbe riputare erronea contra gli buoni costumi, & Canoni; impercioche appartenendo alli costumi, & Canoni, non è conforme à quelli in verità, nè può esserui, si come è manifesto dalle cose precedenti; adunque discorda da loro, & gli è contraria.

Questa assertione meritamente debbe esser sospetta nella fede, come è manifesto dalle cose dette di sopra, pigliando fede per l'oggetto della fede, cioè per la sacra Scrittura, & legge diuina.

Questa assertione rende l'auttore sospetto nella fede, & per conseguente con ragione si debbe chiamare in giudicio della fede, & si douerà sforzare ad esponersi, ouero riuocarla, & se pertinacemente ricusarà, si douerà lasciare in mano della giustitia secolare.

In consequenza, per aggrauare la sopradetta assertione, si inferiscono le seguenti propositioni, con protesto, che questo si fà per fine ciuile, & ecclesiastico, & per diffesa della verità Cattolica, & della libertà ecclesiastica, & non per offendere la Maestà regia.

Prima, il Rè Christianissimo di Francia ha giurato nella sua consecratione di diffendere, & mantenere le ragioni, & libertà delle Chiese del suo Regno.

Secondo, l'istesso Re molte volte da 20. anni in quà, ha conuocato il Concilio delli Prelati, & Vniuersità del suo Regno, per deliberation de' quali, & à loro richiesta

chiesta ha concluso solennemente per arresto della Corte sua suprema del parlamento, che la chiesa Gallicana si douesse ridurre, & in se, & negli membri suoi, alle antiche, & legitime libertà sue, nominatamente nel conferire li beneficij da gli ordinarij & nel fare le elettioni.

Terzo, l'istesso Re, & il suo figlio legitimo, hora Reggente, vltimamente doppo quattro, & cinque anni, hanno fatto publicar solennemente questo arresto, aggiungendo pene contro li ribelli.

Quarto, l'istesso Re debbe reputare, che le sentenze di qualunque Pastore etiamdio del sommo Pontefice, fatte, & pronuntiate in contrario, ò per mezzo de' ministri, ò immediate per se stesso, sono ingiuste, & cõtengono errore intolerabile contro la publica giustitia, & tendono ad vna vsurpatione indebita, & per conseguente non si debbono seruare, nè è necessario temerle, massime essendosi offerto in presentia del Concilio Generale di Constanza, di esser apparecchiato di voler prouedere allo stato del sommo Pontefice per la parte sua, si come gli altri Re, & Regni. Si dice quà, che non è necessario temerle, perche possono esser temute dalle timorate conscienze, in qualche caso, ancora che non perciò si deuono osseruare; imperoche è gran differenza dire, che si debbono osseruare; & dire, che si debbono temere; & per tanto, pare che il sopradetto auttore, hauendo aggiunto del suo, che le sentenze del Pastore ingiuste si debbono osseruare, habbi parlato molto temerariamente, scandalosamente, & erroneamente; ne gli Canoni, & leggi, sopra quali pare che si fondi, parlano a modo suo, anzi molto piu modestamente, si che si possono ridur al vero senso, alquale non si può ridurre la sua assertione nel modo espresso da lui, si come è manifesto per le propositioni sopradette.

Quinto, l'istesso Rè si può diffendere contra quelli, che procedono contra lui, ouero gli suoi soggetti, per l'occasione sudetta, come contra quelli che vogliono vsurpar le possessioni temporali del suo Regno, anzi più, quanto le cose spirituali, & ecclesiastiche, auanzano le temporali.

Sesto, il debito vuole, che l'istesso Rè habbia in tal negocio gli suoi suggetti, & specialmente gli Ecclesiastici, in fauore, & obedienti, secondo l'ammonitione dell'Apostolo, che debbono obedire al Rè, come supremo: & questo sopra tutto quando adopera la sua legitima potestà, per osseruatione del proprio giuramento, & per diffesa della libertà ecclesiastica.

Settimo, il medesimo Rè debbe tener sotto la protettion sua i sudditi suoi, che non siano per patire per l'obedienza prestata à lui nelle occasioni sudette, & assumer la causa in se. Et i sudditi, così secolari, come ecclesiastici, possono, & debbono viuer quietamente sotto questa protettione, non cercando di saper piu di quel che bisogna sapere.

Ottauo, il medesimo Rè ragioneuolmente può lamentarsi de' sudditi suoi, massime ecclesiastici, se si troueranno tepidi, ò vorranno zoppicare, ò tergiuersare nella restitutione della sudetta libertà, & può esso stesso, ò per mezzo de' suoi ministri, voler saper le ragioni, perche si muouano, à voler sentire contra le deliberationi, non solo del suo Consiglio, ma de gli suoi Prelati, & delle Vniuersità del suo Regno: ma con che pene gli douerebbe castigare, la modestia ecclesiastica non comporta che io ne parli, &c.

RISPOSTA

DEL CARD. BELLARMINO AD VN LIBRETTO,

INTITOLATO

Trattato, e risolutione sopra la validità delle Scommuniche, di Gio. Gersone Theologo, e Cancellier Parisino.



IN ROMA.

Appresso Guglielmo Facciotto.

M. DC. VI.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

RISPOSTA DEL CARD. Bellarmino, ad vn libretto intitolato, Trattato, & resolutione sopra la validità de le Scommuniche, di Gio. Gersone.

QVANTO sia vero quello, che dice Christo Signor nostro, Qui male agit, odit lucem: Ioan. 3. si vede manifestamente in colui, che ha tradotto in lingua volgare, & mandato fuora due piccoli trattati di Gio. Gersone: perche sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in vna sua breuissima Prefatione, & come ne' piccoli Trattati da lui tradotti vi erano non piccoli errori; & quanto poco à proposito fussero l'istessi trattati per il fine che pretendeua, si è vergognato di palesare il suo nome, come anco quello dello Stampatore: anzi per esser più occulto, hà finto di scriuere da Parigi, essendo pur troppo noto, che ha scritto, & stampato in Venetia. Hora acciò costui con la sua hipocrisia non inganni i semplici Lettori, andaremo essaminando le parole della sua prefatione, & poi anco le parole di Gio. Gersone da lui tradotte non con tanta fedeltà, come esso dice. Le prime parole della prefatione sono queste.

1 [Essendo sparsa la fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natiuità di Nostro Signore, contro la Serenissima, & Religiosissima Republica di Venetia, siano state fulminate Scommuniche, & censure, perche la Republica di Venetia ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio gl'ha donato.] Se noi andiamo ricercando tutte le sorte di libertà, che può hauere vna persona, ò vna Republica, non ritrouaremo altre sorte che le sei seguenti: libertà d'arbitrio, opposta alla necessità naturale: libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato: libertà ciuile, opposta alla seruitù de schiaui: libertà di Republica, opposta alla soggettione d'vn Monarcha: libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, opposta alla soggettione d'vn Principe minore ad vn maggiore; & finalmente libertà di far male, opposta alla seruitù della giustitia: qual libertà di far male S. Paolo dice essere vna istessa cosa con la seruitù del peccato: Cum serui essetis peccati, liberi fuistis iustitiæ. Roman. 6. Non credo che l'Autore di questa prefatione parli della libertà dell'arbitrio, che è naturale, nè si può perdere in modo alcuno, se non secondo l'errore de' Lutherani, & altri simili heretici. Nè anco può parlare ragioneuolmente della libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato: perche questa non si perde per obedire al Vicario di Christo, mà si bene per non obbedirgli. Nè si può credere, che parli della libertà ciuile, della quale sono priui li schiaui, nè anco della libertà di Republica Aristocratica, ò Democratica, della quale sono priui quei popoli, che sono soggetti alla potestà Regia, ò vogliamo dire Monarchia: perche nè il moderno Sommo Pontefice, ne anco i suoi predecessori hanno mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venetia, sapendo molto bene che alla Religione Christiana, della quale il Sommo Pontefice ha la cura principale, non repugna nessuna forma di gouerno legitimo, ò sia d'vn Rè, ò di Optimati, ò del

Popolo,anzi questa varietà è di non poco ornamento alla Città di Dio, che è la Chiesa vniuersale. Resta la libertà di Prencipe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, & di questa è verisimile che parli l'Auttore della prefatione : mà senza dubbio veruno s'inganna in dire che la Santità di Nostro Signore fulmina Scommuniche contro la Republica Venetiana, perche ricusa di sottomettere all' arbitrio altrui la libertà,che Dio gl'ha donato. & se si opponga, che il far leggi,& punire i delinquenti è proprio di Principe assoluto: & pure N.S. Paolo V.scommunica i Capi della Republica Veneta, perche non gli vogliono obedire in annullare certe leggi di cose temporali che hanno fatto ; nè in relassare certi delinquenti,che hanno messi in pregione: si risponde,che Paolo V.Sommo Pontefice scommunica i Capi della Republica Veneta, non perche non vogliono obedire in annullare qualsiuoglia legge di cose temporali, mà leggi inique,& impie,in pregiuditio della Chiesa,& in offesa grande di Dio,& del prossimo.Et chi può negare se sia Catholico,che appartenga al Papa,come Pastore vniuersale,riprendere qualsiuoglia Principe ò Republica de peccati loro, & se non obediscono, constringerli con censure Ecclesiastiche ad obbedire? così vediamo che S.Gregorio Papa riprese aspramente l'Imperatore Mauritio per conto d'vna legge,che haueua fatta pregiuditiale al seruitio diuino,& Innocentio III. comme si legge nel ca.Nouit,de iudiciis, dichiara apertamente, che al Sõmo Põtefice appartiene la censura de'peccati di tutti li Principi del Mondo. Non intendimus,dice esso, iudicare de feudo, cuius ad ipsum, Regem videlicet, spectat iudicium, sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus, & debemus. Et più à basso: Cum non humanæ constitutioni,sed diuinæ potius innitamur, quia potestas nostra nõ est ex homine,sed ex Deo,nullus qui sit sanæ mentis ignorat , quin ad officium nostrum spectet de quocumque mortali peccato corripere quemlibet Christianum : & si correptionem contempserit,per districtionem Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicetur quod aliter cum Regibus, & aliter cum alijs est agendum. Cæterum scriptum legimus in lege diuina, Ita magnum iudicabis, vt paruum : nec erit apud te acceptio personarum. Fin qui sono parole di Papa Innocentio. Et Papa Bonifacio nell'Estrauagante Vnam sanctam, de maiorit. & obed. dice benissimo, che la potestà temporale, quando erra,deue essere drizzata dalla spirituale. perche se bene il Principe temporale assoluto non riconosce per superiore nessuno altro Principe temporale : tuttauia se è Christiano, è forza che riconosca per superiore il capo della Christianità,che è il Sommo Põtefice, Vicario di Christo in terra: ilquale Sommo Pontefice, perche ha per fine il bene spirituale dell'anime,non s'impaccia del gouerno de'Principi temporali, mentre essi non vsano la loro potestà in danno delle anime loro,& de'popoli, ò in pregiuditio della Christianità: mà quãdo fanno il contrario,può & deue metterui le mani, & drizzarli, & chi non crede questo non è Catholico.Et se mi dicessi, che quelle leggi non contengono pregiuditio alla Chiesa,ne contengono peccato alcuno ; risponderei, che il giudicare se vna legge contiene peccato ò pregiuditio allaChiesa,tocca all'istesso SommoPontefice,che è giudice supremo: si come il giudicare se vn contratto ciuile contenga peccato di vsura, appartiene al medesimo Giudice Ecclesiastico,alquale appartiene la cognitione de'peccati. Similmente la Santità di Nostro Signor Paolo V. non riprende la Republica Veneta perche voglia punire i sudditi suoi delinquenti,mà perche presume ancora di

cora di metter le mani ſopra le perſone Eccleſiaſtiche, le quali non ſono ſuggette ad altro ſuperiore, che allo ſpirituale, ne fa conto de ſacri Canoni, & delle grauiſſime cenſure fulminate da eſſi contra chi mette mano ſopra le perſone conſecrate à Dio. Dunque chi vorrà conſiderare ſenza paſſione, trouerà che il Papa non procura di priuare la Republica Veneta di altra libertà, che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio mà dal Demonio, & dalla propria malitia, & è vna coſa iſteſſa con la ſeruitù del peccato oppoſta alla vera libertà Chriſtiana. Et ſi come li Principi temporali non permettono libertà di rubbare, & ammazzare, & fare ſimili ſceleratezze a'loro ſudditi, perche ſono pregiuditiali alla quiete, & buon gouerno della Republica; coſi non deue il Sommo Pontefice, che è capo della Chriſtianità, permettere libertà a Principi Chriſtiani di far leggi pregiuditiali alla Chieſa, & alla ſalute delle anime. Et come non deue vn paſtore dar libertà alle pecore di andar vagando doue gli piace, & paſcolare herbe velenoſe, & bere acque corrotte; ne deue il nocchiero dar libertà alla naue di laſſarſi portare da qualſiuoglia vento in ſcogli & ſaſſi: coſi non deue il Sommo Paſtore delle pecorelle di Chriſto, & il principal nocchiero della Nauicella di S. Pietro, dar libertà a'Chriſtiani di perdere eſſi, & far perdere ad altri l'eterna ſalute. Finalmente, come giuſtamente non piace alla Repub. Veneta la libertà di conſcienza, quale hoggi piace a tutti li heretici, perche ben vede, che queſta è libertà di appigliarſi a qualſiuoglia errore, & però fauoriſce, & aiuta il tribunal della ſanta Inquiſitione: coſi non gli deue piacere la libertà di far leggi pregiuditiali all'honor di Dio, & al bene della Madre ſua ſpirituale, che è la ſanta Chieſa, & doueria hauer caro di eſſere di ciò ammonita, & corretta dal Padre ſuo ſpirituale, che è il Vicario di Dio in terra.

2 Paſſa l'Autore ad vn'altra falſità, dicendo [Io mi ſon dato a ricercare ne gl'approuati Autori qual fuſſe la loro forza, quando ſono fulminate per cauſe tanto ingiuſte.] Queſta è la ſeconda falſità, cogionta con vna incredibile temerità, & intollerabile arroganza, perche l'Autore della Prefatione ardiſce di definire che le cauſe della ſcommunica dal Sommo Pontefice fulminata contro la Republica Veneta, ſiano ingiuſte.

Et forſe chi poteſſe parlare con queſto Scrittore, troueria che non è informato del negotio, ne sà quali ſiano le cauſe della ſudetta ſcommunica, maſſime che egli ſteſſo dice, eſſerſi moſſo a ſcriuere ſolo per vna fama ſparſa in Parigi. Onde biſogna, che ſia vno di quelli, de'quali dice l'Apoſtolo: Non intelligentes neq; quæ loquuntur, neque de quibus affirmant. 1. Timoth. 1. E poſſibile, che tu ſij coſi temerario, che ſenza hauer prima ben inteſo il negotio, ſenza hauer molto ſtudiato, ſenza conſultare con huomini dotti, ardiſca di pronuntiare vna ſentenza coſi aſſoluta contro del Vicario di Dio? Et quando bene haueſsi ſtudiato aſſai, & conferito con altri, & fuſſi a pieno informato di ogni coſa, doueui eſſer coſi arrogante di cōdennare d'ingiuſtitia il ſupremo Giudice del Mondo, & queſta tua ſentenza per mezo della Stampa farla nota a tutti? Ma già che tutta la tua ragione, per la quale giudichi eſſer ingiuſte le cauſe della Scommunica del Sommo Pontefice, non ſi fonda in altro, ſe non nella fama ſparſa, che la Republica Veneta ſia ſcommunicata, perche ricuſa ſottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gl'ha donato: & noi habbiamo dimoſtrato chiaramente queſta ragione eſſer falſa: & perche la giuſtitia della ſcommunica fulminata da noſtro Signore è notoria a tutti, & approuata da tutti, eccetto che dall'intereſſati, che ſi guidano per paſsione più che per ragione, non ſpenderemo più parole in rifutare queſta falſità.

3 Se-

3 Seguita la terza [Et leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole degne di essere scritte in lettere d'oro : E benche l'arma della scommunica, &c. hauerei desiderato, che si come quei santissimi Padri hanno prescritto alli Prelati la regola, che debbono seruare per vsare vna tal medicina a salute: così hauessero insegnato alle diuote, & religiose conscienze, qual fusse il loro debito, quando il suo Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Christo Nostro Signore, & da S. Paolo, & dalli sacri Canoni antichi.] Non contento l'Autore di hauer detto vna falsità contro del Sommo Pontefice, ne aggiogne vn'altra contro del Concilio vniuersale, acciò così faccia ingiuria al capo, & alle membra principali di santa Chiesa. Dunque riprende questo Autore il sacro Concilio di Trento d'insufficienza, perche hauendo ordinato a' Prelati, che non si seruino delle scommuniche per cause leggieri, non habbia insieme insegnato a' laici come si deuono portare quando i loro Prelati non seruano questo ordine, il quale è conforme all'ordine di Christo, di S. Paolo, & de' sacri Canoni antichi. Ma, se hauesse voluto leggere tutto il Decreto del sacro Concilio, & nō solo le prime parole, hauerebbe ritrouato quello che finge di desiderare, & haueria conosciuto quanto falsamente attribuisce al Concilio l'insufficienza della dottrina. Il Decreto, che esso allega, è il terzo della Sessione vltima, in materia di riforma: & si come nel principio del Decreto si auisano li Prelati, che nō si seruino dell'arme della scommunica, temerè, & leuibus de causis, cioè temerariamente, & per cause leggieri: così nel fine si auisano i laici etiandio constituiti in magistrato politico, che non tocca a loro giudicare, se il Prelato in scommunicare osserua l'ordine debito: & però comanda a' magistrati secolari, che nō ardischino impedire, che il Prelato non fulmini la scommunica, nè meno comandare, che reuochi la scommunica, sotto pretesto che non sia conforme all'ordine debito. Nefas autem sit sæculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Iudici, ne quem excommunicet, aut mandare, vt latam excommunicationem reuocet, sub prætextu, quod contenta in præsenti Decreto non sint obseruata: cum non ad sæculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat. Queste sono parole del sacro Concilio, il quale ha prouisto ad ogni cosa : & ha insegnato che l'officio de' Magistrati secolari non è di resistere con forza, & violenza alla publicatione delle scommuniche, come hoggi fanno i Magistrati della Republica di Venetia, ingannati da persone, che più si dilettano di adulare, che d'inseguare la verità, vno de' quali è costui, a chi noi rispondiamo.

4 Ma passando più oltre aggionge l'Autore, & dice [Et mentre non trouando qui quanto desideraua, riuolgo molti Autori, mi è passato per mano anco Giouanni Gersone, Dottore Christianissimo, degno di eterna memoria, &c.] Non si può negare, che Giouanni Gersone non sia stato vn Dottore di molta scienza, & pietà: ma l'infelicità de' tempi, per la lunghezza dello Scisma nella Chiesa Romana indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quella età, a sentir poco bene della potestà della Sedia Apostolica. Percioche volendo per mezo del Concilio generale rimediare allo scisma, & indurre i Pontefici di diuerse obbedienze a sottomettere alla dichiaratione del Concilio le loro pretensioni, si messero ad inalzare sopra modo l'autorità de' Concilij, & sbassare grandemente quella del Sommo Pontefice. Et di qui nacque che caddero in manifesti errori, contrarij alle sacre Scritture, & alla commune sentenza de' Theologi che furono & prima, & poi di quei tempi. Onde l'auttorità del Gersone in quelle

quelle materie che concernono la potestà Papale, non è di momento alcuno: & non mancauano molti altri Scrittori più sicuri, che si poteuano allegare per intendere sin doue si stende la forza della Scommunica, come sono S. Tomaso, S. Bonauentura, S. Antonino, & infiniti altri, senza addurre vn'Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo nella materia, della quale si tratta al presente.

5 Ma sopra tutto è degna di riprensione la causa, che ha mosso l'Autore della prefatione a tradurre, & mandare in luce li due trattati del Gersone [acciò, dice egli, ciascuna pia, & religiosa cõsciẽza, leggẽdoli, possi consolarsi non incorrendo in quella grande auersità, che Dio manda alli reprobi, di hauer timore delle cose, che nõ ne sono degne, Trepidauerunt timore, vbi non erat timor.] Ecco doue arriua la cecità humana, à seruirsi delle parole di Dio per tor via il timor di Dio. Nel Salmo decimoterzo, & nel quinquagesimosecondo, il Profeta santo dice, che gli huomini empij non temeno il vero Dio, che è degnissimo di esser temuto, Non est timor Dei ante oculos eorum: & per il contrario temono i Dei falsi, che non hanno forza nessuna, illic trepidauerunt timore, ibi non erat timor. Et hora questo nuouo Dottore piglia le parole del Salmo al rouerscio, volendo cõ esse persuadere che nõ si tema il Vicario di Dio, & per cõsequenza non si tema il vero Dio, per che esso dice alli suoi Vicarij, Qui vos audit, me audit & qui vos spernit me spernit. Luc. 10. Molto contrarie sono le parole di S. Gregorio alle parole di questo nuouo Theologo. Perche quello nell'homelia 26. parlando della Scommunica dice, che la sentenza del Pastore si ha da temere, ò sia giusta, ò ingiusta: & questo dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta, cade nell'auersità de' reprobi, che temono doue non ci è causa di temere. Et non si ferma qui il male, che nasce da questa dottrina, ma và crescendo fin' all'vltima ruina delle anime. Perche chi non teme le censure del Sommo Pontefice, molto meno temerà quelle de' Vescoui: & chi comincia a dispregiare gl'ordini del Capo della Chiesa, non si farà conscienza di dispregiare qualsiuoglia altro ordine. Con questo artificio Martino Luthero ha persuaso a molti, che la libertà Christiana consiste in hauer la conscienza larga, & non temere di preuaricare tutti gl'ordini di S. Chiesa, & così habbiamo visto tanti Religiosi, & Religiose, senza scrupulo veruno vscir de' Monasterij, gettar via l'habito sacro, pigliar marito ò moglie: & tãti popoli calpestrare le sacre imagini, scordarsi delle vigilie e feste, non saper più che cosa sia Quaresima, Confessioni, Vesperi, & Messa: & finalmente vediamo da questo principio di non temere la potestà del Vicario di Christo in terra, esser ridotte alcune Prouincie senza vestigio di Christiana Religione.

6 Alla fine l'autore di questa prefatione non gli bastando essersi mal seruito di vn luogo del Testamento vecchio, si serue anco male del Testamento nuouo, dicendo: [Ma secondo, l'Apostolo, confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù, pigliaranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti, & l'arme dello spirito, che è la parola di Dio.] Non poteua più apertamente Luthero, nè Caluino seruirsi della parola di Dio contra Dio. Parla l'Apostolo nell'epistola a gl'Ephesi nell'vltimo capitolo, della resistenza, che hanno da fare li fideli contro del Demonio infernale, Vt possitis stare contra insidias Diaboli. Et poco appresso: In omnibus sumentes scutum Fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere. Come anco dice S. Pietro: Cui resistite fortes in Fide. Et S. Iacomo: Resistite Diabolo, & fugiet a vobis. Et questo nuouo Theologo applica questa resistenza alle censure del Sommo Pontefice: come se l'Apostolo, in cambio di dire, armateui con la Fede, & con la paro-

la di Dio per resistere al Demonio, hauesse detto, armateui con la Fede, & con la parola di Dio, per resistere a Dio nel suo Vicario. Et quale è quella Fede, ò quella parola di Dio, che insegni resistere al Vicario di Dio? anzi qual'è quella Fede, quella parola di Dio, che non c'insegni ad essere suggetti, & obbedire a'Prelati di Santa Chiesa? non dice S. Paolo nel capitolo 13. dell'Epistola a gl'Hebrei: Obedite Præpositis vestris, & subiacete eis? Non dice Christo istesso, Matth. 18. Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus?

Ma, già è tempo, che veniamo a considerare le considerationi del Gersone, & chiaramente dimostrare, che ouero non fanno a proposito, o sono erronee.

1 La prima consideratione è, che la Scommunica, & la irregularità principalmente si fondano nel dispregio delle chiaui della Chiesa, cioè della potestà Ecclesiastica.] Questa consideratione è vera, intendendo per dispregio la disobedienza, ò vogliamo dire contumacia, & non è contraria al fatto di Nostro Signore.

2 La seconda consideratione è, che il dispregio delle chiaui può essere in tre modi, direttamente, ò indirettamente, ò apparentemente.] Così dice l'interprete poco fedele; perche il Gersone non dichiara il terzo modo con la parola apparenter, ma con la parola interpretatiue. Le quali parole sono quasi contrarie, perche apparente è quello, che pare, & non è, interpretatiuo è quello che non pare, & è. Ma poco importa questo fallo al negotio di che si tratta.

3 La terza consideratione è, che il dispregio delle chiaui nel primo & secondo modo, ragioneuolmente merita la scommunica, & consequentemente l'irregularità: ma nel terzo modo non sempre merita la Scommunica della Chiesa, ma si bene quella di Dio, perche chi pecca mortalmente è scommunicato da Dio.] In questa consideratione non ci è altro di male, che l'vltime parole, perche parlandosi propriamente della Scommunica, non è vero che ogn'vno, che pecca mortalmente, sia scommunicato da Dio: altrimente non potriano i peccatori senza nuouo peccato trouarsi alla Messa ò diuini offitij, il che è falso come ogn'vno sà.

4 La quarta consideratione è, che non si deue dire, che vno dispregi le chiaui in nessun de'tre modi, quando il Prelato manifestamente, & notoriamente abusi la potestà delle chiaui.] Questa consideratione è vera se si parli dell'abuso delle chiaui in cose essentiali, come saria quando il Prelato eccedesse la sua potestà, ò scommunicasse senza far prima monitione nissuna, ò comandasse sotto pena di scommunica cose contrarie al comandamento diuino, perche allora si potria dire con S. Pietro: Obediendum est magis Deo, quam hominibus. Actor. 5. Ma se bene è vera la dottrina del Gersone, tutta via l'intentione dell'interprete può essere molto velenosa, poiche forse vole, che le genti credano che la scommunica che N. S. ha fulminato, sia vn abuso notorio delle chiaui: essendo per il contrario vso legitimo, & santissimo, come si potria chiaramente mostrare quando si trattasse di questo.

5 La quinta consideratione è, che quando il Prelato abusa la potestà delle chiaui, più sprezza egli le chiaui, & più grauemente pecca, che non fa il suddito quando non obbedisce al suo Prelato, & di qui si raccoglie, che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato, come fece S. Paolo a S. Pietro.] In questa consideratione ci saria assai da dire, ma perche poco fa al nostro proposito, diremo solo due cose. La prima, che la dottrina del Gersone pare poco secura, & meno fondata, perche lassando le comparationi, che possano variarsi secon-

si secondo le varie circonstanze, onde può essere che hora pecchi più il Prelato, che vsa male la potestà, & hora pecchi più il suddito, che non obbedisce: se consideriamo solamente l'vsar male la potestà, & il non volere obbedire alla potestà, maggior peccato è non voler obbedire, che vsar male la potestà: perche chi vsa male la potestà, fa vn peccato d'ingiustitia, & offende vn'huomo suo suddito: ma chi non vole obbedire al Prelato, che giustamente comanda, & dispregia la sua scommunica, fa vn peccato di ribellione, & offende la Diuina Maestà nel suo Vicario, & così disse Chtisto: Qui vos spernit, me spernit. Luc.10. & l'Apostolo nella prima de Thessalonicensi al 4. cap. Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum. Et questo dispregiare Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta nel 1. libro delli Regi al cap. 15. vna sorte d'idolatria. La seconda, che se bene in qualche caso può essere meritorio resistere in faccia al Prelato; nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo, & di grauissimo eccesso. Et il portare questa consideratione al proposito presente, per incitare i sudditi a dispregiare i comandamenti del Vicario di Christo, è cosa insopportabile: perche S. Paolo non fece resistenza a S. Pietro in materia di obbedienza, ma in materia di vna certa osseruanza legale: & piacque a Dio, per mostrare al Mondo l'humiltà di S. Pietro, permettere che in vn certo articolo di osseruanza legale, fusse S. Paolo più illuminato di S. Pietro, & così S. Pietro accettò volontieri la correttione fraterna di S. Paolo, massime che S. Paolo era Apostolo, & pieno di Spirito santo non meno di S. Pietro: ma in materia di obedienza, & riuerenza, sappiamo che S. Paolo sempre essorta i sudditi ad obbedire a'loro Prelati: & esso stesso venne a Hierusalem a visitar S. Pietro, & conferir con lui l'Euangelio, che predicaua, se bene l'haueua per reuelatione, come esso testifica nel primo capitolo dell'epistola a'Galati. Hora, che consequenza saria questa, S. Paolo Apostolo, & vaso di elettione, prese ardire di ammonire S. Pietro; donque saranno opera meritoria i popoli a resistere in faccia al Sommo Pontefice, quando gli comanda sotto pena di scommunicã? questa non saria consequenza di buon Logico, mà di peruerso scismatico.

6 La sesta consideratione è, che può darsi caso tale, che vno non obbedendo al Prelato sia dispregiatore delle chiaui, & vn'altro similmente non obbedendo al Prelato nõ sia dispregiatore: perche quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, ò per altra ragione crederà, che ci sia obligo di obbedire, doue che il secondo saprà di certo, ò hauerà sufficientemente probabilità, che il suo Prelato vsa male della potestà delle chiaui.] In questa consideratione non ci occorre altro da dire, se non che non basta qualsiuoglia probabilità, ne probabilità di qualsiuoglia abuso della potestà delle chiaui, per non essere obligato di obbedire al Prelato. Anzi, secondo la dottrina commune, acciò vno non sia obligato di obedire, bisogna che sia certo, & notorio che il Prelato in cosa essentiale abusi la potestà. perche è regola generale data da S. Agostino nel libro 22. cõtra Fausto al cap. 75. & seguitata da gl'altri, che il suddito è obligato ad obbedire, non solo quando è certo che il Superiore non comanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo se comandi cosa contra Dio, perche in caso di dubio ha da seguitare il giuditio del superiore, & non il suo proprio: & allora solo non ha da obedire, quando è certo che comanda contra Dio: poiche come s'è detto di sopra: Obediendum est Deo magis, quam hominibus.

7 La settima consideratione è, che per conoscere il dispregio delle chiaui, si ha da guardare la potestà legitima, & il legitimo vso della potestà: & però ha bisogno di Glosa quel detto commune, la sentenza del Pastore, ò del Giudice, an-

cor che ingiusta si deue temere.] Questa è buona consideratione, & la glosa di quel detto commune si troua ne'sacri Canoni, ne'quali è quell'istesso detto, cioè nel decreto di Gratiano 11. quæst. 3. per molti capitoli, & la somma è, che la sentenza del Pastore si hà da temere, quando è ingiusta, ma valida: come quando non gli manca nessuna parte essentiale, ma solo qualche cosa accidentale: per essempio, vn legitimo Prelato scommunica vn suo suddito per causa giusta, hauendolo prima auisato, ma non lo scommunica per puro zelo di giustitia, ma per odio particolare che li porta, ò non l'ammonisce tre volte, ò non mette la sentenza in scriptis; questa scommunica è ingiusta, ma valida, & però si deue temere. Quando anco fusse veramente inualida, ma non si sapesse l'inualidità si deue similmente temere, almeno per lo scandalo. Ne mi stendo a prouare queste cose, perche sono chiare, nè anco il Gersone le negaria. Et da questa consideratione potrà ciascheduno raccorre, che la sentenza di N. S. Paolo V. fulminata contro li capi della Republica Veneta, ha tutti li requisiti cosi essentiali, come accidentali, & però si deue temere, essendo non solo valida ma giustissima. Perche, se ricerchi la potestà legitima, trouerai che è potestà suprema, data da Dio, vniuersalissima sopra tutti quelli, che pretendono essere pecore dell'ouile di Christo, & membra del corpo mistico della Chiesa, & Cittadini della Città di Dio, & domestici nella casa dell'istesso Dio. Che sia potestà vniuersale si vede chiaro in quelle parole: Quodcumque ligaueris, & quodcumque solueris: Matth. 16. Et che sia sopra tutti, si vede in quelle altre parole: Pasce oues meas: Ioan. 21. Doue non si ristringe a queste o quelle pecore, ma rinchiude tutte quelle che sono sue: & chi questo non crede non è Catholico. Se ricerchi l'vso legitimo, trouerai che non ci sono mancate molte admonitioni, ne alcuna di quelle cose, che ricerca l'ordine giuditiario. Se finalmente ricerchi la causa, trouerai che è stata la difesa della Ecclesiastica immunità, la quale il sacro Concilio di Trento sess. 25. cap. 20. dice esser fondata nell'ordinatione diuina: & nelle Constitutioni de sacri Canoni: & per laquale sappiamo che molti santi Prelati hanno combattuto fin'alla morte, & Dio ha illustrato S. Tomaso Cantuariense con infiniti miracoli, & l'ha dichiarato vero Martire suo, come anco poi lo dichiarò la Chiesa, per hauer sparso il sangue per la libertà dell'istessa Chiesa.

8 L'ottaua consideratione è, che più pericolo apporta l'abuso delle chiaui nel sommo Pontefice, che nell'inferiori, perche da gl'abusi dell'inferiori, si può appellare al Papa, ma dall'abusi del Papa, non si può appellare se non al Concilio Generale, il quale non si può cosi facilmente congregare. Et se bene prima del Concilio di Costanza si teneua da molti che non fusse lecito appellare dal Papa al Concilio: nondimeno l'istesso Concilio ha dechiarato espressamente essere heresia il negare la superiorità del Concilio sopra del Papa.] Questa consideratione contiene vn errore grauissimo, & manifestissimo, & chi mette in campo questo errore à proposito delle cose presenti, si dimostra poco Catholico. Et per cominciare dal Concilio di Costanza si dice tre cose. La prima, che detto Concilio non hà dichiarato in nessun luogo essere heresia negare la superiorità del Concilio sopra del Papa: veggasi, & riueggasi bene tutto il Concilio, & non vi si trouerà cosa tale. La seconda, che il sudetto Concilio nella 4. sess. fa vn decreto, doue dichiara, che l'istesso Concilio di Costanza rappresenta la Chiesa vniuersale, & ha potestà da Christo immediatamente, alla quale potestà è obligato di obbedire ogn'vno, & anco l'istesso Papa. Il qual decreto s'intende da huomini dottissimi, che non parli di qualsiuoglia Papa, ma del Papa dubbio, come era allora, che tre diuersi huomini si teneuano per Papi, & haueuano i loro seguaci,

guaci,& questo è verissimo, che la Chiesa ha potestà di dichiarare qual sia il vero Papa, & che quelli, che al tempo del scisma litigano del Papato, sono obligati di obedire alla sentenza della Chiesa, & del Concilio Generale. Mà che quando il Papa è canonicamente eletto, & indubitatamēte è tenuto per Papa, sia obligato di obedire alla Chiesa ò al Cōcilio, da quel decreto nō si puo raccorre. La terza, che quel decreto nō può hauere altra forza, che di remediare allo scisma, perche nō essendo in quel tēpo il Papa nel Cōcilio, era quel Cōcilio vn corpo sēza capo, & cosi nō haueua autorità di dichiarare cose di fede, ne altre simili di maggiore importāza. Et se bene poi Papa Mart. V. approuò il Cōcilio Constantiense, l'approuò solo quāto a' decreti fatti cōciliarmēte, come furono quelli che si fecero cōtra dell'heresie di Giouāni Vvicleffo, & di Gio. Hus: ma il decreto della superiorità del Concilio sopra del Papa, nō fu fatto Conciliarmēte, cioè cō essami & dispute precedēti, & con pigliare i voti de' Padri, ma fu vn decreto fatto semplicemēte quāto bastaua per rimediare allo Scisma. Onde poi Pio II. nel Concilio Mantuano scommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio: & la medesima scommunica rinouò Papa Giulio II. come testifica Siluestro, Verbo excommunicatio VII. num. 93. & dipoi tutti li Sommi Pontefici la rinouano nella Bolla detta in Cæna Domini: & finalmente Papa Martino V. con il voto dell'istesso Concilio di Costanza, dichiara che i suspetti di heresiá deuono essere interrogati di molti articoli, & in particolare, se credano che il sommo Pontefice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio. & certo se la suprema potesta è nel Papa, non può essere che il Concilio sia sopra del Papa, altrimente la suprema potestà saria nel Concilio, & non saria nel Papa, & di qui si vede, che il Concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si deue intendere come habbiamo detto, altrimente saria cōtrario à se stesso, & quādo si admettesse contrarietà, più si doueria credere al decreto secōdo, fatto dal Papa, & dal Concilio insieme, che al primo fatto dal Concilio senza Papa, cioè dal corpo senza capo. Ma, lassando da parte il Concilio di Constanza; che l'opinione del Gersone sia manifestamente erronea, si puo prouare con somma breuità, con l'auttorità della Scrittura, de' Concilij, & della ragione. La sacra Scrittura in nessun luogo dà autorità alla Chiesa, ò a' Concilij sopra de loro Pastori, & molto meno sopra del sommo Pastore, ma si bene al rouerscio dice S. Paolo ne gl'atti Apostolici al cap. 20. che Dio hà posti li Vescoui per reggere la Chiesa di Dio: & al suo Vicario disse Christo, Matth. 16. Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam: doue che Christo facendo Sāto Pietro fondamento della Chiesa, fu come farlo capo del corpo mistico della Chiesa, perche quello che è il fondamento nella casa, è il capo nel corpo. Et noi vediamo, che il capo ha potestà sopra tutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non ha potestà sopra del capo. Cosi in S. Giouanni al 21. quando Christo disse à S. Pietro: Pasce oues meas, lo fece pastore di tutto il suo ouile; & non è dubbio, che l'ouile non ha auttorità sopra del Pastore, ma si bene il Pastore sopra dell'ouile. Finalmēte quādo disse il Signore in S. Luca al 12. Quis est fidelis dispensator, & prudēs, quem constituit Dominus super familiā suam? senza dubbio dichiarò, che il Vescouo nella Chiesa particulare, & il Papa nell'vniuersale, è come vn Maiordomo, ò Mastro di casa generale, nella famiglia di Dio. Et si come il Maiordomo ha potestà sopra della famiglia, ma la famiglia non ha potestà sopra di esso, cosi il Vescouo ha potestà sopra la sua Diocesi, & il Papa sopra tutta la Chiesa, & la Diocesi non ha potestà sopra del Vescouo, nè la Chiesa, etiandio congregata nel Concilio, ha potestà sopra del Papa, & però soggionge in quell'istesso luogo il Saluatore, Quod si dixerit seruus ille in corde suo, moram facit Dominus meus venire, & cæperit percutere seruos, & ancillas, edere, & bibere, & inebriari, veniet Dominus serui illius in die qua non sperat, & diuidet eum

partémq; eius cum infidelibus ponet. Dalle quali parole si raccoglie, che quando il Maiordomo della Casa di Dio non si porta bene, non vole Dio, che sia punito dalla famiglia, ma riserba a se stesso l'autorità di giudicarlo, & punirlo. Dunque, secondo le Scritture sante, non hauendo la Chiesa, & per consequenza il Cōcilio che rappresenta la Chiesa, potestà veruna sopra del Papa, ne seguita che non si può appellare dal Papa al Concilio, ma si bene dal Concilio al Papa. La medesima verità che habbiamo prouato con la Scrittura, testificano ancora i sacri Concilij. Quādo S. Marcell. Papa cōmesse quel fallo di sacrificare a gl'idoli per timore della morte: si cōgregò vn Cōcilio grāde in Sinuessa, per trattare di questa causa, ma tutto quel Concilio confessò, che non era in sua potestà di giudicare il Papa, Prima Sedes a nemine iudicabitur. Et di questo Concilio fa mentione Papa Nicolo primo in vn' Epistola all'Imperator Michele. Similmente vn Concilio Romano congregato da S. Siluestro Papa, nell'ultimo Canone dichiara, che la prima Sedia, che è quella del Papa, non può essere giudicata da nessuno. Il Concilio Chalcedonense, che è vno de' quattro primi Concilij generali, nella terza attione condāna Dioscoro Patriarcha d'Alessandria, insieme con tutto il Concilio secondo Efesino, perche hauesse hauuto presuntione di giudicare il Papa di Roma. Hora se il primo Patriarcha doppo il Romano, insieme con vn Cōcilio Generale, non ha potestà di giudicare il Papa, seguita chiaramente, che il Concilio nō è sopra del Papa, altrimente lo potria giudicare. Appresso, il Concilio quinto Romano sotto Papa Simmacho approuò come proprio decreto quella sentenza di Ennodio: Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari: Sedis istius Præsulem suo sine quæstione reseruauit arbitrio. Voluit Petri Apostoli successores cælo tantum debere innocentiam. Nel Concilio generale ottauo alla 7. attione leggiamo cosi: Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarū Præsulibus iudicasse, de eo vero neminem iudicasse legimus. Scriue Paulo Emilio nel 3. libro della sua Historia, che essendosi congregato vn gran Cōcilio de Vescoui alla presenza di Carlo Magno per certe cose opposte a Papa Leone Terzo, tutti li Vescoui insieme gridorno, che nō era lecito a nessuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Concilio generale Lateranense sotto Alessandro Terzo, hauēdo da fare vn Decreto del modo di eleggere il Sommo Pontefice, dice che bisogna in questa elettione vsare particolare diligenza, perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcū Superiore, perche non ci è nessuno in terra superiore al Papa, leggasi il ca. Licet, extra. de electione. Finalmēte nel Cōcilio Laterenēse sotto Leone X. nella Sessione vndecima si determina espressamēte, che il Papa è sopra di qualsiuoglia Concilio, & che però a lui solo tocca di conuocare, di transferire, & di licentiare i Concilij. Hora se l'istessi Concilij confessano di essere sottoposti al Papa, chi hauerà ardire di dire, che il Cōcilio è sopra del Papa, ò che si possa appellare dal Papa al Concilio? Ma vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità. La Chiesa santa non è simile alla Republica di Venetia, ò di Genoua, ò d'altra Città, che dà al suo Doge quelle potestà, che gli piace, & però si può dire, che la Repub. è sopra del Principe. Nè anco è simile ad vn Regno terreno, nel quale i popoli transferiscono la sua auttorità nel Monarcha & in certi casi possono liberarsi dal dominio Regio, & ridursi al gouerno di Magistrati inferiori, come fecero li Romani, quando passorono dal dominio Regio al gouerno Consulare. Perche la Chiesa di Christo è un Regno perfettissimo, & vna Monarchia assoluta, che non depende da' Popoli, ne da essi ha la sua origine, ma depēde solo dalla volontà diuina. Ego autē (dice Christo nel Salmo 2.) cōstitutus sum Rex ab eo super Sion montē sanctū eius. Et l'Angelo santo disse alla Vergine, Luc. 1. Dabit ei Dominus sedē Dauid patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternum, & Regni eius non erit finis. Et in mille altri luoghi si legge il

medesimo. Et che non dependa questo Regno da gli huomini, lo mostra Christo, quando dice: Non vos me elegistis, se ego elegi vos. Ioan. 15. Et noi lo confessaremo quando diremo: Fecisti nos Deo nostro Regnum, Apoc. 5. Et questa è la causa, che questo Regno si assomiglia nelle Scritture alla famiglia: Quis est seruus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? Matth. 24. perche il padre di famiglia non dipēde dalla famiglia, nè ha da lei la sua autorità. Hora, essendo questo verissimo, ne seguita per necessaria cōsequēza, che il Vicario generale di Christo non dependa dalla Chiesa, ma solo da Christo, dal quale ha tutta la sua autorità, come ancora vediamo ne' Regni terreni, che il Vicerè non ha l'autorità dal Regno, ma dal Rè, ne può essere giudicato ò punito da' popoli, ma solo dal padrone. Ecco donque come il Gersone si è ingannato, & chi lo seguita s'inganna, & và cōtra la dottrina delle Scritture sante, de' sacri Cōcilij, & della manifesta ragione. Et se dicesse quello che solea dire l'istesso Gersone, è pure scritto in S. Matt. al ca. 18. Dic Ecclesiæ, & si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus: rispōderei, che in quel luogo per la Chiesa s'intēde il Prelato, che è capo della Chiesa. & così l'espone S. Gio. chrisost. hom. 61. in Matt. & Papa Innocentio Terzo ca. Nouit, de iudicijs, & così dimostra la pratica della chiesa vniuersale di tutto il Mōdo, & di tutti li tempi, che chi vuol denūtiare vn peccatore alla chiesa & osseruare questo precetto non cōgrega vn Cōcilio, ma ricorre al Vescouo, o al suo Vicario.

9 La nona consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quādo il Papa abusa enormissimamēte, & scandalosissimamente la sua potestà.] Questa consideratione è vera in se, ma è ingiuriosissima insieme alla Santità di Nostro Signore, & alla santa Sede Apostolica, come se fusse solita abusare in quel modo le chiaui del Regno del cielo. Simili sono le arti delli heretici moderni, che per fare al mondo odiosa la potestà Pōtificia, spargono le più infami calunnie, che la malignità di Satanasso loro capo gli fa insegnare. Et douerebbono li Venetiani istessi aborrire, & punire simili defensori.

10 La decima consideratione è, che nō incorrono il dispregio delle chiaui quelli, che procurano difendersi contra tali pretense sentenze per mezo della potestà Secolare, perche la legge naturale insegna con forza resistere alla forza.] Questa è vna pernitiosa dottrina, & dalla quale possono succedere infiniti scādali: perche se bene quella sentēza è vera, vim vi repellere licet: cioè, è lecito resistere cō violēza alla violenza: nōdimeno ha molte limitationi, perche deue essere forza ingiusta: che nō habbia rimedio, se nō la forza: che la resistenza sia incontinente: & altre, come dichiara Siluestro verbo Bellum 2. & gl'altri Dottori, che trattano questa materia, & però se nō s'applica a certi particulari cō molta prudēza è causa di grādissimi disordini. Quādo li sbirri prendano qualcheduno, & li legano le mani, certo è che li fanno violēza, & nondimeno nō gli è lecito far violēza alli sbirri, sotto pretesto che si può resistere con violenza. Similmēte quādo si legano i forzati al banco della galera, & cō aspre battiture sono cōstretti a vogare, chi dubita che gli si vsa gran violenza? & tutta via nō dirà nessuno che habbia giuditio, che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito. parimēte quando vno è forzato dal superiore ò Eccle. ò seculare a restituire ad altri la robba, o la fama, ò seruare la fede, & promesse, non si può dire che colui così forzato possa con forza resistere, & voltarsi contro del suo superiore. Et per lassare infiniti altri essempij, quando tal volta i Magist. ò Principi impongono grauezze a' popoli, & li forzano a pagarle, non credo gli piaceria che alcuno insegnasse a' popoli a far ribellione sotto pretesto, che vim vi repellere licet. Et che gran confusione saria nelle Case, & nelle Città, & ne' Regni se ad ogni forza si potesse opporre la forza, con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con

violenza alla violenza? Ma se si parla della forza, che vsano i Prelati, quando con le censure constringono li sudditi ad obbedire, certo è che non è lecito resistere con forza: perche se quello che non vuole vdire la Chiesa, deue essere a noi secondo il commandamento del Signore, come gentile, & publicano, certo che quello, che cõ forza vuole resistere alla Chiesa, deue essere a noi peggio che gentile & publicano. Et quanto al ricorso a' Principi secolari in materia di Scommuniche, già il sacro Concilio di Trento hà prouisto, vietando espressamente Sess. 25. cap. 3. a' Principi secolari, che non impediscano i Prelati acciò non scommunichino, ne comandino che siano reuocate le scommuniche già vscite fuora, essendo che questo non è officio loro. Finalmente se veniamo al negotio, che hoggi si tratta, è fuora di ogni proposito l'addurre quel principio, vim vi repellere licet; perche la forza che fa Nostro Signore alla Republica Veneta, è forza paterna & giusta, conforme alla Scrittura, & Sacri Canoni, & vsata in ogni tempo da' Prelati di Santa Chiesa: & ha il rimedio pronto senza ricorrere a forza, ne ad aiuto de Principi, che è l'obbedienza, & l'humiltà, senza la quale ogni altro rimedio è vano.

11 La vndecima consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza dice, che tal sorte di sentenze non sono da temere; massime se si osseruerà la debita informatione & cautela, che non seguiti scandalo nelli deboli, quali reputano, che il Papa sia vn Dio, che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra &c.] Questa consideratione per parlare modestamente è molto poco considerata, perche almeno hauesse detto il Gersone, che vn ignorante può rimettersi in cose dubie al giuditio di vn Theologo, ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà. Ma che si puo rimettere a qualsiuoglia Theologo o Giurisconsulto, massime in materie di obbedienza al sommo Pontefice, è vna grandissima temerità, perche non è dubbio ma certissimo, che in cose dubbie si ha da obbedire al superiore, & all'hora solo non si ha da obbedire, quando è certo, & chiaro, che il superiore comanda cose contrarie al comandamento di Dio. & poi, quanti Theologi ò Giurisconsulti si trouano, che per ignoranza, o per malitia si possono ingannare? & se vno ti insegna in vn modo, & l'altro al contrario, a chi ti rimetterai? I Principi secolari non permetteriano in modo veruno, che quando hanno dato vna sentenza, il Reo potesse scusarsi dall'obbedienza, perche vn Giurisconsulto, ò vn Theologo in conscienza sua gl'ha detto, che quella sentẽza non si ha da osseruare: quãto meno dũque si deue tolerare questo in materia dell'obbediẽza al Vicario di Christo, alquale tutti i Christiani iure diuino sono obligati di essere soggetti, & obbediẽti? Et se li deboli tengano, che il Papa sia vn Dio, & che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra: più piace all'omnipotẽte Dio questa loro debolezza, che nõ piace la fortezza di quei che parẽdogli esser sauij procurano di sbassare l'autorità del Vicario di Christo, come fanno hoggi tutti li heretici. Nõ è gran cosa che il Papa sia stimato vn Dio in terra, poiche di tutti li Principi dice il Salmo: Ego dixi Dij estis: ne è inconueniẽte che si dica, che il Papa habbia ogni potestà in Cielo, & in terra, poiche Christo ha detto: Quodcũq; ligaueris super terram, erit ligatum & in Cælis. Il che però si dichiara, & s'intende sanamente da' veri & dotti Catholici. & in somma credo poter dire con ogni verità, che tanto grande è la potestà del sommo Pontefice, che pochi arriuano a capirla, perche può fare tutto quello che è necessario a condurre le anime in paradiso, & può leuare tutti l'impedimenti, che il Mondo, o'l Demonio con tutta la loro forza ò astutia, possino opporre: onde S. Cyrillo citato da S. Tom. nell'Opuscolo de primatu Petri, dice, che si come Christo hebbe dal Padre pienissima potestà sopra tutta la Chiesa: così Christo diede a S. Pietro, & alli suoi successori pienissima potestà sopra tutta la Chiesa.

12 La

12 La duodecima consideratione è, che quelli fomentano il disprегio delle chiaui, iquali douēdo resistere all'abuso delle chiaui, si diuidono tra loro,& s'impediscono l'vn l'altro. La verità è,che si deue tētare ogni via fauorabile,&humile, con il Sommo Pontefice, quando male informato pronuntia ingiuste sentēze, ma se la humil diligēza non gioua,si deue dar di mano ad vna virile & animosa libertà.] Questa consideratione era molto a proposito a tempo del Gersone;perche essendo allora vn scisma di tre Papi, de' quali ciascuno fulminaua sentenze di scommuniche cōtro li seguaci dell'altro;in quel tempo era bene, che i fideli si vnissero a leuare lo Scisma,&poco si curassero di quelle scommuniche,poiche non era certo chi di loro fusse il Vicario di Christo,& non ostante quelle scommuniche attēdessero al negotio dell'vnione della Chiesa. Ma;hora che per gratia di Dio habbiamo vn Papa solo,&quello indubitato,& certo,questa cōsideratione nō è a proposito:nè ad altro serue,che a fare vn nuouo scisma de' mēbri cōtro del capo loro.

RISPOSTA AL SECONDO OPVSCVLO DEL *Gersone,intitolato,Essame di quella assertione,Sententia Pastoris etiam iniusta est timenda.*

NEl secondo Opusculo l'istesso Gio.Gersone referisce,che vn certo Commissario Apostolico in vn suo processo publico pose la seguente assertione. Le nostre sentenze quantunque fossero ingiuste,si debbano osseruare,& temere.] Sopra la quale assertione fa vna censura diuisa in più propositioni, & sono le seguēti.

Prima questa assertione è falsa.Seconda,questa assertione è impossibile. Terza, questa assertione è erronea;quanto a'costumi. Quarta,questa assertione è sospetta di heresia. Quinta, questa assertione rende il suo Autore sospetto nella Fede, & però deue esser chiamato in giuditio, acciò dichiari, ò ritratti la sua sentenza, & se sarà pertinace nel suo parere, si dourà lassare in mano della giustitia secolare.

Questo è in somma il giuditio del Gersone,il quale come sia troppo rigoroso, si vederà dal discorso seguente. Quel Commissario ò vero, ò finto che sia, non contento di dire, che le sentenze sue, ancorche ingiuste, doueuano esser temute, conforme al detto di S.Gregorio,aggiōse, che doueuano ancora essere osseruate. Et se bene poteua fare di meno di aggiognere quelle parole, nōdimeno non sono degne di vna censura tanto rigida, come è questa del Gersone, il quale ha preso in mal senso quello,che si poteua pigliare in buono.Due cose riprende il Gersone nel Commissario,& di ambedue con breuità discorreremo.Prima riprēde, che indistintamente habbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere, ancorche ingiuste:perche pare che habbia voluto dire,che tutte le sentenze ingiuste si habbiano da temere,& pure sappiamo,che non tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere,ma solo quelle,che sono ingiuste,ma valide,come si raccoglie dal Gratiano 11.quæst.3.per totum. A questo si risponde,che il Commissario ha parlato in quel senso,che parla S.Gregorio,& i sacri Canoni. Et si come S. Gregorio dice, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta che sia, si ha da temere:& se bene parla indistintamente, non si raccoglie, che ogni sentenza del Pastore si hà da temere, ma solo quella,che non è nulla,se bene è ingiusta.Così dalle parole del Commissario non si ha da raccorre, che tutte le sentenze si hanno da temere,ma solo quelle,che non sono inualide manifestamente,se bene sono ingiuste. In somma,la calunnia che si dà alle parole del Cōmissario, si potria dare anco alle parole di Santo Gregorio. Secondariamente riprende il Gersone, che il Commissatio habbia

detto, che le sentenze sue, se bene fussero ingiuste, si deuano temere, & osseruare. Perche altra cosa è osseruare, altra cosa è temere. L'iniquità del Tiranno si può temere, ma non osseruare. Et chi dice che l'iniquità si debbia osseruare, dice il falso, & stà in errore. A questo si risponde, che il Commissario (per quanto si può credere) non parlaua del comandamento di qualche cosa ingiusta, ma parlaua della sentenza della scommunica, in quanto è vna pena, che priua l'huomo della participatione de' Sacramenti, & della conuersatione de' fedeli, & in questo senso si può dire benissimo, che la sentenza della scommunica ingiusta si deue temere, & osseruare; perche non sono cose diuerse temere la scommunica, & osseruare la scommunica: perche chi la teme, si astiene dalla participatione de' Sacramenti, & dalla conuersatione de fedeli, & cosi l'osserua: & chi non l'osserua, ma pratica con i fedeli, & participa i Sacramenti, non la teme. Si che il Gersone ha preso equiuocatione fra la sentenza che comanda qualche cosa, & la sentenza che priua di qualche cosa, & hauendo sopra l'equiuocatione fondato il suo discorso, non è marauiglia se l'ha fondato in aria. Ma, poniamo caso che il Commissario habbia parlato della sentenza, che comanda qualche cosa sotto pena di scommunica; ancora in questo modo non ha parlato male: perche quella sentenza, ouero comanda vna cosa chiaramente buona, come restituire la robba d'altri; ò vna cosa chiaramente mala, come rubbare, ò bestemmiare; ò vna cosa della quale è dubbio se sia, ò non sia mala, come andare alla guerra, che è dubbio se sia giusta, ò ingiusta. Se comanda cosa chiaramente buona, si ha da osseruare, & temere, cioè si ha da osseruare facendo quello, che si comanda per timore di non cascare nella scommunica, & può essere che tale sentenza sia ingiusta, non hauendo preceduto tre monitioni, se bene sia valida, perche comanda vna cosa buona, & è fulminata da chi ha potestà di fulminarla, & è preceduta almanco vna monitione: se la sentenza è dubbia se comandi cosa mala, ò non mala, si ha da osseruare, & temere, perche in caso di dubbio, deue il suddito stare al giuditio del superiore, e non al proprio, come di sopra si è detto, & è dottrina commune de' santi Padri. Se la sentenza comanda vna cosa, che chiaramente sia peccato, allora non si deue osseruare ne temere, & chi dicesse che si deue osseruare saria in errore, e di tale assertione sariano vere le cinque propositioni del Gersone, perche senza dubbio è falso, che vna sentenza che obliga a peccare si habbia da osseruare, & anco è impossibile, che vna sentenza comandi vn peccato, & obblighi all'osseruanza, & di più è sentenza erronea quanto à costumi, perche insegna a far male, & anco quanto alla fede, perche chi dice, che sia lecito a far male, è heretico, & se nõ si pente, si deue dare alla giustitia seculare, acciò sia punito come merita. Et questa tal sentenza, non solo non si deue osseruare, ma ne anco temere, perche dice il Saluatore: Nolite timere eos, qui occidunt corpus: & più tosto ha l'huomo da morire, che osseruare vna tal legge. Onde non si troua quel quarto membro, che il Gersone ha messo in campo, cioè che alcuna sentenza si debbia, ò si possa temere, ma non osseruare, parlando del timore che induce all'osseruanza. Se bene si può hauere vno spauento naturale del Tiranno, che comanda l'iniquità. Ma ne anco in questo ha errato il Commissario, perche sempre hà parlato della sentenza ingiusta, ma valida, quale non è questa, che comanda il peccato, la quale è notoriamente nulla. Ecco dunque come tutto'l discorso del Gersone è fondato in aria, & chi l'ha tradotto, & messo in luce per insegnare a Venetiani a dispregiare la sentenza giusta & valida del sommo Pontefice, ha dimostrato di hauere più malignità, che giuditio, Aggiogne a questo discorso il Gersone alcune propositioni, per mostrare quello che può & deue fare il Re Christianissimo, per difesa della libertà della Chiesa Gallicana, delle quali

quali propositioni non è necessario, che discorriamo in questo luo go. Prima, perche tutte si fondano in quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa, perche non per altro vole il Gersone che non possa il Papa mutare i Canoni antichi, ne quali fondaua allora la Chiesa Gallicana la sua libertà, se non perche crede, che quei Canoni essendo de Concilij non siano soggetti alla volontà & potestà del Pontefice. Hora questo principio è stato dichiarato falso, ne crediamo che i Venetiani lo possino hauere per vero. Secondo, perche dopò i tempi del Gersone nel Concilio Lateranense, sotto Leone Decimo, fu derogato alla prammattica che defendeuano le Chiese Gallicane, & furono fatti i concordati fra il sommo Pontefice Leone, & il Re Christianissimo: & cosi hora non si nomina più la libertà Gallicana contra il sommo Pontefice, anzi il Re Christianissimo, & tutti li Vescoui di Francia, conseruano pace & vnione con la Madre loro, che è la Chiesa Romana, & con il Padre loro, che è il Papa Vicario di Christo, & successore di S. Pietro. Terzo, perche la libertà Gallicana della quale scriue il Gersone non ha che fare niente con la libertà, che hora pretende la Republica Veneta, poiche quella si fondaua ne Canoni antichi, questa è contraria alli Canoni, cosi antichi come moderni.

LAVS DEO.



quali propositioni non è necessario, che di [illegible] in questo [illegible] Pietro [illegible] che [illegible] fondano in [illegible] la [illegible] del Concilio [illegible] del Papa, [illegible] Gersone [illegible] [illegible] [illegible] Cai [illegible] che [illegible] [illegible] potestà del Pontefice [illegible] che [illegible] Gersone nel Concilio [illegible] [illegible] [illegible] la Chiesa Gallicana, [illegible] sommo Pontefice Leone [illegible] il Re Christianissimo, & [illegible] la libertà Gallicana contra il sommo Pontefice, [illegible] il Re Christianissimo [illegible] il [illegible] di Francia [illegible] pace & unione con la [illegible] Chiesa Romana, & con il Padre [illegible] il Papa [illegible] di Christo & successore di S. Pietro [illegible], perche la libertà Gallicana della quale scriue il Gersone non hà che fare niente con la libertà che hora pretende la Republica Venetia, poiche quella si fondaua ne Canoni antichi, questa è contraria alli Canoni, cosi antichi come moderni.

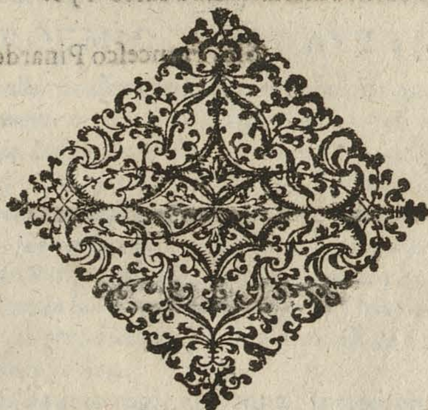
LAVS DEO.



APOLOGIA
PER L'OPPOSITIONI
FATTE
Dall'Illustrissimo, & Reuerendiss.
Signor Cardinale Bellarminio
ALLI TRATTATI, ET RISOLVTIONI
DI GIO. GERSONE SOPRA LA VALIDITA'
delle Scommuniche.

DEL PADRE MAESTRO PAVLO
da Venetia dell' Ordine de' Serui.

Ioan. cap. 18.
REGNVM MEVM NON EST DE HOC MVNDO.



IN VENETIA.
Appresso Roberto Meietti. 1606.
Con Licentia de' Superiori.

Ss iij



Gli Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Conseglio di X. Infrascritti, hauuta fede dalli Signori Reformatori dello Studio di Padoua, per relatione ad essi fatta dalli Reuerendi Theologi à ciò deputati, & dal Circ. Segretario del Senato, Giacomo Vicco, con giuramento, che nell'Apologia per Gio. Gerson alle oppositioni dell'Illustrissimo Signor Cardinal Bellarmino, del Padre Maestro Paulo di Venetia, dell'Ordine de i Serui, da essi diligentemente veduta, & ben cōsiderata, non si troua cosa alcuna contraria alla Santa fede Cattolica, Principi, ò buoni costumi, & è degna di stampa, concedono licenza, che possi esser stampata in questa Città.

Dat. Die 5. Septembris 1 6 0 6.

D. Lorenzo Loredan.
D. Zuan da Leze.
D. Girolamo di Priuli.



Capi dell'Illustrissimo Conseglio di X.

Illustrissimi Consilij Decem Secretarius.
Ioannes Baptista Padauinus.

1 6 0 6. A. 5. di Settembre.

Registrato nell'officio contra la Biastema à carte 158.

Gio. Francesco Pinardo Segretario.

ESSENDO necessario rispondere alle obbiettioni fatte contro dui trattati sopra la validità delle Scommuniche, di Gio. Gerson, celebre in Santità, & dottrina, non tanto per sostentamento della riputatione di esso Auttore, quanto per intelligenza pia, & giuridica di così fatta materia, & per difendere la potestà legitima, che Dio hà dato alli Principi Supremi; io lo farò con ogni sorte di modestia, & riuerenza, tralasciando le punture, & le maledicenze molto disdiceuoli nelle cõsiderationi, che occorrono tra Christiani, & specialmente Religiosi, nelle materie concernenti la salute delle anime: Non mi curarò di propulsare qualche ingiuria detta contro vn tanto Dottore, atteso che esso, se viuesse, imitarebbe secondo li suoi documenti il Saluatore, *Qui cum malediceretur non maledicebat*. Non portarò altra dottrina, che quella insegnata da'Santi Apostoli, & successiuamente da'Santi Padri, & da gl'altri Dottori Catholici, che sino à questi tempi hanno interpretato la diuina Scrittura, & ammaestrato li fideli, la quale per tanto io sottoponerò sempre al giudicio della Santa Madre Chiesa, che non può errare, parendomi veramente, che di questa maniera io possa non solo sodisfare alla mia conscientia, per la quale mi muouo principalmente, ma à tutti quelli ancora, che vederanno questa mia Apologia, a'quali mi rendo certo che altretanto fossero per dispiacere le ingiurie impertinenti, & le cauillationi, quanto sia per esser caro, & accettissimo, che cõ sincerità di discorso, & di affetto, io sia per trattare così fatta difesa per gloria di Dio, & edificatione del prossimo. Et per fuggire il tedio, che tal'hora apporta la replica di certi titoli se ben debiti, Io intento alla sostanza della cosa in se stessa, lasciarò di nominare l'oppositore con quelli attributi, che se gli douriano, & con questo solo nome di AVTTORE lo trattarò nel progresso del mio discorso, riseruando sempre à sua Signoria Illustrissima, & Reuerendissima, quella debita, & humil riuerenza, che se li deue in ogni tempo, si come io molto prima ho mostrato di portarle sempre, quando anco ho hauuto à trattar seco prima del Cardinalato.

IL PROEMIO DELL'AVTTORE E'.

QVanto sia vero quello, che dice Christo Signor Nostro, qui male agit, odit lucem. Ioan. 3. si vede manifestamente in colui, che ha tradotto in lingua volgare, & mandato fuora due piccoli trattati di Gio. Gersone: perche sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in vna sua breuissima Prefatione, & come ne i piccioli Trattati da lui tradotti vi erano nõ piccoli errori: & quanto poco à proposito fussero l'istessi trattati per il fine, che pretendeua, si è vergognato di palesare il suo nome, come anco quello dello Stampatore; anzi per esser più occulto, ha finto di scriuere da Parigi, essendo pur troppo noto che ha scritto, & stampato in Venetia. Hora acciò costui con la sua hippocrisia non inganni i semplici Lettori, andaremo essaminando le parole della sua prefatione, & poi anco le parole di Gio. Gersone, da lui tradotte non con tanta fedeltà, come esso dice.

CErtamente nõ hà hauuto ragione alcuna l'Interprete di vergognarsi, perche le considerationi di Gerson non seruissero al negotio, che di presente si tratta, poiche se le opere tutte intiere non si trouassero stampate già più di cento anni, Io per me hauerei creduto, che questi dui Trattati fussero composti adesso, tãto toccano particolarmẽte, & appropriatamente tutti li ponti, che si possono toccare à questo proposito; anzi che in questi paesi subito, che si viddero, fu creduto communemente l'istesso, prima, che fossero confrontate da molti con le antiche stampate in Parigi l'anno 1494. Ma le antichissime stampe più tosto fanno credere in Gerson qualche parte di Spirito Profetico, appresso le parte molto eminẽte, che possedeua di pietà, e di Dottrina. Ogni persona leggendo da se sarà giudice. Ma se ciò non è à proposito, perche l'Auttore se ne trauaglia tanto?

Perche tenta confutarlo? sempre contradice la sua Dottrina, mai mostra, che non faccia al caso: se le considerationi di Gerson contengono errori, si vederà nel progresso, quando saranno essaminate le oppositioni, che li sono fatte; le quali tutte ò suppongono cose, che dal contesto apparisscono false, come che Gerson scriuesse quelle considerationi in tempo di Scisma: ouero suppongono quello, che è in controuersia, cioè che il precetto del Sommo Potefice, fatto alla Republica di Venetia, sia giusto: ouero, preso vn termine ambiguo, & stabilitolo in buon senso, e cosi insinuatosi nell'animo del lettore, in fine concludono sempre col cattiuo.

La prefatione dell'Interprete non contiene Dottrina, che non sia compresa nelli opusculi, per ilche non ci veggo bisogno di hauer posto il suo nome. Se però non si presupponesse, che ogni Interprete fosse tenuto porlo; ma ne di questo si troua precetto alcuno, ò nel Santo Concilio, ò altroue, ne l'vso lo ricerca: anzi non sono lodati quelli, che per hauer fatto vna prefatione, ouero vn Indice, ò tradotto vn picciolo libretto, pensano per ciò acquistarne gloria. Si trouano innumerabili opusculi de' Padri Greci tradotti in Latino, che non portano il nome dell'Interprete, se bene altri lo portano. Il Signore non approuò il conseglio de' suoi parenti, *transi hinc, & vade in Iudæam, vt discipuli tui videant opera, quæ tu facis, nemo quippe in occulto quicquam facit, sed quærit ipse palàm esse; si hæc facis, manifesta te ipsum mundo:* Ma rispose, quel che in molti casi li serui suoi possono rispondere, *tempus meum nondum aduenit, tempus autem vestrum semper est paratum.* Lodato sia Dio, il Mondo vn pezzo fà che è vscito dalle fascie, & non comincia hora ad hauer gusto, ne giudica più le viuande da chi le mette in tauola, ma dal sapore. Et certamente lo splendore delli titoli dell'Auttore non è pericolo, che faccia perdere la causa, à chi l'hà proposta senza far conoscere la sua persona, secondo il costume del giudicio Areopagitico. Di non hauer posto lo stampatore il nome suo, non dirò altro, per non hauer presa la difesa di lui: ma dirò bene, che nell'occasione delle presenti contese è vscita vna scrittura da Milano senza nome di auttore, nè di stampatore, senza il loco, & senza il tempo; laquale contiene anco certa Dottrina che il tempo mostrerà quanto sia perniciosa, alche non può esser fatta altra risposta, se non che vogliamo vna legge per noi, & vna per gl'altri. Se l'interpretatione manchi d'intiera fidelta, quando nel progresso sarà fatta qualche oppositione, lo consideraremo. Ma vediamo quello, che l'auttore dice.

Le prime parole della prefatione sono queste.

1 ESsendo sparsa la fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natiuità di N. S. contro la Serenissima, & Religiosissima Repub. di Venetia siano state fulminate Scommuniche, e censure, perche la Repub. di Ven. ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio gli hà donato. *Se noi andiamo ricercando tutte le sorte di libertà, che può hauere vna persona, ò vna Republica, non ritrouaremo altre sorte che le sei seguenti, libertà d'arbitrio, opposta alla necessità naturale: libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato: libertà ciuile, opposta alla seruitù de schiaui: libertà di Republica, opposta alla soggettione d'vn Monarcha, libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, opposta alla soggettione d'vn Principe minore ad vn maggiore, & finalmente libertà di far male, opposta alla seruitù della giustitia, laquale libertà di far male S. Paolo dice essere vna istessa cosa con la seruitù del peccato: Cum serui essetis peccati, liberi fuistis iustitia, Rom. 6. Non credo che l'autore di questa prefatione*

parli della libertà dell' arbitrio, che è naturale, ne si può perdere in modo alcuno, se non secondo l' errore de i Lutherani, & altri simili heretici. Ne anco può parlare ragioneuolmente della libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato, per che questa nō si perde per obedire al Vicario di Christo, ma si bene per non obedirgli. Nè si può credere, che parli della libertà ciuile della quale sono priui li schiaui, ne anco della libertà di Republica Aristocratica, ò Democratica, della quale sono priui quei popoli, che sono soggetti alla potestà Regia, o vogliamo dire Monarchia, perche ne il moderno Sommo Pontefice, ne anco i suoi predecessori hanno mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venetia, sapendo molto bene che alla Religione Christiana, della quale il Sommo Pontefice ha la cura principale, non repugna nessuna forma di gouerno legitimo, ò sia d' vn Re, o di Optimati, ò del Popolo, anzi questa varietà è di non poco ornamento alla Città di Dio, che è la Chiesa vniuersale.

NOn so con che consiglio l'Auttore fa vn'apparato di sei libertà, essendo pur troppo noto di quale libertà si trattasse, ma se pure voleua mettere innanzi ogni sorte di libertà, che può hauere vna persona, ò vna Republica, perche non proporre anco la libertà Ecclesiastica, & dichiararcela? che tanta è la controuersia tra li Canonisti, che sino al presente non è ben stabilita. la Hierarchia Ecclesiastica è pur vna Republica, la libertà, che se gli attribuisce, non si vede, sotto quale di queste sei riporla; & poiche si dice, che non si trouerà altra libertà, che le sei, ci ha fatti marauigliare, come se volesse renunciar questa: della quale parlare, anzi pienamente trattare, forse non era luogo più opportuno di questo: ma perche nel discorso delle sei libertà l'Auttore pone vna propositione ambigua, è necessario prima, che passiamo innanzi, limitarla al suo vero senso, acciò nissuno resti ingannato. Parlando della libertà Christiana dice, che questa non si perde per obedir al Vicario di Christo; ma si bene per non obedirli; bisogna limitare, quando il Vicario di Christo commanda secondo l'institutioni di Christo, ma quādo commanda secondo la propria opinione, & affetti, a'quali come huomo è soggetto, & si come dice il Gaetano, che può essere più de gl'altri, 2. 2. quæstion. 39. artic. 1. all'hora non si perde per non obedirgli, ma ben per obedirgli.

Si come hauerebbe perduta la libertà, chiunque hauesse obedito ad Honorio primo, quando commandò, che nō si dicesse, nè vna, nè due volontà in Christo; & chi hauesse obedito à Gregorio III. quando dichiarò, che fosse lecito, à chi haueua la moglie per infermità inetta all'vso del matrimonio, pigliarne vn'altra appresso quella; & similmente alle molte censure di Stefano VI. cōtra Formoso, & di Giouanni IX. contra Stefano, & di Sergio III. contra Giouan. IX. & se si hauesse obedito parimente à Celestino III. quando insegnaua, che si potesse dissoluere il Matrimonio per causa di Heresia; & hauerebbe ancora peccato, chi hauesse obedito à Giouanni XXII. & perciò creduto, che le anime de' Santi defonti non vedessero la faccia Diuina; le quali cose ho qui con breuità toccate, per mostrare al Lettore, che è ben specioso quel detto: La libertà Christiana non si perde per obedire al Pontefice, ma per non obedirli: ma insieme, che è anco insidioso, quando è portato cosi vniuersale, & non è limitato aggiongendoui, quando commanda secondo la legge di Dio.

Nella quarta, doue dice, che nissun Pontefice hà mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venetia, ricordarò all'Autore, che è troppo asserire vna negatiua nell'Historia Ecclesiastica di nouecento anni, doue sono passati circa cento, e quaranta Pontefici, doppo che hanno messo mano nelle cose temporali; fra quali, si come la maggior parte hanno fauorito la Republica, cosi non

si può dire l'istesso di tutti,se bene la Diuina protettione ha miracolosamente saluata questa libertà,quando pareua appunto,che si procurasse di distruggerla affatto. Anzi si potrebbe dire di più,che riesca molto strano, e fastidioso, che non hauendo mai,conforme à quanto dice l'Auttore, alcun Pontefice per l'adietro tentato, ò preteso di voler mutare,& alterare il gouerno della Republica, hora il presentePontefice si sia risoluto veramente di poterlo fare,mentre che vuol metter mano nella Constitutione delle leggi di lei,che è l'anima appunto del gouerno Ciuile.

Finalmente l'auttore,lasciato quello che al proposito non faceua,condescéde à dire,che l'Interprete parli della libertà di Principe supremo,che tra le altre cose consiste in far leggi necessarie al bon gouerno,& castigare li delinquenti,& dice.

REsta la libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali,& li questa è verisimile,che parli l'Autore della prefatione: ma senza dubbio veruno s'inganna in dire che la Santità di Nostro Signore fulmina Scommuniche contro la Republica Venetiana,perche ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà,che Dio gli ha donato: & se si opponga,che il far leggi,& punire i delinquenti,è proprio di Principe assoluto;& pure N.S.Paolo V.scommunica i Capi della Republica Veneta,perche non gli vogliono obedire in annullare certe leggi di cose temporali che hanno fatto; ne in rilassare certi delinquenti, che hanno messi in prigione; si risponde, che Paolo V.Sommo Pontefice scōmunica i Capi della Republica Veneta,non perche non vogliono obedire in annullare qual si voglia legge di cose temporali,ma leggi inique,& impie,in pregiuditio della Chiesa,& in offesa grande di Dio, & del prossimo.Et chi può negare,se sia Catholico,che appartenga al Papa come Pastore vniuersale,riprendere qual si voglia Principe è Republica de i peccati loro,& se non obbediscono,constringerli con censure Ecclesiastiche ad obbedire? così vediamo che S.Gregorio Papa riprese aspramente l'Imperatore Mauritio per conto d'vna legge che haueua fatto pregiuditiale al seruitio diuino: Innocentio Terzo, come si legge nel cap.Nouit,de iudicijs,dichiara apertamēte,che al Sommo Pontefice appartiene la censura de i peccati di tutti li Principi del Mondo. Non intendimus, dice esso,iudicare de feudo,cuius ad ipsum,Regem videlicet,spectat iudiciū: sed decernere de peccato,cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus,& debemus. Et più a basso: Cum non humanæ constitutioni, sed diuinæ potius innitamur,quia potestas nostra non est ex homine,sed ex Deo,nullus qui sit sanæ mentis ignorat,quin ad officium nostrum spectet de quocunq; mortali peccato corripere quemlibet Christianum: & si correptionem contempserit,per districtionem Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicetur quod aliter cum regibus, & aliter cum alijs est agendum. Cæterum scriptum legimus in lege Diuina, ita magnum iudicabis,vt paruum: nec erit apud te acceptio personarum. Fin qui sono parole di Papa Innocentio.Et Papa Bonifacio nell'Estrauagante Vnam sanctam,de maiorit.& obedient. dice benissimo, che la potestà temporale, quando erra, deue essere drizzata dalla spirituale, perche se bene il Principe temporale assoluto non riconosce per superiore nessun'altro Principe temporale: tuttauia se è Christiano, è forza che riconosca per superiore il capo della Christianità, che è il Sommo Pontefice, Vicario di Christo in terra: ilquale Sommo Pontefice, perche ha per fine il bene spirituale dell'anime,non s'impaccia del gouerno de i Principi temporali,mentre essi non vsano la loro potestà in danno dell'anime loro,& de i popoli,ò in pregiudicio della Christianità; ma quando fanno il contrario,può & deue metterui le mani, & drizzarli, & chi non crede questo, non è Catholico.Et se mi dicessi,che quelle leggi non contengono pregiuditio alla Chiesa,ne contengono peccato alcuno; Risponderei,che il giudicare se vna legge contiene peccato ò pregiudicio alla Chiesa,tocca all'istesso Sommo Pontefice,che è giudice supremo; si come il giudicare,se vn contratto ciuile contenga peccato di vsura appartiene al medesimo Giudice Ecclesiastico, al

quale appartiene la cognitione de i peccati. Similmente la Santità di N.S. Paolo V. non riprende la Republica Veneta perche voglia punire i sudditi suoi delinquenti, ma perche presume ancora di metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, le quali non sono suggette ad altro superiore, che allo spirituale, ne fa conto de sacri Canoni, & delle grauissime censure fulminate da essi contra chi mette mano sopra le persone consecrate à Dio. Dunque chi vorrà considerare senza passioni, trouerà che il Papa non procura di priuare la Republica Veneta di altra libertà, che di quella di mal fare, laquale non è data da Dio, ma dal Demonio, & dalla propria malitia, & è vna cosa istessa con la seruitù del peccato, opposta alla vera libertà Christiana. Et si come li Principi temporali non permettono libertà di rubbare, & ammazzare, & fare simili sceleratezze a i loro sudditi, perche sono pregiuditiali alla quiete, & buon gouerno della Republica; così non deue il Sommo Pontefice, che è capo della Christianità, permettere libertà a Principi Christiani di far leggi pregiuditiali alla Chiesa, & alla salute delle anime. Et come non deue vn pastore dar libertà alle pecore di andar vagando doue gli piace, & pascolare herbe velenose, & bere acque corrotte; ne deue il nocchiero dar libertà alla naue di lassarsi portare da qual si voglia vento in scogli, & sassi: così non deue il Sommo Pastore delle pecorelle di Christo, & il principal nocchiero della Nauicella di S. Pietro, dar libertà a i Christiani di perdere essi, & far perdere ad altri l'eterna salute. Finalmente, come giustamente non piace alla Republica Veneta la libertà di conscienza, quale hoggi piace à tutti gli heretici, perche ben vede, che questa è libertà di appigliarsi a qual si voglia errore, & però fauorisce, & aiuta il tribunal della santa Inquisitione: così non gli deue piacere la libertà di far leggi pregiuditiali all'honor di Dio, & aliene dalla Madre sua spirituale, che è la santa Chiesa: & doueria hauer caro di essere di ciò ammonita, & corretta dal Padre suo spirituale, che è il Vicario di Dio in terra.

TVtto questo discorso è degno di esser particolarmente essaminato, perche nè tutte le cose supposte in esso sono vere, & oltra ciò da quelle ne caua vna conclusione, la quale per nissun modo si può dedurre. Doppo hauer portato le parole dell'Interprete, le quali sono queste, che la Santità sua scõmunica la Republica Venetiana, perche ricusa sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio li hà dato; Egli le riuolta, & dice, che scõmunica li Capi della Republica; mà se si degnarà vedere, trouarà, che l'Interprete hà detto bene, & egli artificiosamẽte ꝑ scusare con destrezza vn fallo notabile, muta le persone. Il Breue del Pontefice presentato il giorno di Natale è indrizzato, & inscritto, *Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum.* In questo commanda à quelli, a' quali scriue, che sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, debbano annullare, cassare, &c. due leggi. Bene adunque ha detto l'Interprete, scommunica la Republica: & l'Auttore per difendere vn notabile errore di hauer scommunicato vna Vniuersità, contro la Dottrina di tutti li Theologi, & Canonisti, & contra le istesse Constitutioni Pontificie, dice accortamente, che scommunica li Capi, & sempre serua l'istesso artificio: se bene non solo in questo Breue il Papa scommunica la Republica, ma in vn altro presentato il 25. Febraro, fà l'istesso, & poi nell'vltimo delli 17. Aprile, scommunica ancora il Duce, & il Senato, che pure è vn Collegio. Preghiamo l'Auttore, che ci parli ingenuamente, & che dica, il Pontefice scommunica la Republica, scommunica il Senato, & non dica li Capi, perche non si possono admettere queste scuse non richieste: L'errore è fatto, in hauer scõmunicato l'vniuersità; difendasi per altra via più tosto, che fondarsi sopra la nostra inauuertenza. E'ancora degno d'auuertẽza, cõ che modestia parli d'vna Repub. alla quale la Sede Apostolica ha tanti oblighi, & nõ dica delli presenti solamente de' quali è cõposta, & la cõstituiscono, ma di quelli che sono vissuti dal 1300. fin hora, notãdo le leggi fatte da loro, ꝑ iniq;, & empie; & quello che importa, cõtra la sua ꝓpria Dottrina; ꝑche poco di

ſotto, dice, che al Sõmo Põtefice appartiene dare giudicio delle leggi de' Prencipi: e tuttauia il Sommo Pontefice non ha mai dato loro titolo di inique, & empie, adunq; donde diremo, che l'Auttore habbia cauato questi vocaboli? La modestia stà bene in tuttti, se però da quella non sono essenti le Persone insigni, & Illustrissime. Due cose propone, vna che le leggi della Republica sono inique, & empie, l'altra, che al Pontefice appartenga reprenderle, & non obedendo, constringerla con censure. La prima, che è il principal fondamento, & doue bisognaua insistere, & prouarla, l'abbandona affatto, forse perche non vedeua, come poterlo fare. La seconda, che poco importaua non hauendo prouato la prima, si mette à prouare molto alla longa, cõ tre auttorità, & cõ altre ragioni; Ma seguiamo l'ordine suo, & vediamo quãto bene sia prouata la sua intentione, & prima cõ l'autorità di S. Gregorio, il qual dice l'auttore, che aspramente riprese Mauritio.

Contiensi nell'epistola 61. del secondo libro, vna rimostranza molto humile di San Gregorio à Mauritio Imperadore, sopra vna legge fatta da lui, che nissuno obligato a Militia, o carico publico, potesse farsi Monaco, se non resi li suoi conti & finita la Militia. San Gregorio dimostra, che li conti vgualmente possono esser resi dal Monasterio, & che il Soldato conuertito, con le Orationi gioua piu alla Republica, che nella militia, & che questa legge impedisce il seruitio di Dio: ma sentiamo quanto sia acerba la riprensione. Primo dice. *Ego autem indignus pietatis vestræ famulus in hac suggestione, neque vt Episcopus, neque vt seruus, iure Reipublicæ, sed iure priuato loquor*: & piu di sotto, *Ego vero hæc Dominis meis loquens, quis sum, nisi puluis, & vermis? Sed tamen, quia contra auctorem omnium Deum hanc intendere constitutionem sentio, Dominis tacere non possum*: & più di sotto, inducendo Dio, che parli all'Imperatore, dice: *Sacerdotes meos tuæ manui commisi, & tu a meo seruitio milites tuos subtrahis?* & vn poco di sotto, dice, *Requirat ergo Dominus meus, qui prior Imperatorũ talem legem dederit, & subtilius extimet, si debuit dari.* & concludendo quello che ricerca dall'Imperatore, dice: *Vnde per eundem tremendum Iudicem deprecor, nè illæ tantæ lachrimæ, tantæ orationes, tanta ieiunia, tantæq; elemosinæ Domini mei, ex qualibet occasione apud Omnipotentis Dei oculos fuscentur. Sed aut temperando pietas vestra, aut mutando, vigorem eiusdem legis inflectat.*

Questa humile, & conueniente remostranza, veramente degna di vn Sommo Pontefice, è indegna, che sia detta dall'Auttore aspra reprensione, ma più sono degne di consideratione le parole, che seguono: *Ego quidem iussioni subiectus, eandem legem per diuersas terrarum partes trãsmitto, & quia lex ipsa omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis meæ paginam Dominis nunciaui. Vtrobique ergo quæ debui exsolui, qui, & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo, quod sensi, minime tacui.*

Io non haurei qui portato le parole del Sommo Pontefice, se non fossi stato dall'autore sforzato, per mostrarli, che non fu aspra reprensione, ma humil remostranza quella, che S. Gregorio vsò con l'Imperatore: ma dopoi, che egli m'hà condotto quà, è necessario, che lo preghi risponderm, se il chiamarsi S. Gregorio tante volte indegno seruo dell'Imperatore, se il dire, che, come soggetto al suo cõmandamento, manda in diuerse parti vna legge, che in sua conscienza non tiene per giusta; se il dire, che cosi facendo rende l'obedienza debita all'Imperatore, sono conformi alla Dottrina che egli adesso publica, rendendo il Pontefice Sommo Monarca temporale, & li Prencipi meno, che vasalli, come li mostrarò prima, che vsciamo di questo proposito, che le parole sue vogliono concludere; se bene per hora nõ ardiscono espressamẽte pronuntiarlo: ma prima, che di quà esca, bisogna anco che io facci sapere all'auttore quale fu la Cãcellaria Apostolica, ò il Cãpo di Fiore, doue S. Gregorio fece affiggere la sua aspra riprẽsione: scriue à Theodoro

doro medico di Mauritio nell'Epistola 64.hauer fatto vna remostrāza,che cosi inpretarò(*suggestionem*,se l'auttore mi dà licenza,acciò nō riprēda me, come l'Interprete,)all'Imperatore: ma non vuole,che il responsale suo gliela dia in publico,& lo prega renderla in secreto à tempo opportuno,che non lo disuij da maggiori negotij. Sono anco sforzato dimandar perdono, se mentre, che si tratta della maggior propositione,tirato dalle parole di S.Gregorio,toccarò incidentalmente vna particella della minore, per mostrare la ingiustitia della legge. Dice il Santo à Mauritio, che ricerchi se alcun Prencipe ha fatto legge di quella sorte: cosi desiderarei, che il Santissimo Pontefice hauesse detto alla Republica di Venetia, che guardi,se mai il Re di Portogallo,di Castiglia, di Aragona, di Polonia,di Francia, di Sicilia, Conte di Borgogna, o Republica di Genua,habbiano fatto leggi simili alle sue, perche in questo imitarebbe veramente S. Greg. & ammiro sommamente la prudenza dell'autore in non allegare il luogo di S.Gregorio; poiche cosi sottilmente in questo suo trattato allega tutti gli altri. Hora passiamo alla seconda proua tratta dal cap. nouit,di Innocen. III. Doppo lunghe guerre tra Filippo Augusto Re di Francia,& Ricardo Re d'Inghilterra del 1199.Ricardo morì, & gli successe nel Regno Gio. Senzaterra suo fratello,o perche come alcuni dicono fosse nominato herede del Regno da Ricardo, o perche se l'vsurpasse sopra Arturo figlio di vn suo fratello maggiore. Ma li Stati posseduti dal Re d'Inghilterra in Francia, riceuettero Arturo per Padrone, & furono molte guerre tra Filippo, & Gio. seguendo Arturo le parti del Re di Francia: finalmente del 1200. per mezo di vn matrimonio tra Lodouico figlio,& successor di Francia, & Bianca di Castiglia nepote di Gio. del qual matrimonio nacque poi San Luigi, fu fatta pace tra Filippo,& Gio. compreso Arturo,con conditione, che Gio. facesse l'homaggio à Filippo delli Stati di Bretagna & Normandia,& Arturo,lo prestasse a Gio.Doppo per certi accidenti Arturo fu imprigionato dal Zio Re d'Inghilterra, & dell'anno 1203.morì,con opinione cōmune che fosse ammazzato d'ordine del Zio. Filippo Augusto perciò,come Signor del feudo,fece citar Gio. a Parigi,& in contumacia lo condannò,& priuò de feudi;& andò poi armato,per occuparli colla forza.Pretese Gio.che questo fusse contra la pace,& hebbe ricorso a Papa Innoc.III.il quale commandò sotto pena di scommunica ad ambidui li Re,che seruassero la pace,& s'astenessero dalle arme,& mandò anco a questo effetto vn legato. Gio. Re d'Inghilterra,a fauor di cui era il precetto,ne fu molto allegro,ma Filippo se ne querelò,& se ne querelarono per lui anco li Prelati di Francia,a i quali Innoc.III.rispōde come nel capitolo nouit.Non restò per questo Filippo di proseguir il fatto suo, & si appropriò tutti li Stati,sino allhora posseduti da gl'Inglesi in Francia per forza di arme. Nè il Pontefice col suo precetto potè far frutto alcuno. Del 1208. Innoc. IIII.scōmunicò il detto Gio. d'Inghilterra,& interdisse il Regno(il qual interdetto ancō durò 6.anni,& 3.mesi)ne perciò Gio. vbedì à quello, che il Papa voleua; Perilche del 1212. il Pontefice mandò Pandolfo Legato in Francia à persuadere Filippo,che gli mouesse la guerra:Si mise Filippo in ordine, & si accordarono cō lui molti Baroni Inglesi:Ma Pandolfo Legato in questo mentre passato in Inghilterra,& mostrato à Gio.il pericolo,nel quale si trouaua, lo persuase à farsi feudatario del Papa:Gio.riceuette il cōsiglio,violētato dal pericolo, & cōstituì il suo Regno censuale al Papa di mille marche di oro all'anno. Tornò Pandolfo Legato in Francia, & commandò à Filippo sotto pena di scommunica, che non molestasse Gio.come feudatario della Chiesa;non vbedì Filippo,& la guerra continuò. Onde del 1215.nel Concilio Lateranēse,si fulminò da Innocentio vna scōmunica contra tutti quelli,che molestassero Gio.Re d'Inghilterra, perilche del 1216. vn'altro

Legato nominato Guallo andò a Parigi, & denunciò a Filippo Re, & a Luigi suo figlio in virtù della scommunica, che s'astenessero dal passar in Inghilterra, come già erano in ordine di fare. Non restò per questo Lodouico; ma con molte forze entrò nel Regno di Gio. con tutto che lo istesso Guallo passasse in Inghilterra, & quiui non cessasse di fulminare scommuniche. Continuò sempre la guerra, finche Gio. Re d'Inghilterra mori, & hauendo Lodouico di Frácia acquistati molti luoghi in quel Regno, fece tregua per anni cinque con Henrico figlio di Gio. successo al Padro. Hora applicando questa Historia al nostro proposito; diffiniscono li Giurisconsulti, che non per hauer commandato, si può mostrar di hauer giurisditione, se li commandamenti non sono stati vbiditi: lasciarò però all'esquisito giudicio dell'Auttore il far le consequenze, che seguono poi, che tanti cõmãdamenti, & tante censure, non impedirno questi dui Re, Filippo, & Lodouico, dal proseguir le ragioni, che essi giudicauano giuste, se bene il Papa le teneua per ingiuste.

Dirò solo vn'altra cosa, che il Cardinale Hostiense, il qual fu poco doppo, scriuendo sopra questo cap. nouit, si trauaglia grandemente à giustificarlo, & propone molte sue cõgietture, come bisognasse, che il negotio passasse, accio il precetto del Põtefice nel d. cap. si potesse dir giusto; basta, che dalla Francia non fu stimato tale, nè obbedito. Per il che l'autorità del d. cap. nouit, nõ cõclude niente di quello, che l'auttor nostro vuole. La propositione del Pontefice Innoc. III. allegata dall'autore; *intendimus decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura*, & l'altra, che segue: *nullus qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectet, de quocũque peccato mortali corripere quemlibet Christianum*; non furono intese da lui nella vniuersalità, che alcuni la portano: prima perche secondo la Dottrina di S. Thomaso bisogna eccettuare tutti li moti dell'animo interni, de quali il Pontefice non hà potestà di giudicare, saluo che nel foro della penitentia, & questi sono la maggior parte delli peccati tutti: li Theologi & Canonisti consentono, che nella scommunica contro li heretici non siano compresi li mentali, & che vn Canone, che volesse comprenderli sarebbe nullo, onde si sarà fatta vna propositione vniuersale, che il Papa può giudicare di tutti li peccati, & quando si verrà à difender la bisognarà fare vna eccettione della maggior parte de singolari; oltre di ciò il Principe può commettere peccato, contrafacendo alla legge propria senza causa legitima, come San Tomaso 1.2. quæst. 96. ar. 5. proua, & nondimeno di questo peccato non può esser giudicato, saluo che da Dio solo, come il Gaetano in quel luogo tratta, mostrando, che tanto significa nel foro penitentiale, come da Dio.

Certamente il dire, che il Principe fosse soggetto alle censure del Põtefice quãdo falla contro le leggi proprie, sarebbe vn leuar totalmente la potestà del Prẽcipe; Et il dire, che sia soggetto nelli altri falli non in questi, sarebbe leuar la ragione presupposta nel detto ca. nouit, la quale è, che al Pontefice appartiene hauer cura dell'anima, & della salute, & leuare le cose contrarie: ma il Prencipe incorre nella dannatione anco per li peccati commessi contra la legge propria: adunque non meno questi, che quelli apparteneriano al Pontefice: ilche come è stato detto di sopra è contrario del tutto alla Dottrina di San Tomaso.

E ancora necessario auuertir bene le parole d'Innocentio, che dice à se appartener la censura d'ogni peccato mortale; *quã in quẽlibet exercere possumus, & debemus*, & di sotto, all'vfficio nostro appartiene *de quocumque peccato mortali corripere quemlibet Christianũ*. Hora se è debitore di fulminar contra ogni peccato mortale. & contro ogni Christiano peccatore, certamẽte se non lo fà, pecca, ma non vediamo, che fulmini cõtro le meretrici, che pur sono notoriamente in perseueranza di peccato, adũq; peccherebbe, ò conuerrebbe, che non facesse mai altro, che fulminar censure: Perilche quel, *de omni peccato mortali*, si deue intendere non nella vniuersalità, ha-

uendone gia esclusi innumerabili, la onde Gabriele Biel sopra il can. lec. 75. s'affatica molto per dar espositione tolerabile à questo luogo, & non troua altro, che dire, se nõ, che quella decretale, & tutte le altre, che suonano cosi, s'intẽdono nel foro penitentiale solamente. Io non mi trauagliarò per mostrare, che le parole della decretale s'intẽdino secõdo il senso di Gabriele, ma dirò, che debbe piu affaticarsi qualũq; vorrà dire, che s'intendi nel foro esteriore, à fuggire li assurdi, & la totale destruttione dell'autorità secolare, instituita da Dio, & la cõfusione del mõdo, che nasce da questa dottrina, & lo stato di dannatione, nel quale pone tutti li Põtefici con essa; il che alcuni Canonisti, tra quali è il Nauarro, hanno tentato di fare, & nõ è succeduto loro, ne dobbiamo affaticarci noi ad accõmodare le parole di questo Põtefice alla uera dottrina, che distingue la potestà secolare dal ministerio spirituale, massime che questa decretale cõtiene qualch'altra cosa, per la quale ha bisogno di espositione, come quella, che il Re Filippo Aug. fosse della discẽdẽza (dice egli *genere*) di Car. Magno, il che nõ è vero, se nõ finge qualche matrimonio, & si espõga per linea feminina, cosa nõ vsata in Frãcia. Qualche historico Frãcese ha fatto discẽdere cosi li Carolingi, come li Capeti dalli Merouei per diuerse linee feminine, ma li Capeti da Carlo sarà difficile mostrare senza inuẽtar qualche cosa fuori delle Historie. Et ẽpo di vscire di questo capitolo Nouit, che l'auttore doueua attẽdere piu cõueuolmẽte ad esporre, che ad ampliare; poiche cõtra il senso di Innocentio, il qual dice à lui toccare la correttione di qualonque Christiano, il nostro Auttore hà interpretato la parola di qualõque Christiano, di tutti li Principi del Mõdo. Si che li toccarà di scõmunicare il Turco, il Re di Persia, il Re di Samarcãda, il Precopẽse, & anco altri, di chi nõ si ha notitia, & S. Paolo non potrà più dire: *Quid mihi de his qui foris sunt iudicare?* Ma delli priuati Christiani, liquali il Pontefice Innocentio ha cõpresi, l'Autore non ha giudicato parlare, quasi, che basti dominar li Principi, e che sia indignità abbassarsi à gli altri; l'interpretare *Quelibet Christianum*, per tutti li Principi del Mondo, è vn'ampliare, & restringere insieme il senso della Decretale: si restringe escludendo li priuati, & si amplia estendendosi alli Prencipi non Christiani.

Quanto all'autorità dell'Estrauagante, *Vnam Sanctam*, desiderarei, che l'auttore hauesse risoluta vna difficoltà, che nasce dal leggere insieme detta Estrauagãte, & vn'altra di Clemente Quinto Pontefice, che successe poco appresso, la quale comincia, *Meruit de priuilegijs*: doue dice esso Clemente, che non vuole, nè intende, che per la sudetta Estrauagante, *Vnam Sanctam*, sia fatto alcun pregiudicio al Re, & Regno di Frãcia, nè che il sudetto Re, & Regno siano soggetti alla Chiesa Romana, piu di quello, che fossero innanzi, ma che le cose stiano nello stato, che erano prima della sudetta Estrauagante, & questo lo fà per fauorire il Re, che l'ha meritato per la sua sincera affettione, & per li meriti de' suoi maggiori, & perche li Frãcesi l'hanno meritato per la sincerità della sua diuotione: Hora io dimando, se Bofacio ha dichiarato il Ius Diuinum, cioè esplicato, & dichiarato la giuridittione, che il Pontefice ha de iure Diuino, in questa Estrauagante, *Vnam Sanctam*: ouero se esso si ha soggettato li Principi, che Dio non gli ha sottoposti. Se vorranno dire, che sia in questo secondo modo, se gli replicarà, che sarebbe vna nouità doppo anni 1250. vna nullità, vn'vsurpatione, & vn'attentato, & vn'abuso della potestà datagli da Dio; oltre che non occorreua, che Clemente intendesse, che solo il Regno di Francia non fosse soggetto à quella constitutione, ma bisognaua che dicesse, & intendesse il medesimo di tutti li Regni, & Principi; nè meno si doueua dar questo in ricompensa delli meriti del Re, o del Regno, ma alla giustitia, & debito. Se se dirà, che sia stata vna dichiaratione del Ius Diuinum, dimando come Clemente potesse liberare il Re, & Regno di Francia da quella suggettione, che Dio

haueua ordinata, essendo cosa chiara, che il Pōtefice non può esentar alcuno dalla potestà sua, che egli ha de Iure diuino. Et per venire alla parte della detta Estrauagāte allegata dall'autore, se quello, che Bonifacio dice, cioè che la potestà tēporale, quando erra, debbe essere indrizzata dalla spirituale, sia dichiaratione della legge diuina, dico io, che si deue intender per quanto appartiene alla salute dell'anime, & nel Foro di Dio, & perciò senza nissuna potestà temporale di quelle, che li Leggisti chiamano coactiue, & che perciò tutta l'auttorità Ecclesiastica sopra li Principi, è spirituale: nè in questo fà dimistiero descendere al Pontefice Romano, perche questa auttorità è in tutti li Prelati, se bene da lui alli altri ui è differenza, che li altri Prelati non hanno tutti per soggetti, si come ha il Pontefice, & l'auttorità de gl'altri è sottoposta alla Pontificale.

Ma quando da queste tre allegate auttorità conclude, che il Principe temporale assoluto, se ben non riconosce altro Principe temporale Superiore, è forza, che riconosca il Capo della Christianità: non vorrei, che alcuno restasse ingānato per la equiuocatione, che si commette nel verbo riconoscere, & nella parola Superiore. Imperoche in vna significatione, riconoscere vuol dire, essere soggetto à tutte le leggi, prestar homaggio, & tenersi d'hauere il suo Stato per gratia di colui; ma in vn'altro senso, riconoscere vuol dire, tener per ministro di Dio in quello, che s'aspetta al Regno de' Cieli, secondo la qual significatione dico, che il Principe riconosce il Papa, e riconosce il Vescouo ancora. Et il Vocabolo Superiore nella prima significatione, vuol dire quello, che communemente si dice, Superiore di diretto Dominio; nel secondo senso, Superiore vuol dire, quello, che insegna la legge di Dio, ministra li Sacramenti, & uniuersalmente indrizza alla salute; nel qual sēso, dico che il Vescouo è superior del Principe esso ancora, se bene il Papa è maggior superiore. Non bisogna dunque, che l'auttore senza distinguer questi significati, tutto in vn contesto ci dica, che il Principe temporale assoluto, se ben non riconosce per superiore altro Principe temporale, debbe riconoscere per superiore il Papa, & cosi confondere la superiorità, perche non si deue admettere questa propositione, che il Principe assoluto, se ben non riconosce per superiore altro Principe temporale, riconosca però per superiore il Vescouo: conciosia che la fallacia qui sarebbe chiaramente vista da tutti, perche se riconoscere s'intenderà nel primo senso del dominio diretto, dico, che non è vero, che debbe riconoscere il Papa, perche non è tale, ma che in quel modo appunto, che non riconosce altro Principe, non debbe meno riconoscere esso Papa. Se intende poi nel secondo senso, superiore, cioè spirituale, non è vero, che nissun Principe temporale etiandio feudatario riconosca altro Principe temporale per superiore spirituale, perche in questo senso riconoscer per superiore vuol dir hauer per Padre spirituale. Nè il feudatario debbe hauer per tale il suo Signore: quanto però bisogna guardarsi dal Theologizar in questo modo, col qual si disforma, & si disordina, & il Regno di Dio, & quelli del Mondo; & sono ingannati li semplici, & indutti à credere, che in tutte le cose vi sia obligo di obedire al Papa.

Non è meno da laudar in tutto quel modo di dire, Il Papa è capo della Christiatà, per la equiuocatione del vocabolo Christianità. Anticamente si troua detto dalli Scrittori, Il Pontefice Romano, successor di San Pietro: appresso ad altri, Vicario di San Pietro: andando piu innanzi, Vicario di Christo, Vicario di Dio, Capo della Chiesa: modi, che non partoriscono mal senso: ma il vocabolo Christianità per la sua ambiguità, lo partorisce: Imperoche non significa solamente la Chiesa Christiana; ma li Stati, & Regni Christiani: anzi questo secondo senso è il piu vsitato, & quando si dice, che l'Asia, ò l'Egitto, non siano in Christianità, non

s'intende,che non vi sia la Chiesa Christiana, ma s'intende, che non sono ne gli Stati temporali de' Christiani. : si vede sotto questo nouo modo di dire, che è coperta la fallacia,perche s'intende di conchiudere, che sia capo,ciò è, c'habbia gouerno nel temporale sopra li altri Principi Christiani; non mutiamo l'antico modo,diciamo pur,Capo della Chiesa Christiana. Ma mentre che da tutto il suo discorso l'Auttor vuole cōcludere,che se li Principi vsano la potestà in dāno dell'anime loro,o de' popoli, & in pregiudicio della Christianità, il Papa può metterui le mani;se bene di sopra esponendo il cap.nouit,ne habbiamo detto molto, non sarà alieno dal proposito presente vedere, che inconueniente estremo segue da vna Dottrina cosi vniuersalmente pronontiata.Non vi è attione alcuna humana in indiuiduo,che non sia o opera buona, o peccato: se al Pontefice Romano appartiene metter le mani sopra ogni peccato, & insieme à lui s'aspetta giudicare, qual si sia peccato,dico,che non vi è piu Principe alcuno,se nō il Papa. Anzi che non vi resta alcun'altro gouerno priuato:faccia il Principe vna legge,che sia pagato vn contributione,per straordinario sussidio della Republica per vna guerra,che esso sia necessitato di fare,questa legge non è giusta, ma è peccato, se la causa finale non è legitima, se li sudditi non si obligano alle contributioni, secondo la giustitia distributiua;adonque il Papa potrà dire, Io voglio saper il fine,perche imponi la contributione,& cosi penetrarà gli arcani dello Stato, potrà essaminar la distributione, se è fatta proportionalmente, & cosi intenderà tutti li secreti delle forze dello Stato:& perche il Papa è anco Principe temporale, & come tale può hauer vna guerra con vn'altro, per questa strada indebolendo inemici con incredibile facilità potrà restarne vincitore. In somma il Papa potrà essaminar tutte le Leggi,tutti li Editti,tutti li patti,tutte le successioni,le transattioni delli Principi:Ma che dirò?potrà essaminare anco le successioni, & li contratti de' priuati, perche al pastor tocca, come l'Auttore dice, guardare ciò, che pascolino le sue pecore, che acque beuino,& doue vadino vagando;questa consequenza non solo è necessaria,ma ancora admessa da tutti li Canonisti che scriuono sopra il cap. Nouit;ma non è però che li prudenti, & discreti non la notino per molto absurda, delle quali assurdità per liberarsi alcuni hanno cauato dal detto cap.Nouit,vna distintione, che altro è giudicare della cosa,o dell'attione o del contratto, & altro è giudicar del peccato; mà separano l'indiuisibile, perche quando appartenerà al Papa giudicare di ogni cosa in quanto è peccato,e prohibirla,& sforzare ad osseruar il suo commandamēto,che altra cosa potrà il Principe trattare?come se in vna vendita fosse ingiustitia, & il Papa la giudicarà come peccato,e farà che si rompa, Io dimando, che cosa restarà alli Principi da giudicare o trattare sopra quel contratto?& restarò sadisfatto, quando mi sarà mostrato vn'atomo di Democrito, che gli resti. Con questa Dottrina o bisogna leuar ogni Principato, o tener in perpetue perturbationi la Christianità: Non vso qui il vocabolo in senso ambiguo, ma intendo la Christianità, cioè li Regni,& Stati de' Christiani.

Et perche l'Auttore,ci ha apportato vna Dottrina molto vniuersale,che il giudicare se vna legge contiene peccato, tocca al Pontefice, si come tocca al Giudice Ecclesiastico giudicare se vn contratto ciuile contenga peccato di vsura, bisogna dirli,che da questo ne seguiria,che non solo il Papa,ma ancora tutti li Giudici Ecclesiastici sarebbono giudici d'ogni cosa,perche non piu si appartenirà giudicare, se contenga vsura, che se contenga altra lesione del Prossimo, che tutte sono peccato;& d'ogni homicidio,perche può essere con peccato, & senza, il giudicio sarà Ecclesiastico;& appartenerà à loro il giudicare,& del mettere il prezzo alle biade,& mercantie,se sia peccato,ò nò,& ordinar che si lieui ò si lassi; & se il pegnorar

è con estorsione,ò nò; & se vn mandato de carcerando, contiene violenza, & ingiustitia, che pur anco qui entra il peccato; & se il modo del vestir delle donne sia scandaloso, & se l'huomo è prodigo, o auaro nella sua mensa, che tutti pur sono peccati; & si come potrà entrar in tutti li gouerni delli Regni, così potrà penetrar in tutti li gouerni delle case,veder come li Padri gouernano li figlioli, come li mariti trattano le mogli,& in somma,perche nõ è attione alcuna, o negocio,così publico,come priuato, in cui non possa cader peccato, se toccherà al Giudice Ecclesiastico il giudicarlo, & approuarlo, o prohibirlo, & constringer à seguire il suo giudicio,si potrà portar il Palazzo,&il Foro,& tutte le case nel Vescouato.Le quali consequenze, si come si cauano da questa Dottrina, così non sarà male che oculatamente siano considerate da coloro,à quali veramente appartengono.

Ma la vera Dottrina Christiana,& l'vso,che vediamo,leua tutti li absurdi:perche li peccati sono sotto il giudicio temporale nel Foro mondano, & sotto il giudicio Ecclesiastico nel Foro dell'anima,nelquale come bisogni procedere, non possiamo meglio impararlo,che dalli essempij di Christo, & de' Santi Apostoli, liquali non hanno mai preteso sopra li peccati auttorità temporale coattiua.

Continua l'Auttore riprendendo l'Interprete, non solo nella causa delle leggi, ma aggiongendo,che la Santità di Paolo V.non riprende la Republica,che voglia punire i suoi sudditi delinquenti,ma perche presuma metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche,che non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale, cõcludẽdo,che chi vorrà considerar senza passione,trouerà, che il Papa non vuole priuar la Republica Veneta di altra libertà,che di far male,la quale non è da Dio, ma dal Demonio. Qui primieramente oppone all'Interprete quello, di che egli nõ hà colpa alcuna.Hà pur portato l'Autore le parole proprie dell'Interprete,le quali sono,che furono fulminate le censure il dì di Natale: Ma il dì di Natale non fu presentato altro Breue,che sopra le due leggi del non fabricar Chiese, & non alienar beni laici in Ecclesiastici, senza licenza; & la censura sopra il giudicar delinquenti non fu fulminata sino al Febraro,della quale l'Interprete non può parlare, scriuendo egli sopra la fama sparsa delle Censure fulminate al Natale. Vna persona graue non deue concitar inuidia contro alcuno,se non per verità;ma che le persone Ecclesiastiche, quando commettono errore contro la legge, non siano soggette al castigo,lo dice senza prouarlo.Se nel progresso vedremo,che tenti prouarlo,se gli responderà quello farà bisogno per difesa della verità, non conuiene però differir à dirli quello,che occorre sopra la sua propositione. Le persone Ecclesiastiche non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale. Questa propositione è proposta per oppositione contro il Sig. Card. Bellarminio da vn certo in Francia,che la riprende,come sediti0sa,& Lodouico Ricchehomio Prouinciale de' Giesuiti in vn suo Apologetico, drizzato al Re,risponde per lui al capit.33.che non habbia ciò affermato,se non nelle cause Sacre meramẽte,come de Fide,deReligione, de Sacramentis, &c. & che non sia stato mente sua di riprendere il costume di Frãcia,doue il Magistrato Secolare giudica nelli delitti priuilegiati,& esso Prouinciale poi riuoltatosi al Re dice:*Episcopi, Archiepiscopi, Cardinales, Generalésque Præpositi Religiosorum Ordinum in toto Sacro Ordine excelsissimi omnium, atque immunissimi primas tenent:Propterea ne tamen, aut tuæ Maiestati subiecti, vel esse, vel dici aspernantur, quod sint immunes, subiectique Pontifici Maximo.* Et poco di sotto hauendo detto, che lo riconoscono Re,segue:*Quod quomodo sanè præstandum sibi constituerent, nisi se pari iure cum aliys;atque sub tuo Imperio esse faterentur? Parentemnè potest Dauidem suus Salomon compellare, nec se eius tamen filium ea compellatione dicere?*

Veramente il Card.Bellarminio in sentenza nel libro primo de Clericis, c. 28. alla conclusion seconda, con la sua ragione dice, che li Ecclesiastici sono soggetti

al Principe secolare, in quello, che nō repugna al loro officio: ma perche questa parola, subditi, non vi è formalmente espressa, ho più tosto voluto addurre vno della sua Compagnia, che in parole formali lo dice, & non solo nel luogo sopracitato, ma lo replica anco nel capit. 36. lasciando di allegare qui San Gregorio nella sopra detta Epistola, che si chiama soggetto, & seruo dell'Imperatore: & introduce Dio à parlare al Principe, & dire: *Sacerdotes meos tuæ manui commisi*, laqual forma di parlare ritrouo appresso tutti li Santi, & nelle Epistole delli Pontifici antichi. Vno potrebbe opporre all'Autore, che quel detto suo (il Pontifice non procura di priuar la Republica di altra libertà, che di far male) piu veramente si potrebbe applicar la Republica, & dire, che essa nel castigar li delinquēti Ecclesiastici, non faccia cōtra la libertà Ecclesiastica, & non intenda leuar loro altra libertà, che di far male; perche siamo tutti d'accordo, che l'Ecclesiastico commettendo contro le leggi, pecca, ma non ci accordiamo già in dire, che habbia peccato la Rep. in castigarli. Io credo bene, che l'Auttore, come dottissimo, habbia hauuto buon senso, quando hà detto che la libertà di far male non è data da Dio, ma dal Demonio; le parole però cosi pronuntiate non sono cattoliche: Imperò che la libertà di far male s'intēde il libero arbitrio, il quale è naturale, & da Dio, il che non sarà negato, se non da qualche Manicheo, che ne fà il Diauolo Auttore: non nego che l'Auttore nō habbia hauuto buon senso come ho detto: la buona mente però non debbe scusare vn seuero Censore altrui, massime dicendo San Girolamo, *ex verbis male prolatus incurritur hæresis.*

Segue l'Auttore, & presa comparatione dalli Principi Secolari, dal Pastore, & dal Nocchiero, conclude, che non debbe il Pontifice, Capo della Christianità, permettere libertà alli Principi di far leggi pregiudiciali alla Chiesa, & alla salute delle anime, & perdere per se stessi, & far perdere ad altri l'eterna salute. Bellissime parole in prim'aspetto, & che farebbono fermare immediate qualche semplice, & credere, che ogni ragione fosse dal canto suo; ma quādo noi l'essaminaremo, le trouaremo proponere cose ambigue, & concluder con l'istesso paralogismo, come tutte quelle di sopra. Che cosa intende per Chiesa? Se quello, che la Scrittura diuina, & il vocabolo propriamente significa, cioè la congregatione de' fideli, è molto vero quello che dice, ma nissun Principe in questo senso può far leggi pregiudiciali alla Chiesa, che non le faccia pregiudiciali anco à se, che ne è parte molto principale, & insieme che nō pecchi; se per Chiesa intēde li ministri di essa, come tali, dico l'istesse; ma aggiongo, che le leggi Venete non sono à loro pregiudicio, anzi in qualche maniera come si potria mostrare vēgono à fauorir il loro ministerio. Se per Chiesa intende qualche potentia, o Stato temporale, nego, che appartenga al Pōtifice impedire, che nō si facciano leggi à pregiudicio di quella. Siamo ingānati dall'ambiguo. Nō è lecito far legge in pregiudicio della Chiesa, si deue intēder al primo, & secōdo modo: ma è fatta vna legge, che nō si porti biada in Ancona terra della Chiesa, questo si deue intēder nel 3. sēso, & però se si dirà, La legge di non portar biada in Ancona è contro la Chiesa, questa sarà cōclusione per equiuocatione. Similmente quādo dice, che non debbe il Pōtifice permettere libertà alli Principi Christ. di far legge pregiudiciale alla salute delle anime, notaremo esser dottrina del Sig. Card. Bellarminio, che li Ecclesiast. sono essenti iure humano nelle cause criminali, o sia quello priuilegio de' Principi, o cōstitutioni de' Pōtefici, o siano anco ambidua insieme, dimādo però se ināzi tutte queste leggi, & cōstitutioni, li Secolari, che puniuano le sceleratezze delli Eccle. peccauano, o faceuano pregiudicio alla Chiesa: se dirà di si, nō potrà difēdersi, perche nō cōtrafaceuano à legge diuina per la sua, & per la vera opinione; nō ad humana, che non vi era, *& vbi lex nec præuaricatio*: adūq; nō era peccato, nō era contro la salute dell'anima, nō era in pregiudicio di alcuno,

perche donque li Papi non poteuano permetterlo? dirà l'Auttore, allhora, sì, che non vi era la legge, ma adesso nò, perche vi è; adonque hanno difficultato la via del Cielo, adonque senza loro era più facile, adonque non è in edificatione, se già poteuano li Principi castigando li Ecclesiastici delinquenti mãtener la quiete publica & dar sodisfattione alli offesi senza peccato alcuno, che bisogno era contro il ben publico, & con estremo pericolo di metter ogni Stato in confusione, inuentar che sia peccato castigar chi fà male, conforme alla legge di Dio? può seruir in alcũ modo questo a facilitar la salute ad alcuno? serue forse alli cattiui Ecclesiastici, che perciò pigliano maggior ardir di far male? serue alli offesi da loro? che perciò machinano maggior rãcori, & vẽdette priuate? serue alli Principi, lo Stato de quali si perturba? serue alla reputatione de i buoni Religiosi, che nella loro cõpagnia vi siano i cattiui? forsi è honorato Dio in altri, che nelli obediẽti a' suoi commandamenti? Ma sento dirmi, questo è vn biasmare le esentioni, che tanti Principi degni di eterna memoria hanno concesso alle persone Ecclesiastiche nelle cause criminali. Io non solamente non le biasmo, ma le lodo sommamente, & le propõgo per degne di esser imitate da tutti li Principi presenti, & futuri; ma dico bene, che non si trouerà mai, che Principe alcuno, incominciando da Costantino Magno, sino à Costantino di Irene, & da lui descendendo per li Greci sino alla destruttione di quell'Imperio; & per li Latini da Carlo Magno sino à Federico Secondo inclusiue, habbia esentato li Ecclesiastici dalla potestà sua propria. Tutte le esentioni sono dalli Officiali, & Magistrati; alcune esentioni da tutti, alcune da parte di essi Magistrati; alcune in certe sorti di delitti; altri in tutti rispettiuamente, restando sempre nel Principe quella somma potestà, che è inseparabile da lui. Hora purche li delitti siano puniti da qual Magistrato tocchi, o non tocchi, & sopra qual appartiene habbia, o non habbia auttorità; appartiene al Principe statuire, secondo le opportunità de' tempi, luoghi, & negotij. Per ilche li Principi, secondo che ricerca lo stato delle cose loro, danno priuilegi, & esentioni à soldati, & ad altre sorti di persone; & così, quando l'augmẽto della Religione nello Stato suo richiede, cõcedono alli religiosi priuilegi, & esentioni conueniẽti, & ne sono degni di lode, si come io laudo tutti li Principi sopranominati, & laudo la Republica, che per legge non scritta hà esentati li Ecclesiastici nelli delitti communi, & non enormi. Ma vna legge, laquale leuasse al Principe la potestà di punire li delitti, quãdo la necessità della publica tranquillità lo ricerca, non vedo, che alcuno la lodasse, nè la reputasse conforme à Dio, & alla Natura: Perilche dal lodare i Santi priuilegi concessi dalli Principi non ne segue, che si lodi vna essentione essorbitante, la qual serui à confusione, & perturbatione publica. Concludiamo adonque esser vero, che il Pontefice non può, ne deue permettere alcuna di quelle cose, che di sua natura sono cattiue, & contrarie alla salute delle anime, & se le permettesse, non restarebbono di esser peccato; nè facendosi, la salute si potrebbe acquistare. Et veramente sono degni di somma lode li Pontifici, che procurauano leuar li abusi alle cose prohibite da Dio, le quali stando, è impossibile che l'huomo si salui; & tanti anni sono il Mondo sospira à questa riforma, e tante volte è stato deluso nelle sperãze sue. Mà circa le cose, che non repugnano alla Diuina volontà, debbe esser seruata la sua libertà al Principe di far quello, che il ben publico ricerca. Et vn Pontefice, che tẽtasse prohibirgliele, vsurparebbe l'auttorità temporale contro il pecetto di Christo.

Sin qui la disputa assai familiarmente è dall'Autore trattata; ma nel secondo luogo, per le parole dell'Interprete, doue dice che si è dato à cercare qual fosse la forza delle scommuniche, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste, se gli fa adosso vn gran trappasso, con dire.

2 *Passa l'Autore ad vn'altra falsità, dicendo.* Io mi son dato à ricercare ne gli approuati Auttori qual fusse la loro forza, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste. *Questa è la seconda falsità, congionta con vna incredibile temerità, & intollerabile arroganza, perche l'Auttore della Prefatione ardisce di definire, che le cause della scommunica dal Sommo Pontefice fulminata contro la Republica Veneta, siano ingiuste. Et forse chi potesse parlare con questo Scrittore, trouerìa che non è informato del negotio, ne sà quali siano le cause della sudetta scommunica, massime che egli stesso dice, essersi mosso à scriuere solo per vna fama sparsa in Parigi. Onde bisogna, che sia vno di quelli, de' quali dice l'Apostolo: Non intelligentes neque quæ loquuntur, neque de quibus affirmant.* 1. Timoth. 1. *E' possibile, che tu sij così temerario, che senza hauere molto studiato, senza consultare con huomini dotti, ardisci di pronuntiare vna sentenza così assoluta contra del Vicario di Dio? Et quando bene hauessi studiato assai, & conferito cō altri, & fussi à pieno informato di ogni cosa, doueui esser così arrogante di condennare d'ingiustitia il supremo Giudice del Mondo, & questa tua sentenza per mezo della Stampa farla nota à tutti? Ma già che tutta la tua ragione, per la quale giudichi esser ingiuste le cause della Scommunica del Sommo Pontefice, non si fonda in altro, se non nella fama sparsa, che la Republica Veneta sia scommunicata, perche ricusa sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gli ha donato: & noi habbiamo dimostrato chiaramente questa ragione esser falsa: & perche la giustitia della scommunica fulminata da nostro Signore è notoria à tutti, & approuata da tutti, eccetto che dall'interessati, che si guidano per passione più che per ragione, non spenderemo più parole in rifutare questa falsità.*

IO veramente releggendo bene le parole dell'Interprete, non veggo, che definisca la sentenza del Pontefice esser ingiusta; poiche nella sua parentesi dice (ilche non par ragioneuole, nè credibile.) Laquale l'Auttore studiosamente hà tralasciata; ma poniamo anco noi, che quella non ci fosse, & pigliamo solo le parole: Essendo sparsa fama, che la Republica sia scommunicata, perche ricusi di cedere la sua libertà, mi son dato à ricercare nelli approuati Auttori, &c. Vna cosa suppone l'Interprete certa, che la scommunica fulminata contra chi ricusa sottomettere la sua libertà, sarebbe ingiusta, & due altre cose restano dubbie, vna in iure, qual sia la forza di essa, l'altra in fatto, se la presente scommunica sia tale, come la fama gli ha portata. Nelli Libri non poteua studiar la seconda, si è dato a studiar la prima: Onde non par che diffinisca, come l'Auttore dice: sicome se vno dicesse: essendosi sparsa la fama in Venetia, che Demetrio Principe di Moscouia, con molti suoi seguaci, sia stato trucidato, per essersi lasciato indurre dalli Giesuiti à tentar molte cose contro gli instituti di quell'Imperio, io mi sono posto à cercare nelli approuati Auttori, che pena meritino li Religiosi, intromettendosi nelle cose di Stato, con pericolo di turbatione publica, & morte di molti. Potrebbe qui alcuno dire, costui diffinisce, che li Giesuiti sono perturbatori della quiete publica? Certo nò, ma la cosa certa è che chi turba la quiete publica, pecca: due cose sono dubie, vna in iure, che si può studiare, che castigo merita il Religioso che così faccia; l'altro in facto, quello che sia auuenuto in Moscouia, che si può aspettar di certificarsene. Così precisamente è quello, che trattiamo, & credo che l'Auttore habbia sentito l'istesso: ma per fare vna inuettiua contro chi dice la scommunica del Pontefice esser ingiusta, ha mostrato credere, che l'Interprete lo dica. Costuma l'Auttore di acremente riprendere quelli, che tirano al senso loro le parole altrui per oppugnarle: ma in questo luogo era troppo necessario, sotto coperta di riprendere vn'incognito, villaneggiare tutti coloro, che non riceuono la scommunica del Sommo Pontefice:

ma ſe alcuno commoſſo da quello, che l'Autore dice nel Teſto di ſopra ; cioè le leggi della Republica Veneta eſſere inique, & empie, hora drizzaſſe preciſamente le parole iſteſſe verſo lui, dicendo, eſſere vna falſità congionta con &c. diffinire, che le leggi di tanta Republica conforme à quelle di tutti li Regni Chriſtiani, ſiano inique, & empie : & che, chi parlaſſe con lui, & lo trouarebbe poco informato del negocio, & faceſſe in ſcrittura vna interpellatione, dicendo, è poſſibile che voi ſiate coſi &c. che ardite pronunciare ingiuſte le leggi d'vna Sapientiſſima, & Religioſiſſima Republica, che già mille, e dugento anni ſi è gouernata con ſtupore, & eſſempio del Mondo, & che queſte Leggi non ſono ſingulari, ma ſi trouano in tutti gli Stati Chriſtiani, le quali ſono anco ſtimate giuſte da tutti, & approuate, eccetto che da gl'intereſſati, che ſi guidano piu per paſſione, che per ragione : Non potrebbe dolerſene l'Auttore riſtretto con ſuoi legami iſteſſi, & ripreſo con le proprie ſue parole formali. Ma laſciamo noi di vſare ſimili modi, non reſtando però di aggiongere anco, che ſe vno ſcriuendo le coſe, che al preſente paſſano nel Mondo, diceſſe la ſua opinione, che la ſcommunica del Papa foſſe ingiuſta, non ſarebbe tanto dannabile : leggendo tutti gli Hiſtorici Chriſtiani, trouaremo infiniti eſſempi de'Scrittori, che hanno detta la ſua opinione de'Decreti, de' precetti, e delle attioni de'Pontefici del lor tempo, & delli precedenti, ne mi partirò da quello, che tutti li Moderni dicono di Aleſſandro Seſto, & di Giulio Secondo, & di altri ſucceſſori, & preceſſori. Solo Iddio hà queſta perfettione, di non poter fallare, & eſſere irreprenſibile, tutti gli altri debbono auuertire quello che fanno : perche la opinione, che il Mondo può prendere della loro bontà, & prudenza, ſerue per freno à quelli, che per riſpetto della conſcienza propria non ſi ſono contenuti nelli debiti termini. Ma paſſiamo alla terza oppoſitione, doue dice.

3 *SEguita la terza.* Et leggendo nel ſacro Concilio di Trento quelle parole degne d'eſſer ſcritte in lettere d'oro : E ben che l'arma della Scommunica, &c. hauerei deſiderato, che ſi come quei ſantiſſimi Padri hanno preſcritto alli Prelati la regola, che debbono ſeruare per vſare tal medicina à ſalute, così haueſſero inſegnato alle diuote, & religioſe conſcienze, qual foſſe il loro debito, quando il ſuo Prelato fulmina cenſure contra la forma preſcritta da Chriſto N. S. & da S. Paolo, & dalli ſacri Canoni antichi. *Non contento l'Autore di hauer detto vna falſità contro del Sommo Pont. ne aggiogne vn'altra contro del Concilio vniuerſale, acciò così faccia ingiuria al capo, & alle membra principali di ſanta Chieſa. Dunque riprende queſto Autore il ſacro Concilio di Trento d'inſufficienza, perche hauendo ordinato a i Prelati, che non ſi ſeruino delle ſcommuniche per cauſe leggieri, non habbia inſieme inſegnato à i laici come ſi deuono portare quando i loro Prelati non ſeruano queſt'ordine, ilquale è conforme all'ordine di Chriſto, di S. Paolo, & de i ſacri Canoni antichi. Ma ſe haueſſe voluto leggere tutto il Decreto del ſacro Concilio, & non ſolo le prime parole, hauerebbe ritrouato quello che finge di deſiderare, & haueria conoſciuto quanto falſamente attribuiſce al Concilio l'inſufficienza della dottrina. Il Decreto, che eſſo allega, è il terzo della Seßione vltima, in materia di riforma, & ſi come nel principio del Decreto ſi auiſano li Prelati, che non ſi ſeruino dell'arme della ſcommunica temerè, & leuibus de cauſis, cioè temerariamente, & per cauſe leggieri; così nel fine ſi auiſano i laici etiandio conſtituiti in magiſtrato politico, che non tocca a loro giudicare, ſe il Prelato in ſcommunicare oſſerna l'ordine debito, & però comanda a i magiſtrati ſecolari, che non ardiſchino impedire, che il Prelato non fulmini la ſcommunica, ne meno comandare, che reuochi la ſcommunica, ſotto preteſto che non ſia conforme all'ordine debito. Nefas autem ſit ſaculari cuilibet Magiſtratui prohibere Eccleſiaſtico Iudici, ne*

quem

quem excommunicet, aut mandare, vt latam excommunicationem reuocet, ſub prætextu, quod contenta in præſenti Decreto non ſint obſeruata: cum non ad ſeculares, ſed ad Eccleſiaſticos hæc cognitio pertineat. Queſte ſono parole del ſacro Concilio, il quale ha prouiſto ad ogni coſa: & ha inſegnato, che l'officio de i Magiſtrati ſecolari non è di reſiſtere con forza, & violenza alla publicatione delle ſcommuniche, come hoggi fanno i Magiſtrati della Rep. di Venetia, ingannati da perſone, che più ſi dilettano di adulare, che d'inſegnare la verità, vno de i quali è coſtui, à chi noi riſpondiamo.

QVi arguiſce l'Interprete di due coſe, la prima, che riprenda il Concilio d'inſufficienza: la ſeconda, che ſe haueſſe letto le parole ſeguenti, & non il ſolo principio, haurebbe trouato quel che cerurua. Alla prima obiettione breuemente dirò, perche la ſeconda mi fà tralaſciare ogni altra conſideratione. Queſto è l'argomento, che ci fanno li Heretici, quando diciamo eſſer neceſſarie le traditioni, perche ogni coſa non ſi troua nella Scrittura, non il ſegnarſi col ſegno della Santa Croce, non l'Adoratione dell'Imagini, non gli Ordini Minori, no le Conſecrationi di Chieſe, & de gli Altari: Subito ci dicono, che trattiamo la Scrittura per inſufficiente: non è inſufficiente perciò la Scrittura, perchè contiene quello, che è conueniente, che ſia ſcritto, & il rimanente rimette alle traditioni, le quali approua; coſi riſponde ſpeſſo alle obiettioni de gli Heretici il Signor Cardinale Bellarminio: coſi parimente in queſto propoſito, non ſi tratta per inſufficiente il Concilio, per non hauer detto tutto quello, che ſi debbe ſaper delle ſcommuniche, ſe ha tralaſciato qualche particolare, & rimeſſolo alla Dottrina de' Scrittori Cattolici; & è coſa nota ad ogn'vno con quante neceſſarie dichiarationi hà ſupplito Pio V. in materia della cognatione ſpirituale, dell'affinità fornicaria, della publica honeſtà; & la Congregatione de' Cardinali ogni giorno ad altre ſuppliſce, ſotto nome di dichiaratione. Il Concilio non è nel numero delli Scrittori Canonici, ma ſi debbe credere, che ſe foſſe cõtinuato più, hauerebbe ancora più coſe dichiarate, & l'Auttore non douerebbe dir queſto, eſſendo molto contra la nouità del queſito de auxilijs. Sento farmi vna obiettione, adunque hà fatto errore l'Interprete in deſiderare quello, che il Santo Concilio non hà giudicato iſpediente fare; non è vero, che ſia male deſiderare quello, che vno etiamdio per natura impeccabile hà giudicato altrimẽti. Io deſidero, che haueſſe piaciuto a Dio laſciar viuo Papa Clemente Ottauo, ſino alli tempi preſenti, & non pecco; & pur Dio non hà giudicato iſpediente. Ma sò, che alcuno non ſi contenta, che vna tal ſufficienza ſia nel Concilio; ma ne vuole vna, a cui non manchi niente, acciò mai più poſſa alcun dire, che vi ſia biſogno di Concilio, & ſareſſimo liberi da trauagliarſi in queſta conſideratione della ſufficienza nel Decreto delle Cenſure, ſe come ſono Stampati li Decreti del Concilio ſi foſſero ſtati Stampati gli Atti. Se adeſſo ſi trouano gli Atti dell'Efeſino, che fu gia mille, e dugento anni, o qualche frammento delli Atti del Niceno, piu vecchio, ſono riceuuti cõ grand'auuidità; gli Atti del Santo Concilio di Trẽto ſono in eſſere, rimetto alla molta ſapientia, & prudenza dell'Autore il dire, ſe foſſe vtile, che vſciſſero in luce; dirò bene, che dichiarariano, e riſolueriano la preſente noſtra difficoltà. Alla ſeconda obiettione, io deſideraua prima vna eſatta fedeltà in vn'Interprete del Concilio, che riprende di poca fede quello di Gerſone. Dice il Concilio; *Nefas ſit ſæculari cuilibet Magiſtratui.* L'Auttor interpreta coſi, s'auiſano li laici etiamdio conſtituiti in Magiſtrato. Io credo, che li Scolari di Grammatica diranno: *Seculari cuilibet Magiſtratui*, à qual ſi voglia ſecolar Magiſtrato, & non alli laici etiamdio conſtituiti in Magiſtrato;

adunque

adunque delli priuati non ſi dice niente, & l'Interprete di Gerſon deſideraua inſtruttione alle deuote, & Religioſe conſcientie, non alli Magiſtrati; & l'Auttore ci hà poſto quello alli laici per comprender li priuati contra il ſenſo del Concilio: le parole *Sub prætextu quod contenta in præſenti Decreto non ſunt obſeruata*, non ſono fedelmente riportate dicendo, ſotto preteſto, che non ſia conforme all'ordine debito: doueua dire ſotto preteſto, che le coſe contenute nel preſente Decreto non ſiano ſtate oſſeruate; imperò che molti altri ordini debiti ſono in San Matteo, in San Paolo, in Sant'Agoſtino, che non ſono contenuti nel Decreto del Concilio. Prohibiſce il Concilio a Magiſtrati laici commandare, che l'eſcommunicatione fulminata, ſia reuocata, ſotto preteſto che non ſiano ſeruate le coſe contenute in quel Decreto; ma quando altre coſe debite non foſſero ſeruate, ſe il Magiſtrato potrebbe commandar la riuocatione, non lo diffiniſce il Concilio; & forſe in alcune potrebbe, come ſi coſtuma di fare nelli Parlamenti di Francia. Ecco adunque, che il Concilio non hà inſegnato alle deuote, & Religioſe conſcientie, cioè à quelli che ingiuſtamente ſono ſcommunicati, & à quelli che ſi ritrouano appreſſo loro, a'quali accade communicar con eſſi, qual foſſe il loro debito, che l'Interprete di Gerſon deſideraua: ma doppo allegate le parole del Concilio, *Nefas autem ſit ſeculari cuilibet Magiſtratui prohibere Eccleſiaſtico iudici, ne quem excommunicet, aut mandare vt latam excommunicationem reuocet, ſub prætextu, quod contenta in præſenti Decreto non ſint obſeruata, cùm non ad ſeculares, ſed ad Eccleſiaſticos hæc cognitio pertineat:* ſegue l'Auttore, Queſte ſono parole del Santo Concilio, ilquale hà prouiſto ad ogni coſa, & hà inſegnato, che l'Vfficio de' Magiſtrati ſecolari non è di reſiſtere con forza, & violenza alla publicatione delle ſcommuniche, come hoggi fanno li Magiſtrati della Republica di Venetia.

Qui biſogna traſecolare. Dice il Concilio, che il Magiſtrato non debba prohibire, che l'Eccleſiaſtico non ſcommunichi, o commandare che reuochi la ſcommunica fulminata, & dice l'Auttore, che commanda che non reſiſta alla publicatione con la forza. Sono queſte coſe coſi differenti, come il Cielo dalla Terra. Senza prohibire, che vno ſia ſcommunicato, & ſenza commandare, che ſia riuocata la ſcommunica, ſi può impedire la publicatione: molto differenti ſono l'vno dall'altro; il primo è atto di giuriſdittione ſopra l'eſcommunicatore, il ſecondo è atto della natural difeſa, che non ricerca giuriſdittione alcuna, & conuiene non à Magiſtrati ſoli, ma à priuati ancora; ſi può vedere Gaetano, Soto, Vittoria, che tutti trattano à longo della reſiſtenza, che debbono fare, & li priuati, & li Magiſtrati ſecolari, alli mandati indebiti, ſpecialmente del Pontefice: conforme a' quali parla anco il Signor Cardinal Bellarmino nel trattato ſuo de Romano Pontifice, in tempo, che non eſſendo ancora nata queſta controuerſia, giudicaua ſenza paſſione. Doue appariſce, ò doue ſi moſtra adunque quella gran falſità, che dice l'Auttore, che l'Interprete hà oppoſto al Concilio; & quello, che ſe egli haueſſe letto tutto il Decreto haurebbe trouato, &c? di modo che l'oppoſitione, che ſi fà all'Interprete in queſto Capo conſiſte in tre diſconuenienti, & aliene interpretationi dell'Auttore contra il vero ſenſo, & parole del Concilio. Ma paſſiamo al quarto capo, doue dice.

4 MA *paſſando più oltre aggiogne l'Autore, & dice*, Et mentre non trouando qui quanto deſideraua, riuolgo molti Autori, mi è paſſato per mano

mano anco Gio. Gersone, Dottore Christianissimo, degno di eterna memoria, &c. *Non si può negare, che Gio. Gersone non sia stato vn Dottore di molta scienza, & pietà: ma l'infelicità de' tempi, per la longhezza dello Scisma nella Chiesa Romana indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quella età, à sentir poco bene della potestà della Sedia Apost. Percioche volendo per mezo del Concilio generale rimediare allo scisma, & indurre i Pont. di diuerse obedienze à sottomettere alla dichiaratione del Conc. le loro pretensioni, si messero ad inalzar sopra modo l'autorità de' Concilij, & abbassare grandemente quella del Sommo Pont. Et di qui nacque che caddero in manifesti errori contrarij alle sacre Scrit. & alla commune sentenza de i Theologi, che furono, & prima, & poi di quei tempi. Onde l'autorità del Gersone in quelle materie che concernono la Potestà Papale, non è di momento alcuno: & non mancauano molti altri Scrittori più sicuri, che si poteuano allegare per intendere fin doue si stende la forza della Scommunica, come sono San Tomaso, San Bonauentura, Sant' Antonino, & infiniti altri senza addurre vn' Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo, nella materia della quale si tratta al presente.*

POteua ben l'auttore, poi che hà rapportato alcuni delli honoreuoli titoli, che l'Interprete dà à Gerson, metterli tutti, che la oppositione, che gli fà, di abbassatore dell'auttorità del Sõmo Pontefice, forse sarebbe risoluta; perche se hauesse aggionto l'opinione, che di lui hebbe quel secolo, chiamandolo Dottor Christianissimo, & l'essercitio continuato nel insegnar la Sacra Theologia, & le fatiche fatte con la Dottrina, con l'essempio, & con l'auttorità publica ancora, difficilmente hauerebbe persuaso al lettore, che Gerson fosse stato huomo da mouersi per affetti indiscreti; ma è tanto potente la voglia di contradire, che lo trasporta à detrahere non solo à Gerson, ma à gl'altri Dottori di quella età, & notarli di manifestamente erronei, & sospetti, & contrari alle scritture. Non si può negare l'infelicità di quei tempi, & la lõghezza dello scisma nella Chiesa Romana, si come non si può negare in questi vn'infelicità molto maggiore, quando tanti Regni hanno fatto total separatione dall'istessa Chiesa; onde è nato in alcuni vn desiderio di supplir intensiuamente in quelle poche regioni, che restano, à quel che si è perduto in estensione. Infelicità possiamo dir quella de' tempi nostri, quando non vi è Padre dell'antica Chiesa, che non sia censurato, & quando s'ardisce dire, che se fussero in questi tempi, non parlarebbono, come hanno parlato. Et non è da credere, che le occasioni di quei tempi trasportassero più à fauorire l'auttorità delli Concilij, di quel che molto più le occasioni presenti trasportino à deprimerla, mentre che pur tutti li Regni segregati dalla Chiesa desiderano & sospirano ad vn Concilio.

Imperoche veramente il parlare à fauor del Concilio, non puo toccare l'interesse proprio, poiche nissuna persona può aspirar à diuentar Concilio; ma solo ad esser vna quingentesima parte di esso. Onde più si hà da dubitare, che l'infelicità de' tempi presenti trasporti all'eccesso, che l'infelicità delli passati alla diminutione. Il zelo buono di rimediar alla scisma, come fu quello di Gerson, & delli altri di quella età per confessione dell'Autrore, non suol trasportare ad opinione peruersa, non essendo interessato, ma il zelo cattiuo di ampliare la propria grandezza è pericoloso di condurre nella cecità. Non resterò di aggiongere esser con qualche nota dalla prouidenza Diuina il dire, che habbia lassato cader in errore manifesto & contrario alle Diuine Scritture vn secolo, mosso da zelo pietoso di ridur la Santa Chiesa in vnità. Gl'huomini di molta scienza, & pietà, come confessa l'Auttore essere stato Gerson, e gli altri di quella età Dottori

eccellentissimi ; non gli lassa cader in tali errori : il cader in errori manifesti, contrari alle Scritture, è vn diffetto cosi enorme, & essorbitante, che con buona licenza dell'Auttore dirò, che chi cade in quello, non hà scintilla, nè di scienza, nè di pietà. Errare manifestamente contro le Scritture è la maggior cecità, che possa auuenire à Christiano alcuno, & il maggior castigo, che Dio imponga in pena à chi si serue dell'auttorità Diuina per interessi mondani. E' troppo espressa, & gran contradittione, esser sforzato à confessar la molta scienza, & pietà di Gerson, & insieme dire, che sia caduto in manifesti errori, contrari alle Scritture.

Non è stato deciso, chi senti meglio dell'auttorità della Sede Apostolica, o Gerson, o il nostro Auttore ; che debba cosi assolutamente dire, l'Auttorità di Gerson in materia della Potestà Papale non è di momento ; momento è vocabolo relatiuo, & quello, che non è di momento appresso lui, è di momento appresso ad altri, & se in qualche luogo vale l'opinione dell'Auttore, in molti più luoghi è stimata quello di Gerson. Ma lasciamo questo da canto : in tutte queste dodici considerationi non sà riprender l'Auttore, se non vn ponto solo incidentalmente proposto, il rimanente della Dottrina bisogna che l'approui, & se ben si sforza ò con limitationi, ò con estorsioni, di mostrar il contrario, in fine però l'approua. Onde non era da far questo capo della superiorità del Concilio per principale, poiche non è quello, che si tratta adesso, & del quale nissun si serue, per metter la Santità sua per oggetto, acciò paresse, che la difesa di Gerson fosse offesa di lei.

Dice l'Auttore, che non mancauano altri scrittori più sicuri, che si poteuano allegare, & nomina San Thomaso, San Bonauentura, Santo Atonino particolarmente. Ma la Dottrina di Gerson, che le scommuniche abusiue, & nulle, non sono da temere : che à quelle si debba non obedire, ma contro loro difendersi : che nelli casi dubij, si debba consigliarsi : che tutti debbian essere vniti al ben commune, è Dottrina, & di San Tomaso, & di San Bonauentura, & di Santo Antonino, & de infiniti altri : ma non è tutta in vn luoco, che si possa vedere in vn picciolo trattatello, si come si vede in questa di Gerson. Chi vorrà raccogliere lochi da questi & dalli loro discepoli, trouarà Dottrina (non parlo di quel capo spettante alla superiorità del Concilio, ma de gl'altri) in tutto, & per tutto conforme à quella di Gerson. Aggiongerò bene qui, che se l'Auttore mi affermarà di voler riceuere tutta la Dottrina di San Bonauentura, che fu di tãta Santità & eruditione, io li mostrarò lochi, che gli daranno molto maggior trauaglio, che Gerson, & gli altri della sua età : poteua ben risparmiare quei vocaboli di sospetto & erroneo, nè attribuirli ad vno, che egli stesso confessa esser di molta scienza & pietà. Ma vdiamo vn altra maggior riprensione.

5 *Ma sopra tutto è degna di riprensione la causa, che hà mosso l'Autore della prefatione a tradurre, & mandare in luce li due trattati del Gersone:* acciò, *dice egli,* ciascuna pia, & religiosa conscienza, leggendoli possi consolarsi non incorrendo in quella grande auersità, che Dio manda alli reprobi, di hauer timore delle cose, che non ne sono degne, *Trepidauerunt timore, vbi non erat timor. Ecco doue arriua la cecità humana, à seruirsi delle parole di Dio per tor via il timor di Dio. Nel Salmo decimoterzo, & nel quinquagesimo secondo, il Profeta santo dice, che gli huomini empij non temeno il vero Dio, che è degnissimo di eßer temuto, Non est timor Dei ante oculos eorum ; & per il contrario temono i Dei falsi, che non hanno forza nessuna, illic trepidauerunt timore, vbi*

non

non erat timor. Et hora questo nuouo Dottore piglia le parole del Salmo al rouerscio, volendo con esse persuadere, che non si tema il Vicario di Dio, & per consequenza non si tema il vero Dio, perche esso dice all suoi Vicarij, Qui vos audit, me audit, qui vos spernit me spernit. Luc. 10. Molto contrarie sono le parole di San Gregorio alle parole di questo nuouo Theologo. Perche quello nell'homelia 26. parlando della Scommunica dice, che la sentenza del Pastore, si ha da temere, ò sia giusta, ò ingiusta: & questo dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta, cade nell'auersità de' reprobi, che temono doue non ci è causa di temere. Et non si ferma qui il male, che nasce da questa dottrina, ma và crescendo fin' all'vltima ruina delle anime. Perche chi non teme le censure del Sommo Pōtefice, molto meno temerà quelle de' Vescoui: & chi comincia a dispreggiare gli ordini del Capo della Chiesa, nō si farà cōcienza di dispregiare qual si voglia altro ordine. Cō questo artificio Martino Luthero ha persuaso molti, che la libertà Christiana cōsiste in hauer la conscienza larga, & non temere di preuaricare tutti gli ordini di S. Chiesa, & cosi habbiamo visto tanti Religiosi, & Religiose senza scrupulo veruno vscir de' Monasterij, gettar via l'habito sacro, pigliar marito, e moglie: & tanti popoli calpestare le Sacre imagini, scordarsi delle Vigilie, & delle Feste, non saper più che cosa sia Quaresima, Confessioni, Vesperi, & Messa: & finalmente vediamo da questo principio di non temere la potestà del Vicario di Christo in terra, esser ridotte alcune Prouincie senza vestigio di Christiana Religione.

SI può conforme all'Auttore cominciar da vna esclamatione, non però maledica. Ecco doue arriua la confidenza delli potenti: attribuisce à difetto altrui quello, che è nato dalla medesima potenza. E' gia manifesto à tutto il Mondo, & le Historie sono piene, che il principio della separatione auuenuta già cento anni in Germania, non ha hauuto origine da disobidienza de' sudditi, ma da abuso di potestà nelli Prelati. Si sà, che nacque dalle indiscrete estorsioni di denari & dalli strauaganti modi di concedere le Indulgenze: Confido in Dio, che le alterationi presenti terminaranno con salute di questo corpo, che resta, e non cō perditioni: & queste alterationi di doue per l'amor di Dio hanno hauuto principio, se non dal non contentarsi, che vn picciolissimo numero di persone, che chi ben considererà, non arriuano al numero di mille, goda la quarta parte delli beni di questo Stato, che contiene quattro milioni di persone, & volere in fine spogliar tutti li Secolari delli beni loro? E cosi sono anco procedute dal non volere, che alcuni, iquali non hanno altro, che il nome di Ecclesiastico, senza timor di giustitia, possano impuniti offendere gli altri, & nella vita, e nell'honore? Quando alcun male succedesse, chi ne sarebbe stato causa? forsi altri, che coloro, che hanno voluto innouare i giudicij essercitati da 1200. anni in quà, & le Leggi, c'hanno hauuto principio già più di 300? Non era bisogno, quando che si tratta tra Catholici della validità, o nullità di vna censura, entrar in Monasteri, Matrimoni, Imagini, Vigilie, Feste, Quaresime, Confessioni, Vesperi, & Messe, per sforzare gli altri à risponderli, & mostrarli da onde nasca il male; era molto meglio star nel caso, & trattare quello, che occorre con carità, & non credere, che il Mondo sia cosi semplice, che non conosca, se al presente si tratta di cosa temporale, o di spirituale. Ma è bene di lasciar questo per hora, intorno à che m'hà indotto à trattare prauentura fuor di proposito l'Auttore; & vediamo quanto vaglia l'oppositione, che fa all'Interprete intorno alla intelligenza delle parole del Salmo, incominciando dall'espositione, che esso Autore gli dà; laquale io non notarò per falsa, anzi dirò, che quanto à quel solo versetto riuscirebbe, & forse da qualche altro espositore viene portata; ma leggendo tutto il Salmo vedrà, che non è la litterale, &

che l'Interprete l'hà portata nel suo vero,& litterale senso, & nel chiaro lume della parola di Dio. Imperoche l'argomento del Salmo è vna affettuosa querela del Profeta contro l'empio, o vogliamo dir l'Atheista, con la consolatione, che riceue dal vederlo punito,& non contra quello,che tema falsi Dei; & se ne può chiarire dal principio; *Dixit insipiens in corde suo;Non est Deus*. Hora per intendere il versetto; *Deum non inuocauerunt,illic trepidauerunt timore, vbi non erat timor*, bisogna sapere, che *Dei inuocatio*, nella Scrittura diuina significa spesso per Sinedoche la recognitione di Dio,per ilche il senso litterale è;non riconobbero il vero Dio, & pure hebbero timore di cose, che non erano da temere; imperoche questo è il castigo, che Dio dà all'impio, che parendoli esser liberato da ogni timore,nõdimeno esso stesso si formi nell'animo varij, & contradittorij capricci, che li causino vn timore apparente. Cosi habbiamo nell'antichità veduto alcuni, che negauano l'immortalità dell'anima, & pur infinitamente si trauagliauano della infamia doppo la morte: & altri, negata la prouidenza, tutta via trauagliarsi infinitamente per augurij, & altre fantasie. Questo è il senso literale. Hora vediamo se è stato allegato à questo proposito: sono alcuni, dice San Paolo, che confessano in parole hauer cognitione di Dio, ma lo negano in fatti, questi sono quelli,che relassatemente viuendo, non curano punto della legge Diuina; vccideranno molti huomini, violeranno molti matrimoni,nè di queste sceleratezze se ne pentiranno mai; haueranno rubbato quanto sarà loro peruenuto alle mani,& consumato tutto il suo, & tutto l'altrui; ma citati al foro Ecclesiastico per pagar vna decima,& essendo, fatti impotenti à pagarla,scommunicati,di questo si trauagliaranno più che di tutte le offese fatte à Dio. Sappiamo,che Christo Nostro Signore hà instituito la Scommunica per medicina, & pena,& che disgionta dal peccato è male minor di qualonque peccato veniale, & non è Theologo, che cosi non affermi; è anco noto,che la scommunica fulminata per altro, che per peccato, & disgionta da quello,non offende in cosa veruna l'anima Christiana. Adonque, di chi non hauerà rispetto d'offendere Dio contro li suoi precetti, & temerà vna scommunica tale, ben si dirà nel senso literale del Salmo, *trepidauerunt timore, vbi non erat timor*: chi hà mira di viuere Christianamente, & attenderà à seruare li precetti di Dio,& di quelli, che Dio hà commandato, che siano vbiditi doppo lui nelle cose spettanti alla loro superiorità: al Pontifice, & alli Ecclesiastici nelle cose spirituali: al Principe nelle ciuili: al Padre, al Padrone nelle familiari, (imperoche a tutti vbidisce,perche Dio lo commanda, & non per altra causa) ma se lascia di seruar quest'ordine, & non prepone à tutti, li precetti diuini, Dio in pena permette, che siano imposti sopra le spalle loro intollerabili precetti, à quali non sono tenuti, & minacciateli vane pene,le quali essi parimente temino, piu che le vere pene minacciateli da Dio, a guisa del fanciullo, che piange per le minaccie, che li fà la Madre di qualche castigo non reale, ma vano & apparente.Ma se le viue ragioni non trouaranno apertura nella mente dell'Auttore per persuaderlo, che il luogo del Salmo; *trepidauerunt timore*, sia bene allegato à questo proposito, douerà lasciarsi vincere dall'auttorità di Nauarra, che l'allega contra chi teme le scommuniche nulle *super cap. cum contingat. Rem. 2. numer. 14. & numer. 23.* dice, che il temere le censure nulle è *Deum falsum pro vero colere*: ma dice l'Auttore, che chi non teme il Vicario di Dio, non teme Dio, perche esso dice alli Vicari suoi, *Qui vos audit, me audit. Lucæ decimo*. Quasi che il dire, che non si temi li fulmini indiscreti, sia dire, che non si temi Dio, nè il suo Vicario, & che chi vuol temer Dio,sia

obligato

obligato sottogiacere anco all'indiscretione delli Prelati, a quali Dio non hà dato potestà se non consequente la discrettione.

Ne pare, che appartenesse alla sapientia, & dottrina di vn tant'huomo, allegare la Scrittura in senso alienissimo, anzi contrario al suo; credo pure, che non habbia letto il solo passaggio, ma tutto il capitolo. Quiui non si parla di Vicari, nè di Sommi Pontifici, ma si parla delli Predicatori del Verbo di Dio, i quali se predicaranno la Dottrina di Christo, chi li ode ode Christo, & chi li sprezra, sprezza Christo. Dice così San Luca al 10. allegato dall'Autore, che Christo disegnò altri settantadue, & li mandò à dui a dui, perche precedessero in ogni luogo, doue egli era per andare: insegnò loro come doueuano andare, & quello che doueuano predicare, & quello che douessero fare, quando non erano riceuuti, nè vditi, & poi soggionge, *Qui vos audit me audit*. Io ricerco qui non solo vn'huomo di giudicio, ma ogni commune intelligenza à vedere il luogo. Già è vulgato in tutti li espositori della Scrittura, che il Papa succede à San Pietro, li Vescoui alli Apostoli, li Preti alli settantadue, di che non si tratta adesso, saluo che dicendo Christo alli settantadue, *Qui vos audit*, come Predicatore parla à tutti li Predicatori: potrebbe dire l'Auttore, adunque tra questi sarà anco il Pontifice, admetto nel predicare la dottrina di Christo; ma non concedo quell'improprio modo di dire; Christo dice alli Vicari suoi, *Qui vos audit me audit*, perche il Predicatore non dice hauer giurisdittione coattiua: se quel luoco *Qui vos audit*, fosse solo, & non congionto con li antecedenti, & consequenti, che lo mostrano detto alli settãtadue, come Predicatori, haueria qualche apparenza, & così l'hà leggendosi solo; ma la Scrittura Diuina vuol esser letta tutta, & non à passaggi.

Nè quello, che dice San Gregorio, la sententia del Pastore, se ben ingiusta, si hà da temere, è contrario ià quello, che seguita l'Interprete di Gerson. Imperoche dicendo San Gregorio, la sententia del Pastore, se ben ingiusta, presuppone, che sia sententia, che se non è sententia, non è sententia in giusta, ma non è sententia: Tale sarà quella del laico nelle cause Ecclesiastiche, & quella dell'Ecclesiastico nelle cause laiche; ma quella, che è sententia ingiusta timenda, è quando vi è difetto di buona intentione, ouero quando interuengono false informationi in facto, che conuiene & temerla, & seruarla: ma quando contiene errore intollerabile, non debbe, come diremo al luogo suo, essere superbamente sprezzata, ma con riuerenza non riceuuta. Ha dissimulato l'Auttore questa, che è Dottrina trita, & à lui non farebbe bisogno dir altro, ma ad alcunn, in mano di cui venisse questa Scrittura, allegarò dui Canoni, vno di San Leone Primo Papa Santissimo, che precedè San Gregorio per vinti Pontificati, il qual dice, resta adunque il priuilegio di Pietro, douunque si pronuncia il giudicio secondo la sua equità, & non vi è nè troppo seuerità, nè indulgenza, doue niente sarà legato, niente sciolto, se non quello, che il Beato Pietro *Aut soluerit aut ligauerit*, leqnali vltime parole ho posto Latine per non restringerle ad vno de' dui significati, che hanno, per ilche anco è meglio, che la dica tutta Latina. *Manet ergo Petri priuilegium vbicunque ex ipsius fertur æquitate iudicium, nec nimia est, vel seueritas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod Beatus Petrus aut soluerit, aut ligauerit*; & San Gelasio precessore di San Gregorio per quindeci Pontificati, dice (& porterò le parole Latine, acciò non dica alcuna cosa sopra l'Interpretatione) *Cui est illata sententia, deponat errorem, & vacua est, sed si iniusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, & Ecclesiam eius neminem potest iniqua grauare sententia; ita ergo ea se non absolui desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.*

Le parole poi, che l'Auttore segue dicendo, che questa Dottrina và crescendo

fino à sprezzare le Messe,& li Vesperi,le Confessioni,le Feste,& le Vigilie,&c.non ricercano altra risposta,poiche la resistēza, che fà la Republica al precetto suddetto non è,se non per conseruare le Messe,& li Vesperi,& le Feste,& le Vigilie,che alcuno vorrebbe leuare;mettendo in pericolo il suo Stato di imbeuersi, e riempirsi di qualche perniciosa opinione. Altri dice, che qualche Regno nel secolo passato habbia perduto la sana dottrina per scandali dati loro dalli Ecclesiastici; & lo dicono famosissimi, & veracissimi Historici; & se al presente la Republica per sua pietà non vsasse diligenza in conseruare la Religione, & se si attendesse ad esequire le parole del Pontefice(non dico la mente, perche credo che sia ottima) con grandissimo precipitio s'annichilerebbe.Non hāno costoro prouato ancora quello,che importi in questi secoli leuare al popolo l'essercitio della Santa Religione: le heresie nate dal 1300. & cresciute al colmo d'hoggidi, non hanno hauuto origine se non dalle innumerabili scommuniche, & interdetti, che furono cominciate ad vsare nell'anno 1200. & cōtinuatesi per tutto quel secolo.Chi leggerà le Historie di tutti quelli anni,non potrà contenere le lachrime,leggendo tanta strage spirituale. Siamo venuti ꝑ gratia di Dio alla sesta oppositione,che è l'vltima,doue l'Auttore dice.

6 *ALla fine l'Autore di questa prefatione non gli bastando essersi mal seruito di vn luogo del Testamento vecchio,si serue anco male del Testamento nuouo:dicendo*:Ma secondo l'Apostolo,confortati nel Signore,& nella potenza della sua virtù,pigliaranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti; & l'arme dello spirito, che è la parola di Dio.*Non poteua più apertamente Luthero, nè Caluino seruirsi della parola di Dio cōtra Dio.Parla l'Apostolo,nell'Epistola a gli Efesi nell'vltimo capitolo, della resistenza, che hanno da fare li fideli contro del Demonio infernale, Vt possitis stare contra insidias Diaboli. Et poco appresso:In omnibus sumentes scutum Fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere.Come anco dice San Pietro:Cui resistite fortes in Fide.Et San Giacomo : Resistite Diabolo,& fugiet a vobis. Et questo nuouo Theologo applica questa resistenza alle censure del Sommo Pontefice,come se l'Apostolo,in cambio di dire, armateui con la Fede, & con la parola di Dio per resistere al Demonio,hauesse detto,armateui con la Fede, & con la parola di Dio, per resistere à Dio nel suo Vicario.Et quale è quella Fede,ò quella parola di Dio,che insegni resistere al Vicario di Dio? anzi qual' è quella Fede,& quella parola di Dio,che non c'insegni di essere suggetti,& obbedire a i Prelati di Santa Chiesa?non dice San Paolo nel capitolo 13. dell'Epistola a gli Hebrei : Obedite Præpositis vestris, & subiacete eis? Non dice Christo istesso, Matth. 18.Si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus,& publicanus.*

CErtamente porta l'Auttore la parola di San Paolo nel suo vero senso,ma però non in contrario à quanto l'Interprete di Gerson l'hà portato : hà detto San Paolo in vniuersale contra le insidie del Diauolo:vna delle insidie del Diauolo intende l'Interprete essere li fulmini indiscreti,& sarebbe contradittione dire fulmini indiscreti,& che non vengano dal Diauolo:dice San Giouāni, *Omnis qui facit peccatum ex Diabolo est.*Et io credo, che questa propositione sia molto Cattolica, & Santa,la scommunica fulminata contra chi opera bene, & chi vbidisce li commandamenti di Dio ha origine da persuasione del Demonio,&sono vn genere di insidie, che adopera contro li Fedeli. Sà l'Auttore, che non habbiamo da combattere col Diauolo in carne, & in ossa:tutto quello che è à destruttione dello Stato Spirituale della Chiesa,che è il Regno di Christo,è opera del Diauolo, & se è occulta, è insidia;& di tutte le opere à detrimento della Chiesa fatte da chi si sia,la Scrittura ne fa Diauolo Auttore,come veramente è,se bene non l'esequisce per se stesso;la destrutione di molte Chiese,& la deformatione di altre per causa de' fulmini poco discreti,fanno fede, che il Demonio insidia al gregge di Christo anco con le cose, che Christo hà instituito per conseruarlo; quando dice S.Paolo alli Tessalonicensi,che il

il Demonio l'haueua impedito piu volte di andar à loro,non s'intende che ciò fosse altramente, cho per opere humane. Adopera il Demonio ogni sorte di persone à questo fine,& bene spesso non malitiose,ma ingannate, & che pensando di far bene,con zelo indiscreto esequiscono la praua intentione di lui,& la Scrittura Diuina ci dice espressamēte queste tali essere opere del Demonio.Leggiamo in S. Matteo, che poiche S. Pietro hebbe confessato il Signore per figlio di Dio,& che egli hebbe promesso à lui le chiaui de Regno de' Cieli,cōmandò alli Discepoli,che nō palesassero ad alcuno,che egli fosse Christo,perche bisognaua patisse, & morisse in Gierusalem.San Pietro all'hora lo riprese,dicendo, *Absit à te Domine,non erit hoc tibi.* Ma il Signore riuoltossi,e disse à Pietro,*Vade post me Satana,scandalū es mihi,quia non sapis ea quæ sūt Dei,sed ea quæ sunt hominū*? Chi vuol dubitare,che il zelo di S.Pietro nō hauesse buonamente? che non nascesse da buon'affetto? pure perche veniua ad impedire, quāto à se,l'opera della Redētione.&la edificatione dalla Chiesa,che doueua vscire dal Costato di Christo aperto in Croce,Christo lo chiamò Satan. Nō è gia incōueniente,che se San Pietro,non lo preuedendo, e non accorgendosene, trattaua cosa con buona mente à destruttione della Chiesa,cosi anco possa essere,che vn suo successore,non informato quanto bisogna,tenti,credendo di far bene,vna cosa,la quale altri,che è sul fatto,& perciò di quello, che stà in fatto conosce piu di lui, vegga chiaramente douer succedere in pernicie dellaChiesa.L'Auttore è Eccellentissimo in Dottrina,& efficacissimo in persuasione con tutto ciò è me non persuaderà mai, ne forse persuaderà ad alcuno,che qui leggerà, che ogni huomo mortale di qual dignità si voglia,non possa,ò per propria volontà, ò per infermità humana alcune volte prestar aiuto anco senza praua intentione, à qualche cattiuo disegno del Demonio, & da questo non tenti esentare alcuno, se prima non me l'hauerà esentato da pregare.*Et ne nos inducas in tentationem.*

Dimanda l'auttore,quale è quella fede,che insegna resistere al Vicario di Dio:& io gli rispondo, la fede del Signor Cardinale Bellarminio, che dice formalmente cosi;*Itaque sicut licet resistere Pontifici inuadenti corpus, ita licet resistere inuadenti animas, vel turbanti rempublicam,& multò magis, si Ecclesiam destruere niteretur: licet inquam ei resistere,non faciendo quod iubet,& impediendo ne exequatur voluntatem suam.* Donque quì con la parola di Dio nell'vltimo alli Efesi si tratta di resistere al Demonio, ilquale Dio per occultissimi, & giustissimi giudicij suoi, & Arcani, permette machinare contro la quiete della Santa Chiesa.

Allega l'Auttore quello di San Paolo alli Hebrei,*obedite præpositis vestris,& subiacete eis*,& mi piace,prima perche questo nō è speciale del Sommo Pōtefice,ma delli Vescoui,& delli Curati tutti,onde non proua niente di speciale nel Papa; Ma bisognaua portar tutto il luogo di San Paolo,*obedite præpositis vestris,& subiacete eis,ipsi enim peruigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri*, ò come in Greco dice,obedite alli preposti vostri,& state loro soggetti,perche vigilano sopra le anime vostre,come per renderne ragione. In quanto li preposti vigilano sopra le anime,cōuiene vbidirli;che è come se si dicesse,bisogna vbidirli nelle cose spirituali, che appartēgono alla salute dell'anima;& perche l'Auttore porta quello, *si Ecclesiā nō audierit,sit tibi sicut Ethnicus,& publicanus*;Sappiamo, che la Chiesa è come San Paolo dice, colonna, & base della verità, & che non insegnarà mai, se non la Dottrina di Christo, ne commandarà se non conforme à quella : ma non habbiamo sentito la Chiesa à cōmandar quello che l'Auttor dice;ecco il nostro Sophisma,che nasce dal prendere il nome di Chiesa in piu significati. In questo stesso luogo molti Auttori intēdono,*dic Ecclesiæ.i.p̄latis Ecclesiæ*,nissuno s'intēde del Papa solo,adōq; l'intēderemo di lui,come anco delli altri Prelati,& nō in specialità, seruato nōdimeno à ciascuno il grado,& luogo suo;& s'intēderà, *si Ecclesiā nō audierit* quādo parlaranno nel

ministerio della scommunica, secondo la Dottrina della Chiesa.

Hora è notorio, che le ragioni della Republica Veneta sono secondo la Dottrina della Chiesa, poiche all'istesso modo si costuma, & è in vso in tutti li Regni Christiani.

Qui desidero sapere, perche in quell'Euangelio, che si legge la feria 3. *post primam Dominicam quadragesimæ*, oue era nel Messal scritto: *Respiciens Iesus in discipulos suos dixit Simoni Petro, si peccauerit, &c.* hanno nelli Missali da pochi anni in quà stāpati leuato via queste parole. Sò che non sono nelli libri del Testamento nuouo; ma di molte altre, che nel Messale sono, & non nelli libri del Testamento nuouo, si dice, che vengono *extraditione Apostolica*; & vno dirà, che se bene l'Euangelista non lo dice, nōdimeno viene per traditione, che quelle parole fossero indrizzate à Pietro; bisognarà far nascere vna distintione con la quale si mostri la differenza da questa all'altre, ilche quando fosse fatto, non toglierà, che per molte centinara d'anni non si sia letto così, & per consequente creduto da' fideli per tanti secoli, che à San Pietro fosse detto, *dic Ecclesiæ*. Si che bisognarebbe equiuocar nel nome Chiesa, & interpretare, *dic tibi ipsi*. Sarà ancora vn senso molto estorto intendere per Chiesa vna sola persona, non tanto, perche la voce non lo comporta, quanto perche l'istesso Christo interpretandolo nelle parole sequenti immediate, disse: *vbi fuerint duo vel tres, &c.* Si che si dichiarò apertamente, che intendeua per Chiesa vna congregatione di due, o tre almeno ragunati nel suo nome; ma di questo, perche si porta per espositione di San Chrisostomo, ne parlaremo di sotto, quando anco l'Autore ne parlerà piu à longo, mostrandoli come San Chrisostomo non li sia fauoreuole, ma contrario. Finisca pure l'Auttore di trauagliarsi tanto contro quella poca prefatione, doue forse era meglio risparmiare tanta fatica, & impiegare l'opera, & il tempo, nella sostanza della causa.

MA già è tempo che veniamo à considerare le considerationi del Gersone, & chiaramente dimostrare, che ouero non fanno à proposito, ò sono erronee.

QVi, auanti che io passi alla particolar difesa delle considerationi del Gerson, non deuo tralasciar di dire alli pij lettori, che sia ò artificio, ò disegno dell'Autore, ò per qual si voglia altro fine, egli non cessa mai di replicare, così nelle cose, che habbiam vedute, come nelle sequenti, & d'imporre alla Republica, che non voglia riconoscere, non voglia vbidire, che disprezzi il Sommo Pontifice Vicario di Christo, & con altri simil modi di parlare atti ad eccitar inuidia, & generar maleuolenza, in ciascuno che non habbia potuto esser informato della controuersia che verte, & della giusta causa della Republica, la qual cosa per ottenersi anco piu facilmente, vediamo che si prohibisce per quanto si può, che le ragioni di essa Republica non siano vedute: cosa che è pure contra ogni ragione diuina, & humana.

Alche dirò vna sol volta, per le tante, che l'Auttor và replicando, che questo non è trattar con sincerità il negocio corrente. Perche la Republica Veneta riconosce, & vbidisce, come sempre hà fatto, la Santa Sede Apostolica; nè introduce nouità alcuna; anzi con ogni pietà, e Religione conserua, & difende la Santa Fede Cattolica, à cui pospone ogni cosa humana; ma solo in cause temporali, oue il Pontifice notoriamente, ò per non esser informato, ò per altrui consigli, ò per altra causa, fulmina Censure contro la giustitia; intende tra li termini della Religione Cattolica difendere la sua libertà, & la potestà datagli da Dio, conforme alle

Leg-

Leggi di Dio, & della Natura, & secondo la Dottrina de' pij, & Cattolici Dottori.

Ma se le considerationi di Gerson facciano, ò non facciano à proposito, siano, ò non siano erronee, l'andaremo vedendo per ciascuna, secondoche l'Auttore ne darà occasione.

1 LA prima cõsideratione è che la Scommunica, & la irregularità principalmẽte si fondano nel dispregio delle chiaui della Chiesa, cioè della Potestà Ecclesiastica. *Questa consideratione è vera, intendendo per dispregio la disobedienza, ò vogliamo dire contumacia, & non è contraria al fatto di Nostro Signore.*

2 La seconda consideratione è, che il dispregio delle chiaui può essere in tre modi, direttamente, ò indirectamente, o apparẽtemente. *Cosi dice l'interprete poco fidele; perche il Gersone non dichiara il terzo modo con la parola apparenter, ma con la parola interpretatiue. Le qualiparole sono quasi contrarie perche apparente è quello, che pare, & non è, interpretatiuo è quello non che pare & e. Ma poco importa questo fallo al negotio di che si tratta.*

LA prima consideratione, perche l'hà per vera, non occorre che io la difendi, & vi soggionga altro.

La seconda consideratione similmente admette per vera, & non riprende Gerson, ma bene riprende l'interpretatione. Et douerebbe restargli l'Interprete molto obligato del documento, quando non hauesse con la equiuocatione confuso il tutto. E vero che alcune volte interpretatiuè vuol dir quel che è, & non appare, & all'hora significa tanto, quanto tacitè, & vuol dire quello che non è manifesto, ma hà bisogno di interpretatione, & non si oppone alla parola verè, ma alla parola expressè: in questo senso si dice, licentia interpretatiua, cioè tacita, non espressa; ma altre volte vuol dir quel che appare, & non è, come quando si dice il non salutare interpretatiuè è vn sprezzo, cioè pare vn sprezzo, ma forse non è, & questo interpretatiuè si oppone à verè. Non sò che Testo di Gerson habbia hauuto l'Interprete, ma nel mio Testo, qual è stampato del 1494. in fine di questa consideratione, le parole formali sono, *& isto modo reperitur contemptus in omni peccato, præsertim mortali, directè, vel indirectè, verè, vel interpretatiuè.* Se adunque verè si oppone ad interpretatiuè, non può esser interpretatiuo quel che non appare, ma è, come l'Auttore dice, perche quello, che nõ appare, ma è, in se stesso è vero. Et se bene questo basta per chiarire la fideltà, aggiongerò che Gerson nella terza consideratione dice, che lo sprezzo della terza sorte, che è l'interpretatiuo, non sempre merita la scommunica della Chiesa: se non merita sempre la scommunica, adunque la merita alcune volte, ma quello che è, & non appare, non può esser soggetto in alcun modo alle censure della Chiesa, come li Theologi, & Canonisti tutti affermano adunque interpretatiuo non è quello, che non appare, & è. Io credo bene, che l'Auttore restarà di questo sodisfatto, & per consequente euacuata la oppositione fatta all'Interprete d'infideltà; la quale quando io lessi nel proemio dell'Auttore, aspettauo nel progresso di vedere molti luoghi tassati di infideltà, ma quando poi hò finito di leggere, nõ hò trouato notato altro, che questo sol nome con questa aggiõta; ma poco importa questo fallo al negotio, che si tratta: mi son ben marauigliato, che sia notato d'infidele vno per vna parola, che poco importa, & che nel notarla, si habbia preso vn'equiuoco, che nell'istesso luogo è dichiarato da Gerson.

1 LA terza consideratione è, che il dispregio delle chiaui nel primo & secondo modo, ragioneuolmente merita la scommunica, & consequentemente l'irregularità: ma nel terzo modo non sempre merita la Scommunica della Chiesa, ma

ſi bene quella di Dio, perche chi pecca mortalmente è ſcommunicato da Dio. *In queſta conſideratiene non ci è altro di male, che l'vltime parole, perche parlandoſi propriamente della Scommunica, non è vero che ogn'vno, che pecca mortalmente, ſia ſcommunicato da Dio: altrimente non potriano i peccatori ſenza nuouo peccato trouarſi alla Meſſa, ò diuini officij; il che è falſo come ogn'vno sà.*

Nella terza conſideratione ſi vede, che l'affetto inordinato di riprendere, non traſportameno, che ciaſcun'altro affetto, imperò che non riprende Gerſon di quello, che qui conclude, anzi il tutto admette per vero; ma appigliandoſi ad vna parola detta incidentalmente lo riprende d'hauer mal parlato; perche habbia detto, ogn'vno che pecca mortalmente è ſcommunicato da Dio: & dice, che non è vero, parlando propriamente della ſcommunica, altrimenti non potriano li peccatori ſenza nuouo peccato trouarſi alla Meſſa. Et io gli dico, che propriamente è detto, che ogni peccatore è ſcommunicato da Dio, perche ſcommunica è vn nome generico, che ſignifica ogni priuatione della Communione: ma due ſono le Communioni delli Chriſtiani, vna interiore in carità con Dio, & con li Santi, & queſta è Cõmunione propria, & perciò la ſua priuatione è ſcommunica propria: vn'altra Communione è tra li membri della Chieſa militante, che non ricerca neceſſariamente la carità, & à queſta Communione ſi oppone la ſcommunica, che è Cenſura Eccleſiaſtica; & ſecondo queſta ogni peccatore nõ è ſcommunicato, & però può andare alla Meſſa, coſa, che neceſſariamente non ricerca carità: non hà detto Gerſon, che ſia ſcommunicato di ſcommunica cenſura Eccleſiaſtica: Sant'Agoſtino 12. Gen. ad litteram, cap. 40. vsò di dire, *Adam ab eſu ligni vitæ excommunicatus fuit*, & Gratiano 11. *quæſt. 3. poſt. c. ad menſam*, dice: *ſcilicet & Adam ab eſu ligni vitæ excõmunicatus eſt. & poſt cap. non ſolum*, dice, *quare ex reatu adulterij iamdiu apud Deum excommunicatus fuerat*: il che è formalmente ſecondo le parole di Gerſon. Ma di piu, come ſi dice ſcommunica in Greco, ſe non Anathema? anzi li noſtri non diſtinguono *excommunicationem maiorem ab Anathemate*: & San Paolo dice. *Cupiebam Anathema eſſe à Chriſto*, & in vn'altro luogo, *Si quis non amat Dominum Noſtrum Ieſum Chriſtum ſit Anathema*. O vada mò, chi vuole à riprendere San Paolo, à dir che parli impropriamente; poiche ogni peccatore *non amat Dominum Ieſum*, & per tanto è anathema, e poi venga à dir, che Gerſon ha detto male: non biſognaua, ſe bene vi foſſe qualche improprietà, intendẽdo il vero ſenſo di Gerſon, che parlaua non della ſcommunica, che è cenſura Eccleſiaſtica, eſſendo d'accordo con lui in fatti, voler far forza di parole in queſte coſe di niſſun momento. Et queſto mi hauerebbe baſtato, ma io hò voluto (allegati Santo Agoſtino, Gratiano, & San Paolo) moſtrare, che l'Auttore riprende quello, di che appunto Gerſon merita eſſer lodato.

4 La quarta conſideratione è, che non ſi deue dire, che vno diſpregi le chiaui in neſſun de' tre modi, quãdo il Prelato manifeſtamente, & notoriamente abuſi la poteſtà delle chiaui. *Queſta conſideratione è vera ſe ſi parli dell'abuſo delle chiaui in coſe eſſentiali, come ſaria quando il Prelato eccedeſſe la ſua poteſtà, o ſcommunicaſſe ſenza far prima monitione niſſuna, ò commandaſſe ſotto pena di ſcommunica coſe contrarie al commandamento diuino, perche all'hora ſi potria dire con San Pietro: Obediendum eſt magis Deo, quàm hominibus. Act. 5. Ma ſe bene è vera la dottrina del Gerſone, tuttauia l'intẽtione dell'Interpret può eſſere moltoe velenoſa, perche forſe vuole, che le genti credano, che la ſcommunica che Noſtro Signore ha fulminato, ſia vn'abuſo notorio delle Chiaui: eſſendo per il contrario vſo legitimo, & antichiſſimo, come ſi potria chiaramente moſtrare, quando ſi trattaſſe di queſto.*

Queſta

QVesta consideratione poteua ben esser tralasciata dall'Auttore, poiche non troua, che riprenderci dentro: la limitatione portata da lui, che l'abuso manifesto, & notorio delle chiaui scusa il fidele dallo sprezzo, dicendo esser vero se l'abuso è nelle cose essentiali, è superflua; chi vuol dubitare che così s'intenda? La parola abuso porta seco il significato; ma quando soggionge l'Auttore,

Ma se bene è vera la Dottrina del Gersone, tutta via l'intentione dell'Interprete può esser molto velenosa.

Questo è ben combattere contro le ombre, opponersi à quel che puo essere, & con le proprie congietture. E' questo il precetto di San Paolo di non giudicare il prossimo, finche non venga il Signore à riuelar il secreto de' cuori? E' questa quella carità che *non cogitat malum*? La Dottrina di Gerson è buona. l'Interprete non l'hà applicata, non parla piu, non ci mette cosa alcuna di suo; & si dice tuttauia l'intentione dell' Interprete può esser molto velenosa: quando ci fosse qualche parola, che si potesse voltar alla destra, & alla sinistra, apparteneua alla carità Christiana l'interpretar in bene; ma venir à quel che può essere, per accusare, e per dar nota, eccede li termini del douere. La venenosa intentione, che può essere nell'Interprete, la dichiara, quandoque dice, che forsi vuole, che le genti credano, che la scommunica fulminata da Nostro Signore sia vn' abuso notorio delle chiaui, la qual però per il contrario è vn vso legitimo, & santissimo, come si potria chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo.

Io non sò di che cosa si tratti, ma sò bene, che di questo si douerebbe trattare, perche questo è quel, che è in controuersia, & che terminarebbe la lite, & senza questo non si può terminare. Anzi di questo vorrei, che l'Auttore hauesso trattato, & lasciato da canto ogni altra cosa, come poco appartenente al proposito.

5 LA quinta consideratione è, che quando il Prelato abusa la potestà delle chiaui, più sprezza egli le chiaui, & più grauemēte pecca, che non fà il suddito, quando non obedisce al suo Prelato, & di qui si raccoglie, che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato, come fece San Paolo a Pietro. *In questa consideratione ci saria assai da dire, ma perche poco fà al nostro proposito, diremo solo due cose. La prima, che la dottrina del Gersone pare poco sicura, & meno fondata, perche lassando le comparationi, che possono variarsi secondo le varie circostanze, onde può essere che hora pecchi più il Prelato, che vsa male la potestà, & hora pecchi più il suddito, che non obedisce: se consideriamo solamente l'vsar male la potestà, & il non volere obedire alla potestà, maggiore peccato è non volere obedire, che vsar male la potestà: perche chi vsa male la potestà: fà vn peccato d'ingiustitia, & offende vn' huomo suo suddito: ma chi non vuole obbedire al Prelato, che giustamente comanda, & dispregia la sua scommunica, fà vn peccato di ribellione, & offende la diuina Maestà nel suo Vicario, & cosi disse Christo: Qui vos spernit, me spernit. Luc. 10. & l'Apostolo nella prima de Thessalonicensi al 4. cap. Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum. Et questo dispregiare Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta nel 1. libro delli Regi al cap. 15. vna sorte d'Idolatria.*

AQuel, che ci saria che dire, & non è detto dall'Autore, nè posso rispondere, nè debbo indouinare, e peccar di giudicio temerario. Oppone due cose: la prima è, che la dottrina di Gerson pare poco sicura, & meno fondata, perche secondo le circonstanze può esser, che hora piu pecchi il Prelato in abusare, & hora piu il suddito in non obbedire.

Non trouarà mai l'Auttore Theologo alcuno, che quando fa comparatione di due peccati, per cercar il maggior, lo faccia *ex circumstantijs*, ma solamente *ex genere*: la consideratione *ex circumstantijs* è infinita, & nissun Sauio filosofa sopra quel che infinitamente si può variare; & San Tomaso 2.2.quæst.39.art. 2. formalmente dice: *Dicendum quod grauitas peccati dupliciter potest considerari, Vno modo secundum suam speciem, alio modo secundum circumstantias. Et quia circumstantiæ particulares sunt infinitæ, ita & infinitis modis variari possunt, cum quæritur in communi de duobus peccatis, quod sit grauius, intelligenda est quæstio de grauitate, quæ attenditur secundum genus peccati.* Questa propositione è verissima, & formalissima: l'homicidio è peggior del furto; ma potrà vn homicidio hauer circonstanze tanto alleuianti, & vn furto tanto aggrauanti, che il furto sarà maggiore: chi hauesse la Dottrina di questo Auttor per vera, mal potrebbe far comparatione tra dui peccati. Con tutto ciò Gerson si hà dichiarato, che non intende di comparar *ex circumstantijs*, ma *ex genere*, quando dice: facendo la comparatione nell'abuso solamente: l'Auttore al sicuro non hauerà auertito queste parole, perche nō hauerebbe fatto l'oppositione. Esce fuora poi egli, & afferma il cōtrario, dicēdo che considerādo in se l'vsar male la potestà, & il nō voler obedire alla potestà, maggior peccato è il nō obedire, che l'vsar male la potestà.

Et adduce la ragione: perche chi vsa male la potestà offende vn huomo suo suddito: chi non vuol obedir al Prelato, che giustamente commanda, & dispreggia la sua scommunica, fa vn peccato di ribellione, & offende la Diuina maestà nel suo Vicario, perche *qui vos spernit me spernit &c. Et qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*: & Samuel chiama questo dispreggiar Dio nel suo Vicario vna sorte di Idolatria. Habbiamo qui dui Auttori in contradittione, vno senza passione, per hauer dormito nel Signore già piu di 150. anni, l'altro, che viue in questo, & si ritroua esser in parte della controuersia.

Vediamo adunque le ragioni dell'vno, & dell'altro, & prima quelle dell'Auttore. Le parole *qui vos spernit, me spernit*, habbiamo dimostrato di sopra esser dette alli Predicatori, che annonciano la Dottrina di Christo; può vedere il Lettore quello, che è scritto in quel luogo, & resterà ben informato, come ciò s'intenda. Ma appresso aggionga, che nel giudicio alli reprobi dirà Christo, *Quandiu non fecistis vni de minoribus his, nec mihi fecistis.* Si che vi è anco l'auttorità della Scrittura per mostrare, che Christo riceue ad ingiuria propria quella, che vien fatta à ciascun Fidele; & questo detto del Signore nell' Euangelio, *Quandiu non fecistis*, non è allegato fuori del suo senso literale; perche è bene opera di carità l'ammonitione, & correttione, si come all'incontro, *cum austeritate imperare, & cum potentia*, è contra la carità. Quello di San Paolo, *Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum*, non posso già vedere, come si alleghi à proposito: quando San Paolo dice, *Qui hæc spernit*, parla dell cose dette da lui; & però in che maniera adesso può applicarsi à i commandamenti del Prelato? Prega San Paolo i Thessalonicensi ad operare, & far progresso secondo li documenti di Dio; sapete dice, che commandamēti vi hò dati da parte di Christo, & li nomina, che siano mondi, fuggano la fornicatione, & l'inganno del prossimo, & conclude, *Qui hæc spernit non hominē spernit, sed Deum, qui etiam dedit Spiritum sanctum in nobis*: Ogniuno intenderà manifestamente dalle parole di San Paolo, che habbia voluto dire; Dio ha commandato le tal cose, & io hò intimato li commandamenti suoi, chi li sprezza, Dio, che m. hà dato lo Spirito santo per intimarui li suoi precetti: facciamo hora l'applicatione alle cose nostre, senza che sia scritta quà; & concludiamo, che quando il Pontifice intimarà li precetti di Dio potrà aggiongere, *Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum*, Ma certo pareggiar alcuno di questo secolo à San Paolo, & vn decretto

decreto di qual si voglia persona, ad vna scrittura canonica, non sò quanto parerà ragioneuole alle pie conscientie: poteua San Paolo scriuendo vna canonica scrittura, & hauendo certissima fede, che Dio gli assisteua in quel particolare, acciò non potesse commetter vn minimo errore, dir liberamente, *Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum*: ma vno, che non dirà d'hauer l'assistenza dello Spiritosanto per certo, se non quando determina materia *de fide ex Cathedra*, non potrà liberamente in vn decreto, che non è in materia di fede, dire, *Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum.* E' ben anco animosità pari alla sopradetta, allegar in questo proposito il detto di Samuel 1. Regum 15. *Quasi peccatum ariolandi est repugnare, & quasi scelus Idololatriæ nolle acquiescere*: Samuel come Profeta haueua commandato per espresso precetto Diuino à Saul, che non lasciasse alcun Amalechita viuo, & vccidesse anco tutti li loro animali; Saul saluò il Re Agag, & li armenti per sacrificarli: disse Samuel, che Dio più tosto voleua, che si obedisse al suo precetto, che gli fosse offerto sacrificij, & che era quasi peccato d'Idolatria non si acquetare al suo commandamento. Vorrà adesso il nostro Auttore mettere vn precetto humano soggetto à gli errori, à comparation di vn' espresso precetto Diuino, che è d'auttorità canonica? Quando fosse qui vno con l'auttorità di Profeta, & di Scrittor canonico, che dicesse alcuna cosa per nome di Dio, *Esset quasi scelus Idololatriæ nolle acquiescere*; ma odono l'orecchie pie impatientemente, che le cose humane siano in questo modo pareggiate alle Diuine. E' pericolosa cosa agguagliar alcun'huomo à Dio. Persuadere la debita obedienza, & riuerenza alli Prelati, è cosa santa; l'estenderla fuora delli termini suoi, & metterla al pari delle scritture canoniche, più tosto la deprime, che l'innalzi: Chi potrà contenersi qui per lo meno di non marauigliarsi sommamente? Samuel 1100. e più anni innanzi, che vi fosse Papa, dice, che il non obedire all'espresso precetto di Dio fatto per bocca sua di Profeta, è quasi Idolatria; il nostro Auttore dice, il dispreggiar Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta, 1. Regum 15. vna sorte d'Idolatria?

Non negarà già l'Auttore, che San Pietro sia stato il primo Vicario di Dio; che nel Testamento Vecchio Dio non hauesse Vicario: che l'Auttorità del Profeta nel Testamento Vecchio, etiandio nelle minime cose, fosse infallibile: che il Vicario di Christo nel Testamento Nuouo possa fallare, eccetto nelle cose della Fede, & de' costumi in vniuersale *ex Cathedra*: adonque come può l'Auttore senza burlarsi di noi dire, Samuel Profeta chiama questo dispreggiar Dio nel suo Vicario vna sorte d'Idolatria? Tratante cose graui vengo tirato ad vna leggiera. Interpreta qui il nostro Auttore, *Quasi scelus Idololatriæ*, vna sorte di Idolatria, come chi interpretasse, *nonagintanouem sunt quasi centum*, nouanta noue sono vna sorte di cento.

Et ciò non hauerei già detto io, se esso non facesse il troppo rigido censore contro Interprete di Gerson, doue non lo merita; ma torniamo al senso. Vedi lettore l'artificio; tutti li peccati sono contra Dio, ma alcuni toccano immediatamente la sua maestà Diuina, come la biastema del suo nome, l'Idolatria, & tali; altri sono contra il prossimo immediate, & perciò contra Dio: tali sono l'adulterio, l'homicidio, & il furto; di questa sorte sono ambidua quei peccati, de' quali trattiamo; la inobedientia del suddito verso al superiore, immediate è contra vn'huomo, ma in fine termina in Dio; il gouerno tirannico del superiore immediatamente è contra il suddito, ma mediatamente contra Dio: il nostro Auttore per deludere la nostra simplicità, quando è à parlar dell'abuso della potestà, dice, è contra vn suddito; quando parla dell'inobedientia, dice, offende la

Diuina Maestà nel suo Vicario. Se vno dicesse in contrario, il Prelato, che abusa la sua potestà, offende Dio nella sua creatura ; quello, che dispreggia la scommunica, offende vn'huomo ; che direbbe? ma noi procedendo sinceramente, facciamo le cose vguali. L'inobedienza offende Dio nel superiore, chi abusa la potestà data da Dio, offende Dio nel suddito. Hora vediamo di queste due offese fatte à Dio, quale sia maggiore : San Tomaso, che spesso fa comparatione delli peccati tra loro, sempre dice, il peccato esser priuatione del bene, & per tanto esser maggior peccato, quanto è maggior il bene, che è priuato da lui: può veder perciò il Lettore nella 2.2.quæst.150.art.3.154. art. 3. 39. art. 2. & altri assai; il bene, che priua l'inobedienza, è vn bene priuato del suddito, che è la virtù sua dell'obedientia; il bene, che priua l'abuso della potestà, è il buon gouerno della Chiesa ; questo è bene molto maggiore , sì perche il ben publici è maggior del priuato , come perche il ben commandare è maggior virtù , che il ben obedire : & questa è la ragione sopra la quale Gerson è fondato, la quale è soda, ne stà sopra auttorità portate fuori del loro senso. Chi volesse anco per il mal che ne segue, considerar la grauezza del peccato, ouero per la persona, che'l commette, se bene queste sono considerationi accidentali, & bisogna fondarsi sopra la prima, & non sopra loro : nondimeno dà maggior scandalo al Mondo, & è causa di maggior rouina vn' abuso di potestà, che cento inobedienze: & la persona del Superiore, come più eminente, hà maggior obligo da Dio di far il debito suo.

La seconda, che se bene in qualche caso può essere meritorio resistere in faccia al Prelato: nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo, & di grauißimo eccesso. Et il portare questa consideratione al proposito presente, per incitare i sudditi à dispreggiare i comandamenti del Vicario di Christo, è cosa insopportabile: perche S. Paolo non fece resistenza à S. Pietro in materia di obedienza, ma in materia di vna certa osseruanza legale: & piacque à Dio per mostrare al Mondo l'humiltà di San Pietro, permettere, che in vn certo articolo di osseruanza legale, fusse San Paolo più illuminato di S. Pietro, & così San Pietro accettò volontieri la correttione fraterna di San Paolo, maßime, che San Paolo era Apostolo, & pieno di Spirito santo non meno di San Pietro: ma in materia di obedienza, & riuerenza, sappiamo che San Paolo sempre essorta i sudditi ad obedire à loro Prelati : & esso stesso venne à Gierusalem à visitar S. Pietro, & conferir con lui l'Euangelio, che predicaua, se bene l'haueua per reuelatione, come esso testifica nel primo capitolo dell'Epistola à i Galati. Hora che consequenza saria questa, San Paolo l'Apostolo, & vaso di elettione, prese ardire di ammonire S. Pietro; dunque faranno opera meritoria i popoli à resistere in faccia al Sommo Pontefice, quando gli comanda sotto pena di scommunica? questo non saria consequenza di buon Logico, ma di peruerso scismatico.

IO non sò perche si porti qui per seconda oppositione à Gerson, che quantunque alcuna volta sia meritorio resistere al Prelato, nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo; atteso che Gerson dice , alcune volte è cosa meritoria, & cede in honore della potestà Ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia ad vn tale Prelato con moderatione, che non ecceda li termini della legitima difesa, si come San Paolo si oppose à San Pietro ; parmi che l'Auttore habbia detto l'istesso , che Gersone , se non che Gerson hà esplicato intieramente tutto quello, che si doueua dire in questo proposito, aggiongendo la limitatione della difesa irreprensibile, perche cosi mi pare di esplicare piu chiaramente il detto Latino di Gerson, *cum appositione inculpatæ tutelæ.* Quando la difesa

difesa è irreprensibile, che vuole di più l'Auttore? chi ardirà di dire, che nella difesa irreprensibile sia scandalo, ouero eccesso? non venga qui l'Auttore col suo per ordinario è scandalo, perche diremo con sua licenza vniuersalmente, quando nel Prelato sarà il notorio abuso della potestà, & nel suddito la difesa irreprensibile, sempre sarà vero, che è cosa meritoria resistere: Et questo caso è quello, che Gerson comprende, dicendo *alcune uolte*, & limitando, come si vede, con auree parole, & che l'Auttore dice *in qualche caso può esser meritorio*: à me pare, che qui sia messo per oppositione à Gerson vna confermatione della sua sentenza. Ma segue l'Auttore, Il portar questa consideratione al proposito presente è cosa insopportabile. Questo non è contra Gersone, ma contra l'Interprete: quasi, che hauendo portate le dodici considerationi, esso habbia insieme detto, che tutte dodici fanno al caso presente: bisognaua ben portar il libro intiero: appartiene poi al Lettore applicar quello, che và applicato. Adunque potrà l'Auttore, perche nella consideratione nona dice Gerson; Se il Papa volesse rapir li Thesori della Chiesa, ouero vsurpar l'heredità, ò ridur in seruitù tutto il Clero con li suoi beni, ò spogliarlo senza causa delle sue ragioni: opponer all'Interprete, che habbia portato questo al proposito presente, & voglia dire, che il Pontifice rapisce li Thesori della Chiesa, &c. Non è così, ma forsi l'Auttore, che hà molto bene veduto le ragioni, perche la presente quinta consideratione faccia al presente proposito arditamente l'impone insieme all'Interprete. Se nò l'essempio di San Paolo si alleghi bene, ò nò da Gerson, non dirò altro, se nõ che anco il Cardinale Gaetano l'hà allegato in questo proposito nelli suoi Opuscoli, & il Cardinale Bellarminio allega Gaetano nel suo libro secondo de Roman. Pontif. à questo istesso proposito, & ci manda à vederlo: & questo essempio ancora à questo proposito è stato allegato da Domenico Soto, & da Francesco Vittoria, & altri celebratissimi Dottori. E' vero quel, che dice l'Auttore, che San Paolo non resistesse à San Pietro per causa di scommunica; perche all'hora non si vsaua fulminare, & che San Paolo contra l'incestuoso Corinto procedesse a ponto secondo l'institution di Christo, ma ben anco è vero, che San Pietro in Antiochia nel fatto, di che parliamo, tacitamente coll'essempio commandaua à tutti li presenti in quel luogo, & San Paolo lo dice, *Et simulationi eius consenserunt cæteri Iudæi, ita vt & Barnabas duceretur ab eis in illam simulationem*: à questo tacito precetto fece resistenza S. Paolo, & non dica l'Auttore, che non si tratti di precetto & obedientia, perche troppo se ne tratta, anzi val molto bene la cõsequenza, che se si può resister al superiore in vn precetto, che tacitamente fà col suo essempio, tanto più ad vn espresso, & fulminatorio.

Non sò à che proposito l'Auttore doppo di questo ci porti la historia, che S. Paolo andò à visitar San Pietro, e conferirli l'Euangelio, che predicaua: sò bene, che la Scrittura non dice così, le parole sono queste: *Deinde post annos tres veni Ierosolimam videre Petrum, & mansi apud eum diebus quindecim. Alium autem Apostolorum vidi neminem, nisi Iacobum fratrem Domini: quæ autem scribo vobis, ecce coram Deo, quia non mentior, deinde veni in partes Syriæ &c.* Vi è ben nell'altro capo, *Deinde post annos quatuordecim iterum ascendi Ierosolymam cum Barnaba, assumpto & Tito; Ascendi autem secundum reuelationem; & contuli cum illis Euangelium, quod prædico in gentibus.* Nel primo viaggio si parla della visita di San Pietro, ma niente di conferir con lui; nel secondo non si parla punto di visita, si parla di conferir, non con S. Pietro, *ma cum illis*, è vero, che tra quelli vi era San Pietro: L'auttore hà messo per vn solo dui viaggi di San Paolo distanti l'vno dall'altro per più

di 14.

di 14. anni, & il *contuli cum illis*, che si intende con tutta la Chiesa Gierosolimitana, ò chi non vuol così, con li tre Apostoli Giacobo, Cefa, & Gio. (che con questo ordine San Paolo li nomina) & l'Auttore intende conferir con Pietro. Ma vorrei saper, perche trattando di questo conferire, non ci aggionge: *mihi enim, qui videbantur esse aliquid, nihil contulerunt. Sed è contra, cum vidissent, quod creditum est mihi Euangelium praputij, sicut Petro circuncisionis; qui enim operatus est Petro in Apostolatum circuncisionis, operatus est & mihi inter gentes, & cum cognouissent gratiam, quæ data est mihi, Iacobus & Cefas, & Ioannes, qui videbantur columnæ esse, dextras dederunt mihi, & Barnabæ, societatis, vt nos in gentes, ipsi autem in circuncisionem, tantum vt pauperum memores essemus*; perche forsi da queste parole hauerebbe cauata la deduttione della consequenza. Due attioni di San Pietro ci porta la Scrittura, per le quali fu ripreso doppo riceuuto lo Spirito Santo, vna nell'Epistola à Galati, la seconda nell'xi. de gli Atti Apostolici, quando li Giudei conuertiti contesero contro San Pietro d'hauer riceuuto li Gentili alla Chiesa. Nella prima vi fù qualche mancamento dal canto di San Pietro; nella seconda fu ripreso contra ragione. Disse San Paolo del Testamento Vecchio; *quæcumque scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt*, & noi lo possiamo dire del Vecchio, & del Nuouo, perilche nel secondo essempio viene insegnato al superiore con che carità, & con qual Dottrina debba far capace il suddito, quando contende seco, etiamdio contro ragione: non scommunicò quegli Hebrei San Pietro, ma con l'auttorità delle Diuine reuelationi l'instruì; & se in altra maniera si doueua procedere cō la Republica di Venetia, mostri l'Auttore vn essempio nella Scrittura, che noi ci acquietaremo. Nell'altro essempio della Epistola alli Galati, non dicendosi quello, che San Pietro rispondesse, ma solo quello, che San Paolo oppose, non è instruttione al Prelato, ma all'inferiore, come si debba gouernare quando il superiore abusa la potestà. Et questo stesso mostra quanto sia lontano dal vero senso della Scrittura, che Dio disponesse questo successo per mostrare l'humiltà di San Pietro; imperoche sarebbe conuenuto mettere la risposta humile di quel Santo; ma per lo contrario la Scrittura tace quello, che San Pietro dicesse, & solo pone la graue riprensione di San Paolo; per mostrare, che l'essempio è dato non per l'humiltà di San Pietro, ma per istruire li soggetti come debbono portarsi verso li suoi superiori, & non narrandosi scandalo, che per ciò succedesse appresso alcuno, possiamo sperare, che se adesso ne succederà alcuno, ciò sarà riceuuto, e non dato. Se l'Auttore hà qualche altro luogo della Scrittura, doue alcun superiore habbia ecceso li suoi termini, & l'inferiore non habbia fatto la conueniente oppositione, lo mostri, che medesimamente ci acquietaremo. Noi facciamo questa consequenza per formale, & ottima, San Pietro errò, adonque ogni Pontifice può errare. San Paolo humilissimo gli fece resistenza, adonque non disdirà la resistenza in vno di minore humiltà. Ma per mostrarli quanto questa consequenza vaglia, gli dirò, che Gaiet. nel tratt. *de auct. Papæ, & concilij*, affirmando, che si debba resistere in faccia al Papa, quando abusa la potestà, doppoi longo discorso, così dice, *Abusui namque potestatis, qui destruit, obuiam eant congruis remedijs, non obediendo in malis, non adulando, non tacendo, arguendo, aduocando illustres ad increpandum, exemplo Pauli &c.* Adonque non fu buon logico, ma peruerso scismatico il Cardinal Gaiet. che fece questa consequenza. Ma quest'altra consequenza, San Paolo essorta li sudditi ad obedire i loro Prelati, & venne à visitar San Pietro, adonque bisogna obedire quando vi è abuso di potestà: si rimette all'Auttore dargli, che nome gli piace: & se dirà, che parla non dell'abuso, ma dell'vso legitimo della potestà, Gersone parla

parlaua sol dell'abuso, & non dell'vso; & noi danniamo tutti quelli, che non obediscono alli superiori suoi quando commandano secondo il prescritto di chi gli hà dato la potestà, si come danniamo li superiori che l'abusano.

6 LA sesta consideratione è, che può darsi caso tale, che vno non obedendo al Prelato sia dispregiatore delle Chiaui, & vn' altro similmente nõ obedendo, non sia dispregiatore: perche quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, ò per altra ragione crederà, che ci sia obligo di obedire, doue che il secondo saprà di certo, ò hauerà sufficientemente probabilità che il suo Prelato vsa male della potestà delle chiaui. *In questa consideratione non ci occorre altro da dire, se non che non basta qual si voglia probabilità, ne probabilità di qual si voglia abuso della potestà delle chiaui, per non essere obligato di obedire al Prelato. Anzi, secondo la dottrina commune, acciò vno non sia obligato ad obedire, bisogna che sia certo, & notorio, che il Prelato in cosa essentiale abusi la potestà: perche è regola generale data da S. Agostino nel lib. 22. contra Fausto al cap. 75. & seguitata da gli altri, che il suddito è obligato ad obedire, non solo quando è certo, che il Superiore non comanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo se comandi cosa contra Dio, perche in caso di dubio hà da seguitare il giudicio del Superiore, & non il suo proprio: & all'hora solo non hà da obbedire quando è certo, che comanda contra Dio: poiche come s'è detto di sopra, Obediendum est Deo magis, quam hominibus.*

NOn sò, che mi dire nella sesta Consideratione, se non mauigliarmi, che l'Auttore per desiderio di contradire, le dia vna limitatione, la qual Gerson dà parimente con più breui, & con più chiare parole. Imperò che dice Gerson; potrebbe auuenire, che nel medesimo caso vno fosse disobediente per sprezzo, & vn'altro nò, quando quello reputa la sentenza giusta, ò che per altro gli sia debita l'odedienza, & quello non la reputa tale, ma sà certamente. ouero hà sofficiente probabilità, che il suo Prelato vsa male l'Auttorità sua in pregiudicio delle chiaui: limita l'Auttore, che nõ basta qual si voglia probabilità: Nõ dice Gersone qual si uoglia ꝓbabilità, dice probabilità sofficiente; & Io dico, affermo, & accerto, che la probabilità sufficiẽte basta, nelle cose humane, & morali è quãta certezza si può hauere, ne credo, che alcuno dirà quel, che è sufficiente, non bastare, se nõ si vorrà cõtradire. Per ilche tutto quello, che l'Auttore dice in lõghe parole, è detto in vna breue, & chiara da Gerson, & sono d'accordo. Ma Io non vorrei già, che alcuno s'ingannasse sopra quello, che l'Auttor aggiunge; in caso dubio si hà da seguire il giudicio del superiore, non il suo proprio; perche caso dubio è in dui modi: ouero dubio a chi non hà procurato di certificarsene: ouero dubio à chi dopo la debita diligenza non hà potuto chiarirsene: nel primo caso, chi è dubio se la cosa commandata sia contra Dio, è obligato adoperar tutti li mezi possibili, & per se, & con aiuto d'altri per chiarirsene, altrimente pecca contra Dio, esponendosi a pericolo di far contra la legge sua. Quello che doppo ogni diligenza resta ancora dubio, concedono li Dottori, che debba seguir il giudicio del superiore. Io credo bene, che l'Auttore habbia questo istesso senso; ma bisogna guardarsi dalle ambiguità, perche tutte le false dottrine entrano coperte con il nome delle buone: Et tanto spesso ci replica il suddito è obligato ad obedire, non solo quando è certo, che il superiore non commanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo, se commandi cosa contro Dio; perche in caso dubio hà da seguitare il giudicio del superiore, & non il suo proprio, & all'hora solo non hà da obedire, quando è certo, che commanda contro

Dio; che ſiamo sforzati inſieme à replicarli, che la ſua aſſertione non è vera, ſe non quando il ſuddito non è certo, che il ſuperiore commandi contro Dio, doppo che hauerà conſultato ſufficientemente: & in caſo dubio dopō la conſultatione, hà da ſeguire il giudicio del ſuperiore: & all'hora non hà da obedire, quando è certo, che commanda cōtro Dio: ma ſe è dubio, per non hauerci penſato, è obligato penſarci prima, che obedire,

Non vorrei però, che da queſto cauaſſe vna concluſione, che ſi come è obligato il ſuddito obedire in caſo inuincibilmente dubio (che così lo chiamarò per fuggir le equiuocationi) poſſa parimente il ſuperiore in vn tal caſo commandare: perche egli ſempre pecca, quando commanda quello, che eſſo non è certo eſſere obligatorio: coſi conclude, & proua Adriano, Quol. 1. perche l'Auttorità del ſuperiore non ſi eſtende alle coſe dubie, & è contro la legge naturale (dice Adriano) affirmare, che l'Auttorità delle chiaui ſi eſtendi al dubio, ma il ſuddito è obligato in caſo inuincibilmente dubio ad obedire, perche debbe credere, che ſe bene è dubio à lui, non è dubio al ſuperiore. Ma quando li conſtaſſe, che anco al ſuperiore foſſe dubio, non hà obligo alcuno di obedire. Di modo, che quando il ſuperiore cōmanda in caſo dubio, & il ſuddito sà, che il ſuperiore l'hà per dubio, ma commanda per auantaggiarſi, non è obligato ad obedire. Non ſarà ſuperfluo replicare, che il dubio, ilqual obliga il ſuddito, è neceſſario che habbia due conditioni, vna, che ſia dubio inuincibile ad eſſo: & l'altra, che non ſappia che il ſuperiore l'habbia eſſo ancora per dubio.

7 LA ſettima conſideratione è, che per conoſcere il diſpregio delle chiaui, ſi ha da guardare la poteſtà legitima, & il legitimo vſo della poteſtà: & però ha biſogno di Gloſa quel detto commune, la ſentenza del Paſtore, ò del Giudice, ancorche ingiuſta, ſi deue temere. *Queſta è buona conſideratione, & la gloſa di quel detto commune ſi troua ne i ſacri Canoni, ne i quali è quell'iſteſſo detto, cioè nel decreto di Gratiano* 11.*q*.3 *per molti capitoli, & la ſomma è, che la ſentenza del Paſtore ſi hà da temere, quādo è ingiuſta, ma valida, come quādo non gli manca neſſuna parte eſſentiale, ma ſolo qualche coſa accidētale: per eſſempio, vn legitimo Prelato ſcōmunica vn ſuo ſuddito per cauſa giuſta, hauēdolo prima accuiſato, ma nō lo ſcōmunica per puro zelo di giuſtitia, ma per odio particolare che li porta, ò nō l'ammoniſce tre volte, o nō mette la ſentēza in ſcriptis: queſta ſcōmunica è ingiuſta ma valida, & però ſi deue temere. Quādo anco fuſſe veramente inualida, ma nō ſi ſapeſſe l'inualidità, ſi deue ſimilmēte temere, almeno per lo ſcādalo. Ne mi ſtendo a prouare queſte coſe, perche ſono chiare, ne anco il Gerſone le negaria. Et da queſta conſideratione potrà ciaſcheduno raccorre, che la ſentenza di N. S. Paolo V. fulminata contro li capi della Republica Veneta, ha tutti li requiſiti, coſi eſſentiali, come accidentali, & però ſi deue temere, eſſendo non ſolo valida ma giuſtiſſima. Perche, ſe ricerchi la poteſtà legitima, trouerai che è poteſtà ſuprema, data da Dio, vniuerſaliſſima ſopra tutti quelli, che pretendono eſſere pecore dell'ouile di Chriſto, & membri del corpo miſtico della Chieſa, & Cittadini della Città di Dio, & domeſtici nella caſa dell'iſteſſo Dio. Che ſia poteſtà vniuerſale ſi vede chiaro in quelle parole: Quodcunque ligaueris, & quodcumque ſolueris: Matth.* 16. *Et che ſia ſopra tutti, ſi vede in quell'altre parole: Paſce oues meas: Ioan.* 21. *Doue non ſi riſtringe à queſte ò quelle pecore, ma rinchiude tutte quelle che ſono ſue: & chi queſto non crede non è Catholico. Se ricerchi l'vſo legitimo, trouerai che non ci ſono mancate molte admonitioni, ne alcuna di quelle coſe, che ricerca l'ordine giudiciario. Se finalmente ricerchi la cauſa, trouerai che è ſtata la difeſa della Eccleſiaſtica immunità, la quale il ſacro Concilio di Trento ſeſſ.* 25. *cap.* 20. *dice eſſer fondata nell'ordinatione diuina, & nelle Conſtitutioni de ſacri Canoni: & per la quale ſappiamo che molti ſanti Prelati hanno combattuto ſin' alla morte,*

Dio

C

Dio ha illustrato San Tomaso Cantuariense con infiniti miracoli, & l'ha dichiarato vero Martire suo, come anco poi lo dichiarò la Chiesa, per hauer sparso il sangue per la libertà dell'istessa Chiesa.

NElla settima consideratione è parso all'Auttore di portar la Glosa di quel detto commune: la sententia del Prelato, ò del Giudice, ancor che ingiusta, si deue temere: che Gerson hà giudicato di tralasciare, come notissima, & trattata da tutti li Dottori. Anzi, che io non solo sottoscriuo à quello, che l'Auttor dice, ma d'auantaggio aggiongo, che anco la sententia notoriamente inualida, si debbe in vn modo temere, cioè non superbamente sprezzare, ma con modestia, & riuerenza impedirne l'esecutione. Ma se bene la Glosa portata contiene buona Dottrina, non è però buona la consequentia, che ne vuol raccogliere, che perciò la sententia del Pontefice, di che è la controuersia, habbia tutti li requisiti, così essentiali, come accidentali, & sia non solo valida, ma giustissima. Lo proua egli così; se ricerchi la potestà legitima, trouerai, che è potestà suprema data da Dio vniuersalissima, ilche si proua, per il *quodcumque ligaueris*, Matt. decimosexto, & per il *Pasce oues meas*, Ioan. 21. Nel sensó, li Cattolici non mettono difficoltà à questa propositione, ma questa nuoua parola vniuersalissima è di quelle ambigue, la quale quando sarà introdotta in buon senso, cioè limitata nelle cose spettanti al Regno de' Cieli, & secondo le regole Euangeliche, ad edificatione della Chiesa, all'hora poi si vorrà anco estenderla alle cose mondane. Hebbe questa parola per sospettissima San Gregorio lib. 7. ep. 30. quando fù chiamato *Papa vniuersalis*, & disse, che era titolo superbo, & significaua tanto, quanto che fusse Vescouo solo, & che nissun altro fosse Vescouo; così hauer autorità vniuersalissima è vn modo di dire (se il discorso di San Gregorio vale) che habbia auttorità solo. Vescouo vniuersale leua li altri Vescoui, adunque auttorità vniuersalissima leua le altre auttorità; però non contenderemo del nome pur che se gli dia la vera intelligenza. Sentiamo come si proua questa auttorità vniuersalissima; è detto à Pietro, & in sua persona à tutti li Pontefici; *quodcumque ligaueris, &c. quodcumque solueris, &c.* adunque la potestà è vniuersale: ma Matt. 28. è detto à tutti li Discepoli, & in loro persona à successori *quæcunque ligaueritis, &c. quæcunq, solueritis, &c.* Adunque vi sarebbono più auttorità vniuersalissime, ilche implica contradittione. Il *quodcunque* è vniuersale, ma ristretto con le parole superiori *claues Regni Cœlorum.* Tutto quello che appartiene al Regno de' Cieli, è soggetto à Pietro chi ne vuol dubitare? quello, che appartiene alli Regni della terra, Christo nõ gli l'hà commesso: l'altra proua per il *Pasce oues meas* è ben vniuersale quanto all'*oues meas*; ma Dio nega per Ezechiele al 34. che vestirsi della lana della pecora sia pascere: nega, che lo imperare *cum austeritate, & cum potentia*, sia pascere: nega, che il bere per se l'acqua chiara, & la rimanente turbarla con i piedi, sia pascere. Segue l'Auttore per mostrar la giustitia della sententia, non solo esserci la potestà legitima, la qual anco noi gli concediamo, ma ancora l'vso legitimo, dicendo, trouerai, che non ci sono mancate molte admonitioni, nè alcune delle cose, che ricerca l'ordine giudiciario; questo non bastaua affirmarlo, bisognaua mostrarlo, come conteneua la oblatione. Et chiunque vederà le ragioni della Republica scorgerà chiaramente esserci mancati molti, & li piu necessarij termini essentiali, & apparirà che la causa non è stata la difesa dell'immunità Ecclesiastica, come l'Auttore afferma senza prouare, & se le cose sono tanto chiare, come professa, perche nõ mettere in luce le ragioni Ecclesiastiche *in facto & in iure*? perche

non lasciar vedere al Mondo le ragioni della Republica, & così farla restar conuinta? Non pare, che il prohibire le Scritture sia vtile à questo fine; ma si bene à fine di occultar la verità, & in mostrar al Mondo la causa mascherata, come proprio fà l'Auttore qui, dicendo la sentenza di Paolo Quinto fulminata contro li Capi della Republica Veneta hà tutti li requisiti, & pure le due sentenze intimate, vna il giorno di Natale, & l'altra il 25. Febraro, scommunicano la Republica, & non li Capi, come al suo luogo si dirà.

Non posso già tralasciare qui di non considerare vn'accortezza grande dell'Auttore, il quale introduce il luogo del Concilio, sessione 25. capit. 20. à dire, che la immunità Ecclesiastica sia fondata sopra l'ordinatione Diuina, & le Constitutioni de' Sacri Canoni: questo non era luogo di entrar in trattatione di ciò, nè era conueniente di seminare con poche parole ambigue vna Dottrina, che hà bisogno di molta estensione, acciò non sia adoperata à peruertire lo Stato trãquillo della Santa Chiesa. Ma per dirne hora solo quanto può bastare per antidoto al Lettore, si auuertirà, che il Signor Cardinale Bellarmino, lib. 1. *de clericis*, cap. 28. pone di ciò alcune conclusioni. La prima è nelle cause Ecclesiastiche *de iure diuino* sono liberi li Clerici dalla potestà de' Principi secolari. La quinta che la eccettione delli Chierici nelle cose politiche, si quanto alle persone, come quanto alli beni, è introdotta per legge humana, e non diuina; ecco dunque come si intende il Concilio, che dice, essere statuita la essentione Ecclesiastica *iure diuino*, cioè nelle cause Ecclesiastiche, & doueua l'Auttore tradurre, *Constitutam ordinatione Diuina*, statuita per ordinatione Diuina, & non dire fondata: perche quel primo vocabolo, par che voglia significare, che habbino li Canoni potestà da Dio di statuirla, & sopra questo fondamento sia stabilita, ma non è così: l'esentione nelle cause spirituali, è totalmente, & espressamente *de iure Diuino*, nelle altre è totalmente, & espressamente *de iure humano.* All'essempio di San Tomaso dirò bene, che è morto per la giurisdittione Ecclesiastica, ma per quella, che è veramente tale, non per fare, che li delinquenti non fossero castigati, nè per fare, che li Ecclesiastici hauessero tanto più della sua parte delli beni. Ma se alcuno in luogo della consequenza, che l'Auttore tira, traesse la contraria con l'istessa forma, dicendo; & da questa consideratione potrà ciascheduno raccorre, che le sentenze di Papa Paolo Quinto fulminate contro il Doge, Senato, & Republica Veneta, & contro tutto il suo Dominio, mancano di molti requisiti essentiali, tralasciando li accidentali, & però non si deuono temere, essendo non solo inualide, ma ingiuste: non saria più prouata la sua contraria dall'Auttore, di quello, che sia prouata questa in questo luogo: ma non è opportuno il farlo, non trattandosi altro qui, che la difesa di Gerson: Solo bisogna dire, che ogn'vno è pecora di Christo, ma Dio gli hà dato la natural difesa, se il Pastore non segue l'instituto del supremo Pastote.

L'Ottaua consideratione è, che più pericolo apporta l'abuso delle chiaui nel Sommo Pontefice, che nell'inferiori, perche da gli abusi dell'inferiori, si può appellare al Papa, ma da gl'abusi del Papa, non si può appellare se non al Concilio Generale, il quale non si può così facilmente congregare. Et se bene prima del Concil. di Costanza si teneua da molti, che non fusse lecito appellare dal Papa al Concilio: nondimeno l'istesso Conc. ha dichiarato espressamente essere heresia il negare la superiorità del Conc. sopra del Papa. *Questa consideratione contiene vn'errore grauissimo, & manifestissimo, & chi mette in campo quest'errore à proposito delle cose presenti, si dimostra poco Catholico.*

Nella

NElla ottaua consideratione sarà necessario vsare vn poco di longhezza, non perche essa lo ricerchi, ma perche l'Auttore hà fatto vn longhissimo, & artificiosissimo discorso, del quale è necessario scoprire li artificij, accioche alcuna persona leggendo non si lasciasse transportare dalla sottilità di lui. Gerson in questa Consideratione, dice: Porta più pericolo lo sprezzo delle chiaui verso la persona del Sommo Pontefice, che verso l'inferiore; L'Auttore riuolta le parole così: Piu pericolo porta l'abuso delle chiaui nel Sommo Pontifice, che nelli inferiori: E questo fidelmente portar le sententie, che si vuol impugnare? Parla Gerson dello sprezzo del suddito verso li precetti del Sommo Pontifice, & dice, che questo sprezzo porta piu pericolo, che lo sprezzo de' precetti dell Inferiori Prelati; gli attribuisce l'Auttore, che dica, che'l peccato del Sōmo Pōtefice nell'abusar le chiaui, porta piu pericolo, che quello de' Prelati inferiori nell'abusar le chiaui. Siche vno parla dell'attione del sudditto verso il Superiore, l'altro della attione del Superiore verso il sudditto; vna parla dello sprezzo, questo è del suddito, l'altro parla dell'abuso delle chiaui, che è del Superiore. La cōsideratione di Gersō è à fauore della sede Apostolica, & mostra, che con maggior riuerenza cōuiene procedere verso lei, dicendo, porta piu pericolo lo sprezzo di quella, che delle altré. L'auttore lo fà dir tutto il cōtrario, che l'abuso del Pontifice porti piu pericolo, che li abusi delli inferiori, onde si caui, che meno rispetto si debba portar à quella Sede, che à gli altri Prelati. E questo il disputare, ouero è vn imponere per trouar materia da contradire? Io no sò quel che l'Auttor dirà qui. L'intentione principal di Gerson in questa consideratione non è di mostrar altro, se non, che nell'opporsi alli precetti, o Cēsure de Prelati, bisogna hauer piu risguardo nell'opporsi à quelle del Pontifice, & ne dice la ragione, perche dalli inferiori vi è ricorso al Papa. Et fà vn oppositione à se stesso; se alcun dicesse, che anco dal Papa si può appellare al Concilio; risponde Gerson, altre volte questa oppositione nō valeua viente, quando si diceua, che il Papa è sopra il Concilio, ma se ben (dice egli) àdesso non si può dire, per le ragioni che allega, nondimeno ancora stante questo, per vn'altra causa, è piu pericoloso resistere al Pontifice: perche nō si può, nè si deue celebrar Concilio, così facilmente, & per leggieri cause, come è vdir le appellationi. Ecco il senso della Consideratione, dal quale se tu leui Lettore quel ponto della Superiorità, tu non trouerai cosa, che l'Auttore, secondo la propria opinione possa riprendere, & questo vi è posto incidentalmente. Ma l'Auttore intento quà per li suoi fini, non hauendo altro risguardo, l'hà preso per il principale della Consideratione, & dice, questa Consideratione contiene vn'errore grauissimo, & manifestissimo: & chi mette in campo questo errore à proposito delle cose presenti, si mostra poco Cattolico, Esso sà molto bene, che la Serenissima Republica non hà giudicato conuenire, che si valesse del beneficio dell'appellatione; perche il Principe col Senato hanno apertamente dichiarato, di che habbino intētione di valersi; adunq; non vi è nissuno, che metta questo in cāpo à proposito delle cose presenti. Che intention hauesse l'Interprete di Gerson, prima di questa dichiaration della Republica, non si può indouinare, & dipoi la carità non comporta, che si giudichi. Ma quando dice, che si dimostra poco Cattolico, è possibile, che si sia scordato della Dottrina del Signor Cardinale Bellarminio? che nel lib. 2. de auctoritate Concilij, cap. 13. che è inscritto, *An concilium sit supra Papam*, dice, *& quamuis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi vltimo videatur quæstio diffinita, tamen quia Florentinum concilium non ita expresse hoc diffiniuit, & de Concilio Lateranensi, quod expressissimè rem diffiniuit, nonnulli dubitant, an fuerit verè generale. Ideo vsque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos.* Lo prego ri-

uedere questa Dottrina scritta innanzi la passione, che le cose presenti portano; perche per saluarlo da questa contradittione non veggo, che altro possa dire, se non, che nel cap. 17. parli altrimente, dicendo del Concilio Lateranēse in questo proposito: *Quod verò Concilium hoc rem istam non diffinierit propriè, vt Decretum de Fide Catholica tenendum, dubium est, & ideo non sunt propriè hæretici, qui contrarium sentiunt, sed à temeritate magna excusari non possunt*: veramente questi due luoghi tanto prossimi paiono poco consentienti, perche dare del temerario à quelli, che chiama non Cattolici, non pare, che proceda da molta carità; con tutto ciò, se bene s'appigliasse à questo vltimo luogo solamente, non si aiuterà à prouare intieramente, che l'Interprete sia poco Cattolico; perche vna opinione temeraria può esser anco la più vera; altre volte la commune opinione era che li Angeli fossero corporei, & era temerità dirli incorporei: al presente, la corporalità si tiene per commune, & non è piu temeraria; così nel proposito: ma Martino Nauarra sopra il cap. *Nouit, de iudicijs*, portate le parole di Gio. Maggiore, benissimo dichiara, che la questione è in controuersia, & in Roma non è permesso tenere la Dottrina del Panormitano, che sostiene la Sopranità del Concilio, nè l'Academia Parigina sopporta, che sia tenuta la contraria.

Che diremo di Gio. Mariana moderno Giesuita, che nel libro suo de Rege, approuato per publico essamine della Compagnia di Giesu, & per altro essamine fatto per auttorità Regia di Spagna, dice apertamente, che in questa questione grauissimi Auttori tengono l'vna, & l'altra parte. Ma veramente non si può māco chiamare opinione temeraria; perche temeraria opinione, come dice Melchior Cano, che tratta esattamēte la sua diffinitione, è quella, che è tenuta sēza ragione, nè auttorità, ouero quella, che è cō audacia asserita. Ma vna opinione, che hà tanti, & tanto celebri Dottori quanto ne hà la sua contraria, & che è seguita da vgual, se non maggiore numero di vniuersità, & Regioni, & Regni, non si può dire asserita senza ragione, & auttorità, nè meno audacemente, la carità non corre à dar del temerario così facilmente, ma se pur l'Auttore voleua esplicar il suo affetto, bastaua con quelle quattro parole mostrare il suo senso, & non introdurre vna disputa di tre carte, per mostrare, che la opinion di Gerson non sia vera, & necessitare, chi stima vn tanto Scrittore, à parlar di quello, da che sono alienissimi, imperoche per trattare solennemente la questione, dice,

Et per cominciare dal Concilio di Costanza si dice tre cose. La prima, che detto Concilio non ha dichiarato in nessun luogo essere heresia negare la superiorità del Concilio sopra del Papa. veggasi, & rieggasi bene tutto il Concilio, & non vi si trouerà cosa tale. La seconda, che il sudetto Concilio, nella 4. sess. fà vn decreto, doue dichiara, che l'istesso Concilio di Costanza rappresenta la Chiesa vniuersale, & hà potestà da Christo immediatamente, alla quale potestà è obligato di obedire ogn'vno, & anco l'istesso Papa. Il qual decreto s'intende da huomini dottiss.mi, che non parli di qualsiuoglia Papa, ma del Papa dubbio, come era all'hora, che tre diuersi huomini si teneuano per Papi, & haueuano i loro seguaci, & questo è verissimo, che la Chiesa hà potestà di dichiarare qual sia il vero Papa, & che quelli, che al tēpo del scisma litigano del Papato, sono obligati di obedire alla sentenza della Chiesa, & del Concilio Generale. Ma che quando il Papa è canonicamente eletto, & indubitatamēte è tenuto per Papa, sia obligato di obedire alla Chiesa, ò al Concilio, da quel decreto non si può raccorre. La terza, che quel decreto non può hauere altra forza, che di rimediare allo scisma, perche non essendo in quel tempo il Papa nel Concilio, era quel Concilio vn corpo senza capo, & così non haueua autorità di dichiarare cose di fede, ne altre simili di maggiore importanza. Et se bene poi Papa Martino V. approuò il Concilio Constantiense, l'approuò solo quanto a' decreti fatti conciliarmente, come furono quelli che si fecero contra dell'heresie di Giouanni Vvicleffo,

cleffo, & di Giouanni Hus : ma il decreto della superiorità del Concilio sopra del Papa, non fu fatto Conciliarmente, cioè con essami & dispute precedenti, & con pigliare voti de' Padri, ma fu vn decreto fatto semplicemente quanto bastaua per rimediare allo scisma. Onde poi Pio II. nel Concilio Mantouano scommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio: & la medesima scommunica rinouò Papa Giulio II. come testifica Siluestro, Verbo excommunicatio VII. nu. 93. & di poi tutti li Sommi Pontifici la rinouano nella Bolla, detta in Cœna Domini: & finalmente Papa Martino V. con il voto dello istesso Concilio di Costanza, dichiara che i suspetti di heresia deuono essere interrogati di molti articoli, & in particolare, se credano che il sommo Pontifice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, & certo se la suprema potestà è nel Papa, non può essere che il Concilio sia sopra del Papa, altrimente la suprema potestà saria nel Concilio, & non saria nel Papa, & di qui si vede, che il Concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si deue intendere come habbiamo detto: altrimente saria contrario à se stesso, & quando si admettesse contrarietà, più si doueria credere al decreto secondo fatto dal Papa, & dal Concilio insieme, che al primo fatto dal Concilio senza Papa, cioè dal corpo senza capo.

IO non voglio affermare, che l'opinione di Gerson sia la vera, nè apportar la sua Dottrina, & ragioni in questa Apologia, ma dirò bene, che le ragioni portate dall'Auttore contra di lui, sono state vedute, & risolute dal medesimo Gerson, ò da altri della sua opinione, dopo esso; & io qui portarò alcune di esse risolutioni, non per diffinir cosa alcuna, ma solo per mostrar, che bisogna trattar di questa questione con piu sodi fondamenti, & non dannare con tanta facilità li scrittori di excellente Santità, & Dottrina. Al Cõcilio di Costãza, che Gerson nomina, dice il nostro Auttore tre cose; la prima, che detto Concilio non hà dichiarato in nissun luogo essere heresia, negare la Superiorità del Concilio sopra il Papa. Se l'Autore intende, che nel Concilio non vi è questa forma di dire: negare l'auttorità del Concilio sopra il Papa è heresia, dice il vero: se ancora vuol dire, che il Concilio di Constanza non habbia detto; chi negarà la superiorità del Cõcilio sia anathema; dice parimẽte il vero: ma nega Gerson, che il Cõcilio nõ l'habbia determinata (non dico l'opinion mia, dico l'opiniõ di Gerson) nel modo, che si determinano le cose di Fede, & il credere il contrario si stimi heresia; questo si vede nella session. 4. doue vsa questi verbi; *ordinat, disponit, statuit, decernit, & declarat*, & nella quinta sessione, doue replicando l'istessa Dottrina, vsa li verbi, *ordinat, diffinit, decernit, & declarat*; & perche Gerson in questa consideratione dice che sia heresia condannata per constitutione espressissima, & praticata nel d. Concilio di Constanza, si come altroue piu diffusamente è stato mostrato, poteua leggere l'Auttore li luoghi nominati da Gerson nell'opere sue, doue hauerebbe visto quel, che risponde à queste oppositioni. Il Concilio Tridentino senza dubio hà dannato per heresia, negare il Purgatorio, non si trouerà però che dica; negare il Purgatorio è heresia, o chi negarà il purgatorio, *anathema sit*; ma la Dottrina del Purgatorio è ben espressa nella session. 25. & 22. si che si vede, che è determinata come di cosa di Fede, & chi vsasse in questo proposito le stesse parole dell'Auttore nostro, & dicesse, il Concilio di Trento non ha dichiarato in nissun luogo esser heresia negare il Purgatorio, veggasi, & riueggasi bene tutto il Concilio, & non vi si trouarà cosa tale; mostrerebbe, che stà troppo attento alle parole, & abãdona il senso; al medesimo modo si dirà di Gerson. La secõda cosa, che l'Auttor dice contro Gerson, è, che huomini dottissimi intendono il decreto del Concilio di Costanza, che parli del Papa dubio, il che è verisimo, & nõ del Papa certo.

Questa secõda oppositione in tutto & per tutto contradice alla prima: perche, se il decreto del Concilio, tal quale egli si sia, non fà heretico, chi sente contra lui,

& il decreto si intende del Papa dubio, adunque non sarà heresia negare, che il Papa dubio sia soggetto al Concilio: ma questa, che il Papa dubio non sia soggetto al Concilio, è ben chiaramente heresia: donque chi vuol dire, che il decreto s'intenda del Papa dubio, bisogna, che dica esser decreto, che faccia il contrario heretico. Et chi vuol dire, che non sia decreto di questa sorte, bisogna che dica, che s'intende del Papa certo. E ben vero quello, che dice l'Auttore, huomini dottissimi intédono, che parli del Papa dubio, ma è ben anco vero, che huomini dottissimi intendono, che parli del Papa certo; ma da questi a quelli vi è la differenza, che quelli, che intendono del Papa dubio, non si sono trouati in quel Concilio, ma tra quelli, che intendono del Papa certo, vi sono tutti quelli, che vi si ritrouarono, & hanno lasciati scritti, & appresso loro tutti quelli, che soprauissuti, & non impediti, si trouarono nel Concilio Basiliense, li quali bisogna che fossero molti, poiche da questo à quello vi corse tempo di quindici anni in circa.

Doueua poi anco l'Auttore auertire, che Gerson non solamente dice condannata, ma pratticata, & così vedere la pratica tenuta nel Concilio di Costanza, & auertire se quel Concilio hà commandato solo alli Papi dubij, o pur anco alli certi. Legga la session. 17. doue trouerà, che il Concilio ordina, che nissun Papa futuro possa deporre Angelo Corrario, detto già Gregorio 12, dal Cardinalato, ò dalla legatione della Marca, che il Concilio li dona, nè possi inquirirlo, ò punirlo per occasione di qual si voglia administratione essercitata da lui nel Papato. Legga ancora la session. 39. doppo deposti tutti li Papi dubij, doue commanda alli futuri Pontifici di celebrar in alcuni tempi prescritti li Concilij Generali, & osserui le parole, doue obliga ogni Papa all' essecutione; & veda appresso la session. 44. doue Martino quinto già eletto esequisce questo decreto; & osserui l'Auttore la parola (*teneatur*) che è nel decreto del Concilio, & nell'essecutione. Nella vltima sessione poi li Ambasciatori di Pollonia, & Lituania, supplicarono humilmente al Pontefice, che inanzi al fine del Concilio, si dannasse in publica sessione vn certo libro di vn Fra Gioanni Falkembergh, altrimenti protestando per nome de' suoi Padroni *de grauamine, & de appellando ad futurum concilium*, nè di questa protestatione il Papa si tenne in conto alcuno offeso, nè il Concilio se ne marauigliò; & da questa pratica vederà l'Auttore, che da quel decreto praticato si raccoglie benissimo, che il Papa canonicamente eletto, & indubitatamente tenuto per Papa, sia vbligato vbidire alla Chiesa, & al Concilio, la qual conclusione esso Auttore afferma, che dal detto Concilio di Costanza non si può raccorre; & però metta pur egli insieme il Decreto con la pratica allegata, & vederà, che Gerson hà benissimo parlato.

La terza cosa che l'Auttor dice, è, quel Decreto non può hauer altra forza, che di rimediar al Scisma, perche era corpo senza capo; ma vedẽdo l'oppositione, che gli poteua esser fatta per la confirmatione di Martino Quinto, l'Auttor nota, che fu approuato dal detto Papa, quáto alli decreti fatti conciliarmente, ma questo nõ fu fatto conciliarmente, cioè con dispute precedenti, & con pigliar li voti de Padri. Et doue troua di gratia l'Auttore, che questo Decreto sia fatto senza essamine, & dispute, & senza pigliare li voti? Forse perche ciò non apparisce in scritto? Ma nel Concilio di Trento non è mai fatto mentione di dispute, ò di voti prestati, adonque niuna cosa è fatta conciliarmẽte; così se bene non è scritta nelli atti del Concilio di Costanza la precedente disputa, & essamine di quel Decreto, nondimeno è ben da creder certo che queste fossero fatte: poiche molte altre Scritture di gran valenthuomini furono scritte in quel Cõcilio particolarmente, & Gerson appunto scrisse all'hora quel dottissimo libro *de Potestate Ecclesiastica & origine iuris, & legum*

& legum, come potrà veder chi lo leggerà. Mostra ben anco in questa consideratione Gerson, che gran dispute sono passate sopra questa materia, poiche dice esser cominciata nel Concilio Pisano, il quale precesse il Constantiense di cinque anni. Et chi può dubitare, che & nel Pisano, & nel Constantiense, & nelli cinque anni d'interuallo non si sia ventilata la difficoltà, & nel diffinirla presi li voti? Ma se alcuno vorrà leggere quella confirmatione di Martino V. vedrà chiaramente, che *conciliariter*, non significa quello, che l'Auttor dice, & sarà ben questo vn *interpretatiuè*: nella session. 45. & vltima del Cōcilio, si dice, che finita la Messa, & le Litanie, il Cardinal di S. Vito de mādato e del Papa del Concilio disse, *Domini ite in pace*, & fù risposto, *Amen*, & volendo doppo vn Vescouo di Ordine del Papa far vn sermone per fine del Concilio, li Ambasciatori del Rè di Polonia, & del Grā Duca di Lituania dimandorono come s'è di sopra accennato per nome de' suoi Padroni, che fosse cōdannato in publica sessione vn certo libro di Gio. Falkemberch, ilquale era stato prima condannato dalli deputati *in causa fidei*, & dalle nationi del Concilio & dal Collegio de' Cardinali Rispose il Papa, che approuaua tutte le cose determinate, & concluse nelle materie di Fede dal Concilio *conciliariter*, & non altrimente: horà qui si vede, che *conciliariter* si oppone a quel che dissero li Ambasciatori, che il libro era condannato per li deputati per le nationi, & per il Collegio à parte, & vuol dir tanto *conciliariter* quanto in publica sessione; Ma diciamo più strettamente. Se questa risposta del Papa è data per occasione di vna proposta improuisa, fatta doppo il fine del Cōcilio, adunque nè prima era approuato, nè fu intentione diretta del Pontifice approuarlo; & se quei Polacchi per buona auentura non faceuano questa instantia, non haueressimo per autentica la dannatione di Vvicleff, & di Huss: & seguirà, che vn Concilio Generale sia confirmato per accidente. Et non è meno da commendare il modo vsato dall'Auttore di dire: quel Cōcilio era vn corpo senza capo, per cōcludere, che sempre vacāte la Sede Apostolica, si debba reputar la Chiesa imperfetta, alla quale manchi alcuna cosa essentiale: Stette doppo la morte di Marcellino la Chiesa senza Pontifice Romano anni sette, e mezo, nelle persecutioni di Diocletiano, come Damaso testifica: & però chi vorrà dire, che in quel tempo di tanta perfettione le mancasse cosa alcuna essentiale? Sò, che alcuni non credono vna cosi lōga vacanza, mossi da certe loro verisimilitudini; ma piu probabilmente crederemo, che Damaso, il quale fu Pontifice sessantanoue anni doppo la morte di Marcellino, nato poco doppo la sudetta vacanza, sapesse meglio la verità, che noi con le nostre cōgetture. Ma sia quel che si vuole di questo, parliamo di cose certe; stette senza Papa la Chiesa doppo la morte di Clemente Quarto, del 1270. quasi tre anni, si dirà però che la Chiesa all'hora fosse acefala, cioè senza capo? bisogna tener la Dottrina di San Cipriano, & di Sant'Agostino, 24. quæstio 1. *capit. quodcunque, & cap. loquitur*.

Conclude l'Auttore il suo discorso della inualidità del Decreto sopradetto del Concilio di Costanza, dicendo, onde poi Pio Secondo, nel Concilio Mantouano scommunica chi appellaua dal Papa al Concilio. Prima quella parola *onde*, porta pericolo di ingannarci, perche significa come che Papa Pio Secondo, habbia scommunicato tali appellanti, perche il Papa fosse superior al Concilio, ma nella Bolla di Pio nō si dice cosi; si prohibisce bene tal appellatione: perche si appella à chi non è, & non si sà, quando sarà: li poueri sono oppressi dalli potenti, restano impuniti li delitti, si nutrisce la ribellione contro la prima Sede, si concede libertà di peccare, si confonde ogni disciplina Ecclesiastica, & ordine Hierarchico, doue non si vede, che Pio Secondo habbia allegato per causa la Su-

periorità sua, che era vna ragione viua, & chiara, poiche non si può appellare, se non al Superiore. Ne dica alcuno, che dalle parole si può cauare; perche nissun costuma tralasciar l'essentiale, & dir con tanta diligenza tante cose accidentali. Oltre che innanzi l'allegare le sudette cause, dice che lascia alcune manifestissimamente contrarie à questa corruttela, argomēto, che le dette espressamēte sono principali e le tralasciate sono di minor momēto; & per tāto il Capo della Superiorità nō hà luogo alcuno. Poi quella parola del nostro Auttore *nel Cōcilio Mātouano* stà per ingānarci; perche non fu nè in Cōcilio Generale, nè in Prouinciale, nè ad alcun modo in Cōcilio: Si sà, che Pio Secōdo fu in Mātoua per trāsito di viaggio, & nō haueua seco, se nō la Corte, & lo mostrano espressamēte le parole della Bolla, la qual dice: Di consiglio, & assenso de Venerabili nostri fratelli Cardinali della Sāta Chiesa Romana, di tutti li Prelati, & Interpreti del ius Dinino, & humano, che seguono la Corte. Ma peggio è quel, che segue nell'Autore, che Pio Secondo escommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio, & chè Giulio Secondo rinouò l'istesso, & doppo tutti li Sōmi Pontifici nella Bolla della Cena. Se la bolla di Pio Secōdo, & quella di Giulio Secondo, & tutte l'altre in Cena, nō fossero in essere, non vi sarebbe risposta; ma dico; che nissun Pontifice hà mai scommunicato chi appella al Concilio; ma chi appella al futuro Concilio; si possono vedere, & legger tutte, & perche *Pœnæ sunt restringendæ*, nissun Canonista dirà, che *appellātes ad præsens Concilium*, (quando vi fosse) siano scommunicati per virtù di quelle Bolle; per ilche ne anco per quelle si concluderà Superiorità al Concilio. Non sò perche l'Auttore habbia lasciato fuora quel *futurum*. Se l'Interprete di Gerson hauesse commesso tal mancamento, di che censura sarebbe stato degno? và bene la ragione di Pio Secondo, che si appella à chi non è, nè si sà quando sarà, dicendosi al Concilio futuro, ma non vale nell'appellatione al presente, & perciò tutti li Pontifici hanno scommunicato *appellantes ad futurum concilium*, e però non lasciamo noi da parte quel *futurum*, se bene le nostre passioni ce l'ascondono.

Ritorna l'Auttore doppo questa digressione vn'altra volta in Constanza, & dice, che Papa Martino Quinto, col voto del Concilio ordina, che siano interrogati li suspetti di heresia, se credino, che'l Sommo Pontifice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, & conclude di quà, che il Concilio habbia hauuto senso della Superiorità del Papa, & che il Decreto della quarta sessione si debbia intendere del Papa dubio, secondo la espositione sua, altrimente il Concilio sarebbe contrario à se stesso.

Ma come si intenda la interrogatione di che parla il Papa, & il Concilio, si degni l'Auttore vedere nella sessione ottaua, doue tra li quarantacinque articoli di Vvicleff dannati, il quaranta vno è; *Non est de necessitate salutis credere, Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias*: segue il Concilio. *Error est, si per Romanam Ecclesiam intelligat vniuersalem Ecclesiam, aut Concilium Generale, aut pro quanto negaret primatum Summi Pontificis super alias Ecclesias particulares.* Questo solo punto letto mostrarà à tutti, come il Concilio di Costanza intendesse la superiorità del Pontifice esser sopra tutte le Chiese disgionte, ma non vnite: Et di quà lasciando il Cōcilio di Costanza fà passaggio l'Auttore, & porta proue, che l'opiniō di Gerson, sia manifestamente erronea, con autorità della Scrittura, & de' Concilij, & con ragioni, dicendo.

Ma lassando da parte il Concilio di Costanza; che l'opinione del Gersone sia manifestamēte erronea, si può prouare con somma breuità cō l'autorità della Scrittura, de' Cōcilij, & della ragione. La sacra Scrittura in nessun luogo dà autorità alla Chiesa, e à Cōcilij sopra de' loro Pastori & molto meno sopra del Sommo Pastore: ma si bene al rouerscio dice S. Paolo ne gli atti

Apo-

Apostolici al cap.20.che Dio ha posti li Vescoui per reggere la Chiesa di Dio, & al suo Vicario disse Christo, Matt.16.Super hanc petram ædificabo Ecclesiã meam, doue che Christo facendo S.Pietro fondamento della Chiesa, fu come farlo capo del corpo mistico della Chiesa, perche quello che è il fōdamēto nella casa, è il capo nel corpo. Et noi vediamo, che il capo ha potestà sopra tutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non ha potestà sopra del capo. Così in S.Giouanni al 21. quando Christo disse à S.Pietro: Pasce oues meas, lo fece pastore di tutto il suo ouile: & non è dubbio, che l'ouile non ha autorità sopra del Pastore, ma si bene il Pastore sopra dell' ouile. Finalmente quando disse il Signore in S.Luca al 12. Quis est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? senza dubbio dichiarò, che il Vescouo nella Chiesa particulare, & il Papa nell' vniuersale, è come vn Maior domo, ò Mastro di casa generale, nella famiglia di Dio. Et si come il Maiordomo ha potestà sopra della famiglia, ma la famiglia non ha potestà sopra di esso, così il Vescouo hà potestà sopra la sua Diocesi, & il Papa sopra tutta la Chiesa, & la Diocesi non hà potestà sopra del Vescouo, ne la Chiesa etiandio congregata nel Concilio, hà potestà sopra del Papa, & però soggionge in quell'istesso luogo il Saluatore: Quod si dixerit seruus ille in corde suo, moram facit Dominus meus venire, & cæperit percutere seruos, & ancillas, edere, & bibere, & inebriari; veniet Dominus serui illius in die qua non sperat, & diuidet eum, partemque eius cum infidelibus ponet. Dalle quali parole si raccoglie, che quando il Maiordomo della Casa di Dio non si porta bene, non vole Dio, che sia punito dalla famiglia, ma riserba à se stesso l'auttorità di giudicarlo, & punirlo. Dunque secondo le Scritture sante non hauendo la Chiesa, & per consequenza il Concilio, che rappresenta la Chiesa, potestà veruna sopra del Papa, ne seguita che non si può appellare dal Papa al Concilio, ma si bene dal Concilio al Papa.

NOn occorreua scriuer tanto sopra questa materia per così poche parole, con che Gerson l'hà toccata, & io lasciarei quì di portar quel che Gerson, & gl' altri della medesima sentenza rispondono, se non fosse per non interrompere il corso incomminciato di andar toccando tutte le cose, cōn l'ordine, che sono toccate dall'Auttore. Prima dice, che in nessun luogo la Scrittura Diuina dà auttorità alla Chiesa sopra i suoi Pastori, & molto meno sopra il Sommo Pastore; à questo dice Gerson, che Christo Nostro Signore inuiò San Pietro alla Chiesa, quando gli disse, *dic Ecclesiæ*, perche Gerson leggeua nelli suoi tempi non secondo il Missale corretto; ma secondo l'antico, *respiciens Iesus in discipulos suos dixit Simoni Petro, si peccauerit, &c.* come potrà l'Auttore vedere nelle sue opere, oltre li passi della Scrittura, che porta Gerson à questo proposito. Allega poi l'Auttore, per prouare, che si troui il contrario nella Scrittura Diuina, vn luogo di S.Paolo nelli Atti Apost.al 20. dicendo, che Dio hà posto li Vescoui per regger la Chiesa di Dio. Poniamo, che così dica, perche veramente *posuit vos Episcopos*, hà altra interpretatione, che *posuit Episcopos*, nondimeno passi; dico che da questo luogo non cauerà più che il Papa sia sopra la Chiesa, che qualonque Vescouo; ma alcun cauerebbe bene, che tutti li Vescoui hauessero auttorità immediata da Dio, cosa, che all'Auttore non piacerebbe.

Chi saprà mai dedurre questa consequenza, Dio hà posto li Vescoui à reggere la Chiesa di Dio, *ergo Papa est supra concilium:* ma questa consequenza và bene; Dio hà posto li Vescoui à reggere la Chiesa di Dio, adonque se non la reggeranno, non farāno quello, à che Dio gli hà deputati. Questa è vna vera propositione; Dio ha posto il Re a reggere il Regno: concludere adunque il Re è superiore à tutto il Regno congregato insieme: l'Auttore poco di sotto dice, che non vale, & veramente non vale secondo l'opinione sua, & di Gio.Mariana Giesuita, ma io dirò bene non segue in tutti li Regni.

In secondo loco allega Matth.16. *super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*, doue dice, che Ghristo fà fondamento della Chiesa San Pietro, non lo negarà

Gerſon, poiche dice San Paolo, la Chieſa eſſer fondata ſopra il fondamento delli Apoſtoli, & Profeti, & nell'Apoc. la Città di Dio hà nel muro dodici fondamēti, con li nomi delli 12. Apoſtoli: non crederà però Gerſon, che l'Auttore voleſſe condannare vn'altra eſpoſitione, la quale interpreta, *ſuper hanc petram*, ſopra Chriſto, & ſopra la Cōfeſſione della Fede di Chriſto: maſſime, che Santo Agoſtino, admettendo tutte due l'eſpoſitioni, approua più queſta ſeconda; adonque ſopra vna Scrittura, che hà due eſpoſitioni buone, vuol l'Auttore pigliarne vna, & ſopra quella fondare aſſolutamente vn'articolo. Ma perche, come ſi è detto, è vero, che Pietro è fondamento, adonque è ſuperior à tutta la fabrica? dirà Gerſon, che non ſegue, perche è fondamento non principale, ma fondato eſſo ſopra Chriſto, & nō totale, ma per la duodecima parte, ſecondo il ſenſo dell'Apocaliſſe, & per meno della 25. parte ſecondo il ſenſo di San Paolo; & la comparatione, che fà l'Auttore, che il far San Pietro fondamento, ſia farlo capo, perche quel che è il fondamento nella caſa, è il capo nel corpo; ſe ben è vero, che S. Pietro è capo, nondimeno è vna Analogia non intelligibile, che ſia l'iſteſſa proportione del fondamento alla fabrica, che è del capo al corpo, ne ſaprei dire, in che la proportione ſi poteſſe trouare; chi dirà, ſi come il fondamento ſoſtenta la caſa, (che queſto è il ſuo proprio) coſi il capo ſoſtenta il corpo, non è vero: chi dirà, ſi come il capo communica al corpo il ſenſo, & moto, coſi il fondamento communica alla caſa; che coſa communica? Le propoſitioni, che ſi vogliono ſtabilir per dogmi, non biſogna fondarle ſopra ſimilitudini di ſimilitudini, ma non ci affatichiamo nella proua, poiche conueniamo nella concluſione, che San Pietro è capo, ma l'Illuſtriſſimo Signor Cardinal Pinelli è capo della Congregatione del Santo Officio, adonque è ſopra la Congregatione, queſto non pare che ſegua, ſi come Gerſon non admetterà quella propoſitione, il reſto del corpo non hà poteſtà ſopra il capo, maſſime capo conſtituito ſi da eſſo corpo, ma non biſogna fondar articoli ſopra ſimilitudini.

Nel terzo loco porta, *Paſce oues meas*, & finalmente allega il 10. di San Luca, *Quis eſt fidelis diſpenſator, & prudens*, alli quali riſponderebbe Gerſon tutto inſieme, che non ſi può da alcun loco della Scrittura cauare, che per hauer il Saluatore inſtituito li Paſtori nella Chieſa, li habbia eſentati dall'obedienza di eſſa Chieſa Madre commune di tutti li Chriſtiani, & Eccleſiaſtici, & Secolari, perche la prattica nelli tempi incorrotti quando erano Veſcoui li Santi Martiri, era, che il Paſtore ſtaua ſoggetto al giudicio della Chieſa, di rende eſpreſſo teſtimonio San Cipriano l. 1. Epiſt. 4. parlando della Plebe, & dicendo, *Quando ipſa maxime habeat poteſtatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recuſandi, quod & ipſum videmus de Diuina auctoritate deſcendere, vt Sacerdos Plebe præſente ſub omnium oculis deligatur, &c.* dice il noſtro Auttore, che Chriſto ſenza dubio dichiarò, che il Veſcouo nella Chieſa particolare, & il Papa nella vniuerſale, è come vn Maggior duomo nella Famiglia di Dio, & hà poteſtà ſopra la famiglia, non la famiglia ſopra lui, & San Cipriano dice, la Plebe principalmente ha poteſtà di eleggere li Sacerdoti degni, & di ricuſare li indegni. Et legga l'Auttore il loco, vederà che parla delli Veſcoui in particolare, ſe bene nelle parole allegate li nomina Sacerdoti, & aggionga, che l'Epiſtola è non di Cipriano ſolo, ma di 36. Veſcoui, & ſcritta alle plebi di Lion, Aſturia, & Emerita di Spagna, & ſe li piacerà aggiongerà ancora la 14. Epiſtola del 3. libro, perche ſi certificarà maggiormente, & queſte ſono le auttorità, che biſognarebbe portare, & non venir in campo con ſenſu miſtici, maſſime tirati per forza; come in queſto loco, doue l'Auttore doueua portar il teſto intiero di S. Luca, *Quis putas eſt fidelis diſpenſator, & prudens, quem conſtituit Dominus ſuper familiam ſuam, vt det illis in tempore tritici menſuram*; perche coſi fà contro l'auttore, poiche queſto ſeruo non può eſſer vn gouernator Gene-

rale di tutta la robba del Signore, ilquale non gli ha dato altro carico, che di dispensar il tritico, restano da distribuire cibi, beuande, vesti, & altre cose, sopra le quali tutte il Patrone lo proponerà, se si diporterà bene in quel particolar ministerio, che cosi dice: *Beatus ille seruus, quem cum venerit Dominus, inuenerit ita facientē, verè dico vobis, quoniam super omnia, quæ poßidet, cōstituet illum.* Leggasi il loco, & veggasi se può hauer altro senso. Se il Papa, o altro dispensator Generale, fosse questo fidele, essendoli dato la cura d'ogni cosa, quali sono quelle altre poi, alle quali sarà preposto portandosi bene in questo carico? Se dirà il Paradiso; quiui nissun ha carico di dispensar, fuor che Christo & gli angeli; Li Santi Pontefici entrando nel Regno de Cieli da Dio hanno il premio delle fatiche fatte, & non hanno altra fatica da fare, ne entrano là con gouerno alcuno: & quel, che segue ancora, *Quod si dixerit seruus ille in corde suo, &c.* da che vuol cauare, che quando il maggior domo della casa di Dio non si porta bene, non vuol Dio, che sia punito dalla famiglia, ma riserua à se solo il castigarlo; non si conclude bene generalmente in ogni Economo; si come l'essempio del Vicerè, che l'Auttore porta non serue a questo proposito. Perche altro è, che il Padre di famiglia patron assoluto di essa le preponga vn dispensatore, oueramente che dica à lei, che se lo elegga, con tale, & tanta auttorità nella robba di esso Patrone quāto egli prescriue; & che il Re Patrone, & independente dal Regno, li preponga vn Vicerè, ò veramente lasci al Regno facoltà dell'eleggerselo con prescritta auttorità. Nel primo caso dico, che la famiglia non hà nissuna auttorità sopra l'Economo, ne il Regno sopra il Vicerè: ma nel secondo, dico, che se la famiglia hà auttorità di farsi l'Economo, ha anco auttorità di giudicare le sue attioni, & il Regno del Vicerè. Si come dice il Signor Cardinal Bellarminio, che la Chiesa per hauer auttorità di elegger il Papa, non ha altro che di applicare la potestà alla persona; cosi dice Gerson nel suo libro, che fa di questa materia, che quādo lo giudica, non fa altro, che rimouere l'Auttorità da quella persona. Se Christo hauesse instituito vn Pontefice con potestà di constituire il successore, & quello vn'altro in perpetuo, forse seguirebbe quello che l'Auttore dice, che la Chiesa non hauerebbe potestà alcuna sopra il Pontefice; ma chi dice, che Dio ha data potestà alla Chiesa di applicar l'Auttorità alla persona, douerà anco mostrare, che non habbia l'istessa Auttorità di rimouerla. Ma la dottrina commune, che'l Papa non può eleggersi il successore, mostra molto chiaramente, che non è vn Economo della prima sorte, deputato dal Padre di famiglia, ma della seconda eletto dalla famiglia per institutione del Padre; & con questa dottrina solue Gerson il *Pasce oues meas*, & tutti gli altri simili lochi della Scrittura, cioè che il pastore preposto dal padrone delle pecore, non è soggetto à loro, ma se ci fossero pecore con potestà di eleggersi il pastore, costui sarebbe à loro soggetto. Li fideli di Christo debbono esser pecore quanto all'humiltà, & innocentia, ma non quanto alla stolidezza, e dapocaggine di prouedersi essi con l'Auttorità del padrone di buon pastore, & giudicar il cattiuo. S. Agostino dichiarò con ottima ragione, che dal solo senso litterale si possono cauare li dogmi, non da alcuna interpretatione mistica: leggendo tutto in capitolo si vederà il senso di Christo, & litterale dell'Euangelio: disse alli suoi discepoli, & per consequente à tutti li Christiani, cominciando da quelle parole, che son nel mezzo del capitolo, *dixitque ad Discipulos suos*, che non douessero hauer cura delle cose mondane, perche Dio gli haueua preparato altro Regno, però stessero vigilanti nelle opere buone, non sapendo quando Dio verrà per riceuerli,

che se'l Padre di famiglia sapesse l'hora della venuta del ladro, starebbe vigilante, cosi essi stessero vigilanti, perche Christo verrà, quando non ci pensaremo. Rispose Pietro all'hora: Signor dici questo à noi, o vero à tutti? replicò Christo, chi pensi che sia *dispensator fidelis & prudens, &c.* Inferendo che parlaua cō tutti; & se qui parlasse del suo Vicario, bisogna, che à lui solo sia dato il precetto di vigilare, di non curare le cose mondane, di aspettar vn' altro Regno, & d'aspettare la venuta di Christo sprouista; ma perche tali precetti sono dati à tutti li fideli, il senso litterale è, che tutti sono quei dispensatori, à quali Dio hà dato ad essercitar la carità verso tutta la famiglia in quella parte de' beni, o virtù, che Dio gli hà donato, & questa è *mensura tritici*, & chi essequirà ben questo ministerio, Dio l'andarà crescendo. Tale anco è l'espositione litterale di tutti, se ben alcuni doppo l'espositione generale con l'argumento à minori, per qualche singularità l'applicano alli pastori: tace bene l'Autore quello, che tutti li Padri, quando l'applicano alli Pastori aggiongono: *quod si cæperit percutere seruos, & ancillas, edere, bibere, & inebriari, &c.* Et fanno longhe digressioni contro li errori, & falli, & forse quel *percutere seruos, & ancillas*, è quello, che vediamo nelle occasioni presenti; perilche non li negarà Gerson, che questa parabola si come detta à tutti, & special ragione applicata alli Pastori per specialissima si possa applicare al Sommo Pastore; & per tanto sia detto anco à lui, che se si darà alla crapula, & ad offendere il prossimo, venirà in Signore, quando non ci pensarà, & lo castigarà, da che però non si può concludere, non esser soggetto ad altro giudicio, altrimenti seguirebbe, che nissuno fornicario, o adultero potesse esser giudicato dalli huomini: perche alli Hebrei al 15. è scritto: *fornicarios, & adulteros iudicabit Dominus:* anzi nissun delitto potrebbe esser giudicato da gl'huomini, perche è scritto; *iustum, & impium iudicabit Dominus, Ecclesiaste* 3. non bisognarebbe medesimamente far alcun Giudice: perche in San Gio. al quinto dice il Saluatore: *Omne iudicium dedit Filio*: Non si debbe torcere, e trauiare la Scrittura: tutti questi passi si intendono del giudicio del secolo futuro, alquale non repugna, che vi siano li giudicij humani, cosi politici, come Ecclesiastici, & non vi è plebeo, che non intenda, che il dirsi communemente, Dio giudicarà Dio castigarà, &c. non esclude li giudicij, & li castighi humani. Et cosi vediamo, che questo passo non serue punto per mostrare, che il Sommo Pontifice sia essente dal giudicio della Chiesa, & per consequenza dal Concilio. Et Gersone volentieri esce dalle parabole, & si fonda nel senso litterale. Hora passiamo alle altre proue: dice l'Auttore.

La medesima verità che habbiamo prouata con la Scrittura, testificano ancora i sacri Concilij. Quando S. Marcellino Papa commesse quel fallo di sacrificare à gli Idoli per timore della morte, si congregò vn Concilio grande in Sinuessa, per trattare di questa causa, ma tutto quel Concilio confessò, che non era in sua potestà di giudicare il Papa, Prima Sedes à nemine iudicabitur. Et di questo Concilio fà mentione Papa Nicolò Primo in vn' Epistola allo Imperator Michele. Similmente vn Concilio Romano congregato da S. Siluestro Papa nell' vltimo Canone dichiara, che la prima Sedia, che è quella del Papa, non può essere giudicata da nessuno. Il Concilio Chalcedonense, che è vno de' quattro primi Concilij generali nella terza attione condanna Dioscoro Patriarcha d'Alessandria, insieme con tutto il Concilio secondo Efesino, perche hauesse hauuto presuntione di giudicare il Papa di Roma. Hora se il primo Patriarcha dopo il Romano, insieme con vn Concilio Generale, non ha potestà di giudicare il Papa, seguita chiaramente, che il Concilio non è sopra del Papa, altrimente lo potria giudicare. Appresso, il Concilio quinto Romano sotto Papa Simmacho

approuò

approuò come proprio decreto quella sentenza di Ennodio : Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari : Sedis istius Præsulem suo sine quæstione reseruauit arbitrio. Voluit Petri Apostoli successores Cælo tantum debere innocentiam. Nel Concilio generale ottauo alla 7. attione leggiamo così : Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Præsulibus iudicasse, de eo vero neminem iudicasse legimus. Scriue Paolo Emilio nel 3. lib. della sua Historia, che essendosi congregato vn gran Concilio di Vescoui alla presenza di Carlo Magno per certe cose opposte a Papa Leone Terzo, tutti li Vescoui insieme gridorno, che non era lecito a nessuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Concilio generale Lateranense sotto Alessandro III. hauendo da fare vn Decreto del modo di eleggere il Sommo Pontefice, dice, che bisogna in questa elettione vsare particolare diligenza, perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcun Superiore, non ci è nessuno in terra superiore al Papa: leggasi il cap. Licet, extra de electione. Finalmente nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella Sessione vndecima si determina espressamente, che il Papa è sopra di qualsiuoglia Concilio, e che però a lui solo tocca di conuocare, di transferire, e di licentiare i Concilij. Hora se l'istessi Concilij confessano di essere sottoposti al Papa, chi hauerà ardir di dire, che il Concilio è sopra del Papa, ò che si possa appellare dal Papa al Concilio.

LA prima proua, che l'Auttor nostro porta, è, che quando San Marcellino Papa sacrificò a gli Idoli per timore della morte, si congregò vn Concilio grande in Sinuessa, per trattar di questa causa, & tutto il Concilio confessò, che non era in sua potestà di giudicar il Papa, & di questo Concilio ne fà mentione Nicolo Primo. Ilquale non solo è vero, che ne faccia mentione, ma si trouano anco gli atti di questo Concilio : li Parigini dicono prima, che questo non fù Concilio Generale : & che il *Prima sedes à nemine iudicatur*, non comprende il Concilio Generale : poi si marauigliano, à che proposito si congregasse questo Concilio, se teneuano non hauer auttorità di giudicar questa causa ; & non si congregò per altro. Di più restano attoniti, come negando Marcellino di hauer sacrificato, li congregati nel Concilio non si partissero, poiche così veniua ad esser finita la causa, che si trattaua : ma, procedendo in essa per conuincerlo, introdussero sette testimoni nominati per nomi, che dissero hauerlo veduto sacrificare : poi aggiunsero altri testimoni fino al numero di quattordici : vn'altro giorno introdussero altri quattordici testimonij, li quali interrogati da' Vescoui dissero l'istesso : & il terzo giorno essaminassero altri quarantaquattro testimonij per far il numero di settantadue, chiamato *la libra occidua*. Certa cosa è, che l'essaminar testimonij è atto giudiciale di Superiore, & certa cosa è, che doppo l'essamine di questi settantadue, Marcellino si gettò in terra, & confessò il suo peccato, & dice il Testo, che li Vescoui *Subscripserunt in eius damnationem, & damnauerunt eum*, & vn di loro disse, *Iustè ore suo condemnatus est, & ore suo Anathema suscepit Maranatha, quoniam ore suo condemnatus est, nemo enim vnquam iudicauit Pontificem, nec præsul Sacerdotem suum, quoniam prima sedes non iudicabitur à quoquam.* E' verissimo, che spesse volte dicono quei Vescoui, *Iudica causam tuam, nostro iudicio non condemnaberis.* Ma come questi si intendino, resti al giudicio del Lettore : il fatto par contrario alle parole. Il Pontefice nega, il Concilio riceue contra lui testimonij, sottoscriue la dannatione, che si deue dire? Ma perche il caso che si trattaua, era di infedeltà non sanno vedere li Parigini, come secondo la Dottrina presente non appartenesse al Concilio : & se quel *Prima sedes à nemine iudicabitur*, si intende in materia *hæresis*, è contraria alla Dottrina di hora ; se si intende *in alijs causis*, non sarà à proposito di quel Concilio.

Vn'altra difficoltà grande si vedi in quelli atti. Diocletiano in persona introduce Marcellino à sacrificare, settãta due testimoni si accordano per testificar del fatto, si congrega il Concilio in Sinuessa, dura tre giorni, & in fine si dice, Essendo Diocletiano nella guerra di Persia hebbe auiso, che 300. Vescoui, 30. Preti, & 3. Diaconi si erano congregati, & che nel sottoscriuer la sententia, Marcellino hauea primo di tutti sottoscritto il suo Anathema: con gran prestezza andò Diocletiano in Persia: Et tanto piu fà la difficoltà, quanto par, che di ordine speciale di Diocletiano fosse fatto morire.

Vi è di più, che Marcellino fu scommunicato, che cosi dicono li atti, & l'Anathema fu sottoscritto da lui, & dalli Vescoui. Da chi fu scommunicato? da se stesso nò: gli Scolastici non vogliono, che possi. Dal Concilio nò: che non lo giudicò, dice l'Auttore: Da chi dunque? Se alcun dicesse *à iure*, da chi è fatto quel Canone? dal Papa, o dal Concilio: nissun può far vn Canone, che per la transgressione di quello egli sia scõmunicato, ne l'inferiore può far Canone, che leghi il Superiore: è certo, che Marcellino hà sententia di Anathema, da se non può hauerla, chi gl'è la data, se il Concilio non è Superiore almeno in quella causa? non sò sciogliere la contradittione, che appare tra il fatto, & le parole. Due cose paiono certe di quelli atti, vna, che habbiano li Vescoui detto à Marcellino, che giudicasse se stesso: l'altra, che negando Marcellino il suo fallo, essi hanno introdotto, chiamato, & essaminato li testimonij & doppo Marcellino escommunicato: cose difficili da concordare; ma che per non esser il Concilio Generale comunque siano non sono contrarie alli Parigini.

Adduce in secondo loco il Concilio Romano sotto Siluestro, doue nell'vltimo Canone si dichiara, che la prima sedia, che è quella del Papa, non può esser giudicata da nissuno: in questo loco bisognaua, che fosse portato intiero il sudetto Canone, perche esso stesso mostra in che modo s'intenda, che la prima sedia non può esser giudicata da nissuno: Imperoche dice: *Nemo iudicabit primam sedem, quoniam omnes sedes à prima sede iustitiam desiderant temperari; neque ab Augusto, neque ab omni clero, neque à Regibus, neque à populo iudex iudicabitur*: sopra questo Canone dicono li Theologi Parigini, che perciò nissun giudicarà la prima sedia, perche tutte le altre sedie aspettano la giustitia da quella; ma tutte le sedie congregate insieme, che è il Concilio Generale, non può hauer controuersia di giustitia con altra sedia, adonque non aspetta giustitia dalla prima: ma si bene tutte le sedie da se sole separatamente possono hauer controuersia fra di loro, per il che s'intende, che sia sopra tutte le altre sedie particolari, & non congregate insieme, conforme à quello, che il Concilio di Constanza allegato di sopra dice nel 41. articolo contra Vviclef; & dicono li Parigini, che quando si trouerà in qualonque loco: *Prima sedes à nemine iudicatur*, che s'intende à *nulla alia sede particulari*; altri rispondono più precisamente, che quel Canone non s'intende della Sede Romana, ma di tutte le Patriarcali, perche Nicolò primo Pontefice nella Epistola *ad Michaelem Imperatorem* lo porta per la Chiesa Gierosolimitana; & questa Epistola debbe esser di gran fede appresso l'Autore, che in questo testo l'allega; per il che non doueua l'Auttore contro la mente di Nicolò primo, dire la prima sedia, & aggiongerui del suo quelle parole, cioè, che è quella del Papa, perche Nicolò intende, che è quella d'ogni Patriarcha: Non dubitarà l'Auttore istesso, che li Patriarchi non possono esser giudicati dal Concilio Generale, adonque quel Canone non osta, che il Pontifice non possa esser soggetto al Concilio, come Gerson hà tenuto. Ma si marauigliano anco altri,

altri, perche nelli Atti di quel Concilio, si dice, che fosse congrato da San Siluestro con consiglio di Constantino, il qual primo era battezzato, & nel fine proprio doppo il Canone sopra allegato, si dice, che questo fù nel suo terzo consolato. Nel terzo consolato adonque era Constantino battezzato: ma nel capitolo *Constantinus* 96. dist. il battesimo di Constantino si mette nel quarto consolato suo, le qual cose pare, che si contradichino.

Vn'altra cosa aggiongono, che l'Illustrissimo Cardinal Baronio hà conuinto di falsità il detto *cap. Constantinus*, che dice esser fatto nel quarto consolato di Cõstantino con Gallicano, & questo con l'Autorità di Ammiano Marcellino, che Constantino mai fù console con vn priuato: la qual ragione milita contra questo Concilio, che nel fine si dice fatto, Constantino Augusto tertiò, & Prisco Cõsule: adonque per la ragione del Cardinal Baronio non si douerà hauere per vero quel Concilio Romano. Notano anco alcuni particolari in quel Concilio, se bene non di tanto momento, che Constantino si chiami, *Domnus*, vocabolo, che non fù in vso, se non qualche centinara d'anni doppo: & ancora par che dica, che prima *sedes non iudicabitur neque à Regibus*, quasi vi fosse Re alcuno in quei tempi, che si potesse temer, che hauesse Imperio in Italia, poiche tutti erano oltra il Danubio, & Eufrate, & non Christiani; & ancora, che nel secondo Canone di quel Concilio nell'ordinationi Ecclesiastiche à passar da lettore à Sacerdote, vi voglia spacio di cinquantacinque anni.

In terzo luogo adduce l'auttorità del Concilio Calcedonense, il quale nella terza attione condanna Dioscoro, perche hauesse presunto insieme con tutto il Concilio secondo Ephesino di giudicare il Papa di Roma: concludendo, che se il primo Patriarca, doppo il Romano, insieme con vn Concilio Generale, nõ può giudicar il Papa, segue, che il Concilio non sia sopra il Papa. A che li Parigini breuente rispondono, che quel Concilio secondo Efesino, che il nostro Auttore chiama Concilio Generale, fù conciliabolo, & sopranominato con vocabolo molto infame, Predatorio: per ilche in quell'attione terza del Calcedonense allegata dall'Auttore, non solo è condennato Dioscoro dell'hauer scõmunicato Leone, ma dell'hauer riceuuto alla Communione Eutiche scommunicato dal suo Vescouo dell'hauer vsato violentia à Flauiano Constantinopolitano, & di molti altri delitti, ma principalmente per la contumacia, che quel giorno istesso vsò contra il Concilio.

Chi volesse dedurre da questo vna conclusione, adonque il Concilio non può dannar vn Patriarcha Constantinopolitano, non seguirebbe: ma segue ben cosi, adonque nissun Concilio Predatorio può dannar vn Patriarca di Constantinopoli, perche tenga la vera fede Cattolica; & parimente segue, nissun Concilio può à fauor dell'heresia procedere contra vn Papa, perche insegni la Fede Cattolica. Sono alcuni altri, che auertiscono, che in quella terza attione furono presentate molte querele, cosi in voce da presenti, come in scritto da lontani contro Dioscoro, essendo Dioscoro assente dal Concilio, ma presente nella Città: per il che il Concilio mandò tre volte à chiamarlo, & ricusando sempre Dioscoro di andarui, finalmente si risolsero di condannarlo. Nella condannatione 186 Vescoui dissero il suo voto, e tutti essi voti si trouano formalmente ne gli Atti d'esso Concilio scritto. Li legati di Papa Leone dissero cosi: che Dioscoro haueua, presumendo il primato contra le regole, riceuuto Eutiche, che non permesse fosse letta la Epistola di Leone à Flauiano, & che di questi errori poteua hauer perdono: ma poi per hauer ardito di scommunicar Leone Arciuescouo della gran Roma, & perche molte accuse erano state presentate a

questo Concilio contro lui di molte sceleratezze, & chiamato tre volte non haueua voluto obedire, per tanto Papa Leone per mezo loro, & della Santa Sinodo, insieme col Beatissimo Pietro Apostolo, lo priua della dignità Episcopale. Anatolio Vescouo di Constantinopoli disse; Ancor'io hò il medesimo parere, & son concorde nella dannatione di Dioscoro, perche è stato contumace alla citatione, ma della scommunica di Leone non fece mentione alcuna. Massimo di Antiochia disse: Io concordo nella depositione di Dioscoro, con Lione di Roma, & Anatolio di Constantinopoli, per esser stato oltre le altre cose inobediente alla citatione. Seguitano 184. Vescoui à parlare, & alcun di loro dice, condanno Dioscoro, perche è stato contumace: altri, condanno Dioscoro conforme al voto delli tre Patriarchi: altri, condanno Dioscoro conforme al voto di Anatolio: da che cauano, che la depositione di Dioscoro è fatta dal Concilio per molti delitti commessi, sopra li quali chiamato, non à comparso. Che poi li Romani habbiano messe tra le cause la scommunica di Papa Leone, & sia stato consentito in quel voto da alcuni, questa nō è la sentenza Generale del Concilio, & lo prouano, come pare à loro piu manifestamente. Perche la intimatione della sētenza à Dioscoro, nō è nelli atti di quel Concilio, ma Euagrio la porta cō le formali parole al l.2. cap.18. doue le cause della dannatione si recitano, & la scommunica di Leone non vi si troua: le parole di Euagrio sono. *De his per litteras à Concilio referebatur ad Martianum: & abdicatio per idem Concilium missa fuit Dioscoro, quæ ita se habet: Scito te, tum quòd diuinos Ecclesiæ Canones contempseris; tum quod Sancto huic, & Generali Concilio minimè obtemperaueris; tum propter alia multa crimina præterea, quæ commisisse depræhensus es, tum quòd tertio vocatus à Sancto hoc, & Celebri Concilio, vt illis, quæ sunt tibi obiecta, responderes, non veneris: scito inquam, te propter ista omnia à Sancto, & Generali Concilio, tertio idus istius mensis Octobris Episcopatu abdicatum esse, & ab omni iure Ecclesiastico penitus abalienatum. Quibus verbis in commentarios relatis, missisque, &c.* Aggiongono anco li Parigini, per mostrare, che il Concilio Calcedonense hebbe opinione contraria à quella, che l'Auttore li attribuisce: che nella prima attione cōgregati li Senatori, & li Vescoui in presentia dell'Imperatrice, sedendo l'Imperatore, & il Senato in mezo la Chiesa, & dalla sinistra li Legati del Papa con Anatolio, & li Vescoui soggetti à lui; dalla destra Dioscoro Alessandrino, Giuuenal Gierosolimitano con li loro Vescoui; li Legati del Papa andarono in mezzo al Concilio, & dissero, che haueuano commandamento dal Papa della Città di Roma, la quale è capo di tutte le Chiese, che Dioscoro non douesse sedere in Concilio, & però dimandauano, che ò veramente andasse fuori Dioscoro, ouero che essi ne vscirebbono. Li Giudici, & il Senato dimandarono, che oppositione si faceua à Dioscoro: rispose vn delli Legati, che lui haueua congregato vn Concilio senza Auttorità della Sedia Apostolica; vn'altro Legato disse, non possiamo contrauenir à i commandamenti del Beatissimo Papa; & vn'altro di loro disse, non possiamo sopportar tanta ingiuria, che seda quello, che debbe esser giudicato. Commandarono li Giudici, che Dioscoro sedesse, & sedessero tutti alli loro lochi. Nella vltima attione ancora sentati tutti li Padri, & li Giudici: i Legati di Papa Lione dimandarono licenza alli Giudici di parlare, & ottenutala dissero: Hieri, doppoi che voi vsciste, & noi vi seguitassimo, nel Concilio furono fatte certe attioni, le quali stimiamo che siano contro li Canoni, & la disciplina Ecclesiastica: onde dimandiamo, che voi le facciate rileggere, acciò che tutti vedano, se sono giuste: commandarono li Giudici, che fossero letti, & fu letto vn Canone, doue si dice, che li Padri antichi hanno dato gran priuilegi alla Sedia di Roma vecchia, per l'Imperio

perio di quella Città ; per ilche anco il ſecondo Concilio Conſtantinopolitano hà dato vguali priuilegij alla Sedia di Conſtantinopoli, nuoua Roma, giudicando, che vna Città ornata di Imperio, & Senato, doueſſe hauer priuilegij vguali à Roma vecchia, & Maeſtà nelli negocij Eccleſiaſtici, come quella ; & eſſer ſeconda dopò lei : letto il Canone con le ſottoſcrittioni, diſſe vno delli Legati, Vedete con che aſtutia ſi è proceduto con i Santi Veſcoui, che ſenza metter la copia de i Canoni, de' quali hanno fatto mentione, li hanno sforzati à ſottoſcriuere : gridarono li Veſcoui ; niſſuno è ſtato sforzato ; & ſeguitata la cõtentione, li Giudici ſententiorono, che ambe le parti proponeſſero li Canoni. Fù letto il ſeſto Canone del Concilio Niceno dalla parte de i Conſtantinopolitani, & la lettione fù differente ; perche in quello, che leſſero li Romani, vi erano queſte parole di più nel principio ; *quod Eccleſia Romana ſemper habuit primatum*, le quali non ſi truouauano nelle altre copie ; letto poi vn Canone del Concilio Conſtantinopolitano, li Veſcoui ragionarono aſſai : & finalmente li Giudici domandarono il parer alli Veſcoui, li quali diſſero, che quello, che era ſtato determinato, era giuſto : proteſtò vno delli legati Romani, che ò veramente foſſe caſſato quel decreto, o veramẽte notata la ſua proteſtatione contra di eſſo. Giudichi però il lettore, che opinione haueſſe il Concilio Calcedonenſe della ſuperiorità del Pontifice.

Al Concilio Romano di Simmacho, non negano li Parigini che li Pontifici Romani habbiano tenuto di non douer eſſer giudicati da alcuno. Et che anco li Concilij prouinciali fatti da loro in Roma non habbiano confirmato l'iſteſſo ; ma dicono bene, che mai però niſſun Concilio Romano, ne queſto V. ne altro, è venuto alla ſpecificatione, che non poſſa eſſer giudicato il Pontifice dal Concilio Generale : & quando dicono, che non poſſa il Papa eſſer giudicato da niſſuno, intendono, che non poſſa eſſer giudicato da niſſuno, che non habbia auttorità generale nella Chieſa ; imperoche hauendo il Pontifice Auttorità generale, non è ragioneuole che ſia giudicato da chi hà Auttorità particolare, con che anco riſpondono all'hiſtoria, che allega di Leone III. Ma qui ſon sforzato mettere vna coſuccia del mio : Paulo Emilio nel 3. della ſua hiſtoria racconta queſto fatto, doue non però ſi trouerà, che dica, *eſſendoſi congregato vn gran Concilio di Veſcoui*, come l'Auttore lo fà dire : Semplicemente dice prima, che Carlo mandò à Roma Leone con molti Veſcoui, & nobili ſecolari, & egli ſi trattenne altroue per biſogni publici ; poi andò à Roma, & quiui vdì le accuſationi contro il Pontefice, & eſſaminatele con diligenza, dimandò il parere, & li Veſcoui riſpoſero, che era bene, che il Pontifice giudicaſſe ſe ſteſſo, & fu grato à Carlo eſſer liberato da far quel giudicio. Rilegga l'Auttore il loco, & vedrà, che non vi è mentione di Concilio, & che più toſto era vna conuocatione del Conſeglio Imperiale, doue erano, & ſecolari, & Veſcoui, & che li Veſcoui fauoriuano la cauſa del Pontifice. Et ricordiſi anco l'Auttore, che oppoſe di ſopra al Decreto di Conſtanza, perche non foſſe fatto la diſcuſſione precedente, & non faccia qui tanto fondamento ſopra vna coſa, che diſſero alcuni Veſcoui in vn fatto particolare conuocati improuiſamente ; che forſe eſſendo loro nota la innocenza del Pontifice parlarono per eſaggeratione ; non però (dirà Gerſon) à pregiudicio delli Concilij Generali, che rappreſentano la Chieſa vniuerſale, & hanno vniuerſale Auttorità. Ma vedi Lettore l'artificio del noſtro Auttore, il qual dice : il Concilio Romano Quinto, ſotto Papa Simmaco approuò come proprio Decreto quella ſententia di Ennodio, *Aliorum hominum cauſas, &c.* non ſi trouerà mai in quel Concilio, che particolarmente ſia ſtata approuata

quella ſententia, ne meno, che ſia nominata ; ſi trouerà bene, che diſſe il Cõcilio, che ſi porti qui vn libretto, che è ſtato ſcritto da Ennodio contra quelli, che hanno mormorato contra lo noſtra quarta Sinodo, & queſto letto, il Concilio diſſe, che eſſo libro ſia tenuto *integerrimè ſinodaliter* da tutti, & ſia poſto tra le attioni delle noſtre Sinodi quarta, & quinta, & ſi tenga come gli altri Decreti delle attioni Sinodali, perche è ſcritto, & confirmato con auttorità Sinodale, & Papa Simmaco riſpoſe, ſi faccia ſecondo la voſtra volontà, & ſia poſto tra li Decreti Apoſtolici, & tenuto per tale. Qui dicono li Parigini, che è da ſapere, che per *Decreta Synodalia*, ouero attioni Sinodali, ouero *Decreta Apoſtolica*, non ſi intende vn Canone, il qual determini vn' articolo, come *de fide*. Ma tutte le Epiſtole d'vn Pontifice poſte in Regiſtro ſi dicono Decreti del tal Pontifice, & chi pigliarà il libro de' Concilij vedrà ſopra ciaſcun Pontifice inſcritto, *Decreta PP. N.* & poi la ſua elettione, la vita, & poi le Epiſtole ſe ve ne ſono. Et medeſimamente nelli Concilij vedrà, che le attioni loro contengono molti colloquij anco ſprouiſti, & alle volte Epiſtole di diuerſi, lequali coſe tutte non ſono *de fide*, & niſſuno le riceue per tali. Non è perſona, che dica eſſer *de fide* le Epiſtole delli Pontifici, maſſime innanzi Siricio, nè tutto quello, che ſi vede al preſente contenuto in tante narrationi delli atti de' Concilij Efeſino, Calcedonenſe, & altri ſeguenti. Sono riceuute le determinationi de' Concilij, le quali ne gli antichi per lo piu ſaranno vna, ò due ; doue le attioni conteneranno quaranta, ouer cinquanta carte. Et quanto ſi aſpetta alle Decretali Pontificie per la maggior parte non contengono ſe non coſe non aſpettanti alla Fede : alcuna volta in vna grande Epiſtola vi ſarà vn ſolo artitolo, come nella celebratiſſima, & ſantiſſima Epiſtola di San Leone à Flauiano : Per ilche vi è gran differentia dire fu approuata la tal propoſitione di Ennodio, che queſto ſignificarebbe, che foſſe approuata come articolo di Fede ; ouero fu approuato il libro di Ennodio, che queſto non ſignifica, ſe non che è un buon libro, & fatto per buon effetto, ma non che tutto quello che ci è dentro ſia *de fide* : & per ſtabilire bene queſta riſpoſta, ſi potrebbe dire all'Auttore, queſto libro è di molte carte in foglio ſtampate, contiene piu di dugento propoſitioni, fra le quali vna è quella, che l'Auttore porta ; ſi dimanda ſe vuole, che tutte ſiano *de fide*, che le ne ſarà moſtrata alcuna non tale ; ſe non le accettarà tutte, come *de fide*, perche vorrà, che ſia *de fide* queſta, & non le altre ? hà penſato di fuggire l'obiettione con dirci, che fu approuata vna ſola ſentenza di Ennodio ; parliamo liberamente, fu approuato il libretto, doue è fra le molte queſta ſentenza, & però non piu approuata delle altre ; ſi che queſta non ſarà *de fide* più, che tutto il libro.

Auuertono anco alcuni, che quel Concilio Quarto chiamato Palmare fu congregato per metter fine alle imputationi, che erano date à Papa Simmaco, lequali non erano di coſe ſpettanti al ſuo gouerno, ma di coſe proprie perſonali, di adulterij, &c. come bene deduce il Signor Cardinal Baronio, per ilche Ennodio inteſe, che ſimil ſorte di delitti foſſero rimeſſi al giudicio Diuino, laqual coſa anco Gerſone, & chi ſeguita la ſua opinione, admette ; & che queſto ſia vero in quelli ſteſſi atti del Concilio Quinto, oue fu approuato il libro di Ennodio, Papa Simmaco, ringratiati li Padri della difeſa tenuta di lui, ſegue, che per l'auuenire ordina, che tal coſe ſi oſſeruino non ſolo nel Preſule della Sedia Apoſtolica, ma ancora in tutti li Veſcoui de' Chriſtiani : di che ſenza far nuoui

Decre-

Decreti vi sono li antichi, che le pecore non possono riprender il suo Pastore, se non si troua fallare nella Fede; ne accusarlo per qualunque cosa, se non per la sua ingiustitia. La sentenția di Ennodio è troppo Generale, perche da quella parerebbe, che il Pontefice non fosse soggetto al giudicio humano anco in caso d'heresia, poiche egli assolutamente dice, che è riseruato in tutte le cause al giudicio Diuino. Et però prudentemente Papa Simmaco doppo hauer detto, che estendeua l'istesso à tutti li Vescoui, secondo li Canoni antichi, escluse il caso di heresia, & di ingiustitie; & senza tanto discorrere il libro di Ennodio posto tra li Decreti Apostolici hà questo titolo, *In Nomine Patris, & Filij, & Spiritussancti, præfatio Ennodij, &c. & infra. Compositus est autem aduersus eos, qui contra Synodos scribere præsumpserant, vt nec de Apostolicæ sedis præsule, aut quouis alio Episcopo, talia à quoquam præsumantur qualia de Papa Simmaco præsumpta fuerunt.*

Per ilche dicono li Parigini, che questo loco serue à prouar la Dottrina di Gerson, & per modo alcuno non gli è contraria. Si puo ben credere, che l'Auttore come dottissimo habbia conosciuto la debolezza dell' argomento, perche non hà fatto mentione, nè della Historia, nè della Sinodo Palmare, nè della approbatione di tutto il libro di Ennodio, nè della estẽsione della causa di Simmaco alla causa di tutti li Vescoui, ne meno hà voluto dal loco allegato cauar nissuna conclusione. Quanto all'Ottauo Concilio sarebbe stato meglio, che l'Auttore, oltre il dirci, leggiamo nella settima attione, hauesse anco aggionto di chi furono le parole, ch'hà letto. Imperò che sono parole di Adriano Papa Romano dette in vn Sinodo Romano, & rilette insieme con molte altre cose, sopra le quali però il Concilio non determina cosa alcuna; ma leggiamo noi nelli Canoni dell' istesso Concilio 8. determinati da lui, queste parole: *porrò si Synodus vniuersalis fuerit congregata, & facta fuerit etiam de Sancta Romanorum Ecclesia quæuis ambiguitas, & controuersia, opportet venerabiliter, & cum conuenienti reuerentia de proposita quæstione sciscitari, & solutionem accipere, aut proficere, & profectum facere, non tamen audacter sententiam dicere contra summos Senioris Romæ Pontifices.* Si che admettono la sentẽza nõ audace.

Segue vn altra proua del Concilio Lateranense sotto Alessandro Terzo, nel capitolo *licet de electione*, doue hauendosi à far vn Decreto del modo di elegger il Sommo Pontefice, dice, che bisogna in questa elettione vsar particolar diligẽtia; perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcun Superiore; perche non vi è nessuno in terra Superiore al Papa: Hà ben l'Auttore aggiõto del suo quelle parole; *perche non vi è nissun in terra Superiore al Papa*, che son troppo significanti; non dice altro il Capitolo del Concilio, se non, che non si potrà hauer ricorso al Superiore: bastaua portarci le sole parole del Concilio & non aggiongerci del suo, come cosa del Concilio à ponto quello, che è in controuersia. Ma questo loco fà contro l'Auttor nostro, perche di sopra tante volte hà detto, che'l Papa dubio è soggetto al Concilio, tanto piu il Papa intruso; adunque quando dice, se si erri nella elettione, non vi è Superiore à chi ricorrere, nõ si intende, che'l Concilio non sia Superiore: anzi, così per la sua, come per la vniuersale opinione, sempre, che vi è difficoltà nell'elettione, al Cõcilio appartiene il giudicio; adunque vuol dir il detto cap. *licet*, che non vi è Superiore attualmente in essere, perche sempre il Concilio non è congregato: da che si vede, che contro la mente propria l'Auttore gli hà aggionto, *perche non vi è nissun in terra Superior al Papa*: perche, quando si è errato, ò vi è dubio di errore nella elettione, esso stesso afferma, che vi è in terra Superiore al Papa, & che questo è il Concilio.

Al Concilio Lateranense il Signor Cardinale Bellarminio nel libro 2. de auc. Concil. cap. 13. dice, che espressissimamente hà diffinito questa controuersia: ma

perche dubitano alcuni, se fosse Generale, per tanto la questione resta in piedi ancora tra li Catholici; & nel capitolo 17. (non appare se per contradirsi, ò per confirmare il medesimo) dice, essere dubio, se il detto Cõcilio habbia diffinita questa cosa, come decreto *de Fide Catholica.* Perilche pare superfluo portar contra Gerson vna auttorità, la quale patisca (per la dottrina dell'istesso, che la porta) tante perplessità, & che si dubiti dell'autorità di quel Concilio, & anco della diffinitione. Ma Domenico Soto parla ben chiaro; imperoche l.6. de iust. & iur. q. 1. a. 6. disputa contra li Monti di Pietà, li quali sono ben certo approbati in quel Concilio con queste parole: *Sacro approbante Concilio declaramus, & diffinimus, montes pietatis &c.* Et commanda sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, che nissuno ardisca disputarne contra, ne in parole ne in scritto; & vedendo il detto Soto quãto questo fosse contro l'opinione sua, che li danna, risponde, che tutti li Atti di quel Concilio non sono riceuuti, ne posti in vso. Ma li Parigini dicono di più, che in quel Concilio mai interuennero 100. Vescoui, & in particolare in quella ij. sessione, che l'Auttore allega qui, cõputati li assistẽti in Corte, & li titolati senza diocese, furono 64. Vescoui, quasi tutti di luoghi circostanti à Roma. Aggiongono, che nõ si può chiamar determinatione d'vn Cõcilio tutto quello, che incidentalmente si dice in vn Decreto fuori del principale, che s'intẽde diffinire. Ma nella Bolla, di che parliamo, s'intende solo annullare la pragmatica, & questo è la sostanza del Decreto: ma che poi nell'annullarla, si risponde à chi la sosteneua in virtù del Concilio di Basilea, & si dice, che esso Concilio fu trasferito da Eugenio, & che perciò non sia di nissun valore, perche il Papa può trasferir li Concilij, come quello, che hà auttorità sopra loro, questo non appartiene alla sostanza di quella Bolla; ma è euacuatione d'vna ragione contraria, & per tanto non è diffinitione: per ilche bene il Signor Cardinale Bellarmino, nel secondo luogo allegato, ha riuocato quello che haueua detto nel primo, cioè che quel Concilio hà espressissimamente diffinito; & ha detto, che è in dubbio se quella sia diffinitione. La commune sententia di tutti li Theologi è, che le ragioni, le quali si portano in vna diffinitione, non s'intendano esse diffinite. Et sarebbe vna cosa molto marauigliosa, che formando vn decreto di cosa particolare, come è la riuocatione della pragmatica, che non è cosa di fede, incidentalmente si diffinisse vn articolo di fede; si che il principale non fosse di fede, & l'accessorio di necessità fosse di fede.

Aggiongono di più li Parigini, che per prouare, che il Pontifice Romano habbia auttorità sopra li Concilij, si porta in quel loco vn numero di historie, che eccedono 15. & finalmente il libro di Aimaro *de Synodis*, per ilche bisognarebbe dire, che tutte quelle historie fossero *de fide*. & mostrano li Parigini apertamente, che alcune di esse historie fedelmente recitate, dicono il contrario; ma sarebbe troppo longo portar qui tãti particolari. Alcuni anco rispondono, che non dice la Bolla, che il Pontifice habbia auttorità sopra li Concilij, ma dice constare dalle Diuine Scritture, & dalli detti de' Padri, & Pontifici Romani, & Canoni, & Concilij, che il Pontifice Romano habbia auttorità sopra li Concilij Generali: si che non s'intende esser vero, se non *quatenus inde constat*; per ilche bisogna prima farlo constare, & vedere il senso delle Scritture, & detti delli Padri; poiche il Concilio non lo asserisce da se stesso, ma, cioè per quanto consta dalle Scritture, & dalle altre cose allegate.

Vn'altro Dottore propone vna difficultà molto maggiore, che nel principio di questa Bolla del Concilio si dice, che Christo, *Petrum eiusque successores Vicarios suos instituit, quibus ex libri Regum testimonio, ita obedire necesse est, vt qui non obedierit*

morte moriatur, ilche se fusse vn articolo di fede è molto seuero, che ogni disobidienza al Pontifice sia punita di morte: & certo il Mondo non l'hà riceuuto, ne forse mai lo riceuerà. Poi aggionge l'istesso dottore, che non sà intendere come innanzi che vi fosse Papa, di tanti anni nel libro delli Rè, s'habbia parlato di lui; appresso dice hauer letto tutti quattro li libri delli Rè, ne hauer mai trouato tal cosa. Ma lasciamo l'auttorità di questo Concilio, perche li dottori, che seguono Gerson, non la riceuono. Et ciascuna delle otto risposte dateli solue da se stessa l'argomento.

Per fine come per vn Achille porta l'Auttore vna ragione fondata nella parola di Dio; dicendo,

MA vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità. La Chiesa santa non è simile alla Rep. di Venetia, ò di Genoua, ò d'altra Città, che dà al suo Doge quella potestà, che gli piace, & però si può dire, che la Repub. è sopra del Principe. Ne anco è simile ad vn Regno terreno, nel quale i popoli transferiscono la sua autorità nel Monarca, & in certi casi possono liberarsi dal dominio Regio, & ridursi al gouerno di Magistrati inferiori, come fecero li Romani, quando passarono dal dominio Regio al gouerno Cõsulare. Perche la Chiesa di Christo è vn Regno perfettissimo, & vna Monarchia assoluta che nõ depẽde da i Popoli, ne da essi hà la sua origine: ma depẽde solo dalla volõtà diuina. Ego autẽ (dice Christo nel Salmo 2.) constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius. Et l'Angelo sãto disse alla Vergine, Luc. 1. Dabit ei Dominus sedẽ, Dauid patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternũ, & Regni eius nõ erit finis. Et in mille altri luoghi si legge il medesimo. Et che nõ dependa questo Regno da gli huomini lo mostra Christo, quãdo dice: Nõ vos me elegistis, sed ego elegi vos. Ioan. 15. Et noi lo confessaremo quãdo diremo: Fecisti nos Deo nostro Regnum. Apoc. 5. Et questa è la causa, che questo Regno si assomiglia nelle Scritture alla famiglia. Quis est seruus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? Matth. 24. perche il padre di famiglia non dipende dalla famiglia: ne ha da lei la sua auttorità. Hora essendo questo verissimo, ne seguita per necessaria consequenza, che il Vicario generale di Christo non dependa dalla Chiesa; ma solo da Christo, dal quale ha tutta la sua autorità, come ancora vediamo ne' Regni terreni, che il Vicerè non hà l'autorità dal Regno, ma dal Re, ne può essere giudicato ò punito da i popoli, ma solo dal padrone. Ecco donque come il Gerson si è ingannato, & chi lo seguita s'inganna, & và contra la dottrina delle Scritture sante, de sacri Concilij, & della manifesta ragione.

Tu vederai qui lettore vn artificio mirabile, col quale l'autore ti vuol condurre da Christo Sommo Pontefice eterno ad vn Sommo Pontefice temporale, & quando ti hauerà stabilito la relatione, che la S. Chiesa hà verso la Maestà Diuina, ti concluderà poi della relatione verso il Papa. Rispondono li Parigini, cosi tenere la dottrina delli catholici, che Dio hà chiamata la Chiesa alla fede, & culto suo, & che le hà proposto per capo Christo in perpetuo, il quale prima mortale in terra la reggesse in presenza corporale, ma asceso in Cielo la gouernasse con l'interiore influsso & assistenza inuisibile fino alla fine del Mondo: questo significa *ego autem constitutus sum rex ab eo.* questo significa: *Dabit ei dominus sedem &c. & regnabit in æternum:* questo è, *non vos me elegistis sed ego elegi vos*, Questo è il regno dell' Apocalisse, *& fecisti nos Deo nostro regnum*, questo Christo è il Padre di famiglia, che è patrone di lei, & ella di lui è figlia, & serua, la quale per esser composta di huomini visibili hà voluto esso Padre, che fosse anco retta da huomo visibile, & ha cõstituito l'auttorità, che douesse hauere, & instituitone vno inanzi,

che la Chiesa fosse fondata; ma nel rimanente del tempo doppo fondata hà lasciato in terra la potestà di eleggerne successore : Hora con questa Dottrina, la quale son certo, che l'Auttore admetterà, anzi dirà, che senza lei nissuno è Cattolico, si risponde alla ragione, che non è la Chiesa vna Republica, come Venetia, nè come Genoua; che dà quanta auttorità le piace al suo Doge, nè vn Regno, che possa mutar modi di gouernarsi, nè inuisibilmẽte, nè visibilmẽte; perche Christo hà prescritto il modo: nè meno è vn Regno come Francia, che habbia vn sangue Regio, doue li Rè succedono per natiuità, nè come alcuni altri, per testamento; ma quanto al gouerno interiore, & puro spirituale, non è simile ad alcuno, perche hà vn Rè perpetuo, & immortale; nel gouerno visibile, hà vn ministro quanto all'auttorità instituito da Christo, & independente dalla Chiesa; quanto all'applicatione dell'auttorità alla persona, elettiuo, & dependente da lei: la onde quãdo allega: *Ego autem constitutus sum Rex ab eo: dabit ei Dominus: non vos me elegistis: fecistis nos Deo nostro Regnum* : Tutti questi lochi, & altri tali s'intendono del Regno inuisibile spirituale interiore, doue il Papa non hà gouerno alcuno, ma solo il Saluatore, che conosce li cuori, & può influire in loro, & donarli le gratie, & doni, per li quali sono fatti Cittadini della Gierusalem Celeste. Christo ancora è quel Padre di famiglia, che da lei non dipende; il Sommo Pontifice è vn seruo preposto alla famiglia dal Padre quanto all'auttorità, ma che la famiglia stessa si hà preposto quanto alla elettione della persona; & quanto all'autorità ella è da Christo, ma quanto all'applicatione, è della Chiesa. Ma l'Auttore fà la Chiesa vna famiglia dependente dal Padre, il quale confessa esser Christo, & quando hà stabilito questo, conclude, che il Padre non depende dalla famiglia, ne hà da lei l'auttorita sua: adunque il Papa non può esser soggetto alla chiesa, & fà transito dal Padre di famiglia, che è Christo, al dispensatore eletto da essa famiglia, che è il Papa. Stia fermo nella similitudine, perche nell'Euangelio mai trouerà, che Padre di famiglia sia detto alcun'altro, se non Dio Padre, ouero christo suo figlio naturale. Il ministro è seruo, la proprietà di Dio nom conuiene attribuirla ad altri, per ilche l'essempio serue mirabilmẽte à Gerson, si come anco è molto à proposito suo l'essempio del Vicerè, che l'Auttore porta: Se vn Rè di Francia, come S. Lodouico Nono, andasse al conquisto di Terra Santa, & dicesse al Regno, Vi lascio mio cugino Vicerè, con auttorità d'amministrar giustitia, ma non di far Leggi, nè congregar Stati, &c. & quando questo mancarà, eleggetene vn'altro con l'istessa auttorità: l'auttorità dell'eletto sarebbe dal Rè, & Padrone, la persona, che il Regno eleggesse, sarebbe soggetta al Regno. Questo è quello, che Gersone per tutte l'opere sue insegna, doue si vede veramente la forza della ragione concludere per lui.

Dalle sudette cose, io non voglio concludere, che l'opinione di Gerson in questo ponto della suprema potestà Ecclesiastica sia nè vera, nè falsa: ma solo, che la conclusione dell'Auttore, che Gerson si è ingannato, & chi lo segue si inganna, & và contro la Dottrina delle Scritture Sante, de' Sacri concilij, & della manifesta ragione, hà bisogno d'altre proue, che delle sopradette: Segue l'Auttore,

ET se dicesse quello che solea dire l'istesso Gersone, è pure scritto in S. Matteo al c. 18. Dic Ecclesiæ, & si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus; Risponderei, chi in quel luogo per la Chiesa s'intende il Prelato, che è capo della Chiesa, & cosi l'espone S. Gio. Chrisostomo homelia 61. in Matth. & Papa Innocẽtio Terzo cap. Nouit, de iudicijs, & cosi dimostra la pratica della Chiesa vniuersale di tutto il Mondo, & di tutti li tẽpi, che

che chi vuol denuntiare vn peccatore alla Chiesa, & osseruare questo precetto, non congrega vn Concilio, ma ricorre al Vescouo, ò al suo Vicario.

NOn basta all'Auttore hauer disputato con Gerson, che ancora solue le ragioni sue; ma in loco di molte che Gerson porta, & deduce, si contenta l'Auttore di metterne vna sola, & scioglierla; & questa è cauata dall'auttorità di S. Matteo, *Dic Ecclesiæ*, alla quale risponde: *Ecclesiæ, id est Prælato*, & fà Auttore di tale espositione Grisostomo, se ben dicono li Parigini, che Grisostomo non dice così; ma pare, che quando vna cosa è solita d'allegarsi, ogn'vn l'allega senza vederla. Espone Grisostomo, *Dic Ecclesiæ, præsulibus scilicet, ac præsidentibus*: questo è quello, che Gerson dice; *Ecclesiæ repræsentatiuè*: perche non potendosi congregare tutta, vien rappresentata dalla congregatione de presuli, & presidenti, & però aggiongono che non si può *nomine Ecclesiæ*, intender vna persona, perche vanamente sarebbe soggionto : *Si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quamcumque petierint, fiet illis à Patre meo, qui in cœlis est. Vbi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum.* Et di questa intelligenza portano per confirmatione, che San Paolo, il quale riceuette la denuncia contro l'incestuoso; *Omnino auditur inter vos fornicatio &c.* Segue: *Ego quidem absens corpore, præsens autem spiritu, iam iudicaui vt præsens, eum qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Iesu Christi, congregatis vobis, & meo spiritu, cum virtute Domini Iesu, tradere huiusmodi hominem Satanæ.* Doue notano, che San Paolo, che si ritrouaua in Filippi, non scrisse per vn suo Breue, lo scommunico il tale, ma scrisse alla Chiesa, che congregata col suo spirito lo facesse; perilche non repugna à Grisostomo, che *Præsulibus & præsidentibus*, si intendi anco del Concilio Generale. Di sopra fu anco proposta la difficoltà, che *Dic Ecclesiæ*, vorrebbe dir, *Dic tibi ipsi*. Quanto alla prattica, laqual mostra, che, *Dic Ecclesiæ*, si intende *Prelato*, perche si ricorre al Vescouo, o al suo Vicario; dell'antica li hò parlato con l'auttorità di San Paolo, quanto alla pratica moderna è vero, che al presente il Vescouo, & il Vicario scommunicano senza cõsiglio, nè participatione di alcuno, molte volte anco il Notaro solamente, & quello che piu importa per auttorità delegata vn Chierico di prima tonsura deputato commissario in qualche causa particolare ben leggiera, scommunica vn Sacerdote: anzi Lion Decimo nel Concilio Lateranense nella sessione vndecima per vna sua constitutione perpetua hà dato facoltà ad vn secolare di scommunicare anco li Vescoui, & quello, che piu importa, dice Nauarr. cap. 27. num. 11. che, se alcuno impetrarà la scommunica da qualche Prelato, se l'impetrante non hauerà intentione, che quello sia scommunicato, non sarà scommunicato. Ancora l'istesso Auttore cap. 23. numer. 104. dice, che la scommunica *lata ipso iure*, contra quello, che non paga la pensione, verbi gratia la Vigilia di Natale, non si incorre da chi non la paga, anco doppo molti mesi, & anni, se quello, che ne è creditore, nõ vuole, che si incorri; mà se anco piu mesi, ouero anni doppo, vorrà, che sia incorsa, si reputa incorsa dal giorno del debito, cioè della Vigilia di Natale, & così è stile della Corte. Queste sono le prattiche, che sono in osseruanza, delle quali altro nõ dico, se non che nascono d'ali'interpretatione, che l'Auttore approua.

9 LA nona consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando il Papa abusa enormissimamente, & scandalosissimamente la sua potestà. *Questa consideratione è vera in se, ma è ingiuriosissima insieme alla Santità di N. S. & alla santa Sede Apost. come se fusse solita abusare in quel modo le chiaui del Regno del*

Cielo. Simili sono le arti de gli heretici moderni, che per fare al mondo odiosa la potestà Pontificia, spargono le più infami calunnie, che la malignità di Satanasso loro capo gli sà insegnare. Et dourebbono gli Venetiani istessi aborrire, & punire simili defensori.

QVi è facilissimo il difendere Gerson, poiche, chi tratta quel che occorre in vn caso possibile, & anco auuenuto, non fà ingiuria à quelli, che operano bene, ma nota quelli, che operano male: perilche non è ingiuriosa questa consideratione verso la Santa Sedia Apostolica, la qual mai opera male, se ben per la fragilità humana alcuno sedendo in quella, hà commesso qualche fallo. Quelli, che scriuono le uite de' Pontifici (e Platina in particolare) ne numerano tanti che pigliando il tempo dal 820. in poi, sarà difficil cosa dire, se sia maggiore il numero delli buoni, o delli cattiui. Si potrebbe per la ragione dell'Auttore dire, che sia molto ingiurioso alla persona di Papa Gregorio Secondo, & al la Sedia Apostolica, il c. *si Papa* di Bonifacio Martire, doue dice, se il Papa sarà negligente della fraterna salute, inutile, & rimesso nelle sue opere, taciturno nel bene, & conduca innumerabili popoli à caterua nell'Inferno, nissuno lo riprendi, quasi che Bonifacio perciò dica, che la Sedia Apostolica sia solita commetter tal falli. Nō segue, nè è vero, che li heretici soli riprendino le attioni cattiue, ma molto piu li Scrittori Ecclesiastici, & li Historici Cattolici. Non dirò di Platina, che n'è tutto pieno, ma tutti li Historici Todeschi, Regino, Luihtprando, Sigeberto, Otthon; de' Francesi Aimonio, Addo, & cosi li Italiani di tutti tempi, & per nō andar cercādo vecchi, ogniun'hà in mano Francesco Guicciardino, quantunque molte cose ne siano state leuate, & si puo vedere come parli. E' differentia dal modo di dire de gli heretici, e quello di Gerson; essi riprendono la Dottrina, Gerson parla de gli abusi; chi leggerà S. Bernardo *de consideratione ad Eugenium*, non riprenderà quattro parole di Gersone; massime, che le considerationi sue sono in causa necessaria: ogn'vn può marauigliarsi d'vna tanta contradittione, che la consideratione di Gerson sia vera in se, ma ingiuriosissima alla Se. Ap. quasi, che la Sede Apostolica riceui ingiuria dalla verità: non può riceuere ingiuria dalla verità se non chi si fonda sopra la falsità. Et cosi parimente, che sia vera in se, ma simile alle arti delli heretici moderni: quasi che Gerson già cento e cinquanta anni habbia potuto imparar dalli Heretici Moderni: questo è simile al prohibire l'vso della Scrittura Diuina, perche li Heretici se ne seruono. Che la consideratione sia vera in se, & che li Venetiani la douerebbono aborrire, non par troppo buona Dottrina insegnare ad aborrire la verità; & vna verità necessaria al mantenimento della libertà, & potestà, che Dio hà loro data. L'vltima parte poi, doue l'Auttore dice, che douerebbono punir simili difensori, non si intende bene: Io difendo al presente l'innocenza di Gerson, ma quando l'Auttor scriueua, non sò chi fussero li difensori suoi: oltre che il punire li difensori della verità opportunamente detta, & in causa necessaria, non è solito à farsi da alcun Principe giusto, e pio, & specialmente dalla Republica, la quale hà sempre professato la verità Cattolica. Ben si può dire à chi la verità necessaria dispiace, *Qui male agit, odit lucem.* Et non fallerebbe, chi dicesse, che la Dottrina dell'Auttore fosse ingiuriosissima à tutto il Clero, & à tutta la Chiesa, poiche non vuole che sia ripreso *chi volesse rapir li Thesori della Chiesa, vsurpar le heredità, ò ridur in seruitù abietta il Clero, con li suoi beni, ò spogliarlo senza causa delle sue ragioni*: che queste sono le parole di Gerson, lequali sarebbe stato bene, che l'Auttore hauesse portato qui.

10 LA decima consideratione è, che non incorrono il dispregio delle chiaui quelli, che procurano difendersi contra tali presenti senteze per mezo della

la potestà Secolare, perche la legge naturale insegna con forza resistere alla forza. *Questa è vna pernitiosa dottrina, & dalla quale possono succedere infiniti scandali, perche se bene quella sentenza è vera, vim vi repellere licet: cioè, è lecito resistere con violenza alla violenza: nondimeno ha molte limitationi, perche deue essere forza ingiusta: che non habbia rimedio, se non la forza: che la resistenza sia incontinente: & altre, come dichiara Siluest. verb. Bellum 2. & gli altri Dottori, che trattano questa materia, e però se non s'applica à certi particolari con molta prudenza è causa di grandissimi disordini. Quando li sbirri prendono qualcheduno, e li legano le mani, certo è che li fanno violenza, e nondimeno non gli è lecito far violenza alli sbirri, sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmẽte quando si legano i sforzati al banco della galera, e con aspre battiture sono constretti à vogare, chi dubita che gli si vsa gran violenza? & tuttauia non dirà nessuno che habbia giuditio, che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito: parimente quando vno è forzato dal superiore ò Ecclesiastico, ò secolare, à restituire ad altri la robba, ò la fama, ò seruare la fede, e le promesse, non si può dire che colui cosi sforzato possa con forza resistere, e voltarsi contro del suo superiore. Et per lassare infiniti altri essempij, quando tal volta i Magistrati, ò Principi, impongono grauezze a' popoli & li forzano a pagarle; non credo gli piaceria che alcuno insegnasse a' popoli à far ribellione sotto pretesto, che vim vi repellere licet. Et che grã confusione saria nelle case, & nelle Città, & ne' Regni, se ad ogni forza si potesse opporre la forza con dire, che di ragione naturale è lecito resistere cõ violẽza alla violẽza? Ma se si parla della forza, che vsano i Prelati, quando con le censure cõstringono li sudditi ad obedire, certo è che nõ è lecito resistere cõ forza: perche se quello che nõ vuole vdire la Chiesa, deue essere à noi secõdo il commandamento del Signore, come gentile, & publicano, certo che quello, che con forza vuole resistere alla Chiesa, deue essere à noi peggio che gentile & publicano. Et quanto al ricorso a' Principi secolari in materia di Scommuniche, già il Sacro Concilio di Trento hà prouisto, vietando espressamente Sess. 25. cap. 3. a' Principi secolari, che non impediscano i Prelati acciò non scommunichino, nè comandino che siano reuocate le scommuniche già vscite fuora, essendo che questo non è officio loro. Finalmente se veniamo al negotio, che hoggi si tratta, è fuori di ogni proposito l'addurre quel principio, vim vi repellere licet: perche la forza, che fa N. Sig. alla Repub. Veneta, è forza paterna & giusta, conforme alla Scrittura, & Sacri Canoni, & vsata in ogni tempo da' Prelati di Santa Chiesa, & il rimedio pronto senza ricorrere à forza, ne ad aiuto de Principi, è l'obbedienza, & l'humiltà, senza della quale ogni altro rimedio è vano.*

NElla Decima consideratione, se il dire, che alla forza delle pretense sentenze si possa resistere per legge naturale con la forza, è perniciosa Dottrina, adunque il Cardinal Bellarminio hà insegnato vna perniciosa Dottrina nel suo libro de Romano Pontifice, che habbiamo allegato di sopra, doue con chiarissime parole stabilisce questa sentenza, & della medesima pernicie sono Auttori li Cardinali Turrecremata, & Caiet. allegati da lui, & Dominico Soto, & Francesco Vittoria, & altri moderni innumerabili, che seguendo l'vn l'altro confermano questa sententia: & non è vero, che da questa Dottrina possono nascere infiniti scandali; anzi si dirà, che dalla contraria nascerebbono; perche s'introdurrebbe la Tirannide nella Chiesa, che come delitto publico è più pernicioso; si come non è meno vero, che per questa Dottrina nasceriano confusioni nelle case, & Città, perche ogn'vno si potrebbe defendere dalli Birri, & dal Comito in Galera, & dal Principe, che fà pagare le grauezze. Imperoche dui, che contendono insieme non possono hauer la giustitia ambidua dal suo canto, ma è

necessario,che se quello che fà forza,la fà legitimamente, la difesa sia illegitima, & doue la difesa è legitima,è necessario che sia illegitima la forza. Sà molto bene l'Auttore,se ben lo dissimula qui,che quando la legge dice *vim vi repellere licet*,intende *de vi iniustè illata*,per il che non è vera la vniuersale, che egli caua, quando dice;se ad ogni forza si potesse opporre la forza; non hauendo detto nè la legge, nè Gersone,nè alcuna persona, *omnem vim vi repellere licet*, per il che non segue la consequenza de' Birri, & del Comito, & del Principe che riscuote le giuste grauezze,nè del Magistrato, che condanna à restituir robba,ò fama, & osseruar le promesse,perche queste sono forze legitime: è ben à proposito la consequenza, che deduce della forza,che vsa l'Ecclesiastico,quãdo s'intromette in voler far restituir robba,fama,ò mantener promesse,che sono cose spettanti al secolare:nelle quali non hà da ingerirsi l'Ecclesiastico,se non nel foro penitentiale. Ma quãdo l'Auttore dice,che,se si parla della forza,che vsano li Prelati quando con le cẽsure constringono li sudditi ad obedire,certo è,che non è lecito resistere con forza, perche se chi non vuole obedir la Chiesa,debbe esser come gẽtile, & publicano, tanto peggio quello,che vuole resistere con la forza.Qui ò si parla vniuersalmẽte di tutte le censure,comprendendo anco le inualide,ò vero delle valide solamẽte: se di tutte si parla,& che l'Auttore voglia,che il far resistẽza alle censure nulle, sia peggio che da gentile,è vna Dottrina assurda,falsa,erronea,e contraria alla legge naturale,& alla Dottrina delli Cardinali sudetti,& dell'istesso Belarminio: ma se intende delle valide solamente,è Dottrina ottima,& non cõtraria à Gerson,anzi confermata da lui,percheGerson nella consideratione parla delle censure pretense,che non sono giuridiche,ma violenze,& se alcuna congregatione ne pronuncia di tali, non è conuocata nel nome di Christo, nè Christo vi è presente, & chi non l'ode è buon Christiano,&così li Canoni,che Gratiano cita 11.quæst.3.insegnano. Della Chiesa di Dio,che non può fallare è sempre vero, che si debbe hauer per gentile chi non l'ode, & chi gli resisterà peggiore, perche la difesa sarà ingiusta, contro così giusto precetto, atteso che ella non porta mai altra parola, che quella di Christo, ma se per Chiesa s'intende vna potestà soggetta à gl'errori, massime se non solo per ragione apparisca tale, ma si vedano anco in lei errori cotidiani,quando fallarà nel suo commandare, chi si difenderà, vserà le forze legitimamente, & non offenderà Dio, perche non và contro la Chiesa, ma contro l'error humano, che trasporta fuori della Dottrina della Chiesa. Ma l'Auttore propostaci la propositione vera nelle censure valide,l'hà sotto coperta di vniuersale applicata alle inualide: artificio hormai noto, e costumato in tutti questi discorsi. Resta adonque stabilita la propositione, quando l'assalitore vsa forza illegitima: & anco l'istesso Auttore pur il dice, perche volendo limitare la propositione, mette tre limitationi: vna è, che la forza sia ingiusta: l'altra, che non ci sia altro rimedio: la terza, che sia incontinente: Intorno à che bisogna pur dire vna parola, accio che con l'ambiguità del vocabulo secondo il solito non restiamo ingannati. Perche incontinente, non significa vn indiuisibile, ma s'intende secondo la materia soggetta: perche se ad vn Principe è sorpresa vna fortezza, la ricupererà incontinente, se bene hà bisogno d'vn anno à metter in ordine l'essercito, anzi lo farà incontinente se hauerà bisogno di far le sue leghe, & altre conuentioni,doue consumarà più anni.Conuiene anco,che ci guardiamo dall'ambiguità della seconda limitatione, che non vi sia altro rimedio.Imperoche se per altro rimedio egli intende rimedio legitimo, se gli admette, & così la sua limitatione è nell' istessa propositione: perche ogn'vn, che dice,*vim vi repellere licet*, aggionge,ò sotto intende,

cum me-

cum moderamine inculpatæ tutelæ: ma se per rimedio l'Auttore intende vn remedio pregiudiciale all'offeso, tutte le forze ingiuste hanno altro rimedio, che la resistenza:& questo è il sopportare, & il pigliarsele in patientia: ma à questa sorte di remedio nissuno è tenuto,anzi molte volte, vsandolo, commetterebbe peccato, quando cioè il rimedio cedesse non in pregiudicio proprio solamente, ma anco in pregiudicio altrui. Vedi Lettore come con l'artificiosa ambiguità procuraua trasportarti: prima si dice esser vera la propositione con limitatione, che non vi sia altro rimedio: & poi interposte molte, & longhe parole, dice, che la Republica Veneta hà il remedio prõto senza ricorrere alla forza, nè ad aiuto d'altri Principi, & questo è l'obedienza. Benissimo. Questo è rimedio, ma pregiudiciale, & non tanto alla libertà, che Dio gli hà dato, ma ancora alla vita, robba, & honore de'suoi sudditi. Per il che non è obligata ad vsarlo, & per l'altrui pregiudicio, peccarebbe, quando l'vsasse. Se poi ogn'altro rimedio sia vano, come l'Auttore dice, à Dio appartiene disporlo, & all'euento di mostrarlo. Sarà pregato l'Auttore di non dare il suo giudicio inanzi tempo, acciò che non gli sia detto, *mihi autem pro minimo est, vt à vobis iudicer, aut ab humano die*: che la forza la quale vsa il Pontifice sia giusta, & paterna, il che appartiene alla prima limitatione, questo è il ponto controuerso & del quale bisognarebbe trattare, & l'Auttore se lo passa con vna sola affirmatione.

Non sappiamo vedere à quale Scrittura dica l'Auttore, che è conforme: nõ è secondo il cap. 13. alli Romani; nè al terzo dell'Epistola à Timoteo: nè al secondo della prima di San Pietro: nè al 22. di San. Matteo, nè a' dodici Canoni, che trattano di questa materia, 11. quæstio.31. Che sia vsato in ogni tempo nella Chiesa, non lo vediamo innanzi l'anno Mille della nostra salute: doppo è vero, che alcune volte dalli Pontifici Romani è stato adoperato, ma sempre gli è stata fatta la debita resistenza, quando hanno abusato la legitima potestà. Non si debbe considerare l'opinione, che sia restata appresso li posteri delle attioni di quei tempi, perche quella spesso nasce dall'affetto delli Scrittori, & Dio per suoi occultissimi giudicij alle volte permette, che la giusta causa resti inferiore nell'opinione de gl'huomini. Ma la resistenza, che fece Filippo Bello à Bonifacio Ottauo, & Luigi Duodecimo à Giulio Secondo, simile à quella, che la Republica vsa al presente, è ben lodata da Lodouico Richehomo Prouinciale de'Giesuiti nel suo Apologetico al cap. 25. & proposta per essempio da esser imitato: anzi che nel cap. 24. si dichiara, che quando alcun Pontifice Romano offendesse il Rè di Francia, come quei Rè furono offesi da quelli Pontifici, li Giesuiti in tali occorrenze, sarebbono quello, che li Francesi fecero in quei tempi, che s'vnirono col suo Rè alla difesa della sua Maestà. Non sò con che forma di parole rispondere all'vltima particola, doue dice, che vi è per la Republica altro rimedio, che la resistentia: imperò che leggendo tali parole, m'haueua posto in gran speranza, che tanto tumulto douesse repentinamente cessare: ma quando viene all'esplicatione, non hò potuto non marauigliarmi: poiche questo è vn rimedio anco per quello, che sarà assalito con arme per leuarli il suo, che ceda,& gli dia quel, che vuole. L'obedientia è vno di quei vocaboli, che habbiamo detto, ambiguo, & qui con la sua condecentia, & speciosità inganna. L'obedientia pare cosa santa, & è, quando viene resa à precetto giusto, & honesto: ma quando si referisce al precetto tirannico, ò abusiuo, non è buona, ma la natural difesa all'hora succede in loco suo. Dio hà concesso la libertà alla Republica di Venetia, & commandatole, che la custodisca, & che protegga li sudditi suoi, &

non li lasci offendere: se vno commandarà à lei, che riuochi le leggi necessarie à questi effetti, che non difendi la vita, robba, & honore de' sudditi suoi, se non contro quelli, che piace à lui, & la Republica cedesse, sarebbe vn'obedienza di nome, ma di fatti vn'estrema inobedienza verso Dio. Sempre hà obedito la Republica alla potestà Ecclesiastica nelle cose giuste, sempre l'hà riuerita, aiutata, & accresciuta, & speriamo in Dio, che continuerà, dandole gratia di far l'istesso perpetuamente, & con l'onnipotente sua virtù farà, che il turbine presente terminarà in serenità, con molta sodisfattione della Santa Sede Apostolica & della Republica istessa. Non è anco da tralasciare quà vn'Interpretatione, che dà l'Auttore al Decreto del Santo Concilio sessione 25. cap. 3. molto aliena dal vero senso. Il Concilio ordina, che li Magistrati secolari non prohibiscano all'Ecclesiastico lo scommunicar alcuno, nè facciano riuocar la scommunica fulminata, sotto pretesto che le cose contenute in quel Decreto non siano seruate; & l'Auttore dice; il Sacro Concilio di Trento hà prouisto, vietando espressamente a'Principi secolari, che non impediscano li Prelati, acciò non scommunichino, nè commandino che siano reuocate le scommuniche già vscite fuori: & questo non è il senso del Concilio: perche prima si tace la conditione seguente, ciò è *sotto pretesto, che non sia osseruato il presente decreto*: ilche come di sopra si è mostrato, non vieta, che sia fatto per altra causa: poi perche il Concilio dice *à qualunque Magistrato secolare*, & il nostro Auttore altera dicendo *a' Prencipi secolari*. Ma ogni Giurisconsulto dirà, che in materia odiosa il Principe non viene sotto nome di Magistrato: poi perche il Concilio parla della prohibitione, & commandamento giudiciale, & il nostro Auttore lo porta contra la resistenza naturale: la quale esso medesimo nel loco allegato, libro 2. de Rom. Pont. cap. 29. hà negato esser atto di giurisdittione: onde l'allegare quel loco del Concilio al proposito presente è dargli tre false intelligenze.

11 LA vndecima cõsideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza dice, che tal sorte di sentenze non sono da temere: massime se si osseruarà la debita informatione & cautela, che non seguiti scandalo nelli deboli, quali reputano, che il Papa sia vn Dio, che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra, &c. *Questa consideratione, per parlare modestamente, è molto poco considerata, perche almeno hauesse detto il Gersone, che vn ignorante può rimettersi in cose dubie al giuditio di vn Theologo, ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà. Ma che si può rimettere à qualsiuoglia Theologo, ò Giurisconsulto, massime in materia di obedienza al Sommo Pontefice, è vna grandissima temerità, perche non è dubbio, ma certissimo, che in cose dubie si ha da obbedire al Superiore: & all'hora solo non si ha da obbedire, quando è certo & chiaro che il superiore comanda cose contrarie al commandamento di Dio: & poi quanti Theologi, ò Giurisconsulti si trouano, che per ignoranza, ò per malitia si possono ingannare? & se vno ti insegna in vn modo, & l'altro al contrario, à chi ti rimetterai? I Principi secolari non permetteriano in modo veruno, che quando hanno dato vno sentenza, il Reo potesse scusarsi dall'obbedienza, perche vn Giurisconsulto, ò vn Theologo in conscienza sua gli ha detto, che quella sentẽza non si ha da osseruare: quanto meno dunque si deue tolerare questo in materia dell'obedienza al Vicario di Christo, al quale tutti i Christiani iure diuino sono obligati di essere soggetti, & obedienti?*

IN questa vndecima consideratione l'Auttore modestamente fà vn' inuettiua contra Gerson; desiderando che, almeno hauesse detto, che nelle cose dubie vn' ignorante può rimettersi al giudicio di vn Theologo, ò Giurisconsulto, che

che habbia nome di gran dottrina, & bontà; quasi che alcuna persona vadi mai à Consulto di cosa certa: sia pur quanto si vuole ignorante vno, non si cõsulterà, nè si consiglierà mai di quello, che tiene per certo, & non hà dubio. Non si contiene poi l'Auttore dentro li termini della modestia, c'hà promessa nel principio, & dice, che è grandissima temerità, dire che si può rimettere à qual si voglia Theologo, ò Giurisconsulto: quasi che nella traduttione si dica à qual si voglia, ò nel Latino *cuilibet*; ma in Latino Gerson dice *aliquis*, & la traduttione dice *qualche*: quel (qual si voglia) par, che significhi sia pur chi si vuole ò dotto, od ignorante, ò di conscientia, ò senza: il che non si hà da intender così, perche chi manda ad vno per Consulto intende sempre inuiarlo à chi habbia sufficiente cognitione di quel che si delibera: & Gerson lo significa espressamente, quando dice; qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscientia: conscientia (massime appresso Gerson) include cognitione, & bontà, & si può vederne vn trattato suo sopra ciò. Per il che quando Gerson dice, che si rimetta alla conscientia di vn Giurisconsulto, ò Theologo, intende di vn creduto di sufficiente bontà, & cognitione: & questo non debbe dispiacer all'Auttore, perche anco li moderni stimati Dottissimi sostengono la medesima sentenza. Et qui mi basterà allegare il Nauarro, il quale sopra il *cap. cum contingat, de rescript. Rem. 2. num. 30.* formalmente dice, *Nono infertur Canonicos Ecclesiæ B. securissimè potuisse, ac debuisse communicare præfato E. in Diuinis, ea ratione quo qui vnius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris, auctoritate ductus fecerit aliquid, excusatur, etiam si forte id non esset iustum, & alij contrarium tenerent.* Allega sopra ciò molti Dottori, & segue: *Quod etiam ad excusationem à violatione censurarum procedere speciatim, satis fatentur*: & à questo ne allega molti altri. Non restarò di aggionger quà, che quelle parole, quando qualche Theologo, o Giurisconsulto, &c. si debbono pigliare, ò singolarmente, ò collettiuamente, secondo la grauità della materia: si che in alcun caso basterà il consiglio d'vno, che in altro caso si ricercarà consiglio di due, & tre, & quattro, & in alcuni forse se ne ricercheranno cento: nella controuersia presente (se ben quanto alla materia è facile, & chiara) la Republica hà preso il consiglio di molti, & in Italia, & fuori; onde non fà bisogno insistere in quella parola *aliquis*. Ma vuol mostrare l'Auttore, che in materia di obedientia al Pontefice, non si debbe ricorrere à consulti: perche in cose dubie, si ha da obedire al Superiore: laqual ragione proua, che mai in nissun caso si debbe ricorrere à consulto, perche in caso dubio bisogna elegger la parte sicura, & chi la eleggerà non fallarà, adunque non bisogna mai consigliarsi: Qui non debbiamo lasciarci ingannar dalla ambiguità di questo vocabolo *dubio*: Ma dire, come di sopra habbiamo mostrato, che dubio s'intende in dui modi, ò vero dubio innanzi il consiglio; ò vero, che doppo ogni diligente consiglio, resta dubio. Nel primo caso, dico che è peccato obedire il Superiore, perche è mettersi à pericolo di contrauenire alla legge di Dio: ma nel secondo caso consento, che in dubbio si debba obedire al Superiore: cosa, che non leua il consiglio, anzi lo presuppone. Et le seguenti ragioni, colle quali l'Auttore proua l'istesso, hanno il medesimo difetto: poiche dice; *Quanti Giurisconsulti si trouano, che per ignorantia, ò per malitia si possono ingannare?* Questo non occorre solo in casi di obedientia al Sommo Pontifice, ma in tutti li dubij, onde non bisognarebbe mai consigliarsi. Segue, *& se vno t'insegna in vn modo, & l'altro nell'altro, à chi ti rimetterai?* in tutte le materie può occorrere, che vno consigli ad vn modo, & l'altro ad vn'altro, à chi si douerà rimettere all'hora? tutte le ragioni, che concludono

cludono più di quello, che si propone, sono fallaci. Rispondono li Theologi, che scriuono di conscientia, che se vno fallarà hauendo vsato tutta la diligentia, che può, sarà scusato essendo la sua ignorantia inuincibile. Può essere, che vn Giurisconsulto, ò Theologo, co'l quale io consulti, inganni per ignoranza, ò per malitia; se io l'hauerò creduto con sufficientemente probabili fondamenti huomo di cognitione, & di bontà, sarò scusato. Se vno m'insegnarà contrario all'altro, ò che mi rimetterò à quello, che io crederò di piu eccellenti qualità, ouero ch'io seguirò inanti nel consiglio, insino che sarò à pieno chiarito, & la mia conscientia sarà certificata.

Ne sò già vedere, come vaglia la ragione dell'Auttore, quando dice, che non permetteriano i Principi secolari, che'l Reo potesse scusarsi dall'obedir vna loro sententia, perche vn Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscientia gli hà detto, che quella non si deua seruare: quanto meno si debbe tolerar questo in materia dell'obedientia al Vicario di Christo.

Qui inanzi ad ogni altra cosa debbe ciascun'auuertire, che Gerson non dice generalmente, che il Christiano non incorri nello sprezzo delle chiaui sempre, che vn Theologo, o Canonista in sua conscientia dice, che la sententia non si debbe seruare; ma solo questo intende quando il caso è dubio, & talmente dubio, che la persona non possa risoluersene da se: imperoche se quello, che il Prelato commanda, fosse delle cose chiare, o da chiarire con facilità, non farebbe bisogno consiglio, si come se commandasse il Prelato, che si fuggisse la bestemia, ò l'adulterio, non è da mettere in dubio, che l'obedientia è debita; si come anco quando vn Dominio è interdetto per causa che è notorio à tutti essere ingiusta (come hora presupponiamo, & altroue habbiamo prouato, esser quella per laquale al presente si vuole, che sia interdetto lo Stato di Venetia) non fà bisogno di consiglio, ma è cosa chiara, che nissun debbe vbidire. Ma parlando delli casi dubij solamente, dico l'argomento dell'Auttore dalle sententie delli Principi secolari à quelle del Prelato Ecclesiastico non procedere à pari, ne à minori: imperoche la Scrittura Diuina, che dell'vna & dell'altra hà parlato, non hà detto l'istesso d'ambidue, ma dell'obedientia alli Prelati hà detto alli Hebrei: obedite alli preposti vostri, perche vigilano per l'anime vostre, per renderne conto: ma dell'obedientia debita alli Principi, dice alli Romani, è necessario star soggetti non solo per l'ira, ma per conscientia. Non hà da commandarmi il mio Prelato se non quelle cose, che appartengono alla salute dell'anima mia: perche perciò vigila; ma se bene vno vigila per l'anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, che Christo me lo commanda, & à me conuiene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro, che sopra l'anima, o non dorma, ouero non credi di vigilare, & si sogni: & se la mia vigilia non basta, pregarò il mio prossimo, ilquale tengo per non sonnacchioso, ad aiutarmi, & vigilare insieme meco, si che quando dubitarò, se il mio Prelato vigila, o dormi, ricorrerò al consiglio. Ma il Principe vigila per essercitare la giustitia come ministro di Dio: laonde non trattarà delle cose, che s'aspettano all'anima, ma alla temporalità: Per il che io non vigilarò, non ci pensarò, ma lo douerò obedire, prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*: vero è, che se il Principe, mutato l'ordine, mi commandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell'anima mia, come se mi volesse commandar di credere, o non credere alcun articolo, io ci pensarei, & essaminarei secondo la Legge di Dio: & se dubitassi, che fusse pregiudiciale all'anima mia, andarei dalli Theologi per consiglio, & il Prin-

Principe me lo douerebbe permettere, & se non lo farà dirò *obedire oportet Deo magis quam hominibus*; ma se mi commandarà, ch'io introduca nella Città, ò non porti fuori alcuna sorte di robbe, o merci; che io paghi vna contributione, o datio; che guardi le mura della Città: & in somma quando mi commandarà cosa, che serua per mantenere la tranquillità, & la quiete, & sicurezza dello Stato, che impedisca li tumulti, & altre nouità, che possono portar scandalo, o perturbatione (cose, che alla cura publica sono commesse, doue il priuato non debbe interporre il giudicio suo, ma seguire quello del suo Principe) poiche in quelle non si tratta dell'anima mia, ma di cose temporali, non douerò pensarci sopra, ma l'obedirò, *& propter iram, & propter conscientiam.*

La cura della publica tranquillità s'aspetta tutta al Principe, il priuato non ci hà dentro parte alcuna, se non l'essecutione, però non hò da pensarci. La cura dell'anima di ciascuno non tocca al solo Prelato, il suddito c'ha dentro la parte principalissima; per ilche à lui appartiene principalmente il pensarci sopra. Et da questo si vede chiaramente la differenza tra li precetti delli Prelati, & de Principi, perche questi bisogna vbidirli, se bene non si vede la causa, in quelli: bisogna auuertir bene, quando il Principe commanda: ordina cosa, che tocca à lui, & à lui solo Dio l'hà commessa, & niente à me, se non passiuamente. Quando il Prelato commanda tratta di cosa, che appartiene più à me, che à lui, & però sarò vbligato pensarci più di lui. Ma al Principe sarò vbligato vbidire assolutamente, quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia vtilità temporale priuata: impero che è necessario preponer il ben publico al priuato. Ma non douerò già vbidire al Prelato, se sarà contro l'vtile dell'anima mia, se bene vi fosse grandissima vtilità per li fini del mio Prelato.

Tutto l'errore stà nel voler dar al Prelato potestà sopra le cose temporali, & transformare il ministerio Ecclesiastico in vn giudicio Forense: perche alla potestà secolare Dio hà commessa la cura della tranquillità publica, & datole potestà d'impor pene temporali, per timor delle quali conuiene esserli soggetto, che è il *propter iram*, oltre il precetto di Dio, che commanda l'obedirlo, che fà il *propter conscientiam*: ma al ministerio Ecclesiastico Dio ha commessa la cura dell'anime, laquale non hà, che trattare con pene temporali di diretto, & perciò non ha commandato, che se obedisca *propter iram*. Della potestà temporale dice San Paulo: *non enim sine causa gladium portat*: ma del ministerio Ecclesiastico *exercetur per gladium Spiritus, quod est verbum Dei.*

Per il che la conclusione laqual l'Auttore fa, che al Vicario di Christo tutti li Christiani *iure diuino* sono vbligati di essere soggetti, & obedienti, si debbe intendere nelle cose spirituali, & pertinenti alla salute delle Anime, & nel Foro di Dio, & quando cõmanda secondo la Legge sua Diuina. Ma nelle cose temporali li Principi assoluti non sono soggetti ad altri, che à Dio, dal quale viene immediatamente la lor potestà.

Et se li deboli tengano, che il Papa sia vn Dio, & che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra: più piace all'onnipotente Dio questa loro debolezza, che non piace la fortezza di quei che parendogli esser fauuij procurano di sbassare l'Auttorità del Vicario di Christo, come fanno hoggi tutti gli heretici. Non è gran cosa che il Papa sia stimato vn Dio in terra, poi che di tutti li Principi dice il Salmo, Ego dixi Dij estis, ne è incõueniente che si dica, che il Papa habbia ogni potestà in Cielo & in terra, poiche Christo ha detto: Quodcunq; ligaueris super terrã, erit ligatum & in Cælis. Il che però si dichiara, & s'intende sanamente da' veri & dotti Catholici, & in somma credo poter dire con ogni verità, che tanto grande è la potestà del sommo

Pontefice, che pochi arriuano à capirla, perche può fare tutto quello che è necessario à condurre l'anime in paradiso, & può leuare tutti gli impedimenti, che il Mondo, ò'l Demonio con tutta la loro forza, ò astutia poßino opporre: onde S. Cirillo citato da S. Tomaso nell'Opusculo de primatu Petri, dice, che si come Christo hebbe dal Padre pienißima potestà sopra tutta la Chiesa: così Christo diede à San Pietro, & alli suoi successori, pienißima potestà sopra tutta la Chiesa.

PErche dice Gerson, che si debbe instruire li deboli di conscientia, & scrupulosi, che reputano il Papa vn Dio, & c'habbia ogni potestà in Cielo, & in terra; Risponde l'Auttore, che più piace à Dio questa loro debolezza, che la fortezza de gli heretici, che credono esser sauij sprezzando l'Auttorità del Vicadi Christo: Come se ad vno, che dannasse l'auaritia, noi volessimo contradirli, & dicessimo: più piace à Dio l'esser auaro del suo, che spẽderlo in lussi, &altre superfluità: quasi che non vi sia il vero mezo, che è la liberalità: il vero modo di parlare saria, meno dispiace à Dio l'esser auaro, che prodigo in lussi: ma ambidua dispiacciono. E' grauissimo peccato negare la vera auttorità data da Christo al suo Vicario, ma non è lodeuole l'ignoranza di chi glie ne da più del conueniente: à Dio è grata la verità: l'ignoranza quando è inuincibile, non è buona, ma scusata: è vna gran contradittione dire, che à Dio piaccia nissuna cosa falsa: L'Auttore solito di parlare propriamente, poteua dire, meno dispiace à Dio questa loro debolezza, che la fortezza delli heretici, & sarebbe lodato: perche così si esplicarebbe il vero, che nè l'vno, nè l'altro de gli estremi sudetti piace altrimente: & non habbia l'Auttore per inconueniente, se vno dirà, che sia vtile insegnar alli semplici, che non diano maggior Auttorità al Pontifice della legitima, & vera: perche lo dice San Gregorio 2. quæst. 7. & ne rende la causa: *Admonendi sunt subditi ne plusquam expedit sint subiecti, ne cum student plusquam necesse est hominibus subijci, compellantur etiam vitia eorum venerari.* Poteua questo Santo confirmare con più chiare parole la Dottrina di Gerson? Esso dice, che si debbe liberar le conscientie scropulose, che credono che'l Papa sia vn Dio, dalla sua simplicità. San Gregorio dice, che conuien ammonire li sudditi, che non si facciano soggetti più del conueniente: ma quel, che più importa, ne rende la ragione, perche sono sforzati venerare i vitij di quelli, à quali si fanno soggetti più del douere. Tu non fallarai poi, se tu ci aggiungi esser costume humano di imitar le cose venerate, & concluderai, esse molto vtile leuar queste false suggestioni. Quel che segue nell'Auttore non esser gran cosa, che'l Papa sia stimato vn Dio, perche tutti li Principi son detti Dei: in ciò non è alcuno inconueniente, pur che con l'ambiguo non c'inganniamo; ma mentre da questa propositione, che hà buon senso, vorremo cauare, *Papa & Deus constituunt idem Tribunal: Papæ, & Dei idem Consistorium*; gli daremo quella sorte di diuinità, che Gerson non loda: Non ha per inconueniente l'Auttore dire, che'l Papa habbia ogni potestà in Cielo, & in terra, perche è detto *quodcumque ligaueris super terram erit ligatum & in cœlis*, dal qual loco ad alcun parerebbe, che quella conclusione non fosse ben dedutta, perche potestà appartiene alla virtù attiua, *quodcumque* appartiene alla materia. S'io dico il Parocho congiunge tutti li matrimonij, non segue, che habbia ogni potestà sopra li matrimonij: *quodcumque ligaueris super terram erit ligatum & in cœlis, ergo quocumque modo ligaueris*, non segue, & questo è quello, che Gerson non approua, & così credo, che voglia anco intendere l'Auttore, quando dice, che si dichiara, & s'intende sanamente da veri, & Dotti Cattolici.

Impe-

Imperoche questa propositione: il Papa ha ogni potestà in Cielo, & in terra, assolutamente è falsa, & limitandola al vero senso, sono più le potestà, che il Papa non ha in Cielo, & in terra, che quelle, che egli hà: & però la propositine, che per vna sola instanza sarebbe falsa, hauendo più instantie, che probationi de' termini (come li Logici chiamano) è falsissima. Dice l'Auttore, che crede poter dir con ogni verità, esser tanto grande la potestà del Sommo Pontifice, che pochi arriuano a capirla, & io lo credo, perche il vero è vno, & il falso infinito: molti li danno manco di quel che conuiene, & molti più: onde pochi restano, che gli diano quello, che si deue. Fa vn longo discorso il Signor Cardinale Bellarminio nelle sue opere *de Romano Pontifice*, limitando l'Auttorità del Sommo Pontifice, & toccando molte cose, che il medesimo Pontifice non può fare, & sarebbe il suo discorso molto vano, quando non ci fusse l'eccesso della potestà. Et quello, che dice, che può il Pontifice far tutto quello, che è necessario à condur l'anime in Paradiso, & può leuar tutti li impedimenti, che'l Mondo, ò il Demonio possono opporre con tutta la loro forza, & astutia: questa è vna propositione molto speciosa, ma però falsa: Per condur in Paradiso l'anima di vna creatura posta nel ventre della Madre, laqual non possa parturirla viua, sarebbe necessario qualche modo di fargli hauer la gratia, adonque il Papa lo può fare? non è vero: perche non può instituir vn Sacramento per questo fine, nè concedere il taglio del ventre della Madre: adonque il Papa non può far vna cosa necessaria per condur quell'anima in Paradiso: vno, che essendo in peccato mortale attuale sia diuentato pazzo, non puo saluarsi se non ritorna sauio, & si penti, adonque il Papa puo farlo ritornar sauio? io credo, che non può, & pure è necessario alla salute: di quello. Nissuna cosa è più necessaria alla salute, che li moti interiori dell'animo: nega San Tomaso, che sopra quelli il Papa habbia potestà alcuna. Sarebbono innumerabili le cose necessarie à condur le anime in Paradiso, che io mostrarei non esser sotto la potestà del Papa. Il quale Dio volesse, che (come dice l'Auttore) potesse leuar tutti gl'impedimenti, che il Mondo, o il Demonio con tutta l'astutia loro possono opporre, perche saressimo senza Turchi, & senza Heretici: sono vna infinità d'impedimenti, che li nemici del Regno di Christo oppongono cotidianamente, a' quali bisogna, che il Pontifice si contenti non hauer altro rimedio, che il pregare, *& ne nos inducas in tentationem, &c.* Non solo Dio non hà dato auttorità di leuare tutti gli impedimenti, che il Mondo, e il Diauolo oppone: ma ha giudicato per vtilità della Chiesa permetterne molti. Può il Lettore vedere con quanta ragione Gerson ammonisce, che li semplici siano instrutti: poiche qui in vn fiato sono da vn'huomo dottissimo pronunciate quattro propositioni manifestamente false, per estendere la potestà data da Dio, oltre quello in che la Maestà sua l'hà ristretta.

Dalla duodecima breuemente ci spediremo, poiche breue è l'oppositione: dice l'Auttore.

12 LA duodecima consideratione è, che quelli fomentano il dispreggio delle chiaui, i quali douendo resistere all'abuso delle chiaui, si diuidono tra loro, & s'impediscono l'vno l'altro. La verità è, che si deue tentare ogni via fauorabile, & humile con il Sommo Pont. quando male informato pronuntia ingiuste sentenze, ma se la humil diligenza non gioua, si deue dar di mano ad vna virile & animosa libertà. *Questa consideratione era molto à proposito à tempo del Ger-*

sone; perche essendo all'hora vna scisma di tre Papi, de i quali ciascuno fulminaua sentenze di scommuniche contro li seguaci dell' altro. In quel tempo era bene, che i fideli si vnissero à leuare lo Scisma, & poco si curassero di quelle scommuniche, poiche non era certo chi di loro fusse il Vicario di Christo, & non ostante quelle scommuniche attendessero al negotio dell' vnione della Chiesa. Ma hora che per gratia di Dio habbiamo vn Papa solo, & quello indubitato, & certo, questa consideratione non è à proposito: nè ad altro serue, che à fare vn nuouo scisma de i membri contro del capo loro.

SE l'Auttore intende, che Gerson habbia scritto tal Dottrina in tempo di Scisma, rileggendo la Consideratione ottaua, vederà manifestamente esser scritto questo trattato doppo il Concilio di Costanza, & in tempo, che vi era vn solo, & indubitato Pontifice; ma se l'Auttore hà altro senso piu artificioso, non si può indouinare, ma si può ben sospettarne; imperoche non è verissimile, che non habbia auuertito il tempo, quando il trattato è scritto. Ma in che modo mò questa consideratione fosse scritta da Gerson per appropriarla ad vn tempo precedente, non si può vedere. Appare anco chiaramente, che non si può referire à tempo di Scisma, che forsi Gerson dubitasse futuro, perche nõ si parla niente dell' vnione della Chiesa, ma solo di leuar gli abusi: & poi quando il Pontifice non è certo, & indubitato, non gli è debita quella riuerenza, che Gerson consiglia con nome di via fauorabile, & humile, ma questa si conuiene verso il Sommo Pontifice indubitato: & senza disputar longamente di questo, il Lettore leggendo Gerson, & quel che l'Auttore oppone, & considerando se fuor di tempo de Scisma può occorrere abuso delle chiaui, & che quelli, che douerebbono resistere si diuidono tra di loro, & impediscono l'vn l'altro, ò per imprudenza, ò per dapocaggine, & alcuni fauoriscono li abusi, che altri vogliono leuare, vederà & di che precisamente, & veramente si parla, & se l'oppositione corre.

Ma quel, che in fine dice, questa consideratione non seruire ad altro, che à far nuouo scisma, non si può dire da chi non dice anco insieme, che la Dottrina di San Gregorio nel c. *Admonendi*, che habbiamo allegato di sopra, sia falsa, & serua à far scisma, quando dice, che bisogna ammonir li sudditi à non esser soggetti piu di quel, che è espediente, acciò non siano sforzati venerare li vitij di quelli, a' quali si fanno soggetti piu di quanto è necessario. Ma questa duodecima consideratione serue à leuar gl'abusi della Chiesa di Dio, ilche già tanti secoli, è desiderato auidamente dalli Fedeli, serue à contener la Santa Chiesa in quiete, & pace, anzi serue ad impedir li diuisioni, & scismi, perche molte Prouincie, & Regni si sono separati dalla Chiesa Romana nel secolo passato non per altre cause, se non perche li Pontifici Romani hanno voluto intraprender sopra di loro cose temporali. Dobbiamo ben tener per fermo, che la Santità di Paolo Quinto, habbia ottima intentione di rimediar alli abusi introdotti fino al presente, se ben la violenza loro è tanto grande, che non è marauiglia, se persone di ottima intentione sono da loro tratte, contro la propria inclinatione à quello apponto, che hanno in animo di fuggire.

RISPOSTA

RISPOSTA AL SECONDO OPVSCVLO del Gersone, intitolato: Essame di quella assertione, Sententia Pastoris etiam iniusta est timenda.

NEl secondo Opuscolo l'istesso Gio. Gersone riferisce, che vn certo Commissario Apostolico in vn suo processo publico posse la seguente assertione. Le nostre sentenze quantunque fossero ingiuste si debbano osseruare, & temere. *Sopra la quale assertione fa una censura diuisa in più propositioni, & sono le seguenti.*

Prima, questa assertione è falsa. Seconda, questa assertione è impossibile. Terza, questa assertione e erronea, quanto à i costumi. Quarta, questa assertione è sospetta di heresia. Quinta, questa assertione rende il suo Autore sospetto nella Fede, & però deue esser chiamato in giuditio, acciò dichiari, ò ritratti la sua sentenza, & se sarà pertinace nel suo parere, si dourà lassare in mano della giustitia secolare.

Questo è in somma il giuditio del Gersone, il quale come sia troppo rigoroso, si vedrà dal discorso seguente. Quel Commissario ò verò, ò finto, che sia, non contento di dire, che le sentenze sue, ancorche ingiuste, doueuano esser temute, conforme al detto di S. Gregorio, aggiunse, che doueuano ancora esser osseruate. Et se bene poteua fare di meno di aggiognere quelle parole, nondimeno non sono degne di vna censura tanto rigida, come è questa del Gersone, il quale ha preso in mal senso quello, che si poteua pigliare in buono. Due cose riprende il Gersone nel Commissario, & di ambedue con breuità discorremo. Prima riprende, che indistintamente habbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere, ancorche ingiuste: perche pare che habbia voluto dire, che tutte le sentenze ingiuste si habbiano da temere, & pure sappiamo, che non tute le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle, che sono ingiuste ma valide, come si raccoglie dal Gratiano II. *quæst.* 3. *per totum. A questo si risponde, che il Commissario ha parlato in quel senso, che parla San Gregorio, & i sacri Canoni. Et si come San Gregorio dice, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta che sia si ha da temere: & se bene parla indistintamente, non si raccoglie, che ogni sentenza del Pastore si ha da temere, ma solo quella, che non è nulla, se bene è ingiusta. Cosi dalle parole del Commissario nō si ha da racorre, che tutte le sentenze si hanno da temere, ma solo quelle, che non sono inualide manifestamente, se bene sono ingiuste. In somma la calumnia che si dà alle parole del Commissario, si potria dare anco alle parole di S. Gregorio.*

NElla risposta al secondo Opusculo di Gerson, doue molte cose sono, lequali dimostrano la giustitia della causa della Republica Veneta, & la nullità delle censure pronunciate contro di lei, l'Auttore dissimulatele tutte, si è posto a disputar con Gerson, & mostrare che l'assertione pronunciata da vn Commissario del Papa, con queste parole, (le nostre sententie, quantunque fossero ingiuste, si debbano osseruare, & temere) hà qualche senso buono, nel quale si può intendere: & che per tanto Gerson sia stato troppo rigido Censore, prendendo in mal senso quello, che si poteua prender in buono, non raccordandosi come nella risposta sua al primo Opusculo, non solo sempre habbia preso le parole di Gerson nel peggior senso: ma ancora quando il medesimo Gerson si è dichiarato, (dissimulata la dichiaratione,) se gli sia opposto nel senso cattiuo gia distinto, & da lui escluso: Et doue è stato sforzato confessare, che la Dottrina di Gerson è assolutamente vera, ha trouato che sia ingiuriosa ad alcuno, come si vede nella nona consideratione: ouerò fatta vna transtemporatione ha finto di credere, che l'Opusculo di Gerson fusse scritto innanzi il Concilio Constantiense, che pur è scritto doppo, si come anco è scritto il presente secondo, poiche in questo ancora nomina il sudetto Concilio: anzi da titolo di Regente, al-

figliuolo di Carlo Sesto, che non l'assonse, se non nel 1418. Ilche hò voluto qui in transcorso dire, per mostrar, che tutti dui questi Opusculi sono composti nel Pôtificato di Martino Quinto, vnico, & indubitato Pontifice, per ilche lo sfuggire vsato dall'Auttore, volendo che la Dottrina di Gerson sia per li tempi di scisma, non li farà con tutto ciò euitare la forza delli argomenti. Non nega Gerson, che la assertione del Commissario non possa hauer qualche buon senso; poiche dice, che il Commissario debbe esser sforzato, ò esponersi, ò reuocarla; ma nega Gerson, che la assertione nel senso formale, che fa, sia vera. Et certa cosa è, che chi essamina vna assertione, quando ella è Thesi, cioè vniuersale non applicata à caso particolare, la essamina nel senso formale delle parole: ma venendo all'hipothesi, la essamina nel senso, che il caso particolare li dà; & però bene l'Auttor nostro l'essamina in tutti doi li modi; & nel primo, presala per Thesi dice; che da lei non segue, che tutte le sentenze ingiuste si debbano temere, come Gerson afferma, ma si debbe raccogliere solo di quelle, che se ben ingiuste, non sono però nulle; poiche altretanto si potrebbe concludere dalla sentenza di San Gregorio, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta si hà da temere, atteso che ella parla indistintamente, e nondimeno si intende da tutti della ingiusta, ma valida; & conclude in somma, che la calunnia, che si dà alle parole del Commissario, si potrebbe dare anco alle parole di San Gregorio: bastaua dire la interpretatione, perche l'vsar questa voce di calunnia con San Gregorio non mi pare, che si conuenga. Ma l'Auttor, quando dice il detto di San Gregorio esser soggetto alla istessa interpretatione, questo intende, ò come è posto in esso San Gregorio, ò come è posto in Gratiano, ò così assolutamente separato, & in bocca di chi lo vuol mal vsare. Se come in San Gregorio, dico, che non è soggetto à quel senso, perche in quel loco parla della sentēza del Pastor ingiusta in qualunque modo, ò con validità, ò senza, ò con nullità, ò senza; ma il, *timenda*, significa, *non per contemptum spernenda*, & ogn'vn' afferma, che, *Omnis sententia etiam iniusta, etiam nulla*, come *sententia pastoris, non est contemnenda*. Le parole di San Gregorio sono, *Is autem, qui sub manu Pastoris est, ligari timeat, vel iniustè, nec Pastoris sui iudicium temere reprehendat, ne si iniuste ligatus est, ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia, culpa, quæ non erat, fiat.* Et soggionge: *sed quia hæc breuiter per excessum diximus, ad dispositionem ordinis redeamus.* *Timere* adunque San Gregorio oppone à *temerè, tumidè, & superbè reprehendere*. Secondo il qual modo, *Omnis sententia etiam iniusta, & nulla timenda.* Ma in questo senso in luogo di temere, non si poteua dir osseruare, come fece il Commissario, poiche vna sentenza del Superiore, che cōmandi peccato, si deue in quel modo detto da San Gregorio temere, ma in nissun modo osseruare, & poteua l'Auttore veder questa dichiaratione in Gerson: oue più à basso, dice, che il detto di Gregorio può hauer buon senso, ma non quel del Commissario, che aggionse, & osseruare. Se poi l'Auttore vuol parlare di questo detto, come stà ne i Decreti, oda, se gli pare, in che modo il Compilatore parla doppo il *c. si Episcopus*, §. *præmissis auctoritatibus, Gregorius non dicit sententiam iniustè latam esse seruandam, sed timendam, sicut & Vrbanus, timenda est ergo, id est non ex superbia contemnenda.* Se Gratiano Monacho viuesse al presente, & pigliasse cura di difender Gerson, non potrebbe dir più à proposito di quello, che disse gia più di quattrocento anni. Ma se l'Auttore vuol pigliar il detto di San Gregorio, così separato, non lo può comparare a quel del Commissario, perche il verbo temere, riceue sensi, che non riceue il verbo osseruare: & poi nissuna persona dotta allega vn detto, senza vederlo nel fonte

fonte, & hauerne la sua vera intelligenza; & nissuno, che sinceramente scriua, lo porta fuori di quella: Per il che si vede quanto sia differente il santo, & modesto modo di parlare de San Gregorio, dall'assurdo, & Tirannico del Commissario. Passiamo adunque alla seconda parte.

Secondariamente riprende il Gersone, che il Commissario habbia detto; che le sentenze sue, se bene fussero ingiuste, si deueno temere, & osseruare. Perche altra cosa è osseruare, altra cosa è temere. L'iniquità del Tiranno si può temere, ma non osseruare. Et chi dice che l'iniquità si debba osseruare, dice il falso, & stà in errore. A questo si risponde, che il Commissario (per quanto si può credere) non parlaua del commandamento di qualche cosa ingiusta, ma parlaua della sentenza della Scommunica, in quanto è vna pena, che priua l'huomo della participatione de i Sacramēti, & della conuersatione de i fedeli, & in questo senso si può dire benissimo, che la sentenza della scommunica ingiusta si deue temere, & osseruare; perche non sono cose diuerse temere la scommunica, & osseruare la scommunica: perche chi la teme, si astiene dalla participatione de i Sacramenti, & dalla conuersatione de fedeli, & così l'osserua: & chi non l'osserua, ma pratica con i fedeli, & participa i Sacramenti non la teme. Si che il Gersone ha preso equiuocatione fra la sentenza che comanda qualche cosa, & la sentenza che priua di qualche cosa, & hauendo sopra l'equiuocatione fondato il suo discorso, non è marauiglia se l'ha fondato in aria.

PEr difendere la assertione del Commissario in hypothesi applicata al caso, prima dice, che il Commissario, per quanto si può credere, non parlaua di cōmandamento di qualche cosa ingiusta, ma della sentenza della scommunica, in quanto è vna pena; & dichiarata la differenza conclude, [si che il Gerson hà preso equiuocatione, fra la sentenza, che commanda qualche cosa, & la sentenza, che priua di qualche cosa, & hauendo sopra l'equiuocatione fondato il suo Discorso, non è marauiglia, se l'hà fondato in aria.] Vedi Lettore, come il nostro Auttore, non sapendo di qual sentenza parlasse il Commissario, congiettura dicendo, per quanto si può credere, che non parlaua di commandamento di cosa ingiusta, ma della sentenza di scommunica, che è pena, & poi assertiuamente conclude, che Gerson hà preso equiuocatione. Non hà preso equiuocatione Gerson, ma dal caso, come mostrarò, sapeua, che si parlaua di vn precetto di cosa ingiusta, & l'hà anco espresso in questo Libretto. Ma l'Auttore per se stesso hà fondato in aria, il quale presupposta vna cosa, dicendo, per quanto si può credere, danna Gerson assertiuamente di equiuocatione; quasi che, quel (per quanto si può credere) significhi l'istesso, che, certamente è così. Ma l'Auttore, in parte accorto del fallo, l'emenda con dire,

MA poniamo caso, che il Commißario habbia parlato della sentenza, che commanda qualche cosa sotto pena di scommunica: ancora in questo modo non ha parlato male: perche quella tale sentenza, ouero commanda vna cosa chiaramente buona, come restituire la robba d'altri: ò vna cosa chiaramente mala, ceme rubare, ò bestemmiare: ò vna cosa della quale è dubbio se sia, ò non sia mala, come andare alla guerra, che è dubbio se sia giusta, ò ingiusta. Se commanda cosa chiaramente buona, si ha da osseruare, & temere, cioè si ha da osseruare facendo quello, che si commanda per timore di non cascare nella scommunica, & può essere, che tale sentenza sia ingiusta, non hauendo preceduto tre monitioni, se bene sia valida, perche commanda vna cosa buona, & è fulminata da chi ha potestà di fulminarla, & è preceduta almanco vna monitione; se la sentenza è dubbia, se comandi cosa mala, ò non mala, si ha da osseruare, & temere, per-

che in caso di dubbio, deue il suddito stare al giuditio del superiore e non al proprio; come di sopra si è detto, & è Dottrina commune de i Santi Padri. Se la sentenza commanda vna cosa, che chiaramente sia peccato all'hora non si deue osseruare, ne temere, & chi dicesse che si deue osseruare saria in errore, e di tale assertione sariano vere le cinque propositioni del Gersone, perche senza dubbio è falso, che vna sentenza, che obliga a peccare si habbia da osseruare, & anco è impossibile, che vna sentenza commandi vn peccato, & oblighi all'osseruanza, & di più è sentenza erronea quanto à costumi, perche insegna à far male, & anco quanto alla fede, perche chi dice che sia lecito à far male, è heretico, & se non si pente, si deue dare alla giustitia seculare, acciò sia punito, come merita. Et questa tal sentenza, non solo non si deue osseruare, ma nè anco temere, perche dice il Saluatore: Nolite timere eos, qui occidunt corpus: & più tosto ha l'huomo da morire, che osseruare vna tal legge. Onde non si troua quel quarto membro, che il Gersone ha messo in campo, cioè che alcuna sentenza si debbia, ò si possa temere, ma non osseruare parlando del timore, che induce all'osseruanza. Se bene si può hauere vno spauento naturale del Tiranno, che comanda l'iniquità. Ma ne anco in questo ha errato il Commissario, perche sempre ha parlato della sentenza ingiusta; ma valida, quale non è questa, che comanda il peccato, la quale è notoriamente nulla.

Ecco dunque come tutto il Discorso del Gersone è fondato in aria, & chi l'hà tradotto, & messo in luce per insegnare à i Venetiani à dispreggiare la sentenza giusta, & valida del Sommo Pontefice, ha dimostrato di hauere più malignità, che giuditio.

PEr esplicatione della sentenza di Gerson, & della verità, oltre le cose dette di sopra, che molto ben si troui sentenza da temere, ma non osseruare, è necessario caminar con l'istessa distintione dell'Auttore, che la sententia, o commanda vna cosa chiaramente buona, o chiaramente mala, ouero dubia; & quanto al primo membro quando la cosa commandata è giusta manifestamente, concordiamo con l'Auttore, che si debbe vbidire: nel terzo, quando è dubia, per il gran timor, che habbiamo delle sue equiuocationi, gli distingueremo, come habbiamo fatto di sopra il dubio, in quello, che precede il debito consiglio, & quello, che lo segue doppo; il primo non obliga ad osseruare, ma obliga alla consultatione, quãdo il dubio doppo la consultatione resta inuincible concordiamo con lui, che il suddito è obligato seguir il parer del superiore, non il proprio; & prego il Lettore di perdonarmi se tanto spesso replico questa Dottrina, poiche tante volte l'Auttore ha messo in campo l'equiuoco, per fare, che li Christiani corrino alla cieca à seguire le passioni altrui. Nel secondo caso, quando alcuna cosa cattiua è commandata sotto pena di scommunica, assignato termine à farla, doppo il quale s'incorre: quella sentenza, hà due parti, vna, che commanda obedienza del precetto tra il termine, & l'altra, che commanda l'astinentia della Communione, se non sarà vbidito spirato quel termine: Quanto alla prima parte, dico che è peccato temerla conforme all'Auttore, & chi la temesse cosi, peccherebbe; & qui si verifica quel, che egli allega, *nolite timere eos qui occidunt corpus*, ma quanto alla seconda parte, che è astenersi dalla Communione, non è obligato il suddito, ma se lo volesse fare (purche non contrauenga ad altro precetto non peccherebbe), questo dice Gerson nelle parole, che l'Auttore hauerà letto, che sono queste; perche possono esser temute dalle timorate conscienze in qualche caso, ancorche perciò nõ si deuono osseruare: Imperoche è gran differenza dire, che si debbano osseruare, & che si debbano temere: osseruare la sentenza di scõmunica intende Gerson esseguire il precetto per non incorrerla, o vero per esserne assoluto, doppo incorsa: temere la scommunica, intende Gerson astenersi dalla Communione, Vna scommunica vnita ad vn precetto, che commanda cosa ingiusta, chi l'osseruerà, peccarà,

rà, chi la temerà non peccarà, se ben non é obligato temerla. Adonque è gran differēza il dire, le nostre sentēze, ancorche ingiuste, si debbono temere, perche questo significa astenersi dalla Communione per loro riuerenza; & così dicendo il Commissario non hauerebbe fallato in altro, se non che hauerebbe detto, debbono in loco di possono; ma quando hà detto si debbono osseruare, ha commesso maggior fallo, perche non solo non si debbono, ma anco non si possono osseruare senza peccato, che temere si possono, se bene non vi è obligo di farlo: & questo è il quarto membro espressamente dicharato da Gerson, che l'Auttor dice non trouarsi, e pur si troua, & in San Gregorio, & in Gratiano, da chi considera le cose senza desiderio di contradittione. Ma l'Auttore, se bene di sopra non haueua per certo di che parlasse il Commissario, qui però come se fosse certo dice, nè anco in questo hà errato il Commissario; perche sempre hà parlato della sentenza ingiusta, ma valida, la quale non è quella che commanda peccato; il che mi sforza far vn poco di digressione per dichiarare il fatto, che è materia di questo opusculo.

Prima del Concilio di Constanza, circa il 1399. il Re Carlo VI. di Francia congregò vn concilio delli Prelati, & Vniuersità del suo Regno, nel quale fù tra le altre cose concluso, che non si admettessero le Bolle della Corte Romana delle reseruationi, & gratie aspettatiue, ma li beneficij elettiui si conferissero per elettione, & le collationi delli altri si facessero dalli Ordinarij; il qual Decreto, per metterlo in osseruanza, fu spesse volte rinouato nelli vinti anni seguenti, così per altri Decreti de' Prelati del Regno, come per arresti della Corte di Parlamento iterati, o rinouati, con tutto che la Corte Romana spesso mettesse impedimenti all' osseruatione con essecutorie, & Commissarij.

Che da Gerson si parli d'vn Commissario andato in Francia per qualche causa simile, ciò si vede chiaro nella seconda propositione. Che il tempo nel quale esso Gerson scriue fosse nel Pontificato di Martino Quinto, si vede nell' istessa propositione, doue dice, che il Re da vinti anni in quà, hà conuocato il Concilio de' Prelati; il qual Concilio come Guaguino racconta la prima volta fù congregato nel sopradetto anno 1399. Et nella terza propositione quando Gerson parla del Figliuolo del Re Carlo Sesto vsa queste parole, al suo Figliuolo legitimo hora Reggente, il quale assonse questo titolo l'anno 1418. come testifica Francesco Bellaforesto: di modo, che da tutte le sudette cose si caua, che questo opusculo di Gerson fù scritto doppo quest'anno 1418. & inanzi il 1422. quando morì Carlo Sesto. Però se Martino Quinto fu eletto del 1417. è chiaro, che il Libro è scritto nel suo Pontificato, oltre che il medesimo Gerson nella quarta propositione nomina il Concilio di Constanza come anteriore: adonque bisogna, che il Commissario del Papa commandasse la essecutione di qualche aspettatiua contra gli ordini delle congregationi sopradette: il che secondo Gerson era commandare vna cosa ingiusta, & per tanto conteneua errore intollerabile contro la publica giustitia, & tendeua ad vna vsurpatione indebita secondo l'opinione sua, le qual cose se fussero state auertite dal nostro Auttore, si sarebbe astenuto di dire, che il Commissario parlaua di sentenza ingiusta, ma valida, vedendosi chiaramente nella quarta propositione, che la sentenza di questo Commissario è vna pronuncia contro li Decreti, & Arresti nominati di sopra, per il che Gerson non l'haueua per valida.

Il Commissario, se era huomo di conscientia, non poteua hauere le sue sentenze per ingiuste; ma come quello, che in qualonque modo voleua esser obedito, per leuare la difficoltà di mostrar la giustitia del suo precetto, scrisse in publico processo, che bisognaua osseruare le sue sentenze, ò giuste, ò ingiuste: se la sentenza ingiusta fosse stata distinta in valida, e non valida, tornaua la difficoltà, che si hauerebbe combattuto della validità; per il che con vn vocabolo ambiguo tentò il Commissario introdurre l'vniuersale, che fosse necessario osseruare tutte le sue sentenze, che cosi otteneua l'osseruatione di quella, che intendeua, non altrimente di quello, che adesso alcuni nel caso presente (diffidati di mostrar giustitia nelli commandamenti, che il Pontifice fà alla Republica) dicono, che si douerebbe obedire il Pontifice, se ben commandasse cose ingiuste. Certo io resto pieno d'ammiratione, trattãdosi d'vn quesito fondato sopra vn fatto, come l'Auttore contro l'Historia concluda, ecco dunque come tutto il discorso di Gerson è fondato in aria. Et quasi, che nell'otto propositioni seguenti Gerson parlasse di altro, & vscisse di proposito, dice l'Auttore;

AGgionge à questo Discorso il Gersone alcune Propositioni, per mostrare quello, che può, & deue fare il Re Christianissimo, per difesa della libertà della Chiesa Gallicana, delle quali Propositioni non è necessario, che discorriamo in questo luogo. Prima, perche tutte si fondano in quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa, perche non per altro vuole il Gersone, che non possa il Papa mutare i Canoni antichi, ne i quali fondaua all'hora la Chiesa Gallicana la sua libertà, se non perche crede, che quei Canoni, essendo de i Concilij non siano soggetti alla volontà, & potestà del Pontefice: Hora questo principio è stato dichiarato falso, nè crediamo, che i Ventiani lo possino hauer per vero. Secondo, perche dopò i tempij del Gersone, nel Concilio Lateranense sotto Leone X. fu derogato alla prammatica, che defendeuano le Chiese Gallicane, & furono fatti i concordati fra il Sommo Pontefice Leone, & il Re Christianissimo: & così hora non si nomina più la libertà Gallicana contra il Sommo Pontefice; anzi il Re Christianissimo, & tutti li Vescoui di Francia conseruano pace, & vnione con la Madre loro, che è la Chiesa Romana, & con il Padre loro, che è il Papa Vicario di Christo, & successore di San Pietro. Terzo, perche la libertà Gallicana, della quale scriue Gersone, non ha che fare niente con la libertà, che hora pretende la Republica Veneta; poiche quella si fondaua ne i Canoni antichi, questa è contraria alli Canoni così antichi come moderni.

ESsendo l'intentione di Gerson di mostrare in otto propositioni quello, che doueua fare il Re Christianissimo per difesa della libertà della Chiesa Gallicana in occasioni simili à quella del Commissario; difendendola dalle reseruationi, & aspettatiue, & altri abusi della Corte di Roma di quei tempi, pone otto Propositioni; lequali l'Auttore hà accortamente veduto, che era meglio dissimulare, che toccarle, vedendo chiaramente che il tentar di confutarle era vn confirmale, & era stabilire quello, che di sopra hà oppugnato, che li Principi possono, & debbono opporsi alli comandamenti de' Prelati, che sono esorbitanti, & abusiui. Si scusa dal trattare di queste otto Propositioni per tre cause; la prima, perche si fondano sopra quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa; & questo principio dice hauerlo di sopra dichiarato falso: poteua pur aggiongere, che non ostante la sua dichiaratione è però sostenuto, & creduto dalle Vniuersità di Francia, & darci per testimonij il Nauarra, & altri.

La se-

La seconda, perche nel Concilio Lateranense sotto Leone fu derogato alla pragmatica, & cosi hora non si parla piu di libertà della Chiesa Gallicana. Qui ci reputa l'Auttore tanto semplici, & ignoranti dell'Historia, che non sappiamo essere altro la libertà della Chiesa Gallicana, di che parla Gerson, & altro la pragmatica: quella è inanzi Gerson, ma la pragmatica fu constituita dal Re Carlo Settimo circa il 1440. molto doppo che fu scritto questo Opuscolo, nel quale si nomina viuo Carlo Sesto suo Padre. Ma perche non dirci, che dalla annullatione, che Lione fece della pragmatica, la vniuersità di Parigi appellò al futuro Concilio? Presuppone anco, che non sappiamo che cosa sia pragmatica, & che cosa concordato; & se questo leui quella in tutto ò in certe parti solamente. Ma quel che supera ogni animosità, è il crederci serrati in vna prigione, che non sappiamo meno quello, che nelli tempi presenti si faccia, & che non sappiamo se in Francia cotidianamente s'appelli alli Parlamenti dalle sentenze Ecclesiastiche *tanquam ab abusu*, & se sopra quelle la Corte conosca: tali veramente ci vorrebbe il nostro Auttore, & che non sapessimo cosa alcuna del Mondo, se non quanto è vtile per gli Ecclesiastici, & che posti in vn estrema ignoranza, li ammirassimo appunto come numi, & oracoli.

La terza causa, per la quale non tocca le otto Propositioni di Gerson, dice essere, perche la libertà Gallicana, della qual scriue Gerson, era fondata sopra li Canoni antichi, & la Venetiana è contraria alli antichi, & moderni. Della verità di questo vltimo suo detto, io non voglio parlare. Non è la Francia al Giapone, che si debba aspettare li auuisi anniuersarij per sapere come quel Regno si gouerni: Delle libertà di quella Chiesa tutti li Scrittori Francesi fanno mentione, & tutte sono state raccolte in vn libro stampato à Parigi l'anno 1594. dal quale ne transportarò quì alcune, & lasciarò far giudicio al Lettore. Cosi formalmente si contiene nel libro sudetto, oltre molti altri particolari.

Li Papi non possono commandare, ouero ordinare alcuna cosa, ne in generale, nè in particolare, di quello che concerne le cose temporali nelli Paesi, & Terre dell'obedienza, & sopranità del Rè Christianissimo; & se commandano, ò statuiscono qualche cosa, li sudditi del Re, se ben fussero Clerici, non sono tenuti obedirli per questo rispetto.

Quantunque il Papa sia riconosciuto per supremo nelle cose spirituali; tuttavia in Francia la potestà assoluta, & infinita non hà loco in modo alcuno, ma è ristretta, & terminata dalli Canoni, & regole delli Antichi Concilij della Chiesa riceuuti in questo Regno: *Et in hoc maximè consistit libertas Ecclesiæ Gallicanæ.*

Li Re Christianissimi hanno in ogni tempo secondo le occorrenze, & bisogni delli loro Paesi, congregato, ò fatto congregare Sinodi, o Concilij Prouinciali, & Nationali, nè quali, tra l'altre cose importanti alla conseruatione delli Stati loro, si sono parimente trattati li affari concernenti l'ordine, & discipline Ecclesiastiche delli Paesi loro, & in questi Concilij gl'istessi Re hanno fatto far Regole, Capitoli, Leggi, Ordinationi, & Santioni prammatiche, sotto il lor nome, & auttorità, & se ne leggono ancora il giorno d'hoggi molte nelle raccolte de' Decreti riceuuti dalla Chiesa vniuersale, & alcuni approuati dalli Concilij Generali.

Il Papa non manda à modo alcuno in Francia Legati à latere con facultà di reformare, giudicare, conferire, dispensare, & altre cose simili, solite ad esser

ſpcificate nelle Bolle delle loro facoltà, ſe non à petitione del Rè Chriſtianiſſimo, ò vero di ſuo conſenſo. Et il Legato non vſa le ſue facoltà, ſe non doppo fatta promeſſa al Re in ſcritto ſopra il ſuo petto per li ſuoi Ordini Sacri, di non vſar le dette facoltà nel Regno, Paeſe, Terre, & Signorie di ſua ſoggettione, ſe non per quanto tempo piacerà al Rè, & che ſubito, che eſſo Legato ſarà auertito della ſua volontà in contrario, deſiſterà, & ceſſarà. Parimente, che delle dette facoltà non vſarà ſe non quelle, che piacerà al Rè, & conforme al ſuo volere, ſenza attentare, nè far coſa in pregiudicio de i Santi Decreti, Concilij Generali, Immunità, Libertà, & Priuilegij della Chieſa Gallicana, & delle Vniuerſità, & Studij publici di queſto Regno.

Et à queſto fine ſi preſentano le facoltà delli Legati alla Corte del Parlamento, doue ſono viſte, eſſaminate, approuate, publicate, & regiſtrare, con le modificationi, che pare alla Corte eſpediente per il bene del Regno; con le quali modificationi ancora ſi giudicano tutte le liti, & differentie, che naſcono per cauſa delle attioni del Legato, & non altrimenti.

Li Prelati della Chieſa Gallicana, quantonque ſiano mandati dal Papa per qualunque cauſa ſi ſia, non poſſono vſcir fuori del Regno, ſenza commandamento, ò licentia, & commiato del Rè.

Le clauſule inſerte nella Bolla in Cena Domini, & particolarmente quelle del tempo di Giulio Papa Secondo, & altri doppo lui, non hanno luogo in Francia, in quel che concerne le libertà, & priuilegi della Chieſa Gallicana, & le ragioni del Rè, ò del Regno.

Non può il Papa nè giudicar, nè delegar la cognitione, di quel che tocca le ragioni, preminentie, & priuilegi, della Corona di Francia, & ſue pertinentie, nè mai il Rè litiga delle ſue ragioni, & pretenſioni, ſe non nella ſua Corte propria.

La Chieſa Gallicana hà ſempre tenuto, che quantunque per la regola Eccleſiaſtica, ouero (come dice San Cirillo, ſcriuendo à Papa Celeſtino,) per lo antico coſtume di tutte le Chieſe, li Concilij Generali non ſi debbano congregare, nè celebrare ſenza il Papa, *Claue non errante*, riconoſciuto per capo, & primo di tutta la Chieſa Militante, & Padre commune di tuti li Chriſtiani; & che non ſi debbe concludere, nè determinare alcuna coſa ſenza lui, & ſenza la ſua auttorità; tutta volta non è ſtato mai tenuto, nè ſtimato, che egli ſia ſopra il Concilio vniuerſale, anzi ſi è tenuto, che ſia obligato alli Decreti, & determinationi di eſſo vniuerſal Concilio, come alli commandamenti della Chieſa Spoſa di Noſtro Signor Gieſu Chriſto, laquale principalmente è rappreſentata da tal Congregatione.

Le Bolle, ò Lettere Apoſtoliche di citationi, eſſecutoriali, fulminatorie, ò altre non ſi eſequiſcono in Francia ſenza *il pareatis* del Re, o de' ſuoi Officiali, & la eſſecutione, che ſe ne può fare doppo la permiſſione, ſi fà dal Giudice Regale ordinario, & con l'auttorità del Rè, & non *auctoritate Apoſtolica*, per euitare la confuſione, & miſcuglio di giuriſdittione.

Non può il Papa imponer penſioni ſopra li benefici di queſto Regno, che hanno cura di anime, nè ſopra altri, fuor che ſe queſto foſſe di

conſenſo

consenso de' beneficiati, & conforme alli Santi Decreti de' Concilij, & Constitutioni Canoniche, ouero in vtilità delli resignanti, che haueranno resignato con questa conditione espressa, ouero per pacificar le parti, che contendono sopra benefici litigiosi.

Le libertà della Chiesa Gallicana si sono conseruate, osseruando diligentemente, che tutte le Bolle, & espeditioni, che vengono dalla Corte di Roma, fussero vedute, & visitate, per sapere se in quelle fosse alcuna cosa, che portasse pregiudicio in qual si voglia maniera alle ragioni, & libertà della Chiesa Gallicana, & alla Auttorità del Re; di che si troua ancora ordinatione espressa del Rè Luigi Vndecimo, imitata dalli precessori dell'Imperator Carlo Quinto all'hora vassalli della Corona di Francia, & da lui stesso in vn suo Editto fatto à Madril, l'Anno 1543. & pratticato in Spagna, & altri Paesi di sua obedienza con più rigore, & manco rispetto, che in questo Regno.

Et per appellationi interposte al futuro Concilio, de' quali si trouano molti essempij, etiamdio nelli vltimi tempi, come delle appellationi interposte per la Vniuersità di Parigi dalli Papi Bonifacio Ottauo, Benedetto Vndecimo, Pio Secondo, Leon Decimo, & altri.

Se la ragioneuole breuità di questa Apologia nō lo prohibisse, io portarei quà ancora li arresti delli Parlamenti in materia delli giudicij criminali, doue è deciso, che in Francia li Clerici di qual si voglia Ordine, nō solo possono essere presi dalli Magistrati secolari, & rimessi al giudicio Ecclesiastico per li delitti communi, ma giudicati dal Laico per li delitti enormi, ò priuilegiati: & quando per delitto commune ancora vno sarà stato due volte rimesso all'Ecclesiastico, la terza volta è riputato incorrigibile, & giudicato dal Secolare. Si veggono li arresti in tutti li Giurisconsulti Francesi, in particolare nelle raccolte di Gio. Papon. l. 1. t. 5. art. 4. 9. 30. 31. 33. 34. 35. 44. 45. 46. 47.

Dallequal cose può ciascun vedere, che è verissimo quanto l'Auttor dice, che la libertà Gallicana è fondata sopra li Canoni antichi, se ben non è vero, che sia stabilita sopra quelli solamente, ma ancora sopra la legge naturale, & sopra ogni equità, & ragione: si può anco vedere, che non è vero quello, che l'Auttore dice, cioè, che al tempo presente non si parla più delle libertà della Chiesa Gallicana in Francia: anzi quel floridissimo, & potentissimo Regno, si come le hà conseruate per lo passato, così le conserua hora con ogni studio. Et confrontando queste con la libertà, che la Republica riconosce da Dio, & intende cō tutte le sue forze conseruare, si vederà, che non è differente, se non quanto la diuersità delle regioni ricerca: anzi vederà, che la Republica non vsa molte delle sue naturali libertà, che potrebbe vsare, per mostrar più abondante riuerenza verso la Santa Sede: per ilche ogn'vno immediatè scoprirà, quanto sia lontano dalla verità la conclusione vltima, che fà il nostro Auttore, che la libertà, laqual vuole la Republica, sia contraria alli Canoni vecchi, & nuoui.

Ephes. 3. Ei autem qui potens est omnia facere superabundanter quàm petimus, aut intelligimus secundum virtutem quæ operatur in nobis, ipsi gloria in Ecclesia, & in Christo Iesu in omnes generationes sæculi seculorum. Amen.

Copia d'vna lettera scritta da Pisanio di Pizzoni, pescaor da Buran de mar, a Papa Paolo V.

PARE santo, vecchietto de Dio, vu che sentè su la sò Cariega qua in terra, andè in colera? no volè che se ve parla? cazzè man al cortello? e manazzè Veniesia, e cò la ve hauesse strazzà la rè, e voltà col cul in su la Nauesella, ve fè sentir a tutta la vesinãza? Mò che, Dio vuol cussi? Lu, che sempre ascolta, e perdona a tutti, el vol che se staga in pase, e in carità; che nò ghe sia odi, ne rancori, e cò se fa peccai, ch'el sò castigo sia reprension da Pare, e con amor: e vu, senza ascoltar, ve ingrintè, e corrè alle manazze, e a i cortei, e ve lamentè del mal, che no s'è fatto. Mò che, pensèui far sempre rason? tegnir tutti in pagura? & hauer a far col Potta da Modena? Sij pur bona persona, s'el credè. Veniesia è fatta da Dio cò sè vu, per defender la Barca come vu; e si l'è scritto a stampa che i Principi è messi da Dio al mondo per defesa della sò nauesella: se mò el ve ha messo vu s'vna cariega, & ella s'vn'altra, e che la v'ha redrezzà la Barca tante volte cò sauè, voleuù ch'ella no faga della sò cariega zo che ghe piase? Stè in ca soa, e pagheue de rason. Vu, con tanti pali, e viuieri de spiantoni, intrighè la riua, e la cà con stanghe da sugar rede, che la non puol de botto pi voltarse. I vostri Granzi vien forza de i canestri, i ghe fa vn mar de sporchezze, e danni in cà, ghe hauè dà licentia che la i tragga via, che la i ammazza: la'l fa, e si ve lamentè. Mò, la saria bella, che anche senza licentia la no podesse castigar chi ghe fa del mal per cà. Dixè vu che no volè, e che no se po tocar i vostri Granzi? porteli via, e distrighè la cauanna: che no ghe mancherà d'altre bande moleche per la Quaresima a mior mercà de le vostre. Ghe portè sempre fuor de cà quando vno cosa, e quando vn'altra, senza renderghe mai niente: se trouè robba c'habbia crose sù, dixè che lexè vostre. Che volè vu? che la vaga a l'hospeal? Andassè vu drio a buon zuogo. La non vol pi ste cose: No ve instizzè: ve douessè aggrizzar, homo da ben? che chi in cà de vu fesse cussì, che disseuu? No se dà de man al cortello per ste bagattelle, Missier no: Tegnir el sò a man, no xè peccao mortal: e cò no xè peccao, nol podè far vu: Veniesia ve tien da quel che sè, la ve honora da Pare, e si ve ascolta, e cò trattè de peccai ch'offende Dio, sempre la v'obedirà. Ma la robba, che no fa peccao, e che xe de i homeni, lè vn'altro par de maneghe: questa no tocca a vu; & il Vanzelio è schietto, che no se puol seruir dò signori: che si sè Vicario de Dio, no podè esser Vicario de la robba, e del mõdo: pche vu, che sè vn solo, no podè esser dò Vicarij, si no ghe fusse su qualche giosa, e dir che hauè vna despẽza segreta a l'vn de far fioli, o che l'Vn l'vn se possa multiplicar: & in sto caso vu e l'vn saresti dò, che altramẽte, credemelo a mi, l'è pericoloso sẽtar su dò scagni, pche cò i indiuina a slargarse se dà subito del cul per terra. Ma aldì, vegni quà. Veniesia si pretende in su la robba hauer rason: dixè vu de nò? stè in drio, toleue zò, perche così se vsa, cò se tratta de robba, in tutto el mondo: altramente se dirà che hauè torto, che volè essere el zudese, e la parte. E se volè dir che no se possa far del sò quel che se vuol; no bisogna, mio Signor, lassar far a chi dixe che se vn Dio in terra, e che podè piu de tutti, e che tutto el mondo ve doueria obedir: perche le xè canzon, che Dio ha fatto il mondo prima de vu, e pò el mondo ve ha fatto vu, e no vu el mondo. Mo ve dirò, fè cussi, credeuu essere vn Dio, e poder pi de tutti? fè vn mondo a vostro muodo, e andè a star là, che nissun contrastarà pi con vu, là farè leze che ve piaserà, tuorrè tutto per vu, tutti ve obedirà, e podrè anche pisar in letto, e dir che hauè suà. Ma la non va cussi, vu cogionè, e si l'è anche in stampa, e su i decreti, che il Papa si fa co i cogioni, e si no fusse co i cogioni, vu ne fussè Papa, e no se ne

crede

crede niente,digo de ste canzon: perche el se vede,che per sentar su quella sedia, vn no sè più de i altri: ve ammalè, ve instizzè,e morì co fa tutti. Ma l'è che co ste berte vossè pescar in ogni luogo de la valle,piar tutto el pesse,e lassar a i compagni vn bollettin da fieure quartana, che diga, *Centum pro vno accipietis*: e pò a magnar,& a mantegnir i putti, e guardar se da le borrasche che puol vegnir da Leuãte,e da Ponente, Indulgentie,sermoni de preti,e de Gesuisti,tutta monea che no se spende.Ghe arriueremo a la fè.I gattesini ha auerto i occhi.Pare mio,fè a mio muodo: nò brauè,mettè quel vostro cortel in vazina,e adoperelo, cò faua i vostri passai, a conzar la Barca che ha besogno, e nettar el cattiuo de le rede, che no sè lama da rouere, ma da legname tenero. E quando i feua cussì, con la barchetta i pescaua per tutto el mondo, Adesso,da sti canali o Italia in fora, non ve potè slargar che no andè a fondo, Et ve la dirò schietta,quando andaui cõ la zucca dal miele, haueui assai amisi, ma da pò che l'hauè messa in cintura,e che volè brauar,tollè su quel che hauè auanzà: la mazor parte ve ha dà de paletta, e si v'è diuentai nemisi Grieghi,Todeschi,Inglesi,Franzesi,quei sauè vu che ha saluà tãto tempo la vostra Barchetta in la so cauanna: l'è vero che i Spagnoli ve fa belline,perche i lassè pescar cõ le vostre rede,ma pruouè de torghele,che i sarà i mazor nemisi che vu habbiè. Manca solo che ve rompè ancor co i vesini,cò hauè principià, se volè sentir de bello, digo co Veniesia,che co i remi in man ve ha saluà tante volte vu,e la vostra barca,in le fortune, che ve ghiera fatte da tanti, che'l sauè ben vu,senza che'l diga, e si pò la paghè de sta monea,sauè vu cò la xè, Assai ve vuol de mal,se solamente la ghe auerzè la porta de la cauanna, fè spediò. Ve sarà subito sfondrà la barca, e strazzà tutte le rede: perche i dixe che no ghe hauè cortello,e se l'hauè,che'l no tagia: che in Germania, & in Inghilterra,el xe v'è totto: el manego,che ve giera restà in man,l'hauè perso passando per Franza. Mi mò no credo ste cose: ma el taserle ve saria reputation. No vogiè mò fallar: no volè che'l se diga, e si ve ingannè,che si sè Vicario, no sè Dio, e come homo fallè. No sè assunà insieme tante volti i vostri amisi per aiutarue a redrezzar la Barca, che giera ingallonà? No se ha trouà do,o tre culi a la volta sentar su la vostra cariega? che se co i boni consegi de i medemi no s'hauesse trouà el culo autentico da mettergheue su,e far sentar i altri per terra, nò la saria stà intrigada? Ma no vogio che reuanghiamo ste cose,ne manco dir che i Imperadori Grieghi, e Todeschi, vi feua sentar,e star in piè a so muodo, che ghe giera de altri pescaori cò sè vu, de tanta autorità,e piu de vu: e che, da la Barchetta, o Ostreghe in fuora, dixeui esser l'heriede de la pouertà: se ben adesso, che a quei ghe xè stà dà su le strazze, e che vu ve hauè accommodà con quel che i ha lassà de drio, vu trouè cortel da dò tagi, patrimonio di S. Pietro,e rede da acqua, e da terra, a mille galanterie. Basta che ve digo solamente,che farè ben a conseruarue quei pochi amisi che hauè, e no desmesiar i cani che dorme.

E tanto basta,recomandandome a vu.

Sermone di Venetia a Papa Paolo V.

DA questo aspetto, da l'habito del mio parlare, da questo intatto corno, ch'io porto in testa per gratia de Dio, da questo antichissimo scettro che tengo in mano, & dalla compagnia de questi sauij Vecchioni, che vien con mi, doueraue cognoscerme V. S. ma se queste cose no bastasse, me doueria far cognoscere quest'ombrella che me couerze, questa cariega d'oro con el cussin che porto cò mi, questa spada che me preciede, & questi siè stendardi che me va innanzi tutti d'oro, & recognitioni d'i vostri Predecessori, che attesta & fa testimonio chiaro del mio valor, della mia virtù, e d'i miei meridi acquistadi cō el dispendio de tant'oro, & con tanta effusion del mio sangue, per deffesa & conseruation de questa Santa Sedia. Mò me par de veder che pur ancora vu nò me cognosse, Pare Santo. Mò saueu chi son? Son la spada de la Republica Christiana, son l'antemural de la fede Cattholica, el zardin doue con continua Primauera fiorisse la Religion Christiana. In Somma, son Viniesia, che a posta fatta son vegnua, perche vù me cognosse, & azzo cognossua che me hauerè, nò ve vegna mai vogia de stizzarue co mi, & cazzar man à quel cortello, che in fodro se fa adorar, & desnudà nò fese mai cosa che stesse ben. E facil cosa che vù nò me habbiè cognossua, che per dir il vero V.S. non è ancora (se puol dir) quattro di fà sentà in sta cariega, la nò puol in cosi puogo tempo cognosser i Prencipi, ne quai s'habbia a tener per amisi, ne quai per inimisi, ne intender come se gouerna le cose de stado, che con el tempo, & con el trattar le se impara & non altramente. Ho portà co mi dell'acqua della Natatoria de Siloè, per lauarue i occhi, & nettarli da quelle Cataratte de l'adulation che la puoca pratteca ve haurà fatta nasserghe sù, perche l'è vna gran defferentia da i Decretali della rason Ciuil o Canonica, che longamēte hauè studià, alla Politica, e alla rason de stado, che nò haue mai prattica, perche è tanto differente l'vna da l'altra, quanto vn infusion de Riobarbaro à vn ponte leuaor. E veramente tutti i Papi, che da niouo xè sentà in questa sedia, xè alla condittion de putti che và a sentir loica, perche el primo anno ghe par de sauer ogni cosa, ma nò compino da correr, che i cognosse de nò sauerghene niente: cussì a ponto intrauien a questi che da prencipio cò i và a sentar su la cariega de S. Piero, ghe par che sia facil cosa a gouernar el mondo, ma in spacio de poghi dì i vien in cognizion de sauerghene puogo, & la mia disgratia vuol che mi sia quella che i disgrezza tutti.

Quante volte credeù, Pare Santo, che i vostri Predecessori haueria naufragà, ò abisà questa pouera naue de' S. Piero, si come à no vogiando vosse far vu adesso, se prima la volontà de Dio, & li miè consegi, & li miè arecordi, e le mie protestation tante volte fatte far da i miè ministri, & nò co manco patienzia che prudenzia, ghe ho fatto toccar con le proprie man quei errori che menaua a mal porto la nauesella, e veramente v'incaminè de mandar in buon hora questa puoga d'Italia che ne resta de bon, andando in colera con quei principi con puogo proposito, che douessè tegnir vera & stretta amicizia con chi ne insegna la rason de stado, per conseruation della vostra honoreuolezza. Che cosa credeù de gratia che ve fazza stimar appresso altri Principi? forse le vostre forze? Mod' in buona fè no? forse religion? Borbon, el sacco de Roma ve'l diga per mi. Ve fa stimar l'amicizia della Republica Veneziana, che a ogni vostro besognio è sempre pronta per mar e per terra, & per defesa & esaltation vostra, & quando che questa xè vnita con vù, & per terzo cōpagno il Gran Duca de Toscana, de chi podeù hauer pi pa-

F. XV. 13



1825186 Bibliotheca 2000 zł.
P.P. Camaldulensium in Bielany

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



06898

